



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo


Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



Mon. 887 C-6

Perpuzza

<36638854200017

<36638854200017

Bayer. Staatsbibliothek

TEOLOGIA MORALE
OSSIA
COMPENDIO
D' ETICA CRISTIANA

TRATTO DALLE DIVINE SCRITTURE, DAI CONCILJ,
DAI SS. PADRI, E DAI MIGLIORI TEOLOGI

Dal Reverendo Padre Lettore

F. FAUSTINO SCARPAZZA

DELL' ORDINE DEI PREDICATORI

*Professore di Sacra Teologia nel Collegio del SS. Rosario
di Venezia*

EDIZIONE SESTA

*Riveduta ed espurgata da errori da un Religioso dello stesso
Convento, ed accresciuta dell' Elogio dell' Autore.*

T O M O VI.



IN VENEZIA 1826
PRESSO GIO: BATTISTA MISSIAGLIA ED.

TIPOGRAFIA MOLINARI.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

TRATTATO IX.

DEI SACRAMENTI.

Seguendo ancor noi il metodo, e la pratica de' Teologi, i quali comunemente dopo tutte le altre parti della Teologia parlano de' Sacramenti, dopo aver trattato nei cinque precedenti Tomi in quest'Opera, di tutte le altre sue parti; cioè nel primo delle Regole delle umane azioni, dei peccati, e delle virtù Teologiche; nel secondo de' due primi precetti del Decalogo; nel terzo degli altri otto; nel quarto dei Comandamenti della Chiesa, dei particolari doveri di certi stati di persone, della giustizia e del dominio; nel quinto della restituzione e dei contratti; prenderemo per le mani la materia de' Sacramenti, la quale sebbene occupi l'ultimo luogo nella serie delle materie teologiche, a niuna però la cede in ampiezza e difficoltà, e certamente in necessità ed utilità. Imperciocchè, se è vero, com'è verissimo, locchè dice il Concilio di Trento nel Proemio della settima sessione, che *col mezzo de' Sacramenti tutta la giustizia o incomincia, o incominciata si aumenta, o perduta viene racquistata*; non può non esser vero, che la scienza de' Sacramenti sia in qualche maniera necessaria a tutt'i fedeli, e lo sia molto più ai Ministri dell'Altare, e debba poi essere con sommo studio specialmente da quegli Ecclesiastici coltivata, ai quali o per debito del loro uffizio Pastorale, o per carità e zelo del bene del prossimo appartiene il prestare la loro opera alla salute dell'anime. Trattano la materia de' Sacramenti con vasta erudizione e copia di dottrine molti insigni Teologi, il Bellarmino, il Gotti, il Tornell, il Giuvenino, il Vitasse, il Berti, e parecchi altri; ma quanto a noi, lo scopo nostro principale sarà il trattenerci in quelle cose, che spettano ai casi di coscienza, ed alla pratica da osservarsi nel fare ed amministrare i santi Sacramenti; cose per altro, che vengono da non pochi Teologi trasandate. Divideremo questo Trattato, secondo l'ordine naturale della stessa materia e secondo il metodo tenuto da S. Tommaso nella 3. par. della sua Somma, in otto parti; e diremo nella prima dei Sacramenti in generale, e nell'altre sette di cia-

scuno dei sette sacramenti in particolare. E pregando di cuore Iddio Signore ad assisterci colla sua grazia e co' suoi lumi, mettiamo senza più la mano all'opera.

P A R T E I.

DEI SACRAMENTI IN GENERALE.

Divideremo per maggior chiarezza questa prima parte in tre Capitoli; nel primo de' quali parleremo della lor natura, numero, necessità, ministro, e soggetto: nel secondo della materia, forma, ed effetti dei Sacramenti, cioè della grazia, e carattere: e nel terzo delle ceremonie da praticarsi nell'amministrarli; e dei Sacramentali. Ogni Capitolo poi sarà diviso in tanti paragrafi, quanti ne richiederà l'ampiezza della materia.

C A P I T O L O I.

Della natura, numero, ordine, ministro, e soggetto dei Sacramenti.

§. I. *Definizione, numero, ordine de' Sacramenti.*

Nome e definizione del Sacramento.

I. Il vocabolo di Sacramento, che può di per se stesso significare qualunque segno o cerimonia sacra, viene dai Teologi ristretto a dinotare solamente certi riti, segni, e ceremonie più eccellenti, il cui uso è di una grandissima virtù per la nostra santificazione; quali sono il Battesimo, la Cresima e gli altri Sacramenti. Preso il nome di Sacramento in questo ristretto senso, ed in questo più eccellente significato viene da S. Tommaso nella 3. p. q. art. 2. definito *un segno di cosa sacra in quanto ha la virtù di santificare l'uomo*. Questa definizione trovasi nel Catechismo del Concilio di Trento alquanto amplificata nella seguente maniera: *Il Sacramento è un segno o una cosa soggetta ai sensi, la quale per divina istituzione ha virtù e di significare e di operare la giustizia e la santità*. Si dice primamente *segno*, o *cosa soggetta ai sensi*; perchè sebbene non manchino Teologi, i quali asseriscono non essere assolutamente necessario che il Sacramento sia un segno o una cosa sensibile; confessano però essere cosa migliore e più conveniente; che da Dio fosse stabilito in un segno sensibile; si perchè ciocchè cade sotto i sensi è cosa più acconcia all'uomo, il quale dalle visibili cose vie-

Perchè e come sia un segno sensibile.

he guidato alle invisibili; e si ancora perchè pei Sacramenti gli uomini uniscono in un sol corpo della Chiesa visibile. *In nullum*, dice S. Agostino lib. 19. contra Faustum cap. 11., *Religionis nomen homines coadunantur, nisi aliquo signaculorum aut Sacramentorum visibilium consortio*. Per nome poi di segno sensibile non ha ad intendersi soltanto l'elemento, di cui si fa uso in alcuni Sacramenti, ma eziandio l'azione stessa sensibile, come nella penitenza l'assoluzione del Sacerdote, o la contrizione esteriormente dal penitente dimostrata: e l'essere un segno sensibile conviene a tutt'i Sacramenti fino ad ora istituiti. E segno, secondo S. Agost. l. 2. *Doctrina Crist.* e secondo la comune de' Teologi; si è quella cosa, la quale oltre alla specie, che produce ne' sensi, d'altra cosa fa venire in cognizione. Segno non già naturale, com'è il fumo del fuoco, ma volontario, e, come parlano i Filosofi, *ad placitum*, cioè dipendente dal libero arbitrio dell'istitutore, come sono gli stendardi o bandiere della milizia. Quindi si aggiugne, *per divina istituzione*. Essendo i Sacramenti cose sensibili; non possono per verun modo da sè essere segni di cose spirituali e soprannaturali; e però era necessario venissero a quest'uffizio assunti per estrinseca divina istituzione. Il che però non toglie, che abbiano in sè, e l'hanno diffatti, della analogia alla cosa stessa; a cui significare furono assunti: com'è facile il vederlo nel Battesimo, in cui la lavanda esteriore l'immagine ci presenta del lavamento interiore: e così pure nella Cresima; nella Eucaristia; e negli altri Sacramenti.

II. I Sacramenti adunque sono segni sensibili da Dio medesimo istituiti. Ma segni di che? *Della giustizia e santità*, cui insieme e significano e producono. Imperciocchè i Sacramenti nostri, cioè della nuova legge, non solamente hanno virtù di significare, ma eziandio di conferire la grazia significata, cioè la grazia abituale, e la conferiscono diffatti, e per essa gli uomini, che li ricevono, vengono veramente giustificati, ognorachè chi gli riceve non frappone un volontario obice alla divina operazione; cosa, che è di fede. *Si quis dixerit*, così il Concilio di Trento nella sess. 7. de Sacram. can. 6. *Sacramenta non continere gratiam, quam significant ... anathema sit*. Ed ecco la somma differenza fra i Sacramenti nostri e gli antichi. I Sacramenti della vecchia Legge qualche significanza esprimevano della grazia santificante da Cristo meritata; ma la grazia

Come non sia segno naturale; ma per divina istituzione.

Come sia segno della giustizia e santità.

Differenza fra i Sacramenti nostri e gli antichi.

e santità non conferivano; ed erano, per S. Tommaso q. 61. a. 4. al 3., non altro che segni della grazia futura: *Sacramenta veteris Legis fuerunt signa gratiæ futuræ.* Quindi S. Agostino nell'Epist. 19. secondo l'edizione Lovan. dice, che per essi gli uomini non si giustificavano; ma erano ombre e figure, che prenunciavano la grazia, per cui siam giustificati: *Eis homines non justificantur; umbrae sunt prænuntiantes gratiam, qua justificamur.*

È verità di fede, che sette sono i Sacramenti, nè più, nè meno.

III. Intorno al numero de' Sacramenti ella è verità di fede difinita dal Concilio di Trento nella sess. 7. *de Sacram.* can. 1., che non sono nè più nè meno di sette, cioè Battesimo, Cresima, Eucaristia, Penitenza, Estrema Unzione, Ordine, e Matrimonio. *Si quis dixerit, Sacramenta novæ Legis esse plura, aut pauciora, quam septem, videlicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Pœnitentiam, Extremam Unctionem, Ordinem & Matrimonium, aut etiam aliquid horum septem non esse vere & proprie Sacramentum, anathema sit.* Colla qual difinizione non ha mica il Concilio, nemmeno per ombra, stabilito alcuna cosa di nuovo; ma per opporsi agli errori dei due empj novatori Lutero e Calvino, altro non ha fatto che difinire e dichiarare ciocchè da tutta l'antichità e per via d'una perpetua tradizione ha ritrovato stabilito e confermato; nel che la Chiesa latina ha avuto sempre, ed ha anco di presente il consenso della Chiesa greca, sebbene già da molto tempo per un orrido scisma da essa separata, la quale, anch'essa non meno della Latina, condanna i moderni Luterani e Calvinisti, che ne diminuiscono il numero. E sebbene di questo settenario numero de' Sacramenti non si possa altra ragione nè migliore, nè più efficace assegnare della volontà dell'Istitutore, che così ha disposto; pur nondimeno S. Tommaso, e sulle di lui pedate i Teologi, anzi anche il Concilio Fiorentino, ed il Catechismo del Concilio di Trento, non mancano di addurne quella specie di prove, che appellansi congruenze. Eccole tratte dall'Ang. Dottore 3. p. q. 65. art. 1. ed in ristretto. L'uomo debb' essere ordinato ed ajutato alla vita sua spirituale con tutti que' sussidj; de' quali abbisogna secondo le varie sue indigenze. Ora, quasi in tante maniere egli procede nella vita spirituale, in quante suole progredire nella temporale; in cui sette cose gli sono necessarie, cinque cioè per comodamente vivere a se medesimo, e due per vivere altresì utilmente alla Repubblica. Per vivere a se stesso, è primamen-

Congruenze di questo settenario numero,

te necessario che nasca : 2. che il di lui corpo giunga al debito accrescimento: 3. che conservi col mezzo del nutrimento ciocchè ha acquistato. Ma perchè poi non basta acquistar ciocchè giova , se inoltre non tolgonsi di mezzo le cose nocive , è pur anche necessario e il guarirlo con salutevoli medicine dalle malattie , in cui par troppo suol cadere , e il ristorarne le forze indebolite dalla diuturnità del male. E fin qui , affinchè viva a se medesimo . D' altri soccorsi poi ha uopo per vivere alla Repubblica , e col prudentemente diportarsi nelle magistrature , e coll' accrescere il numero de' cittadini , generando prole ; onde provveder con una cosa alla pace e tranquillità della Repubblica , ed alla sua perpetuità coll' altra : Ed ecco che altrettanti sussidj in ordine alla vita spirituale dovevan prestarsi all' uom cristiano ; ed appunto veggonsi a lui somministrati pei Sacramenti da Cristo istituiti . Imperciocchè col mezzo del Battesimo , per cui l' uomo viene rigenerato , egli incomincia la vita spirituale : e riceve aumento e forza per la Cresima : e per l' Eucaristia nutrizione e rifocillamento : e per la Penitenza la sanità e la vita ricupera toltagli dal gran male delle colpe mortali : e per l' Estrema Unzione purgasi dalle reliquie de' peccati . Perfezionato in se medesimo con tali mezzi , viene reso idoneo a servire la Chiesa pei ministerj nella sagra Ordinazione ricevuti ; e la Chiesa propaga , ed accresce il numero de' fedeli , mediante il Sacramento del Matrimonio , co' casti accoppiamenti . Aduque il settenario numero de' Sacramenti al ricostitimento di tali sussidj è stato con ottimo consiglio e ragione istituito .

IV. In questo settenario numero de' Sacramenti insegna S. Tommaso nella q. 65. art. 2. esserci un ordine triplice, cioè di *natura*, di *dignità*, e di *necessità*. Quale siasi fra essi l'ordine di natura, lo dichiara tosto così: „ Siccome l'uno è prima della moltitudine; così que' Sacramenti, i quali sono ordinati alla perfezione d'una persona, precedono naturalmente que', che sono ordinati alla perfezione della moltitudine. E quindi fra i Sacramenti han l'ultimo luogo l'Ordine ed il Matrimonio, i quali sono ordinati alla perfezione della moltitudine: ed il Matrimonio è dopo l'Ordine, perchè partecipa meno della vita spirituale, a cui i Sacramenti sono ordinati. Fra que' Sacramenti poi, che sono ordinati alla perfezione d'una persona hanno il primo luogo que', che ad essa sono di sua natura ed assolutamente

Ordine di natura fra i Sacramenti.

„ te ordinati, e dopo di essi quegli altri, che ci so-
 „ no ordinati soltanto per accidente, cioè a togliere
 „ l'accidente nocivo sopravveggnente ; come sono la Pe-
 „ nitenza, e l'Estrema Unzione : è però naturalmen-
 „ te posteriore l' Estrema Unzione, che dà il com-
 „ pimento alla guarigione, alla Penitenza, che l' ha
 „ incominciata. Finalmente fra gli altri tre, è cosa
 „ manifesta, che il Battesimo, che è la spirituale
 „ rigenerazione, ha il primo luogo : il secondo l' ha
 „ la Cresima, che è ordinata alla perfezione forma-
 „ le della virtù : ed il terzo l' Eucaristia, che è or-
 „ dinata alla perfezione del fine “.

Ordine di
dignità .

V. Ma quanto all' ordine di eccellenza e di dignità
 il Sacramento della Eucaristia è il primo ed il mas-
 simo fra i Sacramenti. Così S. Tommaso nell'art. 5.,
 ed eccone le sue ragioni : „ Primamente, dice, per
 „ ciò che in esso si contiene : perocchè in questo
 „ Sacramento si contiene sostanzialmente lo stesso
 „ Cristo, laddove negli altri Sacramenti non si con-
 „ tiene se non se una certa virtù istrumentale parte-
 „ cipata da Cristo 2. Per l' ordine de' Sagramen-
 „ ti fra se medesimi : perocchè tutti gli altri Sagra-
 „ menti sembrano ordinati alla Eucaristia come a fine.
 „ E certamente è cosa manifesta, che il Sacramen-
 „ to dell'Ordine è ordinato alla consecrazione della
 „ Eucaristia ; e quello del Battesimo al ricevimento,
 „ della medesima : nel che il fedele si perfeziona per
 „ la Cresima e per la Penitenza ed Estrema
 „ Unzione l'uom si prepara a ricevere degnamente il
 „ corpo di Cristo : il Matrimonio altresì almeno pel
 „ suo significato a questo Sacramento appartiene ; in-
 „ quanto significa la unione di Cristo colla Chiesa : “

Ordine di
necessità .

VI. Finalmente quanto all'ordine di necessità così
 la discorre il S. Dottore nell' art. 4. „ Riguardo al fi-
 „ ne può alcuna cosa dirsi necessaria in due manie-
 „ re : cioè, o perchè senza di essa non si può per-
 „ verun modo conseguire il fine ; com'è necessario il
 „ cibo al viver umano : e cioèchè è necessario in que-
 „ sta maniera, lo è semplicemente ed assolutamen-
 „ te. O perchè senza di essa si può bensì assoluta-
 „ mente conseguire il fine, ma con difficoltà, e non
 „ sì comodamente e convenientemente ; come il ca-
 „ vallo è necessario per far viaggio, ma non è poi
 „ necessario semplicemente ed assolutamente. Adun-
 „ que sono nella prima maniera necessari tre Sacra-
 „ menti ; due cioè alla persona particolare, il Batte-
 „ simo assolutamente, e la Penitenza, supposto il
 „ peccato mortale commesso dopo il Battesimo ; ed

„ il Sacramento dell'Ordine alla Chiesa, perchè ubi
 „ non est Gubernator, populus corruet, come si dice
 „ Proverb. 11. v. 14. Nella seconda maniera poi sono
 „ necessarj gli altri Sacramenti: perchè la Cresima
 „ perfeziona in certa maniera il Battesimo; e l'Estrema
 „ ma Unzione la Penitenza; ed il Matrimonio per via
 „ di propagazione conserva alla Chiesa la moltitudine
 „ de' fedeli“. Ecco la dottrina del S. Dottore sul tri-
 „ plice ordine de' Sacramenti; dottrina soda e chiara;
 „ dottrina approvata da tutt' i Teologi, i quali hanno
 „ maisempre riconosciuto e nell'ordine la stessa serie;
 „ e la stessa necessità nell' uso, e nella dignità la me-
 „ desima eccellenza, e dottrina finalmente munita dell'
 „ autorità del Concilio Fiorentino e Tridentino; e dell'
 „ approvazione del Catechismo Romano, che nella fog-
 „ gia stessa e collo stesso ordine dispongono i Sacramenti.

§. II. Del Ministro de' Sacramenti e delle condizioni
 che in esso ricercansi per la valida e lecita am-
 ministrazione.

I. E cosa certa presso tutti, che gli uomini viato-
 ri, e dessi soli sono gli ordinarj Ministri de' Sagra-
 menti. Imperciocchè a chi mai ha commesso il divin Re-
 dentore l' amministrazione de' Sacramenti? A chi ha
 egli detto, *euntes docete omnes gentes, baptizantes*
eos? A chi ha egli comandato di consagrare e distri-
 buire la SS. Eucaristia con quelle parole, *hoc facite*
in meam commemorationem? A chi di assolvere dai
 peccati con dire, *quorum remisistis peccata remit-*
tentur eis? A chi tutte queste cose, se non se agli
 uomini viatori, e ad essi soli? Quindi l'Apostolo nella
 let. agli Ebrei c. 5. v. 1. dice: *Omnis Pontifex ex*
hominibus assumptus pro hominibus constituitur in iis
quæ sunt ad Deum. Ed a vero dire, essendo i Sagra-
 menti stati istituiti per la salute degli uomini, e de'
 soli uomini, da' soli uomini, onde si osservi la debita
 proporzione, debbon' essere amministrati: Dissi gli or-
 dinarj Ministri; perchè non neghiamo, che possa Iddio
 straordinariamente servirsi del ministero di un
 Angelo; anzi di buon grado lo ammettiamo con S. Tom-
 maso, il quale nella q. 64. a. 7. scrive così: „ Sicco-
 „ me Iddio non ha legato ai Sacramenti la sua vir-
 „ tù in guisa, che non possa senza i Sacramenti
 „ conferire l' effetto de' Sacramenti; così parimen-
 „ ti non ha ristretto ai Ministri della Chiesa la sua
 „ virtù in maniera, che non possa dare anco agli
 „ Angioli la virtù di amministrare i Sacramenti.

I soli no-
 mini viato-
 ri sono
 i Ministri
 de' Sagra-
 menti:

„ E perchè gli Angioli buoni sono nunzj di verità, se venisse dai buoni Angioli alcun Sacramento tale ministero adoperato, dovrebbe averci per valido e rato; perchè sarebbe manifesto ciò farsi per volontà divina “. E forse lo Scoto non ha parlato che di Ministro straordinario, quando ha insegnato, poter essere gli Angioli, ed i Santi, Ministri de' Sacramenti. Comunque però ciò sia, egli è certo, che Lutero ha insegnato il contrario, osando di asserire, che anche i Demonj ne' corpi assunti possono essere idonei ministri de' Sacramenti.

Non però tutti e singoli.

II. Sono adunque Ministri ordinarij de' Sacramenti i soli uomini viatori, ma nemmeno essi lo sono tutti e singoli. Non lo sono: primamente gl' infanti, ed i pazzi, perchè sendo privi dell'uso di ragione, o di sana mente, nè sanno ciocchè si fanno, nè possono avere la necessaria intenzione. Non lo sono quelle persone, che mancano di organi, onde fare le funzioni Sacramentali, come sono i muti; perchè non possono applicare la legittima materia e forma. Oltracciò, ad eccezione del Battesimo, ed anche secondo la volgare opinione del Matrimonio, non possono fare nè amministrare altri Sacramenti quelle persone, che non hanno ricevuto il carattere del sagra Ordine. Il che è stato dal Concilio di Trento difinito nella sess. 7. can. 10. contro la dottrina di Lutero, il quale fa comune a tutt' i battezzati il ministero Ecclesiastico ed il Sacerdozio, se non quanto all'uso, almeno quanto alla podestà: *Si quis dixerit, così il Concilio, Christianos omnes in verbo, & omnibus Sacramentis administrandis habere potestatem, anathema sit.*

Se al valore de' Sacramenti sia necessaria nel Ministro la fede.

III. Ma quali sono le condizioni, che nel Ministro ricercansi al valore de' Sacramenti? Una di esse sarà forse la fede? No, ell' è dottrina onninamente certa, e come dogma cattolico ricevuta, che non è necessaria la fede nel Ministro de' Sacramenti per la loro validità. E quanto al Battesimo han posta questa verità fuori d' ogni ombra di dubitazione i Concilj di Laodicea, di Costantinopoli I. e di Arles II. ed ultimamente quel di Trento colla seguente definizione sess. 7. *de Baptis. can. 4. Si quis dixerit, Baptismum, qui etiam datur ab hæreticis in nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti eum intentione faciendi, quod facit Ecclesia, non esse verum Baptisma, anathema sit.* E quanto dicesi del Battesimo, lo stesso ha a dirsi degli altri Sacramenti: perocchè ciocchè non nuoce al valore del Battesimo, non può neppure essere di ostacolo alla validità degli altri Sacramenti, giac-

chè è cosa manifesta essere quanto a tal punto della stessa condizione tutti i Sacramenti.

IV. Forse sarà nel Ministro necessaria la probità, in guisa che osti la di lui perversità al valore de' Sacramenti? Nemmeno. E' dogma di fede, che la perversità del Ministro anche manifesta non osta punto al valore de' Sacramenti. Lo ha difinito il Concilio di Costanza nella sess. 8. condannando la quarta proposizione di Giovanni Hus, in cui diceva: *Si Episcopus, vel Sacerdos est in peccato mortali, non ordinat, non conficit, non consecrat, non baptizat.* Ed il Tridentino nella sess. 7. de Sacram. can. 12. così ha decretato: *Si quis dixerit, Ministrum in peccato mortali existentem, modo omnia essentialia, quæ ad Sacramentum conferendum, & conficiendum pertinent, seroaverit, non conficere, aut conferre Sacramentum; anathema sit.* S. Tommaso ne assegna nella q. cit. art. 5. la verissima ragione, cioè perchè i Ministri della Chiesa non operano nei Sacramenti se non se come cause puramente istromentali; e quindi sebbene sieno malvagi ed iniqui possono validamente amministrarli.

Se la probità.

V. Sebbene la probità del Ministro non sia necessaria al valore de' Sacramenti, è però necessaria, affinchè nella loro amministrazione non si costituisca reo di gravissimo sacrilegio, cui commettono, assolutamente parlando, tutti quelli, i quali amministran per uffizio, i Sacramenti in istato di peccato mortale. La ragione si è, perchè recano a Cristo una ingiuria gravissima, di cui fanno le veci, ed usurpano il ministero e trattano indegnamente cose santissime, ed ordinate alla santificazione degli uomini. *Væ, esclama S. Bernardo lib. de convers. ad Clericos, Ministris infidelibus, qui nondum reconciliati, reconciliationis alienæ negotia suscipiunt.* Ed il Rituale Romano insegna: *Impure & indigne Sacramenta administrantes in æternum mortis reatum incurrunt.* Lo insegna apertamente S. Tommaso nell'art. 6. dicendo: „ Non „ v'ha alcun dubbio, che i malvagi, i quali agisco- „ no come ministri di Dio e della Chiesa, pecchino „ nell'amministrare i Sacramenti. E' perchè questa „ peccato spetta alla irriverenza di Dio, ed alla con- „ taminazione de' Sacramenti, quant'è dal canto del- „ lo stesso malvagio ministro (sebbene i Sacramenti „ non sieno in sè a contaminazion sottoposti), ne „ viene in conseguenza, che il loro peccato sia di suo „ genere mortale “. Così egli. Dissi però, che peccano mortalmente e fanno un sacrilegio quelli, che ciò fanno per uffizio. Imperciocchè chi amministra

È necessaria la probità per amministrarli lecitamente.

Non però
nel caso di
necessità
quanto al
Battesimo.

Sentimento
di gravi
Teologi.

Consequen-
ze di tal
dottrina.

in caso di necessità e senza solennità il Sacramento del Battesimo, quantunque trovisi in istato di peccato mortale, non pecca mortalmente. Così insegna S. Tommaso nella q. 64. a. 6. al 3. È la ragione, che ne adduce si è, perchè in tal caso non lo fa nè per uffizio, nè come ministro della Chiesa, ma supplice soltanto all' altrui necessità. Ciò però non ha luogo negli altri Sacramenti, soggiugne egli, perchè non sono di tanta necessità come il Battesimo. Anzi Teologi gravi insegnano, che anche chi amministra il Battesimo in caso di necessità o sia Laico, o sia Ecclesiastico, se il tempo glielo permette, deve prima di battezzare eccitare in se medesimo la contrizione; e pentirsi de' suoi peccati; perchè sebbene ciò non fa come ministro della Chiesa, lo fa però come ministro di Cristo di cui rappresenta la persona, nè è meno ministro del Sacramento di quello lo sia il Sacerdote, che battezza solennemente; e siccome la necessità non fa, che le cose sante non sieno sante, così non fa, che non debban essere santamente trattate. Sentenza sì è questa da seguirsi in pratica onninamente, quando il tempo lo permette, e quando si può prevedere il caso di necessità, come possono prevederlo le levatrici.

VI. Da tale dottrina generale ne siegue 1., che un Sacerdote, il quale conscio di mortal colpa amministra la SS. Eucaristia da altro Sacerdote consegnata, diviene reo di altra colpa mortale. Che poi commetta o no tanti peccati quante persone egli comunica senza morale interruzione è una quistione, che in pratica poco importa; perchè que' Teologi, che lo negano, confessano, che qualsivoglia distribuzione oltre alla prima è una circostanza mortalmente aggravante, siccome quella, che anche sola basta a peccar mortalmente. Quindi dovendosi esprimere in confessione le circostanze notabilmente aggravanti, è altresì secondo essi necessario di dichiarare o il numero delle persone comunicate, o il tempo presso a poco consumato nel comunicare. Per altro siccome il sago Ministro suol essere disposto a comunicare tutte le persone, che si presentano, così anche di questa disposizione, che basta da sè al peccato, dovrebbe farsi menzione nel tribunale di penitenza, se già dal Confessore non si supponesse. 2. Che pecca pure gravemente quel sago Ministro, il quale fuori dell' amministrazione tocca la SS. Eucaristia, o immediatamente, come quando v. g. da una Pisside la trasporta e ripone in un'altra; o mediatame-

te, come quando la porta in Processione. 3. Che pecca altresì gravemente chi in istato di peccato mortale dà al popolo la benedizione colla SS. Eucaristia; poichè questa è una funzione propria del sagra suo uffizio sacerdotale. Dicasi lo stesso dei Diaconi, che per uffizio trasportano, toccano, maneggiano o la Pisside, o l'Ostensorio, o altri sagri vasi, in cui sta riposta la SS. Eucaristia. 4. Che mortalmente peccano i Sacerdoti, che in peccato mortale ascoltano le Confessioni o dieno, o non dieno l'assoluzione. 5. Peccano altresì i Diaconi ed i Suddiaconi, che conscj di peccato mortale solennemente esercitano i loro uffizj. 6. Peccano mortalmente anche i Vescovi se in istato di mortal colpa fanno nel Giovedì Santo il Crisma, l'Olio degl' infermi e de' catecumeni; come pure se consagrano Chiese, Altari, e Calici; perchè questi sono ministerj e funzioni, che spettano ai Vescovi per uffizio. Così insegna S. Tommaso q. 36. art. 5. al 4. scrivendo: „ Ognorachè l'uomo eserci-
 „ ta qualche atto come Ministro della Chiesa in i-
 „ stato di peccato mortale, pecca mortalmente, e
 „ ciò tante volte, quante esercita un tal atto. “

VII. Ma che dovrà dirsi di un sagra Oratore, che predica in istato di peccato mortale, diviene egli perciò reo d'altro peccato mortale? S. Tommaso sovra quel versetto del Salmò 49. *Peccatori dixit Deus: Quare tu enarras justitias meas*; ricerca „ se peccchi mortalmente chi predica o insegna in „ istato di peccato mortale “; ed egregiamente scioglie il quesito così: „ Il di lui peccato o è pubblico, „ o è occulto; e se è occulto, o lo fa per disprezzo, „ e senza pentimento, o con pentimento. Deve adun- „ que dirsi, che se taluno è in un peccato pubblico, „ non ha a predicare o insegnare pubblicamente ... „ Se poi è in peccato occulto, e senza pentimento, „ in tal caso provoca il Signore, perchè simula... „ Se finalmente il suo peccato è occulto, e se ne „ duole, non pecca predicando o insegnando, quan- „ tunque parli in pubblico contro il peccato; perchè „ detestando così gli altrui peccati, detesta anche „ il suo “. A questa verissima decisione si soscrivono il Pontas, il Tornelli, e gli altri Teologi più comunemente.

Se chi predica in peccato mortale peccchi mortalmente.

VIII. Provvederà egli bastevolmente a se stesso un sagra Ministro, il quale conscio di mortal colpa col premettere il solo atto di contrizione esercita le funzioni del suo ministero, quantunque possa, ed abbia eziandio e tempo congruo e comodo di confessarsi?

Che debba fare il Ministro che è in peccato prima di esercitare le sagre funzioni.

Si, rispondono francamente molti Probabilisti; perchè, dicono, non v'ha verun precetto ossia naturale, ossia divino, ossia ecclesiastico di premettere all'esercizio delle sagre funzioni la confessione, se chi le ha ad esercitare trovasi in peccato, ma comanda-si solamente, che non le eserciti indegnamente, al qual fine basta la contrizione. Eccettuano soltanto il ricevimento della SS. Eucaristia a cui deve premettersi per legge ecclesiastica, cioè per decreto del Concilio di Trento sess. 23. cap. 7. la confessione. Ma io penso, che in cotal guisa non provvedano bastevolmente alla loro coscienza. Eccone la vivissima ragione. Niuno può esser certo d'aver una vera contrizione, e contrizione di tal fatta, onde possa credere prudentemente rimessa a sè la colpa senza la confessione. Certamente la vera contrizione, come confessano anche gli stessi Probabilisti, e tale che rimetta i peccati fuori del Sacramento, è assai difficile: „ Concedendo (dice il Catechismo Romano „ par. 2. cap. 5. §. 36), che col mezzo della contrizio- „ ne si cancellino i peccati, chi non sa, che debbe „ però essere sì veemente, acre, ed intensa, che „ l'acerbità del dolore vada del pari colla gravità „ de' peccati, e la adequi? Ma perchè assai pochi „ giugnevano a questo grado, quindi è, che da pochis- „ simi era da sperarsi per questa via la remission „ de' peccati “. Imprudentemente adunque operano, e non provvedono bastevolmente a se medesimi ed alla propria coscienza que' sagri Ministri, i quali rei conoscendosi di colpa mortale, avendo copia e comodo di confessarsi, contenti della sola presunta contrizione imprendono ad esercitare i loro sagri Ministerj: perocchè espongono al manifesto pericolo d'amministrarli sacrilegamente; il che tenuti sono ad evitare per legge naturale e divina: e se si deve temere della ottenuta remission de' peccati anche dopo il ricevimento del Sacramento della penitenza; quanto più avendo volontariamente ommesso di riceverlo, mentre poteva farsi comodamente? Quindi il Rituale Romano su tal punto così prescrive: „ Sacerdos, si fue- „ rit peccati mortalitatis sibi conscius (quod absit) ad „ Sacramentorum administrationem non audeat ac- „ cedere, nisi prius corde poeniteat. Sed si habet „ copiam Confessarii, & temporis, & loci ratio fe- „ rat, ea curet confiteri. “

I Parrochi
tenuti sono
ad ammini-
strare i Sa-
gramenti.

IX. Cercano qui i Teologi, se tutti i sagri Mini-
stri tenuti sieno ad amministrare i Sacramenti. Al
che rispondono concordemente, che non a tutti, uè

ugualmente compete questo dovere. Per gius naturale e Divino tenuti sono ad amministrare i Sacramenti alle persone loro soggette que'sagri Ministri, che han cura d'anime. Così ha stabilito e dichiarato il Concilio di Trento nella sess. 32. de Reform. c. 1. *Præcepto divino mandatum est omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas cognoscere, pro his sacrificium offerre, verbique divini prædicatione, Sacramentorum administratione, & bonorum operum exemplo pascere... & in cetera munia pastoralia incumbere.* E per qual ragione? Primamente perchè ciò da essi ricerca oanninamente l'uffizio ed il ministero, cui hanno assunto; e 2. perchè sono appunto a questo fine dalle loro pecorelle alimentati, finchè cioè eglino, che sono i pastori, le pascano, e le provvedano nelle loro spirituali indigenze. E non sono solamente obbligati ad amministrar loro i Sacramenti quando sono da esse a ciò fare pregati; ma debbon essi medesimi andarne in cerca, quando non si presentano, informarsi de' loro spirituali bisogni, allettarle, stimolarle, spignerle, obbligarle al ricevimento de' Sacramenti. Agl' infermi poi tenuti sono recare gli opportuni spirituali sovvenimenti, sia di giorno sia di notte, pronti sempre e solleciti a loro amministrare in qualunque ora e tempo i Sacramenti. Nè hanno a servirsi a tale uopo del Cappellano, del Curato, del Cooperatore; ma quando possono, e non sono legittimamente impediti, dessi immediatamente e personalmente debbono amministrare loro i Sacramenti; come viene decretato nel Gius c. *Extirpandæ* 30. de Præbendis §. *Qui vero*: „ Qui vero „ Parochialem habet Ecclesiam non per Vicarium „ sed per seipsum illi deserviat in ordine, quem „ ipsius Ecclesia requirit, exceptis tamen casibus in „ quibus expressis verbis Canonum, & Decretorum „ Concilii est ipsis concessum, ut per Vicarios & „ Cooperatores possint suo officio fungi. “

X. Ma e gli altri sagri Ministri o regolari o secolari, che non han cura d'anime, sono eglino mai obbligati ad amministrare i Sacramenti? Sì, lo sono ancor essi, e lo sono tutti in mancanza de' Parrochi e nel caso di urgente necessità. Spieghiamo un po' meglio questa decisione. Dico adunque, che tutte le persone di Chiesa sono tenute ad amministrarli, quando il bisogno lo richiede per due titoli, cioè e per titolo di carità, il quale obbliga più che mai e strettamente, quando appunto per mancanza o impotenza de' Parrochi non v'ha chi gli amministri ai postulanti

Quando sieno a ciò tenuti gli altri sagri Ministri.

o agl' indigenti; e per titolo pur anche della sacra Ordinazione, la quale non è stata loro conferita per ornamento, ma per utilità e servizio de' popoli e della Chiesa, e più che mai nei casi di necessità, e in mancanza di Pastori, che loro gli amministrano. V' ha un altro titolo particolare per que' Regolari, i quali alla contemplativa uniscono la vita attiva; cioè perchè a questo fine appunto sono ammessi dai popoli e dai fedeli nelle città ed altri luoghi, e' sono stati loro fabbricati Monasterj, e concedute rendite e possessioni, o sono con limosine alimentati, acciò servano alla spirituale utilità de' fedeli, acciò cooperino ai Parrochi, e gli ajutino nel procurare la salute dell' anime, ed in loro mancanza somministrino i sussidj spirituali ai postulanti, ed indigenti. Anzi anche que' Cenobiti, che professano vita soltanto contemplativa, nel caso di necessità, se sono Sacerdoti, a richiesta de' Vescovi, debbono essi pure, lasciata la solitudine, amministrare i Sacramenti; perchè il precetto di carità esige, che in caso di grave necessità ogni Sacerdote socorra nelle cose spirituali il suo prossimo indigente.

A quali
persone
debbano
negarsi i
Sacramenti.

XI. Un' altra cosa può ricercarsi, cioè a quali persone debbano i sagri Ministri negare i Sacramenti. E' ovvia la risposta. Debbono negarli agl' indegni: *Nolite sanctum dare canibus*, così comanda il Signore in S. Matteo nel cap. 7., *neque mittatis margaritas vestras ante porcos*. Lo richiede la santità del ministero, che esige una incorrotta fedeltà nel Ministro, il quale non è fedele, se le cose santissime, quali sono i Sacramenti, amministra agl' indegni, esponendole in cotal guisa ad una manifesta profanazione. Quindi non è unquam lecito, nemmeno per lo timor della morte, o d' altro qual si voglia gravissimo male dare a chi n' è indegno l' assoluzione, o conferire la sacra ordinazione. Il Confessore ha da esaminare, se trovinsi nel penitente le necessarie disposizioni, e se non le rileva, non ha ad assolverlo per verun modo; ed il Vescovo non può nè deve ordinare se non se quelli, cui sa con morale certezza esserne degni. Quanto poi ai pubblici peccatori si deve ommamente tenere la dottrina di S. Tommaso abbracciata comunemente dai Teologi, il quale assolutamente e senza veruna eccezione insegna, non doversi amministrare i Sacramenti ai pubblici peccatori, o gli chieggano pubblicamente, o occultamente; ma doversi amministrare ai peccatori occulti, che gli domandano pubblicamente. Ecco le di lui parole nella q. 80. art. 6., „ Intorno

Dottrina
S. Tommaso
intorno
ai peccatori
pubblici
ed occulti.

„ ai peccatori convien distinguere: Alcuni sono oc-
 „ culti, ed altri manifesti ... Ai peccatori manifesti
 „ anche postulanti non ha a darsi la comunione
 „ Se poi non sono peccatori manifesti, ma occulti,
 „ non può loro negarsi la sagra Comunione “ . Dice
 „ lo stesso nel IV. delle Sent. dist. 9. q. 1. art. 5. solut. 1.
 „ O il peccato è occulto, o è manifesto: se è oc-
 „ culto, o chiede in segreto, o in pubblico; se in
 „ segreto, si deve negargliela (la Comunione), ed
 „ ammonire il peccatore a non chiederla in pubbli-
 „ co; ma se la chiede in pubblico, gli si deve dare.
 „ Se poi il peccato è manifesto, debb' essergli ne-
 „ gata o la chiegga in segreto o in pubblico. “

XII. Va benissimo, dirà qui forse taluno, questa decisione dell' Angelico Dottore, ed in pratica si deve da ognuno seguitare sempre ed ognorachè non sovrasti dalla ripulsa al sagra Ministro qualche grave pericolo. Ma e se trovasi esposto al pericolo della vita? Sembra, che almeno in tal caso non sia a ciò tenuto; e che siccome gli è lecito il dare i Sacramenti ad un peccatore occulto, quando gli chiede in pubblico, affine di non recar pregiudizio alla di lui fama, quantunque sia certo, che gli riceve indegnamente, così sarà lecito al sagra Ministro amministrarli ad un indegno per ischivare o la morte, o altro gravissimo male. Così la sentono diffatti alcuni troppo benigni Teologi. Ma malamente, e contro ogni verità e ragione. Imperciocchè è cosa manifesta, che siffatta amministrazione è di per sè illecita e sacrilega; e ciò non già perchè sia vietata da qualche precetto positivo, ma perchè contraria al gius di natura, chè detta non doversi mai i Sacramenti esporre ad essere profanati. Per questo appunto gli antichi fedeli soffrivano volentieri la morte e atroci supplizj piuttosto che dare nelle mani degl' infedeli o i sagri Codici, o i sagri Vasi. L' addotta parità poi nulla prova: perocchè chi amministra v. g. la S. Comunione ad un peccatore occulto, che la domanda o si accosta per riceverla pubblicamente, non gliel' amministra tanto per provvedere alla di lui fama, quanto per non peccar egli medesimo coll' infamarlo. Ora non è lecito col peccato proprio impedire il peccato altrui. Così insegna precisamente S. Tommaso medesimo nella 5. p. q. 80. a. 6. al 2. scrivendo: „ Benchè sia peggior cosa dal „ canto del peccatore occulto il peccar mortalmente „ col ricevere indegnamente il Corpo di Cristo, che „ l' essere infamato; pure dal canto del Sacerdote

Se sia lecito dare i Sacramenti ad un indegno per lo timor della morte.

„ amministratore del Corpo di Cristo è cosa peggiore
 „ il peccator mortalmente coll' infame ingiustamente
 „ il peccator occulto di quello che permette ch'
 „ egli pecchi mortalmente; perchè a niuno è lecito
 „ peccar mortalmente, per impedire un altro dal pec-
 care “. Chi amministra i Sacramenti ad un indegno
 per non essere ucciso, preferisce la vita propria all'
 offesa di Dio, il che non è mai lecito; e quindi deve
 incontrare piuttosto la morte, che per timor della
 morte amministrarli ad un indegno. I Sacramenti
 adunque debbono costantemente negarsi ai pubblici
 usuraj, ai concubinarj, agl'istrioni, ed a tutt' i pub-
 blici peccatori, o gli domandino pubblicamente o oc-
 cultamente. E se un peccatore occulto, v. g. un
 penitente mal disposto chiede occultamente l'assolu-
 zione, il Confessore non può nè deve impartirgliela,
 sebbene gli venga minacciata la morte.

Non è le-
 cito nem-
 meno per
 lo timor
 della mor-
 te simulare
 i Sagramen-
 ti.

XIII. Non solo non può il sagra Ministrò dare i Sa-
 gramenti ad un indegno, ma nemmeno può simulare
 o fingere di darglieli per qualunque grave male gli so-
 vrasti. Distinguono i Teologi due sorta di simulazio-
 ne o finzione, l'una cioè formale, per cui diretta-
 mente s'induce l'inganno altrui; e l'altra materia-
 le, per cui l'altrui inganno soltanto si permette. Es-
 sere la prima malvagia e perversa, lo confessano tutt'
 i Teologi, ossia nella amministrazione de' Sagramen-
 ti, ossia in qualsivoglia altra materia; perchè con-
 tiene una formale menzogna. Essere poi la seconda
 il vero ed unico scopo della proposizione 29. dan-
 nata da Innocenzo XI., che diceva, *Urgens metus
 gravis est causa justa Sacramentorum administratio-
 nem simulandi*; non v'ha chi ne dubiti, mentre niu-
 no mai fra i Teologi Cristiani ha insegnato esser le-
 cito nemmeno per lo timor della morte la simula-
 zione formale, e soltanto alcuni ha sostenuto es-
 serlo la materiale nel caso di necessità di un grave
 male imminente. Posta adunque tale condanna, egli
 è certissimo non essere unquam lecito, nemmeno
 per lo timore d'una morte imminente il simulare o
 fingere di fare o di amministrare un Sacramento.
 Quindi non è lecito nemmeno per timor della morte
 il dare una particola o ostia non consagrada ad un
 indegno, o egli ignori, o sia conscio e consenziente
 alla simulazione; nè il fingere di comunicarlo col di-
 re nell' appressare alla di lui bocca la particola con-
 sagrata *Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat &c.*
 ritirandone poi, e non lo comunicando; nè il finge-
 re di assolvere un indisposto, che minaccia al Con-

fessore la morte, se ricusa di assolverlo; e somiglianti altre simulazioni e finzioni nella materia de' Sacramenti .

§. III. Della intenzione del Ministro .

I. Se per fare validamente un Sacramento non è necessaria, come si è detto; nè la fede; nè la probità nel Ministro, lo è però senza meno la intenzione di esso Ministro di fare esso Sacramento. Col nome d'intenzione qui si vuol significare un atto interno deliberato, per cui si vuole alcuna cosa nel fare qualche azione esterna: Quindi l'intenzione è una cosa affatto diversa dall'attenzione; perchè questa è un atto dell'intelletto; che attende, che applica se medesimo ad alcuna cosa; laddove quella è un atto della volontà, per cui l'uomo vuole, propone; determina; intende di fare alcuna cosa: Dal che è facile il vedere, che non farebbe un valido Sacramento quel Ministro; il quale eseguisce bensì il rito esterno del Sacramento, ma puramente per ischerzo, per giuoco, o per derisione; e questa sua volontà dal portamento, dalle maniere, dalle circostanze; e altri esterni indizj apparisse al di fuori. In questo punto convengono tutt' i Cattolici contro Lutero; il quale nel lib. de Captiv. Babyl: sostiene il contrario; poichè è una verità stabilita nel Concilio di Trento nella sess. 14. de Sacram. Pœnit. can: 9: ove si diffinisce così: „ Si „ quis dixerit, absolutionem Sacramentalem non esse „ actum judiciale, sed nudum ministerium pronun- „ tiandi & declarandi esse remissa peccata confiten- „ ti, modo tamen credat, se esse absolutum; aut Sa- „ cerdos non serio; sed joco absolvat ... anathema „ sit. “ Ed al c. 6. si dichiara; „ illum fore suæ salu- „ tis negligentissimum, qui Sacerdotem jocosè absol- „ ventem cognosceret; & non alium serio agentem „ sedulo requireret”. Costui diffatti (e chi nol vede?) non ha nemmeno per ombra intenzione di far Sacramento, o di fare ciocchè fa la Chiesa con tale esterno rito; ma bensì di scherzare, di burlare, e di deridere; nè punto la fa da ministro di Cristo, e da dispensatore de' divini Misterj; ma piuttosto da derisore; e beffatore. Aveva già questa cattolica verità insegnato l'Angelico Dottore nella 5. p. q. 64. art. 10 ove scrive: „ L' intenzione del Ministro può „ essere guastata in due maniere; cioè primamente „ riguardo al Sacramento medesimo; come allorchè „ taluno non intende di conferire il Sacramento; ma

Cosa sia l'intenzione.

Chi fa il rito Sacramentale per ischerzo al di fuori palesato, non fa Sacramento.

„ di derisoriamente operare : e questa perversità d'
 „ intenzione toglie la verità del Sacramento, massi-
 „ mamente quando viene esteriormente manifesta-
 „ ta “ : E nella risposta al 2. dice lo stesso : „ La inten-
 „ zione di scherzare, o di burlare esclude la prima in-
 „ tenzione, per cui si fa il Sacramento “ .

Se lo faccia
 chi non fa
 apparire al
 di fuori
 questa sua
 perversa
 intenzione

II. Ma e se questa intenzione di scherzare, di giuo-
 care, di deridere è bensì nell' interno dell' animo,
 mentre il Ministro pone il rito esterno, ma non ap-
 parisce al di fuori per verun indizio esteriore, on-
 de possa rilevarsi, anzi l'azione esterna facciasi con
 tal decenza, proprietà, integrità, ed esattezza, che
 niuno in tali circostanze cisia, che non la creda fat-
 ta seriamente, ed affine di fare il Sacramento, in
 tal caso che dovrà dirsi, sarà egli valido il Sagra-
 mento fatto con questa interna perversa intenzione
 al di fuori non apparente? Parecchi moderni Teolo-
 gi, massimamente Francesi rispondono, che sì; e
 sostengono, esser valido il Battesimo, e qualunque
 altro Sacramento, ognorachè il Ministro, massima-
 mente in Chiesa, eseguisce il rito esterno con inte-
 rezza, avvertentemente, e deliberatamente, e con o-
 gni apparenza di serietà, sebbene nel suo cuore di-
 ca di farlo scherzevolmente, o di non voler fare cioc-
 chè la Chiesa intende fare con quel rito. Ma io di-
 co che no con moltissimi altri, fra' quali anche il
 francese continuatore del Tornelli. In prova di ciò
 addurrò soltanto quegli argomenti, che a me sembra-
 no più convincenti, ommettendone per brevità mol-
 ti altri da vedersi presso il lodato Continuatore, o
 presso altri, che trattano di proposito questo punto.

Si risponde
 che no.

Primo ar-
 gomento.

III. E primamente egli è certo, che i Concilj Fio-
 rentino, e Tridentino diffiniscono, tre cose essere
 necessarie al valore de' Sacramenti, cioè materia, for-
 ma, ed intenzione. Ma qual intenzione? di fare cioc-
 chè intende fare la chiesa con quel rito esterno: *Si
 quis dixerit, così nella sess. 7. de Sacram. can. 11., in
 Ministris, dum Sacramenta conficiunt & conferunt,
 non requiri intentionem saltem faciendi, quod facit
 Ecclesia, anathema sit.* Ora, dico io, chi compie il
 rito sagra esterno colla sola intenzione di ridere, di
 scherzare, di burlarsi, di fingere, o di fare una cosa pu-
 ramente naturale e profana, non ha certamente una
 verace intenzione, nè può averla, di fare ciocchè
 intende fare la Chiesa. Adunque non fa un valido Sa-
 gramento. E certamente altro è aver volontà di fare
 ciocchè fa la Chiesa, ed altro onninamente il voler
 fingere d' aver volontà di fare ciocchè fa la Chiesa :

quest'è, e non quello, che vuole chi interiorment^e ha l'animo non di fare il Sacramento, ma di burlare, o di fingere, o di fare una cosa profana. Andiamo innanzi. Questo Ministro in verità non ha altra intenzione se non se quella appunto, cui ha chi palesemente per ischerzo e derisione eseguisce il rito esterno del Sacramento: costui non fa Sacramento, perchè non ne ha la intenzione necessaria come lo ammettono tutt'i Teologi contro i Calvinisti: adunque nemmeno il primo. Che non abbia altra intenzione è cosa chiara; perchè chi interiormente deride il sacro rito, quanto alla intenzione non differisce punto da chi lo deride esternamente; poichè trovasi in ambedue la stessa mentale intenzione di deridere il rito sacro, ma differisce soltanto quanto alla manifestazione della derisione, cui l'uno palesa, e l'altro tiene nascosta nel suo interno. Più. La esterna derisione del rito sacro coll'interna e seria intenzione di fare cioèchè la Chiesa intende, non impedisce la validità del Sacramento: adunque per legge de' contrarij la impedisce l'interna intenzione di deridere congiunta colla esterna seria posizione del rito sacro. Eccone l'esempio. Tizio ha una vera interna intenzione di battezzare un fanciullo, ma esteriormente per non essere tenuto per Cristiano, finge di scherzare, e di applicare la materia e profferire le parole burllescamente e ridevolmente; e finge in guisa, che i circostanti credono posto venga il Battesimo de' Cristiani in derisione. Valido sarebbe siffatto Battesimo, quantunque manchi la intenzione esterna; come lo insegnano il Delugo ed altri, e come tutti lo debbono accordare. Adunque (seppur vagliono, come debbono valere, le leggi dei contrarij) ove manca la intenzione interna; ivi, per quanto seriamente venga praticato il rito esterno, manca onninamentè e necessariamente la intenzione alla validità del Sacramento necessaria, di fare cioè cioèchè intende fare la Chiesa.

IV. Passiamo ad un altro argomento, che a me sembra affatto decisivo e perentorio. Fra le proposizioni da Alessandro VIII. date il dì 7. Dicembre del 1690, c'è la seguente num. 28. *Valet Baptismus collatus a Ministro, qui omnem ritum externum, formamque baptizandi observat, intus vero in corde suo apud se resolvit: non intendo facere quod facit Ecclesia.* Ora sembra a me cosa chiarissima, esprimersi in essa dannata proposizione la stessa strettissima sentenza de' Francesi. Ed è pessima la risposta, che

Secondo
argomen-
to.

viene prodotta dal Giuvenino e dal Serì, cioè che da Alessandro VIII. fu in essa proposizione condannato soltanto novellamente l'error di Lutero, che da taluni imprudentemente veniva adottato e disseminato nelle Fiandre. Imperciocchè egli è evidente, che la proposizione dannata non ha punto che fare coll'error di Lutero. Dessa parla unicamente di chi entro di sè e nel suo cuore, *intus & apud se in corde suo*, dice e risolve, *non intendo fare ciocchè fa la Chiesa*. Ora queste parole nel loro senso ovvio e naturale escludono l'esteriore scherzo e derisione, ed apertamente significano, essere in guisa entro dell'animo il proposito di non fare ciocchè fa la Chiesa, che al di fuori ed esteriormente non si palesi, e non apparisca. Non è poi nemmen vero, ciocchè avanzano i due mentovati Autori, che nelle Fiandre venisse di que' tempi riprodotto l'errore di Lutero: poichè la verità si è che non può prodursi veruno scrittore di quella stagione, il quale abbia rinnovato l'errore di questo eresiarca della sufficienza della giocosa intenzione. Adunque se Alessandro VIII. ha proscritto l'anzidetta proposizione, e non l'ha proscritta erroneamente e vanamente, debb'averla proscritta, e l'ha difatti proscritta come un'opinione abbracciata da alcuni Autori Cattolici, come tutte le altre nello stesso decreto riprovate e dannate. Io confesso la mia ignoranza, che non so capire, con qual buono stomaco dopo la condanna di tal proposizione si possa sostenere esser valido il Sacramento fatto con interna proposizione o di scherzare, o di non fare ciocchè fa la Chiesa, quando ci sia l'intero rito esterno. Alla condanna di Alessandro VIII. aggiungerò l'autorità delle Rubriche del Messale Romano fatte coll'approvazione di Clemente VIII., nelle quali al cap 6. *de defect. intentionis* si dichiara invalida la consecrazione, „ 1. Si quis non intendat conficere, sed delusorie „ aliquid agere. Item, si aliquid hostiæ ex oblivio- „ ne remaneat in Altari, vel aliqua pars vini, vel „ aliqua hostia lateat, quum non intendat consecra- „ re nisi quas videt. Item, si quis habet coram se „ undecim hostias, & inteadat consecrare solum de- „ cem non determinans quas decem intendit: in his „ casibus non consecrat, quia requiritur intentio “. Ma dico io qual intenzione manca qui, onde non si effettui la consecrazione. La esterna non già; mentre il rito sagro si fa rettamente e seriamente: adunque non si consacra in tali casi, perchè manca l'interna. Adunque o debbonsi derider e disprezzare:

tali rubriche fatte con autorità Pontificia, e poste bello studio in fronte del Messale, affinché servano di regola ai Sacerdoti celebranti; o si deve onninamente confessare essere necessaria la intenzione interna alla validità de' Sacramenti.

V. Potrei aggiugnere molti altri argomenti in prova della mia asserzione; ma perchè amo la brevità, lasciati da canto tutti gli altri, ne produrrò un altro solo, il quale dimostra, che in pratica si deve onninamente seguire la negativa sentenza, che io sostengo. Eccolo chiaro ed evidente. Nelle cose spettanti ai Sacramenti non è lecito seguire un'opinione probabile, lasciata la più sicura: poichè da Innocenzo XI. è stata condannata di alcuni lassi Casisti la seguente proposizione: *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore.* Ora è certamente più sicura l'opinione (e nemmeno gli avversarij lo possono negare), che in pratica nega la sufficienza della intenzione esterna. Imperciocchè più sicura è senz'alcun dubbio in pratica quella sentenza, la quale non espone a verun pericolo l'eterna salvezza v. g. di un bambino: e questa si è la nostra: mentre la contraria del Cattarino e de' di lui seguaci la espone certamente ad un pericolo almeno dubbio: perocchè, se quel bambino da un Ministro interiormente derisore non è veramente battezzato, come la sente la maggior parte de' Teologi, perisce in eterno; se poi è validamente battezzato, non gli si reca alcun male col battezzarlo nuovamente sotto condizione: nè credo abbia il Signore ad ascrivere a colpa a chicchessia per aver iterato sotto condizione un Battesimo, intorno alla cui validità c'è tanta controversia e sì gran quistione fra i Teologi anche più dotti e più sani. E narra a questo proposito il Continuatore del Tornelli, che un celebre Professore della Sorbona non poco propenso all'opinione del Cattarino, ad onta di tale sua propensione gli disse candidamente: se io sapessi d'essere stato battezzato da un Ministro di tal fatta, sarei tosto sollecito di farmi conferire nuovamente un Sacramento di tanta necessità. Ma e chi mai ommetterebbe in tal caso di far lo stesso? Niu-no io penso, se non se chi poco o nulla ci pensasse di sua eterna salvezza.

Terzo argomento.

VI. Veggiamo in adesso quali sieno i principali fondamenti (ommettendone gli altri per brevità) della opposta sentenza. Dicono primamente: il Ministro secondo S. Tommaso opera come puro e mero stromen-

Ragioni della opposta sentenza.

to, a cui unicamente spetta l' eseguire ciocchè vuole ed intende l' agente principale, e non già il determinare colla sua volontà ed intenzione ciocchè ha a farsi: ed è già dal principale agente determinato l' esterno rito, onde fare il Sacramento, senza che possa impedirlo colla sua privata contraria intenzione.

2. I Sacramenti hanno la loro forza ed efficacia per istituzione di Cristo, e, come parlano i Teologi, *ex opere operato*: e quindi con qualsivoglia intenzione vengono fatti o amministrati, non manca mai il loro effetto; altramente ne seguirebbe, che la loro virtù ed efficacia non dipenderebbe meno dal Ministro che da Cristo, anzi più ancora dal Ministro, che da Cristo avrebbero la virtù di operare, come da quello che potrebbe renderne frustranea l' istituzione. 3. Se la validità de' Sacramenti dipendesse dalla interna ed occulta intenzion del Ministro, sempre i fedeli sarebbero incerti del loro valido ricevimento. Che più? La Chiesa stessa sempre ed in qualunque tempo nel diffinire, e sentenziare intorno al valore de' Sacramenti, unicamente è sollecita di esaminare, vedere, e rilevare, se il rito esterno da Cristo istituito accuratamente è stato adoperato, senza punto investigare quale sia o non sia stata l' intenzion del Ministro.

Risposta ai
tre primi
argomenti.

VII. Ma al primo risponde S. Tommaso nella 3. p. q. 64. art. 8. al 1. ove appunto erasi obbietato questa difficoltà: e risponde distinguendo due sorta di strumenti, l' uno cioè inanimato, com'è la penna allo scrittore, e l' altro animato. Dice adunque, che nel primo altro non si ricerca salvochè il lasciarsi muovere dal principale agente; „ ma che il secondo, „ quale si è il Ministro de' Sacramenti, non solo è „ mosso, ma anche muove se stesso in quanto colla sua „ volontà muove i membri ad operare; e però ricer- „ casi la di lui intenzione, per cui si sottoponga al „ principale agente; cioè che intenda fare ciocchè „ fa Cristo e la Chiesa“. Al 2. si risponde esser vero, che i Sacramenti nostri producono l' effetto *ex opere operato*, ma che non si ha quest' *opus operatum*, se alla materia e forma non va congiunta anche l' intenzion del Ministro; anzi che non si ha nemmeno una legittima applicazione della materia e forma, quale ricercasi a fare un Sacramento indipendentemente dalla stessa volontà ed intenzione del Ministro applicante; altramente, se bastasse l' applicazione della materia e forma fatta per qualsivoglia maniera, nemmeno la derisorìa, o contraria volontà dello stesso Ministro al di fuori apparente e manifesta impedirebbe la va-

lità del Sacramento. Al 5. Ammettiamo non potersi avere un' assoluta certezza d'aver ricevuto validamente un Sacramento; ma non manca però quella morale, prudente, fondata certezza, che può aversi, e basta in tutte le altre cose umane; posto che non ci sia nella esterna operazione del Ministro verun' indizio o di sottratta o di perversa intenzione. Ciò è quanto deve bastare a togliere su tal punto ogni ragionevole ansietà ne' fedeli; perchè è moralmente certo, che chi profferisce seriamente certe parole, le profferisce nel senso ovvio e naturale, e non già in un senso totalmente o alieno o contrario; nè a togliere l'ansietà dalla mente ricercasi una totale o assoluta certezza, ma basta una certezza morale, quale può aversi in tali cose. Così senza pericolo d'idolatria si adora la sagra Ostia, e fuori d'ogni ansietà crede il penitente gli sia stata data l'assoluzione; sebbene possa accadere, che il Ministro consecrante, o assolvente non abbia pronunziata intera la forma, che profferisce a voce alta: eppure è più facile il viziare la forma, che si pronunzia sotto voce e segretamente di quello che far uso in alieno senso delle parole seriamente profferite.

VIII. All'ultimo argomento rispondiamo, essere verissimo, che la chiesa è stata sempre unicamente sollecita in ordine alla validità de' Sacramenti d'indagare e rilevare, se la materia e forma ed il rito esterno sieno stati nell'amministrazione de' Sacramenti esattamente osservati; nè mai si è posta ad esaminare, quale sia stata nell'amministrarli la interna intenzione del Ministro. Ma perchè? Non già perchè non la creda necessaria; ma per le seguenti due giustissime ragioni. La prima si è, perchè, sebbene molti anzi moltissimi sieno in varj tempi i perversi Ministri, che han conferito il Battesimo ed altri Sacramenti; non v'ha nondimeno veruna causa di dubitare che nell'amministrarli non abbiano avuto una legittima intenzione; poichè di tante migliaia di viziosi e depravati Sacerdoti la speranza fa vedere, non essercene neppur uno, che abbia pensato o pensi a sottrarre la debita intenzione. Che se taluno giungesse a tal grado di empietà e di furore di non voler battezzare un bambino, questi certamente non solo si opporrebbe coll'intenzione interna, cui sa non essere secondo il parere di parecchi gravi Teologi necessaria, ma vizierebbe, cosa facile a farsi, anche la forma, dicendo v. g. *ego te baptizo in nomine matris*. La seconda, perchè a che mai potrebbe

Risposta
all'ultimo
argomen-
to.

ella servire la inquisizion della Chiesa? Chi è abbastanza perverso, empio, e malvagio per sottrarre la debita intenzione, non lo sarà forse abbastanza per negare d' averla sottratta o depravata? Nè si dica, che se la Chiesa avesse creduto necessaria questa intenzione, avrebbe dovuto comandare, che niuno conferisse i Sacramenti se non se con intenzione interna; eppure non lo ha comandato. Imperciocchè la Chiesa non suole diffinire ciò, intorno a cui non v' ha controversia; e sembra certamente, che fra gli antichi Dottori non sia insorto dubbio alcuno intorno alla necessità della intenzione interna, trovandosi presso di essi su tal punto un profondo silenzio. Ma tostochè di tali cose incominciò ad essere interrogata la Santa Sede, incominciò subito anch' essa a dimostrare di propendere alla sentenza contraria alla sufficienza della intenzione esterna. Quindi Gregorio III. nell'Epist. ad Bonifacium comandò di ribattezzare quelle persone, le quali da un malvagio Prete *Jovi mactante, & immolatas carnes vescente*, erano state battezzate, nè per altro, considerando bene le cose, ciò comandò, se non se perche dubitava della intenzione dell' uomo iniquo. Quindi pure i Concilj di Firenze e di Trento, nell' esigere l' intenzione di fare ciocchè fa la Chiesa, ricercano senza meno alcuna cosa diversa dalla intenzione di scherzare, o simulare ciocchè fa la Chiesa. Quindi altresì Innocenzo XI. condannando questa proposizione, *Non est illicitum in Sacramentis conficiendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore*, ha recato un colpo mortale all' opinione del Catarino, come meno sicura, e non eccedente i limiti della probabilità. Quindi ancora la Sagra Congregazion del Concilio, come lo abbiamo dal Fagnano nel Cap. *Tue Litteræ* de Clerico per saltum prom., comandò venisse iterata sotto condizione l' ordinazione di un Chierico ordinato avanti la legittima età da un Vescovo, il quale *ad terrorem* soleva protestarsi di non voler conferire gli Ordini se non se a quelli che avevano l' età prescritta. Giudicò Ella adunque essere dubbiosa siffatta ordinazione non per altro che pel dubbioso difetto della interna intenzione; giacchè costava essere stata allo stesso Chierico come agli altri debitamente applicata la materia e la forma. Quindi finalmente tende a questo scopo medesimo la condanna di Alessandro VIII. di questa proposizione già più sopra mentovata: *Valet Baptismus collatus a Ministro, qui omnem ritum externum formamque baptizandi observat, intus vero in corde apud se*

resoluit: non intendo facere quod facit Ecclesia. Aggiugnerò qui ciocchè su tal punto sapientemente insegna il gran Lambertini nell' Opera de Synod. Lib. 7. cap. 4. num. 8. e 9. cioè 1. che sebbene ,, i più ,, giudiziari Teologi liberino l' opinione del Catarino ,, dalla censura di eresia, e dimostrino passare un gran ,, divario fra essa, e la dottrina di Lutero e di Cal- ,, vino; pur nondimeno non può negarsi, essere stato ,, dato un gran colpo ed una grave ferita alla predetta ,, sentenza da Alessandro VIII. colla condanna della ,, proposizione, *Valet Baptismus &c.* 2. Che sebbene ,, non sia fino ad ora emanata intorno tale opinione ,, veruna espressa diffinizione della Sede Apostolica, ,, la sentenza però, che asserisce la necessità della ,, interna intenzione di fare ciocchè fa la Chiesa, co- ,, me più sicura, debb' essere onninamente in pratica ,, seguita. 3. Che conseguentemente nel caso constas- ,, se, che taluno avesse conferito il Battesimo od al- ,, tro Sacramento di que' che non possono iterarsi, ,, con ogni rito esterno, ma con intenzione o con de- ,, liberata volontà di non fare ciocchè fa la Chiesa, ,, se v' ha un' urgente necessità, deve iterarsi il Sa- ,, gramento sotto condizione; o se la cosa permette ,, dilazione e tempo, si deve ricorrere all' oracolo del- ,, la S. Sede ". Così egli. Il che serve a maraviglia ,, per conferma di quanto ultimamente abbiamo detto.

IX. Benchè però, almeno certamente in pratica, non debba mai mancare la intenzione interna, non è nondimeno in conto alcuno necessario, che questa intenzione riguardi l' effetto del Sacramento, cioè la grazia ed il carattere, cosicchè il Ministro del Sacramento tenuto sia a volere ed intendere quest' effetto. Imperciocchè quest' intenzione non può certamente aver luogo in un infedele, in un Maomettano, in un Ebreo, in un Ateista, dai quali per altro è certo potersi conferire, se altro non osta, il Battesimo validamente, come la Chiesa ha sempre tenuto. Non può nemmeno presumersi tal sorta d' intenzione nei Luterani e Calvinisti; poichè dessi 'niegano pervicacemente, che pei Sacramenti si conferisca la grazia e s' imprima il carattere; eppure dalla Chiesa viene giudicato rato e valido il Battesimo da essi conferito. Anzi neppure nuoce la contraria intenzione, cioè quella che questi effetti positivamente escluda; perchè gli effetti del Sacramento non ispettano in conto alcuno all' intima costituzione del Sacramento; mentre non di rado viene ricevuto validamente anche da chi lo riceve infruttuosamente, anzi, anche sacrilegamente,

Al valore del Sacramento non si richiede un' intenzione, che riguardi il di lui effetto.

Nè si dica, che chi non vuole l' effetto, sembra non avere l' intenzione che ha la Chiesa, poichè questa riguarda appunto massimamente il bene spirituale di que' che ricevono i Sacramenti: Perchè non ha a confondersi l' intenzione di fare ciocchè fa la Chiesa, colla intenzione che la Chiesa ha nel farlo. Questa seconda intenzione abbraccia non solamente ciocchè fa la Chiesa, ma eziandio il fine, per cui lo fa; il che

Nè che in- non è necessario. Più. Nemmeno è nel Ministro necessaria la intenzione per cui espressamente intenda e voglia lo stesso Sacramento, inquanto è Sacramento, cioè inquanto ha virtù di santificare, e di conferire la grazia; perocchè questa intenzione non può aver luogo nella mente d' un Ebreo, d' un Ateista, d' un Pagano, o d' un Eretico, i quali o ignorano la dottrina della Chiesa circa la efficacia e virtù de' Sacramenti; oppure contumacemente la niegano e si oppongono. Eppure la Chiesa ha approvato come valido il Battesimo de' Pelagiani, sebbene costoro negassero essere i bambini nel sagro fonte rigenerati; e purgati dal peccato originale; come pure quello de' Luterani e Calvinisti i quali niegano conferirsi in esso la grazia ed imprimersi il carattere.

Quale intenzione sia necessaria:

X. Quale adunque interna intenzione sarà necessaria? Dico, che per fare validamente un Sacramento è necessaria l' intenzione almeno generale implicita e confusa di fare ciocchè fa la Chiesa, senza che sia necessario si conosca in particolare, la vera Chiesa di Cristo. Ciò consta parimenti dalla dottrina della Chiesa; poichè il Concilio di Trento nella sess. 7. *de Sacram.* can. 11. così ha decretato: „ Si quis dixerit; in Ministris dum Sacramenta conficiunt; et conferunt non requiri intentionem saltem faciendi, quod facit Ecclesia; anathema sit “. E prima nel Concilio di Firenze Eugenio IV. nel Decreto *pro instruct. Armen.* aveva insegnato, che „ Omnia Sacramenta tribus perficiuntur, idest rebus tanquam materia, verbis tanquam forma, & persona Ministri conferentis Sacramentum cum intentione faciendi, quod facit Ecclesia “. Adunque per fare un Sacramento è necessaria nel Ministro per lo meno l' implicita generale intenzione di fare ciocchè fa la Chiesa, cioè ciocchè intende fare con quel rito la Chiesa. E che se il Ministro erri intorno la vera Chiesa? Ciò non importa, nè punto nuoce alla validità del Sacramento; il che consta dalla perpetua tradizione della Chiesa, la quale, come abbiám detto più fiate, ed ora ripetiamo, sempre ha tenuto per

valido e rato il Battesimo dagl' infedeli e dagli eretici conferito coll' osservare le prescritte materia e forma, sebbene i primi ignorassero qual si fosse la vera Chiesa di Cristo, ed i secondi errassero nell' assegnarla. Ed a vero dire, chi potrà mai credere, che i Luterani e Calvinisti, mentre conferiscono il Battesimo ai loro infanti, intendano di fare ciocchè fa la Chiesa Romana, in cui sola concorrono i caratteri della vera Chiesa, ma cui essi hanno per una sinagoga di Satana? Non è egli piuttosto da presumersi che intendono di fare ciocchè fa la Chiesa di Ginevra, di Augusta, Riformata, Luterana? Eppure perchè nel conformarsi ad esse credono seguire la vera Chiesa di Cristo, e diffatti la sieguono nelle cose al Battesimo di Cristo essenziali; perciò non manca loro la volontà di fare ciocchè fa la Chiesa di Cristo, sebbene errino nell' assegnarla.

XI. Questa intenzione di fare ciocchè fa la Chiesa, siccome qualsivoglia altro interna intenzione, può essere di vario genere e maniere. Può primamente essere assoluta e condizionata. E' assoluta, quando s' intende e si vuole alcuna cosa senza veruna eccezione o restrizione, com' è quella del Sacerdote, il quale prima d' accostarsi al sagra Altare dice, *Ego volo celebrare Missam, & conficere Corpus & Sanguinem &c.* ed è condizionata, quando alcuna cosa intendiamo vogliamo dipendentemente da qualche avvenimento o passato, o contemporaneo, come allorchè nel dubbio di Battesimo validamente conferito facciamo uso di questa formola dalla Chiesa prescritta: *Si non es baptizatus; ego te baptizo.* 2. Può essere espressa, ossia esplicita; ed implicita; generale, e confusa. E' della prima classe quell' intenzione, per cui vogliamo cosa distintamente conosciuta, come quando taluno nel Battesimo infonde l'acqua sul capo d' un determinato bambino, cui chiama per nome; ed è della seconda quella, per cui si vuole una cosa soltanto confusamente e in genere conosciuta, volendo cioè ciò, in cui, o sotto cui è contenuta, come quando il Sacerdote intende di consecrare tutte le particole nella Pisside contenute. 3. Può essere attuale, virtuale, abituale ed interpretativa. L'attuale si è quella, per cui nel mentre taluno fa una cosa, attualmente pensa a quello fa ed insieme attualmente vuol farla: la virtuale poi è una volontà di fare una cosa, la quale non esiste bensì quanto all'atto formale in se stesso, ma persevera però nell'effetto e determinazione in sè lasciata: poichè rimane tuttavia

Varie sorta d' intenzione.

Cosa sia l'assoluta e la condizionata.

La esplicita ed implicita.

L'attuale e virtuale.

qualche mozione e tendenza all'opra, che ha incominciato col pensiero di essa, sebbene poi il pensiero stesso o cogitazione almeno riflessa sia svanita; come allora quando il sacerdote, celebrando Messa, patisce evagazioni di mente; e distratto pronunzia le parole della congregazione. L'abituale si è l'intenzione una volta avuta, non mai con contrario proposito ritrattata, che però nè in sè, nè nella sua virtù, nè in qualche effetto da sè lasciato più esiste o persevera; oppure, com'altri dicono, è un abito acquistato colla frequenza di azioni simili, o dello stesso genere: è finalmente l'interpretativa quella, la quale nè c'è attualmente, nè mai c'è stata nell'operante, ma ci sarebbe, se l'oggetto venisse in mente, e la mente l'avesse alla volontà proposto; quindi non è veramente un'intenzione, ma bensì soltanto una disposizione della volontà ad avere o a fare tale intenzione nelle date circostanze, come sarebbe l'intenzione di un Parroco di conferire il Battesimo ad un bambino prima dell'intero nascimento; se fosse in pericolo di morire. 4. Può essere diretta, indiretta, determinata, e vaga. L'intenzione è diretta, quando vogliamo una cosa immediatamente ed in se stessa considerata, come quando il Sacerdote attualmente mentre consacra, vuol consecrare: l'indiretta, quando non la cosa stessa immediatamente vogliamo, ma o la causa di essa, o alcuna cosa connessa, che si prevede doverne seguire; com'è in un Sacerdote, che porta all'Altare oltre l'Ostia maggiore un'altra minore, ossia particola, colla intenzione di comunicare uno degli assistenti alla Messa. E' poi determinata, quando l'intenzione è diretta e riguarda una certa determinata o materia o persona, intorno la quale fassi l'operazione; com'è l'intenzione di assolvere in un Sacerdote, che ascolta la confessione d'un moribondo; ed in fine l'indeterminata o vaga quella che non è ristretta nè a materia definita, nè ad una certa persona; com'è la intenzione di assolvere i penitenti in un Sacerdote che va al Confessionale.

Abituale,
ed interpretativa.

Diretta ed
indiretta.

Determinata,
o vaga.

Al valore
del Sacramento non
basta l'intenzione abituale.

XII. Ora quale delle testè dette e spiegate intenzioni richiedesi nel ministro per fare o amministrare validamente e lecitamente un Sacramento? Risponde a. I. Che non basta alla validità del Sacramento nè la intenzione abituale, nè la interpretativa, nè la indiretta. Non l'abituale, perchè secondo la istituzione di Cristo nel fare i Sacramenti ricercasi nel Ministro un'azione, che sia umana e deliberata: tale non è quella.

che viene prestata da una intenzione puramente abituale, siccome quella che non procede nè vien fatta in virtù di essa o per di lei movimento ed influsso: perocchè l'intenzione una volta avuta, ma che è passata e mancata onninamente sì in sè, e sì ancora quanto ai movimenti in allora eccitati, non influisce per nulla nell'opra, che poi vien fatta, e riguardo ad essa op'ra è lo stesso come se non ci fosse mai stata, e quindi può ritrovarsi e in un dormiente, e in un ubbriaco, e in un pazzo, e però non consecrerebbe un Sacerdote ubbriaco, il quale profferisse sovra il vino le parole della consecrazione. Non l'interpretativa; perchè questa propriamente non è un'intenzione, ma una presunzione dell'intenzione; o piuttosto non è un'intenzione, che ci sia, ma che ci sarebbe, se l'oggetto venisse proposto, o si presentasse alla mente. Non l'indiretta; perchè nemmeno questa partorisce un'azione, che sia in sè umana, libera, e morale; ma portasi questa intenzione in ciò solamente, posto il quale, si sa ne seguirà l'azione. Quindi non è atta a fare un Sacramento; altramente valerebbe il Battesimo conferito nell'ebrietà e nel sonno, se quegli, che si ubbriaca o si mette a dormire, prevede, che in quello stato d'impotenza di mente e d'uso di ragione farà tali cose. Debbono essere il Sacramento un'azione umana nel fatto stesso, o come dicono i Teologi *exercite* umana, che proceda dalla stessa volontà padrona di se stessa, conscia di ciò che fa e volente l'azione stessa. Meno a peccare richiedesi: basta la cognizione e libertà o volontarietà in causa, basta cioè che il peccato, come preveduto sia stato voluto o in sè o nella sua causa; e quindi volontarie sono le bestemmie nell'ebrietà profferite in un uomo, il quale sa e conosce, che quand'è ubbriaco profferisce delle bestemmie.

Nè l'interpretativa?

Nè l'indiretta.

XIII. Rispondo 2. che al valore del Sacramento non è necessaria la intenzione attuale, ma basta la virtuale. La ragione della prima parte si è, perchè l'attenzione attuale, che certamente è fra tutte l'ottima e più perfetta, non è però sempre nella podestà dell'uomo: „ Benchè (dice S. Tommaso nella 3. „ p. q. 64. art. 8. al 3.) il Ministro debba sempre „ studiosamente procurare d'aver anche la intenzione „ ne attuale; ciò però non è totalmente posto nella „ podestà dell'uomo, perchè appunto quando vuole „ molto attendere, senza ch'egli lo voglia, incomincia a pensare ad altre cose, secondo quello del „ Salmo 39. *Cor meum dereliquit me* “. Adunque

L'attuale non è necessaria; ma basta la virtuale.

Ragione della prima parte.

questa intenzione attuale non ricercasi alla validità del Sacramento, il quale certamente non di rado verrebbe a mancare, se da essa quanto alla sua validità dipendesse; e meritamente si tiene, che il divino Autore de' Sacramenti non esiga in essi dagli uomini una intenzione ed applicazione di mente maggiore di quella permette la naturale lor debolezza, e di quella ricercasi ne' negozj ed arti umani per la loro fermezza. E' nondimeno non solo lodevolissima al maggior segno, ma eziandio da procurarsi con ogni diligenza la attenzione attuale; perchè è sì grande e cotanto sublime ed eccellente la dignità e santità de' Sacramenti, che ben meritano d'essere fatti ed amministrati siccome con tutta l'attenzione della mente, così coll' attuale e più perfetta intenzione della volontà. S. Tommaso dice chiaramente nel testo surriferito, che *il Ministro ha studiosamente a procurare di avere anche l'attenzione attuale*. E se a ciò è tenuto, quando manchi, peccherà senza meno a misura della sua negligenza in procurar di averla. Il negligerla, il non procurare di averla è, non v'ha dubbio, una irriverenza recata alla santità e dignità de' Sacramenti, la quale può essere tale e tanta che costituisca un grave peccato. Per altro poi affinchè si abbia dai Sacerdoti, che stanno per celebrare, e si formi una pia ed espressa intenzione; Gregorio XIII. ha concesso delle indulgenze a que', che reciteranno quella formola, che incomincia, *Ego volo celebrare Missam*. E Iddio pur voglia venga recitata questa orazione e da me e dagli altri Sacerdoti non solo ogni volta prima di celebrare, ma anche colla dovuta pietà ed attenzione!

Ragione
della seconda
parte.

La ragione poi della seconda parte si è, perchè egli è certo, che a fare un Sacramento qualche specie d'intenzione è onninamente necessaria. L'attuale non si esige, nè basta l'abituale o interpretativa. Adunque si ricerca e basta la virtuale. Che questa sia sufficiente lo insegnano tutti concordemente i Teologi con S. Tommaso, il quale tuttavia la chiama abituale; se pure non vogliam dire col P. Nicolai, essere stato cangiato per trascuratezza degli Amanuensi, e de' Stampatori il vocabolo, ossia il termine, com'egli si sforza di dimostrare. Ma comunque ciò sia, quello ch'è certissimo si è, che dà egli alla sua abituale intenzione quella nozione e idea stessa, che diamo noi alla virtuale, come si scorge chiarissimamente dallo stesso S. Dottore nel cit. luogo, ove scrive: „ Sebbene quegli, che pensa ad altro, non abbia

„ l'intenzion attuale, ha però l'intenzion abituale,
 „ che basta alla perfezion del Sacramento: come
 „ quando andando il Sacerdote a battezzare intende
 „ fare intorno al battezzando ciocchè fa la Chiesa:
 „ Quindi, se poscia nello stesso esercizio dell'atto ad
 „ altre cose rapito viene il suo pensiero, per virtù
 „ della prima intenzion si fa il Sacramento “

XIV. Rispondo 3. Che la intenzion del Ministro necessaria alla validità del Sacramento debb'essere determinata e quanto alla materia e quanto alle persone; cosicchè l'errore intorno a queste due cose sostanziali impedisce e toglie il di lui valore. La ragion è, perchè ogni pratica operazione deve versare intorno ad una cosa singolare e determinata. Come difatti potrà mai essere efficace ed operativa l'intenzion del Ministro, se non è determinata intorno a quelle cose tutte, che alla perfezion del Sacramento sono necessarie, quali appunto sono la materia, la forma, e la persona? Non mai certamente. Lo veggiam chiaramente nelle parole stesse, delle quali si fa uso nell'amministrare i Sacramenti. Nel conferire il Battesimo si dice, *Baptizo te*, in quello della Penitenza, *Absolvo te &c.* Questi pronomi dinotano la persona determinata, a cui è diretta l'intenzion del Ministro: e così pure nella forma del Sacramento della Eucaristia il pronome *Hoc* dinota la materia particolare destinata alla consecrazione. Quanto però alla determinazione della persona, questa si richiede soltanto in que' Sacramenti, i quali si fanno amministrandoli; poichè quando al Sacramento della Eucaristia, in cui l'una cosa è separata dall'altra, cioè il farlo e l'amministrarlo; in nessuna di queste due cose è necessaria l'intenzion intorno ad una persona determinata. Non nel farlo, perchè, come chiaro si scorge dalla forma di esso, la intenzion non riguarda se non se la materia da consegnarsi, e per niun modo la persona, che ha a riceverlo: e nemmeno nella funzione di dispensarlo o amministrarlo, perchè già in allora il Sacramento è fatto, nè più dipende dalla intenzion del Ministro. Ma eziandio quanto agli altri Sacramenti (eccettuato però il Matrimonio, al cui valore sempre osta l'errore circa la persona) questo errore è per lo più speculativo e accidentale, non già pratico e Sacramentale, come quando un Sacerdote battezza un figliuolo di Cajo, cui crede generato da Sempronio; o battezza un infante credendolo un maschio, mentr'è una femmina; o assolve un penitente credendolo Pietro; ed è Paolo. In questi e somiglianti casi è valido il Sa-

è necessaria l'intenzion determinata.

ramento; perchè la di lui intenzione è diretta e determinata alla persona presente, che si confessa, o gli si offre da battezzarsi, qualunque siasi; cosicchè la falsità della di lui opinione non cangia l'oggetto nè della pratica operazione, nè della volontà; quando però egli con una poco credibile imprudenza non intendesse in guisa e sì precisamente di assolver Pietro, e di battezzare un bambino, cui crede generato da Sempronio, che escluda ogn'altra persona; o si determinatamente un maschio che escluda qualsivoglia femmina. Se il Ministro ha imprudentemente formato questa precisa esclusiva intenzione, non vale l'assoluzione, non vale il Battesimo.

L'intenzione condizionata quando osti al valore del Sacramento.

XV. Rispondo 4. Che non nuoce alla validità del Sacramento la intenzione condizionata, se la condizione è di cosa presente o passata, ed è già purificata; ma nuoce ogorachè la condizione è liberamente futura. La ragione della prima parte si è, perchè è valido il Sacramento conferito colla intenzione assoluta; ora la intenzione condizionata di cosa o passata o presente già avvenuta o adempiuta, passa tosto in assoluta, com'è chiaro: adunque siffatta intenzione condizionata non nuoce punto alla validità del Sacramento, posto che la condizione siasi adempiuta. Quindi vale il Battesimo conferito condizionatamente così: *Se non sei battezzato, io ti battezzo*, posto che il bambino non fosse prima battezzato; e vale altresì il Sacramento della Penitenza amministrato condizionatamente così: *Se sei vivo, io ti assolvo*, posto che il penitente viva. Il Ministro, che battezza o assolve in questa maniera, validamente battezza chi non ha prima ricevuto il Battesimo, e validamente assolve il penitente vivo; perchè appunto ciò intende e ciò vuole colla sua intenzione; se poi il fanciullo era già battezzato e il penitente già morto, il Ministro colla sua presente intenzione non comprende questo caso, e però nè battezza, nè assolve.

La ragione poi della seconda parte si è, perchè se il Sacramento conferito sotto una condizione futura avesse la sua validità, l'avrebbe certamente o quando il Ministro applica la forma alla materia, o quando viene effettuata la condizione. Non Pha, nè può averla nè nel primo tempo, nè nel secondo. Non nel primo, perchè il Sacramento non si fa in adesso, se non c'è l'intenzione di farlo in adesso; ora chi vuole soltanto assolvere v. g. sotto questa condizione, se il penitente restituirà entro il termine di un mese,

non intende di assolvere in adesso, ma sospende fino ad un certo tempo la sua intenzione: adunque non vale l'assoluzione nel primo tempo: Non nel secondo; perchè in allora non più esistono la materia e la forma; nè è in arbitrio del Ministro; o in sua podestà il sospendere o prolungare fino ad un certo o incerto futuro tempo la efficacia del Sacramento; poichè ciò dipende unicamente dalla istruzione e volontà di Cristo.

XVI. Quindi non è mai lecito, anzi non si può senza grave sacrilegio apporre nei Sacramenti la condizione di cosa futura; perchè senza un grave sacrilegio non si può mai profanare la materia e forma de' Sacramenti, come avviene nel caso nostro, in cui si espone il Sacramento ad una certa invalidità, e si usurpa la materia e forma Sacramentale inutilmente, vanamente; ed invalidamente. Peccano poi anche que' Ministri, i quali senza urgente necessità conferiscono i Sacramenti colla condizione di cosa presente o passata, sì perchè fuori del caso di urgente gravissima necessità è contro l'uso della Chiesa l'apporre condizioni nei Sacramenti; sì perchè si reca ingiuria a' Sacramenti, nella cui amministrazione cioè che si fa, si deve fare ritamente e rettamente e con perfetta cognizione dell'opera, che si presta; e si finalmente perchè l'aggiugnerè senza necessità qualche condizione è cosa, che sa di nugacità, di scherzo, e di derisione: Quindi gravemente peccano que' confessori i quali nel trasferirsi al Confessionale o colla bocca o colla mente fanno questa condizionata intenzione: *Intendo e voglio assolvere tutti e que'soli, che saranno legittimamente disposti*; perchè spetta al Ministro l'esaminare e rilevare le disposizioni d'ogn'uno de' penitenti, e formato il giudizio nella debita maniera, o assolverlo assolutamente, o differire l'assoluzione, come si dirà; trattando del Sacramento della Penitenza. Quindi pure peccerebbe gravemente chi dicesse: *Io ti battezzo se sei predestinato*; perchè o renderebbe nullo il Sacramento, quantunque la condizione sia di cosa presente; perchè è di cosa, che non può conoscersi con modo umano; o almeno certamente lo renderebbe dubbio ed incerto del suo valore, e del conseguimento dell'effetto sacramentale, cioè del carattere; e quindi l'uomo, che l'ha ricevuto, esposto verrebbe al pericolo di profanare tutti gli altri Sacramenti, che ricevesse, e amministrasse; e però penso si dovrebbe sotto condizione nuovamente battezzare. Ma di tali cose diremo, quando si parlerà della forma condizionale.

Non si può apporre la condizione di futuro senza sacrilegio.

Quella di presente e di passato non è lecito apporla senza necessità.

§. IV. *Del soggetto de' Sacramenti; e di ciò che è in esso necessario pel loro valido e lecito ricevimento.*

I soggetti capaci de' Sacramenti sono i soli uomini viatori.

I. È chiaro e noto a tutti, che i Sacramenti non sono stati da Dio istituiti se non se per gli uomini viatori, e in questa valle di pianto pellegrinanti; e quindi che dessi soli sono i soggetti del loro ricevimento capaci. I Sacramenti, come insegna il Concilio di Trento nel Proemio nella 7ma. sessione, sono stromenti o mezzi, per cui ogni vera giustizia o incomincia, o se già c'è, si aumenta, o se è perduta, si riacquista: e tali mezzi non possono servire che pei viatori; poichè la giustizia nè nei Santi con Cristo in cielo regnanti, nè negli Angeli buoni può incominciare o aumentarsi, nè ripararsi negli Angeli mali e ne' dannati. Quindi pe' soli uomini viatori sono stati istituiti, e dessi soli ne sono i soggetti capaci. L'uomo adunque appena nato è capace de' Sacramenti, non già di tutti, ma di tre, cioè del Battesimo, della Cresima, e della Eucaristia; e diffatti ne' tempi antichi l' un dopo l' altro al sacro fonte loro si amministravano: e presentemente nella Chiesa Greca tosto dopo il Battesimo si conferisce la Cresima. Sebbene però i viatori tutti sieno capaci de' Sacramenti, non tutti però di tutti. Le donne sono incapaci della sagra Ordinazione; i Regolari, ed i costituiti negli Ordini Sagri del Matrimonio; le persone sane dell'estrema Unzione: gl'infanti chiusi nel materno utero del Battesimo, e conseguentemente d'ogn' altro Sacramento, di cui il Battesimo è la porta. Basti qui di volo aver tali cose accennate, che dovranno poi essere trattate con accuratezza ne' propri luoghi.

In chi non si ricerchi l'intenzione pel valido ricevimento d'alcuni Sacramenti.

II. Ma cosa si ricerca negli uomini viatori pel valido ricevimento de' Sacramenti? è in essi necessaria la intenzione? Qual sorta d'intenzione? Ecco quali cose dobbiam qui discutere e diffinire. E primamente egli è certo, che nè nei bambini, nè nei pazzi perpetui ricercasi intenzione di qualsivoglia sorta per ricevere validamente i Sacramenti del Battesimo, della Cresima, dell' Eucaristia, e secondo molti anche della sagra Ordinazione, come si dirà a suo luogo; e diremo anche in altro luogo essere di presente vietato l'amministrare agl' infanti la SS. Eucaristia. La ragion' è, perchè in un soggetto onninamente incapace di propria morale interiore disposizione questi

Sagramenti, i quali di lor natura ed essenziale istituzione non comprendono nè presuppongono verun atto in chi li riceve, agiscono da sè, e producono il loro effetto per propria virtù, ed *ex opere operato*. E' certo altresì, che anche negli adulti pel valido ricevimento della SS. Eucaristia, non ricercasi la intenzione, perchè consistendo questo Sagramento in cosa permanente, e non già in un'azion passeggera o nell'uso, non dipende nella sua verità, validità, ed esistenza dalla volontà, assenso, o intenzione di chi lo riceve.

III. Ma la cosa non va così nei Sagramenti del Matrimonio, della Penitenza, e dell'Estrema Unzione. Questi non possono in conto alcuno aver luogo nè nei fanciulli prima dell'uso di ragione, nè nei perpetuamente pazzi; perocchè nel Matrimonio, che è un umano contratto ricercasi d'ambe le parti il consenso; nella Penitenza gli atti del penitente costituiscono la materia; e l'Estrema Unzione presuppone le reliquie da astergersi de' peccati attuali, le quali reliquie nè nei fanciulli prima dell'uso di ragione, nè nelle persone sempre prive di esso uso di ragione possono esserci. Per la validità di questi tre Sagramenti, e così pure negli adulti per la validità del Battesimo, della Cresima, e della sagra Ordinazione ricercasi il proprio consenso ed intenzione di chi gli riceve. La Chiesa ha sempre e perpetuamente tenuto, che negli adulti sia necessario il lor consenso per la validità anche di questi tre ultimi Sagramenti. E Innocenzo III. nel cap. Mis. Extra de Baptismo ciò ha diffinito colle seguenti parole: „ Dormientes & „ amentes si priusquam amentiam incurrerent, aut dormirent, in contradictione persisterent, quia in his „ intelligitur contradictionis propositum perdurare, „ etsi fuerint sic immersi, characterem non percipiunt Sacramenti: secus autem si prius Cathecumeni extitissent, & habuissent propositum Baptismi, „ unde tales consuevit Ecclesia in necessitatis articulo baptizare. Tunc ergo characterem Sacramentalis imprimat operatio, quum objectum voluntatis „ contrariæ non invenit obsistentem “. Anche S. Tommaso q. 68. art. 7. lo insegna chiaramente dicendo: „ Ex parte baptizati requiritur voluntas, seu intentio suscipiendi Sacramentum “. E' ciocchè si dice del Battesimo, che è un Sagramento di somma necessità, dir si deve anche degli altri.

Negli adulti si esige l'intenzione al valore de' Sagramenti.

IV. Nè basta in un adulto alla validità del sagramento ch'egli si porti negativamente, cioè che non

Non basta la non ripugnanza,

ma è necessario il positivo consenso.

ripugni, che non resista, non si opponga, non contraddica. No, non basta; ma è necessario dia positivamente il suo consenso. La ragion' è perchè questo sembra che sia il sentimento della Chiesa, come dai Concilij si raccoglie. Il Cartaginese III. celebrato l' anno 397. nel can. 34. così ha decretato: „ *Egrotantes, si per se respondere non possunt, quum voluntatis eorum testimonium hi, qui sui sunt, dixerint, baptizentur* “. Il che fu poi confermato dal Concilio I. di Oranges (Arausicano) dell' anno 44. nel can. 12. colle seguenti parole: „ *Subito obmutescens, prout status ejus est, baptizari, aut penitentiam accipere potest, si voluntatis aut praterita testimonium aliorum verbis habeat, aut præsens suo nutu* “. Se valesse il Battesimo conferito a chi non si oppone, a chi portasi negativamente, non avrebbe certamente potuto negarsi a quegli infermi, i quali nè domandato lo avevano, nè rigettato, è così pure la Penitenza. Adunque se i Padri vietano il conferire e l' uno e l' altro Sacramento ai malati di tal fatta, ciò è, perchè erano di sentimento, che non si dieno lecitamente a persone, che si portano negativamente, e che uè ripugnano, nè acconsentono. Quindi è, che nel Rituale Romano vieta Paolo V. di battezzare un adulto d' improvviso divenuto pazzo, o caduto in grave malattia, se prima, quand' era sano e in buon senno non ha domandato il Battesimo. E ciò è stato decretato in conformità della Dottrina di S. Tommaso, il quale nel corpo dell' artic. 12. della cit. q. 68. dice espressamente, che „ se i pazzi niuna volontà di ricevere il Battesimo han dimostrato, mentre erano di mente sana, non hanno a battezzarsi “. E nella risposta al 3. soggiugne, parlando delle persone immerse nel sonno, che non hanno a battezzarsi, se non sono nell' imminente pericolo di morire, e „ se prima non han dimostrato volontà o desiderio di ricevere il Battesimo, come de' pazzi si è detto “. E finalmente nell' antecedente art. 7. al 2. scrive: „ che se nell' adulto ha mancato l' intenzione di ricevere questo Sacramento, debb' essere ribattezzato; e se di ciò non consta, si deve dire: *Se non sei battezzato, io ti battezzo* “: cioè debb' essere nuovamente battezzato sotto condizione. Quindi non è nemmeno sufficiente il consenso, ossia intenzione di ricevere puramente, o piuttosto simulare il rito esterno, con animo di non ricevere il Sacramento, ma di fingere, scherzare, o ingannare. „ Se alcuno (dice S. Tommaso nel

Il nemmeno la intenzione simulata.

„ Suplem. q. 45. art. 4.) riceve l'esterna abluzione, „ non intendendo di ricevere il Sacramento, ma di „ burlare, o ingannare, non è battezzato“. La cosa è troppo chiara e consta da quanto abbiamo detto parlando del Ministro, che costui non ha per verun modo l'intenzione, che si ricerca. Quindi non è battezzato. Si deve però avvertire, che in faccia alla Chiesa, la quale non giudica degli atti interni, questo tale si presume battezzato validamente; ed in conseguenza può costringersi colle censure e pene a professare la Religione Cristiana; nè si deve prestargli veruna fede, quando allega l'occulto difetto della sua volontà.

V. Benchè in un adulto sia necessaria la vera interna intenzione al valido ricevimento de' Sacramenti; non è però in esso, come nel Ministro, necessaria (se si eccettuino i due della Penitenza e del Matrimonio) l'intenzione nè attuale, nè virtuale ma basta l'abituale. Ciò è certo presso tutt' i Teologi, e si ricava evidentemente dall'uso e disciplina, cui la Chiesa ha sempre tenuto e praticato; poichè consta, che dessa non ha mai ricusato di accordare i Sacramenti necessarj a quelle persone, le quali operasse da subito malore perdevano la favella o la cognizione, quando da qualche indizio appariva, essere prima stati da esse desiderati. Ora in tali persone certamente non può aver luogo nè la intenzione attuale, la quale non può stare senza che la mente badi e rifletta a ciò che vuole; nè la virtuale, la quale importa qualche moto; operazione, o tendenza impressa e derivante dalla passata attuale intenzione, e tuttavia durante e sussistente. Rimane adunque la sola abituale, consistente nella volontà una volta avuta, nè mai ritrattata. Questa sola adunque è stata sempre dalla Chiesa riconosciuta bastevole al valido ricevimento de' Sacramenti. Nè deve alcuno recarsi a maraviglia, che questa basti per chi riceve, e non basti per chi amministra i Sacramenti per la loro validità; perciocchè chi amministra, è agente, chi riceve, è paziente; e più ricercasi ad agire, come a tutti è noto, che a patire. Anzi sembra al Continuatore del Tornelli, e ad altri, che secondo la pratica della Chiesa per l'Estrema Unzione basti pur anche la intenzione interpretativa. Imperciocchè si concede questo Sacramento alle persone, che colte all'impensata da impetuoso malore, han già perduto l'uso della ragione; perchè chi è Cristiano e vuol vivere e morire nella Cattolica Chiesa, vuole anche

Basta la intenzione abituale.

essere nel debito tempo ajutato co' Sacramenti. Ma comunque ciò sia, egli è certo, che basta la intenzione abituale, che si può supporre e può esserci anche ne' moribondi di tal fatta. Da questa regola però è necessario eccettuare, come già abbiamo accennato, i due Sacramenti della Penitenza, e del Matrimonio; perchè nel primo gli atti ricercansi dello stesso penitente a costituire la materia essenziale del Sacramento, i quali se non sono moralmente presenti, e colla forma moralmente uniti, o il Sacramento non sussiste, o a meglio dire, non si fa Sacramento: e nel Matrimonio c'è il contratto, il quale nemmeno negli umani commerci ha luogo senza il consenso almeno virtuale. Ciò dell' intenzione. Andiamo innanzi.

La fede non è necessaria al valido ricevimento de' Sacramenti:

VI. E' ella necessaria la fede Cattolica e sovranaturale al valido ricevimento de' Sacramenti? Se si eccettui quello della Penitenza non è necessaria nemmeno negli adulti. Ciò consta ad evidenza dal senso e pratica della Chiesa, la quale ha sempre avuto ed ha per valido il Battesimo e la sagra Ordinanza ricevuta nell' eresia purchè sia stato osservato l'essenziale legittimo rito. Diffatti in nessun luogo si trova, che sia stato giudicato invalido il Battesimo conferito agli Anabatisti, sebbene già adulti, e conseguentemente già alieni dalla vera fede. E Sant' Agostino lo insegna espressamente nel lib. 3. *de Baptism.* cap. 14., ove dice: „Nec interest, quum de Sacramenti integritate & sanctitate tractatur quid credat, ac quali fide imbutus sit ille, qui accipit Sacramentum. Interest quidem plurimum ad salutis viam, sed ad Sacramenti quæstionem nihil interest. Fieri potest, ut homo integrum habeat Sacramentum, & per versam fidem”. Certa cosa è adunque, che la fede non è necessaria al valido ricevimento ossia del Battesimo, ossia degli altri Sacramenti; ma certo è poi altresì che da questa generale dottrina debb' essere eccettuato quello della Penitenza. La ragione chiarissima si è, perchè questo Sacramento ha per sue parti essenziali gli atti del penitente, cioè che ne costituiscono la materia, come si vedrà a suo luogo, fra quali massimamente la contrizione, ossia dolore sovranaturale; nè questa contrizione o dolore può eccitarsi, nè concepirsi senza la fede. La fede adunque è assolutamente necessaria al valore di questo Sacramento. Ciò quanto al valido ricevimento.

Cosa sia necessario e basti al

VII. Quanto poi al ricevimento insieme valido e fruttuoso, o parlasi de' Sacramenti de' morti, di quel-

li cioè, che conferiscono la prima grazia, e trasferiscono l'uomo dallo stato di peccatore a quello di giusto; o de' Sacramenti de' vivi, che conferiscono la grazia seconda, per cui l'uomo giusto diviene più giusto. Se trattasi di questi secondi, ricercasi pel loro utile e fruttuoso ricevimento la previa grazia santificante, ossia lo stato di grazia abituale, e nulla più, a cui però se si aggiugne l'attual divozione, se ne ritrae un frutto più abbondante. Tre parti contiene questa proposizione, cioè 1. che lo stato di grazia sia necessario; 2. che di più non si richiegga al fruttuoso ricevimento; 3. che aggiungendosi l'attual divozione se ne ritragga un frutto più ubertoso. E quanto alla prima parte ell'è da sè chiara e manifesta: Imperciocchè appunto diconsi Sacramenti de' vivi; perchè nel soggetto, che li riceve, suppongono la vita spirituale, la quale non può esserci senza lo stato di grazia abituale, senza di cui non si dà vita spirituale. Adunque per ricevere con frutto i Sacramenti de' vivi è necessario lo stato di grazia abituale.

fruttuoso
ricevimen-
to de' Sa-
gramenti
de' vivi.

E' necessa-
rio lo sta-
to di gra-
zia abi-
tuale.

VIII. Ma alla seconda parte, cioè che di più non richieggasi, si oppongono parecchi Teologi anche di gran nome, sostenendo, che oltre allo stato di grazia per ricevere fruttuosamente siffatti Sacramenti, e massimamente quello della SS. Eucaristia, ricerchisi negli adulti qualche previa disposizione, preparazione, divozione. Dottrina pia e meritevole d'essere da tutti e con ogni sollecitudine in pratica seguita; ma non vera. Imperciocchè chi riceve i Sacramenti de' vivi in istato di grazia, non mette verun obice al primo e principale effetto di essi Sacramenti, che è l'aumento della grazia santificante: la mancanza poi del fervore e della divozione può star insieme con qualunque grado di grazia già conseguita; e quindi non ne impedisce il nuovo aumento o infusione. Certamente il Concilio di Trento nulla più richiede a degnamente ricevere la SS. Eucaristia, della mondezza da ogni colpa mortale: perocchè nella sess. 13. cap. 7. che è appunto *de præparatione adhibenda, ut digne quis sacram Eucharistiam percipiat*, insegna così: „ Com-
„ municare volenti revocandum est in memoriam A-
„ postoli præceptum, *Probet seipsum homo. Eccle-*
„ *siastica autem consuetudo declarat, eam probatio-*
„ *nem necessariam esse, ut nullus sibi conscius pec-*
„ *cati mortalis . . . ad sacram Eucharistiam accede-*
„ *re debeat* “. S. Tommaso ciò stesso insegna chiarissimamente nella 3. p. q. 79. art. 8. ove scrive:
„ I peccati veniali possono essere di due maniere,

E ciò ba-
sta.

„ cioè passati, e presenti, ossia attuali. I peccati veni-
 „ fiali passati non impediscono per verun modo l'ef-
 „ fetto di questo Sacramento . . . i presenti poi ed at-
 „ tuali non impediscono in tutto l'effetto di questo
 „ Sacramento (parla appunto di quello dell' Eucari-
 „ stia), ma in parte solamente. Imperciocchè si è già
 „ detto, che l'effetto di questo Sacramento non è
 „ solamente il conseguimento della grazia o carità,
 „ ma eziandio una certa refezione di dolcezza spiri-
 „ tuale, la quale bensì resta impedita, se taluno si
 „ accosta a questo Sacramento con distrazione attua-
 „ le, per cui pecca venialmente; ma perciò non si
 „ sottrae l'aumento della grazia o carità abituale“ .
 Pare veramente, che in un testo preso dal quarto del-
 le Sentenze, che ci viene dagli avversarj obbiettato,
 il S. Dottore dica tutto il contrario. Ma o deve spie-
 garsi il testo de' Sentenziarj, e ridursi al senso di quel-
 lo della Somma testè riferito, come fanno alcuni; o
 se ciò non si può fare, come a me sembra, si deve
 stare a questo secondo, mentre non è già cosa trop-
 po rara il vedere il S. Dottore nella Somma, che
 con essere l'ultima delle di lui Opere è anche la più
 perfetta, cangiare di sentimento, e correggere così
 ciocchè più giovane aveva scritto e nei Sentenziarj
 e in altre sue Opere. Concludiamo adunque e diciam-
 mo coll'Angelico Maestro, che la carenza di divozio-
 ne, di raccoglimento, di pietà impedisce bensì quel-
 la soavità e dolcezza spirituale, che produce questo
 divinissimo Sacramento in quelle buone anime, che lo
 ricevono con pietà e divozione, ma non già il di lui
 principale ed essenziale effetto, cioè l'aumento della
 abituale carità e della grazia santificante. Dal che ne
 viene in conseguenza la verità della terza parte della
 nostra proposizione, cioè che se si aggiugne alla im-
 munità d'ogni colpa mortale anche l'actual divozio-
 ne, un frutto più abbondante se ne ritrae; cosa chia-
 ra ed ammessa da tutti; mentre è cosa certa ed a
 tutti nota, che i Sacramenti a que', che li ricevono
 con migliore e più perfetta disposizione conferiscono
 anche *ex opere operato* santificazione e grazia più co-
 piosa.

Chi in i-
 stato di
 peccato
 mortale
 riceve i
 Sacramenti
 de' vivi
 commette
 un sacrile-
 gio.

XI. Lo stato di grazia adunque è necessario, e
 basta assolutamente al valido, e lecito, ed anche frut-
 tuoso ricevimento de' Sacramenti de' vivi. Ma se lo
 stato di grazia è necessario, di chi non è in questo sta-
 to, ma in quello trovasi per sua mala sorte di colpa
 mortale, e quindi morto alla grazia, ed in tale stato
 li riceve, diviene reo di mortal sacrilegio. La con-

seguenza n'è legittima. Che deve dunque fare questo infelice prima di accostarsi a riceverli? La risposta è ovvia. Deve prima ricuperare lo stato di grazia perduto per lo peccato. Ma in qual maniera? Dovrà egli perciò prima confessarsi; oppure basterà che premetta il solo atto di contrizione? Egli è certo, che se si tratta di ricevere la SS. Eucaristia, non basta la semplice contrizione, ma deve ognuno, che si conosce reo di colpa mortale, onninamente premettere la Confessione Sacramentale. Così ha dichiarato e comandato il Concilio di Trento nella sess. 13. cap. 7. colle seguenti parole: „ Ecclesiastica consuetudo declarat, eam „ probationem necessariam esse, ut nullus sibi con- „ sciuis peccati mortalis, quantumvis contritus sibi „ videatur, absque præmissa Sacramentali Confessio- „ ne ad sacram Eucharistiam accedere debeat: quod „ a Christianis omnibus, etiam ab iis Sacerdotibus, „ quibus ex officio incubuerit celebrare, hæc Sancta „ Synodus perpetuo servandum decrevit, modo non „ desit illis copia Confessoris; quod si necessitate ur- „ gente Sacerdos absque prævia Confessione celebra- „ rit, quam primum confiteatur“. Quanto poi agli altri Sacramenti de'vivi sebbene intorno ad essi nulla abbia difinito il Concilio, che debbasi nondimeno premettere la Confessione anche al ricevimento di essi da chi si conosce reo di peccato mortale, lo dimostrano le ragioni, che abbiamo apportato più sopra nel §. 2. num. 8. Alle quali aggiungeremo qui solamente quel celebre detto di S. Agostino: *In rebus ad salutem animæ pertinentibus certis incerta præponere quis dubitat certissimum esse peccatum?* Ora chi, potendo premettere la Confessione, contento della sola presunta contrizione si accosta a Sacramenti e li riceve, antepone manifestamente le cose incerte alle certe: adunque è certissimo che pecca. Due condizioni si ricercano, affinchè ciò possa farsi lecitamente; l'una cioè che ci sia una urgente necessità di amministrare o di ricevere i Sacramenti, l'altra che manchi nel tempo stesso copia di Confessore. Se la necessità urge, ma il Confessore è in pronto, ha a premettersi la Confessione; e se la necessità non urge, nè c'è copia di Confessore, ha a differirsi il ricevimento o l'amministrazione de' Sacramenti. Ma quale sarà quella urgente necessità, che scusi da peccato chi riceve i Sacramenti colla sola contrizione? Io si dirà, quando si tratterà di ciascun Sacramento in particolare.

Se per dis-
sporsi a
riceverli
basti pre-
mettere la
contrizio-
ne, o sia
necessaria
la Confes-
sione.

X. Passiamo in adesso ai Sacramenti de'morti. E' Cosa si ri-
chiedga

per rice- cosa da sè chiara, che per ricever questi fruttuosamente non si richiede previamente lo stato di grazia; mentre appunto appellansi il Battesimo e la Penitenza Sagramenti de' morti, perchè sono stati istituiti pe' morti spiritualmente, cioè per ridonar loro la vita spirituale perduta per lo peccato. Richieggonsi però negli adulti, oltre la intenzione di riceverli, sentimenti di pietà, cioè di fede, di speranza, di amore, di detestazion del peccato ec., i quali se mancano per colpa di chi li riceve, ricevonsi illecitamente e sacrilegamente. La ragion è, perchè venendo co' Sagramenti de' morti l' uomo giustificato, niun adulto può la grazia ottenere della giustificazione, se ad essa non si dispone col divin soccorso con tal fatta di pii movimenti, e non rimuove in cotale guisa l'obice alla divina grazia; il primo de' quali movimenti, e come fondamento di tutti gli altri, si è la fede, senza di cui nemmeno il Battesimo può apportar la salute: poichè dice il Signore, *qui crediderit, & baptizatus fuerit, salvus erit*. Ricercasi poi, oltre la fede, la detestazion de' peccati, la speranza, e l'amor di Dio almeno incoato, come lo dimostreremo a suo luogo. Quindi se mancano queste disposizioni il ricevimento di tali Sagramenti diviene manifestamente sacrilego; perchè chi senza di esse li riceve, per sua colpa e malizia ne impedisce il loro effetto principale, cioè la grazia santificante. Chi adunque conscio di colpa mortale senza attrizione si accosta ai Sagramenti de' morti, li riceve sacrilegamente.

Se lecito sia ricevere i Sagramenti da un Ministro indegno.

XI. Cercasi qui per ultimo dai Teologi, se sia lecito ricevere i Sagramenti da un Ministro indegno e malvagio. Indegno Ministro si è quello il quale di certo, e senza ambiguità sappiamo ritrovarsi in peccato mortale, e cui in virtù d' indizj certi giudichiamo non essersi rimesso in istato di grazia colla confessione o contrizione nè prima dell'amministrazione nè nella stessa amministrazione. Non basta quindi il non conoscere, il non sapere in che stato siasi, ma deve moralmente constare del malvagio e peccaminoso di lui stato, o perchè è palesamente addetto all'eresia, o perchè giace in una lunga consuetudine o prossima occasion di peccare, come se un Parroco per abito è dedito alla ubbriachezza, o alla impudicizia; altramente deve il sagra Ministro presumersi buono, perchè *caritas non cogitat malum*. I Ministri poi malvagi son di tre classi. Altri sono tali unicamente, perchè trovansi in istato di pecca-

Ministri indegni di tre classi.

to mortale; altri perchè inoltre essendo incorsi nelle censure, sono impediti d'esercitare il loro ministero; ed altri finalmente, perchè sono privi di giurisdizione, e quindi nemmeno possono validamente amministrare. Queglino altresì, che si accostano ai Sacramenti, sono di più sorta; cioè altri trovansi in estrema necessità, come un bambino, che sta per morire senza Battesimo; altri in necessità grave, come quando urge il precetto dell'annua Confessione; ed altri finalmente in necessità leggiera, come allora quando vuole taluno ricevere la SS. Eucaristia a cagione di qualche solennità, come del Rosario, Ciò posto.

XII. Egli è certo, che pecca gravemente chi manda i Sacramenti ad un Ministro privo di legittima giurisdizione; perchè, ciò essendo senza verun'ombra di utilità e con certezza di nullità di Sacramento, non può farsi senza gravissimo sacrilegio. Dicasi lo stesso di un Ministro, che si sa di certo non farà uso della sua podestà. E' certo altresì, essere grave peccato il ricercare i Sacramenti ad un malvagio Ministro, anche disposto all'amministrazione, anche Parroco, ognorachè v'ha l'opportunità di riceverli con lo stesso frutto da un buono e degno Ministro. La ragion'è, perchè la carità ci vieta il dare senza giusta ragione a chicchessia occasione di ruina spirituale, come farebbe in tal caso questo postulatore somministrando per capriccio occasione e materia di peccare a chi è disposto a peccare. Anzi di due Ministri, dell'uno de'quali la bontà è meritamente dubbiosa, ha a preferirsi quegli, della cui proibità non v'ha alcun dubbio, perchè ha a tenersi la parte più sicura, quando lo si può fare senza incomodo. E' certo finalmente, che nel caso di estrema necessità si può ricevere il Battesimo da un Ministro malvagio, quantunque reciso e separato, cioè scomunicato e dinunziato, non tollerato. Lo insegna espressamente S. Agostino nel lib. 1. de *Baptismo* cap. 11. „ Si quem forte coegerit extrema necessitas, ubi catholicum, per quem Baptismum recipiat, non invenerit . . . per aliquem extra unitatem Catholicam positum acceperit quod erat in ipsa Catholica veritate accepturus . . . non solum non improbamus quod fecit, sed etiam securissime, verissimeque laudamus “. Né punto dubitiamo potersi in pericolo di morte, mancando altri Sacerdoti, ricevere anche il Sacramento della Penitenza da qualsivoglia Sacerdote scomunicato non

E' illecito chieder i Sacramenti ad un Ministro privo di giurisdizione.

Come pure il chiederli ad un Ministro malvagio, quando si può riceverli da un probò.

Nell'estrema necessità si può ricevere il Battesimo da un privo Ministro anche scomunicato.

tollerato, sospeso, degradato, ed anche eretico; e ciò non solamente perchè, quando urge il precetto divino, cedono, e cessano di obbligare tutt' i divieti della Chiesa; ma massimamente perchè senza il rimedio di questo Sacramento realmente ricevuto, l'uom moribondo esporrebbe ad un gran pericolo l'eterna sua salvezza. Imperciocchè sebbene coll'atto di contrizione unito al voto della Confessione ricuperar possa la grazia divina; è però ad un uom peccatore; e forse nei peccati abituato; non poco difficile il concepire una contrizione perfetta, che lo giustifichi. Ma di ciò si dirà più a proposito a suo luogo; cioè del Sacramento della Penitenza.

Per una necessità o motivo urgente è lecito ricevere i Sacramenti da un Ministro malvagio.

XIII. Generalmente poi parlando per una giusta; o legittima; urgente cagione; o sufficientemente grave necessità è lecito chiedere e ricevere i Sacramenti o dal Parróco o da altro Sacerdote disposto a conferirli; sebben'egli indegnamente ed illecitamente gli conferisca; purchè senza grave incomodo non possa ritrovarsi altro Ministro: La ragion'è, perchè niuno è tenuto per evitare il di costui peccato; cui egli può ed è tenuto ad ischifare col pentirsi, privarsi del sussidio opportuno alla sua spirituale necessità; e sottrarre a sè un tanto bene a cagione della di lui volontaria perversità: e lo scandalo, cui in tal caso soffre il Ministro indegno; è ricevuto; non dato; e cui niuno è tenuto ad impedire in un altro non solo con suo danno spirituale, ma nemmeno con notabile detrimento nelle cose sue temporali. Diffatti se per provvedere alla presente mia indigenza posso lecitamente chiedere il mutuo da chi prevedo non me lo darà che sotto usure; e così pure se in caso di bisogno posso chiedere il giuramento a cui già ben so che giurerà per i falsi dei; come non potrò a più forte ragione chiedere ad un malvagio Ministro, già pronto e disposto; in tali circostanze, a domandare e ricevere i Sacramenti?

Non basta una causa o necessità leggiera.

XIV. Per altro sebbene l'urgente motivo o necessità, che può qui scusar dal peccato, non consista in un punto indivisibile, non basta però certamente qualunque piccola e leggiera; come sarebbe il dover omettere la Comunione da taluno in un giorno della settimana, o in qualche festa, in cui è solito a farla per sua divozione. Molto meno poi è ciò lecito, come pretendono col Leandro alcuni Probabilisti senza verun ragionevole motivo. Nell' uno e nell'altro caso chi riceve i Sacramenti da un indegno, offende gravemente la carità di Dio e del pros-

simò, per cui è tenuto ad impedire il peccato altrui per quanto può senza notabile suo incomodo e detrimento: e questi non solo non lo impedisce, ma pur anco senza giusta cagione col chiedere gli somministra l'occasione di peccare, e col ricevere coopera al di lui peccato. Nè si dica: io chieggo cosa lecita, ed a me utile, cui egli potrebbe, se volesse, lecitamente dare: domando e ricevo ciocch' egli a darmi è preparato, mentre è esposto ad ascoltare le Confessioni, ad amministrare l'Eucaristia, o almeno è disposto a non negare, nè suole mai negare i Sacramenti a chiunque li richiede: finalmente domando ciocchè egli è tenuto a darmi per uffizio, perchè è mio Parroco. Imperciocchè io rispondo: tu domandi, è vero, cosa lecita, e ch'egli, se vuole, può darti lecitamente; ma la domandi in circostanze, in cui sai che ti si darà illecitamente, e quindi, potendo facilmente iscansare l'altrui peccato, non lo fai, anzi gliene dai l'occasione: È egli preparato a dare, sì, a ciò è disposto; ma non darebbe, se tu non domandassi, e non avrebbe quest'occasione particolare di commettere un sacrilegio.

XV. Ma quali poi sono le giuste e legittime cause di ricevere anche da un Ministro indegno i Sacramenti? Sono altre alla estrema spirituale necessità, l'obbligo di confessarsi, o di ricevere la SS. Eucaristia nel tempo Pasquale per adempiere il precetto della Chiesa. 1. La prudente e lodevole sollecitudine di trarsi fuori dello stato di peccato, in cui taluno sen giace. 2. La circostanza ed urgenza d'una grave tentazione, cui taluno prevede non potrà che difficilmente senza il sussidio d'alcun Sacramento superare. Aggiungono alcuni in 4. luogo la notabile o grande utilità, come il conseguimento del Giubbileo, o d'una straordinaria indulgenza, il sedare gli scrupoli, da cui la coscienza trovasi grandemente agitata. In tutti questi casi però sempre ha a sottintendersi la condizione, purchè non possa in verun modo, o non senza grande incomodo, ritrovarsi altro Ministro, da cui possa la persona indigente ricevere i Sacramenti, di cui abbisogna.

Quali siano le cause legittime.

CAPITOLO II.

Della materia e forma de' Sacramenti; e dei loro effetti, cioè della grazia e carattere.

Le cose dette fin qui dei Sacramenti in generale sono e debbono aversi come previe all'essere, alla

costituzione, ed all' amministrazione de' Sacramenti medesimi. Passiamo in adesso a considerare le cose, che intimamente gli costituiscono, e che dai Sacramenti ritamente fatti e ricevuti ne seguono, vale a dire parleremo in questo Capitolo della loro materia e forma, che sono le parti componenti; e della grazia e carattere, che ne sono gli effetti.

§. I. Della materia e forma de' Sacramenti.

I nomi di materia e forma nei Sacramenti quando introdotti.

I. Ciochè noi con tutt' i moderni Teologi chiamiamo materia e forma, era detto dagli antichi Padri *Mistici Simboli, Sagri Segni, Elementi e Parole, oppure Cose e Parole*. Non son adunque troppo antichi nei Sacramenti i nomi di materia e forma, e la costumanza di esprimere con questi vocaboli le parti, che costituiscono i Sacramenti, sembra aver avuto il suo incominciamento nel secolo decimoterzo, ed essere stata già in vigore ne' tempi di Guglielmo Antisiodorense, cioè fino dall' anno 1215. Costumanza per altro, che fu poscia adottata e consecrata l' anno 1439 da Eugenio IV. nel suo celebre Decreto per gli Armeni, ove dice perfezionarsi tutt' i Sacramenti con tre cose, cioè *rebus tamquam materia, verbis, tamquam forma &c.* Il che poi fu anche confermato dal Concilio di Trento nella sess. 14. cap. 3. Nè ciò è stato fatto senza ragionevole motivo: perocchè siccome la materia e la forma sono quelle cose, che intrinsecamente costituiscono il fisico composto; così dal congiungimento delle parole Sacramentali, che ne sono la forma, al sacramentale elemento, che n' è la materia, ne risulta il Sacramento. Così appunto Sant' Agostino, *Verbum*, dice, *accedit ad elementum & fit Sacramentum*.

Nei Sacramenti cos' abbia ad intendersi sotto nome di materia e forma.

II. Da ciò è facile il capire, cosa s' abbia ad intendere nei Sacramenti sotto il nome di materia. Hanno ad intendersi tutte quelle cose le quali non sono da se sole determinate all' essere di Sacramento, ma abbisognano d' esserci determinate da altra cosa aggiunta; e sotto quello di forma ciò tutto, che determina la materia all' essere di Sacramento, cioè a significare e conferire la grazia. Veggiamolo nel Batteesimo. L' acqua n' è la materia; ma essendo da se indifferente e al lavamento corporale e allo spirituale, anzi potendo, come dice San Tommaso q. 60. art. 6., „ significare e lavamento per la sua umidità, „ e refrigerio o rinfrescamento per la sua freddezza “, in virtù di quelle parole, *io ti battezzo, profferite*

con intenzione di fare ciocchè Cristo ha istituito, e ciocchè intende fare la Chiesa, viene questa materia, cioè l'acqua, determinata, come da forma, a significare il lavamento spirituale dell'anima; ed in tale guisa aggiugnendosi all'elemento le parole, si fa il Sacramento: *accedit verbum ad elementum, & fit Sacramentum*. E ciocchè si dice del Battesimo, debb' intendersi di oga' altro Sacramento. Ed è soltanto da osservarsi, che talvolta anche le parole stesse non tengono il luogo di forma, ma bensì di materia, e quindi distinguonsi le une dalle altre non quanto all'ufficio loro essere materiale, ma solamente quanto all'uffizio; com'è facile il vedere nei Sacramenti della Penitenza, e del Matrimonio; perocchè nel primo la confession de' peccati, che si fa d'ordinario colle parole, ha il luogo di materia o quasi materia; e nel secondo il consenso, che si esprime colle parole, co' cenni, tiene parimenti luogo di materia; almeno nella sentenza di que' Teologi, i quali son di parere, che le parole del Sacerdote la forma costituiscono di tal Sacramento. Le parole poi, che tengono il luogo di forma, affinchè facciano il loro ufficio di determinare la materia, debbono anch'esse essere non vaghe, ma determinate: „ Nei Sacramenti (dice S. Tom. Le parole „ maso nella q. cit. art. 7.) le parole sono a guisa costitutive „ di forma, e le cose sensibili a guisa di materia. „ Ora in tutt' i composti di materia e forma il principio della determinazione è dal canto della forma, e „ ma . . . e però più principalmente ricercasi una „ determinata forma che una determinata materia; „ perocchè intanto ricercasi una data materia, affinchè „ chè sia proporzionata ad una determinata forma. „ Ricercandosi adunque nei Sacramenti cose sensibili „ li determinate, che nei Sacramenti han luogo di „ materia; molto più ricercasi una determinata forma „ ma di parole“. Il che confermasi altresì colla pratica ed uso della Chiesa, la quale prescrive in ciascun Sacramento le parole da adoperarsi per istituzione di Cristo, come si vedrà, quando tratteremo dei Sacramenti in particolare.

III. La materia de' Sacramenti è di due sorta, cioè di quante altra prossima, ed altra rimota. E' materia rimota quella cosa sensibile, di cui si fa uso nel Sacramento com'è l'acqua nel Battesimo, il Crisma nella Confermazione, l'Olio nella Estrema Unzione: e prossima materia si è l'applicazione della cosa stessa sensibile mediante l'azion del Ministro al soggetto, che riceve il Sacramento, com'è il lavamento nel Battesimo, la

Crismazione nella Confermazione, e l'Unzione nella Estrema Unzione. Si divide altresì in certa e dubbiosa. È della prima classe quella, che si sa di certo esser atta; ed è della seconda quella, del cui valore e sufficienza c'è qualche dubitazione o incertezza; mentre convien comprendere sotto questa classe quella eziandio, che viene da un'opinione soltanto probabile sostenuta. Anche la forza de'Sagramenti può essere e certa e dubbia, come s'è detto della materia; ed inoltre assoluta e condizionata. È assoluta quella, che vien profferita semplicemente e senza l'aggiunta di veruna condizione; come quando nel conferire il Battesimo si dice, *Io ti battezzo &c.* ed è condizionata quella che è accompagnata da qualche condizione o espressa o mentale, come quando nel Battesimo o colla mente o colle parole si aggiunge la condizione, dicendo, *Se non sei battezzato, io ti battezzo*; oppure *se sei creatura ragionevole, io ti battezzo &c.*

Di quante
la forma.

Non è lecito far uso di materia o forma probabile, quando è in pronto la certa.

IV. Due cose molto interessanti qui meritamente ricercansi dai Teologi. La prima si è, se sia mai lecito il far uso nei Sagramenti di materia o forma dubbiosa ed incerta; e la 2. quale cangiamento nella materia e forma renda il Sagramento invalido e nullo. È quanto alla prima ricerca dico in primo luogo, essere illecito, ed essere anzi un gravissimo peccato il far uso ne' Sagramenti di materia dubbiosa ed incerta, anzi anche di materia probabilmente idonea, quando c'è copia di materia certa ed indubitata; ma questa in tal caso unicamente doversi eleggere e adoprare. Consta chiarissimamente questa verità dalla condanna della seguente proposizione fatta da Innocenzo XI. il dì 2. Maggio 1689. *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi: hinc sententia probabilis tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, aut Episcopalis.* Ed è stata tal proposizione giustissimamente condannata. Eccone il perchè. Recca ingiuria alla Religione colui che avendo in pronto per fare un Sagramento materia certamente atta, e per ogni parte sicura, si serve di altra dubbiosa ed incerta, oppur anche per sentenza quanto ei voglia probabile, idonea, esponendo in cotal guisa senza necessità e giusta ragione il Sagramento a pericolo di nullità; giacchè l'opinione anche probabilissima può essere falsa, e quindi in seguendola con lasciar la più sicura non si evita il pericolo di

frustranea operazione e di nullità di Sacramento: E chi potrà mai negare, ciò posto, che sia reo di gravissima irriverenza contro il divin Salvatore Autore de' Sacramenti coll'esercitare in di lui nome la sagra azione in maniera, per cui è probabile sia vana, invalida, e nulla? Viola pur anco la carità del prossimo; poichè senza giusta ragione espone un suo simile alla perdita di un gran bene, cui riceverebbe di un valido Sacramento, mentre per altro può un tal bene o frutto essergli certamente ed infallibilmente conferito col far uso d'una materia certamente atta, che trovasi in pronto.

V. Dico 2. non essere nemmeno lecito nei Sacramenti in mancanza di materia o forma certa ed intera dubbitata l'assumerne una dubbiosa e soltanto probabilmente idonea, se non se in caso di urgente necessità: Verità si è questa ammessa e autorizzata dal consenso di tutt'i Teologi e da sè manifesta Imperciocchè detta la retta ragione, che in allora soltanto si possa lecitamente esporre il Sacramento a pericolo di nullità, quando il prossimo a cagione della mancanza di esso Sacramento rimane esposto al certo pericolo di sua salute: Quindi non è lecito al Sacerdote per dare il Viatico ad un moribondo celebrare la Messa con pane, che si dubita se sia di frumento, nè con vino, di cui si dubita; se siasi cangiato in aceto, perchè non è di assoluta necessità: Adunque non può farsi uso di dubbia materia, se non se nei due Sacramenti alla salute necessarj del Batteesimo e della Penitenza, come diremo tosto.

VI. Dico 3. che nei Sacramenti necessarj di necessità di mezzo, e posta la urgente ed estrema necessità del prossimo, è non solo lecito ma eziandio espedito il servirsi di quella materia dubbia ed incerta, che sola si può avere. La ragion' è, perchè come confessano tutt'i Teologi, la legge di carità, è superiore all'obbligo di religione, comanda di correre il prossimo nella sua necessità in ogni miglior maniera a noi possibile: nel caso nostro la materia o forma incerta può essergli di giovamento in quel frangente, mentre dall'altro canto è certo che perirà miseramente, se nulla facciamo: adunque è lecito ed espedito l'operare con essa materia o forma dubbiosa ed incerta; poichè meglio si provvede alla di lui salute con Sacramento dubbio, che con niuno. Ma e la irriverenza, che fassi a Christo ed al Sacramento coll' esporlo a pericolo di nullità? No, che in tali circostanze non ha a temersi di commettere

irriverenza verso il divino Istitutore, il quale, per la sua somma carità verso l'uomo vuole, che più si provveda alla sicurezza della salute altrui, che al certo valore de' Sacramenti, quando l'uno e l'altro pericolo non si possono evitare: perchè ha egli istituito i Sacramenti per l'utilità degli uomini, cosicchè è verissimo quell'assioma, *essere i Sacramenti pell'uomo, e non l'uomo pei Sacramenti*. Quindi è, che S. Agostino appoggiato a questo principio nel lib. *de adulterin. conjug.* cap. 18. ha insegnato doversi dare il Battesimo ad un Catecumeno moriente, che non può rispondere, sebbene abbia ritenuto commercio con moglie adulterina: e così pure doversi impartire l'assoluzione ad un fedele infermo e vicino a morte, quantunque a cagione della menata fino allora prava vita si dubiti, se abbia un vero e sincero dolore de' suoi peccati, che è la materia necessaria pel Sacramento della Penitenza. Quindi altresì i sagri Canonici comandano di non negare a qualsivoglia fedele posto negli estremi la riconciliazione da esso lui domandata o colla voce, o co'cenni. Si badi però bene alla clausula, che nella proposizione abbiamo apposto, cioè *nel caso di necessità estrema*. Non è dunque mai lecito fuori di tal caso, ma unicamente in questa ultima necessità, cioè in pericolo di morte, l'amministrare con materia o forma incerta questi Sacramenti necessarij di necessità di mezzo; perchè in questo solo caso e i Canonici e i Rituali e la dottrina comune de' Teologi accordano, che si possa far uso di materia dubbia ed incerta; e quindi peccerebbe mortalmente chi fuori dell'articolo di morte in materia dubbia gli amministrasse.

La mutazione sostanziale della materia o forma rende nullo il Sacramento.

VII. Passiamo alla 2. quistione, in cui si domanda, quale cangiamento nella materia e forma renda il Sacramento invalido e nullo. Alla quale rispondendo, che ciò fa la mutazione sostanziale sia dell'una, sia dell'altra. Sentenza certissima, e comunissima fra' Teologi. La ragion'è, perchè il cangiamento sostanziale ossia della materia, ossia della forma, distrugge la specie, la essenza, e la sostanza del Sacramento, mentre toglie di mezzo il rito essenziale pel Sacramento prescritto, il quale consta come di parti essenziali di tale materia e di tale forma. Quindi poi non si può dubitare, che pecchi gravissimamente il Ministro, che fa volontariamente questo cangiamento; perchè con tale attentato viola la religione in cosa di gravissimo momento, fa a Cristo Autore de' Sacramenti un' ingiuria gravissima, e si

Chi la fa pecca gravissimamente.

Prende giuoco ed espone alla derisione una cosa santissima. Più: Offende in sommo grado la carità del prossimo, il quale privo rimane d'un bene grandissimo a cagione della volontariamente cagionata nullità del Sacramento. Più ancora: Viola anche la stessa giustizia; perchè per ciò stesso che taluno si assume l'amministrazione di un Sacramento, tacitamente promette e si obbliga a fare un tale uffizio come si deve, e come la cosa esige, ed in vantaggio di chi lo riceve. Commette costui adunque un enorme sacrilegio con la religione, ed un gravissimo peccato contro la carità, e contro la giustizia.

VIII. All'opposto il cangiamento non toccante la sostanza e l'essenziale de'Sagramenti ossia nella materia, o nella forma, com'è v. g. la consecrazione della SS. Eucaristia in pane azzimo o fermentato, non rende irrito il Sacramento. Dottrina ancor questa ammessa da tutti. E la ragion è, perchè anche posto tal cangiamento, salva rimane ed intatta la sostanza del rito da Cristo prescritto, come chiaro apparisce nell'addotto esempio. Ma pecca però, e pecca gravemente, se la necessità non iscusi, chi fa nel rito Sagramentale tal cangiamento; perchè praticamente e col fatto si oppone al precetto della Chiesa, o alla consuetudine avente forza di legge in cosa di gran momento e spettante alla religione: perocchè vuole la Chiesa, e meritamente lo vuole, che nell'amministrazione de'Sagramenti, e nell'applicazione della materia e forma le cose tutte esattamente, studiosamente, e diligentemente vengano osservate, le quali ha prescritto si osservino per la decante amministrazione de'sagri misterj, pello spirituale profitto, e divozione di chi si accosta a riceverli. Nè in cosa di tanta importanza può scusare il Ministro dal peccar gravemente o la parvità della materia, o la picciolezza del cangiamento, o la di lui ignoranza, mentre è tenuto a sapere ciocchè ricercasi ad adempiere rettamente il suo uffizio; nè v'ha quindi se non se la sola necessità, che lo possa scusare, o l'involontaria inavvertenza.

La mutazione non sostanziale non irrita il Sacramento.

IX. Ma quali cangiamenti nelle materie e forme de'Sagramenti sono sostanziali, e quali nol sono? Rispondo, che dal conto della materia avviene cangiamento sostanziale, allorchè alla materia stabilita pel Sacramento si sostituisce altra cosa totalmente diversa; come se in luogo di vino nel Sacramento dell'Eucaristia si facesse uso dell'acqua, ed in luogo di pane di frumento si adoprasse pane di orzo. E

Quali sieno i cangiamenti sostanziali nella materia.

qui convien guardarsi, nel dar giudizio della sostanziale diversità, dallo stare troppo attaccati al fisico della materia, onde non prendere per accidentale un cambiamento veramente sostanziale in ordine al Sacramento, all' intento, ed alla istituzione di Cristo. A cagione d' esempio il ghiaccio, la grandine, la neve, benchè sembrino fisicamente cose non diverse dall' acqua comune, teologicamente però portan seco un sostanziale cambiamento in ordine al Battesimo, perchè nello stato, in cui sono, non sono atte a lavare come non fluide. Non è altresì materia atta al Battesimo l' acqua espressa da' fiori, e da erbaggi, come neppure l' acqua s' è per tal modo alterata con qualche artificiosa tintura, che non possa più aversi per acqua naturale. Per lo contrario o sia calda, o sia fredda, o di fiume, o di mare, o di pozzo, o di sorgente, o limacciosa, o limpida, e pura, nulla monta, ed è sempre atta al valido Sacramento. Così pure in ordine alla Eucaristia debb' aversi per materia sostanzialmente diversa la pasta di farina di frumento non cotta col fuoco; che poi il pane sia azzimo o fermentato, ciò alla sostanza non appartiene.

Cangiamenti che possono accadere nelle forme Sacramentali. X. Nelle forme poi Sacramentali, che consistono in parole, moltissimi cangiamenti possono avvenire, su de' quali nascono non leggieri difficoltà; perocchè le parole delle forme Sacramentali possono essere variate per lo meno in sei maniere, cui taluno ha espresso, *invita minerva*, nei seguenti due versi:

„ Nil formæ demas, nil addas, nil variabis.
 „ Transmutare cave, corrumpere verba, morari “.

Variansi adunque le forme de' Sacramenti 1. colla sottrazione di qualche parola, 2. coll' addizione, 3. colla mutazione, 4. colla trasposizione, 5. col corrompimento, 6. coll' interrompimento di una o più voci. Intorno a tutte queste maniere di cangiamento stabiliscono i Teologi con s. Tommaso questa regola generale. In allora soltanto la forma è sostanzialmente diversa dalla prescritta, e necessaria al Sacramento, quando cangiansi le parole in guisa, che non rimane più il senso stesso e significato, che si ritrova nella forma legittima, ed è voluto da Cristo Autore de' Sacramenti; e per lo contrario, se fino a corromperne il senso il cangiamento non arriva, la forma Sacramentale sostanzialmente non è diversa; e quindi sebbene illecita ed irreligiosa, non nuoce però alla validità del Sacramento. „ Le parole (dice san

„ Tommaso 3. p. q. 6o. art. 8. al 2.) spettano alla
 „ forma del Sacramento a cagione del senso enunzia-
 „ to; e però qualunque addizione facciasi o sottra-
 „ zione di parole, la quale nulla aggiunga, e nulla
 „ sottragga al debito senso, non si toglie la specie
 „ del Sacramento“; ed è lo stesso che dire: non
 „ nuoce al di lui valore. Per discernere adunque la
 „ mutazion sostanziale dalla non sostanziale si deve
 „ sempre aver l'occhio al senso delle parole, cui pre-
 „ sentano le forme legittime de' Sacramenti.

XI. Veniamo ora all' esame di ciascuna delle sei Quando la
 forma si
 corrompa
 sostanzial-
 mente per
 sottrazio-
 ne.
 maniere di cangiamento già indicate. Quando sarà,
 che corrompa sostanzialmente la forma del Sagra-
 mento la prima maniera di cangiamento, che è per
 detrazione, sottrazione, o diminuzione? „ Quando
 „ (risponde S. Tommaso nel corpo dell' artic. testè
 „ citato) si toglie di mezzo il debito senso delle
 „ parole; nel qual caso non si fa il Sacramento“.
 Quindi Didimo dice nel lib. 2. de Spiritu Sancto
 (si ha fra le Opere di S. Girolamo). *Se taluno battezza in guisa, che ometta l' uno de' predetti nomi (cioè del Padre, o del Figliuolo, o dello Spirito Santo) non battezzerà validamente.* Così pure nella Eucaristia se venga ommesso il pronome *meum*, corrotta rimane sostanzialmente la forma. Per lo contrario non avviene mutazion sostanziale, soggiugne il S. Dottore „ Se la sottrazione „ non toglie di mezzo il debito senso delle paro- „ le, come nella forma della Eucaristia, che è *Hoc „ est Corpus meum, l' enim* ommesso non toglie il „ debito senso delle parole; come neppure nel Bat- „ tesimo la sottrazione del pronome *Ego* “. Ma se chi battezza sopprime la voce *baptizo*, oppure il *te*, il Battesimo non sussiste; come neppure la Penitenza, se il Sacerdote dice *ego te absolvo* senza il *te*; perchè il Battesimo e l' Assoluzione Sacramentale sono cose ordinate ad un soggetto particolare e certo; a cui la materia e la forma debbono applicarsi. Se poi nel Battesimo, o nella Penitenza si omette soltanto la voce *ego*, il Sacramento nulla perde del suo valore; perchè il senso della forma sussiste pieno ed intero.

XII. La seconda maniera di cangiamento avviene Quando
 per addi-
 zione.
 per l' addizione d' una o più parole estranee alla forma Sacramentale; ed in tal caso o sussiste, o manca il Sacramento secondo che tale addizione o corrompe o non corrompe il debito senso di essa forma. Quindi non farebbe Sacramento chi dicesse o

Addizione
sostanziale,
che rende
nullo il Sa-
gramento.

Addizione
ambigua,
che dipende
dall' inten-
zione.

cogli Eunomiani, *Baptizo te in nomine Patris in-
creati, Filii creati, & Spiritus Sancti sanctificantis u
Filio creati*; o co' Marcioniti, *In nomine ignoti Pa-
tris universorum, in veritate, matre omnium, in eo,
qui in Jesum Christum descendit, in unione ac re-
demptionem & communionem virtutum*; o finalmente
cogli Ariani, *In nomine Patris majoris, & Filii mino-
ris, & Spiritus Sancti*; perchè in tal maniera si to-
glie di mezzo e l'uguaglianza delle persone, e la fe-
de della Chiesa. Lo stesso accaderebbe, se taluno
battezzando dicesse, *In nomine Patris, & B. Mariæ,
& Filii ec.* perchè in così dicendo sembra conferirsi
il Battesimo in nome d'una creatura non meno che
in nome delle tre divine Persone. Se poi venisse ag-
giunto il nome di Maria dopo già pronunziati i no-
mi delle tre divine Persone, dicendo, *Io ti battez-
zo in nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spi-
rito Santo, e della B. V. Maria*, insegna S. Tom-
maso p. 60. art. 8. dipendere in tal caso la validi-
tà del Battesimo dall'intenzione del Battezzante.
„ Non valerebbe, dice, questo battesimo, se chi bat-
„ tezza intendesse di battezzare in nome di Maria
„ Vergine, come in nome della Trinità, per cui il
„ Battesimo viene consagrato: perocchè questo senso
„ sarebbe contrario alla vera fede, e conseguente-
„ mente distruggerebbe la verità del Sacramento.
„ Se poi l'intenzione siasi nell'aggiungere, e in no-
„ me della B. Vergine, non già che il nome di Ma-
„ ria alcuna cosa operi nel Battesimo, ma che la di-
„ lei intercessione giovi al battezzato a conservare
„ la grazia battesimale, distrutto non rimane il va-
„ lore del Sacramento“. Abbracciano questa dottri-
na S. Antonino, il Silvio con altri moltissimi, ma si
oppone il Tornelli; perchè, dice, non dipendendo il
significato delle parole dalla privata intenzione di
chi le profferisce, ma dall'uso pubblico; e per uso
pubblico il battezzare in nome della B. Vergine si-
gnificando un Battesimo conferito per autorità e vir-
tù della B. Vergine, ne siegue, che questo Battesi-
mo, a cagione della forma esteriormente corrotta,
sia invalido e nullo. Ma il sapiente Collet, Conti-
nuatore del Tornelli, fa vedere che a torto rigetta la
dottrina del S. Dottore; sì perchè queste parole *in
nome della B. Vergine*, comechè fuori dell'uso pub-
blico; dall'uso pubblico non possono avere verun si-
gnificato; sì perchè è cosa ricevuta per uso pubbli-
co e comune, che l'invocazione della creatura ag-
giunta alla invocazione del Creatore, è presa in sen-

se totalmente diverso, come allora quando l' Apostolo dice , *Testor coram Deo , & electis Angelis eius* ; o allorchè i Fedeli dicono , *Confiteor Deo , Beate Mariae , Sanctis Apostolis etc.* senza che veruno pensi , riguardarsi ugualmente il Creatore e la creatura , ma in senso e con affetto affatto diverso e distante all' infinito . Può adunque ciò dipendere , e dipende senza mèno dall' intenzione di chi così in battezzando si esprime ; poichè nella pratica ed uso della Chiesa sono parole equivoche , ed aver possono senso e buono e cattivo . Non abbiám dunque a scostarsi dalla dottrina del S. Dottore . Peccherebbe però gravemente chi uso facesse di tale formola ; nè potrebbero scusarsi le Levatrici , le quali per uffizio loro proprio tenute sono a ben sapere la forma del Battesimo .

XIII. La terza maniera di cangiamento avviene per la variazione delle parole . Queste o variansi desse sole , o con esse variasi pure il loro significato . Variansi desse sole , o quando per un idioma se ne assume un altro , o per un termine usitato si fa uso d' un altro , che è sinonimo , o quando per un modo indicativo si adopra un imperativo , oppure per un deprecativo un assoluto si usurpa . Niuna di siffatte variazioni nuoce al valore del Sacramento . Non la prima ; che consiste nella mutazion dell' idioma , perchè le parole sempre rendono lo stesso senso . Anzi non è nemmeno questa una variazione propriamente detta , mentre Cristo non ha comandato di fare i Sacramenti in questo o quel linguaggio . Quindi o si proferisca la forma del Battesimo in latino , o in volgare , sussiste il Sacramento ; anzi chi non sa di latino , o lo parla malamente , farà meglio secondo S. Antonino a battezzare nel proprio patrio linguaggio , purchè non battezzi solennemente . Non la seconda ; perchè quando sostituisconsi termini sinonimi , sussiste il medesimo significato . Quindi chi in luogo di dire , *Baptizo* , dice *Lavo* , *Abluo* , *Tingo* , conferisce validamente il Battesimo . Così pure se un Confessore in luogo di *absolvo te* , dice *remitto tibi peccata tua* , e un Sacerdote in vece di *hoc est &c. istud est Corpus meum* , fa il Sacramento , cioè validamente assolve , e validamente consagra . Non la terza ; perchè se in luogo della forma indicativa , *Baptizo* , si faccia uso della imperativa , dicendo , *Baptizetur servus Christi* ; e così pure o si usurpino co' Latini le parole assolute nella forma della Penitenza , o con i Greci le deprecative , non perisce l' essenza ed integrità del Sacramento .

Quando per variazion di parole .

Se variansi le sole parole senza che variato ne resti il senso, ciò non nuoce al valore del Sacramento .

Se poi colle
parole va-
rasi il sen-
so, non
sussiste il
Sagramen-
to.

XIV. Ma la cosa va di gran lunga altramente, quando la variazione delle voci induce insieme anche la variazione del senso: „ La mutazione, dice S. Tomaso nell'8 art. citato, che toglie il senso, toglie anche la essenza del Sagramento “. Dicasì v. g. dal Sacerdote nella consecrazione della Eucaristia, *Hoc est cor*, oppure *caput meum*; nella Penitenza, *Abluo te a peccatis*; nel Battesimo, *Mundo te ab originali peccato*, non si farà nulla; perchè si cangerà il principale e sostanziale significato d'ognuna delle forme di questi Sagramenti. *Cor*, e *caput* non significano lo stesso che *corpus*: e così pure *abluo a peccatis* non esprime la forma dell'assoluzione, ossia la sentenza giudiziale, che debb'essere dal Ministro profferita: nè finalmente *mundo ab originali culpa* significa il lavamento, giacchè può taluno essere mondato senza esserlo per via di lavanda. Aggiungasi, che il sacrosanto Battesimale lavacro non monda solamente dalla macchia originale, ma eziandio da qualunque altra, come è manifesto negli adulti, che si battezzano. E qui è necessario ben guardarsi da certe voci, le quali sembrano sinonime, ma sono in verità essenzialmente diverse. Quindi non valerebbe il Battesimo conferito *in nomine Trinitatis*. E nemmeno secondo S. Bonaventura in 4. dist. 3. q. 2., e secondo S. Antonino 3. p. tit. 4. cap. 13. §. 3. se venga dato *in nomine Genitoris, Geniti, & ab utroque procedentis*.

Quando per
la trasposi-
zione delle
parole.

XV. La quarta maniera di cangiamento si fa colla trasposizione delle parole; e questa quando ne toglie o ne muta il senso impedisce il Sagramento, e quando no, non lo impedisce. Vale quindi il Battesimo dato sotto questa forma, *in Nomine Patris, & Filii & Spiritus Sancti baptizo te*: oppur anche, *Te ego in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti Baptizo*. Se poi la variazione nell'ordine delle divine Persone toglie di mezzo il valore del Sagramento, non è cosa chiara, e ne dubitano i Teologi. Lo affermano alcuni; perchè, dicono, non osservato il retto ordine delle Persone, come sarebbe chi dicesse, *Baptizo te in nomine Filii, & Patris, & Spiritus Sancti*, non ista salda la retta fede ed intelligenza. Lo negano altri; perchè, dicono, ognorachè esprimessi la invocazione delle tre divine Persone, la trasposizione dell'ordine non nuoce, mentre nella Trinità non v'ha priore, nè posteriore; nè può con verun argomento dimostrarsi e non la sola rinvocazione essere necessaria, ma eziandio l'ordine della invocazione: Presso di me due co-

se son certe, l'una che se tal cangiamento di ordine venga fatto, non già per ignoranza o inavvertenza, ma per manifestare o indurre l'errore, come se il Greco scismatico per significare, che lo Spirito Santo non procede dal Figliuolo, usasse questa forma, *Baptizetur servus Christi in nomine Patris, & Spiritus Sancti, & Filii*; il Battesimo sarebbe invalido. L'altra, che se non a questo pravo fine, ma o per qualsivoglia inavvertenza o per altra cagione accadesse nella forma questa inversione di ordine, debba tal forma almeno fra le dubbie forme annoverarsi, perocchè sebbene non si possa provare, essere comandato, che nella invocazione anche l'ordine delle Persone debba osservarsi; pure nemmeno può provarsi l'opposto: e sebbene nella Trinità non ci sia anteriore, nè posteriore di tempo, di dignità, di maestà, è però il Padre priore di ordine al figliuolo.

XVI. Il quarto cangiamento nella forma succede pel corrompimento de' termini, de' quali debb' essere composta. Se tale, e tanto è il corrompimento, che il senso ne distrugga, cade il Sacramento, come se taluno dicesse, *Baptizo te in nomine Matris &c.* Qui il corrompimento consiste nel solo cangiamento della lettera P nella lettera M; ma nondimeno, come ognuno vede, è un corrompimento sostanziale, perchè della forma distrugge o cangia il senso. Che se il corrompimento deriva dall'imperizia, da difetto di pronunzia, da balbuzie, da precipitanza di lingua, o da altro simile vizio, se nondimeno fanno nelle presenti circostanze le mal pronunziate parole negli uditori lo stesso senso, cui fanno le espresse a dovere, non perisce il Sacramento. E qui osserva s. Tommaso nell'art. 7. al 3. del luogo cit. essere più facile, che perisca sostanzialmente la forma de'Sagramenti in lingua latina, „ quando il „ corrompimento avviene nel principio delle dizioni, „ come se in luogo di dire *in nomine Patris*, si dica „ *in nomine Matris*; di quello che se avviene nel fine, „ come se taluno dicesse, *in nomine Patrias &* „ *Filias*; perchè in allora ricevonsi secondo porta l' „ uso, e quindi sebbene cangisi il suono sensibile, „ rimane però il senso medesimo“. E quest'è la cagione, per cui il Pontefice Zaccaria ebbe e dichiarò valido il Battesimo conferito da certo Sacerdote, il quale, ignorando onninamente la lingua latina, nel profferir le parole così corrotto ne aveva la desinenza, *baptizo te in nomine Patria, & Filia, & Spiritua Sancta.* Può accadere, che il corrompimento an-

Quando pel
corrompi-
mento del-
le parole.

che nel fine delle parole muti talmente il termine che corrompa sostanzialmente il senso, e renda nullo il Sacramento; come se in luogo di dire *Baptizo* attivamente, si dicesse passivamente *Baptizor*. E qui due cose conviene avvertire. La prima si è, che debb'esser sempre di gran lunga più sospetto il corrompimento fatto a bella posta e studiosamente, che quello procede da imperizia, da ignoranza, da impedimento o precipitazione di lingua: perocchè chi volontariamente corrompesse le parole in notevole maniera, dà chiaro a divedere di non aver intenzione di fare ciocchè fa la Chiesa. La seconda poi, che sebbene nel fare qualsivoglia Sacramento debba usarsi grandissima diligenza per ben pronunziare le parole della forma, ciò anche con maggior cura deve praticarsi, allorchè trattasi di que'Sagramenti, che non possono iterarsi, nè ripetersi. Se dopo il fatto nasce dubbio, ragionevole però, intorno alla validità del Sacramento, dovrà iterarsi sotto condizione.

Quando per
interrompi-
mento.

XVII. Il sesto cangiamento accade per interrompimento, per cui togliesi dell'atto la continuità morale. Può essere essenziale e non essenziale. Se l'interrompimento è picciolo e breve in guisa, che secondo la prudente estimazione non distrugga l'unità, non cangia il senso legittimo delle parole, e il loro significato, e quindi sussiste il Sacramento. Se a cagione d'esempio il Ministro nell'atto di battezzare, pronunciate le parole, *Ego te baptizo in nomine Patris*, tosse, o stranuta, e tostamente soggiugne l'altre parole, & *Filii*, & *Spiritus Sancti*, è valido il Battesimo. Se poi il disgiungimento delle parole fosse sì grande e sì diuturno, che non avessero più veruna moral connessione le posteriori parole colle precedenti, non si farebbe Sacramento. Ciò sarebbe, se il battezzante, dopo aver pronunziato le prime parole del Battesimo, *Ego te baptizo in nomine*, si volgesse ad accudire a qualche interesse, oppure, come parla S. Bonaventura, uscisse dal Battisterio *ad vesicam exonerandam*, e quindi ritornatovi, terminasse la forma col dire *Patris*, & *Filii*, & *Spiritus Sancti*; mentre in tal caso il Battesimo non sarebbe valido. Dicasi lo stesso, se l'interrompimento facciasi non solamente col cessare o sospendere il pronunziamento delle parole Sagramentali, ma pur anco col frammischiamento d'altra locuzione alla forma Sagramentale non appartenente; la quale per altro può essere anch'essa sì picciola e sì breve, che non impedisca la morale continuazione ed unità; co-

me nel caso che il Ministro, dette quelle parole, *Ego te baptizo*, dicesse al Chierico, *quest'acqua è troppo fredda*; oppure ai circostanti, che fanno strepito, *tacete*, o *state cheti*, oppure *finitela una volta*; e poscia proseguisse le parole. Può però anche essere cotanto notevole e grave, che tolto di mezzo ogni congiungimento, ed ogni nesso, non susista più l'unità della forma; come sarebbe, se il battezzante, pronunziate le prime parole della forma, recitasse un salmo, o l'orazione Domenicale, o facesse un sermone intorno alla virtù del Battesimo. Non si può dare una regola certa, ed universale per sapere, quando l'interrompimento sia notevole e sufficiente ad irritare il Sacramento; ma ciò dipende dall'estimazione de' prudenti, considerate tutte le circostanze, le maniere, e le ragioni dell'interrompimento, come pure l'indole e la natura delle interposte azioni. Ma è qui necessario avvertire, che nell'interrompimento delle sillabe d'una stessa parola basta un minore intervallo a distruggere l'unione di quello che se si separino l'interesse di quelle sillabe; come se il Ministro dicesse, *Ego te bap*, e dopo una pausa, o dopo qualche interposto discorso, *tizo te in nomine &c.* È però vero, che anche in questo interrompimento di sillabe non ogni interrompimento ha ad aversi per notevole in guisa, che impedisca il Sacramento. Quindi se un Sacerdote, proferite queste parole della Consegrazione, *Hoc est cor*, e a ragione di uno strepito improvviso distrattosi e fermatosi per un momento, proseguisca, *pus meum* ciò non nuoce al Sacramento. Badino bene a tale dottrina, dice qui un dotto Autore, que' Sacerdoti, non so se mi dica, scrupolosi o superstiziosi, i quali sono sì tardi, sì lunghi ed insieme sì tediosi nel profferire le parole della Consegrazione, che le prime quasi non hanno veruna connessione colle susseguenti. Difatti, se da molti in ciò (Iddio pur nol volesse!) si pecca per la troppa fretta e precipitanza, non di rado anche si pecca per una intollerabile tardezza.

XVIII. Dopo aver detto dei cambiamenti, che nelle forme de' Sacramenti possono accadere, dir dobbiamo alcuna cosa delle forme condizionali, delle quali talvolta si fa uso nell'amministrazione di alcuni Sacramenti, e nelle quali pure coll'aggiugnere la condizione qualche cambiamento interviene. Sebbene la costumanza, oppur anche, se così piace, la legge d'amministrare un Sacramento non iterabile sotto la for-

l'uso della forma condizionale nei Sacramenti non iterabili quando introdotto.

ma condizionale, non abbia avuto luogo nei sette primi secoli della Chiesa; e l'uso di essa forma condizionale già introdotto fino dal IX. secolo in alcune Chiese particolari, come apparisce nei Capitolari di Carlo Magno, non sia divenuto universale nella Chiesa Latina, se non se dopo il secolo XII.; pur nondimeno nel secolo XIII. è stata fatta legge da Alessandro III. di far uso della forma condizionata, ma però nell'unico Sacramento di somma necessità cioè

È lecito, anzi comandato nel caso di dubbio Batteſimo.

nel Batteſimo. Le parole di questo Pontefice leggonsi nella sua Degretale nel corpo del Gius inserito, cioè nell' Estravag. de *Baptismo* cap. 2. De *quibus dubium*, e sono del seguente tenore: „ De quibus dubium „ est, utrum sint baptizati an non, omnimodis absque „ omni scrupulo baptizentur, his tamen verbis præmissis, non te rebaptizo, sed, si nondum baptizatus es, baptizo te in nomine Patris, et Filii, et „ Spiritus Sancti “. Nei seguenti secoli poi doversi onninamente questa legge osservare, l'hanno asserito tutti que' Teologi, che hanno scritto de' Sacramenti, fra' quali anche S. Tommaso nella 3. p. q. 68. art. 7. al 2. ove dice: Se nell' adulto fosse mancata l'intenzione di ricevere il Sacramento, dovrebbe ribattezzarsi: e se di ciò non constasse, si dovrebbe

Il che viene esteso anche ai Sacramenti della Cresima, e dell'Ordine.

dire: *Si non es baptizatus, ego te baptizo* “. Ora questa legge per parità di ragione è stata dai Teologi estesa agli altri Sacramenti, che non possono iterarsi, cioè alla Cresima ed all'Ordine sacro, ognorachè si dubita, se sieno stati validamente conferiti affine di provvedere nel tempo stesso e al bene di chi gli riceve, e d'osservare la legge della Chiesa di non iterare que' Sacramenti, che imprimono il Carattere.

Se sia ciò lecito nei Sacramenti iterabili, e in qual caso.

XIX. Dopo il Concilio di Trento alcuni Teologi hanno scritto ed insegnato, potersi far uso della forma condizionale anche nei Sacramenti, che possono iterarsi. Io non sono assolutamente contrario a questa sentenza; ma dico, che non ha a farsene uso, nè è lecito a farlo se non se nel caso di estrema necessità, quando cioè si tratta del pericolo della vita. Diffatti se ciò appena è lecito nei Sacramenti, che non possono iterarsi; come potrà esserlo (fuori del caso estremo, cioè di morte) in que' Sacramenti, i quali, nel caso di qualche occorso difetto, con un nuovo ricevimento possono sanarsi? E poi non è mai lecito fuori del caso d'una grandissima urgente necessità cangiare o alterare la forma de' Sacramenti da Cristo istituita, e dalla Chiesa praticata; ed egli ha istituito i Sacramenti da conferirsi assolutamente, e non

già sotto condizione. Non è quindi lecito assolvere i penitenti (anche, anzi massimamente fanciulli) sotto la condizione, *si capax es*. Ma è tenuto il Confessore certificarsi della disposizione e capacità del Penitente quelle cose ricercando, che atte sono ad illuminarlo, ed a farlo venire di ciò in chiaro. Che se dopo ciò gli resta tuttavia il dubbio, ne differisca l'assoluzione da darsi in tempo più opportuno. Il caso adunque puramente si eccettua di estrema necessità, cioè quando taluno si repentinamente per un grave male perde l'uso de' sensi, che non dà segno alcuno di penitenza, ed il quale per altro prima ha domandato o desiderato di confessarsi; o ha vissuto cristianamente, mentre in tal caso dovrebbe assolvere sotto condizione. Veggasi quanto su tal punto abbiamo detto con S. Agostino nel num. 6. di questo paragrafo. Ma che ha a fare il Confessore, se, ascoltata la Confessione del Penitente, dubita, se l'abbia o no assolto? potrà egli assolverlo nuovamente sotto condizione? Mainò; ma dovrà far rinnovare al Penitente la Confessione, non già distinta; ma così in generale, mentre già ha sentito e sa molto bene i di lui peccati, nuovamente altresì eccitarlo al dolore ed al proponimento, e quindi di bel nuovo assolutamente impartirgli l'assoluzione: perocchè in tal guisa si provvede per una parte alla salute del Penitente, e per l'altra si rinnova assolutamente un Sacramento, che di sua indole ed istituzione è iterabile. Ma di ciò si dirà più opportunamente nel Sacramento della Penitenza.

XX. Restaci a dire, che per far bene e validamente qualsivoglia Sacramento deve il Ministro insieme applicare, ed insieme congiugnere la materia e la forma. La ragion' è, perchè dovendosi dell'una e l'altra cosa formare il Sagramentale composto, e dovendo ricevere la materia dalla forma, ossia dalle parole, la sua determinazione, come pure le parole determinare la funzione e presente uso della materia; è indispensabilmente necessario che sieno insieme unite, e si riguardino scambievolmente. Non è però necessario, che questa unione o simultaneità sia fisica, come lo ricercano i naturali composti, ma basta che sia morale; perocchè i Sagramenti sono composti morali; e quindi altra non richieggono unione di parti se non se quella, che alla loro indole conviene; cioè tale, onde per comune estimazione si giudichi, che il vero significato delle parole e cade sovra la materia, e con essa costituisce una stessa e sola cosa, La materia e forma debbon essere dal ministro insieme congiunte.

ciò il segno sagra, che è il Sacramento. Quindi nel Battesimo ricercasi unione tale del lavamento, e della forma, che mentre il Ministro profferisce le parole, *Ego te baptizo ec.* moralmente anche lavi. E quindi è, che nel Rituale Romano, trattandosi della forma del Battesimo, si dice: *Verba uno, & eodem tempore, quo fit ablutio, pronuntianda.* Ma questa unione o simultaneità morale secondo la diversità de' Sacramenti ricercasi più o meno esatta. Maggiore v. g. ricercasi nel Battesimo a cagione della forma, che esprime l'attuale lavamento; non però tanta, che se momentaneamente il lavamento preceda le parole, o le siegua, e nondimeno nel giudizio de' prudenti abbiasi come una stessa e sola sagra funzione, il Battesimo non debba tenersi per valido. Dicasi lo stesso altresì dei Sacramenti della Cresima, dell'Ordine, e della Estrema Unzione; poichè corre anche per essi la stessa ragione. Nel Sacramento dell'Eucaristia una se ne richiede assai maggiore, cioè ricercasi indispensabilmente la fisica presenza della materia nell'atto stesso di pronunziar le parole, perchè la di lui forma è dimostrativa del Corpo di Cristo sotto gli accidenti del pane e del vino, di cui trasmuta la sostanza. Nel Sacramento poi della Penitenza non si esige una così stretta unione o simultaneità di parti; perocchè è stato istituito per maniera di giudizio, in cui la sentenza presuppone bensì l'esame della causa, non però sempre tosto gli succede o lo siegue. Il Matrimonio finalmente non rigetta una unione anche più larga, perchè sta riposto in un contratto umano. Quindi è, che siccome il consenso di una parte nell'altre convenzioni (consenso, per altro, che per-severa moralmente) è atto ad indurre l'effetto della obbligazione: così pure avviene nel Matrimonio, in ordine alla verità e valore del Sacramento.

Avvertimento per la pratica molto necessaria.

XXI. Ma per quanto tali cose vere sieno e certe, in pratica però (come ammoniscono comunemente e meritamente i Teologi) deve ogni sagra Ministro abbracciare la parte più sicura, e secondo essa operare, cosicchè, per quanto mai sia possibile, deve procurare l'unione e consistenza della materia e forma la più esatta: e reo dichiarano i medesimi Teologi di peccato mortale colui, il quale nel conferire il Battesimo deliberatamente prima di terminare l'incominciato lavamento non avesse profferito almeno una parte della forma, ossia delle parole Sacramentali; il che deve dirsi pure di chi pospone alla materia tutta la forma, o a tutta la forma la materia nella

Cresima, nella sagra Ordinazione, e nell' Estrema Unzione. La ragione di questa rigida dottrina per la pratica si è, perchè non si può con chiarezza e al certo diffinire, fino a qual segno la necessità della similtà morale possa soffrire il fisico disgiungimento delle parti Sagramentali per conservare la verità della forma, la quale significa l' uso attuale e presentaneo della materia, come sono quelle che sono prescritte, ed usansi nei predetti quattro Sagramenti, cioè del Battesimo, della Cresima, dell' Estrema Unzione, e della sagra Ordinazione. Quindi si espone a pericolo di rendere inutile ed invalido il Sagramento che lo amministra con applicare separatamente in tempi distinti la materia e la forma; il che, se facciasi avvertentemente e deliberatamente è sempre un grave peccato, tanto più grave quanto l'amministrato Sagramento è d' una maggiore necessità. Nei Sagramenti poi della Penitenza e del Matrimonio, sebbene non militi la stessa causa e ragione per la necessità d' insieme congiungere la materia e la forma, pur nondimeno anco in essi ogni sagra Ministro deve ben guardarsi dal troppo distrarne e separarne le parti oltre alla pratica della Chiesa, e quindi con dubbio della morale loro coesistenza. Ma di tali cose si dirà nel trattare di ogni Sagramento in particolare.

§. II. *Della Grazia, primo e principale effetto dei Sagramenti.*

I. Gli effetti de'Sagramenti sono due, cioè la grazia, ed il carattere. Diremo del primo in questo paragrafo, e del secondo nel seguente. E prima di tutto convien distinguere due sorta di grazia, che è un dono sovranaturale gratuitamente dato da Dio all'uomo in ordine alla eterna sua salute; cioè attuale, ed abituale. La grazia attuale è un dono di Dio, conceduto di passaggio per eccitare o nell'intelletto un santo pensiero, o un pio moto nella volontà. L'abituale poi è un dono di Dio, che risiede nell'anima permanentemente, e la giustifica, se trovasi in istato di peccato mortale, e in allora appellasi grazia prima; o ne aumenta la giustizia e santità, se già trovasi in grazia, e si dice grazia seconda: cioè grazia prima si è quella, la quale non presuppone nel soggetto veruna grazia abituale e santificante; e la seconda quella che la suppone già preesistente.

Due sorta di grazia.

II. I Sagramenti nostri amministrati e ricevuti de-

I Sagramenti hanno

Tomo VI.

E

virtù di conferire la grazia santificante.

bitamente hanno la virtù di conferire la grazia abituale, ossia santificante. Ma convien ben intendere questa proposizione. A produrre la grazia nell'anima molte cose ci concorrono; cioè Iddio primamente come causa prima, principale, ed efficiente; la passione del Redentore come causa meritoria; il Ministro come causa ministeriale; la materia stessa e forma come cause istromentali; e finalmente negli adulti gli atti di fede, di speranza, e gli altri uffizj di pietà come condizioni e disposizioni, onde toglierne di mezzo gli ostacoli, e renderne idoneo il soggetto. Quando pertanto si dice, che i Sacramenti hanno la virtù di conferire o di produrre la grazia santificante, e che questa è l'effetto de' Sacramenti, non si parla di virtù o efficienza principale, ma bensì di virtù ed efficienza puramente istromentale. Ciò posto, la proposizione nostra è certa, nè si può negare se non se dagli eretici e miscredenti; perchè per salvare le espressioni chiarissime della santa Scrittura conviene necessariamente attribuire ai Sacramenti per qualche maniera la virtù di conferire o produrre istromentalmente la grazia santificante. E' come no? Del Battesimo si dice negli Atti al 2. 38. *Baptizetur unusquisque vestrum in remissionem peccatorum.* A Tito 3. 5. *Salvos nos fecit per lavacrum regenerationis, & renovationis Spiritus Sancti.* Della Cresima nell'8. degli Atti v. 17. *Imponebant manus super illos, & accipiebant Spiritum Sanctum.* Dell'Eucaristia nel 6. 55. di S. Giovanni: *Qui manducat meam carnem, & bibit meum sanguinem, habet vitam æternam.* Della Penitenza nel 20. v. 22. 23. di S. Giovanni: *Accipite Spiritum Sanctum, quorum remisistis peccata, remittentur eis:* e così degli altri. Ora come si potrebbero mai siffatte espressioni dei Sacramenti verificare, se non avessero per veruna maniera efficacia e virtù di conferire o generare la grazia? Per niun modo certamente.

In qual maniera la producano.

III. Hanno adunque i Sacramenti virtù di produrre la grazia. Ma di qual maniera? Forse soltanto indirettamente, ed obbiettivamente, inquanto cioè eccitano in chi li riceve quella fede, la quale poi ha forza d'impetrare la remission de' peccati e la gratuita santificazione? Così han pensato tuttavia i Luterani e Calvinisti, i quali ripongono tutto il grande affare della giustificazione nella fede delle divine promesse; e soltanto alcuna parte in tal affare attribuiscono ai Sacramenti, inquanto essi sono come monumenti di tali promesse, sigilli, pegni atti ad ecci-

târno, a nutrirne, a corroborarne la fede. Ma no, non così concorrono al producimento della grazia : *Si quis dixerit*, diffinisce il Concilio di Trento sess. 7. de Sacram. can. 3. *hæc Sacramenta propter solam fidem nutriendam instituta fuisse, anathema sit.* Ma ci concorrono immediatamente per propria e diretta istituzione. Verità si è questa, di cui non ci lasciano dubitare le Scritture e la costante tradizione de' Padri. La santa Scrittura assolutamente attribuisce alla operazione, all'efficacia, alla virtù de' Sacramenti la santificazione, come v. g. il beneficio della spirituale rigenerazione in S. Giovanni al 3. 5. all'acque Battesimali. *Nisi quis renatus fuerit*, dice ivi il divino Maestro, *ex aqua & Spiritu Sancto, non potest introire in Regnum Dei.* Si osservi in queste parole la particola *ex*, la quale secondo l'usitata sua podestà dinota il concorso d'una causâ veramente influente, e massimamente in questo luogo col dire *ex aqua & Spiritu Sancto*, congiuntamente l'effetto del rinascimento viene attribuito all'acqua, ed allo Spirito Santo, onde indicare l'operazione sì della causa principale, sì della istrumentale nel rinascimento e rinnovazione, che nel Battesimo si ottiene. Le testimonianze poi uniformi de' Padri su tal punto sono sì chiare e sì precise, che non ammettono veruna interpretazione; e possono leggersi diffusamente recitate presso i Polemici Teologi. Noi ci contenteremo di riferirne alcune. Tertulliano nel lib. *de Baptismo* cap. 4. dice: *Aquæ sanctificatione vim sanctificandi combibunt.* S. Agostino nel l. 4. contr. Crescon. cap. 16. *Non eorum meritis, a quibus ministratur, constat Baptismus, sed propria sanctitate atque virtute propter eum a quo institutus est, male utentibus ad perniciem, bene utentibus ad salutem.* E S. Leon Magno serm. 5. *de Nativ. Virtus Altissimi quæ fecit, ut Maria pareret Salvatorem, fecit, ut regeneret undu credentem.* I Concilj pure confermano questa verità. Per ommettere gli altri, quello di Firenze nel Decreto pro unione Armen. dei Sacramenti universalmente dice: *nostra Sacramenta continere gratiam, & ipsam digne suscipientibus conferre.* E finalmente quel di Trento nella sess. 7. de Sacram. can. 6. *Si quis dixerit, Sacramenta novæ Legis non continere gratiam, quam significant, aut gratiam ipsam non ponentibus obicem non conferre, anathema sit.* A tutte queste cose si aggiugne, che non ammessa questa verità, ne seguirebbe necessariamente, che il Battesimo conferito ai bambini punto loro non gioverebbe, perchè di fede incapaci.

Adunque non alla fede, che dai Sacramenti viene eccitata, ma all'operazione stessa, all'efficacia e virtù degli stessi Sacramenti deve onninamente attribuirsi l'effetto della grazia santificante, che viene prestato dalla propria intrinseca virtù d'essi Sacramenti.

I Sagramenti non conferiscono la grazia ex opere operato.

IV. Quindi è, che molto bene, e con ogni verità si dice, che i Sacramenti nostri conferiscono la grazia *ex opere operato*; il che contro de' Luterani e Calvinisti, i quali, riprovano e calunniano questo parlare come nuovo e barbaro, chiaro apparisce per la sola e semplice esplicazione delle parole. Imperciocchè cosa intendon' i Cattolici per quest'*opus operatum*? Null'altro salvochè il Sacramento medesimo, ossia l'esterno e sensibile segno debitamente dal Ministro applicato secondo la istituzione di Cristo e la pratica della Chiesa: e quest'appunto è ciò che si oppone all'*ex opere operantis*, cioè alla pietà, ed al merito di chi conferisce o riceve il Sacramento. Adunque il produrre la grazia *ex opere operato* altro non è che il produrla per virtù dell'opera stessa Sacramentale prestata anche da un indegno Ministro, e pur anche da un Ministro infedele, il che negavano i Donatisti: e talvolta eziandio senza veruna disposizione di chi riceve il Sacramento, come nei bambini tutto giorno avviene; e sempre poi negli adulti oltre alla esigenza della prerequisite disposizione, la quale è soltanto necessaria a levar l'obice alla grazia, e non già a prestarla. Ecco il senso vero e genuino di questa frase; e che veramente ciò facciano i Sacramenti, consta manifestamente da quanto si è detto nel numero antecedente. Sì, questo n'è il legittimo senso, e non già quello che calunniosamente le ne attribuisce Calvino *in antid. Conc. Trid.* ad cand. 5. & 8. sess. 7., cioè, che conferire la grazia *ex opere operato*, altro non sia presso i Cattolici, che il conferire la grazia ad un peccatore che non ha nè fede, nè pentimento, in guisa che l'*opus operatum* si faccia servire e si usi per escludere nell'affare della giustificazione la fede e la penitenza, ed ogni pio affetto di chi riceve il Sacramento. Nulla di più falso e di più calunnioso, mentre anzi tutto l'opposto insegna la Cattolica Chiesa, la quale nel Concilio di Trento sess. 6. cap. 6. chiarissimamente ripete il principio della giustificazione dalla penitenza. E nella sess. 14. *de Penit.* cap. 4. ribatte questa calunnia dicendo:
 „ Falso quidam calumniantur Catholicos Scriptores,
 „ quasi tradiderint, Sacramentum Penitentiae absque
 „ bono motu suscipientium gratiam conferre, quod

„ numquam Ecclesia Dei docuit, nec sensit “. Non, è poi neppur vero, che sia tanto nuova una tale frase, quanto pretendono questi Settarij. Un modo di dire, che era usato e frequentato oltre a trecent'anni nella Chiesa prima dell'apostasia di Lutero e di Calvino (mentre ebbe il suo incominciamento circa il secolo XIII. di cui fa uso S. Tommaso nel IV. delle sent. e prima di lui Papa Innocenzo III. nel lib. *Myst. Alt.* cap. 5., e quindi poi non immeritamente adottato dal Concilio di Trento), non è poi, nè può dirsi tanto recente. Ma oltracciò quanti nuovi vocaboli non sono stati nella Chiesa utilissimamente istituiti ad ispiegare rettamente i Misterj della Trinità e della Incarnazione, e per distruggere le fallacie e gli equivoci degli Eretici, ed i quali conseguentemente non sono nè riprovati nè rigettati nemmeno dagli stessi Luterani e Calvinisti? Nulla poi importa, che la voce non sia latina, ma anzi che no barbara; poichè dai Teologi meritamente si fa poco conto siccome delle leggi grammaticali, così delle barbarie delle voci, ognorachè trattasi di vocaboli da eleggersi onde dinotare o dichiarare i sublimi dommi di nostra Religione, nè quali non già l'eleganza del parlare ha a ricercarsi, ma bensì la popolare intelligenza ed istruzione. S. Agostino *Enar. in Psal.* 148. ha voluto dire piuttosto *ossum ossi* che *os ossis*; e perchè? *quia*, diceva egli, *melius est, ut nos reprehendant Grammatici, quam non intelligant populi.*

V. I Sacramenti adunque conferiscono la grazia *ex opere operato* nel senso testè dichiarato. Ma qual grazia? Non l'attuale, ossia ausiliante, ma l'abituale, ossia santificante. Il che è chiaro ed evidente nei bambini, i quali senza far nulla ricevono i Sacramenti del Battesimo, della Cresima, e anticamente anche dell'Eucaristia: perocchè in essi non v'ha certamente nè fede, nè pii movimenti, e quindi neppure può in essi aver luogo la grazia attuale ossia ausiliante: e nondimeno conseguiscono il frutto e l'effetto di tali Sacramenti. La ragione poi della nostra asserzione, che vale pei bambini e per gli adulti, si è, perchè la grazia, che viene conferita pei Sacramenti, come lo abbiamo in più luoghi delle divine Scritture, è una grazia, che rimette i peccati, che libera dalla dannazione eterna, che rigenera, che salva, che rinnova l'uomo secondo Dio nella giustizia e santità, che è seme di Dio, pegno della eredità, segnacolo dello Spirito Santo, per cui gli uomini divengono grati a Dio, figliuoli di adozione, coeredi di

Questa grazia è l'abituale, e non già l'attuale.

Cristo, tempio ed abitazione di Dio : e questi caratteri non convengono se non se a quella grazia, cui i Teologi appellano grazia abituale. Adunque la grazia, che dai Sacramenti viene conferita, è l' abituale, e non già l' attuale .

Quali Sacramenti sieno ordinati a conferire la prima grazia.

VI, Siccome poi questa grazia abituale e santificante, come già abbiamo accennato, altra è prima, altra è seconda; così dobbiam qui dichiarare, quali sieno que' Sacramenti, che conferiscono la grazia prima, e quali la seconda. I Sacramenti, che volgarmente appellansi de' morti, cioè il Battesimo, e la Penitenza, sono di loro propria e primaria istituzione ordinati a conferire la grazia prima; perchè sono primamente istituiti ed ordinati a scancellare il peccato, che seco porta la morte spirituale. Imperciocchè il Battesimo è certamente ordinato a scancellare il peccato originale, ed i peccati prima del Battesimo commessi: e la Penitenza ad abolire que' peccati, cui ha commesso l' uomo già battezzato. Ora l' uomo viene liberato dall' originale peccato, e dall' attuale mortale coll' infusione di quella grazia, per cui viene trasferito dallo stato di peccato allo stato di giustizia. Adunque questi due Sacramenti sono veramente istituiti ed ordinati a conferire la grazia prima. Ed ecco il perchè il primo si dice rigenerare l' uomo, cioè perchè infonde in esso la prima spirituale vita; ed il secondo vivificare l' uomo stesso e sanarlo, cioè perchè gli restituisce la vita spirituale perduta. Gli altri Sacramenti poi di loro primaria e diretta istituzione sono ordinati a conferire la grazia seconda, vale a dire l' aumento della grazia abituale e santificante. Ciò è certo presso tutt' i Teologi; e consta evidentemente dalla previa disposizione, che per precetto divino si ricerca al fruttuoso loro ricevimento, cioè lo stato di grazia; come pure dai fini particolari, per cui sono stati istituiti. A che v. g. è ordinata la SS. Eucaristia? Al nodrimento spirituale, per cui la vita dell' anima viene rifocillata e rinforzata. Così pure l' Estrema Unzione affinchè conferisca la grazia, per cui si medicano gli spirituali languori, e si dà forza all' uom moribondo per vincere il Demonio in quell' ultimo conflitto. Si scorrono gli uffizj di questi e degli altri Sacramenti, e si vedrà chiaro, che tutti sono ordinati a promuovere il bene ed a prestare aumenti di forze e di grazia ad uomini, che già vivono di vita spirituale. Quindi è, che chi conscio d' essere spiritualmente morto, ardentissimo si accosta a ricevere tali Sacra-

Quali alla seconda.

menti, non solamente non consegue i loro salutevoli effetti, ma commette un nuovo gravissimo peccato di sacrilegio.

VII. Sebbene però alcuni Sacramenti sieno di sua indole ed istituzione ordinati a conferire la grazia prima, ed altri la grazia seconda, talvolta nondimeno per accidente i primi conferiscono la grazia seconda, ed i secondi la grazia prima. Ecco il come quanto a' primi. Il Battesimo è per sua istituzione ordinato a scancellare il peccato originale, ed i peccati, che lo han preceduto; ma può accadere, che il Catecumeno prima di riceverlo sia toccò da un perfetto ed intensissimo amor di Dio e dolor de' peccati, per cui e l'originale peccato e gli altri gli vengano rimessi; nel qual caso il Battesimo non apporta la prima grazia, ma la seconda. Lo stesso può non di rado avvenire nella Penitenza, ordinata parimenti per sua indole ed istituzione a conferire la grazia prima; cioè nel caso che taluno si accosti a questo Sacramento o co'soli veniali peccati, o con contrizione sì intensa, che già prima sieno stati scancellati; e quindi il Penitente non riceva la grazia prima, ma la seconda, cioè l'aumento della grazia santificante. Ecchè? Si vorrà forse dire, che in tal caso chi riceve questi due Sacramenti non ne riporti alcuna; non la prima, perchè già la possiede, non la seconda, perchè tali Sacramenti sono ordinati a conferire la prima? No, ciò non si può dire; perchè per diffinizione del Concilio di Trento i Sacramenti conferiscono la grazia a chi loro non mette obice, e obice certamente non ci mette, anzi fa tutto l'opposto chi loro si accosta con carità perfetta. Adunque in tal caso tali Sacramenti conferiscono la grazia seconda. Nè perciò inutili divengono in questo caso tali Sacramenti eziandio quanto alla grazia prima; perocchè dessi, anche prima che si ricevano, concorrono all'infusione d'essa prima grazia, inquanto sono in voto; mentre appunto a motivo di tale voto, cioè in riguardo del Sacramento del Battesimo o della Penitenza, che si ha intenzione di ricevere, la carità e contrizione perfetta ha forza di scancellare i peccati: come si dirà più di proposito quando si tratterà del Sacramento della Penitenza.

Passiamo ai secondi. Ecco il come, sebbene sieno realmente ordinati a conferire la grazia seconda, talvolta conferiscano la prima. Può taluno, credendosi in grazia, sebbene sia veramente in istato di peccato mortale, di cui non ha coscienza, nè affet-

to, accostarsi senza essere perfettamente contritto, con divozione e riverenza alla sagra Mensa e ricever la SS. Eucaristia. In tal caso, insegna S. Tommaso nella q. 79. art. 3. in corp., conseguirà la remission de' peccati, e la grazia prima. Ecco le sue parole: „ Hoc Sacramentum (parla dell' Eucaristia) „ in eo, qui ipsum percipit in conscientia peccati „ mortalis, non operatur remissionem peccati. Potest tamen hoc Sacramentum operari remissionem „ peccati dupliciter; uno modo . . . alio modo perceptum ab eo, qui est in peccato mortali, cujus „ conscientiam & affectum non habet: forte enim „ primo non fuit sufficienter contritus; sed devote „ & reverenter accedens consequetur per hoc Sacramentum gratiam caritatis, quæ contritionem „ perficiet, & remissionem peccati “. Insegna lo stesso del Sacramento della Cresima qu. 72. art. 7. al 2. ove dice: „ Si aliquis adultus in peccato existens, cujus conscientiam non habet, vel si etiam „ non perfecte contritus accedat, dummodo non fitus accedat, per gratiam collatam in hoc Sacramento (della Confermazione) consequetur remissionem peccatorum “. Ed attribuisce questo medesimo effetto all' Estrema Unzione nel IV. dist. 25. q. 1. quæstiuncula 1. Quindi non si può dubitare, che abbia avuto lo stesso sentimento anche degli altri Sacramenti de' vivi.

Ogni Sacramento conferisce la grazia sua propria oltre all' abituale.

VIII. Ma oltre alla grazia abituale o prima o seconda, ogni Sacramento conferisce qualche grazia sua propria, che riceve dallo stesso la sua denominazione. Eccone il perchè. Ogni Sacramento è ordinato per istituzione divina ad effetti e fini speciali e distinti: adunque ogni Sacramento conferisce una grazia sua propria e particolare in ordine a tali suoi speciali e distinti fini ed effetti. Per altro non si può dubitare, che i Sacramenti sieno ordinati a diversi fini, e prestino diversi effetti: perocchè se tutti ad un solo fine fossero ordinati, e tutti producessero un solo medesimo effetto, non sarebbero fra sè diversi nella significazione e nella efficacia; ma soltanto materialmente differirebbero quanto al rito ed esterne cerimonie; nè l'uno sarebbe più necessario dell'altro alla salute; nè si potrebbe assegnar ragione, perchè il divin Redentore n' abbia molti istituiti. Ed a vero dire il fatto stesso il dimostra, che i Sacramenti sono ordinati a diversi fini ed effetti; perocchè egli è chiaro, che il Battesimo è ordinato, e quindi anche la grazia Battesimale, a

menare una vita veramente cristiana; la Cresima a difendere la fede anche con iscapito della vita; l'Eucaristia a nodrire e fomentare la carità, alla vittoria delle tentazioni, ed alla fuga de' peccati anche più leggieri; la Penitenza all'odio ed espiatione de' peccati; l'Estrema Unzione a dar forza contro le ultime e più efficaci insidie del comune nemico; l'Ordinazione ad adempiere piamente e religiosamente gli uffizj del divin ministero; e finalmente il Matrimonio alla casta generazione de' figliuoli, ed alla loro santa educazione; alla mutua fede conjugale, ed a portare con pazienza e costanza il giogo ed i pesi di tale stato.

Se poi questa grazia propria del Sacramento sia la stessa grazia abituale e santificante in quanto ha annesso il gius alle grazie attuali, per cui si ottiene il fine proprio del Sacramento, oppure sia un abito da essa distinto, su di che non convengono i Teologi, poco importa il saperlo. Sembra nondimeno, che sia del tutto cosa frustranea quest'abito distinto; mentre al conseguimento del fine basta all'uom fedele il gius alle grazie attuali annesso alla grazia abituale, col mezzo delle quali viene disposto ed ajutato ad ottenerlo.

In che consista questa grazia propria.

IX. Sebbene tutt' i Sacramenti conferiscano a tutti que' che senz' obice gli ricevono, e la grazia abituale o prima, o seconda, e la grazia propria; la conferiscono però non ugualmente a tutti, ma a misura delle disposizioni. Quindi i Sacramenti della stessa specie conferiscono bensì un ugal grado di grazia agli ugualmente disposti, ma inuguale la conferiscono ai disposti inugualmente. Questa dottrina è fra i Teologi comune, e viene insegnata da San Tommaso nella q. 69. art. 8. in corp., ove la discorre così: „ L'effetto del Battesimo assolutamente si „ è quello, per cui il Battesimo è stato istituito, „ cioè per rigenerare l'uomo nella vita spirituale. „ E produce questo effetto ugualmente in tutti que' „ che ugualmente sono al Battesimo disposti: Quindi „ perchè lo sono ugualmente i bambini . . . tutti „ ricevono nel Battesimo un uguale effetto. Ma „ gli adulti, i quali per fede sua propria si accostano „ al Battesimo, non sono ugualmente al Battesimo „ disposti; perchè ad esso si accostano alcuni „ con divozione minore, ed altri con maggiore. E „ quindi alcuni più, alcuni meno ricevono della grazia „ rigenerante “. Che sia il Santo Dottore dello stesso sentimento intorno agli altri Sacramenti, pe'

I Sacramenti conferiscono grazia inuguale agli inugualmente disposti.

quali tutti milita la stessa ragione, non se ne può dubitare. L' effetto adunque de' Sacramenti per legge certa e promessa divina stabilito, è sempre uguale in se stesso; e se per parte delle persone, che lo ricevono, c'è un' uguale disposizione, uguale parimenti in esse ne sarà l' effetto, uguale il frutto. Ma se la disposizione non è uguale; se l' una più fervorosamente dell' altra, più ardentemente, con più di divozione, in una parola meglio disposta vi si accosta; inuguale ne sarà l' effetto, e maggiore in quella, che meglio disposta lo riceve. E così insegna il Concilio di Trento nella sess. 6. *de Justific. cap. 7.*, ove dice: *Unumquemque recipere justitiam, & sanctitatem secundum mensuram, quam Spiritus Sanctus partitur singulis prout vult, & secundum propriam cujusque dispositionem, et cooperationem.*

Se i Sacramenti fintamente ricevuti rivivano, tolta la finzione. Finzione di due sorta.

X. Cercano qui i Teologi, se i Sacramenti ricevuti fintamente, tolta di mezzo la finzione, rivivano. Tratteremo ancor noi questa quistione, e la decideremo con ogni brevità. La finzione, che può aver luogo nel ricevimento de' Sacramenti è di due maniere, altra cioè d' intenzione, per cui taluno finge di voler ricevere il Sacramento, cui però in verità non vuol ricevere; e di questa di presente non parliamo: ed altra di disposizione, quando cioè taluno si accosta al Sacramento con qualche obice, v. g. un adulto reo di peccato mortale, che riceve il Battesimo senza dolore almeno di attrizione in tale stato. Certo è, che la finzione di sola disposizione non impedisce, che validamente ricevansi que' Sacramenti, che imprimono carattere; poichè validi sono i Sacramenti, quando c'è la debita materia e forma, e la intenzione nel Ministro di conferirli, e nel soggetto di riceverli. Ma è certo pur anche, che con siffatta finzione restano impediti tutti gli altri effetti fuori dell' impression del carattere e sovra tutto la grazia santificante, la quale certamente non può infondersi in un' anima macchiata di colpa mortale, quale si è quella di colui, che senza la necessaria essenziale disposizione riceve il Sacramento. La quistione adunque si riduce a questo, se tolta di mezzo la finzione, rinascano gli effetti dalla finzione nel ricevimento de' Sacramenti impediti.

XI. V' ha su tal punto fra' Teologi una grande varietà d' opinioni. Senza perdere il tempo nell' esporle tutte, il mio sentimento si è, che riviva, rimosso l' obice, il Battesimo in ordine a produrre gli effetti impediti o sospesi, ed assai probabilmente anche

gli altri due Sacramenti, che imprinono il carattere, cioè la Cresima, e la sagra Ordinazione; ma non già gli altri, ne' quali il carattere non s'imprime. La prima parte di questa proposizione è ammessa universalmente dai Teologi, e stassene appoggiata all'autorità di S. Agostino, il quale in più luoghi insegna chiarissimamente, che il Battesimo validamente ricevuto, e che per lo impedimento dell'eresia o dello scisma non ha prodotto il suo effetto della grazia e della remission de' peccati, conferisce e l'una e l'altra, allorchè il battezzato in coral guisa abbraccia la vera fede, e ritorna all'unità della Chiesa. Nel lib. 1. contro i Donatisti cap. 12. scrive così: „ In illo, qui fictus accesserat, fit, ut non denuo „ baptizetur, sed ipsa pia correctione, & vera cor- „ rectione purgetur, quod non posset sine Baptismo, „ ut quod ante datum est, tunc valere incipiat, ad „ salutem, quum illa fictio veraci confessione reces- „ serit “. Lo stesso ripete nel lib. 3. cap. 13. ed in altri luoghi. Ora se il Battesimo non rivivesse, tolto che ne sia l'obice, in quella persona, che l'ha finalmente ricevuto, dessa sarebbe per sempre affatto incapace di conseguire un tanto beneficio e conseguentemente anche la salute eterna; il che niuno può mai dire: perocchè nè può un'altra volta ricevere il Battesimo, e nemmeno averne il voto, perchè di una cosa, cui non è lecito ottenere. Adunque se al Battesimo non si concede la virtù di prestare, rimossa la finzione, l'effetto nell'attuale ricevimento impedito, chiusa rimane ogni via di salute a quelle persone, che han ricevuto validamente bensì, ma infuttuosamente il Battesimo; poichè l'originale peccato e gli attuali mortali commessi avanti il Battesimo non possono togliersi con altro Sacramento che col Battesimo; mentre il Sacramento della Penitenza, e tutta la podestà delle chiavi non si estende che a que' soli peccati, in cui l'uomo è caduto dopo il Battesimo.

Il Sacramento del Battesimo ricevuto fintamente, tolto l'obice rivive.

XII. Che poi rivivano (come porta la seconda parte della proposizione) anche gli altri due Sacramenti, che imprinono il carattere, con grande e molta probabilità si raccoglie dalla parità, anzi quasi anche dalla identità di ragione. Imperciocchè intanto ammettono comunemente con S. Agostino e Tommaso i Teologi, che riviva, tolto l'obice, il Battesimo, in quanto che altramente il Battesimo, comechè inite- rabile, rimarrebbe sempre senza il suo effetto; il quale per altro è all'uomo cristiano sommamente ne-

Così pure della Cresima e dell'Ordine.

cessario, anzi dell'ultima necessità, ed il quale sembra non doversi ad un uom penitente negare secondo il soave ordine della divina Provvidenza. Or ecco che questa stessa ragione milita eziandio pe' Sacramenti dell'Ordine, e della Cresima: perocchè, non potendosi questi Sacramenti iterare, chi gli avesse fintamente ricevuti non solamente privi per sempre rimarrebbero della grazia santificante loro corrispondente, ma eziandio del gius alle grazie attuali, da conferirsi a suo tempo in conseguenza di questi Sacramenti; le quali per altro sono molto necessarie sì ai Cresimati nelle occasioni di professare la loro fede, anche se sia uopo con pericolo della vita, e sì pure agli Ordinati, onde possano esercitare degnamente e santamente i loro uffizj. Sembra, che questo sia anche il sentimento di S. Tommaso il quale, come vedremo nel num. seguente nega, che il Sacramento dell'Eucaristia ricevuto in istato di peccato mortale, *recedente fictione* riviva, appunto perchè non imprime il carattere, per cui possa chi l'ha ricevuto fintamente, conseguire la virtù del Sacramento.

Non gli altri Sacramenti che non imprime il carattere.

XIII. Ed ecco appunto la ragione della terza parte della stabilita nostra proposizione, cioè che i Sacramenti, che non imprime il carattere, ricevuti una volta fintamente non rivivono, tolta di mezzo la finzione: cioè perchè non lasciano nell'anima cosa che della grazia Sacramentale seco porti veruna morale esigenza, ed in virtù di cui possa prodursi l'effetto impedito. Diffatti il Sacramento di tutti più eminente ed efficace si è quello della SS. Eucaristia; eppure chi lo ha ricevuto indegnamente, tolto di mezzo l'obice, non ne riporta frutto alcuno, come lo insegna apertamente S. Tommaso nel IV. delle Sent. dist. 4. q. 3. art. 2. *quæstiuncula* 3. solut. 3. ad. 3., ove scrive: „ Nella Eucaristia non s' imprime il carattere, per cui virtù possa taluno conseguire la virtù del Sacramento, tolta di mezzo la finzione “. Questo adunque e gli altri Sacramenti, che non sono nè sì eccellenti nè sì efficaci, rimosso l'obice, non rivivono, perchè nulla lasciano nell'anima, in forza di cui produr possano l'effetto impedito; tanto più che essendo iterabili, colla loro ripetizione può redimersi il danno riportato nell'infruttuoso ricevimento. Oltracciò la opposta sentenza non è appoggiata a veruna autorità de' Padri; poichè S. Agostino non parla che del solo Battesimo: come pure S. Tommaso, il naturale dolore e pentimento a rimover l'obice del

quale anzi nelle parole testè riferite adduce per escludere dal Sacramento dell'Eucaristia la virtù di rivivere una ragione, che la esclude da tutt' i Sacramenti, che non imprimono carattere; nè è vero, che nel luogo citato dal Continuatore del Tornelli, che è nel IV. dist. 4. q. 3. art. 2., da me a bella posta diligentemente consultato, conceda questo privilegio all' Estrema Unzione, di cui nemmeno ivi fa parola. È vero, che non mancano Autori, i quali pensano, e sostengono, che rivivano i due Sacramenti del Matrimonio, e dell' Estrema Unzione: del Matrimonio cioè, perchè sebbene possa iterarsi, non però fino a tanto vive la comparte; quindi avendo i conjugj bisogno di molte grazie ed ajuti, onde sostenere i gravi pesi del loro stato, sembra credibile, che, tolta di mezzo la finzione, loro vengano conferite quelle grazie, cui a cagione dell' obice nella celebrazione del Matrimonio non avevano ricevuto: della Estrema Unzione poi, perchè di rado viene conferita; e per altro le grazie ad essa annesse sono di grandissima importanza nelle agonie estreme, che è il tempo, in cui più del solito ruggisce il Leone infernale, e fa gli ultimi sforzi. Così dessi la discorrono: ed io non negherò, potersi piamente credere, che il Signore per sua misericordia e clemenza al sincero pentimento si de' conjugj che de' moribondi conferisca loro quelle grazie ed ajuti, di cui a motivo della finzione sono stati privi nel ricevimento de' Sacramenti. Ma dico poi, che ciò non è certamente in forza de' Sacramenti medesimi, che rivivano; ma bensì per solo effetto della divina bontà e clemenza. E chi dir volesse ciò avvenire in virtù de' ricevuti Sacramenti, lo direbbe senza verun fondamento, nemmeno di soda probabilità. Come infatti posson essere fecondi que' Sacramenti, che sono onninamente svaniti, e più non esistono nè in sè, nè in verun lor effetto?

XIV. La finzione, che si oppone all' effetto de' Sacramenti, e ne lo impedisce, è negativa, o privativa, o contraria. È semplicemente negativa, quando in altro non consiste che in una carenza involontaria della necessaria disposizione, come lo è in chi riceve il Sacramento ignorando invincibilmente la mancanza o della sua fede, o del necessario dolore e pentimento. In tal caso a toglier l' obice altro non ci vuole che quella disposizione medesima, per la cui mancanza non erasi conseguito nel ricevimento attuale l' effetto del Sacramento. Quindi basta v. g. quel solo sovrano-

Finzione
di vario
genere
come si
rimova.

Battesimo, il quale bastato sarebbe nell'attuale ricevimento a conseguire il non conseguito effetto. La cosa è chiara. La mancanza di tale disposizione ha posto l'obice: adunque la di lei esistenza basta a toglierlo. Ma si badi bene, che chi ha ricevuto con tale indisposizione il Sacramento del Battesimo, non sia poscia caduto in qualche peccato mortale: perocchè i peccati commessi dopo il Battesimo non posson togliersi nemmeno colla contrizione, se non è congiunta col Sacramento della Penitenza *in re*, o *in voto*. La finzione poi è privata, quando chi riceve il Sacramento colpevolmente omette la debita disposizione: e finalmente la finzione è contraria, quando inoltre taluno al Sacramento si accosta con affetto peccaminoso, e con sacrilega irriverenza. Nell'uno e nell'altro caso a toglier l'obice è necessaria o la contrizione perfetta col voto del Sacramento, o la imperfetta congiunta con esso Sacramento. Ecco ne la ragione nel Sacramento del Battesimo, in cui unicamente questa dottrina può aver luogo. Chi con tale finzione riceve il Sacramento del Battesimo, pecca mortalmente, e questo di lui peccato è d'uomr battezzato, e che già è divenuto membro della Chiesa; perchè coesiste al Battesimo in guisa che dopo di esso si consuma: ora il peccato d'un uomr battezzato è sottoposto alle chiavi della Chiesa: adunque ha a cancellarsi o col Sacramento della Penitenza, o colla contrizione perfetta congiunta col voto di esso Sacramento. Quindi S. Tommaso nella 3. p. q. 69. art. 10. al 2. insegna espressamente, che in colui, il quale ha sacrilegamente ricevuto il Battesimo, il Battesimo non fa nulla se non se quando è congiunto colla penitenza; e che due cose in tal caso concorrono a conferire la grazia, cioè il Battesimo insieme e la Penitenza. Ecco le sue parole: „ Fictio non removetur per Baptismum, sed per Pœnitentiam subsequentem, qua remota (la finzione) Baptismus auferit omnem culpam, & reatum omnium peccatorum præcedentium Baptismum, & etiam simul existentium cum Baptismo . . . Et sic ad Baptismi effectum consequendum concurrunt Baptismus & Pœnitentia; sed Baptismus sicut causa per agens; Pœnitentia sicut causa per accidens, idest removens prohibens. “

§. III. Del Carattere, altro effetto di alcuni
Sagramenti .

I. Sotto il nome di carattere, generalmente parlando, s'intende un qualche segno o sigillo, con cui alcuna cosa viene notata, onde possa distinguersi dall'altre. Il carattere poi Sagramentale secondo i Padri ed i Concili è un segno spirituale ed indelebile nell'anima impresso, per cui l'uomo, che l'ha ricevuto, lo si distingue dagli altri, che ne sono privi, e per cui si rende atto ad alcune cose, che sono di divin culto; come nel Battesimo al ricevimento degli altri Sagramenti, nella Cresima a professare la Fede, e nell'Ordine alle funzioni dello stato Chiericale. Che restino fregiati di questo segno indelebile spirituale in questi tre Sagramenti tutti que' che li ricevono anche fintamente, cioè con obice alla grazia santificante, è domma cattolico difinito dal Concilio di Trento nella sess. 7. de Sacram. can. 9. contro i Luterani e Calvinisti, che lo impugnano, colle seguenti parole:

„ Si quis dixerit, in tribus Sacramentis Baptismo,
„ Confirmatione, & Ordine non imprimi Characterem
„ in anima, hoc est quoddam spirituale, & indelebi-
„ le signum, unde ea iterari non possunt, anathema
„ sit“.

Il che già prima aveva insegnato Eugenio IV. nel Decreto pro instruct. Armen. Ed anche prima di lui Innocenzo III. nel Cap. Majores fatto aveva menzione del carattere del Battesimo, come di cosa a tutt' i Cattolici notissima .

Definizione del carattere Sagramentale.

È domma di fede, che s'imprime nel Battesimo, nella Cresima, e nell'Ordine.

II. Due testi delle divine Scritture apportano i Teologi in conferma di questa cattolica verità; cioè quello dell'Apostolo nella 2. ai Corin. cap. 1. v. 21. 22. Qui unxit nos Deus, qui & signavit nos, & dedit pignus in cordibus nostris: e quello agli Effesini 1. 13. In quo (cioè Cristo) credentes, signati estis Spiritu promissionis Sancto. Ove nel primo testo per quell'unxit nos viene indicata l'infusion della grazia, e per quell'& signavit nos, l'impression del carattere. Nel secondo poi, come osservano dottissimi Autori, parla S. Paolo a tutt' i Cristiani anche perversi, e quindi privi della grazia santificante; e però quando dice signati estis, non può intendersi che d'un segno dalla grazia diverso, quale appunto si è il carattere, di cui sono fregiati eziandio gli uomini battezzati malvagi. E se, come la sentono più comunemente gli Autori, non ne sono da se soli una compiuta ed invincibile prova, lo sono però congiunti colla perpetua

Verità del carattere impresso come si confermi.

tradizione ; della quale perpetua tradizione testimonj ne sono superiori ad ogni eccezione i Padri, i quali chiaramente riconoscono conferirsi nel Battesimo un certo segnacolo spirituale, ed indelebile; come S. Cirillo Gerosolimitano Catech. 4., S. Basilio Hom. 13. in *S. Baptisma*, S. Ambrogio lib. 1. *de Spir.* S. cap. 6. e lib. *de Myster.* cap. 7., S. Epifanio *hær.* 8. S. Gian Grisostomo hom. 2. in *Fpis. ad Ephes.*, S. Gian Damasceno lib. 4. *Fid. Orthod.* cap. 13. e sopra tutti S. Agostino assai di frequente nelle sue Opere, e massimamente lib. 2. *cont. episc. Parmeniani* cap. 13. e lib. 6. *contra Donatist.* cap. 1., e lib. 2. *contra epist. Petil.* cap. 104., i cui testi e parole io ometto per brevità, e posso leggerli presso il Bellarmino nel lib. 2. *de Sacramen.* cap. 21. Di questa perpetua tradizione è pure un segno ed argomento assai chiaro il consentimento unanime de' Teologi su tal punto. D'onde mai, dico io, intorno alla impressione del carattere Sagramentale tale e tanta uniformità, se non se dal senso universale della Chiesa, e dalla tradizione ed insegnamento de' Maggiori? Nel che è pure da osservarsi, che sebbene gli antichi Teologi siensi divisi in varie e molto fra sè diverse sentenze quanto alla natura del carattere, convengono però maravigliosamente nell'asserirne la esistenza. Spicca finalmente questa perpetua tradizione nella perenne e costante dottrina della Chiesa sulla inalterabilità del Battesimo, della Cresima, e dell'Ordine: della qual dottrina, ammessa l'impression del carattere, ovvia n'è la ragione; poichè non han a ripetersi que' Sagramenti, i quali una volta ricevuti sussistono sempre e durano incessantemente in qualche loro effetto. Non ha in conto alcuno siffatta immutabilità la grazia santificante negli altri Sagramenti conferita, la quale può facilmente perdersi, e diffatti non di rado si perde; e, se non più si perde, può nondimeno colla ripetizion del Sagramento ricevere accrescimento: ma l'ha il carattere, il quale nè per una parte può mancare, nè crescere per l'altra. Adunque soltanto a cagione del carattere impresso, una sola volta possono riceversi questi tre Sagramenti; e senza quest'unica ragione non si saprebbe rinvenire la causa ed il perchè alcuni Sagramenti possono iterarsi, ed altri no.

Il carattere in che consista.

III. Se convengono i Padri ed i Teologi nell'ammettere in tali Sagramenti l'impression del carattere, punto poi non si accordano nell'ispiegare del carattere stesso l'indole e la natura. Non è del no-

stro istituto nè il riferire le molte e sorprendentemente varie sentenze de' Teologi, nè il diffinir questo punto . Diremo soltanto, che S. Tommaso nella p. 63. art. 2. insegna, che il carattere importa una certa potenza, ossia facoltà spirituale ordinata a quelle cose, che sono di culto divino . Ecco le sue parole nel corpo dell' articolo : *Character importat quamdam potentiam spiritualem ordinatam ad ea, quæ sunt divini cultus* . E per verità è proprio del carattere di ciascuno de' tre Sacramenti, che lo imprimono, il conferire attitudine e podestà alle cose divine a chi lo riceve . La cosa è chiara da sè nel carattere dell'Ordine, ed è anche espressa nelle parole stesse, per cui questo Sacramento vien conferito . Il carattere poi del Battesimo rende l'uomo capace al ricevimento degli altri Sacramenti, e de' loro spirituali effetti . Nella Cresima finalmente riceve l'uom cristiano la virtù, la forza, e la fermezza per professare la fede, ed eziandio per confermarla, se sia uopo, col proprio sangue .

IV. Che il carattere Sacramentale s'imprima nell'anima, niuno più ne dubita, dappoichè i Concilj di Trento e di Firenze l'han diffinito col dire il secondo in instr. Armen. che *Tria sunt Sacramenta ... quæ characterem, idest spirituale signum ... imprimunt in anima* : ed il primo nella sess. 7. de Sacram. can. 9. *Si quis dixerit, in tribus Sacramentis ... non imprimi characterem in anima ... anathema sit* . Cercano però i Teologi senza convenir fra di loro, se ciò sia nella sostanza dell' anima oppure nelle di lei potenze, e se in queste, se ciò sia nell' intelletto o nella volontà . Noi con S. Tommaso brevissimamente diciamo, che ciò è non nella sostanza dell' anima immediatamente, ma nella sua potenza cioè nell' intelletto . La ragione del S. Dottore p. 63. art. 4. si è ; perchè il carattere è una cosa ordinata ad operare, cioè a far quelle funzioni, che spettano al divin culto ; ed a ciò non già la sostanza dell'anima, ma le operatrici di lei facoltà concorrono immediatamente . Che poi questa facoltà o potenza non sia la volontà, ma bensì l' intelletto, lo dimostra egli nell' art. 2. ,, Perchè, dice, se s' impresse immediatamente nella volontà, la determinerebbe in ,, guisa al suo buon uso, che il Cristiano non mai ,, peccerebbe nell' esercizio del suo carattere “ . Eppure l' uom cristiano può servirsi del suo carattere e in bene e in male . Adunque non può essere nella volontà, ma soltanto nell' intelletto, cioè in

quella potenza dell' anima , in cui risiede anco la sede .

Sua inde-
lebilità .

V. Niuno parimenti dubita della indelebilità del carattere ; ma anzi tutti i Teologi insegnano, e difendono essere il carattere Sagramentale onninamente indelebile ; mentre così appunto ha diffinito il Concilio di Trento nel can. citato : *Si quis dixerit , in tribus Sacramentis ... non imprimi characterem ... hoc est signum quoddam spirituale & indelebile unde iterari non possint, anathema sit.* S. Tommaso nella p. 63. art. 5. su questo punto scrive così : „ Conciosiachè l' anima sia il soggetto del carattere secondo la parte intellettiva ; egli è manifesto, che siccome l' intelletto è perpetuo ed incorruttibile, così pure il carattere nell' anima rimane indelebile „ mente “. Diffatti che il carattere una volta nell' anima impresso non più si cancelli nè in questa vita ; nè nell' altra , ma sussista perpetuamente ne' Beati a loro gloria , nei dannati per loro pena , è più conforme alle diffinizioni della Chiesa , e si conferma coll' autorità e dottrina non meno di San Tommaso che di tutti i Teologi. Dalla qual dottrina poi ne siegue, che non si avrebbe a battezzar nuovamente un uom cristiano , o a nuovamente ordinare un Sacerdote, il quale morto, fosse miracolosamente risuscitato ; e sempre il primo atto sarebbe a ricevere i Sagramenti, ed il secondo a validamente celebrare ed offerire il divin sacrificio : *Post hanc vitam, dice S. Tommaso nel luogo citato al 5., e con esso tutt' i Teologi, remanet character & in bonis ad eorum gloriam, & in malis ad eorum ignominiam.* benchè sia vero ciocchè dicono molti Teologi, doversi di siffatta perennità la cagione ripetere dalla divina volontà ed ordinazione : conviene nondimeno aggiungere, ritrovarsi di tale indelebilità la radice nella stessa natura del carattere : non già che non possa Iddio colla sua potenza annientarlo, come può fare ogn' altra cosa perire e ritornare al suo nulla ; ma bensì perchè il carattere per cause naturali non è sottoposto a perire : non lo è per accidente , cioè per mancanza o di struggimento altrui, cioè del soggetto, in cui si trova ; perchè l' anima in cui è impresso, è spirituale, incorruttibile, ed immortale : non lo è di sua natura ; perchè non ha cosa veruna direttamente a sè contraria, da cui possa cagionarsi il suo distruggimento ; poichè è una podestà spirituale impressa da Dio a cui non solo veruna causa fisica non si oppone, ma nemmeno veruna causa morale, quale

sarebbe il peccato; mentre il peccato stesso neppure impedisce, che il carattere s'imprima.

CAPITOLO III.

Delle cerimonie da praticarsi nell'amministrazione del Sacramento: e dei Sacramentali.

§. I. Delle cerimonie sagre.

I. Que' riti, che praticansi nelle funzioni sagre e religiose appellansi cerimonie; e possono diffinirsi *Atti esterni di Religione istituiti ed ordinati al divin culto, e del divin culto all'ornamento e maestà.* Sotto questa general nozione di cerimonie comprendonsi anche, anzi massimamente, i riti, che debbono osservarsi nel fare o amministrare i Sacramenti: e sebbene anche i riti stessi essenziali de' Sacramenti possano dirsi cerimonie sagre; più propriamente però e strettamente con tal nome appellansi que' riti, che non toccano la sostanza de' Sacramenti, e nondimeno sogliono porsi in uso ne' medesimi, quando almeno si amministrano solennemente. Di queste altre consistono in parole, come sono nel Battesimo gli esorcismi; altre in gesti e movimenti del corpo, come le genuflessioni, i battimenti di petto, l'innalzamento degli occhi, l'estension delle mani; altre nell'uso di cose esterne, come d'acqua benedetta, di sale, di olio, di lumi, di vesti, ed altre di simil fatta. Così pure altre precedono, altre accompagnano, ed altre sieguono la loro amministrazione.

Cosa s'intenda sotto nome di cerimonie.

II. Ripete S. Tommaso nella 1. 2. q. 102. art. 4. l'origine e la ragione delle sagre cerimonie, le loro utilità, ed i molti comodi spirituali dalla stessa natura dell'uomo. In esso articolo espone egli le singole cerimonie del vecchio testamento, e ne interpreta ed assegna le mistiche significazioni con tanta copia di erudizione, con tanta manifestazione di arcani, e con tal chiarezza e precisione ne determina di ciascuna i congrui significati che si dimostra, non dirò già solo un portento d'ingegno, ma uno spirito investito e rischiarato da una luce celeste. Ed io sono persuaso, che se i Novatori, posti da canto i loro pregiudizj, leggessero attentamente in quell'articolo cose sì belle e sì sublimi, cesserebbero d'inveire con tanta audacia contro la dottrina del Santo Dottore. Adunque ricerca ivi, se possa una certa ragione assegnarsi, per cui state sieno

Ragione delle sagre cerimonie per S. Tommaso.

istituite le sagre cerimonie, che spettano alle cose sagre; e le assegna dicendo così. „ Tutto l'ester-
 „ no culto di Dio a questo principalmente è ordi-
 „ nato, di eccitare gli uomini alla riverenza verso
 „ Dio. Ma è proprio del cuor umano di aver meno
 „ di riverenza per quelle cose, che sono comuni e
 „ dall'altre non distinte; ed aver più di rispetto e
 „ riverenza per quelle, che distinguonsi dalle altre
 „ a cagione di qualche loro eccellenza. E quindi è,
 „ che è invalsa la consuetudine, per cui i Re ed i
 „ Principi, ai quali è dovuto dai sudditi il rispetto
 „ e la riverenza, hanno più preziosi adornamenti,
 „ e più magnifiche abitazioni. E per ciò stesso fu
 „ necessario, che fossero stabiliti ed ordinati e spe-
 „ ciali tempi, e speciale tabernacolo, e speciali va-
 „ si, e speciali ministri al divin culto; affinché con
 „ tal mezzo gli animi degli uomini fossero guidati
 „ ed eccitati ad una maggior riverenza verso Dio “.
 Contro questa ottima ragione di conseguenza i Nova-
 tori cosa possono replicare? Dimostra poi nella q. 103.
 art. 3. il S. Dottore, che dopo la venuta di Cristo
 dovevano istituirsi cerimonie diverse dalle antiche,
 siccome n'è diverso lo stato, ed il culto prescritto.
 „ Le cerimonie figurative dell'antica legge, dic'egli,
 „ dovevano cessare alla comparsa di colui, di cui e-
 „ rano figura; ed altre cerimonie istituirsi, che con-
 „ venissero allo stato del culto divino per quel tem-
 „ po, in cui i beni celesti son futuri “. Finalmente
 preoccupa i clamori de' moderni Novatori contra la
 copia e moltitudine delle cerimonie della Romana
 Chiesa, facendo vedere nella q. 107. art. 4. essere
 di gran lunga in minor numero i riti nostri degli an-
 tichi. La brevità, che mi sono prefisso, non mi per-
 mette di recitare gl' interi testi dell' Angelico Mae-
 stro, come meriterebbero; ma io prego il cortese
 Lettore a leggerli da sè nei luoghi citati, come pu-
 re nella risp. al 4. del luogo ultimamente citato, ove
 espone le cerimonie della nuova Legge, che sono suc-
 cedute alle antiche; il che non sarà certamente sen-
 za sua utilità e piacere.

C'è nella
 Chiesa la
 podestà di
 prescrivere
 riti e ceri-
 monie .

III. Essere poi nella Chiesa la podestà di prescri-
 vere riti e cerimonie nell'amministrazione de' Sagra-
 menti, e nell'esercizio dell'ecclesiastiche funzioni,
 e comandarne l'osservanza, non se ne può dubitare.
 L'aveva certamente la sinagoga, la quale ai riti da
 Dio prescritti n'ha aggiunto dei nuovi, come è ma-
 nifesto dal cap. 9. di Ester, e dal 28. della Genesi.
 E come no la Chiesa di Cristo? L'ha difatti essa

esercitata questa podestà fin da principio: perocchè gli Apostoli han prescritto un nuovo rito nell'astinenza a sanguine & suffocato imposta ai Gentili alla fede convertiti; e l'Apostolo S. Paolo nella 1. ai Cor. cap. 11. dopo aver molte cose dette intorno al degno ricevimento della SS. Eucaristia soggiugne ver. 34. *Cetera, quum venero, disponam*: parole, che da S. Agostino vengono intese dell'ordine e rito da osservarsi nel ricevere questo Sacramento, e singolarmente del doversi prendere la SS. Eucaristia prima di ogni cibo, il che egli non dubita essere una cosa dagli Apostoli prescritta. Non solo però S. Agostino, ma tutti gli antichi Scrittori han riconosciuto nella Chiesa questa podestà. Fra gli altri Tertulliano nel lib. *de corona militum* cap. 3. descrivè i varj riti e cerimonie, che nella Chiesa si praticavano a' suoi tempi. Alcuni di questi riti da Tertulliano annoverati han cessato, ed altri sono ancora in uso. Lascio da parte altri monumenti, che potrei addurre, sì per istudio della brevità, e sì ancora perchè la cosa è da sè troppo chiara, cui nemmeno gli stessi Novatori ardiscono del tutto negare; mentre ancor essi ammettono ed usano alcune cerimonie, cui Cristo non ha istituito: Quindi la Chiesa nel Concilio di Trento sess. 21. cap. 11. ha dichiarato, „ hanc potestatem perpetuo in Ec-
„ clesia fuisse, ut in Sacramentorum dispensatione,
„ salva illorum substantia, ea statueret, vel mutaret,
„ quæ suscipientium utilitati, seu ipsorum Sacramen-
„ torum venerationi, pro rerum, temporum, & lo-
„ corum varietate magis expedire judicaret “.

IV. Il che è stato a gran ragione e meritamente dal Concilio dichiarato. Imperciocchè e non è egli vero, che la Chiesa ha ricevuto da Dio la podestà di promuovere il culto di Dio, d'istruire i fedeli, e di formarli e spignerli alla pietà? Ora a tali cose sono utilissime le sagre cerimonie. Servono primamente alla decenza, ed allo splendore del divin culto. Insorgano pure a lor piacimento i Ministri di Calvino contro la maestà, magnificenza e preziosità de' nostri Templi, de' vasi sagri, e degli apparati, che noi direm loro, che ciò facciamo sull'esempio de' secoli più puri. È noto a tutti, quanto dispiacesse all'apostata Giuliano, che dai Cristiani de' suoi tempi si facesse uso de'vasi d'oro per dar culto a quel Cristo, cui egli per dispregio e derisione appellava figliuol di Maria. E chi sarà mai, che pensi, l'argento, l'oro, e le gemme essere cose state create all'ornamento del solo uomo, e non pur anco al culto di

Come sieno utili a molti fini i sagri riti e cerimonie.

Dio, il quale con tali cose ha comandato che ornato fosse il suo Tabernacolo? Quindi è, che Vescovi d'un' esimia santità, che fiorivano sotto Costantino, non solo non riprovarono come opposta alla cristiana semplicità, ma esaltarono con gran lodi la singolare magnificenza di questo Imperadore nel fabbricare ed ornare le cristiane Basiliche. 2. Gli ornamenti, i riti, e cerimonie della Chiesa ajutano, come lo insegna S. Agostino nell'Epist. 55. alias 119., la intelligenza delle persone rozze e idiote; sì perchè servono agli imperiti in luogo di scrittura e di pittura; e sì ancora, perchè col mezzo di tali cose meglio s'insinuano nelle lor menti certi dommi della Chiesa e certe verità della Religione, che con altra qualsivoglia maniera; come a cagione d'esempio intendon meglio i contadini ed i zotici dagli esorcismi soliti usarsi nel Battesimo, essere il fanciullo sotto il giogo diabolico, che dai più efficaci argomenti della Scrittura. 3. Muovono i fedeli alla pietà, e per queste cose visibili l'animo ne innalzano alle invisibili. Niuno de' cattolici ignora, fra' sagri riti essercene parecchi, e quei distintamente, che praticansi la settimana santa, da quali mossi non di rado vengono alla compunzione i cuori anche più duri. Aggiungasi, che come osserva il Bellarmino, se ogni anno non venissero rappresentati con varj riti e cerimonie i Misteri della Nascita, dell' Epifania, della Passione, ed altri della nostra redenzione, assai di leggieri andrebbero tali insigni benefizj in dimenticanza. Aggiungasi altresì, che quando i Fedeli entrano nelle Chiese decentemente ornate, fornite di sagre immagini, e d'altri simboli di nostra Fede, facilmente sentonsi eccitati alla divozione, al raccoglimento, alla compunzione. Quindi il S. Concilio di Trento nella sess. 22. de Sacrificio Missæ, cap. 5. dice così; „ Quum natura „ hominum ea sit, ut non facile queat sine admini- „ culis exterioribus ad rerum divinarum meditatio- „ nem sustolli, propterea pia mater Ecclesia ritus „ quosdam . . . & cæremonias adhibuit, ut my- „ sticas benedictiones, lumina, thymiamata, vestes, „ aliqua id genus multa ex Apostolica disciplina, & „ tradizione, quo & majestas tanti Sacrificii com- „ mendaretur, & mentes fidelium per hæc visibilia „ Religionis & pietatis signa ad rerum altissimarum, „ quæ in hoc Sacrificio latent, contemplationem ex- „ citarentur “. Dalle quali cose tutte è facile il vedere, quanto piamente e lodevolmente stati sieno le cerimonie ed i riti della Chiesa Cattolica istituiti.

V. C'è poi obbligo di osservare i riti e cerimonie dalla Chiesa prescritte nella solenne amministrazione de' Sacramenti? Non se ne può dubitare. Ecco cos' ha definito su tal punto il S. Concilio di Trento nella sess. 7. can. 15. „ Si quis dixerit, receptos & „ approbatos Ecclesie ritus in solemnibus Sacramento- „ rum administratione adhiberi consuetos, aut con- „ temni, aut sine peccato Ministris pro libito omitti „ ti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesie „ Pastorem mutari posse, anathema sit “. Debbon essere adunque con gran cura osservate le ecclesiastiche cerimonie *nella solenne*, dice il S. Concilio, *amministrazione de' Sacramenti*; giacchè nel caso di urgente necessità, come nel Battesimo non di rado avviene, basta l'applicazione della materia e forma. Fuori di questo caso non si può senza peccato ometterle, violarle, e molto meno disprezzarle. Ma che peccato sarà il non osservarle? Sarà mortale il non osservare le essenziali e le integranti, perchè chi non osserva il rito essenziale, fa un Sacramento irritato e nullo; e quindi reca una grave ingiuria e al Sacramento, e alla persona, che lo riceve. Chi poi omette una parte soltanto integrante o grave, sebbene non renda invalido il Sacramento, trasgredisce però una legge della Chiesa in cosa gravemente comandata. Pecca quindi mortalmente chi nella Messa omette l'oblazione; chi celebra in luogo profano, o senza le sagre vestimenta; e chi trasanda a bella posta l'elevazione o dell'Ostia o del Calice. Ma quanto ai riti e cerimonie puramente accidentali l'ommissione di alcune fra esse, quando non ci sia scandalo e disprezzo, sarà non più che colpa veniale. La ragion' è, perchè i riti e cerimonie puramente accidentali rimotamente soltanto concorrono al Sacramento, nè gravemente influiscono all'azione del sagra ministero. Dissi però *l'ommissione di alcune*: perchè chi ne omettesse un gran numero nella Messa massimamente di quelle, che sono contenute nel Canone, e ciò per colpevole negligenza, reo sarebbe di grave peccato anche secondo quegli Autori, i quali sono alieni dalle troppo rigide opinioni. Dissi poi altresì, *quando ciò sia senza scandalo e disprezzo*: senza scandalo, perchè guai a colui, pel quale, massimamente in cose sì sante e di tanta importanza, viene lo scandalo: e di tale scandalo rei si costituiscono coloro, i quali fanno delle novità nei riti dalla Chiesa ricevuti, prescritti o praticati, o imitano le novità da altri istituite, come in certi

Se ci sia obbligo di osservare i riti e cerimonie dalla Chiesa prescritte.

luoghi non ha guari si è fatto. Senza disprezzo ; perchè, come dice egregiamente S. Bernardo, il disprezzo *convertit in crimen gravis rebellionis novum satis levem simplicis transgressionis*. E Iddio pur voglia, che questo disprezzo pratico sia sì poco frequente, come dovrebbe esserlo ! Io temo a ragione , non ne sia reo chi usa una grave incuria o nell' imparare , o nello adempiere le prescritte sagre cerimonie ; perchè sembrami, che siffatta grave incuria equivalga ad un vero disprezzo, anzi sia un disprezzo tacito e virtuale . Eppure , oh Dio ! quanti Sacerdoti ci sono, che non uniscono alle azioni le parole, dimezzano le cerimonie, croci formano sì malamente, che altro sembrano non voler fare che discacciare le mosche ?

§. II. Dei sacramentali.

Cosa sieno
Sacramen-
tali.

1. Ad alcune cerimonie della Chiesa si dà il nome di Sacramentali, cioè ad alcune di esse ed a quelle sole, le quali non sono ordinate alla semplice istruzione de' fedeli, o ad ispirare soltanto il rispetto e la riverenza verso de' Sacramenti, o unicamente ad eccitare la pietà e divozione; ma pur anco sono state dalla Chiesa istituite a certi determinati effetti cui essa spiega distintamente, e domanda col mezzo delle benedizioni e preghiere de' suoi Ministri, che ottenendosi da quelle persone, le quali con fede e divozione ne fanno uso. Quindi i Sacramentali in poche parole possono diffinirsi, *cose con rito religioso istituite al divin culto, ed ordinate in ispecial modo al conseguimento di certi particolari benefizj*. E diffatti esserci nei Sacramentali la virtù e l'efficacia all'ottenimento di que' benefizj, in grazia de' quali vengono assunti, il sanno le pie persone, le quali, uso facendone, lo provano in se stesse frequentemente. Quanta virtù non si scorge coll'isperienza negli Esorcismi, quanta nel segno di Croce, quanta nell' aspersione dell'Acqua benedetta nell'ispaventare e mettere in fuga i Demonj? Oltre queste tre cose annoveransi fra i Sacramentali l'Orazione Domenicale, il Pane benedetto, detto *Eulogia* dagli antichi; la Confessione, che farsi pubblicamente nel Giovedì Santo; e quella pure, che vien fatta nell'incominciamento della Messa, ed a Prima, e nella Compieta; e la Benedizione non solo de' Vescovi, e degli Abbati, ma pur anco de' semplici Sacerdoti, la quale non di rado è stata da evidenti miracoli autorizzata.

Antichità
dei Sagra-
mentalì.

II. L'uso degli anzidetti Sacramentali è antichis-

simo. Imperciocchè la constumanza delle benedizioni fu in ogni tempo praticata. Melchisedecco benedì Abramo Gen. 14. Iddio medesimo prescrisse Num. 6. ai Sacerdoti la forma di dare la benedizione agl' Israeliti, promettendo di confermare le lor benedizioni. A norma di questa istruzione si nella Chiesa Greca che nella Latina è stata data, e si dà la benedizione non solo dai Vescovi, ma anche dai semplici Preti. Il costume parimenti di benedire l'acqua, o di fare, come suol dirsi, l'acqua benedetta, è antichissimo; e fu in vigore fino da' primi tempi del Cristianesimo. Quindi S. Cipriano Ep. 12. *ad Januar.* dice: „ Oportet mundari & sanctificari aquam prius a Sacerdote “. E S. Cirillo Catech. 3. „ Sicut mundi cibi fiunt immundi invocatione diaboli, ita aqua simplex fit sancta invocatione Dei “. E nelle Apostoliche Costituzioni lib. 8. cap. 29. leggiamo: „ Benedicat Episcopus aquam & oleum; si absit, benedicat Presbyter, assistente Diacono “. La benedizione dell'acqua si presso i Greci che presso i Latini è di due sorta, cioè una più solenne, che farsi ai fonti battesimali, e l'altra meno solenne solita farsi nelle Domeniche ed in altri giorni. L'uso dell'una e dell'altra n'è antichissimo. Gli effetti poi salutevoli di quest'acqua lustrale vengono bastevolmente dichiarati nelle preghiere da recitarsi nella sua benedizione; nè v'ha dubbio, che il popolo ne farebbe un più frequente e divoto uso, se fosse, come sarebbe uopo, istruito ed illuminato. Anche gli Esorcismi sono di tanta antichità nella Chiesa, che per ogni dove nel quarto secolo erano in uso; in guisa che anche dall'uso di essi dimostrò S. Agostino contro i Pelagiani la esistenza del peccato originale. L'uso altresì del Pane benedetto, ossia dell'Eulogie, sa ognuno essere stato in vigore fino dai primi secoli della Chiesa. Antichissimo finalmente, come giovevolissimo, si è nella Chiesa e nei fedeli il Segno della Croce. S. Atanasio nel lib. *De incarnat.* ne parla così: „ Signo Crucis omnia magica compescuntur, & venefica inefficacia fiunt. Veniat qui istorum experimentum facere velit, & in ipsis præstigiis Dæmonum, & imposturis vaticiniorum, & in miraculis magiæ, utatur signo Crucis, & videbit, quomodo ejus rei metu Dæmones fugiunt, vaticinia cessant, magiæ & veneficia conquiescunt “.

III. Coll'uso di questi Sagramentali, domanderà qui taluno, scancellansi i peccati veniali? Io rispondo che si colla comune de' Teologi. Ma come pre-

Coll'uso de' Sagramentali scancellansi i peccati veniali.

In qual ma-
niera ciò
avvenga.

stano i Sagramentali quest' effetto, il quale all' operazione de' Sagramenti più d' appresso si accosta? Quest' è ciò, in cui non si accordano i Teologi. Noi siam persuasi, che i peccati veniali coll' uso de' Sagramentali immediatamente non si cancellino; perchè i veniali quanto al reato di colpa non possono cancellarsi se non se per una cosa opposta, ripugnante, e con essi incompatibile, la quale altro non è, nè può mai essere, salvochè la detestazion de' medesimi. Adunque dai Sagramentali tolgonsi i peccati veniali soltanto mediatamente, cioè in quanto hanno virtù ed efficacia d' impetrare, di conciliare, di meritare gli ajuti divini moventi la volontà dell' uomo alla detestazion de' veniali. E questi ajuti nemmeno ci si conferiscono dai Sagramentali, o ci si preparano *ex opere operato*, preso questo modo di parlare propriamente e rigorosamente, come lo pensano alcuni. Non già, perchè l' effetto dei Sagramentali non è infallibile, come lo è la grazia dei Sagramenti, cui conferiscono *ex opere operato* infallibilmente; e neppure ciò fondasi in veruna speciale divina promessa, che non trovasi in alcun luogo della divina Scrittura; nè finalmente può ciò procedere dal merito intrinseco dell' opra stessa, com' è manifesto. Per lo contrario poi nemmeno ha a riporsi la forza e virtù dei Sagramentali nel solo e semplice eccitamento obbiettivo della volontà umana a que' pii atti, pe' quali cancellansi i veniali, come ad altri piace, fra' quali il Continuatore del Tornelli: perocchè in cotal guisa va in fumo tutta quanta è la virtù, ed efficacia dei Sagramentali; mentre nulla più loro si attribuisce di quello convien anche alle pitture, alle immagini sagre, alla lettura de' libri divoti, e ad altri siffatti, dirò così, estrinsechi svegliarini. Quindi con assai più di probabilità convien rifondere, e rifondiamo la lor virtù ed efficacia nelle preghiere della Chiesa, che colla sua santità e meriti impetra alle persone, che uso fanno piamente de' Sagramentali, gli ajuti opportuni per detestare le colpe veniali. Può quindi dirsi in qualche senso, ma meno proprio e meno stretto, che loro tali ajuti conferiscono *ex opere operato*.

TRATTATO IX.

DEI SAGRAMENTI.

P A R T E II.

Del Battesimo.

Il Battesimo, di cui imprendiamo in adesso ad esporre la natura, la necessità, gli effetti, ha fra i sette Sacramenti il primo luogo, non già in dignità, ma in ordine: è la porta degli altri Sacramenti; è il principio della nostra spirituale rigenerazione; è il fondamento della vita cristiana; ed è finalmente il vincolo sagratissimo di quella divina confederazione, mercè di cui a Dio ci uniamo, e fra di noi. Mettiamo tostamente la mano all'opra, e dichiariamo di sì grande Sacramento il nome, la natura, la istituzione, la necessità, e gli effetti.

CAPITOLO I.

Del nome, natura, ed istituzione del Battesimo.

I. Il nome di Battesimo ha la sua origine dalla voce greca *Baptismos*, e significa lo stesso che in latino la parola *ablutio*, ed in italiano la voce *lavanda*, o *lavamento*. È chiara cosa è, che a gran ragione così si appella e da' Greci Padri e dai Latini quel sacro rito, per cui l'uomo viene, nella Cristiana Religione iniziato, ed alla Chiesa in qualità di suo membro aggregato; cioè perchè viene adoperato a lavare l'anima dalle lordure de' peccati; *Baptizetur*, diceva S. Pietro Act. 2. 58., *unusquisque vestrum in nomine Jesu Christi in remissionem peccatorum*. Quindi appellasi, nella divina Scrittura, Ephes. 5. *Lavacrum aquæ*. E ad Tit. *Lavacrum regenerationis & renovationis*. E 1. ad Cor. *Sanctificatio*. È finalmente ad Hebræos *Illuminatio*; nome dai Padri Greci spessissimo adoprato onde dinotare infondersi nel Battesimo l'abito della fede, per cui l'uomo viene spiritualmente illuminato: per la qual ragione altresì i Padri Latini chiamano sovente il Battesimo *Sacramentum Fidei*. E ciò sia detto intorno al nome.

Nome del Battesimo onde derivato.

II. Ad ispiegar poi la natura di questo Sacramento, poste da parte le molte e varie diffinizioni dai Teo-

Diffinizione del Battesimo.

logi inventate, sembra a noi sia attissima e propriissima la seguente piana e chiarissima descrizione: *È il Battesimo un Sacramento della nuova Legge da Cristo istituito alla spirituale rigenerazione dell'uomo da conferirsi coll' esterno lavamento del corpo, coll' espressa invocazione della SS. Trinità. C'è qui tutto quello può desiderarsi in una legittima definizione: perocchè in essa s'esprime il genere per quelle parole, è un Sacramento da Cristo istituito; e l'altre ne esprimono le differenze: non conviene che al solo Battesimo: ne dichiara il fine: ne dinota la materia e la forma: ed ogni particella ne spiega alcuna cosa vera e necessaria a formare una giusta idea della cosa definita. E', si dice, istituito alla spirituale rigenerazione dell'uomo; perchè, come lo abbiamo Joan. 3. *Nisi quis renatus fuerit etc.* e perchè come insegna egregiamente il Grisostomo Catech. 1. *ad illuminandos, il Battesimo non solum delicta purgat, sed ita id præstat ac si denuo generati essemus.* Si aggiugne: *da conferirsi coll' esterno lavamento;* parole, che dinotano del Battesimo la materia. E finalmente, *colla espressa invocazione della SS. Trinità;* per cui viene la forma del Battesimo indicata.*

Istituzione
del Battesimo
fatta da
Cristo prima
della
sua Passione.

III. Che questo Sacramento di rigenerazione stato sia immediatamente dal divin Redentore istituito, lo accordan tutti e Cattolici ed Eretici; perchè la cosa è troppo chiara per molti passi delle divine Scritture, e massimamente per quello di S. Matteo cap. ult. v. 19. *euntes, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.* Ma quando lo ha egli istituito? Non convengono su tal punto nè i Padri, nè i Teologi anche cattolici, altri volendolo istituito prima della sua Passione, ed altri dopo. Di presente però comunemente con S. Agostino, che in più luoghi così insegna, si tiene, lo abbia innanzi la sua Passione istituito. Ecco i passi assai chiari, che pare non lascino luogo a dubitarne. Jo. 3. vers. 23. di Cristo si dice: *Post hæc venit Jesus et Discipuli ejus in terram Judæam, et illic demorabatur cum eis, et baptizabat.* E al 26. si soggiugne: *Et venerunt (i discepoli di Giovanni) ad Joannem, et dixerunt ei: Rabbi, qui erat tecum trans Jordanem, et cui tu testimonium perhibuisti, ecce hic baptizat, et omnes veniunt ad eum.* Ed ancora nel principio del seguente capo: *Ut ergo cognovit Jesus, quia audierunt Pharisæi, quod Jesus plures discipulos facit, et baptizat etc.* Ma sebbene il divin Redentore abbia istituito il Bat-

tesimo prima della sua Passione e Morte, il precetto però di riceverlo non incominciò ad obbligare se non se dopo la sua Ascensione in Cielo, e dopo una sufficiente promulgazion del Vangelo, come lo insegna espressamente il S. Concilio di Trento sess. 6. cap. 4. Ma di ciò diremo, quando si tratterà della necessità del Battesimo.

IV. Che passi un grandissimo, e direi quasi infinito divario fra il Battesimo di S. Giovanni, ed il Battesimo di Cristo, è una cosa, di per sè sì chiara, che quasi non abbisogna di prova. Lascio da parte la varietà, che è manifesta nel rito esterno a ragione massimamente delle parole necessarie nel conferire il Battesimo di Cristo, cioè la espressa invocazione delle tre Persone della SS. Trinità, il che certamente non ci era in quello di S. Giovanni, altramente non avrebbero potuto dire i battezzati da esso lui *Act. 19.* di non aver nulla mai udito dello Spirito Santo: lascio, dissi, questa differenza da parte, e vengo alla diversità consistente nella di gran lunga e senza confronto maggiore virtù ed efficacia del Battesimo di Cristo. Giovanni, egli stesso, confessò ingenuamente, come lo abbiamo in San Matteo 3., in S. Marco 1., ed in S. Luca 3., la inefficacia del suo in confronto di quello di Cristo, col protestare, *se baptizare quidem per aquam, e che Cristo come di sè più forte, battezzerebbe in Spiritu Sancto.* Ma più chiaramente ancora dimostra S. Tommaso della efficacia dell' uno e dell' altro la grandissima differenza da quanto leggiamo nel cap. 19. degli Atti, ove si dice, aver S. Paolo comandato, che i fedeli, i quali in Efeso asserivano di avere soltanto ricevuto il Battesimo di Giovanni, nuovamente fossero battezzati col Battesimo di Cristo. Dal che lo stesso S. Dottore nella 3. p. q. 38. art. 1. sapientemente ne inferisce, „ che a coloro i quali era, „ no stati coll'acqua lavati nel Battesimo di Giovan- „ ni, non solamente supplir dovevasi ciocchè manca- „ va (cioè che loro si desse lo Spirito Santo colla „ imposizion delle mani), ma dovevasi di bel nuovo „ e totalmente battezzare nell' acqua e nello Spirito “. E per qual ragione? La assegna nell' art. 3. „ Tutta, „ dice, la dottrina, e l'operazion di Giovanni era „ preparatoria a Cristo ... Ma la grazia doveva con- „ ferirsi per Cristo secondo quello di Giov. 1. 17. *Gra- „ tia & veritas per Jesum Christum facta est.* E quin- „ di il Battesimo di Giovanni non conferiva la grazia, „ ma solamente ad essa grazia disponeva “. Tutti poi

Differenza fra il Battesimo di S. Giovanni ed il Battesimo di Cristo.

i Padri, da' quali il S. Dottore ha tratto su tal punto la sua dottrina, tutti d' accordo confermano questa verità, affermando esserci una differenza grandissima fra il Battesimo di Giovanni, e quello di Cristo. Perciò il Concilio di Trento nella sess. 7. *de Baptis.* can. 1. ha posta questa verità fuori d' ogni controversia col diffinire: *Si quis dixerit, Baptismum Joannis eamdem vim cum Baptismo Christi habuisse; anathema sit.*

CAPITOLO II.

Della materia del Battesimo rimota e prossima.

La rimota materia del Battesimo è l'acqua.

I. Essere la materia de' Sacramenti di due sorta, cioè altra rimota, ed altra prossima, l'abbiam già detto nella prima parte cap. 2. §. 1. num. 3. Adunque, ciò avverandosi anche nel Battesimo, materia rimota di questo Sacramento diciamo essere l'acqua, e prossima materia il lavamento. Esserne l'acqua la rimota materia, siamo del tutto certi per i testi chiarissimi della divina Scrittura, quale si è quello Jo. 3. 5. *Nisi quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei.* E quello Act. 10. 47. *Petrus respondit, nunquid aquam quis prohibere potest, ut non baptizentur etc.* E quello altresì Act. 8. 36, 38. ove l' Eunuco della Regina Candace disse: *Ecce aqua, quid prohibet me baptizari? ... & descenderunt uterque in aquam Philippus, & Eunuchus, & baptizavit eum.* Ed altri di simil fatta. Ne siam certi anche per la tradizione costante e perpetua de' Padri, e per la pratica della Chiesa universale e sempre mantenuta ed osservata; come potrei ad evidenza dimostrare, se la cosa non fosse sì chiara e manifesta, che nemmeno i moderni eretici ardiscono negarla, o in dubbio rivocarla. Meglio adunque fia che passiamo ad ispiegare cos' abbia ad intendersi sotto nome di acqua. Ha ad intendersi l'acqua naturale ossia elementare; come lo dimostra chiaramente il vocabolo stesso di acqua usato e profferito assolutamente; mentre così assolutamente profferito e adoperato non può riferirsi se non se a ciò, a cui significare per propria istituzione trovasi destinato, ed a ciò conseguentemente, che all'udir questa voce, ed al suono di tal vocabolo roto alla mente si presenta. E poi qual acqua ha potuto mai essere quella, con cui S. Pietro in un sol giorno battezzò tre mila, ed in un altro cinque mila persone, salvo che naturale? Qual acqua se non la

Naturale, ossia elementare.

naturale quella pure, con cui fu battezzato l' Eunuco, ch' era acqua incontrata accidentalmente nella strada, come apparisce dal sagra testo surriferito? Quindi il Concilio di Trento nella sess. 7. de Bapt. can. 2. giustamente ha diffinito: *Si quis dixerit, aquam veram & naturalem non esse de necessitate Baptismi, anathema sit.* E benchè in cose di questa fatta tutta la ragione del fatto siasi unicamente la suprema volontà del facitore; non mancano nondimeno di ciò le congruentissime ragioni, cui espone S. Tommaso nella q. 66. art. 3., prese massimamente dalla natura e proprietà dell' acqua stessa, che hanno una grande analogia cogli effetti, cui il Battesimo nell' anima produce: perocchè siccome l' acqua lava le lordesze del corpo, così il Battesimo quelle dell' anima: e siccome dice S. Girolamo Epist. 83. ad Oceano, colla sua freddezza rinfresca il corpo, così il Battesimo tempera il calore della concupiscenza: *Sicut aqua refrigerat ardorem corporis, ita Baptismus ardorem concupiscentiæ.* Aggiungasi, che essendo il Battesimo un Sacramento a tutti e singoli alla salute necessario, era conveniente, che per esso una materia fosse scelta e stabilita, che fosse per ogni dove assai comune; *Ratione suæ communitatis & abundantiae*, dice ivi S. Tommaso, *est conveniens materia necessitati hujus Sacramenti.*

Ragioni di
ciò con-
gruenti.

II. Ma qual acqua dovrà aversi per naturale ed elementare? Quella, io rispondo con S. Carlo nella istruzi del Battes., e tutta quella, che per comun senso tale viene giudicata, e per tale adoprata, e chiamasi assolutamente acqua senza verun' aggiunta, o sia poi di mare, o di fiume, o di palude, o di fonte, o di pozzo, o di stagno, o di pioggia. Punto poi non cale che sia limpida o torbida, calda o fredda, dolce o salsa. Dicasi lo stesso dell' acqua prodotta da sciolta neve, ghiaccio, o grandine; perocchè, sebbene nè la neve, nè il ghiaccio, nè la grandine, nè la nebbia e rugiada sieno cose atte a battezzare, sì perchè in tale stato non sono nè diconsi assolutamente acqua, sì perchè non sono atte a lavare; quando però sciolgonsi, ed alla loro naturale fluidità ritornano, e diconsi e sono veramente acqua al lavamento attissima. La meschianza poi di altra cosa coll' acqua naturale non sempre ne cangia in guisa la natura, che divenga materia inetta di questo Sacramento. Ecco su di ciò la dottrina verissima di S. Tommaso 3. p. q. 66. art. 4. in fine del corpo dell' articolo: „ Può farsi

Qual acqua
sia natura-
le ed ele-
mentare.

Quale me-
schianza
possa pre-
giudicare.

„ il Battesimo in qualunque acqua in qualsivoglia
 „ maniera cangiata, purchè non si scioglia la spe-
 „ cie dell' acqua; se poi la specie dell' acqua sciol-
 „ ta rimane, non è più atta a battezzare“. Quindi
 „ non hanno a rigettarsi come inette le acque mi-
 „ nerali, benchè nel loro passaggio pe' luoghi mine-
 „ rali s' impregnino e seco portino particole acide e
 „ sulfuree, come consta dal loro odore e sapore: e S.
 „ Tommaso, che ciò insegna, è altresì di parere, che
 „ si possa battezzare col ranno, ossia acqua passata
 „ per la cenere, con cui si fa il bucato: *In lixivio*,
 „ dice ivi al 4., *Et aquis sulphureorum balneorum*
 „ *potest fieri Baptismus*; perchè, passando l' acqua
 „ per altri corpi, non perde la sua natura; *sed solum*
 „ *alterationem quamdam recipiunt ex hoc, quod trans-*
 „ *eunt per aliqua corpora*. La sente della stessa ma-
 „ niera intorno all' acqua, in cui sono state cotte er-
 „ be, carni, e pesci; quando però tale e tanto scio-
 „ glimento non facciasi di tali cose nella loro cuoci-
 „ tura, che dalla spessezza e densità apparisca esser-
 „ ci più della sostanza altrui che dell' acqua: *Admix-*
 „ *tio chrisimatis*, così egli al 2., *non solvit speciem*
 „ *aquæ, sicut nec etiam aqua decoctionis carniùm, aut*
 „ *aliorum hujusmodi; nisi forte sit facta tanta resolu-*
 „ *tio corporum lixatorum in aqua, quod liquor plus*
 „ *habeat de aliena substantia, quam de aqua*.

Quali cose
 sieno mate-
 ria inetta.

III. Inetta poi materia al Battesimo sono tutti
 que' liquori, i quali nè sono, nè appellansi acqua,
 come la cervogia, la birra, il vino, il latte, l'olio,
 la saliva, il sangue, le lagrime, il sudore, l'orina,
 il sugo espresso dai pomi, dalle pere, dalle citrie-
 gie; nè quell'umor acqueo, che nell' inverno distilla
 goccia a goccia dalle viti o da altre piante; nè quel-
 lo, che per virtù del fuoco si distilla e si trae dalle
 rose e dagli erbaggi. Tali cose nè hanno la natura
 dell' acqua, nè diconsi assolutamente acqua, ma con
 qualche aggiunta, come acqua rosa ec. e quindi non
 sono del Battesimo materia atra: *Aqua rosacea*, di-
 ce S. Tommaso ivi al 5., *est liquor rosæ resolutus*,
 „ *unde in ea non potest fieri Baptismus*; *Et eadem ra-*
 „ *tione nec in aquis alchimicis sicut & in vino*. Quan-
 „ to all' acqua, in cui il sale liquetatto si converte, al-
 „ cuni la vogliono materia atta, ed altri no. In questa
 „ contrarietà d' opinioni io penso debba considerarsi co-
 „ me materia dubbia; e che conseguentemente non deb-
 „ ba, nè possa adoperarsi se non se sotto condizione nel
 „ caso di un' assoluta necessità. *In extremis extrema*
 „ *quæque remedia tentari debent*; e quindi quelle cose

pure, che son dubbiose, e non già apertamente invalide o inette. Tale sembrà essere l'acqua del sale liquefatto; perchè per una parte altro pare non sia il sale, salvochè acqua di mare condensata col calore del sole, come la grandine è acqua rappresa per la forza del freddo; per l'altra poi sembra, che nella formazione del sale l'acqua venga disecata di guisa, che ne risulti un nuovo e perfetto misto, come sono anche gli altri minerali. Adunque debb'essere considerata come materia dubbia.

IV. Passando in adesso dalla valida alla lecita amministrazione del Battesimo, non basta per amministrarlo lecitamente che la materia sia idonea, ma debb'esser tale, che sia decente ad un tanto Sacramento, ed a ciò destinata. Quindi il far uso d'acqua sporca e fangosa seco porta tale irreligiosità ed irriverenza, che comunemente viene giudicata cosa mortalmente peccaminosa. Dicasi lo stesso di chi, fuori del caso di necessità, facesse uso nel battezzare del ranno, o del brodo. Un moderno Autore riprova la dottrina di S. Tommaso intorno alla validità di queste due materie, e lo abbandona, appigliandosi alla opposta sentenza. Ma se avesse badato a due cose, non lo avrebbe così poco sapientemente abbandonato. Doveva egli 1. considerare, che il S. Dottore non dice, che queste due cose sieno materia lecita del Battesimo, ma soltanto, che sono materia valida: e 2. che lo sono, purchè *non sit facta tanta resolutio corporum lixatorum in aqua, quod liquor plus habeat de aliena substantia, quam de aqua*; il che soggiugne, *ex spissitudine perspici potest*. Dal che è chiaro, che secondo la mente del S. Dottore un brodo troppo ristretto grasso e sugoso non sarebbe materia idonea del Sacramento, ma solamente un brodo lungo, come suol dirsi. Se, dissi, avesse posto mente a queste due cose, forse non sarebbesi discostato dalla dottrina dell' Angelico Maestro, mentre avrebbe compreso, non aver più nessuna forza le sue difficoltà e ragioni. Ma il brodo, dic'egli (e questa n'è una) non solo non è atto a lavare, al qual fine è stata istituita l'acqua per materia del Battesimo, ma bensì piuttosto ad imbrattare, e macchiare. Verissimo. Ma doveva riflettere, che nemmeno l'acqua torbida, sporca, e limacciata è atta a lavare, ma sibbene ad imbrattare; eppure secondo lui e secondo tutti è materia idonea al Battesimo. Ciò adunque nulla monta quanto alla fisica applicazione; ma soltanto quanto alla mistica istituzione e significazione. Il mondamento del corpo

Quale non sia materia lecita, sebbene valida.

Sentenza di un Moderno intorno al ranno, ed al brodo.

Si confuta.

Si risponde alla prima sua ragione.

non è necessario al valore del Battesimo . Per altro questa si è appunto la ragione , per cui nè l'una nè l'altra cosa è materia lecita del Sacramento , nè si può farne uso salvochè nel caso di necessità ; perchè e l'una e l'altra oscura e quasi distrugge del Sacramento la mistica significazione ; e pur anco perchè chi se ne servisse fuori del caso di necessità , esporrebbe il Sacramento alla derisione de' circostanti , veggendo profanato in certa maniera il Battesimo con acqua sì impura ed alterata .

Si esamina
no altre di
lui ragioni.

Nè sono di miglior calibro l'altre sue ragioni . Il brodo, dice, non è acqua vera e naturale, ma meschiata di particelle di grasso e di carne : e di più nessuno chiama acqua il brodo, ma siccome nel nome, così anche nella sostanza dall'acqua ognun lo distingue . Tutto vero . Ma questa meschianza con tali particelle non cangia dell'acqua la natura, ma un'alterazione soltanto vi cagiona . Anche le acque minerali sono meschiate con particelle di zolfo, di allume, e d'altri minerali sparse e diffuse per tutta la loro massa, eppure conservano la lor natura di acqua, e sono quindi materia valida del Battesimo . E' vero altresì, che niuno chiama acqua il brodo, e da ognuno dall'acqua lo si distingue . Ma io rispondo che questa diversità di nome, e questa distinzione, altro non fa che significare l'alterazione dell'acqua, e nemmen per ombra la fa divenire un liquore di altra specie . Egli stesso insegna, potersi far uso nel Battesimo della cervogia o birra leggiera, o tenue nel caso di necessità, eppure la cervogia tenue non si dice acqua, ma cervogia . Più . L'acqua, in cui s'è fatto bollire un po'di erba Tè, o un po'di Caffè, non si dice acqua, ma Tè, o Caffè ; e parimenti l'acqua, in cui è stato meschiato un po'di zucchero, e di sugo di limone, non si chiama acqua, ma limonata, o limonèa : eppure niuno dubita che in tali cose non ci sia e perseveri acqua vera, nè che sia sciolta, distrutta e cangiata la di lei natura ; ma tutti accordano, che sia soltanto più o meno alterata . Dice egli per ultimo . Fra il brodo e l'acque artificiali non c'è differenza di sorta ; eppure coll'acque artificiali non si può battezzare . Ma se ha letto S. Tommaso doveva vedere, che ha preoccupato e sciolto egli stesso questo argomento, che erasi obbietato in quinto luogo . Risponde adunque : „ Ad quintum „ dicendum, quod aqua rosacea est liquor rosæ re- „ solutus; unde in ea non potest fieri Baptismus “ . Doveva leggere il corpo dell'articolo, ed avrebbe

Si risponde
all' ultimo
suo argo-
mento .

rilevato la differenza grandissima, che passa fra l'acque artificiali ed il brodo e ranno. Nelle acque artificiali non può l'arte dai misti esprimere vera acqua e naturale; ma l'umore, che ne trae, è cosa estranea alla natura dell'acqua, sebbene ne presenti qualche somiglianza; e quindi sono al Battesimo inette. All'opposto nel brodo e nel ranno sussiste e si mantiene la sostanza stessa dell'acqua naturale, e soltanto rimane pel meschiamento d'altri corporelli alquanto alterata; la quale alterazione nondimeno, come già si è detto, *se, per S. Tommaso, è tale e tanta, che il liquore tenga più dell'altra sostanza, che dell'acqua*, in tal caso tale avviene cangiamento, che non può più aversi per acqua: il che è chiaro nel loto, in cui è sì grande la meschiatura di terra coll'acqua, che non è più acqua, ma loto; e quindi diviene materia inetta al Battesimo. Mi si condoni questa picciola digressione, che era necessaria per difendere e mettere in sicuro, contro le mal pensate opposizioni di questo recente Scrittore, la dottrina verissima dell'Angelico Maestro. Torniamo in carriera.

V. Non è però, come già abbiamo accennato, nè il brodo anche lungo, nè il ranno anche leggiero, materia lecita del Battesimo; e quindi peccerebbe mortalmente chi fuori del caso di necessità ne facesse uso per battezzare, per le ragioni addotte di sopra. Ma è lecito servirsene nel caso di necessità in mancanza d'acqua più semplice e più pura per sovvenire un moribondo, che altrimenti perirebbe eternamente. Anche a ciò si oppone il mentovato Autore. Perché, dice, nel conferire i Sacramenti, per la proposizione i. condannata da Innocenzo XI., non è lecito seguire l'opinione probabile del valore de' Sacramenti, lasciare la più sicura. Ma non ha egli riflettuto, che la proposizione ha ad intendersi fuori del caso di necessità, e quando l'elezione della materia è libera. Lo confessa egli stesso, forse anche senza volerlo, mentre insegna esser lecito nel caso di necessità far uso per battezzare della cervogia, birra leggiera, e pur anche delle acque artificiali lunghe, quantunque secondo lui non sieno se non se materia probabile del Battesimo. Il bello poi si è, che dice di scostarsi dalla dottrina di S. Tommaso per mettere in sicuro il Sacramento. Ma io dico: che non doveva scostarsene in verun modo per noi por obice alla salute d'un innocente; mentre saper doveva, essere i Sacramenti stati istituiti per gli uomini, e non già gli uo-

Le due cose, di cui si parla, non sono materia lecita.

mini pei Sacramenti: e che non si fa ingiuria di sorta al Sacramento, se nel caso stretto di urgente necessità una materia si adopri non inetta o anche dubbia, che hassi in pronto, quando non se ne può avere una migliore.

L'acqua del
Battesimo
debb'essere
benedetta.

VI. Per precetto poi della Chiesa nel solenne Battesimo si deve far uso di acqua benedetta, che a tal fine conservasi nel Battisterio; e chi ciò ommettesse farebbe un peccato non leggiero, quando non lo scusasse la urgente necessità: perocchè doversi nel Battesimo far uso di acqua benedetta la Chiesa lo ha appreso dall'Apostolica tradizione, come lo attesta S. Basilio nel lib. *de Spiritu Sancto* cap. 27. e quindi fanno menzione della di lei Consecrazione e le Costituzioni, che dicono Apostoliche, e S. Cipriano nell'Epist. 70. *ad Januar.* e S. Ambrogio nel lib. *de Sacram.*, e S. Cirillo Gerosolim. Catech. 3. ed altri Padri frequentemente. Questa benedizione, che nella Chiesa Greca si fa di volta in volta prima di amministrare il Battesimo, nella Latina per antichissima consuetudine si fa nella vigilia o di Pasqua, o della Pentecoste. Quindi quest'uso di battezzare coll'acqua in tali giorni solennemente benedetta deve onninamente osservarsi, nè senza grave colpa può ommettersi. Anzi ogniqualvolta avvenga di amministrare questo Sacramento, fuori del caso di necessità, privatamente, l'acqua deve prendersi dal sagro fonte, nè

Ma nella
urgente ne-
cessità ba-
sta l'acqua
naturale di
qualunque
sorta.

si deve far uso dell'acqua comune. Ma nel caso di urgente necessità di battezzare chi trovasi in pericolo della vita, non solo può adoprarsi lecitamente acqua non consecrata, giacchè la consecrazione non è necessaria al valore del Sacramento, ma eziandio torbida, e fecciosa, anzi anche quella, di cui prudentemente si dubita, se sia o no materia idonea; perchè la carità detta di sovvenire nell'estremo pericolo il prossimo piuttosto con dubbio rimedio che con niuno, almeno col battezzarlo sotto condizione. Ma se sopravviene chi così con dubbia materia è stato battezzato, debb'esserlo nuovamente con Battesimo più sicuro sotto la nota condizione *si non es baptizatus* ec. Nemmeno però nel caso di necessità, si può far uso per battezzare d'un liquore, di cui consta di certo, che non è acqua, perchè si esporrebbe in allora alla profanazione il Sacramento, e niun beneficio ne ridonderebbe al battezzato. E ciò sia detto della materia rimota.

Il lavamen-
to è la ma-
teria pros-

VII. La materia poi prossima del Battesimo quale siasi, è facile il rilevarlo dalle generali nozioni date

più sopra. Si disse, che la materia prossima di ciascun Sacramento sia riposta nell'applicazione ad un dato uso della materia rimota. L'uso, a cui l'acqua da applicarsi nel Battesimo per istituzione di Cristo viene destinata, si è l'esteriore lavamento del corpo. Adunque questo esteriore lavamento fatto coll'acqua, ossia coll'uso ed applicazione di questo elemento a lavare attissimo, che n'è la materia rimota, si è la di lui prossima materia. Il nome stesso di battesimo ed il verbo battezzare espresso nelle parole del divino Istitutore lo dimostra: perchè *baptizare* per uso delle divine Scritture, e per comun sentimento è lo stesso che *abluere*, cioè lavare. Lo dichiara anche l'effetto stesso, a cui è ordinato il Battesimo, cioè lo spirituale mondamento, a cui significare serve l'analogia del lavamento esteriore.

sima di questo Sacramento.

VIII. È noto a tutti, e consta chiarissimamente dalle testimonianze degli antichi Padri sì Greci come Latini, che pel corso di parecchi secoli nel solenne Battesimo, e fuori del caso di necessità, si fu nella Chiesa il rito e costumanza di amministrarlo colla triplice immersione. Coll'immersione battezzavano i Greci, e coll'immersione battezzavano i Latini; e questo rito dura ancora presso i Greci, e presso le più antiche Chiese Orientali. Alla immersione però i Greci aggiungono anche la soprainfusione, come osserva il Goario nelle note *ad Euchologium*; cioè col concavo della mano prendono dell'acqua del sagra fonte nel battesimo dei bambini (de' quali non immergono le teste e per non impedirne la respirazione, ed affinché l'acqua battesimale non penetri nelle loro bocche, ed orecchie); e la infondono sul loro capo. Anche nella Chiesa latina ha perseverato la pratica di questo rito fino al secolo dodicesimo; e durava ancora ai tempi di S. Bernardo, e del Maestro delle Sentenze. Ma nel tredicesimo secolo incominciò a cangiarsi questo rito, ed a prender vigore il rito di battezzare per infusione; del che fanno testimonianza quegli Autori, i quali han trattato della maniera di battezzare in quel secolo; fra' quali anche S. Tomaso 3. p. q. 66. art. 7. Poco a poco poi prese piede in guisa, e si dilatò la costumanza d'infonder l'acqua nel Battesimo, che nel Concilio di Ravenna dell'anno 1311. fu lasciata all'arbitrio del Ministro la maniera di battezzare o per immersione, o per soprainfusione. Poscia nella Chiesa Occidentale andò totalmente in disuso la pratica dell'immersione; e ciò non senza assai ragionevoli motivi; perchè cioè il Batte-

Rito antico di battezzare colla trina immersione del Battesimo solenne.

Quando abbia incominciato il rito di battezzare per infusione.

Quando sia totalmente in disuso

il Batte-
simo per im-
mersione .

simo per infusione è sembrato con ragione più con-
facente e alla salute dei battezzandi, i quali per lo
più sono bambini, ed al pudore degli adulti massima-
mente del debil sesso. Diffatti la tenera età è debo-
le costituzione de' primi soggetta ad incontrare fa-
cilmente delle infermità dalla immersione; e la età
provetta, de' secondi pel rossore della nudità seco por-
tavano non picciola difficoltà di accostarsi al santo La-
vacro. I soffogamenti altresì de' fanciulli, che in buon
numero leggonsi sdruciolati dalle mani de' Ministri
nel profondo del Battistero colla morte di non po-
chi, furono la cagione, che si dilatasse la più sicura
maniera di battezzare per infusione; sicchè per o-
dierna vigente consuetudine questo rito di battezzare
viene in tutti i Rituali prescritto e stabilito. Il Ri-
tuale Romano dice così: *Sacerdos vasculo, seu ur-
ceolo accipiat aquam baptismalem, et de ea infun-
dat super caput infantis in modum Crucis, et si-
mul verba proferens etc.* Si avverta però, che se in
qualche luogo vige ancora la consuetudine di battez-
zar per immersione, debb' osservarsi. Quindi nel Ri-
tuale si soggiugne: *Ubi autem est consuetudo bap-
tizandi per immersionem, Sacerdos accipiat infan-
tem, et advertens ne ledatur, caute immergat,
et trina immersione baptizet etc.*

IX. Dissi, che ne' primi secoli della Chiesa si os-
servava il rito della trina immersione nel *Battesimo*
solenne. Così è. Ma questo rito non si praticava nel
Battesimo privato, che si amministrava o coll' infu-
sione, o coll' aspersione. Così appunto battezzavansi
quelle persone, le quali a cagione d' infermità erano
obbligate al letto; nè potevano esser mosse senza
pericolo, e molto meno essere immerse. Così, e
non altrimenti, è assai verisimile abbiano bat-
tezzato gli Apostoli, quando, come leggesi *Act. 2,*
e 4, ora tre mila, ora cinque mila in un sol gior-
no ricevettero il *Battesimo*. Così Paolo e Sila, quan-
do *Act. 16 v. 33* battezzarono tutta la famiglia del
custode della prigione, in cui erano stati posti. Co-
sì fu battezzato S. Romano da S. Lorenzo, e S. Sin-
foriano da S. Penigno, come chiaro apparisce dagli
antichi monumenti; intorno al qual fatto Valafrido
lib. de rebus Ecclesiast. c. 26 Notandum, dice,
non solum mergendo, sed etiam desuper infundendo
multos baptizatos fuisse... sicuti in passione B. Lau-
rentii quendam urceo allato legimus baptizatum.
Hoc etiam, segae egli, solet evenire, quum prove-
ctior um granditas corporum in minoribus vasis ho-

Anticamen-
te il Batte-
simo pri-
vato si
conferiva
per infusio-
ne o per
aspersione.

minem tingi non patitur. Ometto per brevità molti altri esempj di Battesimo negli antichi tempi conferito non per immersione, ma per infusione, o asperzione. Ometto altresì i decreti de' Concilj, che approvano come legittimo il Battesimo conferito per infusione o asperzione, come pure le autorità de' Padri, che possono vedersi presso il Tornell, ed altri Autori. Quindi S. Tommaso nella 3. p. q. 66. art. 7. in corp. dice apertamente: „ che può conferirsi il „ Battesimo coll' asperzione, o coll' effusione. Se „ condo quel detto d' Ezechiello 36. v. 25. *Effundam „ super vos aquam mundam*; tome leggesi aver bat- „ tezzato S. Lorenzo“. E la ragione di ciò si è, perchè Gesucristo nella istituzione di questo Sacramento ha stabilito l'acqua per materia rimota, *nisi quis renatus fuerit ex aqua*; ed il lavamento come materia prossima, *euntes docete omnes gentes, baptizantes eos*, che è lo stesso che *abluentes*. Ora quest' abluzione ossia lavamento può farsi, come insegna S. Tommaso nell' art. 7. citato, coll' acqua non solamente per via d' immersione, ma eziandio per maniera di asperzione o di effusione. Ma fia bene riferire le sue stesse parole: „ Aqua, dice, assu- „ mitur in Sacramento Baptismi ad usum ablutionis „ corporalis, per quam significatur interior ablutio „ peccatorum: Ablutio autem fieri potest per aquam „ non solum per modum immersionis, sed etiam per „ modum asperisionis, vel effusionis“. Ed è qui da notare, che ai suoi tempi era tuttavia più comune l'uso di battezzare per immersione. Quindi conchiude così. „ Et ideo quamvis tutius sit baptizare per „ modum immersionis, quia (*eccone la ragione*) hoc „ habet communior usus; potest tamen fieri Bapti- „ smus per modum asperisionis, vel etiam per mo- „ dum effusionis &c.“.

Ragione della legittimità del Battesimo conferito per asperzione o infusione.

X. Per venir ora alle dottrine per la pratica nell' amministrazione del Battesimo necessarie, tre cose al Battesimo richieggonsi, senza le quali o non si avvera il lavamento, che n'è la materia prossima, o se ne può a ragion dubitare. La prima si è, che l'acqua tocchi immediatamente il corpo della persona, che viene battezzata. Da questa prima condizione ne viene lo scioglimento di parecchi casi intorno alla validità del Battesimo. Sarebbe egli valido il Battesimo, se l'acqua toccasse soltanto, e bagnasse le vesti, i capelli, o quella pellicella, che appellasi secondina? No certamente io rispondo, nel primo caso delle sole vesti; perchè l'uomo in tal

Prima condizione per la validità del Battesimo. Si sciogliono varj casi.

caso non potrebbe dirsi, nè sarebbe con verità lavato, mentre le vesti non sono parti del corpo umano. Ma quand' anco a cagione della tentità delle vesti, l'acqua giugnesse a toccare il corpo ed a bagnarlo, ciò non basterebbe; perchè questo non è quel lavamento, cui richiede il rito del Battesimo, ed usa la Chiesa, la quale vuole si lavi il corpo o il capo ignudo. Nemmeno i capelli sono parti dell' uomo; e però con bagnare i capelli non si farebbe un valido Battesimo. Quindi in alcuni Rituali si comanda, che se chi ha a battezzarsi, ha una capigliatura folta, separi il Sacerdote colle dita della sinistra mano i di lui capelli, mentre colla destra infonde l'acqua, affinchè questa tocchi la pelle del di lui capo. *Si capillatus sit (così il Rituale di Argentina) qui baptizatur, digitis sinistro manus caesariem ejus discriminet Sacerdos, dum dextera aquam infundit.* Per la stessa ragione non sarebbe, almeno con certezza, valido il Battesimo d'un bambino racchiuso nella pellicella, che appellasi secondina; perchè questa non fa parte del corpo umano, ma n'è soltanto un copertojo dal corpo dell' infante distinto e separato. Nel caso adunque di necessità, quando cioè si teme la morte del bambino, ha a rompersi questa pellicina prima di battezzarlo; e se ciò non si può fare senza pericolo di morte, si battezzi, e se sopravvive, si battezzi di bel nuovo sotto condizione. Ma basterà almeno, che l'acqua tocchi e bagni qualsivoglia membro, o parte del corpo? Rispondo con S. Tommaso q. 68. art. 11. al 4., esser valido il Battesimo, quando viene infusa, pronunziando la forma, sopra il capo del bambino, quantunque l'acqua non giunga a bagnare nè a toccare le altre parti del corpo: „ Si primo, *dic' egli*, *ex utero matris caput e-* „ *grediatur, in quo fundantur omnes sensus, debet* „ *baptizari, periculo imminente; & non est postea* „ *rebaptizandus, si eum perfecte nasci contigerit* “. Dottrina, che è stata poi adottata dalla Chiesa; e quindi nel Rituale Romano si prescrive: „ Si infan- „ *tis caput emerit, & periculum mortis immi-* „ *neat, baptizetur in capite, nec postea, si vivus* „ *evaserit, erit iterum baptizandus* “. Ed io dopo ciò non veggio, come si possa non riprovare, come pare al Continuatore del Tornelli, chi per una pretesa maggior sicurezza della salute dell' infante, lo battezzasse di bel nuovo. No, dice S. Tommaso; po dice la Chiesa, non ha a battezzarsi nuovamente. Adunque ha a riprovarsi chi ciò facesse. Ma non è

poi con certezza valida e legittima l'abluzione fatta in qualsivoglia altro membro, o parte del corpo. Così insegna lo stesso S. Dottore, soggiugnendo: Et „ videtur idem faciendum (cioè che si deve ilbambino battezzare) quæcumque alia pars egrediatur „ periculo imminente. Quia tamen in nulla exteriorum partium integritas vitæ ita consistit, sicut in capite, videtur quibusdam, quod propter „ dubium, quacumque alia parte corporis abluta „ puer post perfectam nativitatem sit baptizandus „ sub hac forma *Si non es baptizatus, ego te baptizo*”. La qual dottrina pure è stata dalla Chiesa adottata, che però nel Rituale Romano così stabilisce: *Quod si aliud membrum emergerit, quod vitalem indicet motum, in illo, si periculum immineret, baptizetur; Et tunc, si natus vixerit, erit sub conditione baptizandus*. Se poi possa il bambino battezzarsi anche prima che alcuno de' suoi membri esca dall'utero della madre, posto che si possa per qualsivoglia maniera far giugnere l'acqua sino a lui; lo diremo più sotto, ove tratteremo del soggetto del Battesimo.

XI. La seconda condizione alla validità del Battesimo necessaria si è, che le parti dell'acqua con moto successivo vengano alle parti del corpo applicate. Quindi non debb'aversi per valida e legittima quell'abluzione, per cui taluno asperso fosse con una o due sole gocce di acqua: perocchè non può l'uomo dirsi bagnato e lavato pel contatto d'una o di due sole gocce di acqua, ma a tale uopo si richiede il moto successivo dell'acqua scorrente. Perciò v'ha qualche rituale, che prescrive così: *In ea quantitate infundatur aqua, quæ ad veram ablutionem sufficere videatur*. Quindi penso non possa tenersi per valido il Battesimo conferito da certa donna col formare una Croce sulla fronte d'un bambino col dito bagnato nell'acqua.

Seconda condizione.

XII. La terza condizione finalmente si è, che l'abluzione si faccia per opera e ministero d'un agente libero. Non è quindi una vera abluzione, nè è un valido Battesimo, se taluno, veggendo cadere un fanciullo per disgrazia in un pozzo, o fiume, o canale, proferisce la forma del Battesimo; perchè non è un'abluzione, che egli faccia, ma che viene dal caso: oppur anche se vegga gittarsi da altra persona nel fiume un bambino affine di occultarne il parto; poichè quella non è un'azione nè fatta per lavare, ma per uccidere; nè fatta da lui, ma da un

Terza condizione. Decisione di parecchi casi.

altro; e renderebbe quindi falsa la forma, *ego te baptizo*, mentre egli non è quegli, che lava. Ma per lo contrario è sufficiente quell'abluzione per cui taluno sottopone un fanciullo da battezzarsi o all'acqua, che scaturisce dal fonte, o all'acqua che cade dai coppi o dai tetti; perchè in tal maniera egli lava veramente, e lava in una guisa, che sembra un'azione uguale o poco diversa da quella d'infondere l'acqua sul corpo del bambino. Cercano qui i Teologi, che debba dirsi di chi con animo di uccidere un fanciullo e di provvedere nel tempo stesso alla spirituale ed eterna di lui salute, lo gitta in un fiume o nel pozzo, le parole pronunziando della forma con intenzione di battezzarlo. Che costui pecchi gravissimamente, e sia reo d'omicidio, non se ne può dubitare. Ma è egli valido siffatto battesimo? Trovo su tal punto affatto divisi gli Autori, altri stando pel sì, ed altri quasi in ugual numero pel no. A me sembra questa quistione del tutto vana ed inutile: perocchè o il fanciullo affogato nell'acqua diffatti sen muore, o no: se sen muore è inutile il sapere se sia o non sia stato valido il di lui battesimo; giacchè nel caso d'invalidità non ci si può rimediare: se poi il fanciullo per qualsivoglia maniera o sorte ha scampato la morte, e sopravvive, la cosa essendo dubbia, debb'essere nuovamente battezzato sotto condizione. Quindi io non perderò il mio tempo nell'esaminare a fondo un punto, che per una parte non è di veruna utilità, e per l'altra riguarda un caso, che non può essere che rarissimo.

Avvertimento intorno al Battesimo per aspersione.

XIII. Termino questo Capitolo con avvertire, che sebbene possa validamente conferirsi il Battesimo anche coll'aspersione, e sia anche stato in altri tempi in tal guisa amministrato, pure non ha più a praticarsi questa maniera di conferirlo, salvochè quando non si possa in altra guisa amministrarlo. Il battezzare coll'aspersione non si pratica di presente in nessun luogo; ed i Rituali dimostrano, che non si deve praticare; poichè dicono doversi battezzare per immersione, o per infusione, e dell'aspersione non fan parola, nè cenno: *Baptismus licet fieri possit (così il Rituale Romano) aut per infusionem aquæ, aut per immersionem, aut per aspersionem; primus quidem vel secundus modus, qui magis sunt in usu pro Ecclesiarum consuetudine retineantur*. Niuno adunque ha a prendersi la libertà di conferire il Battesimo coll'aspersione, salvochè nel caso di necessità, seppure può darsi, cioè quando non può

amministrarsi nè colla immersione, nè colla infusione.

C A P I T O L O III.

Della forma del Battesimo.

I. Nella Chiesa Latina la forma del Battesimo si è questa: *Ego te baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti.* Che in queste poche parole si contenga la vera, perfetta, e del tutto compiuta forma del Battesimo è cosa di per se affatto manifesta. Imperciocchè primamente essa contiene e rende esattamente la forma da Gesù Cristo Istitutore di questo Sacramento prescritta in quelle parole: *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti.* 2. Perchè questa forma da tempo immemorabile, e però presuntivamente fino dalla età stessa degli Apostoli fu in uso presso i Latini nella celebrazione del Battesimo; poichè la indicano e il Sagramentario di S. Gregorio Magno tit. 66., e l'Ordine Romano dato alla luce poco dopo la di lui morte; e la indicano non certamente come cosa in allora soltanto nella Chiesa introdotta, ma come trasmessa dall'uso e tradizione maggiori; onde anche negli atti di S. Stefano Papa e Martire, presso il Baronio an. 259. n. 2. cioè verso la metà del terzo secolo leggesi da lui nel conferir il Battesimo proferita. 3. Perchè veramente le parole di essa forma contengono ed esprimono e l'azione Sagramentale, e il soggetto, e la causa di essa sì ministeriale che principale, che è la SS. Triade, di cui e la essenza una colla parola *in nomine* dichiarano, e ne spiegano delle Persone la distinzione colla loro espressa nominazione ed invocazione; come osserva egregiamente S. Tommaso 3. p. q. 66. art. 5. A ciò si aggiugne il consenso di tutte le Chiese occidentali, al quale si unisce l'autorità de' Concilj Lateranense IV. Fiorentino nel Decreto d' Eugenio per gli Armeni, e Tridentino sess. 7. can. 4. i quali dismissiono e dichiarano legittima questa forma. Presso i Greci poi, e gli altri Orientali la forma del Battesimo si è questa: *Baptizatur*, e non già *baptizetur*, come molti credono, *servus Dei in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti.* Questa forma, che è presso di loro antichissima, è stata sempre dalla Chiesa Latina per legittima riconosciuta. E difatti dalla nostra quanto al sentimento non è diversa. E vero, che l'atto di lavare viene in esso reso passivamente, *baptiza-*

Forma del Battesimo nella Chiesa Latina.

Forma del Battesimo nella Chiesa Greca.

tur, e quindi il ministero del battezzante viene indicato soltanto implicitamente. Ma ciò nulla importa; mentre viene in essa espressamente dichiarata la causa principale, da cui il Battesimo ha la sua virtù, cioè la Trinità, come si osserva nel Decreto del Concilio Fiorentino, ove per legittima viene riconosciuta la forma de' Greci.

Alla validità del Battesimo è necessaria l'invocazione delle tre Persone divine.

II. Il nominare verbalmente, ossia l'invocare espressamente le tre Persone dell' augustissima Trinità è una cosa del tutto al valore del Battesimo necessaria; ed è quindi invalido quel Battesimo, che venisse conferito o in nome di Cristo, o del solo Padre, o del solo Spirito Santo, oppur anche della Trinità collettivamente espressa, sebbene colla mente s'intendessero le singole Persone. Eccone con brevità le efficacissime ragioni. 1. Perché nelle parole del divino Istitutore Matth. 28. si contiene e si comanda una espressa e distinta invocazione delle tre divine persone: *Baptizantes eos in nomine Patris, & Filii, et Spiritus Sancti*. 2. Che veramente in esse parole si comandi una invocazione espressa e distinta lo insegnano chiaramente i Padri, e lo tiene la Chiesa, come lo ha dimostrato colla perpetua sua pratica ed osservanza, colle definizioni de' Concilj, e cogli insegnamenti de' Sommi Pontefici. Veggansi tali cose presso il Torneil, il Bellarmino, il Suarez, Natale Alessandro, ed altri Teologi. Io riferirò soltanto le parole di S. Basilio, che sono del tutto decisive; e leggonsi nel lib. de' *Spiritu S.* cap. 12., il di cui titolo è, *Adversus eos, qui dicunt, sufficere Baptisma tantum in nomine Domini, idest in nomine Christi*. Dice adunque: „ Neminem in fraudem inducat illud Apostoli, quod „ nomen Patris, et Spiritus Sancti in Baptismi commemoratione frequenter omittit; neque putet, unam harum vocum esse indifferentem, quæ in vivifica gratia data est . . . Sicur credimus in Patrem, et Filium, et Spiritum Sanctum, sic et baptizamus in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti “. S. Tommaso poi q. 66. art. 6. conferma questa verità colla seguente teologica ragione: I Sacramenti hanno la loro efficacia per istituzione di Cristo. „ E quindi se si ometta alcuna di quelle „ cose, cui Cristo istituì intorno qualche Sacramento, privo rimane della sua efficacia, quando ciò „ non sia per dispensa di colui, che non ha legato „ ai Sacramenti la sua virtù. Ora ha Cristo istituito, „ sia dato il Battesimo coll' invocazione della „ Trinità, e però qualsivoglia cosa manchi alla pie-

„ na invocazione della Trinità, toglie l'integrità del
 „ Battesimo . Nè punto giova , che sotto il nome
 „ d'una Persona s'intenda anche l'altra (siccome
 „ sotto il nome del Padre s'intende anco il Figliuo-
 „ lo , o che quegli , che nomina una sola Persona ,
 „ può avere una fede retta di tutte e tre ; poichè ...
 „ non basta l'intendimento , o la fede della Trinità
 „ a fare il Sacramento , se la Trinità con sensibili
 „ parole non si esprima . Quindi anche nel Battesi-
 „ mo di Cristo venne espressa la Trinità con segni
 „ sensibili ; cioè il Padre colla voce , il Figliuolo nell'
 „ umana natura , lo Spirito Santo nella Colomba . “

III. E' poi altresì necessario lo esprimere prima del-
 la invocazione delle divine Persone colla parola *bap-*
tizo l'azione del battezzante ; ed è necessario in gui-
 sa, che il Battesimo senza di ciò è privo d'ogni va-
 lore . Si quis (dice Alessandro III. *Extra de Baptis.*
cap. 1.) *puerum ter in aquam immerserit in nomine*
Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, & non dixerit ego
te baptizo; non est puer baptizatus. Ed Alessandro
 VIII. a tenore di questa diffinizione l'anno 1640. con-
 dannò la seguente proposizione: *Valuit aliquando Bap-*
tismus sub hac forma collatus, in nomine Patris, et
Filii, et Spiritus Sancti, prætermittis illis, ego te
baptizo. Ed Eugenio IV. nel Concilio di Firenze co-
 sì ha dichiarato : *Si exprimitur actus, qui per ipsum*
exercetur Ministrum cum SS. Trinitatis invocatione,
perficitur Sacramentum. S. Tommaso poi ciò confer-
 ma con una assai efficace ragione presa dall' intima
 natura de' Sacramenti , ne' quali tutti confessano es-
 sere necessaria la intenzion del Ministro ; cioè per-
 chè senza tale espressione non si può conoscere , se
 l' esterna abluzione sia piuttosto determinata al Bat-
 tesimo che alla guarigione del corpo , oppur anche
 ad altro uso spirituale . Dice adunque così q. 66. art.
 5. al 2. „ Conciossiachè l'abluzione dell' uomo nell'
 „ acqua possa farsi per molti motivi , è necessario
 „ che venga determinato nelle parole della forma ,
 „ a qual fine si faccia . E ciò non avviene per dissi
 „ *in nomine Patris, & Filii & Spiritus Sancti;* per-
 „ chè tutte le cose dobbiam farle in tal nome , co-
 „ me si dice *ad Coloss. 3.* E quindi , se non si e-
 „ sprime l'atto del Battesimo o nella maniera nostra,
 „ o in quella de' Greci, non si fa Sacramento . “

È anche
 necessario
 l'esprime-
 re l'azio-
 ne del
 battezzan-
 te, con di-
 re, bap-
 tizo .

IV. Quattro poi sono nella forma del Battesimo
 le parolete delle quali si disputa fra i Teologi , se
 la loro omissione renda invalido il Battesimo, cioè
ego, in, te, & nel nominare le tre Persone . E quan-

Se possa
ommettersi
il pronome
Ego.

to al pronome Ego, insegna espressamente S. Tommaso q. cit. art. 5. al 1. che l'ommetterlo non rende invalido il Battesimo: „ L'Ego, dice, nella nostra „ forma, non è essenziale ad essa forma; ma lo si „ pone per una maggior espressione dell'intenzione „ Ed oltracciò, essendo il verbo *baptizo* indicativo della prima persona, racchiude e contiene implicitamente il pronome *ego*. Non ha però ad ommettersi per verun modo per non allontanarsi dal comunè rito della Chiesa.

Non è lo stesso della particola *Te*, che determina ed indica la persona del battezzato. L'ommissione di essa rende certamente invalido il Battesimo: „ L'espressione della persona battezzata (dice S. Tommaso nel 4. delle Sent. dist. 5. q. 1. art. 2. solut. 3.) è essenziale alla forma, perchè per essa viene determinato l'atto a questo particolare „ Battesimo“. Siccome adunque non sarebbe valida l'assoluzione data sotto questa forma; *Ego absolvo* senza il pronome *te*; perchè l'assoluzione non ha a cadere su d'un individuo vago, ma sovra una certa e determinata persona; così nemmeno può esser valido il Battesimo conferito coll' *Ego baptizo* senza la particola *Te*, perchè anche il Battesimo deve darsi non in aria ad un soggetto vago, ma bensì ad una certa e determinata persona.

Per quello poi spetta alla particola *In* preposta all'ablativo *nomine*, molti son d'opinione e fra gli Antichi, e fra i moderni, e fra questi singolarmente il Giuvenino ed il Concina, che la ommissione di essa corrompa la forma, e renda invalido il Battesimo. A me col Continuatore del Torrell sembra che no. Eccone le ragioni. 1. Perchè nell'idioma latino vale lo stesso *in nomine, e nomine*, quando trattasi di fare una cosa sotto l'altrui autorità, podestà, invocazione: perocchè i Grammatici insegnano, potersi tali particole ommettere per eleganza e figurata sintassi, perchè si sottintendono. 2. Perchè anche nelle divine Scritture questo stesso si suole esprimere ora colla preposizione *in*; col dire *in nomine*, ora senza di essa preposizione, e nel senso medesimo. Leggiamo diffatti nel 1. de' Maccabei cap. 14. v. 45. *Et scribantur in nomine ejus* (cioè del Re Demetrio) ... *ut operiatur purpura & auro*. E in Ester 8. v. 8. *Scribit ergo judæis, sicut vobis placet, Regis nomine signantes litteras*. E sì pure v. 10. *Ipsæque epistola, quæ Regis nomine mittebantur, annulo ipsius obsignatæ sunt*. Adunque per regola de' Grammatici, e per uso delle divine Scritture tanto vale nel

proposito nostro il *nomine* senza l'*in*, quanto l'*in nomine*. Adunque l'ommissione dell'*in* non varia la forma del Battesimo, non la corrompe, e conseguentemente non nuoce al di lui valore. Ma veggiamo un poco, se la ommissione di tale particola varii della forma il senso, come pretendono i due lodati Scrittori. Neppur per ombra. *In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti* significa che il Ministro battezza per autorità e podestà delle tre divine Persone. Non è così? Sì certamente. Ascoltiamo il Concina: „ *Dum* „ *Minister dicit (son sue parole) Baptizo te in no-* „ *mine Patris & Filii ec. ostendit se auctoritate,* „ *vel potestate trium Personarum id facere* “ . E il Giovenino dice: „ *Oportet, ut per verba, quæ Mi-* „ *nister profert., significet, ac designet, tres Per-* „ *sonas agere in Baptismo, quæ actio designatur per* „ *præpositionem IN* “. Benissimo. Ma tutto questo si dichiara e si esprime anche ommettendosi la preposizione *in*, e dicendosi puramente *nomine*: perocchè col dire essersi scritte le lettere *nomine Regis*, si dinota, che sono scritte per di lui autorità e podestà, che il Re si è quello, che agisce, che comanda, che ordina, che scrive col mezzo de' suoi Ministri. Quindi confesso il vero, che io non iscorro nemmeno una differenza lieve nel significato e nel senso, o si dica semplicemente, *ego te Baptizo nomine Patris etc.* o si dica, *ego te baptizo in nomine Patris etc.* E però io non ardirei di battezzare nuovamente, nemmeno sotto condizione un fanciullo battezzato già con questa forma, *ego te baptizo nomine Patris, & Filii, et Spiritus Sancti*. E piuttosto avrei timore d'incorrere l'irregolarità dei ribattezzanti, che della validità di tal Battesimo.

Lo stesso deve dirsi intorno alla ommissione della copulativa *ET*. E' vero, che taluno ha scritto, non esser valido il Battesimo conferito senza pronunziarla; perchè in tal caso non si significherebbe la distinzione delle persone, e la forma sarebbe Sabelliana. Ma è certo che per tale ommissione non si corrompe la forma del Battesimo; perocchè i vocaboli di Padre, di Figliuolo, e di Spirito Santo di per se stessi, e per propria e nativa forza e virtù significano e dimostrano l'opposizione della relazione, e conseguentemente la distinzione delle persone.

Se la copulativa Et.

La clausola *Amen*, che si suole aggiugnere, è così troppo chiara, che non appartiene nè alla forma, nè alla integrità del Sacramento: perocchè non viene prescritta dal Concilio di Trento, non trovasi espres-

Se l' Amen.

sa nel Catechismo Romano par. 2. *de Bapt. Sacram.* n. 13.; ove intera si espone ed a lettere majuscole la forma del Battesimo; e nemmeno presso S. Tommaso q. 66. art. 5., ove di proposito parla della forma del Battesimo, e con ragioni la convalida e conferma. I Padri Salmaticensi col Bonacina e con altri vogliono, che l'ommettere l'*Amen* sia peccato veniale. Ma conviene dire; che questi Autori non abbian letto nè il Catechismo, nè S. Tommaso, e neppure il Rituale Romano, di cui per altro tutt'i Parrochi fan uso per conferire solennemente il Battesimo, e che deve loro servir di regola per non errare nell'amministrarlo. Se lo avessero letto, avrebbero pensato altrimenti. Io l'ho consultato co'miei proprj occhi, anzi ne ho consultato per maggior sicurezza più d'uno di diversa edizione, e l'*Amen* non vi si trova, non c'è. Ecco cosa prescrive sotto il titolo *Ordo Baptismi Parvulorum*, al Ministro battezzante: *Distincte & attente dicit. N Ego te baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti*, senza l'*Amen*, subito dopo la parola *Sancti* soggiugnendo, *Mox Patrinus etc.* Adunque l'*Amen* non c'è: e non ci essendo, dico col Franzoja, e contro il Continuatore della Moral Patuzziana, il quale sebbene non condanni di peccato nemmeno veniale chi lo ommette, vuole però che non sia bene l'ommetterlo, dico, dissi, che più rettamente si ommette, e che è bene l'ommetterlo. E dico ciò non già per la ragione addotta dal Franzoja, cioè perchè l'*Amen*, essendo lo stesso che *fiat*, o *firmum sit*, ripugni alla indubitata efficacia del Battesimo; no, ragione falsa: perocchè se ciò fosse vero, a nessuna forma de' Sacramenti dovrebbe aggiugnarsi, essendo uguale ed indubitata l'efficacia di tutt'i Sacramenti, e per altro nel Pontificale Romano l'*Amen* è prescritto in fine della forma della Cresima, e nel Rituale nel fine della forma del Sacramento e della Penitenza; e dell'Estrema Unzione. La ragione adunque vera ed unica, perchè sia bene di ommetterlo e più rettamente si ommetta nel Battesimo, si è, perchè la Chiesa non lo ha posto nel fine della forma del Battesimo; il che è segno evidente, che non vuole si dica.

Regola intorno alle variazioni che corrompono la forma.

V. Intorno alle variazioni corrompitrici della forma de' Sacramenti coll'aggiugnere, invertire, interrompere, abbiam stabilito nella 1. par. Cap. 2. §. 1. n. 10. e seg. questa regola; essere sostanziale mutazione quella, che il senso corrompe delle parole, e questa esser quella, che rende invalido il Sacramen-

to; ed all'opposto non nuocere alla di lui validità quella, che la cangia in cosa non sostanziale senza corromperne il senso. Benchè possa ciò esser bastevole ad appianare tutte le difficoltà, che posson nascere intorno la forma del Battesimo; pure a maggior chiarezza, ed in grazia de' principianti giudico ben fatto l'esaminare particolarmente alcune di tali mutazioni nella forma del Battesimo. Posson queste distinguersi in tre classi; cioè in quelle che di certo corrompono la forma, e rendono invalido il Battesimo: in quelle, che certamente non la corrompono: ed in quelle finalmente delle quali si dubita, se la corrompano. Quali adunque hanno a collocarsi nella prima classe? Quelle, io rispondo, che ne sconvolgono e pervertono il vero senso. Di tal fatta si erano le forme del Battesimo di molti eretici, riferite dai Padri, e da altri Ecclesiastici Scrittori; come quella, a cagione di esempio de' Montanisti, e Cartrafrigi, i quali al riferire di S. Basilio Epist. 1. ad *Amphilochium*, battezzavano in *Patrem, & Filium, & in Montanum, Friscillamque*. Ma, poste da canto le eretiche forme, fra le inette ha a noverarsi questa: *Ego te Baptizo cum Patre, & Filio, & Spiritu Sancto*; oppure, *cum nomine Patris etc. o, in nominibus Patris etc.* come insegna S. Tommaso q. 66. art. 5. al 6; perchè in tali invocazioni la vera dottrina si corrompe della unità e trinità di Dio: come pure questa: *Ego te Baptizo in Patre, & Filio, & Spiritu Sancto*, perchè, ommettendosi l'*in nomine* non si esprime l'unità dell'essenza nelle tre persone. Sono di questo numero anco tutte quelle, nelle quali distintamente non si enunciano i nomi delle tre Persone, come sono queste: *Ego te baptizo in nomine SS. Trinitatis*; oppure, *in nomine Dei unius & trini*; o *in nomine Jesu Christi*. Fra le forme inutili per dottrina di S. Tommaso ha a riporsi ancor questa: *Ego te baptizo in nomine Genitoris, Geniti, & ab utroque procedentis*; perchè, com'egli osserva al 7. non ritiene i nomi usati; ed oltracciò quelle parole non significano le proprietà delle Persone, nè le stesse persone, ma piuttosto gli atti nozionali n' esprimono. Siccome però i nomi di Genitore, di Genito, e di Spirato nel comun senso de' Teologi prendonsi per Padre, Figliuolo, e Spirito Santo; così non rendono la forma evidentemente inutile, ma però almeno certamente dubbiosa.

Forme inerte, che rendono invalido il Battesimo.

VI. Le variazioni poi, che a mio giudizio, sono puramente accidentali, e non corrompono la forma

Variazioni nella forma, che

Tomo VI.

H

non la cor-
rompono.

del Battesimo sono le seguenti. 1. Se la forma venga pronunciata non in latino, ma in volgare, conservando però lo stesso senso e sentenza, dicendo cioè, v. g. in italiano, *Io ti battezzo in nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo*. Ed è anzi cosa assai buona, che le Levatrici, e comunemente i fedeli idioti vengano istruiti della forma del Battesimo nella propria lingua, affinché possano nel caso di necessità conferirlo a dovere, e non errino ossia nelle parole, ossia nella pronunzia. 2. Il dire, *Ego te tingo, te lavo, te abluo, in nomine etc.*; perchè sono parole, le quali significano lo stesso che *te baptizo*. 3. Se in luogo di *Ego* si dica *Non baptizamus*: e non solo se il battezzante è un Vescovo, o altra persona costituita in dignità, ma eziandio se è una persona privata, mentre significa lo stesso in bocca di qualsivoglia persona di se parlante o dica *ego*, o dica *nos*. 4. Se in vece di dir *Te* il battezzante dica, *baptizo Petrum, Paulum etc.* oppure *vos, o dominationem, o amplitudinem, o celsitudinem tuam*: mentre queste altro non sono che onorevoli appellazioni della persona. 5. Anzi anche quando la persona presente, che viene battezzata, non è o del nome o del sesso, che si crede; perchè chi battezza, primamente e direttamente intende di battezzare il soggetto presente. Di quel battezzante, il quale per imperizia della lingua latina diceva, *In nomine Patris & Filii, & Spiritua Sancta* si è già parlato nel luogo cit. della 1. parte.

Variazioni
che la rendono dub-
bia ed incerta.

VII. Passiamo alle variazioni, che rendono la forma, e la validità del Battesimo dubbia ed incerta. Fra queste io ripongo la seguente: *Baptizo te in nomine Patris, in nomine Filii, in nomine Spiritus Sancti*: perocchè sebbene alcuni, fra' quali anche il Continuatore della Moral Patuzziana, la difendono come valida, altri però la giudicano o inetta, o almeno assai dubbiosa, e meritamente. Perchè siccome la forma del battesimo per quella parte, in cui significa la Trinità, deve significarla con un termine, che significhi piuttosto la Trinità che l'unità; così per quella parte, in cui significa l'unità, deve significarla con una voce, che significhi piuttosto l'identità, che la trinità; e per altro è cosa chiara, che la parola *in nomine* ripetuta tre volte non significa più una cosa una che trina. Ma, dice il lodato Autore, Stefano II. Papa ha giudicato valida questa formola da certo bifolco adoperata: *In nomine Patris mergo & Filii mergo, & Spiritus Sancti mergo*: e che i Greci battezzano così

Baptizatur servus Dei N. nomine Patris, Amen, et Filii, Amen, et Spiritus Sancti, Amen. Ottimamente. Ma è troppo patente la differenza, che passa da queste due formole alla prima; poichè in queste non v'ha che una sol volta l'*In nomine*, che tutte le tre Persone abbraccia, e per cui si significa di esse piuttosto l'identità dell'essenza che la Trinità delle Persone. Oltre a questa, ed a quelle annoverate nel luogo già citato della 1. parte, deve fra le dubbie riporsi ancor la seguente: *Ego te baptizo in Deo Patre, et Filio et Spiritu Sancto*; perchè non esprime tanto l'unità dell'essenza, quanto l'*in nomine*. E questa pure: *Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus* sopprimendone l'addiettivo *Sancti*; perchè non sembra distintamente dinotata la terza persona. E finalmente questa: *Te baptizo in nomine Patris, et Verbi*, perchè la parola *Verbi* non ha tanta forza ed energia a significare la seconda persona quanto il termine *Filii*; e lo stesso sarebbe, se in luogo di *Filii* si dicesse *Jesu Christi*, perchè sebbene Gesù Cristo sia Figliuolo dell'eterno Padre, ciò però colle parole *Jesu Christi* non si esprime.

VIII. Ma può egli mai il Ministro del Battesimo omettere nella forma, aggiugnere, o variare alcuna cosa senza peccato? Rispondo che non mai, se lo fa deliberatamente, o per colpevole negligenza ed inavvertenza. Quanto poi alla qualità di tale colpa non v'ha chi neghi, anzi nemmeno chi dubiti essere colpa mortale il corrompere la forma quanto alla sostanza. La ragione n'è chiara, perchè si fa una grave ingiuria a Cristo Autore de' Sacramenti col profanarlo e renderlo frustraneo e nullo; e recasi al prossimo un gravissimo e forse irreparabile danno. Fin qui tutti gli Autori van d'accordo. Ma se pecchi poi anche mortalmente il ministro in qualsivoglia anche leggiero cangiamento fatto nella forma, non convengono; mentre alcuni son d'opinione esserci qualche alterazione sì picciola e sì leggiera, che non ecceda la colpa veniale. Io non deciderò, che per qualsivoglia tenue variazione si commetta dal Ministro un peccato mortale. Ma dirò bene, che commette un grave peccato, di cui si può e si deve ragionevolmente dubitare, se ecceda o non ecceda i limiti della colpa puramente veniale. Insegna ciò S. Tommaso q. 55. art. 8. in corp., ove dice: *Graviter peccaret aliter baptizans, quasi ritum Ecclesie non observans.* E parla ivi non di chi lascia, o cangia nel Battesimo cosa spettante alla sostanza, ma di chi ciò fa in cosa

Se ogni variazione nella forma sia peccato, e che peccato.

accidentale ; perchè soggiugne, che non ostante tal cangiamento valido sarebbe il Battesimo: *Nihilominus tamen esset Baptismus*. La ragione poi, per cui questo Ministro peccherebbe gravemente, si è, perchè qui non occorre considerare la cosa in se stessa, ma bensì in ordine al Sacramento, il quale esige, che si osservi scrupolosamente ed esattamente la forma prescritta ; e non si faccia nel rito dalla Chiesa stabilito, anzi parlando della forma del Battesimo, da Cristo stesso Autore de' Sacramenti istituito, veruno benchè picciolo cangiamento. Chi diffatti non riprenderebbe seriamente e acerbamente un Ministro del Battesimo, il quale nel battezzare ommettesse il pronome *Ego* ; o in luogo di *te baptizo*, dicesse *te abluo, te tingo* ; o profferisse i nomi delle Persone senza la copulativa *et* ? E perchè ciò ? certamente perchè ognuno capisce, ed è persuaso, che l'ommissione anche di tali in se picciole coselle, trattandosi di Sacramenti, e di forme Sacramentali dal divin Autore immediatamente istituite, è un faillo ed una colpa non leggiera, ma grave ; perchè tutto in esse ed ogni picciola cosa è di grande, anzi grandissima importanza. Ma e non potrà se non altro almeno l'ignoranza scusare da grave colpa ? Dico, che penso di no, se si tratta di Ministro ordinario ; perchè questi è tenuto sapere quelle cose, che sono di proprio uffizio, massimamente nell'amministrazione de' Sacramenti, ed anche perchè il commettere errore nelle forme de' Sacramenti sarebbe di scandalo agli astanti. Se poi trattasi d'un Ministro di necessità, e particolarmente se di femmina o di rozzo idiota laico, più facilmente ne scuserei l'errore, e l'ignoranza. Posson anche persone di tal fatta sul fatto stesso (sebbene non ignorino ciocchè hanno a fare) confondersi, turbarsi, ed inavvertentemente senza colpa errare : nè queste peccano per verun modo, se non fan uso dell'idioma latino nella forma del Battesimo, ma della loro lingua volgare.

Se l'ignoranza possa scusare.

Importantissimo avvertimento,

IX. E qui prima di terminare questo Capitolo giudico cosa importantissima l'avvertire i sagri Ministri a non essere troppo facili a dubitare della validità del Battesimo, e ad iterarlo sotto condizione per ogni errore o difetto, che scoprono o loro sembra di scoprire nella materia o nella forma. So di certo, esserci in alcuni luoghi la consuetudine, o piuttosto l'abuso di ripetere il Battesimo senz'altro esame tostochè si rileva essere un fanciullo stato per necessità battezzato da un laico o da una donna, per

quest' unica ragione, che non è certo averlo essi validamente battezzato, o non aver commesso errore nel battezzarlo; ed esserci de' sagri Ministri, i quali per qualunque errore fatto nel battezzare giudicano inutile il Battesimo conferito, o dubitano della di lui validità; e quindi poi senz' altro esaminare tosto ripetono sotto condizione il Battesimo sotto lo specioso pretesto della somma necessità alla salute di questo Sacramento. Pertanto badino bene i Parrochi, e gli altri sagri Ministri a quanto dice ed insegna su tal punto il Carechismo Romano *de Baptismo* §. 57., ove parla così: „ Qua in re diligenter a Pastoribus aliqua providenda sunt, in quibus fere quotidie non sine maxima Sacramenti injuria peccatur: neque enim desunt, qui nullum scelus admitti posse arbitrentur, si quemvis sine defectu cum adjunctione illa (sotto condizione) baptizent. Quare si infans ad eos deferatur, nihil prorsus quaerendum putant, an is prius ablutus fuerit, sed statim ei Baptismum tribuunt. Quin etiam, quamvis exploratum habeant, domi Sacramentum administratum esse, tamen sacram ablutionem in Ecclesia, adhibita solemni caeremonia, cum adjunctione repetere non dubitant, quod quidem sine sacrilegio facere non possunt: et eam maculam suscipiunt, quam divinarum rerum Scriptores *Irregularitatem* vocant: nam ea Baptismi forma ex Alexandri Papae auctoritate in illis tantum permittitur, de quibus, re diligenter perquisita, dubium relinquitur, an Baptismum rite susceperint; aliter vero nunquam fas est, etiam cum adjunctione Baptismum alicui iterum ministrare “.

Da ciò si deve inferire 1. doversi riprovare ed eliminare l'uso o piuttosto l'abuso, se v'ha in qualche luogo, come so di certo esserci in alcune Provincie d' Italia, di generalmente ed indistintamente iterare nella Chiesa sotto condizione il Battesimo conferito dalle Levatrici privatamente in caso di Battesimo amministrato in casa o dalla Levatrice, o da altra persona senza inquirire, senza esaminare, o interrogare quel Ministro di necessità, se abbia osservato ed adempiuto quelle cose, che alla validità del Sacramento sono necessarie. 2. Se tutte sono state poste in opra, non si può nè si deve per verun modo conferire il Battesimo nemmeno sotto condizione; perchè non v'ha veruna prudente ragione di dubitare. 3. Non doversi anche nel caso di dubbio della validità del Battesimo privatamente conferito, tosto ripetere il Sa-

gramento; ma doversi in tal caso prender consiglio dai Dottori, e dai Teologi, e se il tempo lo permette, consultare anche il Vescovo, e ripeterlo o non ripeterlo a tenore della di lui sentenza. 4. Che incorre la irregolarità chi senza un prudente dubbio ripete il Battesimo, a tenore di quelle parole del Catechismo già riferite, *et eam maculam etc.* E di questo sentimento Benedetto XIV. nella sua Notificazione 84. n. 18. ove dice; „ Noi abbiam abbracciata „ l'opinione di chi vuole, contraersi l'irregolarità „ da chi ribattezza *sub conditione*, quando non ha „ dubbio morale della validità del Battesimo, per l' „ espressa autorità del Catechismo Romano da noi „ sopra allegato“. Sieno adunque cauti su tal punto i Parrochi ed i sagri Ministri.

CAPITOLO IV.

Del Ministro del Battesimo.

Ministro
del Battesimo
di due
sorta.

I. Siccome il Battesimo può amministrarsi in due maniere, o solennemente, cioè con certi riti non necessarij alla sostanza del Sacramento, o privatamente, cioè con quelle cose soltanto, senza di cui; perirebbe la sostanza e validità del Battesimo; così il Ministro del Battesimo è di due sorta, cioè altro di solennità, ed altro di necessità; ed è anche di due classi il Ministro di solennità, cioè altro ordinario, ed altro straordinario, ossia delegato. Il Ministro di necessità si è quello, il quale in mancanza soltanto di altro a ciò deputato battezza, e nel battezzare deve far uso di ciò solamente, che ricercasi alla validità del Battesimo: ed il Ministro di solennità quello, a cui com'è a Ministro stabilito appartiene l'adempiere tutt'i riti e cerimonie consuete, e dalla Chiesa prescritte.

Ogni uomo
può validamente
battezzare.

II. Ogni e qualunque persona dell'uno e dell'altro sesso, di qualsivoglia grado e religione, capace di deliberatamente, e debitamente applicare la materia e la forma, può validamente battezzare. Quindi ecco il Ministro di necessità; perchè nel caso appunto di necessità può chicchessia non solo validamente (mentre validamente può chiunque battezzare anche fuori del caso di necessità); ma anche legittimamente conferire questo Sacramento. Che possa chicchessia validamente conferire il Battesimo, sebbene sia o laico, o femmina, o eretico o pagano, è cosa certissima presso tutt'i Cattolici, e consta dalla definizione del Concilio Lateranense IV. sotto Innocenzo III. cap. *Firmiter*,

ove dichiara: *Sacramentum Baptismi, quod ad invocationem individuae Trinitatis, Patris etc. consecratur, in qua tam parvulis quam adultis in forma Ecclesiae, a QUOCUNQUE rite collatum, proficit ad salutem.* Nel che ha seguito il concilio l'antico sentimento e tradizione della chiesa. Quindi poi il Concilio di Trento nella sess. 7. de Bapt. can. 4. ha difinito questa verità massimamente per quello spetta al Battesimo dagli eretici conferito: *Si quis dixerit, Baptismum, etiam qui datur ab haereticis in nomine Patris etc. cum intentione faciendi quod facit Ecclesia, non esse verum Baptismum, anathema sit.* E S. Tommaso nella 3. p. q. 67. art. 3. in corp. assegna la ragione della validità del Battesimo da chiechessia conferito. E quanto alle persone laiche nell' art. 3. dice così: „ Alla misericordia di colui, che vuole che „ tutti si salvino, appartiene far sì, che in quelle cose che sono di necessità di salute, l'uomo trovi con „ facilità il rimedio. Ora fra tutt' i Sagramenti il „ Battesimo è di somma necessità, mentre è la generazione dell'uomo alla vita spirituale. I fanciulli in altra maniera non posson esser soccorsi; e „ gli adulti non posson altrimenti che pel Battesimo „ conseguire la piena remissione e quanto alla colpa e quanto alla pena. Quindi è, che affinchè non „ possa all'uomo mancare un rimedio cotanto necessario, fu stabilito, che e la materia del Battesimo „ sia cosa comune, cioè l'acqua, la quale facilmente può aversi, ed il Ministro del Battesimo sia eziandio chiunque non ha ricevuto l' Ordinazione, „ acciò l'uomo per mancanza del Battesimo non perda l'eterna sua salute“. Che anche poi le femmine possano battezzar validamente nell' art. seguente lo dimostra così: „ Cristo si è quegli, che principalmente battezza secondo quel detto di Giovanni „ 1. 53. *Super quem videris Spiritum descendentem et manentem super eum, hic est qui baptizat*“. Ora si dice ad Galatas 3. 28. che *in Christo non est masculus et femina.* „ E però siccome può battezzarsi re il maschio laico come ministro di Cristo, così „ pur anco la femmina“. La ragione poi finalmente per cui può validamente conferir il Battesimo un uomo o una donna non battezzata si è; „ perchè „ (dice nell' art. 5.) siccome dal canto della materia, quanto alla necessità del Sagramento, basta qualunque acqua; così anche dal canto del ministro basta qualunque persona: e quindi anche „ una persona non battezzata.“

Anche fuori del caso di necessità.

III. Ma è egli valido il Battesimo conferito da un laico, da una donna, da un eretico, da un pagano, fuori anche del caso di necessità? Sì, egli è valido certamente, sebbene il conferirlo fuori di tal caso sia illecito. Eccone la ragione, che non ammette risposta. Il Battesimo conferito da qualsivoglia persona nel caso di necessità è valido, è utile ed anche lecito, come lo vedrem fra poco. Adunque è valido anche da qualsivoglia di tali persone conferito fuori del caso di necessità. La conseguenza n'è evidente: perocchè non ricercasi al suo valore nel caso di necessità alcuna cosa di meno di quello si ricerchi fuori di esso caso, essendo sempre l'essenza de' Sacramenti la stessa ed invariabile. E' adunque valido il Battesimo anche fuori del caso di necessità da chicchessia conferito.

E' lecito a chicchessia battezzare nel caso di necessità.

IV. Nel caso poi di necessità, cioè, quando chi trovasi in pericolo della vita non può riceverlo da un Ministro migliore o più degno, è lecito a chiunque, ossia laico, ossia femmina, ossia non battezzato, purchè idoneo sia a fare il rito, conferir il Battesimo. Ciò è contro il sentimento di Calvino e de' suoi seguaci, i quali vogliono piuttosto si lascino i bambini morire senza Battesimo, che permettersi si conferisca da persone, che non ne hanno dalla Chiesa ricevuto il ministero. Ma è cosa insegnata e diffinita da Eugenio IV. nel suo Decreto *pro instruct. Armen.*, ove leggonsi queste parole: „ In casu necessitatis non „ solum Sacerdos & diaconus, sed etiam laicus, & „ mulier immo & paganus, & hæreticus baptizare „ potest, dummodo formam servet Ecclesiæ, & facere intendat, quod facit Ecclesia“. Ed ecco il Ministro di necessità, che validamente e lecitamente conferisce il Battesimo. Nè di ciò altra n'è la ragione, nè altra dai Padri se ne adduce, salvochè quella da S. Tommaso già apportata, cioè la somma necessità dal Battesimo alla salute.

Ministri di solennità sono principalmente i Vescovi.

V. Passando ora ai Ministri di solennità, l'ordinaria podestà di amministrare il Battesimo fuori del caso di necessità e solennemente di diritto principale e supremo risiede ne' Vescovi, i quali pur anco nei primi secoli della Chiesa a se medesimi l'avevano riservata. Ciò è chiaro ed evidente da ciò che disse il divin Redentore agli Apostoli, Matth. ult. *Euntes, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris &c.* e successori degli Apostoli sono i Vescovi. Quindi di Tertulliano nel lib. *de Baptismo* cap. 17. scrive: „ Dandi quidem (il Battesimo, di cui parla) habet

„ Jus summus Sacerdos, qui est Episcopus, dehinc
 „ Presbyteri, & Diaconi, non tamen sine Episcopi
 „ auctoritate propter Ecclesiae honorem etc. “ . E' più
 „ sotto chiamata l'uffizio di battezzare *dicatum Episcopis,*
munus Episcopatus. E' S. Girolamo nel Dialogo *contra*
Luciferianos: „ Sine chrismate, & Episcopi jus-
 „ sione neque Presbyter, nec Diaconus jus habet ba-
 „ ptizandi “ . E dello stesso sentimento sono gli altri
 Padri, che posson vedersi e presso il P. Martene *de*
antiquis Ecclesiae ritibus cap. 1. a 5. e presso altri
 Autori .

VI. Ai Sacerdoti altresì conviene l'uffizio di battezzare solennemente in virtù della loro Ordinazione; sempre però colla debita dipendenza dai Vescovi . Quindi Eugenio IV. nel suo più volte lodato Decreto del Ministro del Battesimo parla così: *Minister hujus Sacramenti est Sacerdos, cui ex officio competit baptizare.* Che poi i Sacerdoti sieno in questo ministero al Vescovo subordinati provasi da ciò manifestamente; che se i Sacerdoti avessero indipendentemente dal Vescovo la podestà di battezzare, i Vescovi de' primi tempi non avrebbero a se medesimi riservato questo diritto; eppure è certo, che se l'hanno per diverso tempo riservato, almeno pe' giorni più solenni, in guisa che niun Sacerdote ardiva in tali giorni conferire il Battesimo. Quindi S. Paolino nella vita di S. Ambrogio dice di lui: „ Erat in rebus „ divinis implendis fortissimus, in tantum ut quod so- „ litus erat circa baptizandos implere, quinque po- „ stea Episcopi vix implerent “ . Anzi in Milano, di cui S. Ambrogio era Vescovo, rimane anco di presente qualche vestigio di questa disciplina; mentre tutt'i bambini nati nella settimana stessa prima della solennità della Pasqua e della Pentecoste, vengono portati a battezzarsi dal vescovo nella principal Chiesa della Città .

Convieni
 l'uffizio
 di batten-
 zzar solen-
 nemente
 anche ai
 Sacerdoti
 colla di-
 pendenza
 dai Vescovi .

VII. Lo stesso colla dovuta proporzione dir si deve anche de' Parrochi: perocchè questi tostochè vengono dal Vescovo per tal uffizio approvati, ricevono da esso bastevole facoltà di battezzare, la quale per gius comune, e per vigente disciplina della Chiesa è sì stabile, che non possono senza giusta cagione esserne spogliati. Anzi può il Parroco a suo beneplacito commettere ad altro semplice Sacerdote la facoltà di conferire solennemente il battesimo. E' già di buona pezza, anzi fino dal sesto secolo, che vige questa costumanza, o consuetudine. Imperciocchè crescendo il numero e la copia dei battezzandi per lo più fanciul-

Come con-
 venga ai
 Parrochi.

li, e tolto di mezzo l'uso o la legge di non conferire solennemente il Battesimo se non se in certe Feste, e massimamente in quella di Pasqua e Pentecoste; i Vescovi affidarono ai Sacerdoti aventi cura d'anime, senza nuova e particolare licenza, l'ufficio e l'esercizio di solennemente battezzare; non però in guisa, che non possano, se vogliono, eglino stessi esercitare questo ministero, e conferirne ad altro qualsivoglia Sacerdote nella stessa Parrocchia o commetterne a loro arbitrio la facoltà, senza che il Parroco di ciò si possa giustamente dolere.

Non è lecito ai semplici Sacerdoti il battezzare solennemente senza licenza del Parroco.

VIII. Quindi è, che non a tutt'i Sacerdoti conviene o è permesso di battezzare solennemente: perchè per ordinazione della Chiesa per ciò fare lecitamente ricercasi oltre la podestà dell'Ordine anche quella di giurisdizione; poichè pel Battesimo l'uomo viene ricevuto nella Chiesa, e ne diviene membro: e siccome spetta a chi presiede e governa la città l'ascrivere alla cittadinanza uno straniero; così pure nella cristiana Repubblica appartiene ai di lei Rettori l'ammettere ed aggregare al ceto della Chiesa. Un semplice Sacerdote adunque, il quale senza licenza del Parroco, e molto più se contro sua volontà, ardisce di battezzare solennemente, commetterebbe un grave peccato; e lo stesso sarebbe di que' genitori, che senza la permissione del Parroco facessero battezzare la loro prole da altro Sacerdote. Sebbene però i Sacerdoti battezzanti senza licenza del Parroco peccino gravemente, non sono nondimeno sottoposti a veruna censura, o irregolarità, perchè non trovasi in luogo alcuno loro imposta. Ma i Diaconi, dei quali diremo tosto, se battezzano, solennemente senza la necessaria commissione, incorrono la irregolarità, sebbene lo facciano nel caso di necessità; perchè, come osserva S. Antonino 3. p. tit. 28. cap. 1., non v'ha veruna necessità, che costringa ad amministrare il Battesimo solennemente, potendosi sempre provvedere alla salute dell'indigente col battezzarlo senza solennità. Per giu comune non è vietato ai Sacerdoti Regolari il battezzare solennemente colla licenza del Parroco; ma se in qualche Ordine ci sono su tal punto Decreti o Costituzioni, che lo vietino, si debbono osservare.

Il battezzare solennemente compete e ai Diaconi soltanto.

IX. Dopo i Sacerdoti vengono i Diaconi. Ad essi compete puramente la straordinaria e delegata, e non già l'ordinaria amministrazione del Battesimo. Possono adunque conferire solennemente il Battesimo soltanto quando loro ne viene commessa o conceduta la

facoltà dal Vescovo o dal Parroco, altramente non possono, e se lo fanno peccano gravemente, e, come s'è detto, incorrono l'irregolarità. Ciò consta da varj luoghi del Gius Canonico. Ne rende S. Tommaso q. 67. art. 1. la ragione, perchè, al Diacono non appartiene il conferir i Sacramenti in principalità quasi per proprio uffizio, ma bensì l'assistere e porgere l'opra sua e il suo ministero ai Maggiori di lui nell'amministrazione de' Sacramenti. Che nondimeno possa ai Diaconi commettersi la facoltà di conferire solennemente il Battesimo, si raccoglie da quanto loro dice nella stessa Ordinanza il Vescovo ordinante: *Cogitate magnopere ad quantum gradum Ecclesie ascenditis. Diaconum enim oportet ministrare ad Altare, baptizare etc.*, le quali parole certamente dimostrano, potersi l'uffizio di battezzar solennemente, almeno straordinariamente loro delegare; perocchè dinotano aver essi in forza della loro ordinazione qualche sorta di podestà in ordine a conferir il Battesimo distinta da quella, che per istituzione di Cristo conviene a tutti, quale si è quella di battezzare nel caso di necessità; è però questa di lui facoltà non intera, non perfetta, non compiuta, e che quindi ha a ricevere il suo compimento da una commisione speciale. Quanto poi agli altri Chierici, niuno al Diacono inferiore può assumersi a conferire solennemente il Battesimo. Il che è certissimo; e se taluno de' Chierici inferiori, o con commisione o senza, battezzasse solennemente incorrerebbe l'irregolarità, a cui andrebbe soggetto pure il laico, che ardisce di solennemente battezzare; ma non la incorre poi, se battezza privatamente anche senza necessità, benchè pecchi mortalmente.

per commissione.

Non può assumersi a solennemente battezzare un Chierico inferiore al Diacono.

X. Fanno qui i Teologi intorno al Ministro del Battesimo varj quesiti, che servono per lo scioglimento di parecchi dubbj, che posson nascere intorno tal punto. Gli proponeremo ancor noi, e gli scioglieremo colla possibile brevità. Il primamente cercasi, se almeno nel caso di necessità, possa un uomo battezzar se medesimo. Rispondo, che no. La ragione è perchè per istituzione di Cristo debb' essere distinto il battezzato dal battezzante; il che ha dimostrato egli stesso col suo esempio non battezzandosi da se stesso, ma facendosi battezzare da S. Giovanni, ed anche col suo comandamento, per cui agli Apostoli ingiunse di battezzare le persone da loro istruite. *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos ec.* Così appunto ha deciso Innocenzo III. in ordine al

Se alcuno possa battezzare se stesso.

battesimo di un Ebreo, che aveva battezzato se stesso, cioè ch'esser doveva da un altro nuovamente battezzato, perchè debb' esserci distinzione fra il battezzato ed il battezzante. Ecco le sue parole in *Extrav. de Baptismo*, & *ejus effectu* nella sua risposta al Vescovo Metense : „ Sane intimasti, quod quidam „ Judæus in mortis articulo constitutus, quum inter „ Judæos tunc existeret, in aquam seipsum merserit, „ (dicendo) *Ego baptizo me in nomine Patris, & Filii,* „ & *Spiritus Sancti. Amen.* Respondemus : quoniam „ quum inter baptizatum & baptizantem debeat esse „ distinctio, sicut ex verbis Domini colligitur, dicentis Apostolis, *Ite docete omnes gentes, baptizantes eos* ec. memoratus Judæus est denuo baptizandus, ut ostendatur, quod alius sit baptizatus, & alius, qui baptizat ”.

Qual ordine debba osservarsi nel Battesimo di necessità.

XI. Cercasi 2. Se nel Battesimo di necessità debba osservarsi ordine, e qual ordine. Rispondo, che lo si deve onninamente osservare in guisa che diano in tal ministero, quanto sia possibile, la prelazione al grado superiore e più prestante, e venga agli altri preferito quegli, il quale è meno distante da chi è stato da Cristo costituito ordinario Ministro del Battesimo. Ecco adunque l'ordine, che si deve osservare: il Parroco, se c'è, 2. il Sacerdote, 3. il Diacono, 4. il Soddiacono, 5. i Chierici inferiori, 6. l'uomo laico, 7. la donna; e finalmente il fedele deve preferirsi all' infedele, e l'immune da censura allo scomunicato. E ciò per qual ragione? Perchè richiede la riverenza dovuta al Sacramento, che nella di lui amministrazione nel caso di necessità praticata si antepongano i superiori nello stato e nel grado agl' inferiori, il Chierico al laico, il Soddiacono al Minorita, il Diacono a tutt' i Chierici inferiori, il Sacerdote al diacono, ed il Parroco al semplice Sacerdote. Quindi quando sono presenti soggetti di grado più degno, che possano o vogliano, non senza grave peccato si conferirebbe il Battesimo, anche nel caso di necessità, dagl' inferiori; ed è riputato comunemente peccato mortale, allorchè al Sacerdote, al Diacono, al battezzato viene preferito chi non è nè Sacerdote, nè Diacono, nè battezzato. La confusione però, che suole in tali incontri non di rado accadere, la inavvertenza, la fretta d' amministrare il Sacramento ad un bambino, che sta per morire, possono facilmente o scusare da ogni colpa o renderla leggiera. Questo adunque è l'ordine, che si deve di diritto tenere; ma quest'ordine si può, anzi si

deve talvolta preterire, cioè e quando, come insegna il Carechismo Romano cap. *de Bapt.* n. 24., la donna, v. g. la levatrice, sa il rito ed il modo di battezzare, e lo ignora l'uomo laico presente; e quando la decenza e l'onestà, a cagione d'un bambino non per anco interamente dato alla luce, esige l'opera d'una femmina, nel qual caso questa debb'essere anteposta non solo a qualsivoglia maschio laico, ma eziandio allo stesso Parroco. Così appunto chiaramente prescrive il Ritual Romano al titolo *de Ministro Baptismi*, ove dice: „ Si adsit Sacerdos, Diaconus, „ cono præferatur, Diaconus Subdiacono, clericus „ laico, & vir fœminæ; nisi pudoris gratia deceat „ fœminam potius quam virum baptizare infantem „ non omnino editum “. Oltre a questi due casi ve n'ha un terzo, in cui tocca alla donna il battezzare a preferenza d'un uomo, cioè quando quest'uomo è il padre del battezzando. Questi non può battezzare se non se in mancanza d'ogn'altro o uomo o donna la propria prole, che sta in pericolo di morire, senza contraere spirituale cognazione colla propria moglie, che impedisce la perizione del debito maritale. In mancanza poi d'ogn'altra persona la può battezzare senza incorrere tale impedimento; purchè abbia avuto tal prole di legittimo matrimonio: perocchè se battezza un figliuolo, che ha generato da una concubina, anche nel caso di necessità, ed in mancanza d'ogn'altra persona, non può più prenderla per moglie. Così viene stabilito nel Can. *ad limina* can. 3. q. 1.

Quando si debba preferire la donna all'uomo.

In qual caso il Padre possa battezzare la propria prole.

XII. Cercasi 3. Se nel Battesimo di necessità abbia a preferirsi un Sacerdote scomunicato ad un laico e ad una femmina. Alcuni rispondono che sì; perchè, dicono, nella estrema necessità cessa l'interdetto della Chiesa, com'è manifesto nel Sacramento della Penitenza, di cui gli ci concede l'amministrazione nella estrema necessità; ed oltracciò perchè il battezzare senza solennità non è un esercitare l'atto della sagra Ordinazione. Ma io penso, che più probabilmente si debba dire che no. Eccone la ragione. Il Sacerdote, di cui si tratta, in forza della scomunica è separato come un membro putrido dal corpo della Chiesa, di cui conseguentemente la Chiesa ricusa gli uffizj, anzi gli vuole e gl'intende vietati ed interdetti. Adunque non ha ad essere nell'uffizio di battezzare preferito ad un uomo laico oppur anche ad una femmina, che sono membri uniti e l'uno e l'altra al corpo della Chiesa, e che sono in tal caso idonei mi-

Se abbia a preferirsi il Sacerdote scomunicato al laico.

nistri del Battesimo. Ed. oltracciò ai Sacerdoti scomunicati soltanto nei casi estremi si permette in utilità altrui l'amministrare i Sacramenti di necessità. Ora qual necessità nel caso nostro, in cui c'è altra persona, che può dar il Battesimo? La parità del Sacramento della Penitenza non fa a proposito nè punto nè poco. Qual maraviglia, che un Sacerdote scomunicato, presente un laico, possa assolvere una persona, che trovasi in estremo pericolo, mentre il laico è privo d'ogni facoltà di assolvere? Non potrebbe però assolverlo, se si trovasse presente altro Sacerdote anche non confessore, e benchè lo scomunicato o fosse confessore approvato, o anche Parroco; perchè a cagione della scomunica è privo d'ogni ecclesiastica giurisdizione.

Quindi è, che peccherebbe mortalmente chi chiamasse a battezzare nel caso di necessità uno scomunicato o un infedele, potendo avere opportunamente un Ministro fedele e che trovasi nella comunione della Chiesa; sì perchè farebbe ingiuria al Sacramento; e sì ancora perchè esporrebbe il Sacramento stesso al pericolo di nullità o di derisione; così pure peccherebbe mortalmente quel Sacerdote, il quale, mentre il Parroco è presente e disposto a dare il Battesimo ad un Bambino moriente, si usurpasse egli l'ufficio di battezzarlo; perchè invaderebbe il diritto altrui, e con altrui ingiuria si usurperebbe l'ufficio pastorale. Perciò nello stabilire l'ordine da osservarsi nel Battesimo di necessità, abbiain detto, che tocca al Parroco prima d'ogni altro, se è presente, il conferirlo.

Se possa l'uno infonder l'acqua e l'altro profferire la forma.

XIII. Cercasi 4. Se sia necessario, che uno stesso Ministro nel battezzare metta la materia e insieme profferisca la forma, oppur possano battezzare unitamente due Ministri, l'uno de' quali l'acqua infonda, o lavi il bambino, l'altro nel tempo stesso profferisca la forma. Rispondo che no con S. Tommaso, il quale nella q. 67. art. 6. al 3. così insegna, e ne apporta una invincibile ragione: „ L'integrità (egli „ dice) del Battesimo consiste nella forma delle parole, e nell'uso della materia; e quindi nè quegli battezza, che soltanto profferisce le parole, nè quegli, che immerge. Adunque se l'uno profferisce le parole, e l'altro immerge, nessuna forma di parole potrà essere conveniente; mentre non potrà dire, *Ego te baptizo*, perchè egli non immerge, e conseguentemente non battezza; nè potrà dire, *Nos te baptizamus*, perchè niuno di lor battezza. „ Quindi è che se ad un moribondo fanciullo sieno pre-

tenti soltanto un muto, ed un manco, com'erasi in 3. luogo obbiettato il S. Dottore, non potranno essergli di verun giovamento coll'infondere uno l'acqua, e col profferir l'altro le parole; e se ciò facessero, dovrebbe aversi per nullo il Battesimo, e dovrebbe ripetersi. A tenore di tale Angelica dottrina Benedetto XIV. *De Sind.* lib. 7. cap. 6. n. 8. scrive su questo punto così: „ Rationabiliter Patribus Concilii „ Mechlinensis anni 1606. saltem ut incertum et du- „ bium visum est Baptisma collatum ab hæreticis Hol- „ landiæ et finitimarum regionum, apud quos mo- „ invaluerat, ut uno aquam fundente, alter Sacra- „ menti formam pronuntiaret, et propterea juste illud „ iterandum decrevisse. “

XIV. Cercasi 5. Se possa un Ministro battezzare nel tempo stesso più persone. Rispondo, che validamente in qualunque caso; ma lecitamente nel solo caso di necessità sotto questa forma, *Ego vos baptizo in non ine Patris etc.* Così insegna espressamente San Tommaso nel luogo testè citato al 2. ove soggiugne che „ non per questo si cange- „ rebbe la forma della Chiesa, perchè il plurale non „ è se non se il singolare geminato “. Ed al certo gli Apostoli appena poterono altramente battezzare in un sol giorno tante migliaja d'uomini, che battezzando più persone nel tempo stesso unitamente. Si aggiunga, che qui non manca la materia, perchè si suppone, che l'acqua tocchi tutti, e lavi sufficientemente tutti; nè la forma, perchè *baptizo vos*, è lo stesso che *baptizo te & te*. E perchè adunque, siccome un solo Sacerdote può assolvere più persone nel tempo stesso, come si pratica in un imminente naufragio, non potrà parimenti un Ministro più persone insieme battezzare? Così parlando del battezzare validamente; ma lecitamente ciò non si può fare se non se nel caso di urgente necessità; sì perchè il Rituale Romano vieta di battezzare insieme e nel tempo stesso più persone, quando a ciò non costringa l'angustia del tempo, o il pericolo di morte; e sì ancora perchè si violerebbe la pratica della Chiesa in cosa grave. Quindi è, che comunemente gli Autori dichiarano reo di colpa mortale chi ciò facesse fuori del caso di urgente necessità.

Se si possono battezzare nel tempo stesso più persone.

XV. Cercasi 6. Se più persone possano unitamente battezzarne una. Il primamente egli è certo presso, tutti, che è illecito il farlo; perchè ripugna alla costante pratica della Chiesa. Ma quanto poi alla validità di tal Cattesimo, della quale massimamente si

Se più persone possono unitamente battezzare una.

tratta, se ciascuna delle persone battezzanti fa tutto e nel tempo stesso, e con intenzione assoluta ed indipendente, il rito sagro, cioè se ognuna applica la materia e la forma separatamente, come se dessa sola operasse, senza dipendenza dall'altra; in tal caso o tutte due le persone battezzanti terminano la forma nel medesimo istante, o l'una prima dell'altra. Il caso sarebbe, se due Parrochi, che pretendono d'aver gius. di battezzare uno stesso bambino si affrettassero di esercitarlo, e lo battezzassero nel tempo stesso. Adunque dico, che sì nell'una che nell'altra ipotesi il Battesimo sarebbe valido: nella prima, perchè quel Parroco, che prima dell'altro terminasse di profferire la forma, conferirebbe il Battesimo: e nella seconda, perchè ciascuno, quanto è dal canto suo battezzerebbe. Così insegna S. Tommaso nella q. 67. art. 6., ove osserva, che in quest'ultimo caso non conferirebbero i due Parrochi *aliud et aliud Sacramentum*, ma che Cristo, che è il battezzante interiore *unum Sacramentum per utrumque conferret*. Il che spiegano i Teologi coll'esempio di più cavalli, che tirano lo stesso carro, per cui tirare uno solo basterebbe; e per altro mentre due v. g. lo tirano, di niuno di essi inofficioso rimane e vano il concorso. Dice ivi altresì il S. Dottore, che questi battezzanti *essent puniendi de inordinata modo baptizandi*, ma non già *de iteratione Baptismi, quia uterque intenderet non baptizatum baptizare*.

Finalmente sarebbe nullo il Battesimo, se due persone applicassero insieme la materia, e la forma con dipendenza l'una dall'altra come due cause parziali, dicendo, *Nos te baptizamus*. La ragion è, perchè qui mancherebbe la forma legittima, e si esprimerebbe un'intenzione contraria all'intenzione di Cristo e della sua Chiesa. La forma legittima, e la intenzione di Cristo e della Chiesa escludono la pluralità de' Ministri, i quali parzialmente concorrono a fare questo Sacramento; perchè siccome Cristo è uno, così volle Cristo e la Chiesa, che il Ministro, il quale fa le veci di Cristo, sia uno, Così insegna lo stesso S. Dottore nel luogo citato.

Se sia lecito senza necessità il battezzare fuori di Chiesa.

XVI. Cercasi 7. Se sia lecito senza urgente necessità il battezzare fuori di Chiesa. Rispondo che no; perchè ciò è rigorosamente vietato nella Clement. 1. de Baptis. ,, *Præsenti prohibemus edicto* (dice il Concilio Viennese sotto Clemente V.) *ne quis de cetero in aulis, vel cameris, aut aliis privatis domibus, sed duntaxat in Ecclesiis, in quibus sunt*

„ ad hoc Fontes specialiter deputati (e quindi non
 „ nelle Cappelle domestiche) nisi Regum vel Prin-
 „ cipum . . . filii extiterint ; aut talis necessitas emer-
 „ serit, propter quam nequeat ad Ecclesiam absque
 „ periculo propter hoc accessus haberi, audeat ba-
 „ ptizare. Qui autem secus præsumpserit, aut suam
 „ in hoc præsentioniam exhibuerit, taliter per Episco-
 „ pum suum castigetur, quod alii attentare similia
 „ non præsument “. Ed oltracciò comunemente nelle
 „ diocesi è vietato il battezzare o in casa o nelle
 „ cappelle private senza espressa licenza del Vescovo,
 „ ed in alcune anche sotto pena di scomunica. Da que-
 „ sta legge non sono eccettuati se non se i figliuoli de’
 „ Re e de’ Principi, come consta dalle parole già rife-
 „ rite della Clementina, i quali perciò posson esser bat-
 „ tezzati nelle Cappelle domestiche coll’ acqua Batte-
 „ simale a tal fine benedetta, e colle consuete cerimo-
 „ nie . Può nondimeno il Vescovo o il di lui Vicario
 „ Generale per grave e giusta cagione, come accenna
 „ e il Rituale Romano, e Benedetto XIV. nella No-
 „ tif. 98. dare questa licenza ; e ad essi si deve ricor-
 „ rere, quando sembra esserci qualche giusto motivo
 „ d’impetrare tale facoltà ; nè in ciò possono i Parro-
 „ chi arbitrare,

CAPITOLO V.

Del soggetto del Battesimo .

I, Soggetto del Battesimo si è ogni uomo, che vien
 „ a questa luce mortale, sia pur egli di qualunque
 „ sesso, età, condizione ; perchè ognuno è capace di
 „ ricevere il Battesimo e validamente, e pur anco le-
 „ citamente, poste le debite disposizioni . In grazia d’
 „ ognuno è stato istituito, ed ognuno n’abbisogna all’
 „ eterna sua salute, perchè a chicchessia è necessario
 „ non solo di necessità di precetto, ma eziandio di ne-
 „ cessità di mezzo . Ed incominciando a dire del Bat-
 „ tesimo degl’ infanti, egli è dogma di fede contro var-
 „ rie sette di eretici difinito, che i bambini anche re-
 „ centemente nati si battezzano validamente, e fruttuo-
 „ samente . Nel Can. 12. della sess. 7. de *Baptismo* il
 „ Tridentino parla così : „ Si quis dixerit, neminem es-
 „ „ se baptizandum, nisi ea ætate, qua Christus bapti-
 „ „ zatus est, vel in ipso mortis articulo, anathema
 „ „ sit “. E nel can. 13. „ Si quis dixerit, parvulos,
 „ „ eo quod ætatem credendi non habent, suscepto Ba-
 „ „ ptismo inter fideles computandos non esse, ac pro-

Soggetto
del Batte-
simo è o-
gni uom.

Posson
battezzar
i bambini
recente-
mente na-
ti .

„ pterea quum ad annos discretionis pervenerint, es-
 „ se rebaptizandos, aut præstare omitti eorum Ba-
 „ ptisma . . . anathema sit “. Dottrina si è questa,
 cui il Concilio ha attinto dalla perpetua tradizione del-
 la Chiesa, la quale sempre ha tenuto, ha insegnato,
 ha usato di dare il Battesimo agl' infanti. Spetta ai
 Teologi Polemici, e non a noi il dimostrare, come
 fanno infatti, questa perpetua tradizione coll' autorità
 de' Padri. Noi di due o tre soltanto ci contenteremo
 riportar le parole. S. Giangrisostomo fra i Greci nel-
 l' Omel. *ad Neophitos* dice così: „ Etiam infantulos
 „ baptizamus, ut non sint coinquinati peccato . . . ut
 „ spiritus habitatio fiant etc. “. E S. Gregorio. Na-
 zianzeno Orat. 40. *in sanctum Baptisma*: „ Quid au-
 „ tem de iis dices, qui adhuc tenera ætate sunt . . .
 „ An eos quoque baptizamus? Ita prorsus “. Fra i
 Latini S. Girolamo lib. 3. *contr. Pelagianos* scrive:
 „ Si unum & in parvulis & in magnis habetis Bap-
 „ ptisma, etiam infantes in remissionem peccatorum ba-
 „ ptizandos credatis “. E S. Agostino lib. 10. *de Ges-
 nes. ad Lat. c. 23.* „ Consuetudo Matris Ecclesiæ in ba-
 „ ptizandis parvulis, Apostolica est traditio. “

Anche i fi-
 gliuoli de-
 gli' infedeli
 validamen-
 te.

II. Validamente pur anco si battezzano i fanciulli
 degl' infedeli, eziandio contro la volontà de' parenti;
 non però sempre lecitamente. E quanto alla prima
 parte, non v'ha chi la neghi, salvochè il solo Du-
 rando. La ragione diffatti è troppo evidente, poi-
 chè questi figliuoli sono certamente capaci del Batte-
 simo, e ad essi possono applicarsi, ad onta anche di
 qualsivoglia opposizion de' parenti, quelle cose, che
 sono necessarie alla verità e validità del Battesimo
 dal divino Autore de' Sacramenti prescritte, fra le
 quali non v'ha certamente nè la volontà, nè l'inten-
 zione, nè il consenso de' parenti.

Ma non
 sempre le-
 citamente.

Ma non è così quanto alla seconda parte, in cui
 abbiamo contrarj lo Scoto colla sua scuola, ed il
 Launojo. Noi però abbiam dalla nostra l' Angelico
 Dottore, alla cui dottrina molti, anzi per la maggior
 parte i Teologi si sottoscrivono. Eccone di S. Tom-
 maso le fortissime ragioni. 1. Perchè ciò è contro
 la costumanza e pratica della Chiesa, la quale non
 toglie, non sottrae i Figliuoli degli Ebrei o d'altri in-
 fedeli anche soggetti ai Principi cristiani affine di
 battezzarli: *Non habet hoc Ecclesiæ consuetudo* (dic'
 egli nella q. 68. art. 10.) *quod filii infidelium invitis
 parentibus baptizentur*. 2. Il battezzare i figliuoli
 contro la volontà de' parenti è una cosa contraria al
 gius naturale e divino. Imperciocchè o questi fanciul-

li battezzati contro la volontà de' parenti lasciansi sotto la lor cura e podestà ; oppure da essa sottraggonsi, e si separano : se fassi la prima cosa, il Batteesimo si espone al manifesto pericolo di profanazione ; perchè è chiaro, che dalla perfidia de' parenti, i quali gli educerebbero ed istruirebbero nella loro setta, tratti verrebbero certissimamente nell' apostasia. Se la seconda, si recherebbe ai lor parenti una gravissima ingiuria : poichè dessi hanno per gius di natura la podestà di ritenerè presso di sé, e di educare i proprj figliuoli non per ancò giunti all' uso di ragione, nè aventi volontà propria. Ecco le due ragioni del S. Dottore, alle quali nulla di solido si può replicare. Tratta egli più diffusamente questo punto, ed insegna la stessa cosa anche nella 2. 2. q. 10. art. 12. ed io giudico necessario per maggior chiarezza e conferma il riportare qui fedelmente tradotte le parole di questo articolo, non già tutte, sebbene degne tutte di considerazione; ma quelle soltanto, che riguardano la prima ragione già addotta. Dice adunque : „ La consuetudine della Chiesa è di „ una grandissima autorità, che sempre nelle cose „ tutte debb' emularsi Quindi si deve stare piuttosto all' autorità della Chiesa, che a quella di S. „ Agostino o di S. Girolamo, o di qualsivoglia altro „ Dottore. Ora la Chiesa non ha mai avuto quest' „ uso di battezzare i figliuoli degl' infedeli contro la „ volontà de' parenti ; benchè ci sieno stati ne' „ tempi andati molti Principi cattolici potentissimi, „ come Costantino, e Teodosio, ai quali furono parecchi santi Vescovi famigliarissimi, come S. Silvestro a Costantino, e S. Ambrogio a Teodosio ; i „ quali per verun modo non avrebbero ommesso di „ ciò da essi impetrare (cioè di battezzare *invitis* „ *parentibus* i figliuoli degl' infedeli) se ciò fosse stato consono alla ragione. E però è cosa pericolosa „ l' indurre questa novità, che contro la consuetudine della Chiesa fino ad ora conservata, si battezzino *invitis parentibus* i figliuoli degl' infedeli “. Se il Collet, continuatore del Tornelli, avesse letto questo articolo di S. Tommaso, penso, si sarebbe astenuto nella Concl. 3. cap. 7. *de subiec. Bapt. sess. 3.* dall' asserire, che *Possunt Principes Christiani precipere, ut infidelium sibi politice duntaxat seu civiliter subjectorum filii, invitis etiam parentibus, baptizentur.* Imperciocchè, come osserva sapientissimamente l' Angelico, se la Chiesa, se i Sommi di lei Sacerdoti avessero creduto ciò competere ai Princi-

pi Cristiani, non avrebbero mancato di avvertirne questi Principi, e d'impetrare da essi la facoltà di conferire a tali figliuoli il Battesimo; e non l'han fatto, perchè ben vedevano, non essere ciò consono alla retta ragione. Il perchè di ciò intrinseco e fondamentale lo abbiám già poc'anzi accennato, cioè per l'ingiuria gravissima, che recherebbesi ai parenti, il che dal S. Dottore viene nel seguito dell'anzidetto articolo ad evidenza dimostrato. Quindi conchiudo, che i figliuoli degl'infedeli anche soggetti civilmente ai Principi Cristiani non si possono lecitamente contro loro volontà battezzare, e che il Collet meglio avrebbe fatto a seguir S. Tommaso su questo punto, come lo ha seguitato il Tornelli nella sua Teologia, di cui egli è il Continuatore, di quello che abbandonarlo; e abbandonarlo, quel che è più, per ragioni del tutto inefficaci. Che ciò sia vero, veggiamolo con tutta brevità.

Si propon-
gono e
sciogliono
gli obiet-
ti.

III. Ecco adunque le ragioni e del Launojo e del Collet colle loro brevi risposte. 1. Perchè alla legge e concessione generale di Cristo di battezzar tutti, *baptizate omnes gentes*, fatta alla sua Chiesa, resistono i parenti, che vi si oppongono. Ma rispondo, che questa legge o concessione è di battezzare tutti i volenti o per proprio consenso, o per quello de' parenti, dai quali naturalmente dipendono; e così la Chiesa l'ha sempre intesa. 2. Perchè i parenti si abusano della patria podestà a grande scapito de' figliuoli, cui privano del gran bene del Battesimo. E' vero, io rispondo, che se ne abusano. Ma e chi ha mai dato alla Chiesa la podestà di correggere quest'abuso in persone, che non le sono per verun modo soggette; e, quel che è peggio, colla violazione de' diritti, cui loro la natura ha conceduto? tanto più che quest'abuso è soltanto intorno alle cose sovranaturali, e non già circa quelle, cui prescrive la naturale giustizia? 3. I parenti, di cui si tratta, son sottoposti alla temporal dominazione de' Principi Cristiani, i quali conseguentemente si presume die- no alla Chiesa, di cui sono figliuoli, la loro podestà per un fine sì santo sui loro sudditi. Rispondo, che non è vero: perocchè anco i Principi stessi non possono spogliare della patria podestà, nè de' privati loro beni per motivo di Religione que' parenti loro sudditi, ai quali non comandano che civilmente; perchè questi parenti non sono loro soggetti se non se in quelle cose, che spettano alla giustizia ed onestà naturale, ed al comodo temporale della Repubblica, e non

già quanto al Battesimo, ed alla fede, che sono cose d'ordine sovranaturale. Nè muovono punto gli esempi, cui obbietta il Launojo, di alcuni Principi, i quali nelle Provincie di lor dominio hanno sforzato gli Ebrei a consegnare i lor bambini per essere battezzati: perciocchè (lasciando da parte l'esame della verità, del modo, e delle circostanze, che dovrebbe farsi con gran diligenza, di tai fatti), rispondo, che alla Chiesa tal cosa non è mai piaciuta, anzi esserle positivamente dispiaciuta, ed averla disapprovata chiaramente lo si raccoglie e dal Concilio di Toledo can. 47. e da S. Gregorio M. epist. ad *Paschasium Neapolitanum, Vigil. Arelat. & Theodor. Massilienses*, e da Niccolò I. nella risposta ad *Consulta Bulgarorum* cap. 41. e da altri monumenti. Siccome adunque ingiustamente si costringerebbero, e però illecitamente, le persone adulte non ispettanti per verun modo alla Chiesa a ricevere il Battesimo; così pure ingiustamente e quindi illecitamente si costringerebbero ad assoggettare al Battesimo i proprj figliuoli. E quest'è la ragione, per cui Benedetto XIV. (la cui autorità deve certamente imporre al Collet) nell'epist. ad *Vicesgerentem* dell'anno 1747. nel Bollar. T. 2. n. 58., sapientissimamente insegna, che pecca mortalmente chi, *invitis parentibus infidelibus*, battezza i lor piccioli figliuoli.

Eccezioni
di questa
Regola.

IV. Questa regola però o dottrina generale patisce in alcuni casi la sua eccezione. Gli accennerò brevemente. 1. Possono, *invitis parentibus*, battezzarsi i ragazzi già giunti all'uso di ragione sebbene non ancora arrivati alla pubertà, se chieggono il Battesimo; anzi è anche lecito l'esortarli a riceverlo anche contro la volontà de' parenti: perocchè acquistato che hanno l'uso di ragione già sono padroni di se medesimi nelle cose, che sono di gius divino e naturale, nè più dipendono dall'arbitrio e volontà de' parenti: 2. *Invitis parentibus*, possono battezzarsi i figliuoli di quegli infedeli, i quali hanno ricevuto il Battesimo anche nello scisma e nell'eresia; perchè in tal caso, essendo i lor parenti pel ricevuto Battesimo soggetti alla Cattolica Chiesa, siccome può essa di proprio diritto richiamare questi lor parenti caduti nel Giudaismo, Maomettismo, o Paganesimo, e costringerli alla osservanza delle sue leggi, e però anche obbligarli a presentar al Battesimo i lor figliuoli; così può anche a quest'effetto contro loro volontà loro sottrarli, e battezzarli, e poscia divenuti adulti istruirli. Non è però ispediente, che dessa si prevalga ed uso faccia

di questo suo dritto, se non si può farlo senza perturbazione del Sovrano o senza pericolo di odio contra la Religione, di disprezzo, e di discapito della medesima presso de' Principi infedeli, alla cui dominazione son sottoposti, ed il cui patrocinio godono i lor parenti. 3. Gl' infanti de' parenti infedeli contro la di costoro volontà possono lecitamente battezzarsi, quando trovansi in articolo di morte. La ragion' è perchè per una parte in tal caso nè il Sagramento si espone al pericolo di profanazione, nè per l'altra si fa ingiuria di sorta alla podestà paterna, giacchè la morte già imminente è per scioglierla quanto prima, e sebbene non sia per ancora sciolta, pure in quel caso di necessità estrema la carità rende la cura del fanciullo comune anche agli altri. In conferma di ciò Benedetto XIV. riferisce due decisioni della Congregazione del S. Uffizio, l'una cioè del 1678. e l'altra del 1705. nelle quali dichiara essere stato lecitamente conferito il Battesimo alla prole di parenti Ebrei prossima alla morte. Egli è ben vero però, che non è lecito ciò fare se non se segretamente ed occultamente, quando si può, e non già quando c'è pericolo di scandalo e di bestemmie per parte o dei parenti o d'altre persone presenti, veggenti e contraddicenti. 4. Possono in fine lecitamente battezzarsi, *invitis parentibus*, i fanciulli degl' infedeli, se sono schiavi de' Cristiani. Eccone la chiarissima ragione. In tal caso i Padroni possono a loro piacimento separare il figliuolo schiavo dal padre schiavo senza veruna ingiustizia, ed in forza della podestà e dominio, che loro compete su l'uno, e sull' altro, possono venderlo a loro arbitrio, donarlo, ed altrove trasferirlo. Separati poi che sieno questi piccioli schiavi, i padroni, che gli alimentano, succedono in luogo del padre quanto al lor governo ed educazione; e quindi cessa ogni pericolo di profanazione del Sagramento. Possono adunque per loro volontà essere lecitamente battezzati; anzi io non dubito, che sieno anche tenuti per titolo di carità a servirsi di questo loro dritto a spirituale vantaggio di tali pargoletti. Quindi è lecito ai vincitori il far battezzare i fanciulli presi in guerra contro gl' infedeli.

Dottrina su V. Il sapientissimo Pontefice Benedetto XIV. nel tal punto la già lodata sua lettera al Vicegerente di Roma, di Benedetto XIV. che incomincia *Postremo mense*, dice, che debbono molto importante. battezzarsi i fanciulli degli Ebrei, che vengono offerti al Battesimo dal padre, anche se ciò sia contro

la volontà della madre : e pur anco se senza il consenso del padre vengono offerti dalla madre già convertita alla fede : anzi se vengano offerti dall'avo paterno fatto cristiano, sotto la cui podestà si trovano, quantunque già morto il padre, la madre ebrea ripugni. Que' fanciulli poi, i quali al Battesimo vengono offerti non da' parenti, nè da quelle persone, che hanno diritto su di loro, ma da taluno non avente veruna autorità, non debbon essere battezzati, ma rimandati a que' sotto la cui podestà sono legitimamente costituiti. Ma se sono già stati battezzati, non hanno a rimettersi o lasciarsi in potere de' loro parenti Ebrei, ma hanno a ritenersi, se sono nelle mani de' Cristiani, o se non lo sono, hanno a ricuperarsi e consegnarsi a persone cristiane, affinchè sieno da esse piamente e santamente istruiti ed educati. Quindi poi generalmente i fanciulli Ebrei, se validamente *invitis parentibus*, sono stati battezzati, non hanno ad essere loro restituiti, benchè promettano di restituirli giunti che sieno ad un' età conveniente, e benchè s'impegnino di nulla loro insegnare contro la Cattolica fede : e basta la testimonianza anche di una sola persona d'ambi i sessi, purchè le si possa prudentemente prestar fede, per provare, che un fanciullo Ebreo è stato debitamente battezzato; e molto più se lo attesta la persona stessa, che lo ha battezzato; poichè questa asserendo d'aver battezzato un infante Ebreo non solo comproverebbe la cosa da sè fatta, ma anche nel tempo stesso colla sua testimonianza si dichiarerebbe pel fatto stesso degna di grave pena.

VI. Passiamo ora a dire di que' bambini, che o sono per anco totalmente racchiusi e latenti nel materno utero, o non son venuti interamente a questa luce, ma solamente quanto ad alcun membro del lor corpicciuolo. Sono gli uni e gli altri atti al Battesimo? Dico che i primi no cristissimamente, non ne son capaci. La evidente chiarissima ragione si è, perchè gl' infanti racchiusi nel materno utero, e onninamente latenti non sono in istato d'essere lavati, nè possono esserlo, e quindi nemmeno sono capaci d'essere battezzati, mentre il Battesimo non può darsi nè aversi senza abluzione. Così insegna, seguendo la dottrina di S. Agostino, l'Angelico Dottore nella 3. p. q. 68. art. 11. Ecco le sue parole : „ De necessitate Baptismi est quod corpus baptizandi aliquo modo aqua abluatur, cum baptismus sit quædam ablutio. Corpus autem infantis, antequam na-

Se possano battezzarsi i bambini nel materno utero racchiusi.

„ scatur ex utero , non potest aliquo modo abluī a-
 „ qua ; nisi forte dicatur quod ablutio baptismalis,
 „ qua corpus matris lavatur , ad filium in ventre e-
 „ xistentem perveniat. Sed hoc esse non potest ;
 „ tum quia anima pueri , ad cuius sanctificationem
 „ ordinatur baptismus , distincta est ab anima matris,
 „ tum quia corpus pueri animati jam est formatum ,
 „ & per consequens , a corpore matris distinctum :
 „ & ideo baptismus , quo mater baptizatur , non re-
 „ dundat in prolem in utero matris existentem “ .

Ma potrà almeno essere battezzato nel caso , in cui
*aliquo modo vel arte possit ad puerum aqua deferri ,
 ipsumque perfundi ?* Ecco quanto ne dice su tal punto
 il gran Pontefice Benedetto XIV. *de synod. lib. 7. c. 5.*
 Nel n. 2. „ Quæstio est, *scribe*, an reserato mater-
 „ ni uteri ostio, quod puerperii initio contingit, vali-
 „ de baptizetur infans, cujus corpusculum, etsi nul-
 „ la sui parte in lucem prodierit, aqua nihilominus,
 „ saltem per siphunculum tingi potest “. Soggiugne
 poi, che sono a maraviglia varj su tal' quistione i
 sentimenti degli Autori. E dopo aver detto nel n. 6.
 essere cosa più sicura, che il Vescovo aspetti su di
 ciò il giudizio della S. Sede, e frattanto nulla inseri-
 sca nelle sue Costituzioni Sinodali, onde sembri aver
 lui voluto arrogarsi la decisione di sì imbrogliata qui-
 stione, conchiude col dire : „ Ad Parochos vero per-
 „ tinebit obstetrices instruere, quum casus evenerit,
 „ in quo infantem nulla adhuc sui parte editam mox
 „ decessurum prudenter timeant, illum baptizent sub
 „ conditione, sub qua pariter erit iterum baptizan-
 „ dus si periculum evadat, & foras prodeat “. Così
 egli sapientissimamente, al che non ho che aggiugnere.

Che per battezzare il feto pericolante nella vita
 temporale ed eterna sia lecito l'aprire col ferro l'
 utero della madre, che già sta per morire, lo ha as-
 serito il dotto Gesuita Comitolo per questa unica ra-
 gione, cioè perchè l'eterna salvezza dell'infante sem-
 bra si debba preferire alla vita corporale della ma-
 dre, e vita da perdersi fra poco. Ma si deve onni-
 namente tenere la opposta sentenza, che è la comu-
 ne, e che viene insegnata da S. Tommaso nella qu.
 66. art. 11., ove obbietta a se medesimo in terzo
 luogo appunto l'argomento del Comitolo, così : „ La
 „ morte eterna è un mal maggiore della morte cor-
 „ porale: di due mali ha ad eleggersi il minore: a-
 „ dunque se il fanciullo racchiuso nel materno ute-
 „ ro non può essere battezzato, meglio è l'aprire la
 „ madre e battezzar il fanciullo estrattone per forza,

Se sia lecito uccidere la madre per battezzare il feto.

„ di quello che condannare il fanciullo ad una mor-
 „ té eterna col lasciarlo morire senza Battesimo “.
 Ecco l'argomento, ed eccone la risposta : „ Non
 „ sunt facienda mala, ut veniant bona, come si dice
 „ Rom. 3. E quindi non si ha ad uccidere la madre
 „ per battezzare il fanciullo. Se però la madre è già
 „ morta, vivendo ancora la prole nell'utero, debb'
 „ essere aperta per estrarne il fanciullo, e battezzar-
 „ lo “. Ed a dir vero è bensì lecito per l'eterna al-
 trui salute soffrire la morte; ma non è unquemai le-
 cito il dare a se stesso o ad altri la morte per l'al-
 trui spirituale salvezza. Ciocchè aggiugne il S. Dot-
 tore da praticarsi, morta la madre, viene prescritto
 da Benedetto XIV., il quale nel lib. 11. *de Syn.* cap.
 7. n. 12., niun conto facendo dell'opinione di que'
 Medici, che asseriscono, non poter vivere il feto
 neppur un momento dopo la morte della madre, non
 lascia d'ingiugnere, ed inculcare la sezione dell'u-
 tero materno, onde provvedere alla vita temporale
 ed eterna del fanciullo.

VII. Quanto poi a que' bambini, i quali non sono Se, e come
que', che
non sono
per anco
venuti in-
teramente
alla luce.
 per anco venuti interamente a questa luce, lo stesso
 sapientissimo Pontefice nel num: 7. parla così : „ Quid
 „ autem de illo dicendum, qui aliquam sui partem
 „ ex utero emisit? Huic, instante mortis periculo,
 „ in ea parte esse Baptismum conferendum, quæ ex
 „ utero emerit, statuit Rituale Romanum tit. *de*
 „ *baptizand. parvulis*: additque, non esse Baptismum
 „ nullo pacto repetendum, si salutari aqua infantis ca-
 „ put tinctum fuerit; secus vero faciendum decernit,
 „ quum non caput, sed alia quælibet corporis pars
 „ aqua perfunditur; tunc quippe puerulum, si vivus
 „ evaserit, iterum sub conditione baptizandum præ-
 „ cipit “. Porta quindi in conferma di ciò l'autori-
 tà di S. Tommaso nell'art. cit. 4., ove il S. Dot-
 tore insegna questo stesso. Che fia, se la levatrice
 per lo timore di qualche grave nocumento col bat-
 tezzarlo nel capo, lo battezzi nel petto o negli ome-
 ri? dovrà egli ripetersi sotto condizione il Battesi-
 mo, oppur no, come quando è stato battezzato nel
 capo? Alcuni Dottori sostengono, doversi sotto con-
 dizione rinnovare il Battesimo quando soltanto è sta-
 ta lavata una picciola parte del corpo, come un di-
 to o la sola mano o piede, ma non già quando l'atto
 battesimale è stato praticato su d'una dell'altre par-
 ti principali; e sono di parere, che sì da S. Tomma-
 so e sì pure dal Rituale Romano sia stato nominato
 il capo non esclusivamente, ma soltanto dimostrate-

vamente, e, come suol dirsi, a cagione di esempio; e però doversi dare lo stesso giudizio delle altre parti principali, in cui venga conferito il Battesimo, che si dà del Battesimo conferito nel capo. Ma il lodato Pontefice nel n. 10. insegna che, essendo anche questa quistione dubbiosa ed indecisa, „ *cavere debet* „ *Episcopus*, ne in sua Synodo aliquid quoad eam „ *decernat*, sed id solum curabit, ut Parochi, ceterique, quorum interest, illud exacte exequantur, „ *quod in Romano Rituali præscribitur* “; cioè che in qualunque altra parte fuori del capo sia stato dato il Battesimo, sotto condizione venga ripetuto.

Se abbiano
a battezzarsi i feti
abortivi.

VIII. Cercano qui i Teologi, se abbiano a battezzarsi i feti abortivi, ed i parti mostruosi. E per quello spetta ai feti abortivi dico in primo luogo, che se l'abortivo feto altro non è che una massa carnea informe senza disposizione di organi, di membri, senza moto, e senza vita, non ha a battezzarsi per verun modo. Così secondo il Rituale di Paolo V., il quale vieta espressamente di battezzarla prima che dia segni di moto vitale. Ma se il feto abortivo ha e vita e tutti i suoi organi e membri, sebbene sia di picciolissima mole, e credasi concepito da pochi giorni, dico in secondo luogo, che questo feto ha a battezzarsi assolutamente; perchè da tanta distinzione di membri già formati, e dal moto, che in esso si scorge consta con morale certezza, che vive, ed è d'anima ragionevole dotato. Dico poi 3., che se si muova bensì, e quindi dimostri vitalità, ma le di lui membra sieno ancora rozze e non pienamente spiegate, ha a battezzarsi sotto condizione; perchè ha a presumersi, che un uom vivente viva di vita a se propria, cioè sia da anima ragionevole informato. E' vero, che s'ignora onninamente il quando della unione dell'anima al corpo, e che ricercasi nel feto disposizione di parti, onde atto divenga al ricevimento dell'anima; ma quando l'abortivo corpicciuolo si muove, genera un prudente sospetto della sua animazione. Adunque debb'essere battezzato sotto condizione, affinchè con certezza la di lui anima non perisca, se per sorte fosse a quel picciolo corpo già unita. Diffatti il Pontefice nel suo Rituale altro nel feto non ricerca perchè sia battezzato salvochè la vita, e non già la perfetta e distinta formazione e struttura de' membri; poichè dice: *Si mater prægnans mortua fuerit, fætus quamprimum caute extrahatur, & si vivus est, baptizetur*. Aggiungo, che sebbene nel feto non si vegga verun movimento, se

però appariscono altri segni non oscuri di vitalità , ha a battezzarsi sotto condizione per la ragione già addotta . Quindi i Parrochi debbono avvertire le Levatrici a non gittar via senza esame tutto ciò che negli aborti mandan fuori le pregnanti donne , ma a ricercare con diligenza , se ci sia un qualche feto , e se questo dia indizj di vitalità ; come appunto ha ordinato l' anno 1750 l' Arcivescovo di Palermo in una sua Pastorale , ed in seguito parecchi altri Vescovi d' Italia .

IX. Vengo ai parti mostruosi . O questi dan fondamento certo di credere essere in essi l'anima umana ; o dimostrano chiaramente tutto l' opposto ; o lasciano la cosa in dubbio . I primi debbon essere battezzati assolutamente ; i secondi non hanno a battezzarsi per verun modo , e gli ultimi hanno a battezzarsi sotto condizione . Il Battesimo è stato istituito soltanto per gli uomini , ai quali soli anche può giovare ; all'altre creature nè può giovare , nè può darsi senza profanazione del Sacramento . Adunque deve darsi ai primi , e non può darsi ai secondi . Quindi il Rituale Romano prescrive , che non si battezzi un mostro , in cui non apparisce specie umana ; od almeno , che nulla si faccia senza consultarne il Vescovo , o ; se sia uopo , anche il Romano Pontefice . Gli ultimi poi hanno a battezzarsi sotto condizione , affinchè non abbiano a perire eternamente , se ne sono capaci . Sono di questo genere , cioè soggetti dubbj del Battesimo , gli acefali , e gli aventi il capo ferino ; ma non già gli ermafroditi , i caudati , i monocoli , i non aventi o la lingua , o le braccia , o i piedi ; mentre questi sono difetti del corpo umano , che non ne cangiano la natura . Ma che avrá a farsi , se il feto ha le parti , o membri duplicati ? Dico , che se sono due gemelli insieme uniti , ciascuno di essi debb'essere battezzato assolutamente ; perchè non sonò un uomo solo , ma due . Se poi il parto non è propriamente doppio , convien vedere quali sieno le parti duplicate : se ha due teste , e due petti , quantunque gli altri inferiori membri sieno semplici , gli si deve dare un doppio Battesimo ; perchè sono ivi due persone , le quali debbon essere battezzate o separatamente , oppur insieme colla forma in numero plurale , dicendo *Ego vos baptizo* . Per lo contrario , se c'è nel feto un capo solo ed un solo petto , sebbene sieno gl' inferiori membri duplicati , debb'essere battezzato come una persona solo con un solo Battesimo . Se finalmente ha il mostro due teste

Se i mostruosi .

ma un petto solo, se c'è urgente pericolo, deve battezzarsi col dire, *Ego vos baptizo in quantum capaces estis* : se poi il tempo lo permette, si deve consultare il Vescovo.

Per battezzare gli adulti è necessario il loro consenso.

X. Passando dai fanciulli agli adulti, è cosa certa e chiara, che agli adulti tutti, se lo vogliono, può conferirsi il Battesimo. Lo comanda il divin Redentore, dicendo generalmente, ed indistintamente : *Docete omnes gentes, baptizantes eos*. Dissi se lo vogliono ; perchè un adulto invito e nolente non può essere battezzato nè lécitamente, nè validamente. Ciò consta da quanto abbiám detto nella prima parte cap. 1. §. 4. num. 3., ove abbiám dimostrato ricercarsi nell'adulto il consenso, e l'intenzione di ricevere i Sacramenti. E quanto poi al Battesimo in particolare ciò si conferma dallo stile della Chiesa, la quale nell'amministrazione di questo Sacramento ricerca dal Battezzando, se voglia essere battezzato, *Vis baptizari?* e prescrive, che risponda di volerlo con dire, *Volo*. Quanto ai fanciulli basta lo si dica dai Padrini ; ma non basta per verun modo quanto agli adulti. Si pro eo, dice S. Agostino lib. 4. de *Baptis. contr. Donatis*. cap. 24., *qui respondere potest, alius respondeat, non itidem valet*. L'adulto ha a dirlo egli stesso, e così esprimere il suo libero assenso ed intenzione. Se ripugna, se contraddice, non può battezzarsi, perchè, *id est Religioni christianæ contrarium, ut semper invitus, et penitus contradicens ad recipiendam et conservandam christianitatem quis compellatur*, dice Innocenzo III. Cap. *Majores* Ext. de *baptismo*, et *ejus effectu*. Ma, se è così, cosa dovrà dirsi del Battesimo conferito a quegl' infedeli, i quali lo domandano o lo ricevono per lo solo timore di qualche grave pericolo, come di morte, di esilio, di prigionia? Rispondo, che è valido il Battesimo conferito a chi per lo timore di tali pene, elegge di essere battezzato, perchè il timore non toglie il volontario, sebbene lo diminuisca, come insegnano con S. Tommaso tutti i Teologi. Se il timore non toglie il volontario, adunque l'uomo volontariamente si sottopone al Battesimo quantunque lo faccia coll'animo atterrito dal timor delle pene. Costui riceve, dice S. Tommaso, il carattere del Battesimo, ma non già la grazia Sacramentale. Se poi spinto dal timore fintamente al Battesimo si accosta coll'animo totalmente avverso, contraddicente, e dissenziente, certamente non riceve per verun modo il Sacramento, come consta da ciocchè abbiám detto nel luogo già citato.

Che abbia a dirsi del Battesimo ricevuto per timore.

XI. Che poi non sia necessaria negli adulti alla validità del battesimo la fede, lo abbiamo già nella 1.ª parte cap. 1. §. 4. dimostrato; e lo si vede manifestamente nel Battesimo degli eretici, che è stato sempre giudicato valido dalla Chiesa; sebbene privi fossero di fede e que' che lo ricevevano, e chi lo amministrava. Ma al fruttuoso di lui ricevimento è necessaria negli adulti non solo la fede, ma anche la speranza, e la detestazion de' peccati col proposito di professare ed osservare la legge di Cristo. Che sia necessaria la fede, manifestamente si dimostra da quelle parole del divin Redentore registrate nel cap. 16. di S. Marco v. 16. *Qui crediderit, & baptizatus fuerit, salvus erit.* E quando l'Eunuco disse a Filippo Att. 8. 36. 37. *Ecce aqua, quid prohibet me baptizari?* Rispos'egli: *Si credis ex toto corde, licet: e soggiugnendo l'Eunuco, Credo filium Dei esse Jesum Christum, il Diacono lo battezzò. E l'Apostolo pure ad Hebr. 11. 6. asserisce, che sine fide impossibile est placere Deo: credere enim oportet accedentem ad Deum.* Che richieggasi pur anco la detestazion de' peccati, ossia la penitenza, chiaramente raccogliasi da quelle parole di S. Pietro Att. 2. 38. *Pœnitentiam agite, & baptizetur unusquisque vestrum.* Così insegna S. Tommaso nella q. 68. art. 4. e nel corpo dell'art. e nella risposta al 2., ove dice: „ Il Sacramento „ quello, in cui si scuopre qualche segno di conversione; siccome nemmeno si dà la medicina corporale ad un infermo, se in esso non apparisce qualche movimento o indizio di vitalità “. Che si ricerchi la speranza, non se ne può dubitare: perchè come può mai il peccatore pentirsi de' suoi peccati, e chiederne a Dio il perdono, se non lo spera? Deve adunque ricorrere a Dio, come infermo al medico, e confidare in lui, che pe' meriti di Cristo gli sarà propizio. Cristo medesimo eccitava a questa speranza quei, che spiritualmente voleva guarire: *Confide, Filii,* diceva, Matth. 9. 2., *remittuntur tibi peccata tua.* Non ricercasi però necessariamente al fruttuoso ricevimento del Battesimo quella fervente e perfetta contrizione, che informata da intensa carità giustifica tosto il peccatore, ma basta quella che congiunta con un amor iniziale disponga prossimamente allo scancellamento de' peccati, ed alla infusion della grazia, come si dirà nel Sacramento della Penitenza. Che finalmente debba esserci nell'adulto, che accostasi al Battesimo, il proponimento di

Al valido ricevimento non ricercasi negli adulti la fede.

Ma ricercasi al ricevimento fruttuoso.

Ricercasi anche la detestazione de' peccati.

E la speranza.

Professare ed osservare la cristiana legge, eccone l'evidente ragione: perocchè chi non vuole professare insieme ed osservare la legge di Cristo, sinceramente e veracemente non desidera e non vuole l'amicitia di Dio, cui non è possibile conseguire senza tale professione ed osservanza. Tutte queste previe disposizioni al fruttuoso ricevimento del Battesimo necessarie vengono esposte dal Tridentino nella sess. 6. c. 6. *de Justific.* ove dice: „ Disponuntur aut ad ipsam „ Justitiam, dum excitati divina gratia & adjuti, *Fidem* ex auditu concipientes, libere moventur in „ Deum, *credentes* vera esse, quæ divinitus revelata & promissa sunt & dum peccatores se esse „ intelligentes, & divinæ justitiæ timore, quo utiliter concipiuntur, ad considerandam Dei misericordiam se convertendo, in *spem* eriguntur, *fidentes*, „ Deum sibi propter Christum propitium fore, illumque tamquam omnis justitiæ fontem *diligere incipiunt*: ac propterea moventur adversus peccata „ per odium aliquod & detestationem, hoc est. per „ eam *penitentiam*, quam ante Baptismum agi oportet: denique dum *proponunt* suscipere Baptismum „ inchoare novam vitam, & servare divina mandata “.

CAPITOLO VI.

Delle proprietà del Battesimo, cioè della sua necessità, ed unità: e dei di lui effetti.

Necessità
del Batte-
simo.

I. Ha il Battesimo le due accennate proprietà, cioè la necessità, e la unità, delle quali diremo brevemente in questo Capitolo. E quanto alla prima, è il Battesimo necessario di necessità di mezzo a tutt'i fanciulli nati eziandio da parenti cristiani. Il che consta ad evidenza da quella chiarissima ed universalissima sentenza del divino riparatore: *Nisi quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu Sancto, non potest introire in Regnum Dei.* Le quali parole doversi intendere del Battesimo di acqua ha sempre tenuto la Cattolica Chiesa, e contro Calvino, che in altro senso si sforzava d'interpretarle, lo ha difinito il Concilio di Trento nella sess. 7. *de Baptis.* can. 2. Si conferma pur anco la necessità del Battesimo coll'altro domma del peccato originale derivato dal primo Padre in tutti gli uomini, che vengono a questa luce. Pe'fanciulli, che nascono perciò tutti *figliuoli d'ira*, come li chiama l'Apostolo, e quindi esclusi dal celeste Regno (quando non supplisca il Battesi-

mo di sangue, cioè il martirio, di cui diremo in seguito), non conosciamo altro mezzo nella nuova legge istituito di espiazione e di riconciliazione, per cui, se sen muojono prima dell' uso di ragione, possono salvarsi. Quindi questa necessità di mezzo per la salvezza de' fanciulli l' han conosciuta e predicata i Padri tutti della Chiesa fino dai primi secoli; e però affatto temerariamente qualche moderno Scrittore ha opinato, che possa al Battesimo supplire la fede o il voto de' parenti applicato o col segno di Croce, o colla invocazione della Trinità ai pericolanti bambini; perchè senza verun fondamento di Scrittura o Tradizione s' inventa un rimedio, e rimedio di frequentissimo uso per l' originale peccato, ignoto ai Padri, ed alla Chiesa, e diverso da quell' unico, che è stato da Cristo istituito. Ascoltiamo S. Agostino nell' Epis. 166. a S. Girolamo: Quis-
 „ quis dixerit quod in Christo vivificabuntur etiam
 „ parvuli, qui sine Sacramenti ejus participatione de
 „ vita exeunt, hic profecto & contra Apostolicam
 „ prædicationem venit, & totam condemnat Eccle-
 „ siam, ubi propterea in baptizandis parvulis festi-
 „ natur & curritur, quia sine dubio creditur, aliter
 „ in Christo eos vivificari omnino non posse“.

II. Agli adulti poi il Battesimo è alla salute necessario o *in re*, o *in voto* sì di necessità di mezzo, che di precetto. Questa pure è una cattolica verità contenuta chiarissimamente in molti luoghi delle divine Scritture. Vaglia per tutti la risposta data da S. Pietro (*in Acta Apost. 2. 38.*) a quelle persone, che gli ricercavano cos' avessero a fare per ottener la salute: *Baptizetur*, disse loro, *unusquisque vestrum in remissionem peccatorum*. L'Arca ai tempi di Noè era l'unico mezzo per non perire nel diluvio universale; *in qua*, dice lo stesso Apostolo S. Pietro epis. 1. cap. 3. 20. 21. *pauci, idest octo animæ salvæ factæ sunt per aquam, quod et vos nunc similis formæ salvos facit Baptisma*. E vuol dire: siccome in quell' eccidio universale niuno poteva dalla morte essere immune, se non se chi fosse entrato nell' Arca; così niuno può andar esente dalla perdizione eterna, se non se chi col mezzo del Battesimo o *in re*, o *in voto* ricevuto, è entrato nella Chiesa di Cristo. Viene poi anche confermata questa verità dalla perpetua e costante tradizione de' Padri, i quali hanno sempre riconosciuta ed inculcata la necessità del Battesimo alla salute di tutti gli uomini, niuno eccettuato. Sono pertanto (chi ne può dubitare?) tenuti

Come per gli adulti.

tutti gli uomini a far uso di questo mezzo; e senza di esso non c'è salute. „ A ciò (disse S. Tommaso „ nella q. 68. art. 1.) sono tutti gli uomini tenuti, „ senza di cui non possono conseguir la salute. Ma „ è cosa chiara, che niuno può conseguir la salute, „ se non se per Cristo; e però l'Apostolo dice Rom. „ 5. 18. *Sicut per unius delictum in omnes homines in* „ *condemnationem, sic & per unius justitiam in om-* „ *nes homines in justificationem vitae.* Ora a questo „ fine si dà il Battesimo, affinché l'uomo per esso ri- „ generato venga a Cristo incorporato, e fatto di lui „ membro; e però si dice ad Gal. 3. 27. *Quicumque* „ *in Christo baptizati estis, Christum induistis.* Adun- „ que è manifesto, che tutti gli uomini tenuti sono „ al Battesimo, e senza di esso per gli uomini non „ c'è salute. Ma questa necessità del Battesimo di „ mezzo e di precetto non incominciò che dopo la morte e risorgimento di Cristo, e dopo una sufficiente promulgazione del Vangelo; il che sembra assai conforme alla dottrina del Concilio di Trento, il quale nella sess. 6. cap. 4. asserisce, „ *justificationem post E-* „ *vangelium promulgatum sine lavacro regenerationis,* „ *aut ejus voto fieri non posse.*“

Quando ab-
bia incom-
inciato
questa ne-
cessità e
precetto
del Batta-
esimo.

Unità del
Battesimo
in che con-
sista.

Non può i-
terarsi.

III. L'unità del Battesimo, altra di lui proprietà, consiste in questo, che una fiata ricevuto validamente sussiste sempre e persevera perpetuamente pel suo carattere nell'anima impresso, e quindi non può unquam iterarsi. Il che dimostra S. Tommaso q. 66. art. 9. primamente colla testimonianza di S. Paolo, il quale scrivendo a quei di Efeso dice, *Una fides, et unum Baptisma.* Poi lo conferma coll' indole stessa del Battesimo, che consiste nella spirituale generazione, per cui „ l'uomo muore alla vecchia vita, ed „ incomincia a vivere una nuova; e però si dice Jo. „ 5. v. 5. *Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu* „ *Sancto* etc. Ora la generazione di uno non può essere che una. Adunque il Battesimo non può iterarsi, come nemmeno la carnale generazione. „ Quindi è, che il Battesimo senza un gravissimo sacrilegio e di chi lo amministra e di chi lo riceve, non può iterarsi. Sì l'uno che l'altro *immanissimo scelere pollutur*, dice S. Agostino *epis. ad Maximum*; e S. Leone Magno *epis. ad Neonam Ravenatensem* scrive, che *inexplicabile facinus perpetrat*; delitto che in altri tempi veniva punito con pubblica e rigida penitenza; e che ne' tempi posteriori venne sottoposto alla irregolarità.

IV. Può quindi unicamente iterarsi, non già asso-

lutamente, ma sotto condizione, ognora che nasce un dubbio fondato e prudente o del di lui ricevimento, o del suo valore: e nemmeno si può dire in allora propriamente iterarsi il Battesimo; mentre, come scrive nel luogo testè citato S. Leone M., *non potest in iterationis crimen venire, quod factum esse omnino nescitur*. Leggasi quanto su questo punto abbiamo detto nella Par. 1. Cap. 2. §. 1. num. 18. Per non porsi a pericolo d' iterare incautamente questo Sacramento, convien por mente alle regole non meno prudentemente, che sapientemente suggerite da Benedetto XIV. *de Syn. lib. 7. cap. 5. Eccole. 1.* L' amministrazione del Battesimo rimane bastevolmente provata anche da un solo testimonio: e massimamente se questi fa testimonianza d'un fatto suo proprio, affermando d' essere stato da sè il Battesimo alla tal persona legittimamente amministrato; nè v' ha in contrario cosa, che dia eccezione, o detragga la fede alla di lui testimonianza. 2. Si deve prestar fede alla levatrice istruita delle cose necessarie al valore del Battesimo, che afferma d' aver battezzato il tal fanciullo; massimamente se prima d' esercitare il suo uffizio è stata del modo di conferire il Battesimo nel caso di necessità diligentemente addottrinata. Quindi riprova altamente l' uso d' alcuni luoghi di ribattezzare generalmente ed indistintamente in Chiesa tutti que' fanciulli che sono stati privatamente in casa dalle levatrici battezzati. In allora poi per lo contrario v' ha un dubbio ragionevole del ricevimento del Battesimo e quando non consta per verun modo essere stato conferito: e quando chi fa di esso testimonianza è una persona incognita, o di fede dubbia ed incerta. Quindi sotto condizione debbon essere ribattezzati i bambini esposti, sebbene abbiano al collo appesa la cartuccia, che attesta essere stati battezzati, salvo che nel caso che abbiasi notizia certa della persona, che ha scritto quell' attestato, o qualche altro indubitato argomento del Battesimo legittimamente amministrato; in fine debb' intendersi de' bambini esposti o abbandonati nati da' parenti Cristiani: perocchè se consta in qualsivoglia maniera, che sono figliuoli di parenti infedeli, debbon battezzarsi assolutamente e senza condizione: perchè in tal caso v' ha una certissima presunzione, che non sieno stati mai battezzati.

V. Que', che senza un dubbio fondato e prudente intorno o all' amministrazione o alla validità del Bat-

Chi ripete il Battesimo incau-

tamente
incorre
nella irre-
golarità.

tesimo temerariamente, oppur anche a maggior cautela, di bel nuovo lo conferiscono, oltre al peccato mortale di sacrilegio, che commettono, incorrono nella irregolarità. Lo negano veramente parecchi Probabilisti; ma il Catechismo del Concilio di Trento lo afferma a chiare note, mentre *de Baptismo* num. 57. dice così: „ Qua in re diligentè a Pastoribus aliqua
„ providenda sunt, in quibus fere quotidie non sine
„ maxima Sacramenti injuria peccatur. Neque enim
„ desunt, qui nullum scelus admitti posse arbitren-
„ tur, si quemvis sine delectu cum adjunctione illa
„ (sotto condizione) baptizant. Quare si infans ad
„ eos deferatur, nihil prorsus quærendum putant,
„ an is prius ablutus fuerit, sed statim ei Baptis-
„ mum tribuunt. Quin etiam quamvis exploratum
„ habeant, domi Sacramentum administratum esse,
„ tamen sacram ablutionem in Ecclesia, adhibita
„ solemnì cæremonia, cum adjunctione repetere non
„ dubitant: quod quidem sine sacrilegio facere non
„ possunt, & eam maculam suscipiunt, quam divi-
„ narum rerum scriptores *Irregularitatem* vocant.
„ Nam ea Baptismi forma ex Alexandri Papæ au-
„ thoritate in illis tantum permittitur, de quibus *re*
„ *diligenter perquisita*, dubium relinquitur, an Ba-
„ ptismum rite susceperint, aliter vero nunquam
„ fas est, etiam cum adjunctione, Baptismum ali-
„ cui iterum administrare”. E il gran Lambertini
nella sua Notificazione 84. n. 18. così la sente; anzi
aggiunge, che siffatta irregolarità non solo impe-
disce il ricevimento degli Ordini, ma anziandio l'e-
sercizio dei già ricevuti: ed in conferma di ciò ri-
ferisce la decisione della Congregazion del Concilio
dell' anno 1685. del seguente tenore: „ Siquidem Sy-
„ nodus Mediolanensis, & Catechismus Romanus,
„ *quorum maxima est auctoritas & ceteris præfe-*
„ *renda*, loquuntur expresse de Sacerdotibus & Pa-
„ rochis rebaptizantibus sub conditione; unde irregu-
„ laritas, quæ inibi statuitur, & respective præsup-
„ ponitur adversus dictos Sacerdotes & Parochos, ne-
„ cessario intelligenda est de impediènte exercitium
„ Ordinum susceptorum, quum non detur alius Ordo
„ Sacer, ad quem Sacerdotes & regulariter Parochi
„ ascendere possint”. Adunque chi senza un dub-
bio ragionevole e prudente ripete il Battesimo e
commette un sacrilegio, e incorre la irregolarità, la
quale non solo impedisce il ricevere gli Ordini, ma
pur anco l'esercitare i già ricevuti; e da questa dot-
trina niuno si deve in pratica allontanare.

IV. Questa unità del Battesimo punto non si oppo-
 ne alla verità di quella bella, comunissima, e salute-
 volissima distinzione di Battesimo, *fluminis, fluminis, &*
sanguinis: perocchè, come insegna S. Tommaso q. 64.
 art. 11. „ i due posteriori sono contenuti nel Batte-
 „ simo di acqua, il quale ha la sua efficacia dalla
 „ passione di Cristo, e dallo Spirito Santo “. Il Batte-
 „ simo *fluminis* consiste nella perfetta carità verso Dio
 congiunta e colla detestazion de' peccati, e col voto del
 Battesimo almeno implicito. Si dice *fluminis*, perchè
 viene dallo Spirito Santo, che lava interiormente, e
 monda dai peccati. Che questo Battesimo faccia le
 veci e supplisca al Battesimo di acqua negli adulti
 quanto alla remission de' peccati, ed alla infusione
 della grazia, quando non è possibile il ricevimento
 del Battesimo di acqua, consta manifestamente dalle
 Scritture e dai Padri. Le Scritture alla carità e con-
 trizione fanno chiaramente corrispondere la divina
 dilezione e misericordia, la quale non può essere, nè
 intendersi senza il perdono de' peccati e la giustifi-
 cazione: Joan. 14. 21. *Qui diligit me, diligitur a Pa-*
tre meo, e 18. 21. *Ezech. Si impius egerit peniten-*
tiam ... vita vivet, & non morietur. E per quello
 spetta ai Padri, S. Ambrogio nell'Orazion funebre di
 Valentiniano juniore, di esso rapito dalla morte pri-
 ma del Battesimo scrive così: „ Si Martyres suo
 „ abluantur sanguine, & hunc sua pietas abluit, &
 „ voluatas “. E che? non avrà egli forse ottenuto la
 grazia della rigenerazione, che ha desiderato, che ha
 domandato? Certamente perchè l'ha chiesta, l'ha
 anche impetrata: „ Non habet ergo gratiam, quam
 „ desideravit? Non habet, quam poposcit? Certe quia
 „ poposcit, accepit “. E S. Agostino lib. 4. *de Ba-*
ptis. cap. 22. scrive: „ Etiam atque etiam conside-
 „ raus inveno, non tantum passionem pro nomine
 „ Christi id quod ex Baptismo deerat posse supplere,
 „ sed etiam fidem, conversionemque cordis, si forte
 „ ad celebrandum mysterium Baptismi in angustiis
 „ temporum succurri non potest “. Un Ebreo vicino
 a morte pel desiderio del Battesimo erasi battezzato
 da sè. Interrogato intorno siffatto Battesimo Innocen-
 zo III. , risponde nel 3. delle Decret. tit. 42. cap. 4.
 „ non essere valido tal Battesimo, perchè si richie-
 „ de distinzione fra il battezzante ed il battezzato,
 „ e quindi dover essere quest' Ebreo di bel nuovo
 „ battezzato “. Soggiugne però, „ che se fosse in
 „ allora morto, tostamente se ne sarebbe votato alla
 „ patria celeste per la fede e desiderio del Sagra-

Tre batte-
 simi, *flu-*
minis, flu-
minis, san-
guinis,
 non ostan-
 te all'uni-
 tà del Bat-
 tesimo .

Il Batte-
 simo *flumi-*
nis in che
 consista .
 Negli a-
 dulti sup-
 plisce al
 Battesimo
 di acqua .

„ mento , e non pel Sacramento della fede “ (*).
 Quindi il Concilio di Trento sess. 7. can. 4. *de Sacram. in gen.* così parla : „ Si quis dixerit , Sacramenta novæ Legis non esse ad salutem necessaria . . . & sine eis, aut eorum VOTO per solam fidem homines a Deo gratiam justificationis adipisci . . . anathema sit. “

Il Battesimo sanguinis è il Martirio.

Supplisce al Battesimo di acqua negli infanti.

E negli adulti.

VII. Il Battesimo poi *sanguinis* è il Martirio. Il Martirio supplisce la involontaria deficienza del Battesimo di acqua ; e perciò appellasi Battesimo di sangue ; e il Martirio altra cosa non è che la morte sofferta per cagione di Cristo, della Fede, della Religione, o di alcun'altra virtù cristiana. Supplisce, io dissi, al Battesimo sì negl' infanti, che negli adulti ; supplisce quanto all' effetto della espiazione del peccato originale, e della giustificazione. Ascoltiamo San Tommaso, il quale 2. 2. q. 124. art. 1. al 1. scrive così : „ Lo spargimento del proprio sangue per Cristo „ fa le veci del Battesimo. Quindi siccome nei fanciulli battezzati i meriti di Cristo per la grazia battesimale operano al conseguimento della gloria ; così pure negli uccisi per Cristo il merito del martirio di Cristo opera al conseguimento della palma del martirio. Quindi S. Agostino nel Serm. 64. *de diversis* cap. 3. quasi parlando co' fanciulli uccisi per Cristo, dice : *Quegli dubiterà della vostra corona, della vostra passione per Cristo, il quale non crede, che giovi ai fanciulli il Battesimo di Cristo. Non avevate l'età, onde credere in Cristo; ma avevate la carne, per cui sostenere la passione per Cristo* “. Così egli. Questo diffatti sembra il sentimento, fino da' primi tempi, di tutta la Chiesa contenuto e manifestato nella perenne memoria, venerazione, e culto di que' felici fanciulli, che furono da Erode uccisi per Cristo, cui ha avuto nè mai ha cessato di predicar come martiri, come Santi, come beati, e come con Cristo in Cielo regnanti. E se il Martirio fa le veci del Battesimo ne' fanciulli, chi può mai dubitare che lo faccia negli adulti? E' certissimo, che questi senza il lavacro di acqua conseguono la salute, e la beatitudine ; e ce lo attestano le Scritture in più luoghi. Matth. 10. 32. leggiamo: *Omnis, qui confitebitur me coram hominibus, confitebor &*

(*) *Quam inter baptizatum & baptizandum debeat esse discretio . . . memoratus Judæus est denuo ab alio baptizandus . . . Quamvis si talis continuo decessisset, ad cælestem Patriam protinus evolasset propter Sacramenti fidem, & non propter fidei Sacramentum,*

ego eum coram Patre meo. E Marc. 8. 35. *Qui perdidit animam suam propter me, & Evangelium, salvam faciet eam.* E tale si è appunto il sentimento de' Padri ed il giudizio della Chiesa, la quale ha sempre tenuto per santi e beati gli adulti, che prima del Battesimo sono stati martirizzati in guisa che non abbisognino de' suffragj nostri, ma bensì noi delle loro intercessioni: anzi questo martirio degli adulti più in questo si avvicina alla efficacia del Battesimo, che seco porta della pena temporale una pienissima remissione.

VIII. Niuno però si persuada, che questi due Battesimi *Flaminis* e *Sanguinis* tutti quegli effetti producano, cui partorisce il Battesimo di acqua. Sarebbe in errore chi così la pensasse. Producono bensì l'effetto dello scancellamento del peccato originale, e degli attuali, e la remission della pena; ma non imprimono il carattere, non inducono la soggezione alla podestà e giurisdizion della Chiesa, a cui la persona battezzata come membro si unisce, nè il gius di comunicare ne' suoi beni, nè la prossima capacità a ricevere gli altri Sacramenti. Questi posteriori effetti non possono convenire che ad un uomo entrato nella Chiesa, ed al di lei visibile corpo a guisa di membro inserito; e quindi non conseguisconsi che pel solo Battesimo di acqua, per cui farsi quest' ingresso ed incorporamento. Anzi affinchè que' due Battesimi abbiano forza di supplire al Battesimo di acqua quanto anche ai primi effetti, è onninamente necessario sieno accompagnati dal voto esplicito del Battesimo Sacramentale, ossia di acqua in quelle persone; che ne conoscono la istituzione. La ragion' è perchè nell' Evangelica legge non può esserci nè vera carità, nè contrizione efficace, nè vero martirio, in cui non si contenga il voto del Battesimo, cioè del mezzo da Cristo prescritto, e di cui si conosce la necessità. Quindi è, che il Concilio di Trento sess. 6. *de justificatione*. c. 4. dichiara, „ post Evangelium promulgatum „ nunquam fieri translationem a veteris Adæ statu „ ad statum gratiæ sine lavacro regenerationis, aut „ ejus voto “.

IX. E giacchè abbiain fatto menzione degli effetti del Battesimo, diremo qui quali e quanti sieno. Secondo la dottrina de' Padri, e degli Ecclesiastici Scrittori parecchi sono gli effetti del Battesimo Sacramentale. Il primo si è la remissione e condonazione del peccato originale, e di tutt' gli attuali prima di riceverlo commessi. Quest' è un domma cattolico con-

I Battesimi *flaminis* e *sanguinis* producono alcuni, ma non tutti gli effetti del Battesimo di acqua.

Debbon essere congiunti col voto del Battesimo di acqua.

Effetti del Battesimo.
1. Effetto, il perdono de' peccati.

tenuto chiaramente nelle divine Scritture, e nella perpetua tradizione de' Padri: *Baptizetur*, si dice *Act. 2. 38.*, *unusquisque vestrum in remissionem peccatorum*. E *cap. 22. 16.* *Baptizare & ablue peccata tua*. In cosa tanto chiara, è superfluo l'aggiugnere altri testi della Scrittura, ed il recitare le testimonianze de' Padri. Ell' è una cosa, cui colla Chiesa noi confessiamo tutto di nel Simbolo come articolo di fede, quando diciamo: *Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum*. Più. Non solo rimettonsi nel Battesimo i peccati quanto alla colpa, ma eziandio quan-

2. Effetto,
la remissione
della pena:

to alla pena sì eterna che temporale ad essi dovuta; che è di esso Battesimo il secondo effetto. Così la sentono tutt' i Padri; e così ha dichiarato il Concilio di Firenze nel Decreto di Eugenio, dicendo: „ Sacramenti Baptismi effectus est remissio omnis „ culpæ originalis & actualis, & **OMNIS QUOQUE** „ **PENÆ**: & morientes post Baptismum statim ad „ Regnum cœlorum perveniunt; atque idcirco nullam „ baptizatis pro peccatis præteritis imponendam esse satisfactionem “. Ed il Concilio di Trento sess. 6. nel Decreto *de originali peccato* diffinisce, „ nihil „ prorsus post Baptismum renatos ab ingressu Cœli „ remorari “. Quest' è la cagione, per cui S. Tomaso 3. p. q. 69. art. 7. in corp. fra gli effetti del Battesimo annovera l'aprimiento della porta del Paradiso, scrivendo: „ Conciossiachè l'aprire la porta „ del Regno celeste altro non sia che toglierne gl' „ impedimenti, per cui l' uomo non può in esso entrare, e questo impedimento sia la colpa, ed il reato di pena; togliendosi pel Battesimo ogni colpa, „ ed ogni reato di pena, ne siegue, che l' effetto del „ Battesimo sia l'aprimiento della porta del celeste „ Regno “. La ragione poi di questa pienissima remissione sembra essere, perchè pel Battesimo l' uomo rinasce perfettamente a nuova vita, e diviene come un infante recentemente generato; e quindi in esso abolito rimane della vecchia vita ogni vestigio.

3. Effetto,
l'infusione
della grazia
sanificante:

X. Un effetto fa strada all' altro. Tolto di mezzo l' obice d' ogni peccato sì originale che attuale insieme col reato di pena per virtù del Battesimo, ecco il terzo di lui effetto, cioè la grazia santificante, che viene nell' anima infusa. Dell' infusione di questa grazia parla l' Apostolo, allorchè dice ad Tit. 3. v. 5. 6. 7. „ *Salvos nos fecit per lavacrum regenerationis & „ renovationis Spiritus Sancti, quem effudit in nos „ abunde per Jesum Christum Salvatorem nostrum, „ ut justificati gratia ipsius, hæredes simus secun-*

„ dum spem vitæ æternæ “. Ma questa grazia, domanderà qui taluno, infondesi anche nei bambini quando vengono battezzati? Sì, risponde S. Tommaso nel cir. luogo all' art. 6. „ Dissero alcuni antichi, che ai fanciulli non s' infondono la grazia e le virtù; ma s' imprime il carattere di Cristo, per la cui virtù quando giungono alla perfetta età, conseguiscono la grazia e le virtù. Ma ciò è manifestamente falso per due ragioni: 1. Perchè i fanciulli come gli adulti nel Battesimo divengono membri di Cristo: e quindi è necessario, che dal capo ricevano l' infusso della grazia e della virtù. 2. Perchè, se così fosse, i fanciulli, che sen muojono dopo il Battesimo, non giugnerebbero alla felicità eterna... e così non gioverebbe loro alla salute l' essere stati battezzati “. Colla grazia poi santificante infondendosi altresì i doni e le virtù soprannaturali; perchè con essa grazia hanno un' intima connessione gli abiti tutti della fede, della speranza, della carità e delle altre virtù infuse, i quali da essa scaturiscono come proprietà dall' essenza. Lo insegna il Concilio di Trento nella sess. 6. cap. 7. e S. Tommaso nel luogo testè citato, il quale anche avverte, punto non ostante a questa verità il non apparire ne' fanciulli gli atti di queste virtù: mentre soggiugne, „ Questa impotenzadi operare non avviene ne' fanciulli per difetto degli abiti, ma per impedimento corporale, siccome pure i dormienti, sebbene abbiano gli abiti delle virtù, sono dal sonno impediti dal fare atti di virtù “. E così pure punto a ciò non osta che gli adulti provino difficoltà nell' oprar il bene, e nell' esercizio delle virtù: Perocchè, dice, questa difficoltà viene dagli inordinati moti della concupiscenza, ai quali però predominano gli abiti nel Battesimo infusi “. Alla grazia poi santificante va unita o si aggiugne altra grazia speciale ordinata a compiere a dovere gli obblighi e gli uffizi della Cristiana professione. E già abbiamo detto nella 1. par. cap. 2. §. 2., che i Sacramenti tutti oltre alla grazia santificante o prima o seconda, conferiscono altra grazia propria e particolare di ciascun Sacramento. Nel Battesimo adunque, dedicandosi l' uomo per esso alla Cristiana professione, una grazia egli riceve, che gli somministra forza e virtù a debitamente e degnamente adempiere i doveri, gli uffizi, e le obbligazioni della vita Cristiana.

Questa grazia s' infonde anche nei fanciulli.

Si dà nel Battesimo anche una grazia sua particolare. In che consista.

XI. L' impression del carattere è del Battesimo il quarto effetto; e quest' effetto sempre siegue il Bat-

4. Effetto, carattere.

tesimo validamente ricevuto, benchè non lecitamente, nè santamente. Questa è una verità di fede definita dal Concilio di Trento sess. 7. can. 9. *de Sacram.* colle seguenti parole: „ Si quis dixerit, in „ tribus Sacramentis, Baptismo scilicet, Confirma- „ tione, & Ordine non imprimi characterem in ani- „ ma, hoc est signum quoddam spirituale & indele- „ bile, unde ea iterari non possint, anathema sit. “ Veggasi ciocchè abbiamo detto nella 1. par. cap. 2. §. 5. ove esponemmo tutte quelle cose, che spettano al carattere Sagramentale. Soltanto aggiugniamo, che in virtù di questo carattere nell'anima impresso rivive il Battesimo: in chi lo ha ricevuto fintamente, cioè indegnamente, tolta di mezzo la finzione. Anche di ciò s'è detto bastevolmente nel luogo stesso. San Tommaso nel 4. delle sent. dist. 4. q. 3. art. 2. quaestiuicula 3. al 2. scrive su tal punto così: Il „ Battesimo, rimossa la finzione, ha quell'effecto, „ che avrebbe avuto prima, se non vi fosse stata la finzione. E quindi rimette i peccati, che „ han preceduto il Battesimo e quanto alla colpa, „ e quanto alla pena. Ma i peccati, che lo sieguono „ vengono rimessi in virtù della contrizione, la „ quale toglie la finzione quanto alla colpa, ma non „ già quanto alla pena totale. “.

Fel Batte-
simo non
tolgonsi le
penalità
della vita
e perchè
ciò.

XII. E perchè mai, domanderà qui taluno, per virtù del Battesimo non siam noi liberati da que' difetti, da quelle pene, che non sieguono già di sua natura l'umana condizion nostra, ma per accidente han avuto sua origine dal peccato del primo padre? Andiam noi per tal cagione soggetti a penalità di corpo, a malori di animo, a dolori, a fame, a sete, e finalmente alla morte. E perchè mai adunque, tolta di mezzo col Battesimo l'infesta cagione di tanti mali, cioè la colpa originale, non cessano le pene e le miserie nostre? Ne rende la ragione S. Tommaso, nella q. 69. art. 3. Sentiamola: „ Il Battesimo, dic' „ egli, ha virtù di togliere le penalità della presente „ vita, ma pure nella presente vita non le toglie; „ ma tolte saranno dai giusti in virtù di esso nella „ risurrezione, quando *mortale hoc induet immortalitatem*, come si dice 1. Cor. 15. E ciò 1. perchè per „ lo Battesimo l'uomo viene incorporato a Cristo, „ e diviene di lui membro. Ora Cristo fin da principio „ del concepimento fu pieno di grazia e di verità: „ e nondimeno ebbe un corpo passibile, che dopo la „ passione e morte fu risuscitato a vita gloriosa. „ Quindi è, che anche l'uom cristiano nel Battesi-

„ mo conseguisce la grazia quanto all'anima, ma ha
 „ il corpo passibile, in cui possa patire per Cristo;
 „ ma sarà risuscitato ad una vita impassibile, secon-
 „ do quello dell' Apostolo ad Rom. 8. 11. *Qui suscita-*
 „ *vit Jesum Christum a mortuis, vivificabit & mor-*
 „ *talia corpora vestra propter inhabitantem spiritum*
 „ *ejus in vobis.* E poco dopo. *Hæredes quidem Dei,*
 „ *coheredes autem Christi; si tamen compatimur,*
 „ *ut & simul glorificemur.* 2. Per spirituale eserci-
 „ zio, cioè affinchè l' uom cristiano combattendo
 „ contro la concupiscenza e sopportando le altre pe-
 „ nalità, la corona ei conseguisca della vittoria. . . .
 „ 3. Affinchè gli uomini non si accostassero al Bat-
 „ tesimo per impassibilità della presente vita, ma
 „ bensì per la gloria eterna, e quindi l' Apostolo
 „ dice 1. Cor. 15. *Si in hac vita tantum in Christo*
 „ *sperantes sumus, miserabiliores sumus omnibus*
 „ *hominibus.*“

C A P I T O L O VII.

*Delle Cerimonie del Battesimo: del tempo e luogo
 di amministrarlo, e dei Padrini.*

I. Sono antichissime ed al sommo venerabili le ce-
 rimonie, che si usano nella Chiesa nell' amministra-
 zion del Battesimo, e quindi niuna, ancorchè leg-
 gerissima può ommettersi senza peccato; sì perchè
 trattasi di Sacramenti, nella cui amministrazione la
 dignità stessa della cosa ricerca una grandissima at-
 tenzione e diligenza; e ancora sì perchè e i sommi
 Pontefici e il Concilio stesso di Trento comandano,
 che debban essere tutte diligentissimamente osserva-
 te. Di queste cerimonie altre precedono il Battesi-
 mo, altre lo accompagnano, ed altre lo sieguono.
 Quelle, che il precedono son le seguenti, cioè 1. la
 consecrazione dell' acqua col Crisma, che più comunemente non si fa che nelle vigilie della Pasqua, e
 della Pentecoste; e ciò perchè, fuori del caso di ne-
 cessità, comunemente non si amministrava il Bat-
 tesimo se non se in questi due giorni. Ed è qui da
 avvertire, che non si deve far uso nella benedizione
 dell' acqua se non se di quell' Olio de' Catecumeni,
 e di quel sagra Crisma, che nell' anno stesso sono
 stati dal Vescovo consecrati. 2. L' imposizion del
 nome, di cui parleremo più sotto. 3. Il segno della
 Croce al fronte, al petto, agli occhi, alle orecchie,
 agli omeri applicato. Al fronte, affinchè il battez-

Niuna ce-
 rimonia
 del Batte-
 simo può
 ommetter-
 si senza
 peccato.

Cerimonie,
 che prece-
 dono il
 Battesimo.

zando non mai si vergogni del crocifisso Signore, ma pubblicamente cogli stessi suoi costumi lo confessi. Agli occhi, onde liberato dalla spiritual cecità, invigili d'indi in poi sopra se medesimo. Al petto, acciò non professi la fede colla bocca soltanto, ma creda di cuore. Alle orecchie, affinchè sieno pronte ed aperte ad ascoltare le verità della fede. Agli omeri, perchè si assuefaccia fino dalla sua tenera età al patire, ed a portare il giogo e la croce di Cristo. 4. L'esorcismo con la triplice insufflazione congiunta con queste parole, *Exi ab eo immunde spiritus*. Perciò poi dice S. Agostino l. 1. *de Symbolo ad Catechum.* c. 1. *parvuli exufflantur & exorcizantur, ut pellatur ab eis diaboli potestas inimica*; 5. L'imposizione e quindi l'estension della mano sul capo del battezzando, come su d'una vittima rapita al demonio, e già da consagrarsi al solo Dio. 6. L'intromissione del sale nella bocca del battezzando, e il tocco delle di lui narici ed orecchie colla saliva, affinchè dal sapore del sale, per cui la vera sapienza viene significata, sia sgombro dal fetore della iniquità, e non si putrefaccia coi vermi de' peccati.

Cerimonie,
che lo ac-
compagna-
no, e lo
sieguono.

II. Fatte tali cose alla soglia della Chiesa secondo l'ordine prescritto nei Rituali, il battezzando viene introdotto nella Chiesa o nel Battistero, ove ecco il rito, che si osserva. E primamente recitati dal Padrino e Madrina il *Credo*, ed il *Pater noster*, viene interrogato il battezzando, se rinunzi a Satanasso ed alle sue opere, e pompe: risponde egli o per se medesimo se è adulto, o pei Padrini, se è un infante, che vi rinunzia in perpetuo. 2. Poscia bagnato il destro pollice nell'Olio de' Catecumeni, se n'unge il battezzando a guisa di croce prima nel petto, poi fra le spalle, affinchè, dice Innocenzo III. cap. unic. *De sacra unctione, per fidei Sacramentum, la cui virtù tutta vien dalla croce, sit munditia cogitationum in pectore, & per operis exercitium sit fortitudo laborum piorum in scapulis*. 3. Quindi interrogato se vuole essere battezzato, risponde o da sè, o pei Padrini che lo vuole, ed in allora viene battezzato nella maniera dalla Chiesa praticata. Sieguono poi l'azione battesimale 1. l'unzione del Sagro Crisma, che non ha a farsi nella fronte, ma bensì nella sommità del capo; e ciò, dice lo stesso Innoc. III. nel luogo citato, affinchè il battezzato *sit paratus omni petenti de fide reddere rationem; quia per caput intelligitur mens, juxta quod legitur Eccl. 2. Oculi sapientis in capite ejus*. 2. L'imposizione del-

la bianca pezzuola in luogo del bianco vestimento, affinchè il nuovo candidato e si ricordi dell'innocenza ricevuta, e faccia ogni sforzo per conservarla. 3. La tradizione della candela accesa, nella cui luce è simboleggiata la fede, nel calore la carità, nell'altezza la speranza, la quale oltrepassando tutte le terrene cose, s'innalza fino al Cielo. Ciò sia detto delle cerimonie del Battesimo e del loro significato; e chi ne desidera una compiuta notizia e spiegazione si rivolga agli espositori de' sagri Riti.

III. Salvochè nell'urgente pericolo di morte, non è mai lecito il battezzar privatamente riserbando e differendo le cerimonie del Battesimo ad altro tempo. Ciò è chiaro dalla Bolla di Paolo V. posta in fronte al Rituale Romano, in cui comanda a tutt' i Ministri de' Sacramenti, di amministrarli coi riti e cerimonie prescritte. E S. Pio V. aggiugne: 1. „ Ri-
 „ tus hujusmodi & cæremonia in Sacramentis admi-
 „ nistrandis præscriptæ omitti sine peccato non pos-
 „ sunt, nisi aliud facere ipsa necessitas cogat “. E Benedetto XIV. nella notif. 98. n. 14. approva la sentenza di que' Teologi, i quali dichiarano reo di grave peccato chi battezza senza necessità, ommesse le cerimonie. Diffatti due disordini commettonsi in tale amministrazione; l'uno cioè, che separansi dal Battesimo senza necessità quelle cose, che debbon essere a lui congiunte: l'altro, che s'inverte l'ordine del Battesimo, il quale viene conferito avanti degli esorcismi, e d'altre cerimonie, che debbon precederlo. Quindi è, che siccome non porrebbe scusarsi da grave colpa quel Sacerdote, il quale nell'amministrare il Battesimo invertisse senza necessità l'ordine delle cerimonie in guisa che praticasse dopo il Battesimo quelle, che debbono precederlo; così non so vedere, come mai possa scusarsi da grave peccato chi inverte tutto l'ordine del Battesimo senza necessità, in grazia o de' parenti, o de' padrini, e ommettendo tutte le cerimonie, e trasferendolo, e invertendolo il retto prescritto ordine, battezza. Può nondimeno il Vescovo, come accenna Benedetto XIV. oppur anche il di lui Vicario Generale concederne la licenza; ma non può concederla senza una urgente causa.

Fuori del caso di necessità non si possono riservare le cerimonie ad altro tempo.

IV. Le cerimonie ommesse nel Battesimo, qualunque ne sia stato il motivo, o lecitamente o illecitamente, debbon essere, quanto più presto si può, supplite. „ Non hanno (dice S. Tommaso q. 71. art. 3, „ al 3.) tali cerimonie a preterirsi, salvochè nell'

Le ommesse debbon essere supplite.

„ articolo di necessità: ed in allora allo cessar del
 „ pericolo debbono supplirsi, onde venga osservata la
 „ uniformità del Battesimo “. Debbono adunque il
 più che si può tostamente essere supplite. Quindi a
 tutta ragione lagnasi Benedetto XIV. della negligenza
 nel supplire, e che tanto si differiscano, che chi
 è stato battezzato bambino, poscia co' piedi suoi si
 porti alla Chiesa per riceverne il supplimento: dice
 essere del tutto intollerabile cotanta dilazione senza
 una causa urgente, ed offendere la gente pia. Non
 si può quindi dubitare, che peccino gravemente e
 quei, che lo ommettono, e quei, che a lungo le dif-
 feriscono. Nè ha a credersi, che sia cosa inutile l'
 adempierle o il supplirle dopo il Battesimo. No, dice
 S. Tommaso nel luogo testè citato, „ non frustranea-
 „ mente suppliscono dopo il Battesimo; perchè sic-
 „ come può essere impedito l'effetto del Battesimo
 „ prima che venga ricevuto, così può essere impedi-
 „ to dopo il suo ricevimento “.

Tempo di
 ammini-
 strare e di
 ricevere il
 Battesimo.

V. Venendo ora al tempo di ricevere il Battesimo, egli è certo, che ne' primi secoli della Chiesa non ci era tempo determinato per riceverlo, ma infuriando le persecuzioni contro i seguaci del Redentore conferivasi in ogni tempo. Poi restituita la pace alla Chiesa, fu stabilito, che fuori del caso di necessità non si ammiustrasse se non se nelle viglie di Pasqua, e della Pentecoste, non solamente agli adulti, ma pur anche ai fanciulli. Questa consuetudine in seguito fu abolita e col contrario uso, e per la costituzione 25. di Eugenio IV. dell'anno 1442. Il Rituale però Romano in memoria del rito antico comanda, che nel battezzare gli adulti, quando si può farlo comodamente, si osservi l'antica costumanza. Si può adunque nella presente ecclesiastica disciplina battezzare in qualunque tempo. Anzi di più riguardo ai nati fanciulli comanda il Rituale Romano, che non si differisca: *Natos infantes . . . quamprimum fieri poterit, deferant (i parenti) ad Ecclesiam, ne illis Sacramentum tantopere necessarium nimium differatur cum periculo salutis*. Quindi è, che tutti d'accordo i Teologi anche più benigni differiscono, che peccano gravemente que' parenti, i quali differiscono lungamente a' lor pargoletti il Battesimo; poichè per la lor tenerezza, imbecillità e debolezza, ed a cagione de' mali, da' quali facilissimamente vengono in quell'età assaliti, possono mancare. Ma si ricercherà: per quanto tempo si può differire? per un intero mese? Alcuni rispondono

Nella presente disciplina si può battezzare in ogni tempo.

Nè si può a lungo differire ai fanciulli il Battesimo.

che, sì cioè che la dilazione di un mese si può ammettere e non sia grave peccato . Ma ciò non può in verun conto combinarsi col *quamprimum* stabilito dal Rituale. Quindi altri asseriscono non potersi differire senza mortal colpa oltre agli otto o nove giorni, posto però che lungi ne sia il pericolo di morte; se c'è questo pericolo, ogni piccola dilazione renderebbe rei i parenti, o i loro vicegerenti di gravissimo peccato, perchè all' infante sommamente perniziosa . Fuori di tal pericolo sembra non potersi riprendere nè rigettare questa sentenza, tanto più che il Chericato apporta Decreti di più Sinodi, ne quali si prescrive appunto questo termine ai parenti per far battezzare i loro infanti . E Benedetto XIV. nella sua già lodata Notif. 98. n. 4. riferisce ed approva la dottrina dell' erudito Visconte, che dice, essere consuetudine della Chiesa con ogni studio dai Pastori osservata di non differire il Battesimo oltre al nono giorno dalla nascita del fanciullo . Per altro è da sapersi, che non v' ha nè statuto, nè precetto di aspettare l'ottavo o il nono giorno ad amministrare ai fanciulli il Battesimo, Che se in qualche Diocesi per decreto o precetto vescovile o Sinodale il tempo viene limitato al terzo giorno, come essersi fatto in Roma lo attesta Benedetto XIV., e nella Francia il Genetto, si deve onninamente ubbidire, e non oltrepassar questo termine senza una grave urgente causa .

Per quanto tempo si possa differirlo.

Non oltre il nono giorno.

VI. Ma e agli adulti si può, si deve differire il Battesimo . S. Tommaso nella q. 68. art. 3. tratta di proposito questo punto, ed assegnando la differenza che passa fra i fanciulli e gli adulti, insegna, che agli adulti non ha a conferirsi il Battesimo tostochè si convertono, ma si deve loro differirlo per alquanto tempo. Ascoltiamo: „ Se, dice, i battezzandi „ sono fanciulli, non ha a differirsi il Battesimo „ primamente perchè in essi non si aspetta nè una „ maggior istruzione, nè una conversione più piena: „ e 2. per il pericolo di morte; perchè dessi non „ si possono ajutare con altro rimedio salvo che col „ Sacramento del Battesimo . Ma gli adulti possono „ provvedere alla eterna loro salute anche col solo voto o desiderio del Battesimo, come s'è detto di sopra (cioè nell'art. precedente, ove detto aveva, che l'altro può salvarsi pel desiderio *del Battesimo che procede dalla fede operante per la dilezione*). E quindi agli adulti non ha a conferirsi il Battesimo tosto che si convertono, ma debb'essere lo-

Agli adulti si deve differire il Battesimo.

» ro differito per qualche tempo. E ciò in primo
 » luogo per cautela della Chiesa, affinchè non resti
 » ingannata col conferire il Sacramento a chi finta-
 » mente a riceverlo si accosta, secondo quello 1.
 » Jo. 4. *Nolite omni spiritui credere, sed probate spi-*
 » *ritus si ex Deo sint.* E si fa questa prova di que',
 » che si accostano al Battesimo, quando si esaminano
 » per alcuno spazio di tempo la loro fede ed i lor co-
 » stumi. In secondo luogo ciò è necessario per uti-
 » lità di quegli stessi, che si battezzano; perchè
 » abbisognano di qualche spazio di tempo, onde ven-
 » gano istruiti nella fede, e onde s'esercitino in
 » quelle cose, che spettano alla vita cristiana. Ed
 » in terzo luogo è altresì necessario alla riverenza
 » del Sacramento; onde con più di divozione lo rice-
 » vano nelle principali solennità della Pasqua, e del-
 » la Pentecoste, in cui sogliono ammettersi al Bat-
 » tesimo gli adulti. Questa dilazione però può trala-
 » sciarci per due ragioni o circostanze. La prima è,
 » quando i battezzandi appariscono perfettamente i-
 » struiti nelle cose della fede, ed atti al Battesi-
 » mo E la seconda, quando non si può differire
 » a cagione d'infermità o di pericolo di morte « .
 Fin qui l'Angelico Dottore. Ma quando i Catecume-
 ni, che si dispongono al Battesimo già dai sagri Mi-
 nistri sono giudicati idonei a riceverlo, tenuti sono
 ancor essi a riceverlo, nè possono senza grave pecca-
 to più a lungo differirne il ricevimento; perchè sen-
 za grave colpa non possono trascurare un mezzo alla
 salute onninamente necessario; e perchè non adempio-
 no un precetto da Cristo imposto: perocchè sebbene
 il tempo di ricevere il Battesimo non sia determina-
 to, deve dirsi però, che obblighi tosto che comoda-
 mente può riceversi, ed altro a ciò non manchi che
 la volontà del Catecumeno, onde tutta nasca la dil-
 azione della sua o negligenza, o pigrizia, o poco buo-
 na volontà.

In qual In- VII. Quanto al luogo di amministrare e ricevere il
 go si deb- Battesimo, anticamente essendosene i Vescovi riser-
 ba ammi- vato a se soli il ministero, e conferendo il Battesimo
 nistrate. essi soli, ci era un unico Fonte battesimale nelle
 Cattedrali, e quindi in esse sole si amministrava; la
 qual costumanza vige ancora e si osserva in alcune
 Chiese della nostra Italia. Per altro nella presente
 disciplina quasi in tutte le Chiese Parrocchiali c'è il
 Fonte Battesimale, nelle quali i Parrochi od altri Sa-
 cerdoti colla loro approvazione amministrano il Bat-
 tesimo. E questo è comunemente il luogo, ove deb-

bono portarsi i bambini per esservi solennemente battezzati. Ma se il Vescovo, a cui compete come a Ministro principale conferire alle sue pecore i Sacramenti, vuole egli stesso amministrare il Battesimo, può farlo liberamente. E se in una Città c'è un solo fonte Battesimale, a questo unico Fonte debbon essere portati i fanciulli; e in tal caso non isperta al Parroco l'amministrar loro il Battesimo, ma a chi presiede al Fonte. V'ha anche de' luoghi, ne' quali non tutt' i Parrochi possono amministrar il Battesimo, ma quei soltanto, che alle Chiese matrici presiedono. Hanno adunque ad osservarsi le costumanze, le consuetudini, ed i diritti delle Chiese. Quindi non si può senza grave colpa conferire solennemente il Battesimo nelle case, oppur anche negli Oratorj privati. Veggasi intorno tal punto quanto si è detto nel Cap. 4. ove abbiám parlato del Ministro del Battesimo al num. 16. che è l'ultimo di quel Capitolo.

Nel Battesimo si deve far uso de' Padri.

VIII. Per compimento della presente materia restaci a dire dell' assistenza dei Padrini, e dell' imposizione del nome. Per antichissima consuetudine della Chiesa deve nel Battesimo farsi uso dei Padrini: „ Interrogamus eos (dice S. Agostino nell' epist. 98. „ ad Bonifacium;) a quibus offeruntur parvuli, & dicimus, *credis in Deum?* De illa ætate, quæ utrum „ sit Deus ignorat, respondent, *credit*, & ad cetera sic respondetur singula, quæ queruntur “. Questi Padrini per disposizione del Tridentino non possono essere in ciascun Battesimo che o uno o al più due, cioè uno ed una: „ Unus tantum (così nella „ sess. 24. cap. 2.), sive vir, sive mulier, juxta sacrorum Canonum instituta, vel ad summum unus „ & una Baptizatum de baptismo suscipiant “. Affinchè poi taluno possa essere assunto a Padrino ricercasi primamente, come insegna il Rituale Romano, che sia giunto alla pubertà; e quindi all' uffizio di Padrini non hanno ad assumersi i fanciulli, sebbene abbiano l' uso di ragione. 2. Che sia Cattolico, e secondo il Rituale che sia anche cresimato; perchè, come dice S. Antonino, *debilis non est idoneus ad sustentandum debilem, ne ambo simul cadant*; e per anche che sia di buoni e cristiani costumi. Quindi pel primo capo per Padrini non si possono assumere gl' infedeli; nè gli eretici e scismatici; perchè non possono istruire il Battezzato nella sana dottrina, ma bensì insinuare nella di lui mente degli errori. E pel secondo capo debbono rigettarsi da tal uffizio gli Sco-

Non possono essere più di due, cioè uno ad una.

Condizioni che ricercansi nel Padrino.

Usuraj, gl' Istrioni, gli Ubbriaconi, affinchè col loro pravo esempio non corrompano i costumi de' loro figliuoli spirituali, e non sieno loro di scandalo e d' inciampo. 3. Il Padrino debb' essere una persona diversa dai parenti; come insegna S. Tommaso nella q. 67. a 8. al 2. quando però la necessità non costringa a far altrimenti: *nisi necessitas contrarium exigat*. 4. Per esercitar l'uffizio di Padrino deve la persona a ciò eletta toccar e tener il fanciullo, mentre viene battezzato; oppure, se il Battesimo fassi per immersione, prenderlo e levarlo dal sacro Fonte, cosicchè Padrini non divengono que', che solamente fuori dell'abluzione o toccano o tengono il fanciullo, oppure anche rispondono alle interrogazioni.

I Padri
contraggo-
no la co-
gnazione
spirituale.

IX. Dal tener al Battesimo nasce la cognazione ossia l'affinità spirituale, ch'è del matrimonio un impedimento dirimente. Questo impedimento, che una volta si estendeva a molte persone, di presente per disposizione del Tridentino sess. 24. c. 2. ha luogo solamente fra il padrino ed il battezzato, ed il padre e madre d'esso battezzato: e parimenti fra il battezzante e battezzato ed il padre e madre di esso battezzato. E' qui è da osservare, che sebbene dal Concilio di Trento sia stato comandato di non far uso nel Battesimo che di uno o al più di uno ed una, e sebbene peccerebbe, secondo il Barbosa ed altri Canonisti d'esso citati, mortalmente chi ne assumesse più di due, pure se più di due eletti a padri tenessero al sacro Fonte un fanciullo, tutti incorrerebbero l'impedimento della spirituale affinità sì collo stesso battezzato, e sì ancora co' di lui genitori; perchè quantunque il Tridentino vieti l'assumerne più di due, non irrita però l'azione dei più: nulla su di ciò ha innovato, ma ha lasciato nel lor vigore i canoni antichi; e negli antichi Canoni, *Cap. Quamvis de Cognat. spirit.* in 6. così era decretato: „ *Quamvis non plures quam unus* „ *vir vel una mulier accedere debeant ad suspicien-* „ *dum de Baptismo infantem, si tamen plures ac-* „ *cesserint, spiritualis cognatio inde contrahitur ma-* „ *trimonia contrahenda impediens, & etiam post* „ *contracta dissolvens* “. Affinchè però contraggano questa spirituale cognazione non basta, che tocchino, tengano, levino dal sacro fonte il Battezzato, ma ricercasi, che sieno stati eletti o destinati all'uffizio di Padrino; perchè il Tridentino dice chiaramente nel luogo citato: „ *Si alii ultra designatos baptizatum* „ *tetigerint, spiritualem cognationem nullo pacto con-* „ *trahunt* “. Chi tiene al sacro fonte un fanciullo

come procuratore di un altro ed a di lui nome, non egli, ma il mandante contrae la cognazione, com'è stato difinito con più Decreti della sagra Congregazione. Chi poi assiste e tiene l'infante, mentre nella Chiesa si suppliscono le cerimonie, non contrae veruna cognazione, ma la contrae, se per un giusto dubbio il Battesimo viene sotto condizione iterato. Il padrino e la madrina fra di loro non contraggono cognazione; e quindi marito e moglie possono tener al Battesimo lo stesso fanciullo senza rimanere dall'uso del matrimonio impediti; e la cagione, per cui ciò una volta era vietato, si era la cognazione, che in allora contraevano, e che dal Tridentino è stata levata.

X. Ai Monaci per parecchi Decreti nel Gius Canonico inseriti è vietato l'assumere l'uffizio di padrini, e sembra, che in questo divieto sieno compresi tutti i Regolari di qualsivoglia Ordine; poichè il Rituale Romano dice chiaramente, che a quest'uffizio non hanno da ammettersi nè Monaci, nè Monache, nè altri Regolari: „ Ad hoc munus admitti non de-
„ beant Monachi vel Sanctimoniales, neque alii cu-
„ jusvis Ordinis Regulares a seculo segregati “. Ed oltracciò nelle Costituzioni di quasi tutti gli Ordini Regolari è ciò vietato. Più. In molti Sinodi Provinciali e Diocesani è proibito anche agli Ecclesiastici secolari l'assumere l'uffizio di padrini. Nel secondo Concilio Provinciale di Milano celebrato da S. Carlo Borromeo, come si legge negli Atti della Chiesa di Milano part. 4. tit. *de instruct. Baptismi*, si comanda così: „ Nec vero Monachos, Regulares, Clericosve
„ seculares sacris initiatos ad infantem de Baptismo
„ suscipiendum adhiberi (Parochus) sinat “. .

Persone, a cui è vietato l'uffizio di padrino.

XI. Due cose qui possono ricercarsi: l'una, se anche nel Battesimo privato e di necessità il Battezzante ed i padrini contraggano la cognazione; e l'altra a che sieno tenuti i padrini riguardo ai loro spirituali figliuoli. Colla risposta a queste due ricerche daremo fine non meno a questo Capitolo che a tutta questa Parte del Sacramento del Battesimo. Adunque rispondendo alla prima ricerca, dico, che non solo nel Battesimo solenne, ma pur anco nel privato e di necessità il battezzante contrae la spiritual cognazione ossia affinità. Così insegnano tutti comunemente i Teologi, e lo insegnano a gran ragione. Eccone il perchè. Nel Gius Cap. *ad Limina* 30. si dichiara, che, quando per caso di necessità l'uno de' conjugi battezza il proprio legittimo figliuolo, non contrae veruna

Se la cognazione si contraggono dal Battezzante anche nel Battesimo privato.

cognazione, nè perciò è impedito dall' uso del contratto matrimonio: dal che non si può non inferirne, che adunque qualunque altra persona, che battezzi anche nel caso di necessità, salvochè il proprio legittimo figliuolo, contrae questo impedimento. E S. Tommaso nel Suppl. q. 56. art. 1. dice espressamente, che se il padre o la madre battezza il proprio figliuolo nell' articolo di morte, ciò non impedisce nè per una parte nè per l'altra l' uso del matrimonio; ma se lo battezza fuori del caso di necessità, contrae la cognazione, ed *amittit jus petendi debitum; sed tamen, soggiugne, debet reddere, si petatur; quia ex culpa ejus non debet aliquod incommodum alius reportare*. Adunque non si può dubitare, che anche nel Battesimo privato e di necessità, fuori di quest' unico esposto caso, si contragga dal battezzante l' impedimento della spirituale affinità.

Se anche
dai Padri-
ni.

XII. Ma se pur lo contragga oltre il battezzante anche chi nel privato Battesimo tiene l' infante e fa l' ufficio di padrino, egli è un punto, in cui i Teologi non van d' accordo. Altri tengono di sì, ed altri di no. Prima di esporre il mio sentimento, debbo avvertire, che non è necessario il padrino pel Battesimo privato, quando venga amministrato per necessità, ma può però adoperarsi, perchè non lo vieta verun gius, veruna legge: 2. che non ognuno, che a fortuna o per accidente tiene un fanciullo nel Battesimo privato, diviene tostamente padrino: perocchè ciò può accadere contro la mente e volontà del tenente, il quale tenga materialmente il fanciullo senza neppur per ombra pensare a fare l' ufficio di padrino o a divenir padrino per tale azione. Adunque due cose ricercansi anche nel privato Battesimo per essere padrino, cioè è che venga taluno a tal ufficio eletto, e che egli volente e sciente lo assuma. Ora quando in chi tiene un fanciullo nel Battesimo privato anche per necessità amministrato, concorrono queste due condizioni, parmi più probabile, ch' ei è sia vero padrino, e contragga l' impedimento di spiritual cognazione. Fra le molte ragioni, che potrei addurre eccone soltanto due, ma che mi sembrano del tutto efficaci e convincenti. La prima si è, perchè il Concilio di Trento per verun modo non distingue fra il privato Battesimo, ed il solenne, ma parla dell' uno e dell' altro dello stesso tenore; e quindi siccome nel solenne i padrini contraggono la spirituale affinità, così pure nel privato. Più. Nel privato Battesimo, appunto perchè il Concilio

Si elegge
l' affermati-
va senten-
za.

non distingue, contrae certamente la cognazione il battezzante: e perchè dunque non la contrarranno anche i padrini? Io non so vederne la differenza, o disparità. Ma sia bene recitar qui le parole del Tridentino sess. 24. cap. 2., affinchè chiaro si veggia, che non fa veruna distinzione fra il Battesimo solenne e privato sul punto della spiritual cognazione, che dal Battezzante e dai padrini si contrae. Dice adunque: „ Statuit, ut unus tantum, sive vir, sive mulier . . . vel ad summum unus & una, baptizatum de Baptismo suscipiant; inter quos, & baptizatum ipsum, & illius patrem & matrem, necnon inter baptizantem & baptizatum, baptizatque patrem & matrem tantum, spiritualis cognatio contrahatur “. Ov'è qui la distinzione fra il solenne Battesimo ed il privato, onde contraggasi bensì la cognazione nel primo, ma non già nel secondo? La 2. ragione si è, che non ricercasi già il padrino in grazia della solennità del Battesimo: ma bensì in grazia del battezzato, affinchè cioè il padrino si assuma la cura spirituale del battezzato, di cui non ha minor bisogno chi viene battezzato con Battesimo solenne, che chi con Battesimo privato. Ascoltiamo per un momento S. Tommaso, il quale nel Suppl. q. 56. art. 2. dice così: „ Spiritualis generatio non perficitur nisi per aliquod Sacramentum; unde non videtur conveniens, quod spiritualis cognatio contrahatur, nisi per aliquod Sacramentum “. Sicchè secondo S. Tommaso tutta la ragione della cognazione spirituale si desume dal Sacramento. Il Sacramento è intero e perfetto anche nel Battesimo privato: adunque è necessario ne nasca e ne risulti la cognazione spirituale.

XIII. Nè è soltanto al sommo probabile questa sentenza per le ragioni qui esposte, prese, dirò così, dall'intrinseco della cosa; ma lo è altresì per le estrinseca autorità. Imperciocchè (per lasciare da parte venir dessa approvata da Teologi dottissimi, come da un Suarez, da un Silvio, e da molti altri sì antichi che moderni; come anche più comunemente dai recenti Canonisti, Anaclero, Reiffenstuel, Peringo, Engel ec.) v'ha un gran numero di Sinodi, che hannola adottata, ed a norma di essa han fatto i lor decreti. Ne addurrò qui fra tanti uno o due, onde fare indubitata fede d'una cosa di tale e tanta importanza. Nel Sinodo di Bologna celebrato dall'Em. Car. Girolamo Colonna Arcivescovo di quella città l'anno 1734. nella 1. p. c. 7. de Sacram.

Si conferma con ragioni estrinseche.

Bapt. §. Si supervixerit, si prescrive così: „ Si supervixerit infans extra Ecclesiam baptizatus, ad ipsam deferatur, ut ceteræ statæ, solemnesque consuetæ Cæremoniæ expleantur, quo quidem casu Parochus ne quem admittat præter eos, qui forte in hujusmodi necessitatis casu, quum aqua elementaris fuerit infusa, *Patrini, aut matrinæ officio functi fuissent*, ad ipsum de fonte suscipiendum, quum per ipsas cæremonias nulla contrahatur spiritualis cognatio“. Ordina lo stesso anche il Sinodo di Piacenza dell'anno 1580. sotto Mons. Filippo Segna, *de Sacr. Baptis. §. Quæ tamen*. Il Sinodo pure di Venezia dell'anno 1592. sotto Mons. Lorenzo Priuli Patriarca, cap. 1. *de Sacr. Bapt. §. Ubi vero*, comanda come siegue: „ Ubi vero infans domi baptizatus fuerit, curet Parochus, ut dum ad Ecclesiam deferretur pro absolvendis solemnibus cæremoniis, *vocetur Patrinus, qui domi baptizatum suscepit: tunc enim vere cognatio spiritualis contrahitur*; quod si is haberi non possit, alium admittat, & singulorum nomina separatim & distincte describat, ut facile percipi possit, quisnam fuerit Patrinus in Baptismo, & quis in Catechismo“. Ometto altri Sinodi per brevità, ne' quali prescrivonsi le cose stesse.

Nè deve recar meraviglia, che gli accennati ed altri Sinodi abbian supposto come cosa certa, che i Padrini anche nel Battesimo privato nel caso di necessità e senza l'altre cerimonie conferito, e possano ammettersi, e contraggano essi pure la spirituale affinità; mentre anche due Concilj Provinciali di Milano celebrati da S. Carlo, cioè il Provinc. IV. p. 2. tit. *Quæ pertinent ad Sacram. Bapt. §. Infantis*, ed il Provinc. VI. tit. *de Baptismo*, lo stesso hanno apertamente come certo supposto; perocchè nel primo si dice: „ Infantis, qui DOMI ob necessitatem baptizatus est, Baptismus in libro Baptizatorum a Parocho de morte referatur, *nota'o patrini nomine & qui domi ad Baptismum, & qui in Ecclesia ad Catechismum*“. E nel secondo: „ Eorum, qui DOMI, aut in Ecclesia tamquam *Com-patres* ad Baptismum adhibiti sunt, nomina in libro Baptizatorum Parochus notet; *ne impedimentum matrimonium contrahendi ignoretur*“. E' cosa evidente, che il Concilio qui suppone di certo contraersi l'impedimento non meno da chi tiene al Battesimo privatamente in casa, *qui domi*, che da chi tiene solennemente nella Chiesa, *aut in Eccle-*

sia, come Compadre, tanquam *Compatres*, ossia padrini. Vuole, che descrivansi i nomi non meno degli uni, che degli altri nel libro dei Battezzati: e perchè? Affinchè non perisca la cognizione del da essi contratto impedimento; *ne impedimentum Matrimonium contrahendi ignoretur.*

XIV. Passandò all' altra ricerca, cioè a che sieno tenuti i padrini riguardo a' loro spirituali figliuoli, rispondo, che tenuti sono ad istruirli a tenore dell' opportunità e del bisogno. La ragion è, perchè, come dice S. Tommaso 3. p. q. 67. art. 8. „ Ciascuno è obbligato ad adempiere l' uffizio, „ che si è addossato: si è già detto, che quegli, „ che leva alcuno dal sagro fonte, si assume l' uffizio „ di pedagogo: adunque è tenuto ad aver cura di esso, se la necessità lo richieda “. Dissi, a tenore dell' opportunità ed indigenza; perchè immediatamente dopo il S. Dott. soggiugne: „ Per quello poi riguarda „ que' figliuoli, che sono educati fra i Cattolici, possono i padrini essere scusati da tale cura presumendo, che dai loro parenti vengano diligentemente „ istruiti. Ma se per qualsivoglia maniera intendessero il contrario, sarebbero tenuti nella maniera loro possibile ad aver cura della salute de' loro „ spirituali figliuoli “. Spetta poi ai padrini anche il dare al Parroco il nome da imporsi nel Battesimo al fanciullo. Guardinsi bene dal volere o dal suggerire che gli s' impongano nomi profani, osceni, favolosi, ridicoli, o di false deità, o di uomini gentili, empj, scellerati; poichè ciò è vietato espressamente nel Rituale Romano *de Sacram. rite administr.* §. ultimo, il quale prescrive, che s' impongano, per quanto mai sia possibile, nomi di Santi: Quoniam iis, „ qui baptizantur tanquam Dei filiis in Christo regenerandis, & in ejus militiam adscribendis nomen imponitur, curet (Parochus) ne obscœna, fabulosa, aut ridicula; vel inanium Deorum, vel impiorum Ethnicorum hominum nomina imponantur; „ sed potius, quatenus fieri potest, Sanctorum, quorum exemplis fideles ad pie vivendum excitentur, „ & patrociniis protegantur “. Lo stesso inculca S. Pio V. nel suo Catechismo, volendo, che si osservi il lodevolissimo costume da molti secoli dai fedeli comunemente praticato di non imporre ai novelli battezzati se non se nomi sagri.

A che sieno tenuti i Padrini riguardo ai loro figliuoli spirituali.

T R A T T A T O IX.

D E' S A G R A M E N T I.

P A R T E III.

Della Cresima.

La Cresima, ossia Confermazione, tiene fra i Sacramenti il secondo luogo. Di questo, dopo aver parlato del Battesimo, ora dobbiam dire; e ne diremo colla possibile brevità, esponendone la natura; la dignità; la materia e la forma; gli effetti, cioè il carattere e la grazia; il soggetto a riceverlo idoneo; il Ministro del Sacramento; il Padrino assistente; le cerimonie da osservarsi nell'amministrarlo; ed altre cose alla dottrina morale spettanti.

C A P I T O L O I.

Nozione della Cresima. Le conviene la dignità di Sacramento. Quale ne sia la materia prossima, e rimota.

Nozione
della Cresi-
ma.

Le convie-
ne la digni-
tà del Sa-
gramento.

I. Fra le molte e varie diffinizioni, che di questo Sacramento veagono prodotte da diversi Cattolici Autori, e le quali mi sembrano mancanti, in quanto che non ispiegano la Cresima se non se per rapporto ai suoi effetti, senza fare verun cenno delle parti sue essenziali, ho pensato di eleggere per meglio dichiararne la natura, la seguente più compiuta descrizione: *La Cresima è un Sacramento della nuova Legge, per cui colla imposizione delle mani del Vescovo, e colla Unzione del Crisma in fronte, sotto la prescritta forma di parole, viene conferita al battezzato la grazia roborante e confermante, onde professi costantemente ed intrepidamente la fede di Cristo.* Ecco spiegata la natura, le parti, e l'effetto proprio di questo Sacramento. E che convenga alla Cresima la dignità di Sacramento, onde sia vero ciocchè contiene in primo luogo la nostra descrizione, cioè che la Cresima è un Sacramento della nuova legge, ell'è una cosa che prima di Lutero appena ci fu fra gli eretici chi di negarlo abbia avuto l'audacia. Ma dopo i tempi di codesto temerario eresiarca non han avuto ribrezzo di negarlo gli eretici posteriori, i Protestanti, i Calvinisti, i Sociniani, i quali tutti con altri di tale pa-

sta han fatto ogni sforzo di togliere la Confermazione dal numero de' Sacramenti. Ma a vuoto sono iti, vano, ed andranno i loro sforzi; perchè sempre è stato e sarà il domma Cattolico; siccome quello che è fondato nelle divine Scritture, e corredato dalla perpetua tradizione de' Padri, come fanno vedere i Teologi Dommatici, Natale Alessandro, Bellarmino, Tornelli, ed altri, che trattano questo punto di proposito e diffusamente contro gli eretici. Quindi il Concilio di Trento contro di costoro nella sess. 7. can. 1. così ha diffinito: „ Si quis dixerit, Sacramenta „ Novæ Legis non fuisse omnia a Jesu Christo Domi- „ no nostro instituta, aut esse plura vel pauciora quam „ septem, videlicet Baptismum, CONFIRMATIONEM „ NEM . . . aut etiam aliquod horum septem non esse vere & proprie Sacramentum, anathema sit. “

Ragione
teologica
di S. Tom-
maso.

II. La teologica ragione, per cui S. Tommaso nella 3. p. q. 72. art. 1. asserisce convenire alla Cresima la dignità di Sacramento, merita d'essere qui per intero recitata. Dice adunque: „ I Sacramenti della „ nuova legge sono ordinati ad effetti di grazia speciali; e quindi ove v'ha di grazia effetto speciale, „ ivi c'è uno speciale Sacramento ad esso effetto „ ordinato. Conciossiachè poi le sensibili cose e corporali seco portino la somiglianza delle intelligibili „ e spirituali, da quelle cose, che avvengono nella „ vita corporale, possiam intendere ciocchè trovasi di speciale nella vita della grazia spirituale. Ora „ è cosa manifesta, essere nella vita corporale una „ special perfezione che l'uomo giunga all'età perfetta, secondo quello dell' Apostolo, 1. Corinth. 13. „ *Quum autem factus sum vir, evacuavi quæ erant „ parvuli.* E quindi è pure, che oltre all'atto della „ generazione, per cui taluno acquista la vita corporale, c'è quello dell'accrescimento, per cui viene „ condotto alla perfetta età. In pari guisa adunque l'uomo consegue altresì la vita spirituale pel Battesimo, che è una spirituale rigenerazione: e nella Cresima riceve quasi una certa perfetta età di vita spirituale. Quindi è, che Melchiade Papa dice (nell' Epist. ai Vescovi delle Spagne, che leggesi nel Tom. 4. dei Concilj par. 1.) che lo Spirito Santo, il quale saltevolmente discende sulle „ acque del S. Battesimo, nel sagra Fonte conferisce la pienezza all'innocenza, nella Confermazione dà l'accrescimento alla grazia: nel Battesimo siam rigenerati alla vita: dopo il Battesimo siam confermati alla pugna: nel Battesimo siamo lavati, dopo

„ il Battesimo siamo fortificati “. Nelle quali parole non solamente abbiamo della dignità di Sacramento nel Battesimo la congrua ragione, ma abbiamo altresì la ragione della distinzione della Cresima dal Battesimo, che provasi chiaramente dall' effetto onninamente diverso dell' una e dell' altro. E su tal punto ciò basti per noi.

Quale siasi la materia prossima di questo Sacramento. III. Vengono quindi alla materia di questo Sacramento, e senza pormi ad esaminar di proposito le varie sentenze de' Teologi su questo articolo, altri de' quali pensano, che la sola e nuda imposizion delle mani sia la prossima materia di questo Sacramento; altri che la sola unzione col Crisma: ed altri che l' una e l' altra cosa stabiliscono per sua materia necessaria; io ne dirò il mio sentimento. Dico adunque colla più comune, ed a me più probabile dottrina de' Teologi, che e l' una e l' altra cosa, cioè e l' imposizion delle mani, e l' unzione, ossia la Crismazione costituiscono la prossima materia di questo Sacramento; in guisa però che la imposizion delle mani non è un' azione distinta dalla Crismazione, ma è una cosa in essa contenuta; e quindi l' adeguata materia di questo Sacramento posta s' intende ed espressa bastevolmente colla Crismazione fatta nel modo, con cui nell' amministrarlo comanda si faccia la Chiesa. La sentono così quasi innumerevoli Teologi con S. Tommaso, il quale nella q. 72. art. 2. non riconosce altra imposizione di mani salvochè quella che viene fatta nella unzione, la quale facendosi nella fronte col pollice della destra mano, non può farsi, che imponendo la mano sul fronte e capo del Cresimando; e quindi nella sola Crismazione egli ripone la materia di questo Sacramento sì prossima che remota. La ragione, che mi convince, questa essere la sentenza, che si deve come vera, o almeno come assaissimo probabile abbracciare, si è: perchè in essa vengono a conciliarsi con somma facilità i detti de' santi antichi Padri, de' quali alcuni attribuiscono la virtù di dare lo Spirito Santo nella Confermazione al sagra Crisma in guisa, che nè parola nè cenno alcuno fanno della imposizion delle mani; ed altri all' opposto senza dir nulla della Crismazione ossia unzione, non han fatto menzione che della imposizion delle mani. Quest' è, perchè l' una cosa contiene l' altra, l' una è nell' altra, nè l' una può farsi senza l' altra: perocchè la Crismazione, come praticasi tanto nella greca Chiesa quanto nella Latina, implica l' imposizion delle mani, e questa imposizione si

fa coll'unzione o Crismazione. Così tutt'i Padri, sebbene con parole diverse, dinotano sempre la stessa materia di questo Sacramento.

IV. Ma piano un poco, dirà qui taluno : nei Rituali Latini viene prescritta l'imposizion delle mani prima della Crismazione, anzi anche prima dell'Orazione, che la precede. Questa dunque sarà la materia di questo Sacramento, e non quella che fassi nella Crismazione. Ma io rispondo, esser falso, falsissimo, che previamente si prescriva imposizione di mani, no; ma si prescrive soltanto una estensione o espansione di mani, come l'appella S. Gregorio M. nel Sagramentario, verso i Confermandi; poichè ecco le parole precise del Rituale: *Tunc extensis versus Confermandos manibus, dicit* etc. Nè si fa, o si replica sovra i singoli Confermandi, ma verso tutti collettivamente il Vescovo estende e allarga le sue mani. Più. Si fa una sola volta; cosicchè il Vescovo nelle Cresime più copiose ammette al Sagramento, senza replicar questa cerimonia, quelle persone, che van venendo in seguito, e che ad essa non furono presenti. Anzi dai Greci viene quest' espansione di mani onninamente ommessa, nè è punto prescritta nei loro Eucologj anche manoscritti ed antichissimi, come ce lo attesta il Goario; prescrivono soltanto che facciasi la Crismazione tostochè è stata recitata sovra i Neofiti certa orazione. In conferma di quanto veniam di dire, ascoltiamo un uomo di somma autorità, e superiore ad ogni eccezione, cioè Benedetto XIV. nella sua Opera *de Syn.* lib. 13. cap. 19. n. 17. ove dice così parlando della Confermazione: „ Quando il „ Vescovo sul principio della funzione recita la prima Orazione, ed insieme estende le mani sovra „ quei che sono presenti per ricevere il Sagramento, non ripete più tal orazione nè più estende le „ mani verso quegli altri, che presenti non erano, „ quando ha ciò fatto nell'incominciamento, ma poco a poco sono sopravvenuti nel luogo di que', che „ già cresimati se ne sono andati; ed essendo questo „ metodo comunemente ricevuto, e soventi volte „ praticato senza veruna opposizione, e quindi non „ potendosi dire essere irritato e nullo il Sagramento „ in cotal guisa amministrato a quei, che vennero in „ luogo de' primi; ciò basta per dimostrare, nè essere, nè doversi riputare questa imposizione di „ mani quella, che ricercasi alla validità del Sagramento “. Quindi poi (ecco un' altra conferma della nostra sentenza) sebbene il sapientissimo Pon-

Si propone
e scioglie
una difficoltà.

tesice non rigetti l'opinione di quegli Autori, i quali in tempo di peste asseriscono potersi amministrare agli appestati il Sacramento della Estrema Unzione senza contatto col mezzo d'una lunga verga intinta nell'Olio Santo, per niuna maniera però acconsente, che la Crismazione possa farsi dal Vescovo con un pennello intinto nel sacro Crisma, perchè in tal caso non ha luogo l'imposizion delle mani, la quale necessariamente ricercasi alla validità del Sacramento. Ecco sciolta con ogni chiarezza la difficoltà proposta. Passiamo innanzi.

Come l'imposizion delle mani sia essenziale a questo Sacramento.

V. Dissi, che l'imposizion delle mani e la crismazione costituiscono unitamente la materia prossima di questo Sacramento; perchè sì l'una che l'altra sono parti essenziali di questo Sacramento; e quindi o di materia o di forma aver debbono l'efficacia nella di lui amministrazione. Ma certamente non di forma, che è troppo manifesto non consistere in tutti i Sacramenti se non se in parole, e non già in cose. Spetta dunque alla materia e materia prossima tanto la crismazione, quanto anche la imposizion delle mani; poichè ancor questa è una funzione, o azione, la quale almeno parzialmente ed inadeguatamente concorre a costituire questo Sacramento. Che poi veramente la imposizion delle mani sia essenziale a questo Sacramento e si ricerchi anco di presente necessariamente alla Confermazione, è una cosa, di cui non si può punto dubitare: perocchè consta dalla perpetua tradizione de' Padri, sempre in tutti i secoli fino a' giorni nostri essere stata inviolabilmente praticata. Veggasi il Tornell tom. 7. *de materia Confirmationis*, art. 3. Concl. 1., ove, scorrendo tutti i secoli uno ad uno, e recitando i testi de' Padri di ogni secolo, invincibilmente lo dimostra. Essere pur anco un rito alla Confermazione essenziale la crismazione, ossia l'unzione, è cosa parimenti, che non può in dubbio rinvocarsi; perchè è una cosa, che consta dalla costante e perpetua tradizione della Chiesa e de' Padri essere dagli stessi Apostoli fino a noi derivata: e con ogni ragione S. Agostino lib. 4. *de Baptismo cap. 24.* dice: „ Quod universa tenet Ecclesia, nec Conciliis „ institutum sed semper retentum est, non nisi Apo- „ stolica auctoritate traditum rectissime creditur “. Veggasi nel luogo citato il Tornell, che fa vedere questa perpetua tradizione; mentre non è del nostro istituto, ma spetta ai Teologi Dommatici il trattar tali punti, nè la brevità, che ci siamo prefissa, ci permette il farlo. Che poi necessariamente ricerchi-

si anco di presente a questo Sacramento la crismazione, consta chiaramente ed ai Rituali Latini, e dai Greci Eucologj, ne' quali viene prescritta la unzione della fronte col Crisma come un rito in esso il più nobile e principale. Leggasi il Pontificale Romano dato in luce per ordine di Clemente VIII. l'anno 1569. *De Confirmandis*.

VI. Da ciò ne viene, che il Crisma, con cui dal Vescovo si fa l'unzione sulla fronte della persona, che viene confermata, si è la materia rimota di questo Sacramento. Su di che due cose possono e debbono ricercarsi, 1. cioè, se questo Crisma esser debba non olio semplice, ma olio d'olive meschiato col balsamo: e 2. se debba pur anco essere benedetto dal Vescovo. E quanto alla prima ricerca, sostengono alcuni moderni Teologi col Cardinal Gotti, essere necessario a questo Sacramento il Crisma fatto con olio e balsamo soltanto per ecclesiastico precetto, oppur anche, se si vuole, per precetto divino; non però in guisa, dice il Soto, che in di lui mancanza non possa il semplice olio supplire come materia. Ma noi colla più comune de' Teologi diciamo, che più probabilmente il Crisma così composto è materia necessaria della Confermazione. Il che primamente dimostriamo coll' autorità del Concilio di Firenze, che dice: „ Secundum Sacramentum est Confirmatio, cujus materia est chrisma, confectum ex oleo, quod nitorem significat conscientiae, & balsamo, quod odorem significat bonae famae “. Nelle quali parole indica chiaramente, alla materia essenziale di questo Sacramento appartenere tanto l'olio, quanto il balsamo, mentre dell'uno e dell'altro parla ugualmente. 2. A ciò si aggiugne l'uso antichissimo del balsamo meschiato coll'olio, del qual uso non potendosi assegnare il principio, deve presumersi, che abbia sua origine dagli Apostoli. 3. Finalmente si aggiugne l'autorità e sentimento unanime di tutti gli antichi Teologi, e di S. Tommaso principalmente q. 72. art. 2., i quali concordemente hanno insegnato, essere, non il semplice olio, ma il Crisma, cioè l'olio unito col balsamo, materia necessaria di questo Sacramento. Insegna questo stesso il S. Dottore anche più chiaramente nella risposta al 2., ove mettendo al confronto il Crisma come materia nella Confermazione coll'acqua nel Battesimo dice, „ che in questo basta una materia semplice, com'è l'acqua; ma nella Confermazione ricercasi il Crisma, come materia

Il sacro Crisma è la materia rimota di questo Sacramento. Se il Crisma esser debba olio meschiato col balsamo, e non olio semplice.

„ composta di più “. Parmi adunque, che questa sia la più probabile sentenza. Ma poi è certissimo, che la meschianza del balsamo coll'olio è almeno di necessità di ecclesiastico precetto. Quindi quand'anco non fosse necessaria al valore del Sacramento, come più probabilmente pare lo sia in forza degli argomenti già prodotti, pur nondimeno potrebbe gravemente il Vescovo nel conferire questo Sacramento col semplice olio; perchè non essendo Sacramento di necessità, non può lecitamente amministrarsi senza una cosa, che deve entrare nella materia per precetto della Chiesa. Il Vescovo adunque, se non ha in pronto il Crisma, deve astenersi dal confermare piuttosto che conferire col puro olio questo Sacramento.

Se sia necessaria la benedizione del Crisma.

VII. Per passare ora alla seconda ricerca, dico; che questo Crisma debb'esser fatto, o benedetto dal Vescovo. Che sia necessaria la benedizione del Crisma almeno per precetto gravissimo della Chiesa, consta manifestamente dalle prescrizioni di tutti i greci Eucologj e dei Rituali latini incominciando dal Sagramentario di S. Gregorio Magno, e dall'Ordine Romano, e discendendo fino ai recenti rituali dalla Chiesa approvati. Anzi questa è una cosa, che al dire di S. Basilio lib. *de Sacram.* cap. 27. ha a ripetersi da un' antichissima tradizione: „ Benedicimus „ Baptismatis aquam, & Unctionis oleum, ex quibus „ scriptis? nonne a tacita, secretaque traditione? “ Parimenti che siffatta benedizione sia ai soli Vescovi riserbata li dimostrano chiaramente tutti i citati Eucologj, e Rituali, i quali riserbano ai soli Vescovi tal benedizione ossia consecrazione. Ma è poi dessa necessaria questa consecrazione, affinchè il Crisma sia idonea materia di questo Sacramento? Non tutti gli Autori sono d'accordo su questo punto. Io dico, che probabilissimamente è necessaria. Innocenzo I. nell'Epist. *ad Decentium* cap. 4. dice: „ Balsamum cum oleo Episcopali benedictione Crisma „ efficitur “. Adunque, dico io, il balsamo meschiato coll'olio diviene Crisma in virtù della benedizione Vescovile: adunque, se manca questa benedizione, non è Crisma, e quindi nemmeno materia atta alla Confermazione. Di questo sentimento è S. Tommaso q. 72. art. 3. ove appunto ricerca, se sia di necessità di questo Sacramento, che il Crisma sia stato previamente dal Vescovo consecrato: e risolve, che sì. Anzi avendosi in secondo luogo obbiettato, consecrarsi il Crisma bastevolmente, quando viene adoperato,

Se questa benedizione sia ai Vescovi riserbata.

a fare il Sacramento, senza che siaci bisogno di previa consecrazione; risponde che „ l'una e l'altra consecrazione non si riferisce ad una stessa cosa. Im- „ perciocchè siccome lo stromento acquista per due „ maniere la virtù istromentale, cioè è quando ri- „ ceve la forma di stromento, e quando viene mosso „ all'effetto dal principale agente; così pure la ma- „ teria del Sacramento abbisogna di doppia santifica- „ zione, per una delle quali divenga materia propria „ del Sacramento, e per l'altra venga applicata all' „ effetto“. Finalmente è decisivo per questo punto il Decreto d' Eugenio IV. in cui espressamente dichiara, che la materia della Confermazione si è il *Crisma fatto di olio e di balsamo benedetto dal Vescovo.*

VIII. Gli addotti argomenti sembrano dimostrare essere necessaria la Vescovile benedizione del Crisma pel valore del Sacramento. Ma niuno poi niega o pone in dubbio che sia almeno necessaria per necessità di ecclesiastico precetto; e quindi sarebbe peccato mortale l'amministrare questo Sacramento con Crisma benedetto da un semplice Sacerdote. Benedetto XIV. lib. 7. cap. 8. n. 1. e 2. dopo aver detto, che questa benedizione è riserbata al Vescovo, esamina, se il Papa colla sua suprema autorità possa dare ai semplici Sacerdoti la facoltà di benedirlo, di farlo, di conserrarlo: e risponde che sì, per questa fortissima ragione; perchè se può ad un semplice Sacerdote commettere di conferire il Sacramento della confermazione, cosa per altro annessa all'Ordine Episcopale (e lo può senza verun dubbio, come lo dimostrano i fatti), potrà molto più accordare la facoltà di preparare la materia di esso Sacramento: e soggiugne esserci esempj di tale concessuta facoltà, cui egli ivi riporta. Avverte però essere stata accordata assai di rado, e più di rado doversi concedere di quella d'amministrare questo Sacramento, perchè tal fatta di straordinaria facoltà non ha a concedersi che per una assai grande urgenza o difficoltà, la quale certamente non interviene nella consecrazione del Crisma; mentre il semplice Sacerdote assunto dalla Sede Apostolica al ministero della Confermazione, facilmente può avere e seco portare il Crisma consegnato dal Vescovo. Afferma poi il Pontefice, che nella Confermazione deve farsi uso di Crisma recente, cioè consegnato l'anno stesso: e ciò per precetto della Chiesa. E quindi peccherebbe gravemente chi, potendo avere Crisma nuovo, si servisse del vecchio.

La benedizione del Vescovo è almeno di necessità di precetto.

Se il Papa possa dare la facoltà di benedirlo ad un semplice Sacerdote.

Il Crisma debb' essere recente, cioè dell'anno stesso.

Che se entro l'anno venisse a mancare, si può agguignere un po' di olio non benedetto, ma però in quantità minore di quello sia il residuo Crisma; e purchè ciò duri solamente fino alla benedizione del nuovo Crisma. Soggiugne finalmente in fine del n. 2. che per l'autorità del Sommo Pontefice può il semplice Sacerdote assunto al ministero d'amministrare questo Sacramento essere dispensato da questo precepto; „ come, dice, abbiám fatto noi, che da esso „ abbiám assolto il Custode del S. Sepolcro, se tro- „ visi in luogo, ove non possa avere Crisma recente. “

Materia
prossima
della Con-
fermazione.

Maniera di
fare l'Un-
zione.

L'Unzione
ha a farsi
col pollice
della destra
mano.

E formando
un segno di
croce in
fronte.

IX. Si conferisce questo Sacramento delineando col sagra Crisma la croce nel sito della unzione, che è la fronte; nel che consiste la materia prossima: imperciocchè in ciascun Sacramento, come si dice a suo luogo, la materia prossima sta riposta nell'applicazione della materia rimota al soggetto, a cui si conferisce il Sacramento. Che poi quest'applicazione debba farsi per mano del Ministro, e non già col mezzo di qualsivoglia stromento, è chiaro da quanto abbiám detto al num. 3., perchè seco porta e contiene la imposizion delle mani, che è l'altra parziale prossima materia. L'Ordine Romano prescrive, che si faccia uso del dito pollice della destra mano per applicare il Crisma, dicendo: *Pontifex intincto pollice in Chrismate faciat crucem etc.* e lo stesso si ordina nel Pontificale di Clemente VIII. il che è stato preso dal Sagramentario di S. Gregorio. Quindi non si può applicarlo lecitamente in altra maniera; perchè il rito dalla Chiesa prescritto cade sotto precepto; e peccerebbe quel Vescovo e gravemente il quale con altro dito, o con altra mano ungesse i Confermandi; perchè nell'amministrazione de' Sagramenti, come più volte abbiám notato, non v'ha cosa, che sia leggiera, e massimamente quando trattasi della loro materia e forma. Deve poi l'unzione farsi formando una croce in fronte come consta e dal Sagramentario di S. Gregorio, e dall'Ordine Romano, e dal Pontificale, e pur anco dagli Eucologj dei Greci, ne quali tutti si comanda di delineare col sagra Crisma il segno di croce nella parte, che si unge; e però debb'essere tanta unzione, quanta è necessaria a formar nella fronte il segno di croce. Così prescrivono tutti i già citati Rituali, così insegnano i Padri e la perpetua tradizione, e lo conferma l'uso universale. Nel Pontificale Romano si prescrive così: „ Dicit (il Vescovo) *Signo te signo Crucis*; quod

„ dum dicit, producit pollice signum Crucis in fronte illius, deinde etc.“. Ed i greci Eucologj così comandano: „ Oratione completa baptizatos sacro unguento inungit Minister crucis signum faciens in fronte etc.“. San Tommaso poi assegna la ragione, per cui segnati vengano in fronte i Confermandi q. 72. art. 9. cioè „ e perchè pubblicamente dimostrino d'essere Cristiani; ed affinchè nè per timore, nè per vergogna ommettano di professare il nome di Cristo“. Quindi secondo i più gravi e più sapienti Teologi peccerebbe gravemente quel Ministro, il quale ommettesse nell'ugner di formare col Crisma la croce nella fronte del Confermando; perchè questo è un rito di somma importanza, e ricercato alla perfezione della Confermazione; poichè a questo fine appunto la Confermazione è stata istituita e si conferisce, acciò dia all'uomo forza di confessare la fede, e di gloriarsi della Croce di Cristo, che è *Judæis quidem scandalum, Gentibus autem stultitia*. E perchè esporrebbe il Sacramento a pericolo di nullità col render falsa la forma, in cui si dice, *Signo te signo Crucis etc.*

Ragione, per cui i Confermandi segnati vengono in fronte.

Pecca gravemente chi ommette di formare col Crisma in fronte la Croce.

CAPITOLO II.

Della forma, del Ministro, del soggetto e della necessità della Confermazione.

I. La forma del Sacramento della Cresima, come di tutti gli altri Sacramenti, consiste in parole, cioè in quelle, che profferiscono nell'applicazione della materia. Dico adunque, che presso di noi Latini la forma di questo Sacramento sta riposta, e tutta si racchiude in quelle parole cui nel cresimare il Vescovo profferisce: *Signo te signo Crucis, confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti*, e non in altre. Questa dottrina è di San Tommaso, e di quasi tutti i Teologi. La vera e sorda ragione si è appunto quella che viene addotta dal S. Dottore nella q. 72. art. 4., cioè l'autorità della Chiesa, la quale fa uso di questa forma, *quæ hac forma utitur*. Diffatti incominciando dal Sacramentario di S. Gregorio e dall'Ordine Romano non c'è Pontificale, o Rituale, o Sacramentario de' Latini anche antichissimo, che al Vescovo nel conferirlo, e quando trattasi di profferire la forma, prescriva alcuna cosa, che nelle descritte parole almeno quanto al senso, non si comprenda. Le variazioni, che nelle

Si assegna la intera forma di questo Sacramento.

parole Sagramentali nei mentovati ecclesiastici Libri s' incontrano, sono puramente accidentali, salvano sempre, come osserva il dottissimo Berti lib. 32. cap. 6., il sostanziale significato, e ne allega di ciò varj esempj, de' quali eccone due soli ommettendo gli altri per brevità. Nell' antichissimo Pontificale, attribuito ad Egeberto, e scritto nell'ottavo secolo le parole della Confermazione sono queste: *Accipe signum Sanctæ Crucis Chrismate salutis in Christo Jesus: Deus Pater, & Filius, & Spiritus Sanctus*. Ed il Pontificale della Chiesa Catugirense di ottocento anni d' antichità esprime questa forma sotto le seguenti parole: *Confirmo, & consigno te in signum sanctæ Crucis, in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti*. E'gli è chiaro, che queste ed altri simili diversità sono accidentali, che non cangiano la sostanza. Chi desidera di più legga il Martenne Tom. 1. *de antiq. Eccl. rit.* Eugenio IV. poi nel Decreto Fiorentino asserisce, che le recitate parole sono la forma della Confermazione; e troppo dura cosa è il dire, ch'egli abbia ivi agli Armeni insegnato questa sola ed unica forma senza fare veruna menzione dell' orazione, se anco questa fosse forma essenziale almeno parziale. Anche la ragione fa per noi; perocchè queste stesse parole sono a maraviglia idonee e adattate a determinare il significato della Cresima, ed a dichiararne (che è appunto l' ufficio della forma) la virtù e l' efficacia. Imperciocchè in esse, come osserva San Tommaso nel luogo citato, contengonsi le tre cose ad una forma Sagramentale necessarie: „ La prima „ si è la causa, che conferisce la pienezza del vi- „ gore spirituale, che è la SS. Trinità, la quale si „ esprime quando si dice, *In nomine Patris etc.* La „ seconda si è la stessa forza spirituale, che all' „ uomo si conferisce col Sagramento in ordine alla „ salute: il che si accenna, quando si dice: *Con- „ firmo te Chrismate salutis*. La terza poi è il se- „ gno che si dà a chi ha a combattere... e in or- „ dine a ciò si dice: *Consigno te signo Crucis*, nel „ quale cioè il Re nostro ha trionfato“. Simili cose insegnansi anche nel Catechismo Romano par. 2. cap. 3. §. 2.

II. Convieni colla nostra quanto alla sostanza la forma de' Greci, che trovasi prescritta in tutti i loro Eucologj, e da tutta l' antichità da essi nel confermare usata. Sta riposta in queste parole: *Signaculum Domini Sancti Spiritus*. Ed a vero dire contiene d'essa ciocchè esprime la nostra; perchè con-

Convieni
la forma
nostra con
quella de'
Greci quan-
to alla so-
stanza.

tiene quelle tre cose le quali nella Confermazione, come s'è detto con S. Tommaso, vengono significate, vale a dire la causa principale, l'effetto, ed il segno della Cristiana milizia: si ha quest'ultima cosa nella voce *Signaculum*; il primo nella parola *doni*: e quel di mezzo nell'azione dello Spirito Santo, *Sancti Spiritus*. Il che è una conferma della nostra asserzione.

III. Si disse, che quelle parole *Signo te etc.* non solo sono la forma, ma costituiscono sole tutta intera la forma di questo Sacramento. Eccone le ragioni. Nell' Eucologio de' Greci riportato dal P. Martenne nel luogo citato si prescrive, che se debbasi battezzare un fanciullo vicino a morte, e tosto confermarlo, si ometta l'orazione, e si faccia tostamente la unzione colla forma consueta presso de' Greci; adunque presso i Greci l'orazione, che precede la unzione, e che si vuole da alcuni forma almeno parziale, non appartiene alla essenza del Sacramento. Questa conseguenza è evidente. Ma veniamo al rito latino. Eugenio IV. nel suo Decreto non solo dice, essere la forma della Cresima le anzidette parole, ma non facendo menzione di verun'altra, dà a capire contenersi in esse la forma intera e totale. Lo stesso viene chiaramente accennato nel Pontificale Romano, dato in luce per ordine di Clemente VIII., ma corretto e formato a norma de' più antichi Pontificali e Rituali; poichè dopo la orazione invocatoria dello Spirito Santo parla dei Cresimandi come di persone da confermarsi per intero. Dice poi, che in allora il Vescovo gli conferma quando uno ad uno unge a tutti col Crisma la fronte dicendo quelle parole, *Signo te etc.* Ma ecco un argomento, che mi sembra di tutta efficacia: così la sentono i Vescovi comunemente; poichè sogliono, come s'è accennato altrove, ammettere al Sacramento, ed alla sagra Unzione anco quelle persone, che non per anco eran venute, nè trovavansi presenti, quando recitarono sovra i confermandi quell'orazione con cui s'invoca lo Spirito Santo. Eppure niuno v'ha, che non le tenga per confermate bene e rettamente, quando abbiano ricevuto il sagra Crisma sotto le parole, che accompagnano l'imposizion delle mani.

IV. Bisogna guardar bene di non omettere o variare le parole della forma di questo Sacramento; perchè si esporrebbe al pericolo di nullità, se si omettesse o si cangiasse qualche parola, onde ne rimanesse variato sostanzialmente il senso. La varia-

Sta la forma tutta intiera in quelle parole, *Signo te etc.*

Non hanno ad omettersi o variarsi le parole della forma.

zione poi puramente accidentale non sempre cotrompe il senso della forma, come si è detto e nella 1. parte dei Sagram. in generale e nella 2. del Battesimo. Quindi se senza corromperne il senso qualche parola venga trasferita, non ne siegue tosto, che irritato sia il Sagramento, come se si dicesse: *Confirmo te Chrismate salutis, & signo te signo Crucis, in nomine Patris etc.* Peccherebbe però gravemente chi facesse qualsivoglia piccolo cangiamento, quando non lo scusasse l'inavvertenza, o il difetto di lingua; perchè c'è il precetto della Chiesa giusto e grave di osservare interamente ed esattamente il rito da se prescritto, e sovra tutto quello che appartiene alla materia e forma de' Sagramenti.

Chi sia il
Ministro
ordinario
di questo
Sagramento.

V. Il Ministro ordinario di questo Sagramento è il solo Vescovo. Questa proposizione è un domma cattolico difinito contro Lutero, Calvino, ed altri eretici dal Concilio di Trento sess. 7. can. 3. *de Confirm.* colle seguenti parole: „ Si quis dixerit, sanctæ „ Confirmationis ordinarium Ministrum non esse so- „ lum Episcopum, sed quemvis simplicem Sacerdotem, anathema sit “. Stabilisce lo stesso quel di Firenze nel Decreto per gli Armeni. E così è stato difinito, perchè così si ricava dalle Scritture e dai Padri, come lo dimostrano gli Autori di dommatica Teologia. Ne apporta S. Tommaso q. 72. art. 11.

Chi il Mi-
nistro stra-
ordinario,
o delegato.

la seguente congrua ragione: „ In qualsivoglia opera „ l'ultimo compimento viene riservato all' arte o vir- „ tù suprema . . . I Fedeli sono come un'opra divi- „ na, secondo quello 1. ad Corint. 3. *Dei ædificatio „ estis.* Ora questo Sagramento della Confermazione „ come è l'ultimo compimento o consumazione del „ Sagramento del Battesimo; cosicchè pel Battesimo „ l'uomo viene edificato in casa spirituale . . . e pel „ Sagramento della Confermazione, questa quasi ca- „ sa spirituale già edificata, viene dedicata in tem- „ pio dello Spirito Santo . . . E però il conferire que- „ sto Sagramento è ai Vescovi riservato “. Dissi però, Ministro *ordinario* essere il solo Vescovo; perchè anche il semplice Sacerdote per delegazione può essere assunto in straordinario Ministro della Confermazione. Così insegna S. Tommaso nel cit. luogo *ad primum* ove scrive: „ Il Papa nella Chiesa ha la pie- „ nezza della podestà, per cui può commettere a de- „ gli inferiori alcune cose, che sono d'ordine supe- „ riore . . . E per questa pienezza di podestà il B. „ Gregorio Papa ha concesso ai semplici Sacerdoti „ (di Cagliari nella Sardegna) la facoltà di conferi-

re questo Sacramento fino a tanto fosse tolto di mezzo lo scandalo. Viene ciò insinuato non oscuramente dal Tridentino stesso nell'appropriare che fa ai Vescovi il solo ordinario ministero della Confermazione; ma molto più chiaramente dal Fiorentino, che si dice essere il Vescovo Ministro ordinario di questo Sacramento, e dopo alcune altre parole soggiugne: „ Legitur tamen aliquando per sedis Apostolicæ dispensationem ex rationabili & urgente admodum causa simplicem Sacerdotem Chrismate per Episcopum confecto hoc administrasse Confirmationis Sacramentum “. Quindi è, che molti SS. Pontefici, seguendo l'esempio di S. Gregorio M., han delegato la facoltà di confermare a semplici Sacerdoti: è Benedetto XIV. *de Syn.* lib. 7. cap. 7. n. 6. riferisce varj esempi di questa delegata concessione. Nella Chiesa poi greca per antichissima consuetudine i semplici Sacerdoti amministrano questo Sacramento; la qual consuetudine non fu mai riprovata dai Romani Pontefici, ma permessa sempre e tollerata. Il che è un forte argomento di quanto veniam di dire, cioè che per concessione del Sommo Pontefice possono anche i semplici Preti amministrare questo Sacramento. Ma a niun altro, fuori del Sommo Pontefice, spetta il validamente delegare una tal facoltà; e quindi non possono i Vescovi delegarla. Leggasi Benedetto XIV. *de Syn.* lib. 7. cap. 8. num. 7. ove dice, che è certo presso tutti, essere di presente irrita la Confermazione da un latino semplice Sacerdote conferita colla sola delegazione del Vescovo.

VI. Dal canto poi del Ministro varie cose richieggonsi per la lecita amministrazione di questo Sacramento. 1. Cioè ricercasi, che il Ministro sia in istato di grazia. 2. Che sia immune dalla sospensione, ed altra censura, che impedisca l'esecuzione dell'Ordine suo. 3. Che sia egli stesso confermato; mentre sarebbe cosa affatto indecente che confermasse altri chi non è confermato; e molti gravi Teologi insegnano, che costui peccerebbe mortalmente in ciò facendo. 4. Non è necessario in adesso, che il Ministro sia digiuno, come lo era una volta: „ A cagione della moltitudine de' fedeli (dice S. Tommaso q. 72. art. 12. al 2.) e pei pericoli imminenti si tollera, che questo Sacramento, il quale non può conferirsi se non se dai Vescovi, si amministri, e si riceva eziandio dai non digiuni; perchè un Vescovo solo, massimamente in una gran Diocesi, non basterebbe a confermar tanta gente se loro si ri-

Requisiti per la lecita amministrazione di questo Sacramento.

„ strignesse il tempo “. Adunque fino dal secolo XIII era ito in disuso questo digiuno per gli amministratori di tal Sacramento. Soggiugne nondimeno il S. Dottore: Quando però il digiuno si può osservare „ comodamente, è cosa più conveniente, che si dia „ e si riceva da' digiuni “. 5. Ricercasi la giurisdizione sulla persona confermanda; in guisa che secondo il Gius comune non può un Vescovo senza peccar mortalmente, e senza incorrere la sospensione dall'esercizio dei Pontificali confermare il suddito d' un altro Vescovo nella propria Diocesi, nè il proprio nella Diocesi d' un altro. Ove però v' ha la consuetudine di confermar tutti que' che si presentano, senza che a questi sia vietato dal proprio Vescovo il ricevere la Cresima da un altro nè pecca il Vescovo confermante, nè incorre la sospensione per la presunta volontà dell' altro. 6. Ricercasi l' osservanza, e adempimento delle cerimonie dalla Chiesa per l' amministrazione di questo Sacramento istituite, e prescritte nei Rituali; e la cui trascuranza o inosservanza non può esimersi da grave peccato, quando non iscusi l' accidentale inavvertenza, la quale per altro deve isfuggirsi; mentre un' opra sì santa debb' esser fatta con sommo studio, diligenza, attenzione, e divozione.

Soggetto della Cresima sono tutt' i battezzati.

VII. Passando dal Ministro al soggetto di questo Sacramento, gli uomini tutti dopo il ricevimento del Battesimo sono capaci della Confermazione; e lo sono i soli battezzati, perchè il Battesimo è la porta di tutti i Sacramenti, che in virtù del suo carattere dà all' uomo la capacità di ricevere validamente gli altri Sacramenti. Anche perchè la Cresima è ordinata a fortificare l' uomo e perfezionarlo nella vita cristiana debb' essere posteriore alla di lui rigenerazione; poichè non può crescere e perfezionarsi chi non è per anco pel Battesimo rinato. Quindi è, che anche i fanciullini di fresco nati capaci tosto sono di questo spirituale accrescimento per la grazia propria di questo Sacramento; e però possono essi pure essere validamente e fruttuosamente confermati, come insegna S. Tommaso q. 72. art. 8. Diffatti ci fu nella Chiesa ne' tempi antichi la costumanza di confermare gl' infanti subito dopo il Battesimo; anzi questa disciplina vige anche in adesso nella Chiesa Orientale. Ma nella Chiesa Occidentale vige la disciplina di non conferire la Confermazione se non se a chi è giunto all' uso di ragione, sebbene il Vescovo sia quello, che battezza: la qual dilazione dà un frutto più co-

Di qual età debban essere.

più pio, perchè così questo Sacramento viene ricevuto da persone che conoscono la di lui eccellenza e virtù, e quindi vi si accostano con attuale riverenza e divozione. Il Catechismo Romano su tal punto par. 2. *de Confirm.* n. 18. dice così: „ Si può bensì il Sacramento della Confermazione amministrare subito „ dopo il Battesimo, ma non è spediante di farlo „ prima che i fanciulli abbiano l'uso di ragione. „ Quindi se non pare debba aspettarsi il dodicesimo „ anno, cettamente è cosa al sommo conveniente, „ che questo Sacramento fino all'anno settimo venga „ differito “.

VIII. Può però questo tempo prevenirsi per giusti motivi. Gli espone sapientissimamente questi giusti motivi Benedetto XIV. *de Syn.* lib. 7. cap. 10., cioè primamente il pericolo di morte, affinchè il fanciullo non muoja senza la Confermazione. 2. Se prevegga dal Vescovo una lunga assenza. 2. Se prevegga il Vescovo che non potrà trasferirsi in certi luoghi o per la grave sua età, o per la gran distanza dalla Città, o per la difficoltà del cammino, potrà prudentemente ammonire i suoi Diocesani, che in questo o in quell' altro luogo della sua Diocesi, ov' è per amministrare questo Sacramento, gli si presentino i fanciulli ed anche gl' infanti. Anzi degni sono di lode, dice il lodato Pontefice; que' Vescovi, i quali o in una Costituzione Sinodale, o con Editto pubblico dichiarano d'esser pronti a conferire il Sacramento della Confermazione ai moribondi fanciulli. E S. Tommaso q. 72. art. 8. al 4. dice „ questo Sacramento „ to deve darsi ai moribondi, affinchè nel giorno del „ risorgimento risorgano perfetti. . . . e però anche „ i fanciulli, che confermati sen muojono conseguiscono gloria maggiore, come qui ottengono maggior „ grazia “.

Quando
possa prevenirsi l'età de' sett'anni.

IX. Ma è egli poi necessario alla salute questo Sacramento? Risponderò a questa ricerca con più proposizioni. Dico adunque 1., che alla salute non è necessario assolutamente, o, come suol dirsi, di necessità di mezzo. La ragion'è, perchè nel Battesimo scancellati vengono perfettamente tutti i peccati: adunque può l'uom battezzato, in cui nulla rimane di reità, che meriti la dannazione, senza il Sacramento della Confermazione, conseguire l'eterna vita. Quindi tutti concordemente i Teologi escludono la necessità di mezzo; nè ammettono questa stretta necessità se non se in que' Sacramenti, che appellansi de' morti, e sono ordinati a conferire la prima gra-

Se sia necessario questo Sacramento.

Non lo è di necessità di mezzo.

zia. Perciò anche il Catechismo Romano, nel luogo già citato, soggiugne: „ Perocchè la confermazione „ non è istituita per necessità di salute; ma affin- „ chè ci troviamo bene armati, e preparati, allor- „ chè per la fede di Cristo convien combattere “. Il male però si è, che alcuni Teologi troppo benigni, per non dir troppo lassi, non riconoscono nemmeno la necessità di precetto ossia divino, ossia ecclesiastico, cosicchè il trascurare questo Sacramento, quando ciò non sia per disprezzo, non sia nemmeno peccato veniale. E ben giustamente ha scritto il Drovén. lib. 2. pag. 348. „ Non ita sane Christus, „ non ita sane Apostoli, non ita Pontifices Maximi; „ non ita Patres & Concilia præscripserunt; non de „ fronte traditionis, sed de sentina probabilitatis opinio portentosa effluxit “. Quindi

Lo è di necessità di precetto.

X. Dico 1. che il Sacramento della Confermazione ai Fedeli adulti è necessario *in re* o *in voto* di necessità di precetto divino, ed ecclesiastico. E per ristringermi al possibile in cosa cotanto chiara mi contenterò di questa sola ragione. Perchè è tenuto l'uom cristiano a procurarsi quella perfezione, che è necessaria per provvedere alla sicurezza di sua salute, e per superare costantemente i pericoli e le diaboliche tentazioni contro la fede: *Induite vos armaturam Dei*, dice S. Paolo Ephesior. 6. v. 11., *ut possitis stare adversus insidias diaboli*. Ora a tal fine è necessario il Sacramento della Confermazione, perchè per questo Sacramento appunto ci si dà lo Spirito Santo, la perfezione, la forza, e vigore, la consumazione, e la pienezza di grazia. Quindi S. Tommaso q. 72. art. 1. al. 5. insegna, questo Sacramento *cooperari ad perfectionem salutis, & hoc modo esse de necessitate salutis*. Aggiungerò una sola parola. E' affatto incredibile, che que' cinque Sacramenti, i quali spettano alla salute di tutti e singoli gli uomini (ognun vede che si eccettuano l'Ordine sagro, ed il Matrimonio) sieno stati da Cristo istituiti senza verun obbligo di riceverli. Che poi ci sia anche il precetto della Chiesa non se ne può dubitare, mentre dessa ha sempre punito la negligenza di coloro, i quali o han trascurato di riceverla, o han ommesso di procurarla alle persone soggette alla lor podestà, il che chiaramente dimostra essere stati considerati violatori dell'ecclesiastiche sanzioni. Il Concilio di Milano IV. approvato dalla Sede Apostolica dice: „ Si quis neglexerit Confirmationem, subja- „ ceat disciplinis “. Ed i Canoni Penitenziali sotto-

pongono a tre anni di penitenza que' genitori, per la cui incuria sen muoja un lor figliuolo senza il Sacramento della Confermazione.

XI. Ma quando obbliga questo ecclesiastico precetto della Confermazione? Obbliga comunemente, quando il battezzato all'età giugne della discrezione, e distintamente in quel tempo, in cui il Vescovo è presente e disposto ad amministrarlo, nè il battezzato ha verun legittimo motivo di differire il ricevimento. Ciò si raccoglie dai sagri Canon, e massimamente dal Senonense, che dice: „ Confirmationem omnes Christiani tam viri quam mulieres „ usum rationis habentes obligantur suscipere, aut „ saltem non contemnere. Contemni autem dicitur, „ quando Episcopus est praesens paratus dare, & per „ sona hoc sciens negligit“. E diffatti se mai v'ha obbligo di adempiere questo precetto, certamente ciò è in allora, quando v'ha l'opportuna occasione di riceverlo relativamente ad una persona giunta agli anni della discrezione, che forse non ritornerà sì tosto, e forse mai più; perchè il non prevalersene senza giusta causa non può non essere un vero disprezzo di questo Sacramento. Quindi sapientissimamente Benedetto XIV. nella sua Costituzione *de Ritu Graecor.* §. 3. dice: „ eos gravis peccati reatu teneri, si quum „ possunt ad Confirmationem accedere, illam renuunt, „ ac negligunt“.

Quando obblighi questo Ecclesiastico precetto.

XII. Dissi, comunemente, perchè v'ha de' casi, in cui o per la qualità della persona o per la circostanza del tempo, c'è un obbligo speciale di ricevere questo Sacramento. Per ragion della persona tenuti sono per precetto ecclesiastico a farsi confermare quei, che ricever vogliono la prima Tonsura. Così comanda il Concilio di Trento, il quale nella sess. 23. *de Reform.* cap. 4. vieta espressamente di dare la prima Tonsura ai non confermati: „ Prima Tonsura non iniciuntur, qui Sacramentum Confirmationis non acceperint“. A cagione poi del tempo urge questo precetto, quando sovrastano al fedele o persecuzioni per parte degl' infedeli, o gravi tentazioni del demonio contro la fede; il che confessano anche que' Probabilisti, i quali non ammettono il generale precetto o ecclesiastico o divino. E la ragione, perchè non si può dubitare, che obblighi il precetto di riceverè qualche Sacramento, quando il di lui effetto è molto necessario: ora nel tempo di persecuzioni e di gagliarde tentazioni contro la fede, i fedeli hanno un grave bisogno di quella forza ed ajuti

Quando obblighi per accidente.

speciali, che prestansi pel Sacramento della Confermazione: adunque in allora più che mai tenuti sono i fedeli, se per anco non l'han ricevuto, a munirsi con esso; come appunto tenuti sono i Cittadini a prender l'armi, quando la patria viene assediata o assalita dagl' inimici. Obbliga finalmente altresì in pericolo di morte, quando il Vescovo sia disposto ad amministrare all' infermo questo Sacramento; perchè ogni Cristiano è tenuto, per quanto mai può, ad aspirare con tutte le sue forze alla cristiana perfezione; ed altresì per avere col mezzo di esso que' rinforzi, che in quel pericoloso frangente gli sono necessarj per superare le diaboliche suggestioni. Quindi peccano que' parenti, che non procurano al moribondo con ogni sollecitudine questo gran bene; siccome gravemente altresì peccano quei, o parenti o tutori, che fuori di questo articolo di morte, trascurano, o non procurano, quando non hanno l'opportunità, di far cresimare i lor' figliuoli, i lor pupilli. Quindi nei Canon Penitenziali viene imposta la penitenza di tre anni a que' parenti, i cui figliuoli per loro negligenza sen muojono senza essere stati cresimati. Il Canone parla così: „ Quum Filius sine „ Confirmationis Sacramento moritur, parentes, quorum negligentia id factum est, poenitentiam agent „ annos tres “. Ed i Parrochi non manchino d'inculcare ai Padri ed alle Madri questa loro obbligazione ne' lor sermoni e d'invigilare ancor essi, affinchè i fanciulli lor parrocchiani ricevano opportunamente questo Sacramento.

Quando
pecchino
in tal punto i
parenti.

Debito de'
Parrochi.

C A P I T O L O III.

Degli effetti della Confermazione: delle cerimonie nell'amministrarla, e dei Padrini.

Due effetti della Confermazione. I. Due sono gli effetti di questo Sacramento, cioè il carattere, e la grazia. Il primo non manca mai, postochè valida sia la conferita confermazione. Ma il produzione del secondo dipende dalle disposizioni del soggetto, che la riceve. E quanto al primo, che sia un effetto immancabile della valida Confermazione lo spirituale carattere nell'anima impresso, per cui questo Sacramento rendesi inalterabile, è cosa certissima per dottrina della Chiesa, che si contiene e nel Decreto d'Eugenio nel Sinodo di Firenze; e nella diffinizione del Concilio di Trento, che l'ha anche convalidata col fulminare l'anatema contro i contradd-

Primo effetto, il carattere, da cui ne viene questo Sacramento rendesi inalterabile.

ditori: „ Si quis dixerit (parole del Tridentino sess.
 „ 7. de Sacram. can. 9.), in tribus Sacramentis,
 „ Baptismo scilicet, Confirmatione & Ordine non im-
 „ primi characterem in anima, hoc est signum quod-
 „ dam spirituale & indelebile, unde ea iterari non
 „ possunt, anathema sit “. S. Tommaso nella q. 72,
 art. 5., ove tratta questo punto, dice così: „ Nel-
 „ la Confermazione riceve l' uomo la podestà ad agir
 „ quelle cose, che spettano alla pugna spirituale contro i
 „ nemici della fede, come chiaro apparisce nell'
 „ esempio degli Apostoli, i quali prima di ricevere
 „ la pienezza dello Spirito Santo, se ne stavan chiusi
 „ nel cenacolo perseverando nell' orazione: ma poi
 „ usciti dopo averla ricevuta, non temevano di pro-
 „ fessare la fede pubblicamente, anche alla presenza
 „ degl' inimici del nome cristiano. E quindi è mani-
 „ festo che nel Sacramento della Confermazione s'
 „ imprime il carattere “. E da questo carattere, che
 „ impresso rimane nell' anima del Cristiano validamen-
 „ te confermato, ha a desumersi la initerabilità di que-
 „ sto Sacramento. Imperciocchè non può esserci altra
 „ ragione, per cui sia cosa illecita ed iniqua il ripete-
 „ re sì salutevole Sacramento, se non se perchè una
 „ fiata validamente ricevuto, lascia nell' anima un in-
 „ delebile suo vestigio.

II. L' altro effetto di questo Sacramento si è la
 grazia santificante, che si dà *ex opere operato* a quel-
 le persone, che ben disposte, cioè senza verun' ob-
 ice, si accostano a riceverlo. Ed è questa una catto-
 lica verità, ammessa con somma concordia da tutt' i
 Teologi, e rivocata in dubbio ed anche impugnata dai
 soli eretici; e che è tanto certa, quanto è certo,
 che la Confermazione è un Sacramento della nuova
 Legge, e quanto è certo per le testimonianze delle
 Scritture e de' Padri, che per la Confermazione si
 dà lo Spirito Santo a que', che debitamente e santamente
 la ricevono. Questa grazia però santificante
 non è già la grazia prima, la quale si dà direttamen-
 te per far divenire l' uomo di empio giusto; ma bensì
 quella, che dicesi grazia seconda; perchè apporta
 l' accrescimento della giustizia nell' uomo già esistente:
 perocchè la Confermazione è Sacramento de' vi-
 vi, e non già de' morti; e quindi a dare la prima grazia
 direttamente non è ordinato. Lo si accenna eziandio
 nel nome stesso di Confermazione, che vuol dire
 una maggior fermezza di quella grazia, che si presume
 esserci nel soggetto, che la riceve. Perciò viene
 questo Sacramento da S. Ambrogio appellato per-

a. Effetto,
 la grazia
 santifican-
 te.

Non pri-
 ma, ma
 seconda.

fezione, da S. Cipriano consumazione, e da altri Padri pienezza, forza, vigore.

La grazia di questo Sacramento propria, è grazia di vigore.

III. Dal che è facile il raccogliere, che la grazia nella Confermazione conferita è tutta sua propria e particolare; cioè grazia di vigore spirituale, o grazia corroborante e fortificante, in corto dire, grazia conferente: grazia di questo Sacramento sì propria, che non può aversi se non se per esso: *In hoc Sacramento, dice S. Tommaso q. 72. art. 2., datur plenitudo Spiritus Sancti ad robur speciale, quod competit perfectæ etati.* E nell' art. 4. *In hoc Sacramento datur Spiritus Sanctus ad robur specialis pugne.* Questo special vigore sta riposto sì in una propensione permanentemente alla professione della fede, sì nel giuſ agli speciali divini ajuti da conseguirsi a tempo opportuno per esercitare con fermezza ed intrepidezza, vinti gli umani riguardi e timori, gli uffizj della vita cristiana, e massimamente per la confession della fede e sua propagazione contro i persecutori della Chiesa. Ma dirà qui taluno: di presente non v'ha occasione di combattere per professare la fede, mentre fra di noi mancano i persecutori: qual pugna adunque sarà la nostra, a cui forti ci rende la grazia della Confermazione? Quali nemici abbiam noi a superare? Tutti, io rispondo, gli amatori del secolo, i quali colla loro o potenza, o minacce, o lusinghe, o promesse, o false massime fanno ogni sforzo per trarci a cose illecite e vietate. La guerra, che ne' passati tempi si faceva contro i dommi della fede, arde in adesso contro i precetti de' costumi, ed in certa maniera alla rovina nostra più insidiosa. Cedevano una volta alcuni all' atrocità de' tormenti. Ma ah! quanti di presente cedono ai rispetti umani, alle derisioni, alle lusinghe degli amatori del secolo! Siam segnati in fronte, dice S. Agostino, perchè questa si è la sede della vergogna, affinchè virilmente vinta ogni erubescenza, ci gloriamo di soffrire contumelia per Cristo; perchè *omnes, qui pie volunt vivere in Christo Jesu persecutionem patientur.* Ecco la persecuzione nostra, ecco qual esser debba la nostra pugna.

Conferisce anche per accidente la grazia prima.

IV. Quantunque però il Sacramento della Confermazione non sia direttamente ordinato a conferire la prima grazia, che scancella i peccati, la produce però talvolta per accidente; cioè quando, come insegna S. Tommaso q. 72. art. 7. al 2., alcuno a riceverlo si accosta senza coscienza di peccato, o non perfettamente contrito: „ Per questo Sacramento, „ dice, resta perfezionato l' effetto del Battesimo e

„ della Penitenza; perchè per la grazia conferita in questo Sacramento conseguisce il Penitente una più piena remission de' peccati. E se qualche adulto esistente in peccato, di cui non ha coscienza, o per non perfettamente contrito vi si accosta, conseguisce la remission de' peccati“. Chi poi indegnamente la riceve, cioè scientemente in peccato mortale, commette un sacrilegio. Se però colla penitenza lo scancella, ricupera anche la grazia del Sacramento. Che costui peccchi mortalmente, chi può dubitarne? mentre la Confermazione è un Sacramento de' vivi, che non può riceverli che dai giusti, e lo profana chi senza essere in grazia, ad esso si accosta: „ siccome, dice S. Tommaso art. 7. al 2., non si dà ai non battezzati, così non ha a darsi agli adulti peccatori, se non per la penitenza giustificati“. Deve adunque chi trovasi in istato di peccato mortale confessarsi prima di ricevere la Confermazione, nè basta la contrizione, come sembrano opinare alcuni Teologi troppo benigni; la cui sentenza deve onninamente rigettarsi, come la rigetta Benedetto XIV. nella sua Notific. 6. n. 11. riferendo la Costituzione di Odone Vescovo di Parigi, che stabilisce: „ Si adultus fuerit, confiteatur, & postea confirmetur“. Al che aggiugne molti altri statuti di Concilj e di Canoni.

Chi scientemente lo riceve in peccato mortale, commette un sacrilegio.

Y. Alcune disposizioni previe ricercansi nelle persone, che accostansi a ricevere questo Sacramento. E primamente è necessaria la intenzione: ma basta anche in un adulto l'abituale; nei fanciulli poi non si richiede, supplendo la Chiesa a questo difetto, come fa nel Battesimo. Benedetto XIV. nella sua Costituzione 42., che incomincia. *Etsi minime*, vuole e comanda, che non venga conferito questo Sacramento a fanciulli poco istruiti nella dottrina cristiana. Debbon quindi almeno saper recitar l'Orazione Domenicale ed il Simbolo; e ricercasi altresì che a misura della loro capacità sieno istruiti della dignità ed effetti di questo Sacramento, e sappiano ciocchè ricevono. Debbon anche essere ammoniti, che si dispongano al Sacramento con preghiere e atti di virtù alla loro età proporzionati, ad imitazione degli Apostoli, i quali erano perseveranti nell'orazione. E tali cose incombono al Parroco, il quale siccome deve invigilare, che i fanciulli in età competente non trascurino di ricevere questo Sacramento, così debbe istruirli prima che lo ricevano del modo di ben prepararsi per riceverlo degnamente, e fruttuosamente.

Previe disposizioni in chi lo riceve.

Cerimonia
della Con-
fermazione,
che la pre-
cedono .

Il Confer-
mando deb-
b'essere
presentato
al Vescovo
dal Padri-
no .

Quanti e
quali debba-
no essere i
Padrini .

VI. Restaci a parlare in ultimo luogo delle cerimonie insieme e dei Padrini, che debbono aver luogo in questo Sacramento. Diremo con tutta brevità e precisione prima di quelle che precedono, poi di quelle che accompagnano, e finalmente di quelle che sieguono la Confermazione. Fra quelle, che la precedono, tiene il primo luogo l'intervento e l'assistenza dei Padrini. Ma quale si è il loro ufficio? Eccolo. Per antichissima costumanza dal Padrino il Confermando debb'essere presentato al Vescovo per la Cresima. Così sta scritto nell'Ordine Romano, e nel Sacramentario di S. Gregorio, il che viene anche inculcato in molti Canoni de' Concilj: ed è poi questa una cerimonia sì universale, e sì solenne, che la di lei ommissione per comunissima sentenza de' Dottori non andrebbe esente da colpa mortale. Dice nella q. 72. art. 10. S. Tommaso, che chi riceve questo Sacramento, è tenuto da un altro, *quasi per alium in pugna spirituali erudiendus*. Per ufficio suo adunque debb'essere il Confermando, che è già divenuto membro della Chiesa pel Battesimo, ma non per anco iscritto alla milizia, presentato al Vescovo come Duce dell'esercito, affinché venga da lui fregiato del carattere militare, promettendogli, che combatterà valorosamente, tenendo colla sua destra, se è infante, e se è di età adulta ponendo egli il proprio piede sovra il destro piede del Padrino offerente, come si ha nel Sacramentario di S. Gregorio, e nell'Ordine Romano, e come anche viene indicato nel Romano Pontificale. Sembra nondimeno, che in vigore di consuetudine già da gran tempo introdotta basti, che il Padrino tenga la sua destra sulla spalla del Confermando.

VII. Ma quanti debbono o possono essere questi Padrini ad ogni Confermando, e quali debbono essere? Uno solo debb'essere il Padrino di questo Sacramento come viene prescritto nel Cap. *Non plures*. Veramente nel Battesimo il Tridentino ha permesso per Padrini uno ed una; ma non così per la Confermazione, e però uno solo debb'essere adoperato in questo Sacramento. Fuori poi del caso di necessità debb'essere diverso da quello del Battesimo. Debbono essere una persona confermata; cosicchè secondo molti Teologi e più probabilmente, chi assume quest'ufficio senza essere cresimato, pecca gravemente. S. Carlo, ed il Cardinal Paolucci Vicario del sommo Pontefice in Roma nella sua istruzione pei Confermandi del 1722. ricercano nei Padrini che sieno in età più

provetta dei Confermandi, cioè di quelle persone, ch'essi tengono alla Cresima. E' vietato altresì, che sia Padrino di una femmina un maschio, e d'un maschio una femmina; e che un giovane lo sia di un vecchio, cioè per la dissonanza e sconvenienza del sesso, e della età; purchè però la necessità non esiga altramente. I Genitori del Confermandosono assolutamente esclusi da quest'uffizio, eziandio nel caso di necessità, onde non contraggano la cognazione spirituale, di cui diremo poi, e quindi impediscansi scambievolmente i diritti conjugali. Così pure gli scomunicati ed interdetti, e pur anco i pubblici peccatori, come i manifesti usuraj, concubinarj ec. E sono finalmente escluse tutte quelle persone, che non possono fare nel Battesimo l'uffizio di Padrino; e quindi non possono esercitarlo i Regolari e le Monache se non se nel caso, che abbia a cresimarsi un altro Religioso, o un'altra Monaca; mentre anzi in allora è più conveniente, e può meglio adempiere i doveri di tale uffizio una persona religiosa dello stesso cetò, che un laico. Non trovasi essere vietato, che un consanguineo tenga alla Cresima un altro consanguineo, un fratel germano un altro fratel germano; l'uso però e la pratica è diversa, ma nulla osta, che si possa farlo almeno nel caso di necessità.

Persone escluse dall'uffizio di Padrino.

Cerimonie che debbono accompagnare la Confermazione.

VIII. Quanto poi alle cerimonie, che accompagnar debbono questo Sacramento, desse sono molte; ma delle principali, cioè dell'imposizion delle mani, dell'orazione, ed invocazione dello Spirito Santo, della crismazione in fronte in maniera di croce, e delle parole da profferirsi dal Confermante, ne abbiám già detto abbastanza parlando della materia e forma di questo Sacramento. Ecco adunque ciò che a dir ci rimane: E' prima di tutto dal canto di chi si accosta a riceverlo, debb'essere accompagnato questo Sacramento dalla mondezza del corpo, onde la fronte, su di cui debb'esser fatta l'unzione col sagra Crisma, non sia sordida, la capigliatura decentemente composta, gli abiti ed abbigliamenti sì delle Cresimande che delle Comari non profani, non vani; ma modesti e pudici. Poi ha ad osservarsi il sito e l'ordine; e di quest'ultimo il Rituale Romano prescrive che prima vengano cresimati i maschi, e poi le femmine: e quanto al sito, S. Carlo nel Concilio di Milano decentissimamente stabilisce, che i maschi nella Chiesa vengano collocati nella parte destra, e le femmine nella sinistra; e così separati e distinti colle ginocchia in terra, colle mani giunte

innanzi al petto, orino con divozione in santo e modesto silenzio. Viene quindi lo schiaffo, dato leggermente dal Vescovo nella guancia di quello o quella, che vien confermata immediatamente dopo la Crismazione: e questa è una notevole cerimonia, sebbene non molto antica; ed è, secondo il Catechismo Romano, un avviso ai Confermati, che debbon esser disposti a soffrire qualsivoglia ingiuria, ludibrio, ed affronto pel nome di Cristo. Altri danno ad essa cerimonia altre interpretazioni; ma qualunque ne sia lo scopo, non ha ad ommettersi, non che a dispregiarsi, giacchè è una cerimonia dalla Chiesa prescritta; e tanto più che nemmeno può senza scandalo negligersi. Nel tempo stesso si denunzia dal Vescovo la pace; la qual cerimonia è antichissima, e prescritta fino dal Secolo VII. nell'Ordine Romano, per cui si vuol significare, come spiega il Romano Catechismo, aver i Confermati conseguito la pienezza della grazia, e quella pace che *exsuperat omnem sensum*. Siegue finalmente l'offerta del cero fatta al Vescovo, la quale per altro da per tutto non viene osservata, e la cui ommissione, massimamente nei poveri, può andar esente da ogni colpa, perchè è un atto religioso di sopraerogazione non comandata, nè notata nel Pontificale.

Cerimonie,
che la sie-
guono.

IX. Fatta poi la funzione della Cresima, la cosa, che merita particolare riflesso si è la benda, ossia picciola fascia di lino, con cui suole legarsi e chiudersi la fronte del Cresimato. Questa è una costumanza antichissima notata anche nell'Ordine Romano: e viene ciò fatto per riverenza del sagra Crisma, affinchè dalla fronte non discenda, non iscorra a bagnare altre parti; ed anche per quest'altra mistica ragione, cioè affinchè il Crisma conservato più a lungo ammonisca il Cresimato di custodire diligentemente la grazia ricevuta. Portavasi dai Cresimati questa benda fino al secolo XII. sette giorni. Fu poi in seguito ristretta la cosa a tre giorni, a due, anzi anche ad un solo giorno naturale, ossia ad ore 24. Era quindi o portata alla Chiesa, o consumata col fuoco, o riserbata ad altri simili usi: e certamente essendo stata col contatto del Crisma in certa maniera santificata, la riverenza non permetteva di servirsene ad usi profani. In adesso però sembra, che l'uso della benda almeno in molti luoghi sia del tutto abolito; anzi nel Pontificale Romano nemmeno della benda si fa menzione, ma si dice: „ *Omnibus confirmatis, Pontifex tergit cum mica panis & lavat*

3, pollicem & manus super pelvim; deinde aqua lotionis cum pane fundatur in piscinam sacrarii “ . In alcuni luoghi però, come io stesso ho osservato, fanno quest’ufficio di astergere tosto la fronte a ciascun Confermato i Sacerdoti assistenti.

X. Nella Confermazione, come già abbiamo accennato per disposizione del Concilio di Trento sess. 24. cap. 2. *de Reform. Matrim.* dall’ufficio di Padrino nasce come nel Battesimo il vincolo della cognazione spirituale, che è un impedimento del Matrimonio dirimente. Era anticamente questo impedimento più esteso; ma dallo stesso Tridentino è stato ristretto in guisa, che ha luogo soltanto fra il Confermato, e fra il Padrino ed il Padre e Madre del Confermato: e così pure fra il Confermante e Confermato ed il Padre e la Madre di esso Confermato. Per contraere questo impedimento è necessario, che il Padrino sia stato a tale ufficio eletto o dai parenti del Confermato, o dal Ministro della Confermazione; e che tocchi realmente e tenga la persona, che viene confermata, cosicchè senza di ciò si presume non abbia esercitato l’ufficio di Padrino. Ordina il Pontificale Romano, che un Padrino non presenti alla Cresima se non se uno o due, e non più; ma scusa in tal punto la necessità e la mancanza di più Padri. Vieta pure, che chi non è confermato faccia l’ufficio di Padrino nella Confermazione; e dichiara, che non può assumere quest’ufficio nè il Padre, nè la Madre, nè il Marito, nè la Moglie. Nè vuole s’ingerisca in tal ufficio chi è scomunicato, o interdetto, o reo de’ più gravi delitti, o non addottrinato nelle cose della Fede.

Dai Padri si contrae la cognazione spirituale.



TRATTATO IX.

DE’ SACRAMENTI.

PARTI IV.

Dell’ augustissimo Sacramento dell’ Eucaristia.

La SS. Eucaristia, com’ è a tutti noto, è insieme e Sacramento e Sacrificio. Di essa noi di presente sotto questi due aspetti dobbiam trattare; e lo faremo, dividendo questa IV. parte in due Capitoli. Di quelle cose diremo nel primo, che le appartengono

come Sacramento, e nel secondo di quelle, che la riguardano come Sacrificio. Ciascuno poi di questi Capitoli comprenderà tanti paragrafi, quanti ne richiederanno le cose, che avranno a discutersi e dichiararsi.

C A P I T O L O I.

Della Eucaristia come Sacramento.

§. I. *Nomi, natura, e dignità di questo Sacramento.*

Nomi di questo Sacramento.

I. Molti e varj nomi convengono a questo augusto e sagratissimo Mistero. Appellasi primamente con vocabolo greco *Eucarestia*, voce, che significa o azione di grazie, come vogliono alcuni, o buona grazia, come piace all' Angelico Maestro 3. p. q. 73. art. 4. o perchè, dice, *gratia Dei vita aeterna, e qui manducaverit hunc panem, vivet in aeternum*, o perchè contiene realmente Cristo, che è pieno di grazia. Si dice *Comunione* sì perchè (dice ivi S. Tomaso col Damasceno) „ per essa comunichiamo con „ Cristo e partecipiamo della di lui carne e divinità, e sì ancora perchè mangiando tutti dello stesso „ divino pane comunichiamo fra di noi, e santamente ci „ uniamo “. Dai Greci poi si dice *Synaxis*, e dai Latini *Collecta*, *Adunatio*; perchè convenivano insieme i Fedeli, e si adunavano per partecipare di questa Cena divina. Appellasi anche *Cena dominica*, Cena del Signore; perchè è una commemorazione dell' ultima di lui Cena, in cui il divin Redentore ci ha lasciato questo sommo pegno del suo amore; ed anche perchè cibansi qui i Fedeli del Corpo e Sangue di Cristo. Nè si ha a ripudiare, come fanno alcuni Cattolici, questo nome per l'abuso, che ne fanno gli Eretici; mentre di esso si son serviti e Tertulliano, e il Grisostomo, e S. Agostino, e altri Padri; ma dobbiam servircene cautamente, confutando nel tempo stesso gli eretici vaneggiamenti. Si dice *Pascha* perchè Cristo nella Eucaristia viene nella sua maniera immolato: e perchè la Eucaristia è stata istituita fra i cibi legali della Pasqua Giudaica. Si dice *Agape*, ossia dilezione; perchè è un argomento prestantissimo di quel sommo amore, per cui Cristo *dilexit suos in finem*. Si dice *Eulogia*, cioè benedizione: perchè questo Sacramento si fa colla benedizione o consecrazione col proferimento di certe parole da Cristo a tale uopo istituite. Si dice *Pane celeste*, *Pane degli Angeli*, *Pane del Signore*, *Pane sovraso-*

stanziale, Pane cotidiano, Pane santo di vita eterna; perchè nodrice, e sostenta ineffabilmente l'anima di chi degnamente lo riceve: e perciò appellasi anche vivanda divina, celeste convito. Finalmente, per sorpassare tante altre appellazioni, si dice Viatico; perchè questo Sacramento si dà massimamente ai moribondi per loro spirituale sussidio, onde con esso rinforzati e confortati giungano all'eterna vita: *Dicitur Viaticum*, dice S. Tommaso nella cit. q. art. 4. *quia hic prebet nobis viam illuc perveniendi*. Può anche meritamente chiamarsi Viatico, quando si riceve da persone sane; perchè con questo saltevolissimo cibo siam rifocillati in questo pellegrinaggio, e muniti e fortificati contro gl'invisibili nostri nemici, che tentano impedirci di giugnere alla celeste patria.

II. Passando dai nomi alla natura di questo Sacramento, eccone secondo il comun sentimento de' Teologi la diffinizione, che ce la dichiara: *L' Eucarestia è un Sacramento della nuova Legge, in cui sotto le specie di pane e di vino contengono il vero Corpo e Sangue di Cristo per alimento della vita spirituale de' Fedeli*. Si dice primamente, che è un Sacramento della nuova Legge; perchè le convengono tutte quelle cose, che agli altri Sacramenti della nuova Legge son comuni, e ricercansi al vero Sacramento, cioè segno sensibile, istituzione di Cristo, e promiseion della grazia. L' Eucarestia dai Cristiani celebrata è cosa sensibile; il che consta chiaramente pel testimonio de' sensi, mentre l'Eucarestia presenta ai sensi la specie di pane e di vino. C'è l'istituzione divina, che è chiarissimamente descritta in S. Matteo cap. 26. v. 26. *Cœnantibus eis, accepit Jesus panem, & benedixit, ac fregit, deditque Discipulis suis, & ait, accipit, & comedite, hoc est Corpus meum*. E dicono lo stesso San Marco cap. 14. S. Luca 22. e S. Paolo 1. Cor. 4. C'è finalmente la promessa di Cristo, che ne dichiara la sovranaturale virtù di santificare: *Qui manducat hunc panem* (così Jo. 6. 59.) *vivet in æternum*. E non solamente l'Eucarestia è un vero Sacramento, ma è un Sacramento dagli altri distinto e diverso; perchè n'è distinta e diversa la materia e la forma. Ed oltracciò v'ha fra questo e gli altri Sacramenti qualche azione passeggera, ed esistono soltanto quando si fanno, e quando le lor materie applicansi all'uso; ma non così l'Eucarestia: dessa una volta consecrata ha una fissa e permanente esistenza, nè

Diffinizione dell'Eucarestia.

L'Eucarestia è un vero Sacramento.

consiste nell' uso attuale, ma nella cosa stessa, di cui si fa uso. Quindi l' Eucarestia appellasi Sacramento permanente, *Sacramentum permanens*; perchè, come parla il Tridentino, Cristo è presente *vere, realiter, & substantialiter*. Si dice *vere*, vale a dire, che non in figura, nè in immagine, ma in verità il Corpo e Sangue di Cristo nel Sacramento si contiene: *realiter*, onde escludere la sola apprensione per fede: *substantialiter*, onde dichiarare esser ivi Cristo non per la sola virtù da sè diffusa, ma per la sua stessa sostanza. Quelle parole profferite da Cristo, *Hic est Corpus meum, hic est Sanguis meus*, oppure *calix Sanguinis mei*, prese nel senso gramaticale, ovvio, e naturale non posson' esser vere, se ciocchè per esse si consagra non diviene vero Corpo e Sangue di Cristo; e conseguentemente non lo contiene veramente, realmente, e sostanzialmente. Dal che restano dichiarate le seguenti parole della definizione. Finalmente si aggiugne, *per alimentum spirituale de' fedeli*, per cui viene indicato l' effetto di questo Sacramento, cioè la spirituale nutrizione, ed aumento di grazia, che ne riportano i fedeli, che degnamente lo ricevono.

L' Eucarestia è Sacramento permanente. Come ciò sia.

Il Cristo nell' Eucarestia per trasostanziazione.

III. Cristo Signor nostro è presente nell' Eucarestia per trasostanziazione del pane e del vino nel Corpo e Sangue suo. Questa proposizione è un domma cattolico definito dalla Chiesa contro Berengorio, i Vicleffisti, ed i Luterani. E per lasciare le definizioni d' altri Concili, ecco quella chiarissima sovra tutte del Tridentino sess. 13. can. 2. „ Si quis dixerit, in sacro- „ sancto Eucharistiæ Sacramento remanere substan- „ tiam panis & vini una cum Corpore & Sanguine Do- „ mini nostri Jesu Christi; negaveritque mirabilem „ illam, & singularem conversionem totius substantiæ „ panis in Corpus, & totius substantiæ vini in San- „ guinem, manentibus duntaxat speciebus panis & „ vini, quam quidem conversionem Catholica Eccle- „ sia aptissime *transubstantiationem* appellat; ana- „ thema sit “. Nè altramente significano le parole di Cristo consecratorie prese nel loro senso proprio, ovvio, e naturale: nè altramente le hanno intese i Padri, i quali sebbene non abbiano fatto uso di *trasostanziazione*, han però sempre tenuto, ed insegnato la cosa stessa da tale voce indicata. Ascoltiamone a cagione di esempio uno, cioè S. Cirillo Gerosolimitano, il quale nella Catech. 4. dice così: „ A- „ quam Christus aliquando mutavit in vinum, & non „ erit dignus, cui credamus, quod vinum in Sangui-

„ nem suum trasmutavit? Hoc sentiendum, & pro
 „ certo habendum, panem hunc, qui videtur a no-
 „ bis, non esse panem, etiamsi gustus panem esse
 „ sentiat “. Il dire di più spetta ai Teologi Polemici.

IV. In questo Sacramento Cristo è tutto in tutto,
 e tutto in ciascuna parte in maniera affatto ineffa-
 bile: „ Si quis negaverit (dice il Concilio di Tren-
 „ to sess. 13. can. 3.), in venerabili Sacramento
 „ Eucharistiæ sub unquaque specie, & sub singulis
 „ cujusque speciei partibus, separatione facta, totum
 „ Christum contineri; anathema sit “. Verità si è
 questa pervenuta fino a noi per universale costante
 tradizione della Chiesa, la quale ha sempre pratica-
 to di rompere dopo la consecrazione lo stesso pane,
 onde distribuirne a molte persone, e porgere lo stes-
 so calice a bere agli astanti, sull' esempio di Cristo
 medesimo, il quale del calice disse, *accipite & di-
 vidite inter vos*; senza che la Chiesa abbia mai du-
 bitato, aver ciascuno ricevuto tutto Cristo. Quindi
 nella solennità del Corpo di Cristo la Chiesa canta,
*Sumit unus sumunt mille, tantum isti, quantum il-
 le*, e perchè? perchè, *Fracto demum Sacramento,
 ne vacille, sed memento, tantum esse sub fragmen-
 to, quantum toto tegitur*. Che poi ciò si avveri anco
 prima della divisione, cioè che Cristo sia tutto in
 tutto, e tutto in qualsivoglia parte dell' Ostia conse-
 grata, non solo effettuata la divisione, ma anche in-
 nanzi, sebbene non sia cosa difinita nel canone ri-
 ferito, è però sentimento comune de' Teologi; e sen-
 timento fondato primamente nella dottrina di S. Tom-
 maso, il quale q. 76. art. 3. dice espressamente:
 „ Manifestum est, quod totus Christus est sub qua-
 „ libet parte specierum panis, etiam hostia integra
 „ manente, & non solum quum frangitur, ut quidam
 „ dicunt “; e secondamente nel cap. 3. della sess. 13.
 dello stesso Concilio di Trento, ove prescindendo da
 ogni divisione delle specie dice assolutamente: „ To-
 „ tus, & integer Christus sub panis specie, & sub
 „ quavis ipsius speciei parte, totus item sub vini
 „ specie, & sub ejus partibus existit. “

Cristo è
 tutto in
 tutto, e
 tutto in
 ciascuna
 parte.

V. Il Corpo e Sangue di Cristo sussistono e perse-
 verano nell' Eucaristico Sacramento dalla consecrazio-
 ne fino a tanto che distruggonsi le specie Sagramen-
 tali, cioè fino a tanto che rimasta sarebbe sotto di
 esse la sostanza del pane e del vino, la quale certa-
 mente non sarebbe mancata se non se disciolte e
 consumate le specie. Così insegna S. Tommaso q. 66.
 art. 6. scrivendo: „ Avendo Cristo da sè un essere

Sussiste
 Cristo nel
 Sagramen-
 to fino a
 tanto du-
 rano le,
 specie.

„ indeficiente ed incorruttibile, non lascia d'essere
 „ in questo Sacramento che per questa sola cagione
 „ perchè cessano d'essere le specie di esso Sagra-
 „ mento “. Quanto tempo poi durino le specie do-
 po l'assunzione, lo si può piuttosto indovinare, che
 dirlo con fondamento. Dipende ciò da cento cose,
 dal calore dello stomaco maggiore o minore, dalla
 quantità del pane e del vino ec., e quindi le specie
 Sagramentali non meno degli altri cibi corromponsi
 ora più presto, ora più tardi. Quello importa si è,
 che si badi a queste due cose, cioè 1. che le specie
 non corrompansi nella bocca, ma che passino nello
 stomaco; onde abbiassi un vero mangiamento: e 2.
 che le persone, che si comunicano, e molto più i
 Sacerdoti celebranti almeno per lo spazio d'un quar-
 to d'ora stieno raccolti, e adorino, amino, preghi-
 no, ringrazino Cristo a sè presente. Quindi può ve-
 der ognuno, quanto meriti vituperarsi la pratica di
 que' Sacerdoti, che deposte appena, oppur anche nell'
 atto stesso di deporre le sagre vestimenta mettonsi
 a ciarlare col servente o con altri, a contendere; a
 contrastare o a chieder novelle e curiosità: poi sen-
 za fare un po' di ringraziamento se ne vanno ai ne-
 gozi, alle conversazioni, ai caffè, ai giuochi, al pas-
 seggio, alle visite, non senza scandalo ed ammirazio-
 ne de' circostanti.

Alla SS.
 Eucarestia
 è dovuta l'
 adorazion
 di latria.

VI. Essere dovuta alla SS. Eucarestia l'adorazion
 di latria, ed essere cosa conveniente il conservarla
 con religiosa pietà, l'espolarla alla pubblica venerazio-
 ne, ed il portarla solennemente in processione, lo ha
 difinito il Concilio di Trento nella sess. 13. can. 6.
 con queste parole: Si quis dixerit, in SS. Eucha-
 „ ristiæ Sacramento Christum unigenitum Dei filium
 „ non esse cultu latriæ etiam externo adorandum,
 „ atque ideo nec festiva peculiari celebritate vene-
 „ randum, neque in processionibus secundum lauda-
 „ bilem & universalem Ecclesiæ ritum, & consuetu-
 „ dinem, solemniter circumgestandum, vel non publi-
 „ ce, ut adoretur, populo proponendum, & ejus a-
 „ doratores esse idololatrias; anathema sit “. La co-
 sa parla da sè, posta la presenza vera, reale, e so-
 stanziale di Cristo Signor nostro nella Eucarestia sot-
 to le specie consacrate: perocchè è domma di fede
 onninamente certo, non essere meno dovuta l'ado-
 razion di latria a Cristo così presente, che ad esso
 sente alla destra del Padre, a cagione della unione
 ipostatica del Verbo coll'umana natura e sue parti
 integranti; perchè è lo stesso Dio ed uomo sì in Cie-

lo che nel Sacramento. L'uso poi di conservare la SS. Eucarestia, e di portarla agli assenti, e massimamente agli infermi, è altrettanto antico, quanto la stessa Chiesa; e gli Eretici, che lo riprovano, hanno a combattere con tutta la venerabile antichità. Ci restano ancora canoni antichi intorno alla Comunione da recarsi agli infermi, che sono in pericolo della vita; di questa disciplina rende testimonianza Dionigi Alessandrino, che fiorì nel terzo secolo, nell'Epist. a Fabio Antiocheno, che viene riferita e descritta da Eusebio Cesariense nel lib. 6. dell'Istor. Eccles. cap. 44. Come avrebbesi potuto aver in pronto l'Eucarestia per portarla agli infermi massimamente colti da repentino male e pericolanti, se in qualche sagra luogo a tale uso non venisse sempre conservata? Ometto altre ragioni per brevità. Ma che dirò delle Processioni, nelle quali viene solennemente portato la SS. Eucarestia, del rito di esporla nelle Chiese alla pubblica adorazione, e della Festa a di lei onore istituita? Dirò, che tali cose non sono veramente di tanta antichità; poichè sembra non abbiano avuto incominciamento se non se dopo Urbano IV., il quale l'anno 1264. ha istituito la solenne festa del Corpo del Signore. Ma dirò poi anche, che sebbene tardi introdotte, nulla contengono, che alieno sia dall'antica venerazione e pietà della Chiesa verso questo Sacramento; nulla, che o ecceda o offenda la di lui dignità; nulla anzi, che non giovi e contribuisca alla spirituale utilità de' fedeli; purchè si pratichino nelle convenienti maniere e circostanze. Ma di ciò forse in altro luogo.

§. II. Della materia dell' Eucarestia.

I. Avendo voluto Cristo Signor nostro darci in questo Sacramento il Corpo suo in cibo, ed il suo Sangue in bevanda, l'intera materia necessaria di questo Sacramento è il pane ed il vino; il pane da cui si fa il Corpo, ed il vino, da cui si fa il Sangue di Cristo. Questa è una cattolica verità, che consta manifestamente dalle divine Scritture, dalle quali siamo assicurati, questa e non altra essere la materia da Cristo nella istituzione di questo Sacramento stabilita e adoperata: *Cœnantibus eis, si dice in S. Matteo cap. 26. v. 26. 27. 28. accepit Jesus panem, & benedixit, ac fregit, deditque discipulis suis, & ait, accipite & comedite, hoc est Corpus meum. Et accipiens Calicem, gratias egit, & dedit*

Il pane ed il vino sono la materia dell' Eucarestia.

illis dicens, accipite, & bibite ex hoc omnes: hic est enim Sanguis meus. Che il liquore nel calice da Cristo consegnato fosse vino è manifesto dalle seguenti parole di Cristo medesimo v. 29.: *Dico autem vobis, non bibam amodo de hoc genimine vitis usque in diem illum.* Al che si aggiugne la tradizione della Chiesa perpetua ed universale, la quale non ha fatto mai uso che del pane, e del vino per materia di questo Sacramento.

Qual sorta di pane e di vino.

II. Ma qual sorta di pane e di vino? Il solo pane di frumento, ed il solo vino di vite è idonea materia dell' Eucarestia. Perchè il pane, di cui si servì Cristo per farne l' Eucarestia era certamente pane di frumento; poichè viene detto pane assolutamente, e senza veruna giunta o modificazione, e pane assolutamente per comune consuetudine anche nelle divine Scritture, non si dice, non si appella se non se il solo pane di frumento; e l'altra sorta di pane sempre diconsi pane con qualche epiteto; come si ha nel cap. 6. di S. Giovanni del pane d'orzo, cui teneva presso di sè certo fanciullo: *Est puer hic, qui habet quinque panes hordeaceos.* Lo stesso dicasi del vino. Il vino esistente nel calice di Cristo era di vite; perchè era, com'egli dice, *genimen vitis*: vino fatto col frutto delle viti; cioè espresso dall'uve. Agli altri quali si sieno liquori non conviene il nome di vino, che impropriamente, e per similitudine. Pane adunque di frumento, e vino di vite sono la sola legittima e necessaria materia di questo Sacramento; perchè questa sola ed unica è stata da Cristo nella istituzione usata e stabilita; il che resta evidentemente comprovato e confermato dalla universale e perpetua tradizione e pratica della Chiesa, a cui fanno eco i Padri ed i Concilj.

Il pane come debba esser fatto

III. Questo pane poi debb' esser fatto con farina di frumento ridotta in pasta col mezzo di acqua naturale e cotta al fuoco; quale appunto si è il pane, di cui facciamo un uso cotidiano, e quale ragionevolissimamente presumersi aver Cristo adoperato, e quale finalmente comanda la Chiesa sia nella Eucarestia adoperato. Quindi è materia al Sacramento dell' Eucarestia del tutto inetta il pane d'orzo, di avena, di farro, di miglio, di radice d'erbe, di legumi, di frutta d'alberi, come di mandorle, di ghiande, di castagne ec. Perocchè è evidente, che ai cibi fatti di tali cose non conviene il nome assoluto di pane. Quindi S. Tommaso q. 74. art. 3. al 2.

Qual pane sia materia inetta.

insegna : „ La materia del Sacramento (parla dell' „ *Eucarestia*) non ha luogo nell' orzo, nè nella spel- „ ta, nè nel farro, quantunque sieno grani fra tutti „ i più simili al grano di frumento “. Nasce sol- „ tanto il dubbio intorno alla segala, su di cui non si „ accordano gli Autori, altri volendo, che sia materia „ atta all' *Eucarestia* ; e ciò altri negando. Ma io pen- „ so, che la ragione tutta intera del lor dissidio sia, „ perchè non s' intendono fra di loro intorno al signi- „ ficato della voce latina *Siligo*, di cui tutti si servono „ per esprimere tal fatta di grano, senza però inten- „ derla tutti nel senso medesimo, ma chi prendendola „ per una cosa chi per un' altra. Se avessero consulta- „ to il *Calepino*, si sarebbero facilmente accordati. *Si- „ ligo* non significa *segala* per verun modo, ma *seligi- „ ne*, che è un frumento il più perfetto, di cui si fa „ un pane bellissimo e bianchissimo : „ *Siliginem* (di- „ „ ce *Plinio lib. 18. c. 7.)* proprie dixerim tritici de- „ „ licias; candor est ... conveniens humidis tractibus, „ „ quales Italiae sunt “. È *Giuvendale sat. 5. v. 70.* „ „ Sed tener & niveus (panis) mollique siligine fa- „ „ ctus servatur domino “. Adunque è certissimo, „ che il pane di *seligine* preso in questo suo vero sen- „ so, cioè così detto per la eccellenza, sceltezza, e „ purezza del frumento, di cui è fatto, è materia non „ solo atta, ma al sommo conveniente di questo Sa- „ gramento ; e Dio pur volesse, che si procurasse di „ far le ostie e le particole da consagrarsi di questa „ *seligine*, cioè del più bel frumento e più perfetto ! „ Ma v' ha poi la vera *segala*, la quale in latino non „ si appella *siligo*, ma bensì propriamente *secale seca- „ lis* ; ed è una sorta di biada, di cui si fa, dice *Pli- „ nio l. 18. c. 16. ,* un pane cattivissimo, che non può „ servire che per sfamare gli affamati. Si suole, sog- „ giunge, meschiare col farro, onde mitigarne con tal „ mezzo l' amarezza ; e nondimeno anche così riesce „ al ventre ingrattissimo (*).

Se sia ma-
teria atta
il pane di
segala .

Spiegati così i termini, e tolto di mezzo l' equivoco, io credo, che tutti i Teologi saranno d' accordo, e diranno, che il pane perfettissimo di *seligine* è materia non solo atta, ma ottima dell' *Eucarestia* ; ed all' opposto che il pane pessimo di *segala*, vera *segala*, è materia inettissima. Se da frumento seminato in terreni men buoni nasce frumento d' inferior

(*) *Secale deterrimum, & tantum ad arcendam famem utile ... Admiscetur huic far, ut mitiget amaritudinem ejus; & tamen sic quoque ingrattissimum ventri est.*

qualità, cioè men bianco e men perfetto, questa si è una differenza accidentale, la quale non toglie, che sia materia atta del Sacramento. Se poi da buon frumento a cagione della perversità del fondo, in cui viene seminato, nasca talvolta segala ed anche avena in luogo di frumento (come asseriscono non pochi Autori, i quali colla sperienza alla mano fanno vedere, che per la prava disposizione del terreno i semi degenerano in guisa, che producono piante, erbe, grani di specie affatto diversa); in tal caso la specie di grano nata dal frumento deve rigettarsi come del tutto inetta. Aggiungo, che neppure nel caso, in cui un infermo dovrebbe morire senza Viatico, o una popolazione rimanere senza Messa, e lecito far uso di pane di segala, o d' un pane, di cui si dubita, se sia di frumento o di segala; perchè non è mai lecito servirsi di materia dubbia ne' Sacramenti, se non se nel caso di estrema necessità. Ora non è necessario ascoltar Messa, o ricevere il Viatico, quando ciò non può farsi senza esporre il Sacramento a pericolo di nullità. Non v' ha certamente in tal caso veruna legge, che obblighi nè all' una cosa, nè all' altra.

Cose che rendono il pane inetto all' Eucarestia.

IV. Non sono materia atta all' Eucarestia le torte, le focaccine, le ciambelle, ed altre simili cose fatte di farina di frumento bensì, ma con latte, con butirro, con uova, con zucchero, con olio, con miele e con altri liquori dall' acqua naturale diversi; quando però non sia cotanto tenue e picciola la loro quantità, che non alteri notabilmente la natura di pane, cosicchè sempre si avveri, che la pasta sia formata principalmente e sostanzialmente coll' acqua naturale. Picciolissima meschianza di butirro, di olio, di miele, di zucchero ec. non cangia la natura di pane, il quale perciò non diviene inetto alla consecrazione. All' opposto grande meschianza ne cangierebbe la specie, e quindi lo renderebbe materia inetta. Il pane in alcuni paesi si fa colla pura acqua dolce; ma in altri o ci si mette un po' di sale, o si meschia coll' acqua dolce un po' di acqua marina, onde renderlo più saporoso. Non c' è dubbio, che questo pane, che è usuale, è materia atta al Sacramento; anzi lo sarebbe anche quando fosse stato impastato colla pura acqua marina perchè l' acqua marina è vera acqua naturale. Non così però se fosse stato impastato coll' acqua rosa distillata; perchè non è acqua vera naturale. Ascoltiamo San Tommaso, il quale nella q. 74. art. 7. al 3. parla così: „ La me-

„ schianza di acqua colla farina è di necessità di
 „ questo Sacramento, come costituente la sostanza
 „ del pane: se alla farina venga meschiata acqua ro-
 „ sa, o qualsivoglia altro liquore, che non sia vera
 „ acqua, non potrebbe con tal pane farsi il Sagra-
 „ mento, perchè non sarebbe vero pane“. Almeno
 poi certamente, come si dice nelle Rubriche del Mes-
 sale, è materia dubbia: „ Si sit confectus de aqua
 „ rosacea, aut alterius distillationis, dubium est an
 „ conficiatur“. Così pure la pasta di farina di frum-
 mento alessata nell'acqua, o fritta nell'olio o bur-
 ro non è vero pane ed usuale, e però nemmeno ma-
 teria atta al Sacramento. Che poi questo pane sia
 cotto nel forno, o sotto le ceneri, o entro un ferro
 arroventato, o esposto al fuoco, o tenuto sovra la
 fiamma, come sogliono cuocersi le cialde, che ser-
 vono per fare ostie e partecole ad uso di questo Sa-
 gramento, ciò nulla monta: poichè siffatte cuociture
 equivalgono a quella del forno. E' certo, che la pasta
 cruda non è materia atta alla consecrazione, perchè
 la pasta cruda è pasta e non è pane: nè si ha, nè
 si mangia per pane. Nè basta tenerla esposta al so-
 le; mentre sarebbe bensì in tal caso pasta secca,
 ma non già pane; nè so, che in verun luogo la pa-
 sta seccata al sole si abbia per pane, e si usi come
 pane. Almeno certamente è materia dubbia. Nulla
 importa, che il pane da consagrarsi sia d'una figu-
 ra, o d'un'altra. Anticamente si consagrava pane
 di qualsivoglia figura. Poi fu fatto di figura rotonda,
 ma più grossa di quello è di presente: e finalmente
 verso il secolo XI. fu ridotta la figura rotonda di pa-
 ne alla tenuità e sottigliezza, che ora è in uso.

V. Non osta punto alla validità del Sacramento che
 il pane sia con lievito o senza lievito, cioè che sia
 o fermentato o azzimo. La ragion è, perchè si l'
 uno che l'altro ha la natura e tutta la natura di pa-
 ne in guisa che nè mai i Latini han condannato i
 Greci, perchè uso facessero del fermentato, nè mai
 i Greci prima del secolo XI., in cui caddero mise-
 ramente nello spirito di errore e di scisma, han con-
 dannato i Latini, perchè si servissero dell'azzimo:
 Più. Nel Concilio di Firenze, *Definimus*, dissero i
 Greci co' Latini, *in azymo, sive fermentato pane*
triticeo Corpus Christi veraciter confici. Per altro poi
 i Latini provano con invitti argomenti, aver Cristo
 consagrato nell' azzimo, mentre ha istituito l'Eucari-
 stia in tempo degli azzimi, in cui non esisteva
 nelle case degli Ebrei pane fermentato. Quindi San

Si può
 consagrare
 sì nel pa-
 ne azzimo
 che nel
 fermenta-
 to.

Tommaso nella q. 74. art. 4. , dopo aver detto, non essere „ de necessitate Sacramenti, quod panis sit „ azymus vel fermentatus, soggiugne di lì a poco : „ Et tamen consuetudo de pane azymo celebrandi „ rationabilior est, primo quidem propter institutio- „ nem Christi, qui hoc Sacramentum instituit pri- „ ma die azymorum, ut habetur Matth. 26. & Marc. „ 14. & Lucæ 22. , qua die nihil fermentatum in do- „ mibus Judæorum esse debebat, ut habetur Exod. „ 12, &c.

VI. Non è però lecito nè ai Sacerdoti Greci il celebrare nell' azzimo, nè ai Latini nel fermentato; ma ognuno è tenuto osservare il rito e la consuetudine della propria Chiesa. Così è stato stabilito dal Concilio di Firenze nel Decreto di unione : „ Sacer- „ dotes in altero (cioè o azzimo o fermentato) „ ipsum Domini Corpus conficere debent, unusquis- „ que scilicet juxta suæ Ecclesiæ, sive Occidentalis, sive Orientalis consuetudinem“. Ma era ciò illecito anche prima di tal Decreto; poichè S. Tommaso, il quale ha fiorito tanto tempo prima del Concilio Fiorentino senza punto esitare, scrive in questo stesso articolo : „ Sicut peccat Presbyter in Ecclesia Latinorum celebrans de pane fermentato; ita peccaret Presbyter Græcus in Ecclesia Græcorum celebrans de pane azymo, quasi pervertens Ecclesiæ suæ ritum“. Quindi Benedetto XIV. nella sua Costituzione *Etsi Pastoralis* §. 6. num. 10. la legge inculcando e di S. Pio V. nella Costit. *Romani Pontificis*, e del Concilio di Firenze, dice : „ Dicitur, strictus inhibemus, etiam sub pœnis perpetuæ suspensionis a divinis, ne Presbyteri Græci Latino more, & Latini Græco ritu sub quovis licentiarum & facultatum ... Græci Latino more, & Latini græco ritu celebrandi ab Apostolica Sede, aut Legato, ac etiam Majori Pœnitentiario pro tempore esistenti, obtentorum prætextu Missas ... celebrare præsumant“. Vieta altresì, che un Parroco Latino tenga nel Tabernacolo Pisside con particole sotto le specie di pane fermentato per la Comunione de' Greci, o il Greco Parroco ne tenga sotto le specie di azzimo per la Comunione de' Latini; ma vuole, che ciascun Sacerdote non porga l' Eucarestia ai Fedeli se non se secondo il proprio suo rito o greco o latino. Vieta pur anco ai Laici Latini di ricevere la Comunione sotto le specie di fermentato dai Preti Greci. Permette nondimeno ai Greci, che ove non hanno Parrocchia propria possano, se

È illecito ai Greci il celebrare in azzimo, ed ai Latini nel fermentato.

Costituzione su tal punto di Benedetto XIV.

Varj divieti da esso fatti.

vogliono, riceverla dai Sacerdoti Latini sotto le specie di azzimo. Le quali cose sono state stabilite pe' Greci dimoranti in Italia .

VII. Dir conviene ora dell'altra materia, che è ^{È materia} il vino. Ogni sorta di vino è materia atta di questo ^{atta il vino} Sacramento, di qualunque paese egli siasi, anche ^{di vite di} rimotissimo, di qualsivoglia sapore, colore, e prezzo: purchè sia vino di vite. Ma non lo è poi quella ^{qualsivoglia sorta} bevanda, che i Latini appellano *Lora*, e farsi colle ^{o paese.} vinaccie macerate nell'acqua, e da esse si trae per maniera di secondo o terzo vino; perchè, come dice Plinio lib. 14. c. 10., non è, nè può a ragione dirsi vino: „ Non possunt jure dici vina, quæ Caro & „ nos appellamus *loram*; maceratis aqua vinaceis “. Deve però ecettuarsi il caso, in cui nell'uve la prima volta poco e leggermente espresse rimanesse tanto ancora di vino, che posta in esse piccola quantità d'acqua potesse trarsi con una seconda compressione vero vino; il qual vino nondimeno non potrebbesi ancora in pratica adoperare senza irriverenza del Sacramento. Il vino pure artefatto, o meschiato con altre ^{Se lo sia la lora, 2. o 3. vino.} cose, qual'è il *mulso*, che farsi con vino e miele: o cotto col zucchero ed altri aromi non è materia atta, quando non sia assai piccola la meschianza degli ingredienti, e leggerissima la decozione della mistura: sebbene anche in questo caso sarebbe assai dubbiosa la consecrazione del Calice; mentre si può prudentemente temere abbia il vino in forza della mistione e decozione perduta la natura di vero vino ed in una terza specie abbia degenerato. Non è materia atta nè l'agresta, nè l'aceto. Non la prima; perchè, come dice S. Tommaso q. 74. art. 5. al 3., L'agresta „ è una cosa *in via generationis*, e quindi non ha per „ anco la natura di vino; e quindi non si può con „ essa fare questo Sacramento “. Non il secondo; perchè l'aceto per corruzione ha perduto la natura di vino. Siccome adunque, dice ivi al 2. S. Tommaso, „ non si può fare questo Sacramento di pane „ totalmente corrotto, così neppure di aceto “. Ciò però ha ad intendersi soltanto dell'aceto vero e propriamente tale; poichè il vino acido, o che acetisce, cioè quello che tende bensì alla corruzione, ma nondimeno non si dubita che ritenga tuttavia le specie e natura di vino, è atto alla consecrazione; non si può però farne uso senza indecenza, nè senza grave peccato, come si avverte nelle Rubriche del Messale: e S. Tommaso dice nel luogo stesso: „ Può „ consegnarsi il vino, che acetisce, come il pane,

Se il Mulso.

Se l'agresta e l'aceto.

Se l'acquavite. „ che è in via alla corruzione; sebbene poi peccchi „ chi lo consacra “. L'acquavite non è valida materia del Sacramento. E' vero, che è un liquore tratto dal vino, ma è un liquore prodotto in forza d' un veementissimo calore dai vapori d' un vino arso, brugiato, e consunto, che non ha nè la sostanza, nè l'uffizio, nè l'uso, nè il nome di vino. Deb' anche rigettarsi come materia del tutto inetta quella specie di mulso, o vino cotto, che i Latini chiamano *Sapa*, che fassi di mosto bollito e cotto fino a tanto sia ridotto alla terza parte: perchè a cagione della sua decozione e densità non è più vino; nè serve più all' uso di bevanda. Per lo contrario il semplice mosto da uve mature recentemente espresso è atto alla valida consecrazione: perchè, come dice S. Tommaso ivi al 3. „ ha già la natura di vino. L'uso però n'è per lo più gravemente illecito a cagione della sua impurità, per cui è onninamente indecente a tale uso. Quindi soggiugne ivi il S. Dottore: „ E' proibito „ l'offerire nel Calice il mosto recentemente dall' uve espresso. „ uve espresso, perchè è cosa indecente per la sua „ impurità “. Le Rubriche del Messale dicono lo stesso: „ Si vinum fuerit mustum de uvis tunc expressum, conficitur Sacramentum, sed conficiens „ graviter peccat “. Non può scusare dal farne uso salvo che la vera urgente necessità, quale secondo la più comune de' Teologi sarebbe quella, che altrimenti il popolo in giorno di festa dovesse restar privo del divino Sacrificio; e non già di dar il Viatico ad un infermo, che sta in pericolo di morire; perchè il precetto di ricevere la Comunione per viatico non obbliga, ognora che non si può consegnare l' Eucarestia da amministrarsi se non senza la debita riverenza. Finalmente il vino congelato, non già soltanto quanto alla superficie, ma eziandio quanto alle più intime sue parti viene più comunemente giudicato inetto alla consecrazione, perchè non atto al bevimento per mancanza di fluidità. Alcuni Teologi nondimeno, fra le quali recentemente il Franzoja, la sentono diversamente; perchè, dicono, il vino in quello stato non cessa d' essere bevanda, atteso che non passa allo stomaco per masticazione, ma bensì per via di liquefazione fatta nella bocca. Io dirò, che almeno certamente la cosa è assai dubbiosa; perchè in quello stato non è nè fluido nè bevibile: il che basta a rendere la pratica onninamente illecita.

VIII. Col vino da consagrarsi si deve meschiare un po' di acqua, ad esempio di Cristo, il quale ha con-

segrato nell'ultima cena il vino meschiato coll'acqua ; il che sebbene non abbiasi nel Vangelo, pure *probabiliter creditur* (dice S. Tommaso q. 74. art. 6.) *secundum morem illius terræ. Unde & Prover. 9. dicitur, bibite vinum quod miscui vobis.* Lo attestano i Padri con costante tradizione; e lo conferma la pratica universale di tutta la Chiesa, come il dimostra eruditamente il Bellarmino lib. 4. cap. 10. Quindi Eugenio IV. l'anno 1438. nel Decreto per gli Armeni dice così: *Quum ergo tam sancta Romana Ecclesia a Bb. Apostolis Petro & Paulo edocta, quam reliquæ omnes Latinorum, Græcorumque Ecclesiæ, in quibus omnis sanctitatis & doctrinæ lumina claruerunt, ab initio nascentis Ecclesiæ sic servaverint, & modo servant, inconueniens admodum videtur, ut quævis alia Ecclesia ab hac universali & rationabili discrepet observantia. Unde decernimus, ut ipsi etiam Armeni cum universo Christiano orbe se conforment, eorumque Sacerdotes in Calicis oblatione paullulum aquæ admisceant.* Ed il Tridentino nella sess. 22. de Sacrif. Missæ c. 7. *Monet Sancta Synodus, præceptum esse ab Ecclesia Sacerdotibus, ut in Calice offerendo aquam vino misceant.* 1. *Quia Christum Dominum ita fecisse credatur;* 2. *quia a latere ejus aqua simul cum Sanguine exierit, quod Sacramentum hac mixtione recolitur;* 3. *Quod quum aquæ in Apocalipsi populi dicantur, ipsius populi fidelis cum capite Christo unio representatur.* Non è però necessaria questa meschianza per necessità di Sacramento, perchè, come dice San Tommaso q. 74. artic. 7. *la materia dell' Eucaristia è il solo vino, e non già un misto di acqua e di vino.* E nemmeno di precetto divino, del quale non v'ha fondamento nè nella Scrittura, nè nella tradizione. E' però necessaria per precetto della Chiesa, com'è manifesto e dal Decreto d'Eugenio, e dalle parole già recitate del Tridentino. Quindi è, che l'uso degli Armeni di consacrare il puro vino è stato bensì dai Concili e dai Teologi riprovato come contrario al precetto e consuetudine della Chiesa, ma niuno mai ha avuto il coraggio di asserire consacrarsi da essi invalidamente il Calice.

Il vino debb' essere meschiato coll'acqua.

Non di necessità di Sacramento, ma soltanto di precetto ecclesiastico.

IX. E qui intorno all'acqua da meschiarsi col vino alcune cose debbono osservarsi. La prima si è, che l'acqua sia naturale; perchè tale si è la pratica della Chiesa, e il nome stesso, ed il sentimento di tutt'i Dottori così dichiara. Quindi nemmeno i più

Cosa da osservarsi intorno all'acqua da meschiarsi col vino.

benigni Teologi ardiscono scusare da peccato mortale chi facesse uso di acqua rosa, o di altra non naturale ma artificiale. Non è poi nemmeno lecito il far uso di acqua calda: se ciò non si facesse affine d'impedire la congelazione del vino; ma non sarebbe esente da colpa chi lo facesse per suo comodo. La 2. che l'acqua sia poca, anzi pochissima, come dice Eugenio IV. e certamente niuno dubita, che per adempiere questo precetto basti anche una sola goccia bastevolmente visibile. E per togliere di mezzo gli scrupoli di taluni, che con facilità temono d'aver posto nel Calice troppa acqua, convien qui ricordare il canone 19. del Concilio Triburiense celebrato nel secolo IX., ove si dice: *Duæ sint partes vini, quia major est majestas Sanguinis, quam fragilitas populi, tertia aquæ, per quam intelligitur infirmitas humanæ naturæ.* Ma si badi bene, che il senso di questo canone non è mica, che la terza parte del liquore esistente nel Calice da consagrarsi sia due terzi di vino ed un terzo di acqua, non già; ma bensì che la porzione di acqua, non debba eccedere la terza parte di tutto il liquore, onde togliere l'abuso di metterne in quantità maggiore. La 3. la meschianza dell'acqua nel Calice col vino deve farsi all'Altare in tempo della Messa; perchè è una sagra cerimonia avente una mistica significazione in ordine al Sacrificio. Non basta quindi, e non è lecito far questa funzione previamente nella Sagrestia, oppure all'Altare prima di assumere le sagre vesti. Per questa stessa ragione si comanda sia fatta dallo stesso celebrante nelle Messe private, o dal suddiacono nelle solenni, salvo il caso d'un Sacerdote mezzo cieco, che celebra per indulto, mentre in allora potrà farsi per mezzo del Ministro assistente. 4. Nel Latino rito l'acqua debb'essere infusa nel Calice prima non solo della consecrazione, ma anche dell'oblazione del Calice, cosicchè secondo tutti reo si renderebbe di grave peccato chi ve la ponesse più tardi. Nell'Ordine de'Predicatori per antichissima costumanza, e presa da Chiese insigni, e sempre conservata e praticata (su di che può vedersi il Cardinale Bona *de Rebus Liturgicis*) si fa questa funzione prima d'incominciare la Messa e avanti la Confessione; non già per dare un tempo più abbondante alla conversione dell'acqua in vino, come non pochi si persuadono, ma perchè tale si è loro rito, tolto, come già disse, da Chiese nobili ed antiche. Che se per dimenticanza o inavvertenza si è ommessa questa cerimo-

nia, comanda il Messale Romano d' eseguirla prima della Consegrazione : ma se ciò avverte il Celebrante dopo soltanto la Consegrazione del Calice, prescrive di ometterla onninamente, perchè *non est de necessitate Sacramenti*. Il che è a tenore di quanto insegna S. Tommaso 3. p. q. 83. art. 6. al 4. ove dice: „ Si Sacerdos ante consecrationem Sanguinis ... „ percipiat, aquam non esse in Calice, debet statim „ apponere. Si vero post consecrationis verba per „ ceperit, quod aqua desit, debet nihilominus pro „ cedere ; quia impositio aquæ non est de necessi- „ tate Sacramenti. ⁴

X. Due cose ricercano qui i Teologi, 1. se la materia da consecrarsi debba essere determinata dalla intenzione e volontà del Celebrante : 2. se e di qual maniera esser debba a lui presente. Decideremo ancor noi queste due quistioni sì per ammaestramento dei principianti, e sì ancora e massimamente per quiete e tranquillità de' Sacerdoti troppo scrupolosi. Rispondiamo adunque alla prima ricerca, che la materia debb' essere onninamente determinata dalla intenzione e volontà del Celebrante. E ciò per due ragioni, che non ammettono eccezione, cioè 1. perchè questa determinazione è necessaria in tutti gli altri Sacramenti: perocchè è cosa chiara, che nè battezzare, nè assolve se non se chi vuol battezzare o assolvere questo o quel soggetto : 2. perchè siccome il Sacerdote non consacra se non intende, o se non ha intenzione di consecrare ; così nemmeno consacra una materia, se non ha intenzione di consecrare questa data materia ; altramente ne seguirebbe, che il Sacerdote consecrerebbe, massimamente nel giorno di Natale, nella prima delle tre Messe tutte le ostie, e particole, che trovansi sull' altare ; il che ognuno vede quanto sia cosa assurda. Quindi punto non consacra chi di dieci ostie, o particole presenti intende consecrarne solamente nove senza determinare quale di esse voglia escludere. Ma che fia, se alle particole già consecrate taluno avesse meschiato dell' altre non consecrate ; potrebbero quest' ultime consecrarsi ? Dico che sì, purchè sieno presenti, ed il Sacerdote abbia intenzione di consecrare tutte quelle, che non per anco son consecrate, o tutta la materia atta alla consecrazione. Nè punto osta, che le particole da consecrarsi non possano distinguersi, separarsi, nè dimostrarsi : perocchè 1. il Sacerdote nella seconda e terza Messa di Natale consacra il vino meschiato colle reliquie del Sangue nella prima Messa

La materia da consecrarsi debb' essere determinata dall' intenzione del celebrante.

Si risolvono alcuni casi.

consegtrato; eppure non può discernere certamente, e niuno lo può, le parti consecrate dalle non consecrate: e 2. perchè sebbene non possano queste particole non consecrate distinguersi e dimostrarsi da un uomo, sono però da sè distinguibili e dimostrabili, e potrebbero da un Angelo dimostrarsi. Deve però ognuno guardarsi bene dal frammischiare alle già consecrate particole non consecrate; e quindi non può mai abbastanza riprovarsi la pratica di coloro, i quali alle particole o frammenti consecrati superstiti nella Pisside, cui trascurano di purificare, meschiano particole non consecrate.

Qual sorta d'intenzione si ricerca per tale determinazione. **XI.** Ma qual sorta d'intenzione è necessaria, e basta per questa determinazione? Quella, io rispondo, che si richiede e basta per consecrare, e per fare ogn'altro Sacramento; e però come si è detto dei Sacramenti in generale, non basta l' abituale, non è necessaria l' attuale, ma si richiede e basta la virtuale. Quindi in pratica un Sacerdote, che va all' Altare, e celebra Messa, non può nè deve dubitare

Casi pratici. per verun modo della sua intenzione di consecrare l' ostia, oppur anche le particole, che seco porta, o le vengano dal Ministro a tempo opportuno presentate, sebbene mentre profferisce le parole della consecrazione la sua mente da importune evagazioni venga altrove rapita e trasportata: perocchè la prima intenzione attuale già fatta o nel recitare la preparazione, o nell' assumere le sagre vestimenta, la quale non può togliersi se non se o con affatto contraria intenzione, o con cessare dal continuar la sagra funzione, sempre persevera e sussiste. Ma che avrà a dirsi d' un Sacerdote, il quale porta all' altare una Pisside piena di particole, e la offre in tempo dell' obblazione, per consegnarla a suo tempo, ma poi onninamente se ne dimentica in tempo della consecrazione, onde nè la apre, nè ad essa dirige la forma della consecrazione; hanno a tenersi per consecrate le particole in esse contenute, o come dubbie di consecrazione consegnarsi ad altro Sacerdote da consegnarsi nuovamente sotto condizione? Un recente Teologo Sacerdote Veneziano, Valentino Ceccati, in una sua Dissertazione su tal punto data alle stampe sostiene con grande impegno, esser dubbiosa la consecrazione di tali particole. Ha consegnato questa sua Dissertazione a molti Teologi, e l' ha spedita anche a Roma, onde fosse esaminata; ma nulla mossi dalle di lui sottigliezze non vollero punto scostarsi dalla comune sentenza de' Dottori, i quali giudicano quelle

Opinione d' un recente Teologo.

particole validamente consecrate; ed egli stesso confessava di non aver ritrovato neppure un Autore a sè favorevole. Seguiremo noi pure la comune sentenza.

Ma per mettere la cosa in chiaro lume, veggiamo quali sieno, e quanto valgano le principali sue ragioni. Dice adunque 1. Affinchè duri l'intenzione attuale virtualmente, perseverar deve in qualche azione, la quale sia stata incominciata in virtù della intenzione attuale: e così ha durato nel caso nostro la intenzione di consecrar le particole nella Pisside contenute fino all'Offertorio; ma d'indi in poi in quali azioni si dirà che ha durato? Non nella mente e nell'animo, da cui per dimenticanza è uscita: non nei seguenti atti esteriori di recitare l'orazioni segrete, la Prefazione, la prima parte del Canone, perchè avrebbe fatto il Sacerdote tutte queste cose, quand'anco non ci fossero state particole da consecrare. Parimenti il pronome *hoc* della forma consecratoria per qual ragione si vorrà estendere anche alle particole nella Pisside contenute, mentre lo avrebbe il Sacerdote ugualmente pronunziato, se ci fossero state? Adunque non persevera l'intenzione attuale nè in sè, perchè già è svanita, nè virtualmente in alcuna azione: non v'ha intenzione di sorta: adunque è invalida, o almen dubbiosa la consecrazione. Così egli. Ma rispondo, che l'intenzione attuale persevera senza meno anche dopo l'Offertorio virtualmente nell'animo, da cui non fu mai rigettata nè con opposta intenzione, nè col cessamento da quelle azioni, che alla consecrazione sono ordinate: e dirò anzi che venne confermata e colla stessa obblazione, e colle susseguenti azioni del Sacrificio. Persevera dunque l'intenzione in esse azioni già prima con attuale intenzione non ad una sola determinata ostia limitata, ma estesa anche a tutte le particole nella Pisside contenute, sebbene per obblivione, o piuttosto per distrazione di mente a tale estensione attualmente non badi e non rifletta.

Prima di lui ragione, e risposta.

Dice 2. O può perire l'intenzion virtuale prodotta dall'attuale, o non può in conto alcuno perire, ma è sì immobile e permanente che non può mancare. Se può perire, ciò debb'esser certamente in allora, quando non esiste più nè in sè, nè in veruna azione. Se non può perire, non sarà più libera l'azione, che procede dalla volontà del Celebrante. Al che rispondo, che può benissimo perire, ma non già per pura e mera obblivione o mancanza di riflesso; ma bensì o per un'intenzione contraria, o per ces-

Secondo suo argomento, che si scioglie.

samento dall' azione, oppur anche, se piace, per un lungo tratto di tempo: e quindi fino a tanto che venga distrutta per l' una o l' altra di queste tre cose, sempre dura e sussiste. Nel nostro caso non c' è volontà contraria, non v' ha cessamento del Saggio, la Pisside non è stata tolta via, non v' ha lungo tratto, ma anzi assai breve fra l' attuale intenzione di consacrare, e la stessa consecrazione. Adunque non è perita la intenzione virtuale: e sebbene non si rammenti sul fatto della Pisside, pur nondimeno liberamente e volontariamente consagra, perchè liberamente ha stabilito di consacrare, il che poteva, se voleva, ricusare.

Terza sua difficoltà.

Dice 3. I Teologi non sono coerenti a se medesimi, quando insegnano essere bensì consacrate le anzidette particole, se la Pisside è situata sul Corporeale, ma non già se fuori: perocchè la distanza di due o tre dita non può impedire la presenza morale. Ma la risposta a questa difficoltà si rileverà con chiarezza da quanto siam ora per dire intorno appunto la necessità della presenza morale della materia per una valida consecrazione.

Se la materia debba esser presente al Sacerdote.

XII. Per venire ora alla seconda ricerca che è, se, e di qual maniera debba la materia da consacrarsi al Sacerdote esser presente; convien distinguere due sorta di presenza, cioè fisica, che da ognuno s' intende, e morale, che esiste, quando la cosa, sebbene non cada attualmente sotto de' sensi, trovasi però in luogo, ove può dimostrarsi e conoscersi dall' operante, se non in se stessa, almeno in altra cosa o a se congiunta, o a contenerla ordinata; nella guisa appunto che dimostrasi la borsa, dimostrasi il danaro in essa contenuto, e dimostrandosi la botte, dimostrasi il vino. Ciò posto, chiara cosa è, che alla valida consecrazione ricercasi, che la materia sia presente al consecrante; 1. perchè Cristo medesimo col suo fatto ce l' ha insegnato, quando consegnò il pane ed il vino non solamente a se presenti, ma presi *nelle sante sue e venerabili mani*; 2. perchè lo vuole la consuetudine e pratica della Chiesa; la quale non consagra se non se materia presente; e 3. perchè così esige la verità della forma, mentre quelle particole *hoc* e *hic* sono dimostrative, e non può dimostrarsi se non ciò che è in qualche guisa presente.

Quale presenza si richiegga. Ma di qual maniera debb' esser presente? Dico che non è necessaria la presenza fisica; perchè possono validamente consacrarsi le particole, che sotto

il cumolo di altre sono nascoste, o nella Pisside sono rinchiusi; le quali per altro, non potendosi nè vedere, nè toccare, non sono fisicamente presenti. Basta pertanto, e si richiede la presenza morale; giacchè per una parte è necessaria la presenza, e per l'altra la fisica non si richiede. Diffatti basta questa morale presenza a verificare le particole *hoc & hic*. Punto poi non ricercasi a questa morale presenza, come ottimamente osservano dottissimi Teologi, che le parole della forma giungano alla materia fisicamente. E quindi ha a riprovarsi onninamente la pratica di que'Sacerdoti, i quali le labbra accostando alla materia, in essa in certa maniera ispirano e imprimono non meno l'alto che le parole: maniera per verità indecorosa affatto e sconvenevole, e contraria al tenore delle Rubriche, le quali prescrivono, che il Ministro le proferisca *col capo chino, distintamente, segretamente, e riverentemente*. Dalla nozione poi data della presenza morale ne siegue chiaramente, che possano consagrarsi le particole contenute e chiuse nella Pisside. I Teologi però comunemente dicono, che è valida e certa la loro consecrazione, se la Pisside, anche non aperta, è situata entro il Corporale, ed è dubbiosa ed incerta, se trovasi fuori d'esso Corporale. E da tal dottrina appunto nasce la terza difficoltà del citato Autore. Come, dic'egli, e con qual coerenza valida si stabilisce la consecrazione delle particole nel primo caso, e invalida nel secondo? Una picciola maggior distanza di due o tre dita come può mai impedire la morale presenza della materia?

No, io rispondo, non v'ha veruna incoerenza in queste loro dottrine. Che nel secondo caso non sia valida la consecrazione, come lo è nel primo, ciò non nasce, come l'Autore suppone, da mancanza di morale presenza dal canto della materia, mentre due o tre, o quattro dita di distanza più e meno non la roglie nè la impedisce; ma nasce precisamente dalla deficienza di vera ed assoluta intenzione attuale, la quale non ci fu mai nel Sacerdote, di consagrare le particole contenute in una Pisside situata fuori della Pietra sagra, o del Corporale. Il consagrare materia esistente fuori o dell'una o dell'altra è cosa illecita, e dalla Chiesa rigorosamente vietata: adunque l'intenzione d'un Sacerdote, che va all'Altare con volontà di consagrare non si estende a tali particole contenute in una Pisside situata fuori o della Pietra sagra o del Corporale; e di più

Si scoglie
la terza
difficoltà
del citato
Autore.

Sacerdote ha a presumersi voglia in sì santo Ministero operare illecitamente, e contro il divieto della Chiesa. Quindi il sapientissimo Pontefice Benedetto XIV. nel lib. 4. de Syn. cap. 18. dice esser valida la consecrazione nel primo caso, e nulla o dubbia nel secondo, onde conchiude nel fine del n. 6. „ Particulas non esse populo distribuendas, sed asservandas, ut in alia Missa consecrentur “.

§. III. Della forma dell' Eucaristia.

Parole della consecrazione.

I. Dopo aver parlato della materia dir dobbiamo della forma di questo Sacramento. La forma dalla Chiesa praticata nella consecrazione sì del pane, che del Calice è nota a tutti; cioè quella del pane consiste in queste parole: *Hoc est enim Corpus meum*; e quella del Calice nelle seguenti: *Hic est enim Calix Sanguinis mei, novi & æterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis, & pro multis effundetur in remissionem peccatorum*. Che tutte queste parole sieno necessarie di necessità di precetto, cosicchè non si possa senza grave peccato ommetterne o cangiarna neppure una, lo accordan tutti. Accordano pure di comune consentimento i Teologi, che la parola *enim* non è nè essenziale alla forma, nè di necessità di Sacramento; e serve soltanto per un idoneo congiungimento del discorso. Adunque tutta la forma della valida consecrazione del pane consiste in queste parole, *hoc est Corpus meum*: perocchè la forma di questo Sacramento in quelle parole deve consistere, le quali posson fare, e fanno realmente ciocchè significano: cioè si avvera nelle anzidette parole, le quali chiaramente, distintamente, compiutamente significano la conversione del pane nel Corpo di Cristo, e conseguentemente la producono: adunque in esse consiste la forma della valida consecrazione del pane. Anzi può consistere e consisterebbe anche in parole equivalenti, le quali non ne cangiassero il senso e la sostanza; perchè, come si disse dei Sacramenti in generale par. 1. cap. 2. §. 1. n. 8. non è già il suono materiale delle parole, ciocchè concorre a fare il Sacramento, ma bensì il loro annesso significato, il quale ognorachè in varie voci o dello stesso o di diverso linguaggio è veramente il medesimo sempre equivalgono, e possono servire a fare un vero e valido Sacramento, sebbene poi eziandio ogni cangiamento accidentale non vada esente da colpa grave. Diremo più sotto quale siasi nella forma sì dell' una

La essenziale forma della consecrazione del pane in che consista.

che dell'altra specie il cangiamento sostanziale, e quale l'accidentale.

II. E' certo adunque, e tutt'i Teologi il confessano, che nelle quattro sole parole, *hoc est Corpus meum*, o in altre equivalenti e non cangianti la sostanza, consiste l'intera forma della consecrazione del pane. Ma non è così per quello riguarda la consecrazione del Calice. Altri vogliono, che l'essenziale unicamente necessaria forma del Calice sieno soltanto quelle parole. *Hic est Sanguis*, oppure, *Hic est Calix Sanguinis mei*; ed altri che anche le altre susseguenti parole cioè *novi & æterni testamenti, Mysterium fidei qui pro vobis, & pro multis effundetur in remissionem peccatorum*, sieno di essenza della forma, cosicchè ommettendone o tutte o alcune invalida ne sia la consecrazione. Io non voglio perdere molto tempo nell'esaminare e decidere questa questione, che per la pratica non può nè deve servire; come si vedrà quando dirò più sotto cosa in pratica si debba tenere e fare. Il mio parere adunque si è, che più probabilmente non appartengano in guisa all'essenza della forma, che per la ommissione o di tutte o di alcune invalida divenga la consecrazione. Ecco le mie ragioni. 1. I Padri, che han fatto menzione delle parole, per cui si consagra il Calice, tutti d'accordo non altre parole allegano che le prime. Così S. Giustin Martire Apolog. 2. Così S. Ambrogio lib. 4. de Sacram. c. 4. Così S. Gian Damasceno, e così gli altri. 2. Quelle sole prime parole, anche dalle seguenti separate, significano perfettamente e compiutamente la conversione del vino nel Sangue di Cristo, e la significano colla medesima forza ed efficacia, con cui la trasmutazione del pane nel Corpo di Cristo viene significata per quelle *hoc est Corpus meum*; se adunque, secondo quel trito assioma de' Teologi preso da S. Tommaso, *le parole della consecrazione fanno ciocchè significano*, operano la conversione, che significano, del vino nel Sangue di Cristo, già bastano sole a tale effetto, e le altre non ispettano all'essenza consecratoria. Il che molto più chiaro apparisce, se si riflette, che le seguenti parole non rappresentano, nè esprimono la sostanziale presenza del Sangue di Cristo, ma soltanto le di lui proprietà, operazioni, ed effetti. 3. Mi si dica per qual ragione bastino per la consecrazione del pane quelle sole parole *hoc est Corpus meum* e non bastino queste sole, *hic est Sanguis meus* per la consecrazione del vino. Mi si assegni la idonea disparità, che per altro non

In che la forma della consecrazione del Calice.

potrà mai assegnarsi. Più. Mi si dica il perchè quelle parole, *quod pro vobis tradetur*, non si abbiano per essenziali alla transostanziazione del pane nel Corpo di Cristo, quantunque sieno parole da Cristo per testimonianza di S. Luca e di S. Paolo aggiunte a quelle prime; *hoc est Corpus meum*, e parole ritenute nelle Greche Liturgie, e parole, che vieppiù determinano e spiegano la significazione del Corpo di Cristo; e poi debban credersi necessarie alla conversione del vino parole, che nè tutte dagli Evangelisti vengono registrate, e niuna dall' Apostolo ricordata, ed ommesse in molte Liturgie, soltanto perchè nella comune formola sono contenute. Ecco le ragioni, che m'inducono ad abbracciare come più probabile questa sentenza, lasciate le altre per brevità, che possono vedersi presso quasi tutti, e massimamente i più moderni Teologi.

Quale sia
su questo
punto la
mente di
S. Tommaso.

III. Qui però è necessario mettere in chiaro intorno tal punto la mente di S. Tommaso, di cui i nostri avversari, anche Tommisti, vogliono per ogni maniera dal canto loro essere la dottrina ed autorità. Ma a mio parere s'ingannano a partito. Veggiamolo. Nella 3. p. q. 78. art. 1. propone questa quistione, „ *Utrum hæc sit forma hujus Sacramenti, hoc est Corpus meum, & hic est Calix Sanguinis mei* “, senza aggiugnere nè altra veruna parola, nè ec. E risponde che sì per questa forte e decisiva ragione: „ *Quia forma hujus Sacramenti importat solam consecrationem materiæ, quæ in transubstantiatione consistit, puta quum dicitur, hoc est Corpus meum: hic est Calix Sanguinis mei* “ . Adunque per S. Tommaso in queste, e con queste sole parole si ha l'effetto della forma consecratoria, cioè lo transostanziazione, che viene per esse compiutamente significata. E certamente nè nel titolo dell' articolo, nè nella conclusione, nè nella ragione, con cui la dimostra, v'ha nemmen per ombra veruna menzione o cenno delle seguenti parole della forma comune; ma unicamente e precisamente queste sole, *hic est Calix Sanguinis mei*, adduce, queste sole registra, e ciò fa non una sola, ma più fiate. Più. Nella risposta al 4. dichiara falsa l'opinione di certuni, „ *qui dixerunt, hoc Sacramentum perfici non posse prædictis verbis prolatis, & aliis prætermisissis, præcipue quæ sunt in Canone* “ . E ne apporta questa ragione, „ *quia Canon Missæ non est idem apud omnes, nec secundum omnia tempora* “ . La qual ragione del S. Dottore certamente si estende anche alle parole,

che trovansi aggiunte alle già indicate nella forma consecratoria del Calice ; poichè, come nel num. antecedente s'è accennato, nè ci sono presso tutti ed in tutte le liturgie, nè ci furono in ogni tempo. Poi siegue a dire, „ Si Sacerdos sola verba prædicta pro- „ ferat cum intentione conficiendi hoc Sacramentum, „ perferretur hoc Sacramentum “. Quali sono queste *verba prædicta* ? non altre certamente se non se quelle, che ha prodotto e nel titolo, e nel corpo dell' articolo, cioè quelle puramente, nè più, nè meno, *hic est Calix Sanguinis mei*.

Dirà però qui taluno : nel terzo Articolo della medesima quest. il S. Dottore insegna espressamente il contrario, cioè insegna, che anche tutte le parole susseguenti, *novi & æterni* ec. sono di sostanza della forma. Ma rispondo, che in esso 3. art. non fa quistione della forma *assolutamente* alla consecrazione del Calice necessaria (ciocchè era già stato da esso lui discusso e deciso nell' art. 1., ed era inutile il nuovamente ventilare) ma bensì della forma in pratica d' adoperarsi, mentre il titolo è *utrum hæc sit conveniens forma, hic est Calix Sanguinis mei &c.* cioè *novi & æterni* con quel che siegue. Quindi non parla delle parole assolutamente necessarie, ma di quelle, che convenientemente contengono nella formola, e che in pratica debbono usarsi. Adunque quando dice nel corpo dell' articolo, che tutte le parole alle prime aggiunte fino a quelle, *hæc quotiescunque feceritis &c.* sono *de substantia formæ* (non *de essentia*) vuol dire, che spettano alla integrità del discorso, perchè sono come determinazioni del predicato, cioè del Sangue di Cristo. Che ciò sia vero ecco le sue stesse parole, per cui spiega la sua mente : „ Sunt de substantia formæ, quia sunt quædam determinationes prædicati, idest Sanguinis Christi, unde „ pertinent ad integritatem locutionis “. Anzi aggiugne tosto per maggior chiarezza : „ Sed per prima „ verba, quum dicitur *hic est Calix Sanguinis mei*, „ significatur ipsa conversio vini in Sanguinem eo „ modo quo dictum est in forma consecrationis panis “. Chi non vede, che con questo modo di parlare il S. Dottore vuol far capire esserci una onninamente uguale significazione, e quindi un' uguale efficacia in queste parole, *hic est Calix Sanguinis mei*, ed in quelle, *hoc est Corpus meum* in ordine alla conversione della soggetta materia ; e però esserci in queste sole la forza tutta della consecrazione ? E ciò basti per questa quistione, che come già dissi, punto non serve per la pratica.

Si scioglie una difficoltà.

In pratica
cosa si deb-
ba fare.

IV. In pratica pertanto tutte, tuttissime le parole della forma comune debbono dal Sacerdote profferirsi, in guisa che la loro ommissione, anche di alcune, anzi anche di una sola non potrebbe scusarsi da peccato mortale, anzi ne renderebbe anche dubbiosa la consecrazione. Chi può mai dubitarne? Le prime parole per consenso di tutti, cioè *hic est Calix Sanguinis mei*, sono essenziali, e quindi non si possono omettere senza sacrilegio, e nullità di Sacramento. Le susseguenti poi, sebbene non sieno secondo la a noi più probabile sentenza, spettanti alla essenza della forma, pure sono parole ancor esse, che tutte credonsi profferite da Cristo, in parte raccolte dagli Evangelisti, ed in parte ricevute per tradizione dagli Apostoli: e sono parole spettanti alla medesima sentenza e valore delle prime, cui continuano a più chiaramente spiegare: e sono parole spettanti alla forma conveniente, e del tutto perfetta. Come adunque potrà scusarsene da mortale sacrilegio la ommissione? Dissi poi anche, che ne renderebbe la consecrazione dubbia ed incerta. Eccone la incontrastabile ragione. L'opinione da noi sostenuta, sebbene più probabile, non è però certa, e molti anche insigni Teologi sono di contrario sentimento. Adunque il porla in pratica sarebbe un render dubbia ed incerta la validità della consecrazione, e del Sacramento. Quindi è, che Innocenzo XI. ha condannato la seguente proposizione per mettere al sicuro la validità de' Sacramenti: „ Non est illicitum „ in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore “. Si deve adunque in pratica seguire la più sicura sentenza, la quale nel caso nostro si è quella, che tutte le parole sieno essenziali; sebbene, per quanto ci sembra, meno probabile.

Quali cambiamenti nella forma del pane nuocano al valore della consecrazione.

V. Diremo in adesso di quelle ommissioni, cambiamenti e trasposizioni, che possono corrompere la forma sì dell'una che dell'altra specie, e nuocere al valore della consecrazione. Trattano di ciò a lungo i Teologi, ma noi ci restringeremo ad esporre in breve le cose principali. Adunque nella forma della consecrazione del pane, se in luogo di *hoc* si dicesse *illud*, cangiato rimarrebbe il significato; perchè il pronome *illud* non è dimostrativo di cosa presente, ma rimota: *Istud* poi penso vaglia lo stesso che *hoc*, perchè è anch'esso dimostrativo di cosa presente. 2. Se taluno per errore gramaticale nato da imperizia dicesse, *hic est Corpus meum* in luogo

di dire *hoc*, ciò non nuocerebbe, perchè sarebbe un error materiale, che non ne cangerebbe il senso: ed all'opposto lo cangerebbe e nuocerebbe se lo si prendesse per averbio locale; perchè in tal caso esprimerebbe la luterana impanazione, e non già la vera transustanziazione. 3. Parimenti sopprimerebbe ed oscurerebbe la transustanziazione chi ommettesse il verbo sostantivo *est*, dicendo soltanto, *hoc Corpus meum*. E' vero, che è cosa famigliare presso i Latini l'ommettere tale verbo, che facilmente si può sottintendere. Ma qui non ha luogo questa ragione; perchè qui non trattasi di dimostrare una cosa, che già sia tale, come quando si dice, *hæc pecunia tua*; ma bensì d'una cosa, che colle parole ha a farsi, e trasformarsi in tutt'altra cosa; il che non può effettuarsi senza il verbo *est*. Comunque però ciò si sia, giacchè non tutti su tal punto son d'accordo; certissimo presso tutti si è, che commetterebbe un gravissimo sacrilegio chi l'ommettesse, e renderebbe almeno dubbia la consecrazione. 4. Così pure il dire *hoc sit*, o *fiat* in luogo di *est* toglie di mezzo la vera enunciazione; perchè fa sì, che la proposizione degeneri in impero, o desiderio. 5. Queste parole *hoc fit*, *efficitur*, *evadit*, *transit*, *transmutatur*, *convertitur*, generano dubbio di nullità; come pure queste *consecro*, *conficio*, *constituo*, *exhibeo*, *repræsento* Corpus meum. 6. Se in luogo di *Corpus*, si dice *Caro*, secondo alcuni, vana ed inutile si rende la consecrazione; e secondo tutti praticamente la rende dubbia ed incerta. 7. Colla trasposizione poi delle parole può cangiarsi il senso in guisa, che corrompasi la forma come il dire *hoc Corpus est meum*. Col dire poi *hoc est Corpus Christi* distruggesi la forma; perchè le parole profferisconsi non più in persona di Cristo, ma se ne fa una pura e mera recita. 8. Finalmente la soppressione di alcuna lettera finale, o qualche prava espressione o mutazione procedente da ignoranza di lingua latina, o da celerità di pronunzia, o da mala abitudine comune talvolta ad una intera nazione, come il dire *hocche*, o *estæ corpus*, o *copus meu*, o *meume*, non nuoce alla validità della forma, mentre non toglie presso gli ascoltatori il significato e la intelligenza delle parole. E qui non posso a meno di non riprovare que' superstiziosi piuttosto che scrupolosi Sacerdoti, i quali con tanto sforzo pronunziano queste sacre consecratorie parole, che ognuna accompagnano con movimenti di capo, o con tanto fiato le proferiscono, che in luogo di *hoc*

dicono *hocce*, e in luogo di *meum meumme*. Costoro con questi loro sforzi importuni rendono ridicoli e poco riverenti. Ma se posson questi in qualche maniera scusarsi a cagione de' loro pazzi scrupoli, non possono certamente poi scusarsi que', che rappresentando la persona di Cristo, e profferendone a suo nome le sagre consecratorie parole, non danno a dividere maggior sentimento di riverenza e di pietà che se recitassero una cosa profana. Da quanto poi qui abbiamo detto della forma consecratoria col pane è facile il raccogliere, quali sieno le mutazioni, trasposizioni, ed ommissioni, che posson corrompere quella del Calice. Ometto a bella posta altre quistioni, che fanno i Teologi intorno queste forme, e come facili a sciogliersi colle dottrine ed esami già dati, e come inutili per la pratica, perchè, come saggiamente osserva un dottò Teologo; e a nessuno passa per mente di cangiare nel fare i Sacramenti le parole da Cristo istituite; e se in qualche caso rarissimo sospettiamo ciò essere accaduto, nessun rimedio ci rimane, onde provvedere alla dignità e valore del Sacramento.

E' illecito
il consecra-
re una spe-
cie senza
l'altra.

VI. Quantunque secondo la comune sentenza de' Teologi valida sia la consecrazione o del pane o del vino, fatta da un Sacerdote. che non vuol consecrare se non una sola specie; è però certo presso tutti, che questo Sacerdote in ciò facendo commetterebbe un gravissimo sacrilegio. Ciò dimostrasi e dal Cap. *Comperimus* de Consecrat. dist. 2. ove si dice colle parole di S. Leone Papa *non posse absque gravi sacrilegio dividi Mysterium*; e dallo stile e pratica perpetua della Chiesa e suoi decreti, e pur anco dalla grande sua cura, onde si consagri sempre e l'una e l'altra specie, eziandio colla sostituzione dell'opra di altro Sacerdote, se dopo la consecrazione di una, manchi o sen muoja il celebrante, come decretò il Concilio Toletano VII. Anzi secondo la più probabile opinione la consecrazione d' ambe le specie è di precetto divino. 1. Perchè la consecrazione d' ambe le specie è necessaria alla integrità del Sacramento, cui Cristo ha istituito sotto le specie congiunte del pane e del vino, onde abbiassi in esso Sacramento un'intera e perfetta rappresentazione dell' alimonia spirituale del Corpo e del Sangue di Cristo; e quindi in una sola specie non sussisterebbe questa compiuta significazione e rappresentanza. 2. Perchè è necessaria all' essere di Sacrificio, mediante la cui celebrazione Cristo comandò fosse fatto que sto Sa-

gramento: perocchè questo Sacrificio, come diremo a suo luogo, è l'incruenta e mistica immolazione di Cristo medesimo, rappresentante la cruenta sua passione e morte avvenuta mercè la separazione del Corpo dal Sangue; inquanto cioè in forza, virtù, e significato delle parole consecratorie, il pane si converte nel solo Corpo di Cristo, ed il vino in solo Sangue (quantunque sì l'uno che l'altro contengasi per concomitanza sotto e l'una e l'altra specie), onde in tal maniera venga rappresentata nel Sacramento dell'uno dall'altro la separazione. Ora egli è chiaro che questa rappresentazione, e mistica immolazione mancherebbe: e certamente in corto dire non si farebbe come Cristo l'ha istituita, consecrando una sola materia. Da ciò poi ne viene tosto il precetto divino della consecrazione d'ambe le materie; perchè quelle cose, che conosconsi appartenere all'integrità del Sacramento o del Sacrificio per istituzione di Cristo, conseguentemente seco portano il precetto divino: *Hoc facite, diss'egli, in meam commemorationem.*

§. IV. *Del Ministro della consecrazione, e della distribuzione dell'Eucaristia.*

I. Ministro dell'Eucaristia dicesi sì quello, che può consecrarla, e sì pure quello che può distribuir-la. Parleremo ordinatamente dell'uno e dell'altro. E quanto al primo è certissimo presso i Cattolici, ed è di fede, che i soli Sacerdoti sono i Ministri della consecrazione della Eucaristia. Imperciocchè ai soli Apostoli e successori disse Cristo: *hoc facite in meam commemorationem*: parole, che sempre sono state in questo senso intese dalla Chiesa, e dalla universale e costante tradizione. Quindi il Concilio Lateranense IV. sotto Innocenzo III. cap. 1. così ha difinito: *Hoc utique Sacramentum, parla dell'Eucaristia, nemo potest conficere, nisi Sacerdos, qui fuerit rite ordinatus secundum claves Ecclesie, quas ipse concessit Apostolis & eorum successoribus Jesus Christus.* Coerenti ed unissono a questa son le difinitioni de' Concilj Fiorentino nel Decreto per gli Armeni, e Tridentino sess. 23. cap. 4. Anche la pubblica e solenne dispensazione della medesima Eucaristia di ordinario diritto spetta ai soli Vescovi e Sacerdoti. Che ne sieno gli uni e gli altri ordinarij Ministri, non se ne può dubitare: perocchè a quelli, ai quali di pieno gius la facoltà di consecrare l'Eu-

I soli Sacerdoti sono Ministri della Consecrazione dell'Eucaristia.

Come pure della pubblica e solenne dispensazione.

caristia è conceduto, è altresì conseguentemente di pien diritto, anzi di esso medesimo diritto, la podestà impartita di amministrarla; perchè la consecrazione è ordinata come a fine alla distribuzione. Se adunque agli Apostoli ed ai loro successori nel Sacerdozio è conceduta la facoltà di consecrarla, loro è parimenti accordata quella di distribuirla. Che poi sieno dessi i soli ordinarij Ministri di questa distribuzione, è chiaro 1. perchè con essi soli in persona degli Apostoli parlava il Signore, quando diceva: *Hoc facite in meam commemorationem*; le quali parole ne comprendono e la consecrazione e l'uso: 2. perchè l'Apostolo 1. ad Cor. 4. dice, *sic nos existimet homo ut Ministros Christi, & dispensatores Mysteriorum Dei*, fra' quali Misterj certamente tiene l'Eucaristia il primo luogo: 3. perchè, come dice il Tridentino sez. 13. c. 8. „ In Sacramentali sumptione „ semper in Ecclesia Dei mos fuit, ut Laici a Sa- „ cerdotibus Communionem acciperent... Qui mos „ tanquam a traditione Apostolica descendens, jure „ ac merito retineri debet“. Quindi con ogni ragione ciò insegna S. Tommaso 3. p. q. 82. art. 3., e lo dice altresì nell'Inno del corpo del Signore: „ Cu- „ jus officium committi voluit solis Presbyteris... „ ut sumant, & dent ceteris“.

Compete
anche al
Diacono il
dispensare
l'Eucari-
stia; ma
come Mi-
nistro stra-
ordinario.

II. Compete pure ai Diaconi la podestà di distribuire anche solennemente l'Eucaristia, non però senza commissione o del Vescovo, o del Parroco, e quindi sono Ministri straordinarij. Competere ai Diaconi questa podestà lo si dimostra dall'antica pratica della Chiesa, in cui fino dai primi tempi tanto nell'Oriente, quanto nell'Occidente è stato quest'uffizio ai Diaconi commesso. Il che chiaramente si raccoglie per l'Oriente da S. Giustino Martire, che nell'Apol. 2. scrive: „ Qui apud nos Diaconi dicuntur, dant uni- „ cuique eorum, qui adsunt, panem & vinum & „ aquam, quæ cum gratiarum actione consecrata sunt“. Lo stesso si raccoglie dal Niceno can. 18, il quale vietando soltanto ai Diaconi il dare l'Eucaristia ai Sacerdoti, chiaramente insegna, che i Diaconi possono amministrarla e ai Laici e ai Chierici inferiori. E per l'Occidente consta da S. Cipriano *Trat. de Lapsis*, ove dice, *Calicem Domini Diaconus presentibus offert*; come pure dalle parole di S. Lorenzo il quale, come lo abbiamo dai di lui Atti, così parla al Pontefice Sisto: „ Experire, utrum idoneum Ministrum elegeris, cui commisisti Dominici Sanguinis dispensationem“. Che sia poi questo Ministero straordi-

nario il Diacono, nè quindi possa da esso lui esercitarsi senza la commissione del Vescovo o del Sacerdote, è una cosa, di cui non si può dubitare, 1. perchè nel lib. 8. dell'Apostoliche Costituzioni, che vengono attribuite a S. Clemente Papa I. e che certamente sono antichissime, cap. 28. si dice: „ Diaconus „ non baptizat, non offert, oblationem autem ab Episcopo vel Presbytero factam, ipse Diaconus dat populo, non tamquam Sacerdos, sed tamquam qui ministrat Presbyteris “; 2. perchè, massimamente presso i Latini, non era lecito al Diacono l'ingerirsi in questo ministero, se non se in assenza d'ogni Sacerdote, o per di lui commissione, o in caso di necessità: perocchè nel can. 38. del Concil. Cartag. IV, così si prescrive: „ Diaconus præsentem Presbytero „ Eucharistiam Corporis Christi populo, si necessitas „ cogat, jussus erogat “. Il caso di necessità poi distintamente ricercasi nella Chiesa Occidentale per la distribuzione dell'Eucaristia sotto la specie di pane da permettersi o commettersi al Diacono: perocchè, come osserva egregiamente S. Tommaso q. 82. art. 3. al 1. al Diacono più liberalmente fu concesso d'amministrare il Calice: „ perchè il Sangue di Cristo „ è contenuto nel vaso, e quindi non è necessario „ venga toccato dal dispensatore (con mani non consagrate), com'è necessario toccare nel dispensarlo „ il Corpo di Cristo “. Quindi è, che fino da quando fu abolita la costumanza di dare ai Laici la Comunione sotto ambe le specie, massimamente in tanta copia di Sacerdoti, sembra esser cessata l'opra de' Diaconi nella distribuzione dell'Eucaristia.

III. Ma e non sarà più dunque di presente mai lecito il servirsi per distribuire l'Eucaristia dell'opra de' Diaconi? Rispondo, che è lecito anche di presente in mancanza di Sacerdoti, quando il Parroco ingiustamente negasse d'amministrarla ad un moribondo, che la domanda. In questo caso può il Diacono supplire. Così la sentono molti insigni Teologi; perchè in allora per una parte obbliga il precetto divino di ricevere l'Eucaristia, e per l'altra il Diacono è almeno idoneo Ministro straordinario della distribuzione di essa; e quindi non apparisce nè veruna irriverenza verso il Sacramento, nè disordine o inconvenienza quanto all'ecclesiastica disciplina. Ma e per scarsenza di Sacerdoti ne' giorni di gran solennità e di concorso maggiore di popolo non sarà egli pure lecito, per dare la Comunione ai concorrenti, il prevalersi dei Diaconi? Lo affermano alcuni Teo-

Quando
sia o non
sia lecito
al Diacono
l'amministrare
l'Eucaristia.

logi benigni. Ma io non posso aderire al lor parere; perchè parmi, che la privata divozione debba cedere il luogo agli ecclesiastici riti, ed alla vigente disciplina, la quale non accorda ai Diaconi l'amministrazione dell'Eucaristia salvochè nel caso di necessità urgente. E penso, che con un po' di attenzione si possa provvedere alla divozione del popolo in tanta abbondanza di Sacerdoti senza ricorrere al Ministero de' Diaconi, ai quali non è permesso nella corrente disciplina della Chiesa l'amministrare l'Eucaristia che nel caso vero di necessità, come già si disse. Quindi è, ch'io non posso non biasimare altamente la condotta di certo Parroco di Campagna, il quale, come m'è stato detto non ha guari, in tutte le Feste per sè commette ad un Diacono l'amministrare questo Sacramento a tutte le persone, che si presentano per comunicarsi. La vigente disciplina, la pratica della Chiesa, l'uso comune; tutto ci obbliga a disapprovare e condannare questo suo sistema. Quand'anco non ci fossero nel suo Villaggio altri Sacerdoti, il che per altro non è vero, o dovrebbe egli stesso prendersi l'incomodo di amministrarlo, come praticano in pari caso altri Parrochi, i quali sanno ritrovare il tempo di adempiere insieme cogli altri anche questo loro dovere; o procurarsi dai luoghi vicini un Sacerdote che facesse in ciò le sue veci.

Non è più lecito ai Chierici inferiori l'amministrare l'Eucaristia.

IV. Ai Chierici d'ordine inferiore ai Diaconi, sebbene una volta si permettesse, come pure ai Laici, di amministrare l'Eucaristia o a se, o ad altri; di presente però è onninamente vietato dalle leggi della Chiesa. Da ottocento e più anni presso i Latini vige la disciplina, per la riverenza di questo divin Sacramento stabilita, e con molte ecclesiastiche leggi confermata, per cui nè ai Laici, nè ai Chierici al Diacono inferiori è permesso l'amministrare o a sè o ad altri questo Sacramento, anzi ai Laici nemmeno il toccare colle proprie nude mani i vasi sacri. Quindi è, che neppure nel caso di necessità, cioè per dare il Viatico ad un moribondo in mancanza di Ministri d'ordine superiore è unquema lecito al Soddiacono o ai Chierici ad esso inferiori, e molto meno ai Laici l'amministrare l'Eucaristia; perchè sebbene ne' tempi antichi permesso fosse non solo ai Chierici inferiori, ma pur anco ai Laici e il portar seco l'Eucaristia e l'amministrarla ad altri, questa disciplina però è stata interamente cambiata. Quindi S. Tommaso, il quale nel 4. dist. 13.

q. 1. art. 5. quæstiuncula 1. al 5. fa lecito al Laico anche peccatore il toccare l'Eucaristia nel caso di necessità, cioè v. g. per levarla da un luogo immondo, non fa lecito il dispensarla nel caso pure di necessità. Ecco le sue parole: „ Non est simile de dispensatione Sacramenti; quia receptio hujus Sacramenti non est necessitatis; unde ei, qui non potest Sacramentum taliter manducare, dicendum est: Crede & manducasti “. Ma e perchè ciò? Perchè non essendo l'Eucaristia alla salute onninamente necessaria, non ha a dispensarsi nemmeno ai moribondi se non se nelle maniere alla di lei riverenza e dignità dovute; e siccome ad un Sacerdote privo di sagre vestimenta non è lecito celebrar Messa e consecrare, per dar il Viatico ad un moribondo; così pure per la stessa ragione non è lecito ad un Soddiacono, o altro Chierico inferiore, o Laico il dispensare nemmeno a chi sta in pericolo di morte l'Eucaristia. Nè obbliga punto il precetto divino di ricevere il Viatico, ognorachè non può adempersi senza violare i riti della Chiesa, e quando manca il legittimo Ministro.

V. Anche nei legittimi Ministri di questo Sacramento alcune cose ricercansi alla lecita distribuzione. Ricercasi prima di tutto lo stato di grazia, senza di cui le cose sagre, e molto più le sagratissime e divine, quale si è l'Eucaristia, non possono trattarsi degnamente e santamente, come viene prescritto dalla legge naturale e divina. Commette quindi, come lo abbiamo detto parlando dei Sacramenti in generale cap. 1. §. 2., e come insegnano di comune consentimento i Teologi, un grave sacrilegio quel sagra Ministro, il quale anche per caso di necessità amministra questo Sacramento in istato di peccato mortale. Soltanto non si accordano in diffinire, se commetta solamente tanti peccati quante sono le distribuzioni di esso Sacramento, oppure tanti quante sono le persone, alle quali in una stessa distribuzione lo amministra, o che è poi lo stesso, quanti sono gl'individui, che ricevono da esso lui la Comunione. Noi nel luogo già citato §. 6. abbiamo detto essere questa una quistione, che nella pratica poco importa: perciocchè que' Teologi, che negano commettersi dal Sacerdote tanti peccati quante persone in una stessa distribuzione comunica, confessano però, che ogni qualunque distribuzione dopo la prima è una circostanza notabilmente aggravante, siccome quella, che anche sola basta a peccar mortalmente

Requisito
2. per la
lecita am-
ministra-
zione.
Stato di
grazia.

Quindi dovendosi in Confessione esprimere anche tutte le circostanze notabilmente aggravanti, è altresì secondo essi necessario dichiarare o il numero delle persone comunicate, od almeno il tempo consumato nel comunicare. Lo abbiamo detto in allora, ed in adesso lo ripetiamo. Quindi per non perdere il tempo in una quistione, in cui per una parte i Teologi son divisi, e per l'altra è in pratica di poco o niun uso, passiamo all'altra condizione:

Requis. 2.
Podestà di
giurisdizio-
ne.

VI. Ricercasi 2. alla lecita amministrazione, oltre la podestà di Ordine, anche la podestà di giurisdizione. Questa può essere ordinaria, quale si è quella, che trovasi in un Parroco, o in un Superiore; o delegata, e questa può venire e dal proprio e immediato Pastore per licenza o espressa o tacita o prudentemente presunta, o dal supremo Pastore il Romano Pontefice per privilegio, quale si è quello cui godono i Regolari di amministrare l'Eucaristia nelle proprie loro Chiese, ad eccezione soltanto della Comunione Pasquale, ed il Viatico ai moribondi Laici, che non sono della famiglia. La ragione n'è manifesta; perchè chi dispensa l'Eucaristia, pasce spiritualmente; ed il pascere i fedeli spiritualmente è ufficio proprio degli Ecclesiastici Pastori, cui chi usurpa senza loro commissione o assenso reca grave ingiuria alla loro autorità. Nè osta punto, che il divin Sacrificio sia da sè ed intrinsecamente ordinato ad onorar Dio, ed a pascere il popolo, il quale ha gius e gius divino alla partecipazione del Sacrificio: perciocchè questo pascolo, alla cui partecipazione i fedeli han diritto, non può parteciparsi che a tenore delle leggi della Chiesa e della vigente disciplina, siccome anche la stessa obblazione e celebrazione del Sacrificio è soggetta ai regolamenti ed alle ordinazioni della Chiesa: locchè è chiaro nel precetto della Chiesa intorno alla Comunione Pasquale, che non può riceversi nè in qualsivoglia Chiesa, nè in qualunque Altare, nè da qualsisia Sacerdote, ma nella sola propria Parrocchia, e dal Parroco stesso, o da altro Sacerdote da lui a quest'ufficio destinato.

Req. 3. Im-
munità dal-
le censure.

VII. Ricercasi 3. nel Ministro l'immunità da qualunque censura di scomunica, o di sospensione, che impedisca l'esercizio dell'Ordine; perchè chi amministra questo Sacramento vincolato da tale censura, incorre altresì la irregolarità.

Req. 4.
Tempo op-
portuno.
Quale siasi.

VIII. Ricercasi 4. la circostanza di tempo, di luogo e di apparato. E quanto al primo capo, la circostanza di tempo più opportuna di amministrare ai Fe-

deli la SS. Eucaristia si è quella del divin Sacrificio. Quello si è il tempo più proprio e più dicevole affinchè i Fedeli, che vi assistono, e che hanno il gius di partecipazione, partecipino diffatti di esso divin Sacrificio; nè possono i Sacerdoti celebranti per isfuggire un leggiero incomodo, e per pura e mera pigrizia senza ingiuria ciò recusare ai postulanti. Dissi però *per mera pigrizia*: perocchè possono esserci altre ragioni, e giusti motivi di negare la Comunione nella Messa anche ai postulanti; nè il gius divino di partecipare del Sacrificio dà ai Fedeli il diritto di partecipare o da questo particolare Sacerdote, o in questo tempo determinato, o in un dato luogo; massimamente se o lo vietino i Vescovi, o non possa ciò effettuarsi senza incomodo, turbamento, o offesa degli altri Fedeli. Ha poi a farsi la Comunione del popolo immediatamente dopo la Comunione del Sacerdote: *Communio autem populi* (dice „ il Rituale Romano) *statim post Communionem* „ *Sacerdotis celebrantis fieri debet, nisi quandoque* „ *ex rationabili causa post Missam sit facienda; quum* „ *orationes, quæ post Communionem in Missa dicuntur, non solum ad Sacerdotem, sed etiam ad* „ *alios Communicantes spectent.* “

IX. Non è lecito in ogni tempo l' amministrare la SS. Eucaristia, salvochè per dare il Viatico. Non è primamente lecito l'amministrarla nella notte di Natale. Così insegna Benedetto XIV. *De Syn.* lib. 3. cap. 18. n. 13. ove dice, doversi ubbidire ai Decreti della S. Congregazione de' Riti, la quale, massimamente nella sua decisione de' 7 Settembre del 1641, vieta e di celebrare in essa notte più d'una Messa, e di amministrare l' Eucaristia agli astanti, e soggiugne, che il Merati porta molte altre simili decisioni e Decreti. Non è neppure lecito l'amministrarla, salvochè per Viatico agl' infermi, nel Venerdì Santo, come insegna nel num. seguente il medesimo Pontefice; quand' anco cadesse in tal giorno la festa dell' Annunziazione della Vergine Madre. Anticamente era ciò lecito, ma non lo è di presente sì in vigore della consuetudine della Chiesa Romana, sì per Decreto della Congregazione de' Riti, e sì finalmente per le Rubriche del Messale Romano, che comandan di serbare nel Giovedì Santo delle particole per gl' infermi; dal che s' intende, che non si riserbano per comunicare i sani. Finalmente nel Sabato Santo insegna ivi il lodato Pontefice, doversi osservare la consuetudine nella Chiesa comune di non darsi la Comunione a chicches-

In che
tempi, non
sia lecito
l' ammini-
strarla.

sia se non se agl' infermi per Viatico. Non si può nemmeno amministrare in tutte le ore del giorno, fuorchè per Viatico; poichè siccome per la Messa, così pure per la Comunione è stabilito, che non si dia che dall' aurora al meriggio. Vuole nondimeno il Continuatore del Tornelli che da questa regola sieno eccettuati i casi di straordinarie solennità, ne' quali, dice, la pietà de' Vescovi di buon grado acconsente, che si receda dall' uso comune; e narra a tal proposito, che in Aix nella festa di S. Vincenzo di Paoli viene protratto il tempo della Comunione fino all' ora quatta, anzi anche sesta dopo mezzo giorno. Non so però, se meriti approvazione sì grande prolungamento; sebbene io sia persuaso, che nemmeno si possa ragionevolmente disapprovare in giorno di grande solennità e concorso qualche discreta protrazione.

Se lo sia
nelle Messe
da morto.

Anche nelle Messe da morto secondo la comune opinione può il Sacerdote celebrante, entro la Messa, e non già dopo, amministrare la SS. Eucaristia. Il punto, che può essere controverso, consiste puramente in sapere, se possa ciò farsi solamente colle particole consecrate in quella stessa Messa, oppure anco con quelle consecrate in altra Messa e poste nel Tabernacolo. Il P. Ab. Benvenuti Can. Lateranense in un suo Opuscolo dato in luce nel 1726. in Roma sostiene che non possa farsi se non se colle consecrate dal Celebrante in essa Messa. Ma il Merati nella sua Opera sovra il Gavanto, part. 1. del t. 1. p. 602, si protesta di non saper capire, perchè nelle Messe da morto si possano comunicare glistanti colle particole consecrate nella stessa Messa, e non si possa in esse distribuire l' Eucaristia già consecrata in altra Messa, e posta nel Tabernacolo, non essendoci disparità fra l' uno, e l' altro caso, ed essendo la distinzione assai nuova, e senza fondamento per sostenerla. Il sapientissimo Lambertini nel suo Tratt. della Messa sess. 2. cap. 6. in fine, dopo aver riferito le opposte opinioni di questi due Autori, dice così: „ Leggasi il detto Autore (cioè il Merati) „ nel luogo allegato, e conchiudasi con esso, potersi „ nelle Messe de' morti distribuire l' Eucaristia o „ consecrata nella stessa Messa, o in un' altra Messa; purchè però l' Eucaristia si amministri, parlando della Messa de' morti, non prima, nè dopo „ la Messa; ma nella stessa Messa, dopo che il Sacerdote s' è comunicato, prescrivendo il Rituale „ Romano, che fuori della Messa l' Eucaristia si amministri dal Sacerdote colla Cotta e Stola del co-

„lore conveniente all'ufficio di quel giorno o almeno di color bianco“. Penso che ognuno possa acchetarsi e starsene alla decisione ed autorità d'un tanto uomo, e di sì gran Pontefice.

X. In vigore di consuetudine già introdotta non è lecito l'amministrare la SS. Eucaristia nei privati domestici Oratorj senza licenza del Vescovo o almeno del Parroco. E certamente ricercasi almeno l'assenso del Parroco; poichè l'amministrare i Sacramenti è una cosa di gius Parrocchiale, e nel Breve, in cui si concede il privilegio del domestico Oratorio, c'è la clausola: *sine quorumcunque jurium Parochialium præjudicio*. Non sembra quindi lecito ad un Sacerdote privato regolare o secolare il distribuire la SS. Eucaristia senza il di lui consenso. E se il Vescovo riserva a se medesimo tal concessione, nemmeno al Parroco è lecito il dare tale licenza, o il farlo. Così ha fatto l'immortale Benedetto XIV. quand'era Arcivescovo di Bologna, come può vedersi nella Notif. 34. §. 3. n. 12. Ma fia bene riferir qui le sue parole, onde si comprenda da ognuno la ragione intrinseca e vera di tal divieto. Dice ivi dunque: „Affinchè le Chiese pubbliche non servano „che per le sole persone, che non hanno in casa l' „Oratorio privato, e per altri degni rispetti comandiamo ed ordiniamo, che negli Oratorj privati non ostante la concession della Messa, non si „amministri il Sacramento dell'Eucaristia in verun „modo da qualunque Sacerdote secolare o regolare, „se prima da noi, o dal nostro Vicario Generale „non se ne sarà ottenuta la licenza“. Diffatti se ci fosse questa libertà di amministrare senza veruna dipendenza l'Eucaristia negli Oratorj privati, le pubbliche Chiese non servirebbero che per la gente povera e plebea, che non ha il comodo degli Oratorj privati. In Venezia, per quanto mi è noto, non si richiede a tale uopo la licenza del Patriarca, ma però è necessaria quella del Parroco. Così porta la consuetudine, alla quale e qui e altrove si deve stare.

Negli Oratorj privati non è lecito amministrarla.

XI. Quando i riti della Messa si amministra la SS. Eucaristia si debbono osservare esattamente i riti dalla Chiesa nel Rituale Romano prescritti; cioè il sagra Ministro debb'essere apparato di Cotta e di Stola: nell'Altare debbon esserci due candele accese: deve premettersi la general confessione ed assoluzione: la sagra particola ha a prendersi e porsi nella bocca di chi si comunica colle due dita pollice e indice. Fuori dell'unico caso di necessità, penso,

Quali riti debbono osservarsi nel comunicare fuori della Messa.

che senza grave irriverenza verso un tanto Sacramento non si possa preterire veruno di siffatti prescritti riti: e che il porgere la Comunione senza la Cotta e Stola, sebbene colla veste talare Chiericale, sia grave peccato lo confessano quasi tutt' i Teologi; e soltanto alcuni dubitano, se taluno l'amministrasse vestito bensì di Cotta, ma non di Stola, mentre altri anco ciò giudicano gravemente illecito, per essere la Stola Sacerdotale quella veste, che è propria del Sacerdote, e che comunemente deve usarsi nell'amministrare i Sacramenti. Gli altri riti, e de' ceri accesi e della confessione ed assoluzione, e del dito pollice ed indice d' adoperarsi nell'amministrazione, sono ancor essi di grande importanza, e non hanno ad ommettersi in conto alcuno. Se il Sacerdote dalla chiragra, o da altro male è impedito di far uso di queste due dita, deve astenersi dall'amministrare questo Sacramento, salvochè nel caso di necessità ed in mancanza d'altri Sacerdoti; e ciò non già perchè, come pensano alcuni, le sole due dita accennate sieno unte col sagra Olio; mentre è certo, e consta chiaramente dal Rituale Romano, che ambe ed intere le mani del Sacerdote vengono dal Vescovo ordinate e consacrate colla sagra unzione. Ma eccone le due vere ragioni; 1. perchè c'è pericolo, che comunicando con altre dita cada a terra la sagra particola: 2. perchè non è lecito scostarsi senza necessità dal rito dalla Chiesa prescritto. Chi adunque non può amministrare questo Sacramento senza far uso di altre dita, fuori del caso di necessità, tralasci di amministrarlo, il che pure penso debba farsi da un Sacerdote, che non potesse amministrarlo, se non stando a sedere. Un altro rito deve pure il Ministro osservare, ed è, che nel porgere a ciascuna persona o entro o fuori della Messa il Sacramento, faccia con esso sovra la Pisside il segno di croce, e dica: *Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam eternam Amen.*

Non è lecito dare più particole, o un'ostia grande a chi si comunica. XII. Non è mai lecito il dare ad una persona, che si comunica, più particole o un'ostia grande in luogo d'una particola, perchè ciò è espressamente vietato per decreto della Congregazione de *Quotidiana Communione* approvato dal Ven. Pontefice Innocenzo XI., ove si dice: "Episcopi Parochos & Confessarios insuper admoneant, nulli tradendas plures Eucharistiæ formas seu particulas, neque grandiores, sed consuetas". Eccone la ragione per S. Tommaso q. 79. art. 2. al 3. „Perchè, dice, non c'è,

„ più di virtù in molte particole consecrate che in
 „ una sola, mentre sotto tutte e sotto ciascuna non
 „ c'è che tutto Cristo. Quindi se taluno prende nel-
 „ la Messa più ostie consecrate, non perciò parteci-
 „ pa un effetto maggiore del Sacramento“. Dal che
 ne siegue, che il dare più particole ad una stessa
 persona, come non ha guari praticava certo Sacer-
 dote nel comunicare una sua Penitente, cui teneva
 per santa, sa di superstizione, od almeno d'ignoranza
 crassa e supina, o, a meglio dire, di verissima
 pazzia. E pazzia era diffatti nell'accennato Sacerdote,
 il quale poi e per questa e per altre sue pazze
 stravaganze è stato dai superiori sospeso e dalle Con-
 fessioni e da ogn'altro Sacerdotale Ministero. Il che
 dir si deve parimenti di chi volesse essere comuni-
 cato con una parte di quella stessa ostia maggiore,
 cui il Sacerdote ha per se medesimo consecrato, e
 cui debb'egli stesso assumere. Ma e se taluno do-
 manda di essere comunicato, nè ci sieno particole o
 consecrate o da consecrarsi, sarà egli lecito almeno
 in tal caso al Sacerdote celebrante il dargli parte
 dell'ostia per se medesimo consecrata? Al che col
 Giuvenino, e con altri rispondo che no, salvochè
 nel caso di urgente necessità come sarebbe per comu-
 nicare un infermo, che trovasi in pericolo di mor-
 te; o per altra assai grave causa. Non si può ne-
 pure approvare la pratica di que' Sacerdoti, i quali
 comunicando entro la Messa, e vedendo di non po-
 ter soddisfare tutt'i concorrenti superiori di numero
 a quello delle particole consecrate, le dividono in par-
 ti, onde niuno resti senza Comunione: perocchè sic-
 come non hanno a porgersi ad una stessa persona più
 particole, così si deve distribuirne a ciascuna perso-
 na una intera; quando però qualche particolare ur-
 genza non costringa a fare altramente. Questo caso
 non può però essere che rarissimo massimamente in
 quelle Chiese, nelle quali e abbondano le Messe, e con
 frequenza ed assiduità si distribuisce la SS. Eucari-
 stia e entro la Messa e fuori della Messa; mentre in
 tali Chiese quelle persone le quali in quella data Mes-
 sa per mancanza di particole non han ricevuto la Co-
 munione, possono con facilità comunicarsi o in altra
 Messa, o fuori della Messa colle particole esistenti
 nel Tabernacolo. Aggiungo, essere quasi impossibi-
 le, che nella divisione delle particole non si stacchi-
 no de'piccioli frammenti con pericolo evidente che
 cadano a terra e periscano, e quindi non senza gran-
 de irriverenza di un tanto Sacramento. Adunque an-

che per evitare siffatto pericolo distribuisca il Sacerdote intere tutte quelle particole, che ha consecrato, e fatto questo, torni all' Altare a compiere il Sacrificio, lasciando, che quelle persone, le quali per mancanza di particole non si sono comunicate, provvedano in altra maniera alla loro divozione. Aggiungo, essere cosa altresì mal fatta il comunicare nella Messa molte persone con Particole in buon numero situate sulla Patena, pel pericolo manifesto, che nel prenderne una ne cada a terra un'altra o più altre. Quindi è, che S. Carlo, come leggiamo negli Atti della Chiesa di Milano Par. IV. tit. *de Ministratioe sanctissimæ Eucharistiæ*, ordina, che non si comunichi nelle Messe colla Patena, se non se quando le persone da comunicarsi non passano il numero di sei; mentre se sono in maggior numero, vuole si faccia uso della Pisside: „ Pixidem paratam „ habebit (il celebrante), quæ pro Communicantium „ numero particulas capiat: nam Patenam non adhibebit, quum amplius sex sunt qui communicant “. Questa ordinazione sembra a me molto saggia ed opportuna, onde evitar il pericolo della caduta delle sagre Particole, e quindi l'irriverenza al SS. Sacramento. Le Patene, che usansi di presente, son troppo piane, hanno pochissimo concavo, e sono senza labbro od orlo all'intorno, che ripari le Particole dall'uscir fuori di esse per ogni parte. Se sono in picciol numero, può il Sacerdote con un po' di attenzione e diligenza ovviare al pericolo, ma ciò non è quasi possibile, se sono molte.

Che abbia a farsi se cade a terra una particola.

XIII. Se nell'atto di distribuire la SS. Eucaristia cade a terra una Particola o un frammento, prescrive la Rubrica del Messale, che il Sacerdote riverentemente la prenda, ed il luogo, ov'è caduta venga lavato ed alquanto raso, e la polve e abluzione posta nel sacrario. Ma se cade nel seno d'una femmina, insegna Benedetto XIV. *de Sacrif. Mis. sess. 2. cap. 6. §. 6.* „ Che non il Sacerdote, ma la donna „ stessa faccia la ricerca della sagra particola, o del „ frammento, e ritrovatala si comunichi colle sue „ mani “. La ragione di ciò è la necessità: perocchè non si può in tal caso ricuperare la sagra particola senza l'opera delle mani, e contatto del Sacramento; nè è cosa decente, che il Sacerdote impieghi in ciò le proprie sue mani: e S. Tommaso q. 82. art. 3. concede ai laici il toccare la SS. Eucaristia nel caso di necessità. Se poi venisse a cadere entro la clausura delle Monache, in tal caso la Monaca stes-

sa, che stava per comunicarsi, non già colle mani, ma bensì colla bocca la prenda e si comunichi; perchè così richiede la riverenza dovuta al Sacramento, cioè che niuno lo tocchi fuorchè il Sacerdote colle mani consacrate, e per altro in tal caso può farsi la Comunione senza che lo tocchi una mano laica.

§. V. *Del soggetto della Eucaristia, ossia delle persone capaci di riceverla.*

I. Soggetto capace di ricevere la SS. Eucaristia si è il solo uomo viatore, e battezzato. Il solo uomo, perchè, come si dice parlando dei Sacramenti in generale, sono i Sacramenti stati istituiti pe'soli uomini, e questi viatori, e perciò dissi, *il solo uomo viatore*; il che se è vero degli altri Sacramenti, lo è più ancora dell'Eucaristia, la quale *Viatico* appellasi, perchè cibo degli uomini viatori. Aggiunti *battezzato*; perchè chi non è battezzato, ed anche gli stessi Catecumeni sono incapaci di ricevere siccome ogn' altro Sacramento, così pure la SS. Eucaristia. Ogni uomo adunque viatore e battezzato; e questi solo è capace di riceverla sacramentalmente. Ma per riceverla altresì fruttuosamente si richiede di più lo stato di grazia; perchè l'Eucaristia è Sacramento de'vivi, che ricerca nell'uomo Cristiano la vita spirituale, alla cui conservazione ed aumento è questo Sacramento ordinato. Quindi il compiuto soggetto di questo Sacramento è l'uomo viatore, battezzato, e vivo spiritualmente.

Quale sia il soggetto capace della SS. Eucaristia.

II. Quindi è facile il vedere, che può riceverlo questo Sacramento validamente ed utilmente anche dagl'infanti subito dopo il Battesimo: perocchè nulla manca in essi per riceverlo fruttuosamente, mentre sono uomini viatori, e sono vivi, cioè in istato di grazia per lo Battesimo. Diffatti per molti secoli si nella Chiesa Orientale, che nella Occidentale ci fu la consuetudine d'infondere nella bocca de' bambini subito dopo il Battesimo la SS. Eucaristia sotto la specie di vino. Ma nella Chiesa Latina fino dal secolo XII. fu onninamente abolita questa costumanza; poichè nei Rituali scritti da quel secolo in poi non c'è veruna menzione o cenno della Comunione degl'infanti. Non fu però mai nè è necessaria, come osserva il Concilio di Trento sess. 21, c. 4., alla salute eterna de' fanciulli la Comunione Sacramentale, mentre a cagione della loro età non posson perdere la grazia Battesimale. L'origine poi e le ragioni del

I Bambini ne sono capaci dopo il Battesimo.

Fu loro data per molti secoli.

Nella Chiesa Latina questa consuetudine fu abolita.

cangiamento fatta dalla Chiesa in questo punto di disciplina, sono, 1. perchè, abolito nell' Occidente l' uso del Calice, cessar dovette anche la Comunione de' bambini, che non si faceva, nè comodamente poteva farsi, che sotto la specie di vino; 2. perchè non di rado accadeva alcuna cosa contraria alla riverenza dovuta al Sacramento, mentre le sagre specie o non passavano allo stomaco, o si gittavano dal fanciullo fuori di bocca; 3. perchè avvezzi, i fanciulli fino dalla infanzia all' Eucaristia, continuavano a riceverla senza il pieno uso di ragione quasi come pane comune, e quindi poi perseveravano nella consuetudine loro irriverenza tutto il rimanente di loro vita. Porta seco questa abolizione dell' antica costumanza il divieto assoluto e grave di dare ai fanciulli prima dell' uso di ragione la SS. Eucaristia; e quindi reo sarebbe di peccato mortale quel Sacerdote che loro la porgesse, come di comune consenso insegnano i Teologi, perchè trattasi di cosa gravissima contro la pratica della Chiesa, che saggiamente vuole, che un tanto Sacramento venga ricevuto con decenza e riverenza, divotamente, e con frutto soltanto dagli adulti.

E' peccato mortale l' amministrarla ai fanciulli.

Se debba darsi ai pazzi perpetui.

III. Ai pazzi perpetui non si deve nè si può dare questo Sacramento, se non se nei tempi di lucido intervallo, se lo desiderano, e sono a riceverlo disposti fuori del caso di morte. Dico fuori del caso di morte; perchè, come insegna S. Tommaso q. 80. art. q., a questi pazzi, „ se quando erano di mente sana (o nei lucidi intervalli) diedero segni di divozione e desiderio di questo Sacramento, debb' essere in articolo di morte loro amministrato; purchè non ci sia pericolo che venga o vomitato o sputato fuori “. E questa dottrina del S. Dottore viene approvata anche dal Catechismo Romano *de Eucharist.* n. 64. „ Si antequam in amentiam incidierint, piam & religiosam animi voluntatem præstulerint, licebit eis in fine vitæ, ex Concilii Carthaginensis Decreto Eucharistiam administrare; modo vomitioni, vel alterius indignitatis & incommodi periculum nullum timendum sit “. Dalle quali dottrine di S. Tommaso, e del Catechismo deve inferirsi, non doversi dare la SS. Eucaristia nemmeno in punto di morte ai pazzi assolutamente perpetui; perchè in essi (dice S. Tommaso) per verum modo non è preceduta la divozione di questo Sacramento “. Ma anco intorno a que' pazzi, ne' quali è preceduta la divozione e desiderio, o anche la pe-

tizione di esso Sacramento, deve il Sacerdote procedere con molta cautela, e guardar bene, che non venga loro in capo di sputar fuori la sagrosanta particola, e se di ciò v'ha un fondato pericolo, deve astenersi dal comunicarli. Ai semifatui poi, ai deboli di mente, agli imbecilli, non ha a negarsi assolutamente: perocchè non sono affatto privi del lume di ragione, mentre sono anche capaci di peccare. Possono assomigliarsi ai giovanetti inesperti e d'immaturato giudizio, che non hanno bensì un perfetto discernimento, ma che possono concepire sentimento di divozione verso questo Sacramento, e che quindi si possa sì in vita, se si scorgano tocchi da qualche sentimento di pietà, e sì massimamente in morte, si possa, dissi, e sia ispediente il non negar loro un tanto bene: „ Siffatti uomini, dice S. Tommaso nel „ luogo citato, deboli di mente possono concepire „ qualche divozione di questo Sacramento, e quindi „ non ha loro a negarsi “. I sordi poi e muti fino dalla loro nascita non hanno senza distinzione a rigettarsi dalla sagra Comunione; mentre sebbene il più delle volte privi sieno d'intelligenza, nè possano istruirsi delle cose della fede, la sperienza però ha fatto vedere, ciò non essere universalmente vero; e ritrovarsene certuni, i quali in forza di cenni, e di segni, o motti visibili e palpabili, istruisconsi di cose anche in se stesse difficilissime. Esamini adunque il Parroco con ogni diligenza tal fatta di persone, e poi decida: Gli Eurgumenti finalmente non hanno ad escludersi dalla sagra Mensa (purchè non sieno privi dell'uso di ragione, e possano accostarvisi divotamente, e riverentemente), ma debbon esserci ammessi in vita, e molto più in morte.

Se ai semifatui.

Se ai sordi e muti.

IV. A tutti i penitenti, benchè rei di gravissimi delitti, se in morte chieggono la Comunione, la Chiesa ha per comune di non negarla, come neppure ai delinquenti condannati all'estremo pubblico supplizio; quantunque in alcuni paesi ciò non si pratici in vigore d'una opposta consuetudine. Senza nondimeno condannare, ove vige, questa contraria costumanza, sembra e più pia cosa e più giovevole ai miseri condannati il loro accordarla per loro conforto ed ajuto. „ Cur (dice il Sinodo di Rems dell'anno 630. „ Stat. 2.) cur ad mortem condemnati renuitur Eucharistia? Quum eos maxime conducatur ad spem & securitatem certi decessus, & præsentis agonis “. Al che s'aggiugne l'autorità di S. Pio V., di cui fa uso il Concilio Messicano nel 1785. lib. 3. tit. 17. §

Se ai rei di gravissimi delitti in punto di morte, ed ai condannati al patibolo.

4. Ecco le parole. „ *Quum cœlestis isse cibus animarum nostrarum fortitudo sit, præsertim in extremo vitæ certamine, nullatenus permitti debet, ut quisquam sine tanto Viatico ex hac vita discedat. Quare jus aëriqum a felicis recordationis Pio Papa V. suo proprio motu innovatum & etiam lege Regia in Hispaniis susceptum, decernit ac præcipit, ut omnibus fidelibus ad mortem damnatis, ante unum diem, quam pœna mortis executioni mandetur, hujus SS. Sacramenti Viatico reficiantur, ut eo roborati ad suarum animarum salutem, pœnas patienter ferant.*“

Se ai pubblici peccatori.

V. Ma e ai pubblici peccatori dovrà darsi almeno in morte la SS. Eucaristia? Sono di due sorta i pubblici peccatori: altri sono tali per notorietà di fatto, come lo sono i pubblici usurai, ed i pubblici concubinari; ed altri per notorietà di gius, come lo sono i rei coadannati per giudizio ecclesiastico o secolare. Ciò posto dico, che ai pubblici peccatori sì del primo, che del secondo genere, deve negarsi la SS. Eucaristia, o la chieggano in pubblico o in segreto, sempre che non consti della loro penitenza ed emendazione, ed allo scandalo pubblico non abbiano soddisfatto. Lo insegna espressamente S. Tomm. q. 80. art. 6. ove dice: *Manifestis peccatoribus non debet etiam petentibus sacra Communio dari.* Con S. Tommaso la sentono tutt' i Teologi, onde la cosa è affatto certa. Ma quali sono questi pubblici peccatori, ai quali deve negarsi la Comunione, se prima non riparano lo scandalo? Sono gli scomunicati, gl' interdetti, i manifestamente infami, come le meretrici, i concubinari, i commedianti, gli usurai, i maghi, i sacrileghi, i bestemmiatori, ed altri di simil fatta. Ma e se il sago Ministro viene da un pubblico peccatore, v. g. da un concubinario, minacciato della morte, se ricusa di ammetterlo alla Comunione, potrà egli almeno in questo caso compiacerlo per non perdere la vita? Noi abbiám esaminato questo punto nella 1. par. cap. 2. n. 12. ed abbiám deciso, e dimostrato non esser lecito nemmenq. per lo timor della morte il dar Sagramenti, nè anche quello dell' Eucaristia, che di tutti è il più eccellente, ai pubblici peccatori, o gli chieggano in pubblico, o in segreto. Convien legger onninamente quanto ivi abbiám detto su tal proposito.

IV. Quanto poi ai peccatori occulti, questi o domandano la Comunione in pubblico, o in segreto. Se la ricercano pubblicamente, si deve loro accordarla, ad esempio di Cristo Signore, il quale non rigettò

Se agli occulti.

dalla comunione del suo Corpo e Sangue divino Giuda il traditore; e parimenti ad imitazione di Chiesa santa, la quale sempre così fece, e praticò questa circospezione, onde non nuocere, col negare il Sacramento, alla fama di coloro, i quali hanno diritto alla medesima. E così insegna S. Tommaso nel cit. luogo, ove poi soggiugne, che se un peccatore occulto la chiede occultamente, il sagra Ministro, conscio del di lui peccaminoso stato, deve negargliela, e di più ammonirlo che non la chiegga in pubblico. Ciò però ha ad intendersi di un Ministro, a cui è noto il di lui stato peccaminoso per ogn'altra via che per quella della Confessione: perocchè se ha conosciuto la indegnità di chi chiede la Comunione per la sola sacramental Confessione, non può nè deve ricusargliela; perchè, come dice ivi il S. Dottore, *peccato occulto panam inferens publicam, revelator est Confessionis*. Insegna poi ivi finalmente l'Angelico Maestro, che a niun peccatore o occulto o pubblico, dopo la penitenza e riconciliazione si ha a negare la Comunione, e massimamente in punto di morte. In conferma di che riferisce le parole del Concilio Cartaginese III. can. 35. ove dice così: „ *Scepis, atque histrionibus, ceterisque hujusmodi personis, vel apud statim conversis ad Deum reconciliatio non negetur.*“

VII. Può qui ricercarsi, se sia lecito dare ad un occulto peccatore una particola non consecrata, posto che gli sovrasti un grave pericolo o danno, se non è veduto a comunicarsi. Il caso sarebbe, se un marito, a cui è sospetta la fedeltà della moglie, osserva o fa osservare, se la moglie si comunica o no. Quantunque alcuni Teologi non abbiano avuto difficoltà di asserire ciò esser lecito in tal caso; tutti gli altri però di comun consenso, anche i meno rigidi, rigettano meritamente come falsa questa dottrina. Primamente, perchè la finzione è da sè illecita, e contiene una vera menzogna; il che in materia de' Sacramenti è una cosa al sommo esecrabile, e contraria alla Religione. S. Tommaso nel Quodl. 5. art. 12. in corp. scrive a tal proposito così: „ Alla verità non ha a sostituirsi la finzione; perchè *nulla est conventio lucis ad tenebras*, come dice l'Apostolo ai Cor. 7. . . . E quindi nei Sacramenti della Chiesa non ha a farsi fintamente, e principalmente nel Sacramento dell'Altare, in cui tutto Cristo si contiene. E sarebbe una finzione, se si desse un'ostia non consecrata in luogo di una consecrata“. Avrebbe poi anche luogo non meno la finzione, se ad

Se sia lecito dare ad un occulto peccatore una particola non consecrata.

alcuno un Ministro porgesse la particola consegnata, fingendo di comunicarlo, e tosto ne la ritraesse e sottraesse. 2. Perchè indicando il Sacerdote e co' fatti è colle parole essere Cristo realmente presente nella particola, mentre diffatti non è, dà occasione alla idolatria materiale; poichè e la adorano gli astanti, e non dubitano venga adorata da chi riceve la particola, mentre il Sacerdote dice, *Corpus Domini* etc. 3. Perchè ciò viene onninamente riprovato dal fatto di Cristo, il quale non volle evitare il sacrilegio di Giuda con una finta comunione.

§. VI. *Delle disposizioni necessarie a degnamente ricevere l'Eucaristia sì per parte del corpo, come per parte dell'anima.*

Alla Comunione deve premettersi il digiuno.

I. La principale fra le corporali disposizioni al ricevimento della SS. Eucaristia, e che ricercasi sotto peccato mortale, si è, che chi si accosta alla sagra Mensa sia onninamente digiuno. La necessità di questo esattissimo digiuno non è già di divino diritto, poichè Cristo Signor nostro ha istituito l'Eucaristia, e l'ha agli Apostoli distribuita dopo la cena; ma è di diritto Apostolico, e di Apostolica tradizione. La pratica, la consuetudine, la disciplina di tale digiuno ebbe luogo e vigore fino dai primi secoli della Chiesa; e quindi non si può dubitare, abbia avuto gli Apostoli per autori: perocchè secondo la regola di S. Agostino lib. 4. *de Baptis. cap. 24. quod universa tenet Ecclesia, nec Conciliis institutum sed semper retentum est, non nisi Apostolica auctoritate traditum rectissime creditur.* Di quest'antica universal disciplina ne fa testimonianza Tertulliano; il quale lib. *ad uxorem*. scrive. *Non sciat maritus, quid secreto ante omnem cibum gustes.* Ommesse per brevità altre testimonianze, ascoltiamo S. Agostino, il quale Epis. 118. *ad Januar.* scrive: „ Liquidò apparet, quando „ primum acceperunt discipuli Corpus & Sanguinem „ Domini, non eos accepisse jejunos. Nunquid tamen propterea calumniandum est universæ Ecclesie, quod a jejunis semper accipitur? Ex hoc enim placuit Spiritui Sancto, ut in honorem tanti Sacramenti in os Christiani prius Corpus Domini intret, quam ceteri cibi: nam ideò per universum „ Orbem mos iste servatur“. E poco dopo dice, che tale costumanza ha sua origine dagli Apostoli. Tutti poi accordano e confessano, che questa disciplina e consuetudine ha forza di legge, che obbliga sotto pec-

cato mortale, massimamente essendo stata con sue espresse leggi dalla Chiesa confermata, come consta dal Concilio di Costanza sess. 23. E solamente è occettuata la Comunione per Viatico nell'estremo della vita.

II. Dissi, che chi si accosta al ricevimento della SS. Eucaristia, debb' essere *onninamente* digiuno. Qual sorta di digiuno. Perchè onninamente? perchè deve aver digiunato con digiuno naturale, che importa una totale astinenza da ogni cosa, che per modo di cibo, o di bevanda, eziandio medicinale, per bocca si prenda, ed inghiottendola si faccia passare allo stomaco; e digiuno osservato e continuato senza interruzione dalla mezza notte fino al punto del ricevimento. Nulla poi importa, che scorso sia molto tempo, o poco; e nulla parimente che la notte abbiassi dormito, o sempre vegliato. La ragione principale di questo stabilimento si fu, come insegna S. Tommaso q. 80. art. 8., il provvedere all'onore di tanto Sacramento, onde si ricevesse da persone sobrie e digiune con riverenza maggiore, onde mediante la esistenza di tal disposizione i fedeli venissero avvertiti a distinguerlo da ogni profano cibo, e ad anteporre Cristo alle cose tutte di questa terra. Non ammette questo digiuno parività di materia. Nel Gius canonico can. *Nihil* 7. q. 7. si dice: „ Nullus post cibum, potumque quamlibet „ *minimus sumptum Missas facere præsumat* . . . Si „ *quis temerarie præsumpserit; excommunicationis „ sententiam sustinebit* “. Nelle Rubriche poi del Messale si ordina così: „ Si quis non est jejunos „ post mediam noctem, etiam post sumptionem solius aquæ, vel alterius potus aut cibi per modum „ etiam medicinæ, & in quacunque parva quantitate, non potest communicare, nec celebrare “. E S. Tommaso nel luogo testè citato al 4. scrive: „ Neque post assumptionem aquæ, vel alterius cibi, aut potus, aut etiam medicinæ, in quacunque parva „ quantitate, licet hoc Sacramentum accipere. “

III. Moltissime quistioni fanno i Teologi intorno a questo prescritto naturale digiuno. Noi ne diremo quanto basta colla possibile precisione e brevità. Primamente adunque quelle cose soltanto frangono questo digiuno, le quali o possono servire di cibo e di bevanda; alterarsi, digerirsi, e nutrire; o prendonsi per modo di cibo o di bevanda. Questa, e non altra sembra la mente di S. Tommaso nel luogo citato, al 4. ove dice: „ Nec refert, utrum aliquid hujusmodi nutriat, vel non nutriat, aut per se, aut cum

Quali cose violino questo digiuno naturale.

„ aliis, dummodo *SUMATUR PER MODUM CIBI, VEL POTUS* “. Quindi comunemente insegnano i Teologi, che si frange il digiuno naturale con trangugiare, come fanno le femmine pregnant, terra, carboni, e simili cose; oppur anche quella creta, che prendono le donne per divenir bianche; e dicasi lo stesso della cera; tanto più che, essendo oleosa, è capace di alterazione. Lo frange altresì il sugo di tabacco masticato in bocca, come pure i pezzetti di carta, di fieno, di paglia, di unghia tagliata, ed altresì le polveri medicinali di qualunque genere, anche fatte d'ossa triturate, e di crostacei, perle, conchiglie ec.

2. Talvolta però anche le cose stesse, che servono per mangiare e bere non frangono il digiuno. Sono di tal fatta le reliquie del cibo e degli alimenti, che restano fra denti nella bocca, perocchè inghiottendole, non però a bella posta, nè per modo di cibo, ma per modo di saliva e casualmente, non resta violato il naturale digiuno. Così le Rubriche del Messale: „ Si reliquiae cibi remanentes in ore translutiantur, non impediunt Communionem, quum non translutiantur per modum cibi, sed per modum salivae “. Insegna onninamente lo stesso S. Tommaso nel luogo citato: „ Reliquiae tamen cibi remanentes in ore si casualiter translutiantur, non impediunt sumptionem hujus Sacramenti; quia non trajiciuntur per modum cibi, sed per modum salivae “. Lo stesso ha a dirsi, soggiugne ivi il S. Dottore, se qualche stilla di acqua nel lavarsi la bocca s'inghiottisca meschiata colla saliva. Ma sarà sempre miglior consiglio che chi si lava in giorno di Comunione si astenga dall'introdurre acqua in bocca, onde isfuggire ogni pericolo: perocchè hanno a ben ponderarsi quelle due parole del S. Dottore, cioè che non guastisi il digiuno, quando soltanto *casualiter & per modum salivae* venga qualche gocciola inghiottita, e non altramente. Quindi chi s'accorge, che qualche stilla vuol calare nella gola, e non la espelle con sputarla fuori, ma la inghiotte, o' la lascia volontariamente calare e passar allo stomaco, frange il digiuno, perchè non è più cosa casuale, e per modo di saliva. Quindi pure come avverte il Delugo, chi colla lingua estraesse una particella di cibo, che stava fra denti, e fuori non la sputasse, ma la inghiottisse, romperebbe questo il digiuno; perchè non casualmente, ma appostatamente e non per modo di saliva, ma in sè prenderebbe quella particella di cibo. Non si può negare, chec-

chè altri ne pensino, che questa dottrina non sia più conforme, e alla riverenza dovuta ad un tanto Sacramento, e alla mente di S. Tommaso.

3. Giocchè per via di respirazione piuttosto che d'inghiottimento passa allo stomaco; come il fumo, la polvere di tabacco, una mosca, un fiocchetto di neve, una briciola di pane, o simile altra qualsivoglia cosuccia, non guasta il naturale digiuno, come avverte Benedetto XIV. de Sen. lib. 17. cap. 13. n. 3. come neppure l'assaggiare le vivande col porne sulla lingua un pocolino, come fanno i Cuochi, e subito sputarlo fuori. Così insegna S. Antonino 3. part. tit. 51. cap. 6. §. 8. „ De his, quæ sumuntur per modum gustationis, sicut Tabernarii & Coqui faciunt, „ qui cibum & potum super linguam ponunt solum „ ad probandum, & statim projiciunt, videtur quod „ non impediunt Communionem “. Ma tutto l'opposto si deve dire dello zucchero, della liquerizia, e di qualsivoglia di quelle cose, che poco a poco si liquefanno, poste in bocca la precedente notte; il cui sugo anche dormendo, siasi inghiottito; il che ha ad estendersi anche al cibo o bevanda introdotta violentemente nello stomaco; perchè ciò è un vero in se stesso, sebbene non volontario, mangiare e bere, ed un mangiare e bere, che serve benissimo alla nutrizione. Sono di questo sentimento anche Teologi de' più benigni.

4. Quando nasce un prudente dubbio d'aver infranto il digiuno naturale, ossia a cagione del tempo, o della cosa presa e trangugiata, deve ognuno astenersi dalla Comunione. Tratta questo punto il gran Pontefice Benedetto XIV. sess. 2. cap. del Sagrif. della Messa. Dice adunque così: „ Si quistiona fra i Moralisti, che se chi è in dubbio d'aver guastato il „ digiuno naturale possa comunicarsi o celebrare la „ Messa. Alcuni distinguono dubbio da dubbio, e vogliono, che se taluno è sicuro d'aver mangiato, „ ma dubita, se ha mangiato dopo la mezza notte, „ non può comunicarsi, nè dir Messa; ma che bensì „ può comunicarsi e dir Messa, se non ha verun „ dubbio circa il tempo, ma dubita, se ha mangiato. Altri vogliono, che nè nell'uno, nè nell'altro „ caso possa comunicarsi, nè dir Messa; ed altri poi „ vogliono, che possa comunicarsi e dir Messa tanto „ nell'uno, quanto nell'altro caso. Ciascuna di queste opinioni (soggiugne egli) ha i suoi fondamenti, non lo neghiamo; ma nello stesso tempo stimiamo bene di avvertire aver luogo l'esame del-

„ le medesime, quando l'atto è già fatto, ma non
 „ quando deve farsi . . . Ma quando taluno non s'è
 „ per anco comunicato, o non ha detta la Messa, e
 „ gli nasce il dubbio se mangiò, o se la mezza notte
 „ era passata quando mangiò, deve tanto nell'uno
 „ quanto nell'altro caso astenersi dalla Comunione, e
 „ dal celebrare la Messa: come anche fu ben risoluto
 „ dal Clero di Padova nelle sue savie risoluzioni;
 „ del 1708. *De Sacram. Euchar.* nel Ques. 2.
 „ n. 15. “Così il sapientissimo Pontefice, la cui
 „ decisione deve ad ognuno sembrare ragionevolissima
 „ e giustissima. Imperciocchè v'ha certamente il pre-
 „ cetto di comunicarsi a naturale digiuno, il quale ob-
 „ bliga con certezza, e toglie al non digiuno la libertà
 „ di comunicarsi: e questa obbligazione essendo certa,
 „ non può elidersi da un dubbio; mentre nel caso di
 „ dubbio *tutior pars est eligenda* per non esporsi al pe-
 „ ricolo troppo evidente di trasgredire la legge, che
 „ obbliga con certezza. Non è lecito adunque l'ac-
 „ costrarsi con tale dubbio alla sagra Mensa, quando non
 „ si possa prima deporlo prudentemente. Un altro dub-
 „ bio può altresì nascere per la varietà tal fiata non pic-
 „ ciola degli Orivoli indicanti la mezza notte. Si può
 „ egli regolarsi col più tardivo? Dico che no; ma o-
 „ gnuno deve dirigersi a norma di quello, che giudica
 „ il più giusto, e da più perita e prudente mano rego-
 „ lato; perchè questo si è appunto quello, che merita
 „ maggior fede. Quindi è falsissimo ciocchè insegnano
 „ alcuni Teologi, poco per verità ragionevoli, e poco
 „ cauti, cioè essere in libertà di ciascuno scegliere e
 „ seguitare fra molti varianti orivoli quello, che più
 „ gli aggrada; perchè siffatti varianti e discordanti o-
 „ rivoli sono come altrettante opinioni probabili, delle
 „ quali è lecito seguire quella più piace. Falso princi-
 „ pio, falsissimo sistema, e falsissima conseguenza.
 „ Siccome non è lecito, come lo abbiam dimostrato a
 „ suo luogo, il seguire fra molte probabili opinioni quel-
 „ la più piace, ma o quella, che sta a favor della leg-
 „ ge, o quella, che è al confronto notabilmente più
 „ probabile, onde non esporsi a manifesto pericolo di
 „ operare contro la legge; così chi si vuol comunica-
 „ re, per conoscere il punto della mezza notte, non
 „ può scegliere fra orivoli il più tardivo, oppur quel-
 „ lo, che più gli piace, ma è tenuto a regolarsi secondo
 „ quello, che sa essere più giusto, e che merita più fe-
 „ de. Ove poi c'è un unico orologio convien avvertire
 „ che il primo tocco indica l'incominciamento del se-
 „ guente giorno, e conseguentemente il principio del

digiuno, in guisa che non è più permesso a chi vuole comunicarsi il mangiare o il bere, o il trangugiare cosa veruna. Le persone timorate sono esenti da ogni timore ed ansietà, giacchè non protraggono mai la cena quanto assolutamente potrebbe farsi. Possono nondimeno servire le indicate dottrine per que' Sacerdoti particolarmente, che viaggiano, o trovansi in villeggiatura presso de' Signori secolari, i quali secondo l'odierna strana costumanza sogliono far apprestare la cena molto tardi, ed in grande vicinanza alla mezza notte.

Dalle dottrine fin qui esposte sarà facile ad ognuno il raccogliere ne' casi particolari occorrenti, se sia stato o no violato il naturale digiuno. Passiamo ad altro.

IV. L'altra disposizione, che suole assegnarsi dal canto del corpo, si è la corporale mondezza : e questa mondezza consiste nella immunità di que' difetti, che macchiano il corpo, e lo deturpano. La lebbra, il flusso di sangue, la donnesca infermità de' mestruj, la notturna immondezza, l'atto conjugale sono di tal fatta. Ma nè la lebbra, nè il flusso di sangue, nè la mestrua infermità, che avvengono senza colpa del paziente, impediscono l'accesso alla S. Mensa, siccome nemmeno ostan punto alla vera divozione. La notturna poi immondezza, se' è pienamente volontaria o in se stessa o in causa, impedisce l'accostarsi non meno di qualsivoglia altra colpa mortale, anzi più di molte altre, perchè è peccato più grave di molti altri, e più tenace. Ma quanto alla involontaria, questa non necessariamente impedisce la comunione ; sebbene in altri tempi, come può vedersi in S. Basilio in resp. ad inter. 309., non fosse conceduta a chi sofferto aveva tale turpezza. La ragion è, perchè a degnamente comunicarsi basta lo stato di grazia, e la conveniente divozione, cui non impediscono comunemente siffatte notturne illusioni. Anzi hanno a disprezzarsi queste diaboliche immondezze, se si conosca che in allora principalmente avvengono, quando taluno ha determinato d'accostarsi alla sagra Mensa. Possono nondimeno impedirle per una certa congruità e decenza. Ecco ciocchè ne dice S. Tommaso q. 80. art. 7. che è molto uniforme a quanto veniam di dire: „ Pollutio nocturna *ex quadam congruentia* impedit (la Comunione) quantum „ ad duo quorum unum semper accidit, scilicet quædam *fræditas corporalis*, cum qua propter reverentiam Sacramenti non decet ad Altare accedere ;

Della mondezza corporale .

Se impedisca il comunicarsi la polluzione notturna .

Dottrina di S. Tommaso su tal punto,

„ unde & volentes tangere aliquid sacrum manus la-
 „ vant ; nisi forte talis immunditia sit perpetua, vel
 „ diuturna ; sicut est lepra, vel fluxus sanguinis, vel
 „ aliquid hujusmodi. Aliud autem est evagatio men-
 „ tis, quæ sequitur pollutionem nocturnam, præcipue
 „ quando cum turpi imaginatione contingit. Hoc au-
 „ tem impedimentum, quod *ex congruitate* provenit,
 „ postponi debet propter aliquam necessitatem, puta
 „ ut Gregorius dicit, *quam fortasse dies festus exi-*
 „ *git*“. La illusione adunque notturna impedisce la
 Comunione, per S. Tommaso, *ex quadam congruen-*
tia. Ma non la impedisce necessariamente, quando
 non è congiunta con peccato mortale, com'egli stes-
 so insegna chiaramente poco innanzi : „ Si quidem sit
 „ (la illusione) sine peccato, vel cum peccato venia-
 „ li, non *ex necessitate* impedit sumptionem hujus Sa-
 „ cramenti &c.“ Chi leggerà intero questo articolo non
 perderà il suo tempo ; anzi imparerà cose degne e ne-
 cessarie a sapersi massimamente da un Direttore delle
 coscienze. Fra l'altre dottrine utilissime in esso conte-
 nute non posso una sorpassarne, che può servir di rego-
 la in certi casi, come ha servito anche a me in altri
 tempi per tranquillare una persona religiosa assai dabbe-
 ne già passata al numero dei più ; ed è che talvolta
 senza peccato nascono le immondezze, di cui si parla,
 da superfluità di umori, o da infermità di natu-
 ra, in guisa che anche vegliando alcuni, fra' quali la
 già indicata persona, *fluxum seminis patiuntur* : „ si-
 „ cut enim contingit (dic' egli) sanguinem fluere
 „ absque peccato, ita & semen, quod est superflui-
 „ tas sanguinis.“

Se l'atto
conjugale

V. Quantunque poi sia cosa al sommo desiderevole,
 che chi vuole accostarsi alla sagra Mensa, si astenga
 almeno nell'antecedente notte dal conjugale atto ; non
 è però mai peccato mortale il comunicarsi senza aver
 praticata questa astinenza ; perocchè l'opera conju-
 gale eziandio effettuata per sedare la concupiscenza,
 non è peccato se non se veniale. Siccome però *raro*
contingit, come dice S. Bonaventura in 4. dist. 12.
 q. 3. n. 90., *quod homo conjugatur cum uxore, quin-*
sit ibi aliqua culpa ; così per qualsivoglia fine e mo-
 tivo avvenuto sia il congiungimento, questo secondo
 S. Tommaso impedisce la Comunione, come dice nel-
 l'art. cit. al 2. *secundum congruitatem, & non secun-*
dum necessitatem. Dovrà dunque in tal caso il Con-
 jugato astenersi in quel giorno dalla Comunione per
 una congrua decenza, e non già per una necessità.
 Sebbene per altro io non so, se in pratica possa sem-

pre aver luogo questa regola, mentre è certo, esserci non poche persone, massimamente del sesso debole, le quali soltanto per lo timore d'offendere il Signore col negare il debito, si prestano ai voleri del marito, ed alcune anche con grande pena e molestia. Chi mai vorrà giudicare tali persone meno atte alla sagra mensa, meno degne, meno disposte? In pratica dunque io crederei, che il saggio Confessore conten-ter si dovesse nella seguente maniera: Dica alla donna sua penitente, che se il marito chiede il giorno o la notte innanzi alla Comunione, cui pensa di fare, lo ammonisca del suo desiderio di comunicarsi, e lo preghi, che faccia a meno. S'ei non acconsente, ma ista; ubbidisca, d'olgasì dell'immondezza contratta, e poi si accosti alla sagra Mensa. Ma se des-
sa medesima *voluptatis causa* ha domandato, non le accordi in quel giorno la Comunione, ma le dica, che la farà in altro giorno. Così appunto insegna S. Tommaso nel luogo stesso: „ Si non amor procreanda se-
„ bolis, sed voluptas dominatur in opere, ut dicit:
„ Gregorius (cioè S. Gregorio Papa nella sua lettera
„ ad August. Episc. Anglorum), tunc prohiberi de-
„ bet ne accedat ad Sacramentum. “

VI. A queste disposizioni, che sono per dir così negative, debbon congiungersi le positive. Per parte del corpo debbe apparire in chi si accosta a questa Mensa Divina l'esterior compostezza, la umiltà, la modestia, la pietà, la riverenza, la divozione; poichè lo richiede la dignità, la maestà, la eccellenza d'un tanto Sacramento. Leggansi su tal punto le istruzioni di S. Carlo, che sono eccellenti. Peccano pertanto contro la riverenza dovuta a questo Sacramento quelle femmine vane, le quali accostansi al S. Altare con lusso, con fasto, con pompe del secolo nelle vesti, e negli ornamenti del capo; e debbon essere rigettate dalla Comunione quelle, che si presentano col seno o ignudo, o con un velo tenuissimo e trasparentissimo malamente coperto. Ricevuta poi la Comunione cogli occhi non vaghi, ma o modestamente dimessi, o fitti nell'Ostia divina, e colla bocca modestamente aperta, e lingua toccante alcun poco il labbro inferiore, ma non propriamente fuori di bocca, si deve ivi alcun poco fermarsi col capo chino e umilmente dimesso in atti interni divoti e fervorosi, ed astenersi per qualche intervallo dallo sputare, ed anche dal tossire per quanto sia possibile: anzi chi è molestato dalla tosse o dal vomito, non si comunichi, se non è moralmente certo di potere per qual-

Compo-
stezza e-
steriore in
chi si ac-
costa a
questo Sa-
cramento.

che po'di tempo sospendere il vomito ; o la tosse. Che non abbiassi punto dormito dopo il cibo preso prima della mezza notte, nè il cibo digerito, dice San Tommaso q. 80. art. 8. al 5. che „ nulla importa quanto al precetto ; ma che importa quanto al turbamento della mente, cui gli uomini sogliono patire „ quando non han dormito, o fatta la digestione: per „ lo che se là mente è grandemente turbata, l'uomo „ rendesi inetto al ricevimento di questo Sacramento „ to “. Dopo la Comunione poi deve ognuno astenersi almeno per un quarto d'ora da ogni altro cibo e bevanda, quando una vera necessità non costringa a fare altrimenti: *Debet esse aliqua mora* (dice ivi al 6. il S. Dottore) *inter sumptionem hujus Sacramenti, & reliquos cibos.*

VII. Ma la principale positiva disposizione al ricevimento della SS. Eucaristia onninamente necessaria si attiene dal canto dell'anima; ed è la mondezzezza da ogni macchia di peccato mortale, che la imbratti e la deturpi. Adunque chicchessia, per degnamente accostarsi alla sagra Mensa, o deve aver conservata fino a quel punto la innocenza battesimale, o averla con una sincera penitenza riparata. Imperciocchè questa si è appunto per sentimento di tutt' i Santi quella veste nuziale, senza di cui è un grandissimo reato il concorrere al Regio convito, e senza di cui chi si accosta, *ligatis manibus & pedibus*, viene gittato *in tenebras exteriores*, come si dice Matth. 22. 23. E l' Apostolo, Cor. 1. cap. 11. 28. 29, comanda espressamente: *Probet autem seipsum homo, & sic de pane illo edat, & de calice bibat: qui enim manducat & bibit indigne, judicium sibi manducat, & bibit, non dijudicans Corpus Domini.* Ricercasi pure la immunità da ogni ecclesiastica censura, che impedisca il ricevimento de' Sacramenti, quale si è principalmente la scomunica, e l'interdetto, quantunque la censura sia onninamente occulta: perocchè tali pene appunto sono state istituite, massimamente affinché chi n'è vincolato sia escluso principalmente dalla partecipazione di questo Sacramento per divieto gravissimo della Chiesa: e quand'anco la scomunica fosse ingiusta, chi n'è allacciato deve astenersi, pel rispetto alla Chiesa dovuto, dalla almeno pubblica Comunione.

VIII. Ma chi ha la coscienza imbrattata da colpa mortale, dovrà egli lavarla col bagno salutare della Sagramental Confessione, prima d'accostarsi al ricevimento della SS. Eucaristia; oppure basterà, che

Per comunicarsi degnamente ricercasi la mondezzezza da ogni colpa mortale.

Se debba premettere la Confessione chi è

premetta un atto di contrizione? Dico, che, se ha copia di Confessore, è tenuto a premettere la Sacramental Confessione. Così ha chiaramente difinito il Concilio di Trento can. 11. sez. 13. colle seguenti parole: „ Ne tantum Sacramentum indigne, atque adeo in mortem & condemnationem sumatur, statuit, atque declarat ipsa S. Synodus, illis, quos conscientia peccati mortalis gravat, quantuncunque etiam se contritos existiment, habita copia Confessoris, necessario præmittendam esse Confessionem Sacramentalem. Si quis autem contrarium docere, prædicare, vel pertinaciter asserere, seu etiam publice disputando defendere præsumperit, eo ipso excommunicatus existat “. Nè questo precetto di premettere alla Comunione la Confessione è puramente ecclesiastico, come han preteso il Medina, il Navaro ed alcuni altri, ma pur anche divino, come insegnano molti altri gravi e dotti Teologi, che scrissero dopo il Concilio di Trento, perocchè comandando l' Apostolo che *probet seipsum homo anzichè de pane illo edat*, quella prova egli comanda si faccia, la quale fassi per via della Sacramental Confessione, come lo dichiara, dice il Concilio medesimo nella sez. 13. cap. 7, la ecclesiastica consuetudine: „ Ecclesiastica autem consuetudo declarat (sono parole del Concilio), eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius peccati mortalis, quantumvis sibi contritus videatur, absque præmissa Sacramentali Confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat “. Ora l' Apostolo non impose da se il precetto di questa prova, ma dal Signore lo ricevette; poichè dice, *ego enim accepi a Domino quod & tradidi vobis*; il che deve riferirsi a tutte le cose, che ivi dice S. Paolo intorno all' Eucaristia.

IX. Dissi, che ognuno conscio di peccato mortale è tenuto a confessarsi prima della Comunione, se ha copia di Confessore; perchè nel caso di urgente necessità, se non ha copia di Confessore, può col premettere la sola contrizione accostarsi alla sagra Mensa. Ma ciò non può farsi, che in questo solo ed unico caso, cui penso nei secolari, e appena o molto di rado poter accadere: perocchè il caso d' urgente necessità non è, nè può essere, obbligo di soddisfare al precetto Pasquale, mentre può in allora, senza colpa differirsi ad altro tempo l' adempimento: la necessità di ricevere il Viatico nemmeno, perchè c' è in allora copia di Confessore, cioè di quel Sacerdote, che porta la Comunione, ed il quale se non è

teo di
peccato
mortale.

In qual caso si possa comunicarsi senza premettere la Confessione.

approvato per le Confessioni, nè c'è tempo di chiamare un Sacerdote approvato, ha egli già dalla Chiesa la facoltà di assolvere chiunque trovasi in articolo di morte. Apportano per giusto motivo un imminente grave danno temporale. Ma quale siasi questo grave danno temporale imminente, che possa costringere a ricevere la Comunione senza prima confessarsi, non si sa vedere. Sarebbe forse, quando il Confessore fosse per rivelare la Confessione? o per sollecitare a turpi cose il penitente? Ma queste son cose rarissime; ed oltracciò è necessario e che non si trovi altro Confessore, e che non si possano differire la Confessione e la Comunione. Ma siegue, dicono, talvolta l'infamia e lo scandalo, se si ommette di comunicarsi. Ma quale scandalo, qual infamia può mai esserci, se taluno o taluna ricusa di comunicarsi senza prima confessarsi; mentre anzi genera stupore e scandalezza il fare altrimenti? Va, dicono, va quel tale o quella tale a confessarsi; ma il Confessore o giustamente o anche ingiustamente non l'assolve. Ecchè perciò? Chi ha a giudicare, che il Confessore nieghi l'assoluzione ingiustamente, chi ha ad essere il giudice di questa ingiustizia? Avrà ad esserlo il penitente medesimo, il quale forse affine di occultare agli occhi altrui la sua infamia, o la sua turpezza vuol compirla col ricevimento, o piuttosto colla profanazione della SS. Eucaristia? Se adunque gli vien negata l'assoluzione, sebbene a lui sembri ingiustamente, deve sottomettersi umilmente al giudizio del Confessore, ed astenersi dall'accostarsi alla sagra Mensa; o almeno andar in cerca d'un Confessor più sapiente, a lui esporre con candidezza lo stato di sua coscienza non meno che la negativa riportata dal primo Confessore, e quindi acchetarsi alla di lui sentenza. Se poi giustamente il Confessore ha ricusato di assolverlo, come mai può egli aver l'ardimento di accostarsi alla sagra Mensa, mentre nemmeno è degno d'assoluzione? Forse che a cagione dell'infamia o dello scandalo avranno a comunicarsi quei, che persistono nella occasione prossima, que, che sono nel *Witz*, abituati o consuetudinarj o recidivi, quei, che potendo non vogliono restituire la roba altrui? Da tutte queste cose è facile il concludere, raro anzi rarissimo poter essere in un secolare il caso, in cui gli sia lecito accostarsi alla Sagra Mensa senza premettere la Confessione. Quanto poi ai Sacerdoti, diremo nel seguente Capitolo, ove tratteremo del Sacrificio.

X. Fanno qui i Teologi un quesito molto importante. Taluno si è già confessato ed ha anche impetrato de' suoi peccati l'assoluzione; e mentre sta per comunicarsi gli sovviene un grave peccato per incolpevole dimenticanza non confessato. E' egli tenuto a far ritorno al Confessionale per accusarsene prima di ricevere la Comunione? Sì, rispondono più comunemente gli Autori. Ecco le loro, per verità, sode e buone ragioni. 1. I Fedeli tenuti sono per precetto divino a confessare prima di ricevere la SS. Eucaristia tutt' i peccati, de' quali si ricordano: adunque non adempie questo precetto chi prima di comunicarsi non si confessa di un peccato mortale che gli viene alla memoria, e di cui non si è mai in Confessione accusato. 2. Perchè questo precetto divino di confessare assolutamente tutt' i peccati mortali o certi o dubbj, che occorrono dopo il dovuto esame alla memoria, si estende altresì ai peccati indirettamente rimessi nel Sacramento della Penitenza. 3. Perchè il Concilio di Trento obbliga, prima di comunicarsi, alla Confessione tutti que' Fedeli, *quos conscientia peccati mortalis gravat*, sess. 14. can. 11. Ora, se taluno prima di comunicarsi si risovviene d'un peccato mortale non confessato, questi appunto è quel fedele, *quem conscientia peccati mortalis gravat*: adunque se accostasi a ricevere l'Eucaristico Pane prima di confessarsene, viola questa legge, che obbliga sotto peccato mortale: adunque è tenuto a ritornare dal Confessore ed accusarsene prima di comunicarsi. 4. Perchè il consenso e la pratica di tutt' i fedeli, che è un ottimo interprete della legge, ciò prescrive: perocchè alcuno non v' ha fra essi, che senza confessarsi di bel nuovo ardisca d'accostarsi alla sagra Mensa. 5. Finalmente perchè questa si è la sentenza fra i Teologi più comune. Adunque si devè in pratica seguire, quando però non osti il pericolo d'infamia; o la impossibilità, o lo scandalo. Ma tali cose per lo più non ostano; perchè d'ordinario e facilmente in pratica avviene, che le persone ritiransi dall'Altare anche quando amministrasi il Venerabile Sacramento senza che ne siegua o infamia, o scandalo, o ammirazione.

Ma io qui nulla debbo dissimulare. Il dotto Collet Continuatore del Torneli nel Trattato *de Eucharistia* p. 1. cap. 6. sostiene con tutto l'impegno non esserci nel caso nostro verun obbligo di ritornare a confessarsi prima di ricevere la Comunione. Dic' egli francamente, che non si raccoglie nè poco nè punto

Q 4

Chi s'è dimenticato di confessare un peccato mortale, se sia tenuto a confessarlo prima di comunicarsi.

dalle parole del Concilio siffatta obbligazione; perchè il Concilio obbliga a confessarsi innanzi la comunione soltanto quelli, *quos conscientia peccati mortalis GRAVAT*, ma *non gravat*, soggiugne, la coscienza di peccato mortale una persona, che è ugualmente certa d' essere stata assolta, benchè indirettamente da tal peccato, come dagli altri. Per altro la Confessione non si richiede previamente alla Comunione se non se affinchè chi si vuol comunicare sia moralmente certo d'essere ritornato in grazia; e di ciò già è moralmente certa la persona, di cui si tratta. Rimane, dic' egli, veramente il debito di confessare il peccato dimenticato; ma quando? subito? prima di comunicarsi? lo si asserisce dagli Avversarj, ma nol si prova; nè si deve imporre un peso gravissimo, quale si è questo, senza una causa e ragione gravissima. Cita inoltre a favore della sua sentenza varj Autori, fra' quali Garzia, l' Arriaga, e sovra tutti il Chiariss. Gibert, *a me*, dice, *ante annos facile viginti ea de re consultatus* (celebre Teologo e Canonista); *cui adherere vidi homines pietate spectatos & doctrina.*

Ciò però sia detto non già, perchè io pensi che niuno abbia in pratica a scostarsi della sentenza più comune; no, non già. Giudico anzi, che la opinione del Tornell, per quanto in ispeculativa sembri e vera o più probabile, in pratica però sia assai pericolosa, ed atta a generare gravi sconcerti, e quindi da non seguirsi in pratica per verun modo. Ecco il come. Sa quella persona, che vuol comunicarsi, di essersi dimenticata nella Confessione di accusarsi d'un peccato mortale. Dice il Tornell, che può comunicarsi senza prima confessarsene, perchè le è già stato cogli altri indirettamente rimesso. Ma, dico io, è poi moralmente certa questa persona della remissione di questo e degli altri suoi peccati? E se la dimenticanza di quel mortale peccato fosse nata da notevole sua negligenza del debito esame della coscienza, onde la Confessione fosse sacrilega, e nulla l'assoluzione? E se il peccato non confessato fosse uno di quelli, o in se, o per qualche circostanza, cui il Confessore non avrebbe potuto o voluto assolvere, o per cui avrebbe almeno differita l'assoluzione? E se il peccato ommesso era il solo mortale; e quindi il Confessore, non vedendo materia necessaria, l'avesse licenziata colla semplice benedizione? Direi di più; ma ciò può bastare per comprendere, essere la sentenza Tornelliana, se non altro, certamente perico-

losa nella pratica, e però da non seguirsi. E' però bene, che sappiano i Confessori le ragioni che militano anche dal canto di questa sentenza; perchè potrà forse ciò essere loro giovevole per regolarli nella direzione di certe anime di timorosa coscienza ed agli scrupoli inclinate; e fors' anche in qualche caso liberarli da importune perplessità ed angustie.

XI. Secondo la più probabile opinione, che in pratica deve onninamente seguirsi, un secolare, il quale per mancanza di Confessore da qualche urgente necessità costretto s'è comunicato senza prima confessarsi colla sola previa contrizione, è tenuto ancor egli a confessarsi quanto prima. E' vero, che la legge del Concilio di Trento di quanto prima confessarsi riguarda direttamente il Sacerdote, che celebra colla sola contrizione per difetto di Confessore. Ma la ragione è la stessa sì nel Laico comunicante, che nel Sacerdote celebrante, cioè che faccia subito dopo ciocchè era tenuto per precetto divino fare innanzi: obbligazione, che rimane bensì sospesa per qualche po' di tempo, ma non levata o a lungo differita, ma da adempirsi quanto prima, cioè o entro il giorno stesso, se si può, o il susseguente anche con qualche incomodo. Quando poi si avveri che manchi copia di Confessore, onde possa un Sacerdote celebrare, ed un secolare comunicarsi colla sola contrizione, lo si dirà più opportunamente nel seguente Capitolo.

Chi s'è comunicato colla sola contrizione, deve confessarsi quanto prima.

XII. Ma quali sono quelle persone, alle quali il Confessore non deve accordare o deve differire la Comunione? Potrà egli talvolta differirla anche per peccati soltanto veniali? Diremo tutto, facendo un passo alla volta. E primamente si deve con certezza differire siccome l'assoluzione così pure la Comunione a quelle persone, le quali sono ne'pravi abiti invischiate, e che trovansi in occasione prossima anche necessaria, e che sono recidive, e sempre portano alla Confessione nuovi peccati mortali, senza veruna o molto picciola emendazione di costumi. Queste hanno a provarsi molto bene, e vedersi colla sperienza, se veramente abbiano dolore e fermo proponimento, e se adempiscano i ricordi ed i consigli dal Confessore loro dati, onde deporre gli abiti viziosi, onde togliere gli scandali, onde promuovere l'emendazione. Quelle persone pure, le quali accostansi al Sacramento della Penitenza contaminate da molti ed assai gravi peccati, come di bestemmie, di adulterj, di sodomie, di mollizie, non han tosto ad ammettersi alla sagra

A quali persone abbia a differirsi la Comunione.

Se agli abituati e recidivi.

Se ai rei di gravissimi peccati.

Mensa, nè si deve loro permettere, vi si accostino, se non se dopo qualche tempo consumato nel pentimento e soddisfazione de' proprj peccati, e ciò per riverenza ad un tanto Sacramento. Questa è dottrina di S. Tommaso in 4. Sent. dist. 9. q. 1. art. 4. quæstiuncula 2. al 2. ove dice „ Non est consulendum alicui, quod statim post peccatum mortale „ etiam contritus & confessus ad Eucharistiam accedat; sed debet, nisi magna necessitas urgeat, „ per aliquod tempus propter reverentiam abstinere “. È se, come già abbiám veduto, per San Tommaso medesimo q. 80. art. 7. „ la stessa notturna polluzione, quantunque involontaria, per congruenza impedisce la Comunione, perchè sempre porta seco certa corporale fedezza, con cui per riverenza al Sacramento non è decente accostarsi al sagro Altare . . . , e perchè ne siegue sempre l'evagazion della mente, massimamente quando è congiunta con turpi fantasmi “: quanto più per somma congruenza, e decenza dovrà riverentemente astenersene chi non ha già sofferto una involontaria turpezza, ma l'ha ammessa volontariamente nell'anima sua coll'infame vizio o della fornicazione, o dell'adulterio, o d'altro peccato contro natura? Quanto poi a quelle persone (e non son poche) che vanno alternando per molto tempo, e forse per anni ed anni, Confessioni e peccati, peccati e Confessioni, e la Mensa del Signore alternano con mensa de'Demonj: cioè che si confessano e comunicano ogni mese, o tutte le feste della Madonna; ma che nel tempo stesso non lasciano mai di peccar mortalmente, sebbene in materie diverse, secondo portano le varie occasioni, che loro si presentano; in guisa che rendono sospette tutte le precedenti loro Confessioni mentre nemmeno per lo spazio di sole quattro settimane, e fors'anche di una sola lasciano di peccar mortalmente: a queste non ha a concedersi la Comunione, se prima per qualche tempo non si astengono da ogni peccato mortale. Si ammoniscano adunque a cangiar vita, ed a star lontane dai peccati mortali, e frattanto si differisca loro e l'assoluzione e la Comunione.

Se a quei, che alternano Confessioni e peccati mortali.

Se pe' peccati anche veniali possa il Confessore differire di peccati veniali? Prima di rispondere conviene distinguere due classi di peccati veniali; cioè altri, che nascono da umana fralezza, ed altri, che commettonsi con piena deliberazione. Dico adunque, che

XIII. Potrà poi il Confessore (ricercherà qui taluno) differire la Comunione anche a chi è reo soltanto di peccati veniali? Prima di rispondere conviene distinguere due classi di peccati veniali; cioè altri, che nascono da umana fralezza, ed altri, che commettonsi con piena deliberazione. Dico adunque, che

i primi nè impediscono la frequente Comunione, nè per essi può giustamente il Confessore differire ai suoi penitenti la Comunione, o vietarne la frequenza. Quindi meritamente Alessandro VIII. ha dannato la proposizione 23., che diceva : „ Arcendi sunt a sa- „ cra Comunione, quibus nondum inest amor Dei „ purissimus, & omnis mixtionis expertus “. Ma può, e non di rado debb' anche ciò fare per quelli del secondo genere. Sono di tal fatta le frequenti collere ed impazienze, le parole superbe ed arroganti, le aperte menzogne, le curiosità, i multiloqui, i mondani piaceri non mortalmente peccaminosi, certe amicizie non gravemente vietate, e simili altre cose: perocchè le venialità di questa fatta sono come lente febbri, che per una parte estinguono la fame spirituale di questo cibo celeste, e non lasciano che la sola consuetudine di comunicarsi senza verun profitto; e per l'altra generano la tiepidezza ed il torpore, diminuiscono grandemente il fervore della carità, e in cotal guisa dispongono ai mortali. Le persone adunque, che commettono con frequenza, e molto più se per abito, tal sorta di peccati veniali, sono indegne di accostarsi alla sagra Mensa non solo cotidianamente, o due, tre volte per settimana, ma nè tampoco ogni otto giorni. Nè questa è dottrina mia o di qualche Rigorista, no; ma è dottrina del più dolce e più discreto fra i santi direttori delle coscienze, cioè di S. Francesco di Sales. Ecco ciocchè scrive nella sua Introd. par. 2. c. 20. intorno al frequentare la Comunione ogni otto giorni: „ Esorto a ricevere ogni Domenica la SS. Eucaristia; se però l'anima è sgombra da ogni affetto al peccato... Al- „ lorquando ti senti aliena da ogni affetto di peccato „ sì mortale che veniale, sei in quella disposizione „ di animo, e preparazione, cui ricerca S. Agostino... Affinchè taluno si accosti alla SS. Eucaristia „ ogn'otto giorni, debb' essere immune e da ogni „ peccato mortale, e da ogni studio e volontà di peccati veniali; e perciò debb'ardere d'un veemente „ desiderio della sagratissima Eucaristia “. Così egli ivi; e nella sua lettera 59. del lib. 2. Epist. ad una Signora di gran pietà, dice: „ Che abbiate ubbidito „ il vostro Confessore, avete fatto molto bene e saggiamente; o v'abbia egli tolto il contento della più „ frequente Comunione per provarvi; o perchè non „ ponevate una bastevole diligenza e studio nel frangere e sanare la vostra impazienza... E penso, „ che dobbiate perseverare in tale penitenza fino a

„ tanto a lui piacerà “. Altre cose qui sarebbero da aggiugnersi, ma le diremo più opportunamente nel paragrafo ottavo.

§. VII. *Del precetto di ricevere la SS. Eucaristia in vita, ed in morte.*

L' Eucari-
stia non è
necessaria
di necessi-
tà di mez-
zo.

I. E' cosa da sè troppo chiara, che l' Eucaristia non è necessaria alla salute di necessità di mezzo. Se lo fosse, lo sarebbe per tutti; lo sarebbe anche pei bambini, i quali morendo^o anche dopo ricevuto il Battesimo, sarebbero per sempre esclusi dall' eterna beatitudine. Eppure è certissimo e consta dalle divine Scritture e dalla tradizione, che gl' infanti subito dopo il Battesimo, se sen muojono, senz' altra qualsivoglia cosa, sen volano in Cielo. Ed oltracciò, a qual fine mai necessaria sarebbe ai bambini l' Eucaristia? al conseguimento della grazia prima? non già; perchè questa è stata già loro conferita nel santo battesimale lavacro. Al di lei aumento? Ma ciocchè aumenta soltanto la grazia, non è assolutamente necessario alla salute. Alla conservazione d' essa prima grazia, ossia della giustizia nel Battesimo conseguita? Nemmeno; perchè non possono, fino a tanto sono infanti, nè perdere la prima grazia, nè decadere dalla giustizia. Non è adunque per verun modo loro necessario il ricevimento della Eucaristia. Quindi la Chiesa ha cangiato, o a meglio dire abolito il costume di dare col Battesimo ai Bambini la SS. Eucaristia; il che certamente fatto non avrebbe, se avesse giudicato essere il di lei ricevimento onninamente alla salute necessario; nè n' avrebbe riserbata e ristretta la facoltà di amministrarla ai Sacerdoti, o al più talvolta ai Diaconi; ma certamente almeno nel caso di necessità ne avrebbe permessa l' amministrazione anche ai laici, anzi, anche alle femmine, non meno appunto che l' amministrazione del Battesimo.

Ma è ne-
cessaria di
necessità di
precetto di-
vino ed ec-
clesiastico.

II. Ma se non è necessaria la SS. Eucaristia alla salute, di necessità di mezzo, è però necessaria di necessità di precetto sì divino, che ecclesiastico obbligante tutti gli adulti al di lei reale ricevimento. Che sia necessaria agli adulti per precetto divino, lo si raccoglie ad evidenza da quelle parole del divin Redentore, Jo. 6, *Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus Sanguinem, non habebitis vitam in vobis.* La SS. Eucaristia in virtù di queste parole è quel cibo, che è stato da Cristo istituito per

la conservazione della vita spirituale, senza di cui non si può conservare, e quindi nemmeno conseguire l'eterna vita. Tenuti sono tutt' i fedeli per gius divino a fare ogni loro possa per conservare in se medesimi questa vita spirituale. Adunque tenuti sono per gius divino al ricevimento della SS. Eucaristia. Dissi *agli adulti*; perchè gl' infanti non son capaci di precetto. Dissi *reale* ricevimento; perchè quando si può riceverla realmente, non basta riceverla spiritualmente, cioè col desiderio e in voto: poichè tale è il senso di quelle parole: *Nisi manducaveritis* etc. Chi poi non potesse riceverla realmente, tenuto sarebbe a supplire col riceverla spiritualmente col voto e desiderio. Odasi San Tommaso q. 80. art. 11.

„ Due, dice, son le maniere di ricevere questo Sa-
 „ gramento, cioè l' una spirituale, e Sagramentale l'
 „ altra: lo spirituale ricevimento racchiude il voto,
 „ ossia desiderio di ricevere questo Sagramento; e
 „ quindi senza il voto o desiderio di ricevere questo
 „ Sagramento, per l' uomo non ci può essere salute.
 „ Ma frustraneo sarebbe questo voto, se non venisse
 „ adempiuto, quando si può adempierlo. Quindi è
 „ manifesto che l' uomo è tenuto a ricevere questo
 „ Sagramento non solamente per precetto della Chie-
 „ sa ma pur anco per comandamento del Signore,
 „ che dice Lucæ 22, *Hoc facite in meam commemorationem* “.

III. C'è anche il precetto ecclesiastico di ricevere la SS. Eucaristia, che obbliga sotto peccato mortale a degnamente comunicarsi tutt' i Fedeli, si maschi che femmine, giunti agli anni della discrezione, almeno una volta l' anno e in tempo di Pasqua nella propria Parrocchia. Ma di questo precetto della Chiesa, e di tutte queste cose abbiám di proposito parlato nel Tratt. VI. dei Comandamenti della Chiesa par. 3. cap. 2. §. 1. e 2. A questo luogo adunque rimettiamo il Leggitore.

IV. Quindi ritornando al precetto divino, questo obbliga, come altri precetti, e *per se*, e *per accidens*. Sebbene non sia cosa facile il diffinire, quando i Fedeli in virtù di questo precetto *per se* sieno tenuti al ricevimento della SS. Eucaristia; avendo però la Chiesa fatto la legge, che ogni fedele debba comunicarsi almeno una volta l' anno, si deve credere che in questa maniera, cioè col comunicarsi una volta l' anno, si soddisfaccia alla obbligazione anche del precetto divino. Così, parlando dell' obbligo generale, assoluto e *per se*. Ma parlando poi dell' obbligo ac-

Quando obblighi per se questo precetto.

Quando per accidens.

cidentale, per accidens, urge questo divino precetto quelle persone, le quali, andando soggette a più gagliarde tentazioni, abbisognano con più frequenza del sussidio di questo Sacramento per conservare la divina grazia. Obbliga poi questo precetto tutt' i Fedeli in morte secondo la comune sentenza de' Teologi. Il che può primamente dimostrarsi dalla perpetua e sempre conservata e praticata sollecitudine della Chiesa, che le persone prossime al lor passaggio da questa all' altra vita, quantunque rigettate per lo innanzi dalla sagra Mensa pe' loro delitti non ancora pienamente espiati, non partissero da questo mondo senza questo Viatico salutare. La ragione poi si è, perchè una cosa comandata debb' intendersi comandata massimamente per quel tempo, in cui l'uso è più che mai necessario a conseguire il fine del precetto. La SS. Eucaristia è in punto di morte più che mai necessaria ad un tal fine, mentre in allora principalmente e più che mai l'uom fedele è tenuto unirsi per amore a Dio Signore ed a Cristo Redentore ed a munirsi e difendersi contro i nemici di sua salute; e quindi è più che mai bisognoso della grazia, che nutre, corrobora, fortifica, accende la carità, e l'amor di Dio, che si conferisce nel ricevimento della SS. Eucaristia. Dunque in allora obbliga più che mai questo divino precetto.

In morte
obbliga
tutti

Chi riceve
il Viatico
indegnamente,
non
adempie il
precetto.

V. Ma per adempiere, siccome in vita, così in morte questo divino precetto, debb' essere questo Sacramento ricevuto degnamente. Quindi chi riceve il Sagro Viatico indegnamente non adempie questo precetto. Ciò è manifesto dalla proposizione dannata 35., che diceva: *Precepto Communionis annue satisfi per sacrilegam Domini manducationem.* Il precetto divino è del ricevimento della Eucaristia degno e salutare: e quindi nè in vita, nè in morte si soddisfa con un indegno e sacrilego ricevimento. Ma che dovrà farsi nel caso che un infermo dopo essersi comunicato per viatico sacrilegamente, e quindi senza adempiere il precetto, si confessi pentito di cuore e di questo e degli altri suoi peccati, e ne ottenga l'assoluzione, dovrà egli comunicarsi per viatico nuovamente, onde soddisfare al precetto; ed in tal caso sarà egli lecito per evitare lo scandalo ed altri assurdi il portare a lui il Viatico occultamente? Rispondo, che non se gli può portare occultamente e clandestinamente, mentre in tal maniera nemmeno si può portare ad un innocente. Il sagro Viatico non può portarsi ai moribondi se non se

Cosa sia tenuto a fare chi ha ricevuto il Viatico indegnamente.

secondo il rito dalla Chiesa prescritto, cioè pubblicamente, colla consueta pompa ed accompagnamento. Quest' infermo adunque pianga amaramente il suo peccato, implori la divina misericordia, e desideri ardentemente di ricevere la SS. Eucaristia. Quest' è ciò, ch' egli unicamente deve fare: perocchè il divino precetto di ricevere il Viatico non obbliga, quando non può amministrarsi colla dovuta riverenza e decenza.

Se poi questo infermo sopravvive, e siegue ad essere nello stesso pericolo di morte, trovandosi per anco in uno stato, in cui il precetto siegue a stringerlo, egli, non v' ha dubbio, è tenuto a nuovamente ricevere il sagra Viatico; e dovrà onninamente riceverlo, ognorachè ciò possa farsi senza scandalo e senza porgere altrui occasione di gravi sospetti, come sarebbe v. g. se il Parroco qualche giorno dopo portasse la Comunione a tutti gl' infermi della Parrocchia, come suole di presente lodevolmente praticarsi non solo nel tempo Pasquale, come ne' tempi andati, ma altresì nell' altre maggiori solettnità: perocchè in tal caso niuno scandalo potrebbe temersi, e nessun altro assurdo. Per altro fuori di tali propizie occasioni, appena può ciò eseguirsi; e forse non si può per verun modo, senza pericolo di scandalo, e senza dar occasione di gravi ingiuriosi sospetti: perciocchè non ci essendo l' uso di portare replicatamente entro il giro di poco tempo il Viatico ai moribondi; anzi nemmeno dovendosi ciò praticare a norma di quanto prescrive il Rituale, ed attesa la decente pompa e convenevole accompagnamento e di popolo e di lumi (cose, che non possono effettuarsi senza grave incomodo e del popolo e del Parroco, e della Chiesa, e però si oppongono alla troppa frequenza di portare la Comunione agl' infermi); quindi è, che il malato, di cui si tratta, dovrà contentarsi della Comunione spirituale col voto e desiderio di ricevere la SS. Eucaristia.

VI. Queste ragioni però non militano per un infermo, che gode il privilegio dell' Oratorio domestico o dell' Altare portatile. Questi, siccome può facilmente far celebrare il divin Sacrificio in virtù del privilegio in questo suo o Oratorio o Altare dal Parroco, e comunicarsi o per mano di lui, o di altro Sacerdote colla di lui licenza, così nel caso nostro è anche tenuto a farlo, per adempiere il precetto, a cui non ha soddisfatto colla sua sacrilega Comunione; mentre in tal caso non c'è verun pericolo di scanda-

Che, se sopravvive.

Che se l' infermo ha il privilegio dell' Oratorio domestico.

Se si possa dare replicatamente il Viatico a chi persevera nel pericolo di morte.

lo nel popolo, o di aggravio a chicchessia. Dico anzi di più, che il saggio Parroco non solo può e deve in questo caso comunicare così privatamente di bel nuovo per viatico il detto infermo; ma può anche condescendere alle di lui istanze, di essere in seguito (posto che perseveri nello stesso pericoloso stato) comunicato parimente per viatico, e non digiuno, più volte, cioè di due in due, o di tre in tre giorni: perocchè non mancano Teologi celebri e dottissimi, come il Chericato *de Sacram. Euchar.* dec 19. il Card. Brancaccio *Opusc. de Sacro Viatico*, il Basejo, il Serra, il Cavalieri tom. 4. c. 5. num. 10., e recentemente il Continuatore del Patuzzi Tr. 10. p. 4. disser. 1. cap. 12. *Consect.* 5., i quali permettono, che si ripeta il Viatico anche nel di seguente, se l'infermo persevera nel pericolo di morte, e se il malato desidera vivamente d'essere con esso nuovamente refocillato; e purchè ciò possa farsi colla dovuta decenza, e senza scandalo, ammirazione, e aggravio del popolo, come lo si può fare nel caso nostro col beneficio della Cappella domestica, o Altare portatile. Sentiamo su di ciò Benedetto XIV. nell'Opera *de Syn.* lib. 7. cap. 12. n. 4. ove insegna così:

„ Porest & interdum debet Episcopus constituere, ne
 „ Parochi renuant SS. Eucharistiam iterato deferre
 „ ad ægrotos, qui, etiam perseverante eodem morbi
 „ periculo, illam sæpius per modum Viatici, quum
 „ naturale jejunium servare nequeant, percipere cu-
 „ piunt. Quamvis enim Vasquez doceat divino præ-
 „ cepto satisfieri per unicam perceptionem SS. Via-
 „ tici in eadem ægritudine; nullum tamen inveni-
 „ mus alicujus nominis Theologum, qui neget, &
 „ pium, & laudabile esse, illud sæpius repetere “.

Se adunque, secondo la dottrina di questo sapientissimo Pontefice, può il Vescovo e debbe anche talvolta comandare, che il Parroco non ricusi di replicatamente comunicar per viatico un moribondo, che ciò desidera, chi mai dirà che non possa il Parroco dare replicatamente il saggio Viatico al detto infermo anche più volte in una settimana nel caso esposto? E se è lecito a chicchessia il comunicarsi cotidianamente per fervore di divozione, e per conseguir forza contro le diaboliche o tentazioni o infestazioni, quanto più non sarà ciò lecito in pericolo di morte, quando e c'è maggior necessità di combattere contro le tentazioni, e c'è maggior bisogno della grazia ed ajuti divini? Il Medico raddoppia i rimedi negli estremi mali del corpo, quanto più somministrerà la

Chiesa, pia Madre, i rimedi spirituali, durando il pericolo di morire, in quegli estremi, quando ciò possa farsi senz'assurdi? Nè punto osta la mancanza del digiuno; poichè è certo, che può prendersi il Viatico anche dai non digiuni.

Ma in allora soltanto (convien ripeterlo per chiarezza maggiore) è lecito il dare il Viatico ad un pericolante infermo con gran frequenza, quando può ciò farsi colla dovuta riverenza, decenza, senza aggravio del popolo e senza assurdi; come appunto può farsi rispetto a quegli infermi, che godono il privilegio dell'Oratorio privato, o dell'Altare portatile. E per la ragione medesima un Regolare infermo a morte, situato nella infermeria presso l'Oratorio o Cappella degli infermi, potrebbe, durante il pericolo, lecitamente ricevere con frequenza ed essergli amministrata la Comunione per viatico.

VII. All'opposto ad un infermo, che per una parte non è in pericolo di morire, e per l'altra non può starsene digiuno coll'astenersi da ogni cibo, non è mai lecito comunicarsi, quantunque il male vada assai in lungo, e debba per molto tempo privo rimanere dell'Eucaristico Pane. Non ha guari in una gran Città ad una persona nobile, che per lunga e penosa infermità era obbligata al letto, nè poteva a lungo dopo la mezza notte starsene senza mangiare e bere, venne concesso dal Confessore, che la dirigeva, di comunicarsi non digiuna per mano del Sacerdote, che celebrava la Messa nel di lei domestico Oratorio. Interrogato questo Confessore, con qual ragione e facoltà le accordasse tal cosa si contraria alla legge della Chiesa, millantò in primo luogo decisioni della sagra Congregazione; ma sforzato poi a produrle, alla fin fine altro non seppe produrre che l'opinione del Casuista Elbel, il quale ciò fa lecito nel Tom. 5. *de Eucharist.* per questa unica ragione, „ perchè, „ dice, non è verisimile, che la Chiesa, come pia „ madre, con questo suo precetto, abbia voluto com- „ prendere infermi di tal fatta, che o non mai, o „ certamente molto di rado possono comunicarsi di- „ giuni“. Ma questa opinione è falsissima: perocchè è certa, chiara e manifesta la legge della Chiesa, che a tutti universalmente comanda di premettere il digiuno naturale alla Comunione. E' altresì chiara ed espressa la eccezione a favore degli infermi esistenti in pericolo di morire; la qual eccezione ferma una regola in contrario, cioè dimostra chiaramente, non essere concesso agli altri infermi, che non sono in

Chi è infermo senza pericolo di morte non può comunicarsi non digiuno.

tal pericolo il comunicarsi non digiuni. Quindi che la Chiesa pia madre non intenda comprendere tal fatta di malati sotto questa legge, è un bel sogno, e lo si asserisce senza ombra di fondamento. Imperciocchè la Chiesa ammaestrata dal Santo Divino Spirito ben sa, non avere Iddio Signore legato in guisa a' Sacramenti i doni della sua grazia, che a chi non può riceverli a norma delle legittime stabilite leggi, ed ardentemente li desidera, e degnamente si dispone, non sia pronto a conferirglieli. Adunque gl'infermi di questa condizione osservino le leggi della Chiesa, dolgansi d'essere privi per tanto tempo di questo Pane celeste e salutare, lo desiderino con fervido cuore, e ben disposti lo mangino spiritualmente, e ne conseguiranno il frutto anche senza riceverlo realmente. Non tocca ai sudditi interpretare le leggi del Sovrano, ma bensì allo stesso Legislatore. Quindi chi bramasse aver la grazia di comunicarsi non digiuno nello stato d'infermità già descritto, ricorra al supremo Capo della Chiesa per ottenere per se la spiegazione o dispensa di tale ecclesiastica legge, cui egli, quando concorrano motivi urgenti, non ricuserà di concedere, come l'ha accordata Benedetto XIV. al Principè Stuardo.

Chi, dopo ricevuto degnamente il Viatico, cade in peccato mortale; se sia tenuto a riceverlo nuovamente.

VIII. Ritornando ora, onde ci siamo per un momento dipartiti, cioè all' inferno che trovasi in pericolo di morte, cercasi, se quest' inferno cada in peccato mortale dopo aver ricevuto degnamente il Santo Viatico e se tenuto sia a riceverlo nuovamente? Rispondo, che non ha quest'obbligo. C'è veramente il precetto sì divino che ecclesiastico di ricevere la SS. Eucaristia in punto di morte: ma a questo precetto egli ha già soddisfatto, ricevendolo in istato di grazia. A ciò si aggiugne la pratica universale della Chiesa, ch'è di non portare nuovamente il Viatico ad uno stesso pericolante infermo se non se dopo alquanti giorni. So che non mancano autori, che sono di contrario sentimento, fra' quali Domenico Soto. Ma il Suarez nella 3 p. di S. Tommaso disp. 69. osserva, che questi Teologi non portano verun efficace monumento, nè alcuna convincente ragione di questa loro dottrina. Ciò non può certamente raccogliersi nè dalla Scrittura, nè dalla tradizione, nè dalla consuetudine della Chiesa. Quello pertanto può fare il Parroco o il Confessore in tal caso si è, che dopo avere ascoltato in Confessione ed assolto questo infermo, lo esorti a ricevere di bel nuovo dopo alcuni giorni, senza però obbligarglielo, la SS. Eucaristia.

Così meco la sentono il già lodato Suarez, il Bossio, il Lugo, il Concina, il Patuzzi ec.

IX. Ma sarà almeno tenuto a ricevere nuovamente per viatico questo Sacramento chi, dopo essersi comunicato la mattina per divozione, il dopo pranzo del giorno stesso s'ammala a morte? Si cerca, se sia a ciò tenuto, quando venga sorpreso dal male nel giorno stesso; perchè se ciò avviene non in esso giorno ma in altro, a riserva d'alcuni troppo lassi Teologi, i quali opinano basti anche la Comunione fatta due, tre, ed anche otto giorni innanzi, tutti comunemente i più dotti e più discreti diffiniscono, che con quella Comunione fatta prima non si può dire adempiuto il divino precetto della Comunione da farsi negli estremi della vita. Imperciocchè siccome chi nel sabbato precedente la Domenica delle Palme si comunicasse per divozione, non sarebbe esente dall'obbligo di comunicarsi entro il termine dei quindici giorni di Pasqua; così molto meno è sciolto dal debito di comunicarsi in punto di morte chi prima del giorno, in cui è caduto in pericolo di morire, si è comunicato. E ciò viene manifestamente confermato dal senso e pratica de' Fedeli, anzi anche da' Parrochi stessi, i primi de' quali, sebbene si sieno poco innanzi comunicati, chieggono nuovamente il sagra Viatico, ed i secondi non solo volentieri loro lo amministrano, ma eziandio con pia sollecitudine gli esortano, gli stimolano, gli ammoniscono a nuovamente ed opportunamente riceverlo. E questo può a tutta ragione dirsi sentimento di tutta la Chiesa, mentre in esso convengono e il popolo, e i Ministri di essa Chiesa.

Venendo quindi al proposto caso, sarà egli tenuto, chi s'è comunicato la mattina per divozione, a comunicarsi nuovamente, se poi nel giorno medesimo cade in pericolo di morte? Sembra che più probabilmente a ciò non sia tenuto, perchè il precetto divino, secondo l'interpretazione della Chiesa, la quale non suole, anzi vieta il comunicarsi più volte in un giorno stesso, è già adempiuto. Taluno ascolta Messa per divozione in giorno di festa, senza sapere che è giorno di festa; e nondimeno non è tenuto ad ascoltarne un'altra per adempiere il precetto, perchè l'ha già adempiuto col fare l'azione in essa comandata. Può dirsi lo stesso nel caso nostro. Anzi pare, che, secondo la dottrina di Benedetto XIV, certamente non ci sia questo precetto di nuovamente in tal caso comunicarsi. Imperciocchè inse-

Se chi s'è comunicato qualche giorno innanzi a quello, in cui cade in pericolo di morte.

Se chi s'è comunicato la mattina del giorno stesso.

gna egli, *de Syn.* lib. 7. cap. 11. n. 2. doversi lasciare all'arbitrio del Parroco il negare in tal caso il sagra Viatico o il concederlo; perocchè se ci fosse veramente questo divino precetto, non sarebbe in libertà del Parroco di dare il Viatico in questo caso, o il negarlo all'infermo che lo chiedesse.

Se almeno
possa ciò
farsi lecitamente.

X. Resta ad esaminare, se in tal caso sia almeno lecito all'infermo il domandare, ed al Parroco l'amministrargli la Santissima Eucaristia. Gli Autori sono su tal punto totalmente fra sè divisi, altri de' quali affermano, ed altri niegano potersi in tal caso lecitamente amministrare al moribondo la Santissima Eucaristia. Ecco gli argomenti dei primi. 1. Perchè tale si è la pratica degli uomini timorati; perocchè i Padri della Compagnia di Gesù han ciò praticato nella persona del P. Bescona, ed in quella del Generale Acquaviva. 2. Tanto può chi s'è comunicato per divozione comunicarsi nuovamente per viatico, quanto può comunicarsi non digiuno; giacchè non è con più stretto precetto vietata la prima cosa della seconda, anzi con meno rigore, essendo affatto chiara la legge, che vieta la Comunione a chi non è digiuno, e non tanto chiara quella che proibisce due Comunioni in uno stesso giorno. 3. Può il Sacerdote, quando sia digiuno, celebrare due volte in uno stesso giorno, allorchè si tratta di dare il Viatico ad un moribondo; adunque molto più potrà l'infermo a morte, per cui sola ragione permessa viene questa doppia celebrazione, comunicarsi due volte per ricevere il Viatico. Le ragioni poi de'secondi son le seguenti. 1. Perchè i Teologi di più sana dottrina, quasi tutti, sono d'opinione, che non sia lecito. 2. Perchè altrimenti potrebbe accadere, che una stessa persona due volte entro lo spazio di un'ora potesse comunicarsi, una per divozione, e l'altra per viatico, come se accada, che talun dopo la Comunione riceva una ferita mortale, o venga sorpreso da qualche male, che lo costituisca in pericolo di morte. Ora questa è una cosa che in pratica non mai si è veduta; *nec fieri sine scandalo posset*, disse il Card. Delugo disp. 16. num. 56., *ut si aliquis ægrotus ex devotione communicaverit, statim revocaretur Parochus dum ad Ecclesiam rediret, ut iterum eidem ægroto jam morientis communionem daret... Ergo signum est quod iuxta sensum fidelium in eo casu nec sit obligatio id faciendi, nec licite possit fieri.* 3. Perchè, come si è detto poc'anzi, chi ha fatto la Comunione lo stesso

giorno, ha già adempiuto il precetto divino di comunicarsi in articolo di morire; ed osta il precetto, che vieta il comunicarsi più d'una volta al giorno.

Agli argomenti poi de'primi rispondon questi, che per quello riguardà la pratica dei timorati, alla quale appoggiasi Enrico di S. Ignazio, questa pratica di per se sola non prova nulla o molto poco; perchè come osserva nel luogo citato il Card. Delugo al num. 51. „ Quod semel aut iterum fit in repentinis „ casibus, non æquivalet auctoritati eorum, qui de „ re cogitantes scribunt: facile enim fieri potest „ ut in subita illa turbatione non occurrant rationes „ omnes & ideo eligatur id, quod tutius & utilius „ existimatur animæ ægroti“. Al 2. Esser falsa la proposizione maggiore, anzi l'argomentazione ivi praticata somministrare una nuova prova della negativa sentenza; perciocchè siccome fu necessaria una espressa licenza della Chiesa, affinchè il moribondo possa comunicarsi non digiuno, così sarebbe altresì necessaria una licenza espressa, affinchè egli potesse comunicarsi due volte in uno stesso giorno; questa espressa licenza in nessun luogo leggesi concessa: siccome nemmeno è conceduto il celebrare senza le sagre vesti, benchè per difetto di tale celebrazione abbia a morire un infermo senza ricevere il sagra Viatico. Finalmente al 3. si nega parimenti, che possa un Sacerdote anche digiuno celebrare due volte la Messa per dare il Viatico ad un moribondo. Ciò veramente una volta era lecito, anzi non solo in questo caso, ma pur anche allora quando doveva celebrarsi la Messa per un trapassato, o in grazia di un Vescovo, di un Principe, d'un gran Signore, il quale altrimenti potuto non avrebbe ascoltar Messa. Ma a tale pratica già è stato derogato in virtù d'una contraria consuetudine universale, che equivale ad una legge. Quindi ora solamente chi ha due Parrocchie sotto la sua direzione, può celebrare digiuno due Messe nel giorno stesso, e ciò soltanto ne' giorni di festa, e nelle Domeniche.

Cosa, dopo tutto questo, ne dirò io? Dirò, che le ragioni della parte negativa sembranmi più forti e più efficaci, e quindi che questa parmi al confronto più probabile della opposta affermativa: e potrei conseguentemente conchiudere col P. Antoine de Euchar. cap. 2. nella Nota al num. 16: aggiunta, nè esserci obbligo di nuovamente ricevere la SS. Eucaristia nel caso nostro, nè potersi ciò fare licitamente. Ma io nulla ardisco decidere su tal quistio-

ne, nè istruire su tal punto i signori Parrochi, alla cui prudenza, sapienza e pietà giudicò il gran Pontefice Benedetto XIV. doversi lasciare l'amministrare, o negare in tal caso al moribondo il sagra Viatico: „ In tanta opinionum varietate (*dic' egli nel luogo già citato*), Doctorumque discrepantia integrum erit Parocho eam sententiam amplecti, quæ sibi magis arriserit, quin fiat reus violati statuti „ Synodalis &c. “. Basta a me aver brevemente riferito le ragioni sì dell' una che dell' altra sentenza, affinchè il savio Parroco, dopo averle ben ponderate, scielga fra di esse quella, che gli sembrerà più ragionevole; e ciò faccia a sangue freddo, come suol dirsi, onde succedendo il caso improvvisamente non si confonda, non trovisi nella perplessità, non operi ciecamente ed a caso, ma trovisi preparato, e ponga francamente in pratica quella dottrina, cui, come a suo giudizio più probabile e ragionevole, avrà adottato.

Quando nei ragazzi incominci l'obbligo di comunicarsi.

XI. Un' altra ricerca può qui farsi intorno ai fanciulli. Dovrà, od almeno potrà darsi il Viatico ad un moribondo fanciullo, non per anco giunto a quella età, in cui solamente suol concedersi la Comunione? Suppone questo quesito, che i fanciulli non sieno tenuti nè debbano ammettersi alla Comunione, tosto che giungono all' uso di ragione, cioè più comunemente verso il settimo anno di loro età, come per altro sono tenuti e debbono ammettersi alla Confessione. Più richiedesi di discernimento, di divozione, di riverenza per la Comunione che per la Confessione; il che esige età più matura. Fino a tanto adunque non giungono i ragazzi a tale uso di ragione da poter discernere il Pane Eucaristico dal pane ed altri cibi ordinarij, ed a concepire la debita riverenza verso un tanto Sacramento, nè sono tenuti, nè hanno ad ammettersi alla Comunione: ed in allora poi e ci sono tenuti e debbono ammettersi, quando a giudizio o del Parroco o del Confessore sono giunti a questo segno; il che suole avvenire entro lo spazio che scorre dai dieci anni fino ai quattordici; cosicchè nessuno (parlando comunemente) può lecitamente oltre tal termine differire di accostarsi alla sagra Mensa. E se qualche ragazzo trovasi invischiato in vizj, in peccati, in abiti cattivi, che lo impediscono di presentarsi per la Comunione: è tenuto, anche per questo motivo, a togliere di mezzo questi volontarij impedimenti per rendersi disposto a riceverla; altramente è violatore del divi-

no ed ecclesiastico precetto, che obbliga alla Comunione.

XII. Vengo in adesso al punto della ricerca, e dico, che se il moribondo fanciullo è capace di distinguere pane da pane, e di riguardare questo Pane celeste con qualche sentimento di pietà, di religione e di riverenza, non gli si può, nè gli si deve negare in quell' estremo pericolo la SS. Eucaristia, sebbene trovisi in una età per anco immatura, ed in cui, se fosse in istato di salute, non gli si darebbe, ma gli si differirebbe la Comunione. La ragion è, perchè, come asseriscono comunemente i Dottori, non si richiede tanto di età, affinchè possa e debba un fanciullo moribondo munirsi col santo Viatico, quanta se ne esige per ammetterlo in tempo di salute e fuori di tale articolo. Basta che sia capace di malizia e di discernere dal comun pane il Pane degli Angioli, perchè gli si debba per precetto divino amministrare questo Sacramento in pericolo di morte. Così insegna Benedetto XIV, *de Synod.* lib. 7. cap. 12. n. 3., ove porta in conferma di tale dottrina l'autorità del Suarez, il quale nella sezione 5. della Disp. 68. dice così: „ Existimo in illo articulo dandum esse Communionem cuicumque homini habenti usum rationis ad peccandum, & capaci Confessionis, & Extremæ Unctionis. Quod Navarrus quidem fatetur esse omnibus consulendum. Ego vero existimo esse obligationem tam ex parte petentis, quam dispensantis “. Dopo riferite le parole del Suarez cita in conferma di questa dottrina il Delugo *de Euchar.* disp. 13. sect. 4. n. 57. ed i versi pure d'un anonimo Autore, riferiti dal Martenne *de antiquis Ecclesiasticis ritibus* tom. 1. lib. 1. cap. 4. art. 10. §. 4. e sono i seguenti.

- „ Non pueris infra bis quinque manentibus annis
- „ Des Corpus Christi, quamvis sint corpore puri :
- „ Quid sumant quum ignorent, ergo prohibentur .
- „ Excipe quos urget fera mors, anni licet his sint
- „ Octo, sive novem, vel septem, dum sibi constet
- „ Scire *Pater noster*, & eorum vita probata.

Quindi soggiugne, che il Vescovo può ammonire, e seriamente esortare i Parrochi a non lasciar morire alla rinfusa tutt' i fanciulli senza il Sagro Viatico, e comandare di darlo a que' moribondi ragazzi, che, dopo un diligente esame, i Parrochi stessi trovano forniti di tanta perspicacia d' ingegno, che e fermamente credono, e riverentemente adorano Cristo sotto le specie sacramentali nascosto.

Se possa darsi il Viatico ad un fanciullo moribondo prima dell' età consueta.

Che, se si dubiti d'un sufficiente lume di ragione: Un Parroco però, che trovasi all'assistenza d'un moribondo fanciullo, che non eccede il nono anno di sua età, dopo averlo con gran diligenza esaminato, rimane tuttavia in dubbio, se abbia quel lume di ragione, e quel discernimento, che si desidera e si richiede per ricevere la SS. Eucaristia. Che ha egli a fare in questo caso? Dovrà egli ciò nulla ostante, o almeno potrà dargli il sagra Viatico? Sembra più probabile che sì. Eccone la ragione. Pare non ci sia maggior divieto della Chiesa di dare ai fanciulli prima dell'uso di ragione la SS. Eucaristia di quello che di non amministrare ad essi l'estrema Unzione. Eppure quando nasce il dubbio, se un fanciullo sia già capace di malizia, siccome se gli amministra il Sacramento della Penitenza in caso di morte sotto condizione, così se gli dà pur anche l'estrema Unzione. In pari guisa adunque, sebbene per divieto della Chiesa non abbia a darsi la Comunione prima dell'uso perfetto di ragione, non si dovrà tuttavia negare nel dubbio, quando il fanciullo si trovi in pericolo di morire. Dico adunque col Car. Delugo, che in tal caso il Parroco non è tenuto a darla, ma che può darla, mentre, com'egli dice, non v'ha verun fondamento convincente di negarla. Il dotto Giribaldo, Autore spesso volte citato con lode da Benedetto XIV., è di questo stesso sentimento; anzi aggiugne, che in tal caso il Parroco farà meglio ad amministrare a questo pericolante fanciullo il sagra Viatico; perchè in tale dubbio sembra doversi fare ciocchè più risonda a favore sì dell'obbligazione, che induce il precetto divino, e sì ancora a vantaggio spirituale dello stesso fanciullo, il quale è capace senza meno di ricevere il frutto e la grazia del Sacramento, e può essere, se sia uopo, sufficientemente istruito; nè per altra parte viene con ciò fatta veruna ingiuria al Sacramento. Io ho veduto già alcuni anni praticata questa dottrina da un saggio Vescovo in una città dello Stato Veneto, ove io in allora per accidente mi ritrovava. Chiamato questo Prelato a cresimare in una casa una fanciulla in età di otto in nove anni, accorso sollecitamente le conferì il Sacramento della Confermazione. Quindi chiese al Parroco, se le aveva amministrato il sagra Viatico, ed intendendo che no, e veggendolo titubante pel dubbio di uso di ragione e di discernimento nella fanciulla, gl'impose di portarle quanto prima la SS. Eucaristia, giacchè erasi già confessata. Così fu fatto, e le fu poi anche amministrata l'Estrema Unzione: e poco dopo questa fortu-

nata fanciulla, consolatissima per aver avuto la grazia di ricevere in sì poco tempo tanti spirituali sussidj, passò, com'è da credere, agli eterni riposi.

XIII. Dopo varj esperimenti fatti si rileva chiaramente, che un infermo, situato in pericolo di morte non può in conto alcuno inghiottire una particola; e quindi non può comunicarsi sotto la specie di pane. Cercasi, se per soddisfare al di lui desiderio di ricevere il sagra Viatico prima di morire possa un Sacerdote comunicarlo con una porzione di Sangue da esso a tal effetto riserbato? Rispondo, che sebbene fosse permesso anticamente di comunicare sotto la specie di vino quegl'infermi, che non potevano ricevere la SS. Eucaristia sotto la specie di pane: di presente però non è più lecito. La ragione si desume dal rito, consuetudine e prassi della Chiesa, che in niun caso comunica i malati se non se sotto la specie di pane, la qual consuetudine e pratica ha vigor di legge: cosicchè nella presente disciplina, è assolutamente vietato di comunicare sotto la specie di vino; disciplina, che non può ad arbitrio di chicchessia in verun conto cangiarsi, come consta chiaramente dal Concilio di Trento sez. 21. cap. 2., ove dice: „ Consuetudinem sub altera specie communicandi ap- „ probavit, & pro lege habendam decrevit, quam „ reprobare, aut sine Ecclesie ipsius auctoritate „ pro libito mutare non licet “. Ma dirà taluno: e il precetto divino di comunicarsi in morte? Non osta punto: perciocchè non essendo il ricevimento reale della SS. Eucaristia di assoluta necessità per la eterna nostra salute; e potendosi supplire col voto e col riceverla spiritualmente; ed essendoci sempre stata nella Chiesa, come parla nel luogo medesimo il Tridentino, questa podestà, „ ut in Sacramentorum „ dispensationem, salva eorum substantia, ea statuere „ ret vel mutaret, quæ suscipientium utilitati, seu „ ipsorum Sacramentorum venerationi pro rerum, „ temporum, & locorum varietate magis expedire „ judicaret “; il precetto divino cessa di obbligare quando il Sacramento non può amministrarsi nelle maniere, con cui la Chiesa ha comandato e stabilito, che debba essere amministrato. Quindi, avendo la Chiesa prescritto, che ai laici ed ai Chierici non celebranti venga amministrato unicamente sotto la specie di pane, o sieno sani od infermi; non può il Parroco, o altro Sacerdote lecitamente amministrare il sagra Viatico sotto la specie di vino; e quindi dovrà esortarlo a sottomettersi alle divine disposizioni, ed a riceverlo spiritualmente col desiderio.

Se possa darsi il Viatico sotto la specie di vino ad un infermo, che non può riceverlo sotto quella di pane.

Se almeno
gli si possa
portare la
SS. Eucaris-
tia, on-
de la veg-
ga, e l'a-
dori,

XIV. Ma l'infermo desidera almeno gli sia dal Parroco portata la SS. Eucaristia per adorarla, e per consolarsi colla di lei presenza nelle sue angoscie e nell'amarezza del suo dolore per la privazione d'un cibo sì salutare. Può egli il Parroco in ciò compiacerlo? Dico, che lecitamente non può far nemmen questo. Perchè è proibito dalla Sagra Congreg., ed è vietato nel Rituale Romano, che prescrive: „ Alicui ad „ adorandum solum seu devotionis, seu cuiusvis rei „ prætextu ad ostendendum non deferatur “. Se poi è il Decreto della Congregazione e la Rubrica del Rituale abbiano ad intendersi con tanto rigore, che lecito non sia il portare ad un moribondo dall'Oratorio privato il SS. Sacramento, cui ardentemente desidera adorare, giacchè come vorrebbe non può riceverlo; la cosa non è chiara, non convengono gli Autori. A dirla con ischiettezza a me pare con un dotto moderno Teologo contro il Franzoja, che tali leggi non abbiano ad estendersi con tanto rigore a questo caso particolare. Desse sono fatte pel comune de' Fedeli, ai quali dalla Chiesa, per pubbliche piazze e strade, con pompa e seguito di gente, e incomodo del popolo, il portarsi la SS. Eucaristia a solo fine che s'ia veduta da un infermo ed adorata, è cosa (e chi nol vede?) men che decente. Ma il portarla da un domestico Oratorio ad un luogo o stanza pochissimo discosta, ove l'infermo sen giace, con lumi sufficienti e decenti maniere, non sembra a me cosa che non possa praticarsi senza peccato. Nè questa a me pare, come al Franzoja, una arbitraria interpretazione della legge; ma una intelligenza molto consentanea alla mente della Chiesa, la quale, come pia Madre, compassionando lo stato d'un buon Religioso, che sen giace malato vicino alla Cappella dell'infermeria, o d'un pio secolare, che trovasi in una stanza contigua all' Oratorio domestico; compassionando, dissi, lo stato di tali persone, le quali dopo aver ricevuto in vita o ogni giorno o spessissimo la SS. Eucaristia, veggendosi ora negli estremi del loro vivere prive per occulto giudizio di Dio di questo celeste salutevolissimo pane, dolgonsi, benchè rassegnate, di tale privazione amaramente; e quindi per alleviamento del lor desiderio, fame e cordoglio, chieggono istantemente di vedere ed adorare il Corpo santissimo di Cristo; sembra, che non dissenza, e loro non neghi la grazia; poichè siam fuori di quelle ragioni e riguardi, per cui ha ciò comunemente vietato. Anche il vedere, che Benedetto XIV. nel luo-

go citato riferisce, che alcuni Rituali delle Fiandre permettono, che il Parroco porti a tal sorta d'infermi la sagra Pisside, l'apra, e loro mostri la SS. Eucaristia, affinchè l'addrino, e che per verun modo ciò non riprende, o disapprova, serve di appoggio a questo mio sentimento. Ciò sia detto, affinchè i Sacerdoti, e massimamente i Parrochi non ignorino anche su questo punto e le varie opinioni e i fondamenti delle medesime; e pensino quindi e stabiliscano come abbiano a regolarsi nel caso d'un infermo, che gode il privilegio dell'Oratorio privato, e che non trovandosi in istato di ricevere per viatico la SS. Eucaristia, desidera almeno gli sia portata per adorarla.

XV. Qui prima di dar fine a questo paragrafo dir si deve alcuna cosa intorno a quella controversia, che già pochi anni si rese celebre e famosa, cioè, se per adempiere il divino ed ecclesiastico precetto di ricevere la SS. Eucaristia sia necessario il comunicarsi entro la sagrosanta azione del divin Sacrificio. E' noto, che il P. Nanarroni Domenicano, uomo veramente e pio e studioso, con cui io stesso ho per alcun tempo, mentre dimorò fra noi, familiarmente conversato, in un suo libro dato alla luce ha sostenuto con grande impegno e calore, essere tenuti i Fedeli a comunicarsi almeno qualche volta in vita e nella Messa, e delle Particole consecrate nella medesima Messa. Se questo buon Religioso, in luogo di trar fuori un precetto fino ad ora incognito ed inaudito, si fosse contentato d'insegnare essere ciò cosa pia e benefatta, utile a chi si comunica, e conforme al desiderio della Chiesa, nulla avrebbe detto degno di biasimo, e niuno si sarebbe opposto, anzi da tutti sarebbe stato lodato il suo pio sentimento, siccome quello che è approvato e dai Concilj, e dai Padri, ed ancora dagli ascerici Teologi. Ma avendo voluto indurre e stabilire un precetto, e precetto divino, affatto nuovo, ignoto nella Chiesa pel corso di diciotto secoli; ha ritrovato molti contraddittori, i quali l'hanno validamente con parecchi libri confutato: e finalmente la di lui opinione essendo stata differita ai supremi tribunali di Roma, dopo un maturo esame, la di lui sentenza dell'esistenza del precetto divino della Comunione entro la Messa fu riprovata. Imperciocchè dalla sagra Congregazione non solamente vennero proscritti tutt'i libri da essa dati alle stampe su tal punto, e la loro lettura a tutti i fedeli vietata, ma gli fu per anco da essa dato un formolario contenente parecchie dichiarazioni con

Se ci sia
precetto
divino di
comunicar-
si almeno
talvolta
entro la
Messa:

precetto di sottomettersi, e di sottoscriverlo. Ubbidi egli finalmente, ed il dì 16 Dicembre dell'anno 1779 sottoscrisse il formolario. Ora una fra esse dichiarazioni si è appunto quella, per cui professa che soddisfano i fedeli al precetto divino di ricevere la SS. Eucaristia, ed all'ecclesiastico di comunicarsi la Pasqua, benchè si comunichino fuor della Messa. Ecco le parole del formolario „ Dichiaro „ ancora (il P. Nanarroni), che soddisfano i fedeli „ al precetto divino di comunicarsi, ed all'ecclesia- „ stico di comunicarsi la Pasqua, ancorchè si comu- „ nichino fuor della Messa “. Colle quali parole ritratta espressamente la sua già indicata, e con grandissimo impegno sostenuta opinione dell'esistenza dell'accennato divino precetto. Ma fia bene a di lui lode (dacchè è già passato non ha guari con una morte da ottimo Religioso al numero dei più), e per edificazione altrui il far noti colle sue stesse parole i suoi religiosi sentimenti nell'atto di accettare e sottoscrivere l'anzidetto formolario. Dice adunque così: „ F. Michele Nanarroni. Nel nome di Ge- „ sù, e di Maria. Senza più investigare come ed „ in qual senso debba intendersi la Dottrina conte- „ nuta in questo Formolario (che leggesi stampato nello stesso foglio immediatamente innanzi a queste sue parole stampate parimenti con carattere diverso), „ come con soverchia arditezza altre volte intrapresi, essendomi egli stato consegnato anni sono in Roma da chi aveva nella Chiesa legittima autorità di comandarmi, per essere da me accettato e sottoscritto, e non avendomi in ciò allora uniformato all'ordine intimatomi per voler troppo da me stesso entrar nella discussione delle materie; con piena e rassegnata docilità vi ubbidisco di presente, accettandolo e sottoscrivendolo con semplicità di fede qual vero figliuolo della Cattolica Romana Chiesa, intendendo le dottrine suddette nel senso, in cui le intende, e le ha sempre intese la stessa S. Madre Chiesa; cui, se per l'addietro coll'accennata mia renitenza ho dato scandalo e motivo di lagnanza e di querele, ne dimando a tutti umilmente perdono, e massime ai miei Superiori, e agli Eminentissimi Cardinali; supplicando istantemente la carità de' Fedeli a voler pregare l'infinita bontà di nostro Signor Gesù Cristo, e la pietosissima di lui Madre Maria Santissima, affinchè di ottenermi dall'amorosissimo di lor cuore un pieno general perdono de'miei peccati con un vivo

„ desiderio, che giunga pure ad effetto di morire
 „ interamente a me stesso, e di non più vivere se non
 „ a Dio; acciocchè nell' estremo della mia morte
 „ non mi sia rinfacciato di aver per me ritenuto la
 „ maggior parte del Sacrificio spettante all' Altissimo;
 „ quella cioè dello spirito e del cuore, con una to-
 „ tale sommissione a lui della mente e della volon-
 „ tà. “ Aggiungo a di lui giusta commendazione, che
 „ egli stesso dopo la sua ritrattazione fatta in Roma,
 „ trasmise al superior maggiore di questa nostra Con-
 „ gregazione il foglio contenente il formulario coll' ac-
 „ cettazione (che ora trovasi nelle mie mani), e lo
 „ trasmise incluso in una sua lettera, in cui distintamente
 „ ed umilmente chiede perdono a lui ed a tutti
 „ i Religiosi dello scandalo loro dato nel sostenere osti-
 „ natamente, contro il sentimento di tutt' i dotti del
 „ nostro ceto, quelle sue particolari erronee opinioni,
 „ cui poi finalmente ha dovuto ritrattare.

La lite adunque insorta su tal punto in questi ultimi tempi fra i Teologi è finita, ed è certo in adesso, che non esiste il pretesto precetto divino di comunicarsi entro la Messa, e che i fedeli soddisfanno al precetto divino di ricevere la SS. Eucaristia ed al precetto ecclesiastico di comunicarsi la Pasqua, benchè si comunichino fuori della Messa; e quindi è inutile che io perda il mio tempo nel confutare la sentenza del Nanarroni e de' di lui partigiani e seguaci.

§. VIII. *Dell' uso frequente della SS. Eucaristia, e degli effetti della medesima.*

1. Per compimento di questa materia, cioè dell' Eucaristia come Sacramento, restaci a parlare della frequente Comunione, e degli effetti di questo Sacramento in chi degnamente lo riceve; il che faremo con tutta brevità in quest' ottavo ed ultimo paragrafo. E quanto alla prima cosa, egli è certo primamente e contro il Benedettino Marzilla, e contro il Gesuita Pichon nel libro dato alla luce l' anno 1745. sotto questo titolo: *L' Esprit de Jesus-Christi & de l' Eglise sur la fréquente Communion*, non essere alla salute necessaria nè la quotidiana, nè la frequentissima Comunione. Imperciocchè se lo fosse, mancato avrebbero al lor dovere in cosa gravissima sì que' pñimi solitarj ed abitatori degli Eremi dell' Egitto e della Tebaide, i quali non solo non frequentemente, ma molto di rado accostavansi alla

Non è necessaria alla salute nè la quotidiana, nè la frequentissima Comunione.

SS. Eucaristia; e si ancora que' Dottori della Chiesa e que' Vescovi, i quali non solo non condannavano, nè disapprovavano; ma commendavano questo loro modo di vivere. Ma ascoltiamo su tal punto il Crisostomo nell'Omél. 17. sovra l'Epistola di S. Paolo agli Ebrei, ed impariamo da lui che debba pensarsi di que' che molto, e di que' che poco frequentano la Comunione. Dice adunque così: „ Molti partecipano di questo divin Sacrificio una volta l'anno, „ altri due volte; altri più sovente. A questi tutti „ dirigo il mio parlare; nè solo a quelli, che sono „ presenti, ma altresì a que' che trovansi nell' „ eremo, i quali comunicansi una sol volta all'anno, „ e taluni anche soltanto dopo due anni. Quali „ di questi noi massimamente loderemo? Que' che „ una sola volta? que' che più frequentemente? „ que' che più di rado si accostano alla Comunione? „ Nè questi, nè quelli: ma bensì que' soli; i quali „ con coscienza e mente pura, con cuor mondo e „ vita incontaminata ed incolpevole ricevono il „ Corpo del Signore. Questi vi si accostino; gli altri „ ne stieno lontani“. Non parlerebbe così certamente il S. Dottore, se la cotidiana o frequentissima Comunione necessaria fosse all'eterna salute. Si potrebbe provare lo stesso colle parole di S. Girolamo, di S. Agostino e di tutt' i Padri, Dottori e Maestri. Ma ciò può bastare; e soltanto conviene spiegare quelle parole di Cristo, quando disse: *Caro meum vere est cibus*, che possono far qualche bréccia nella mente di taluno, e su di cui appoggiavansi i suaccennati Autori.

Obbiezione
e risposta.

II. Ecco pertanto come la discorrevano: la Carne di Cristo è cibo dell' anima: il cibo dell' anima, come quello del corpo, deve prendersi frequentissimamente: adunque è necessaria alla salute la frequentissima Comunione. Ma non vede chi così argomenta, provarsi con questo raziocinio, se andasse bene, che non solo frequentissimamente o anche cotidianamente, ma più volte il giorno dovrebbe prendersi, come si prende il cibo corporale; come difatti con tale argomento alla mano più coerentemente insegnavano alcuni Dottori Spagnuoli ai tempi di S. Francesco Borgia, come abbiamo nella di lui vita data in luce dal P. Verio in Parigi l'anno 1672. p. 72. e 73? Adunque la Carne di Cristo è cibo dell'anima, perchè la nodrisce spiritualmente, la conforta e la fortifica; ma è cibo dell'anima, che con altri mezzi, può essere compensato, come fu senz' alcun dubbio compensato

nei solitarj della Tebaide: è cibo dell'anima; ma che una volta piamente, fervidamente e santamente ricevuto giova più; che se ricevesi più volte languidamente, freddamente e per abito: è cibo dell'anima; ma la cui troppa familiarità può partorire o disprezzo, o alcuna cosa affine al disprezzo: finalmente è cibo dell'anima; ma che richiede in chi lo mangia disposizioni non picciole, e che non di frequente si hanno in chi vuol riceverlo degnamente. Andiamo innanzi.

III. E' però più commendevole per se stesso il più frequente pio uso della SS. Eucaristia, che il più raro. Di ciò non v'ha chi possa dubitare. Imperciocchè, se fosse cosa più perfetta l'accostarvisi di rado che con frequenza, la Chiesa certamente non desidererebbe tal frequenza: eppure la Chiesa desidera grandemente, che i Fedeli si accostino con puro cuore frequentemente alla sagra Mensa; poichè il Tridentino sez. 22. c. 6. dice chiaramente: Optaret S. Synodus, ut in *Singulis Missis* Fideles adstantes, non solum spirituali effectu, sed Sacramentali etiam Eucharistiae perceptione communicarent. Cioè confermasi dall'indole stessa ed efficacia di questo Sacramento, il quale conferisce a chi degnamente lo riceve grazia grandissima e mille beni. Confermasi altresì, perchè il frequente uso della SS. Eucaristia più si accosta alla pratica dei tempi Apostolici, ed a quelli, che ad essi son più vicini; ne quali, cioè nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto secolo, si nell'Occidente, che nell'Oriente, la Comunione de' Fedeli era frequentissima e cotidiana; come ne fanno testimonianza i SS. Padri Cipriano, Girolamo, Ambrogio, Basilio, Agostino, ed altri. Quindi non ha per verun conto a negarsi la frequente Comunione a quelle persone, le quali vi si accostano con gran disposizione, divozione e pietà. Tanto più che l'uom cristiano per sostenersi nella vita della grazia abbisogna con frequenza del rifocillamento di questo celeste Pane. Ma non bisogna poi accordare la frequente Comunione a quelle altre, che non veggonsi riportare verun frutto dall'uso di questo Sacramento; come sono quelle, le quali o spesse fiare ricadono in peccati mortali, o sempre l'affetto ritengono a certi veniali, nè curansi di emendarsene. Imperciocchè, sebbene difficilissimo sia alla miseria nostra in tanti pericoli ed in tanta proclività al male, il non peccar venialmente, il togliere però dal cuore l'adesione e l'affetto a certi peccati veniali, e lo sradicarli non è gran fatto difficile;

E' più lo-
devole l'
uso fre-
quente
della SS.
Eucaristia
che il ra-
to.

A chi ab-
bia ad ac-
cordarsi l'
uso fre-
quentex ed
a chi no.

ed è necessario a chi brama frequentare la SS. Comunione. Si oda il per altro discretissimo e dolcissimo S. Francesco di Sales, nella 2. par. dell'Introd. cap. 20., il quale parlando anche di quelle persone, che si comunicano soltanto ogni otto giorni, dice così: „ Esorto a comunicarsi ogni Domenica, *se però* „ *il cuore è sgombro d'ogni affetto al peccato . . .* Affinchè possa taluno accostarsi ogni otto giorni alla SS. Eucaristia, debb'essere immune da ogni macchia di peccato mortale, e da ogni attaccamento ai peccati veniali, e di più debb'esser acceso d'un veemente desiderio della SS. Eucaristia. “

Che debba dirsi della Comunione quotidiana.

IV. Ma se tanto si richiede di disposizione per una Comunione d'ogni settimana, cosa dovrà dirsi, e cosa dirò io della Comunione d'ogni giorno? Dirò in primo luogo, che io non approvo nè condanno, nè le persone, che si accostano cotidianamente alla sagra Mensa, nè que' Direttori, che loro ciò accordano: non quelle, perchè suppongo che ciò facciano col consiglio ed approvazione pel prudente e dotto loro Confessore; non questi, perchè debbo credere, che abbiano motivi e giusti e prudenti di loro accordarla. Quindi dirò con S. Girolamo Ep. 30. a Panmachio: *Quod fideles semper Christi Corpus accipiant, nec reprehendo, nec probo*, o con un altro antico Padre creduto S. Agostino: *quotidie Eucharistiam percipere, nec laudo nec reprehendo*. Dirò poi in secondo luogo, essere cosa al sommo desiderevole, che i Fedeli, anche secolari, vivano in guisa, onde sieno ogni giorno degni di ricevere la SS. Eucarestia, come lo dimostra il voto del Concilio di Trento sovra esposto. Ma osserva sapientemente S. Tommaso, non ritrovarsi comunemente negli uomini (e massimamente al certo nelle persone del secolo) quella divozione, quella pietà, quel fervore, quell'amor di Dio, per cui degni sieno di Comunione quotidiana; e quindi da concedersi loro di rado e con molta cautela. Ecco le sue parole q. 80. art. 10. „ Intorno all'uso di questo Sacramento due cose possono considerarsi. L'una si è dal canto del Sacramento, la cui virtù è agli uomini salutare; e però è cosa utile il riceverlo cotidianamente, affinchè l'uomo il frutto cotidianamente ne riporti . . . ; L'altra si è dal canto di chi lo riceve, in cui ricercasi, che con *gran divozione e riverenza* si accosti a questo Sacramento. E quindi se taluno cotidianamente è in tal maniera preparato, è lodevol cosa, che lo riceva cotidianamente Ma molte volte nel più degli

„ uomini v' ha degl' impedimenti in gran numero ,
 „ che ostano a questa divozione per l' indisposizionee
 „ del corpo, o dell' anima, e quindi non è cosa utile
 „ l' accostarsi cotidianamente a questo Sacramento,
 „ ma solamente allorchè l' uomo si sente preparato
 „ al di lui ricevimento “ . Così egli egregiamente .
 Ascoltiamo anche il Serafico S. Bonaventura, grande
 amico di S. Tommaso, il quale *de profectu Religio-*
sorum cap. 77. scrive così : „ Sembra, che appena
 „ si trovi qualche persona sì religiosa e santa, ad ec-
 „ cezione de' Sacerdoti, a cui non debba bastare il
 „ comunicarsi per consuetudine una volta per set-
 „ timana ; salvochè se talvolta un qualche motivo o
 „ ragion particolare richiegga di più, o una soprav-
 „ vengente infermità, o una festa singolare e solen-
 „ ne, o un fervor di divozione inusitato, ed una bra-
 „ ma straordinaria di ricevere questo Sacramento,
 „ che solo è capace di refrigerare l' ardente deside-
 „ rio d' un' anima amante “ . Ricercasi adunque se-
 condo il Serafico Dottore uno straordinario fervore
 di divozione, *inusitata devotionis fervor*, affinché più
 d' una volta per settimana una persona possa regolar-
 mente comunicarsi . Cosa dunque non richiederassi
 per la Comunione quotidiana? Abbiam già veduto cosa
 richiegga S. Francesco di Sales, quel peritissimo Di-
 rettore dell' anime, per potersi comunicare ogni ot-
 to giorni ; cosa esigerebbe poi egli per comunicarsi
 ogni giorno ?

Odasi finalmente il gran Maestro Avila, uomo do-
 tato di singolar dottrina e pietà. Nell' Epist. 65. scri-
 ve le seguenti parole, che ben meritano d' essere scol-
 pite nella mente de' Direttori, non meno che dell' a-
 nime desiderose di comunicarsi con gran frequenza :
 „ C' ingannano a partito quelle persone, le quali han-
 „ no per idonea preparazione alla SS. Eucaristia la
 „ sola voglia di comunicarsi, nata piuttosto dalla
 „ consuetudine che da una vera ragione. Che se poi
 „ oltracciò, nel mentre ricevono il Corpo di Cristo,
 „ stillano dagli occhi una lagrimuccia, si persuadono
 „ d' aver fatto un gran profitto. Ma errano in questo,
 „ che non ben sanno in che consista della Comunio-
 „ ne il vero frutto, cui non riportano per verun mo-
 „ do ; e non intendono che il segno unico d' una buona
 „ Comunione si è il profitto dell' anima, ed il progres-
 „ so nella pietà : cui se conseguiscono, fanno bene ad
 „ accostarsi frequentemente all' Eucaristia ; e se no,
 „ debbon astenersene “ . Molte altre cose egli scrive
 in tal proposito sì in questa, e sì ancora nell' Epist. seg.

66., ove inveisce con santo zelo contro quelle persone tiepide e negligenti, le quali non facendo progresso nella strada della perfezione, pur nondimeno non temono di ricevere ogni giorno questo Pane celeste: e vorrebbe, che a niuno si porgesse più d'una volta ogni otto giorni, come consiglia S. Agostino, se non se nel caso, in cui taluno avesse uno straordinario bisogno di un tale alimento, o avesse di lui tanta fame e sì ardente desiderio, che non senza una specie d'ingiuria potesse negarglisi una cosa tanto ardentemente desiderata.

Se poi si parli d'una Comunità Religiosa, dico, che non ha a concedersi ad essa, e molto meno a comandarsi la cotidiana Comunione. 1. Perchè non trovasi affatto nessuna Regola di verun Istituto o Religione dalla Chiesa approvata, in cui sia comandata a tutta la Comunità la Comunione cotidiana; e soltanto viene la Comunione prescritta o in certi giorni soltanto, o una volta al mese, o al più una per settimana. Ed oltracciò perchè trovandosi nelle Comunità mai sempre dell'anime deboli, inferme, fragili, non a tutte le persone, che la compongono, può convenire il cibo de' forti, nè tutte hanno a costringersi a ricevere ogni giorno la SS. Eucaristia, che una somma mondezza richiede dell'anima, un fervido desiderio, un'ardente fame e sete di questo cibo di vita, e Pane degli Angeli. Per lo che Innocenzo XI. con suo Decreto intorno la cotidiana Comunione, che incomincia, *Quam ad aures dei* 12. Feb. 1679. ha stabilito così: „*Moniales quotidie sacram Communionem petentes admonendæ sunt, ut in diebus ex earum Ordinis instituto præstitutis communicent: si quæ vero puritate mentis eniteant, & fervore spiritus ita incalescant, ut dignæ frequentiori, aut quotidiana SS. Sacramenti perceptione videri possint, id illis a superioribus concedatur*“. Non adunque a tutta una Comunità di Religiose ha a concedersi, e molto meno a comandarsi cotidiana Comunione; ma a quelle solamente ha a permettersi, le quali e vivono con singolare purezza di mente e di cuore, ed hanno un particolare fervore e ardente desiderio di questo celeste Pane. Così chiaramente si raccoglie dal recitato saggissimo e salutevolissimo Decreto.

Consideri ben bene tutte queste cose il prudente Direttore, onde potersi rettamente arrigere nell'accordare, o negare la frequente oppur anche cotidiana Comunione. E noi frattanto passeremo a parlare.

degli effetti, cui produce la SS. Eucaristia in chi degnamente la riceve.

V. Fra gli effetti di questo Sacramento non ha però in conto alcuno ad annoverarsi quello di rimettere per se e direttamente il peccato mortale; e quindi non conferisce di sua istituzione la prima grazia, ma la seconda. Imperciocchè l'Apostolo 1. Cor. 11. dice chiaro: *Probet autem seipsum homo: & sic de pane illo edat. Qui enim manducat, & bibit indigne, judicium sibi manducat & bibit.* Vuole adunque l'Apostolo, che niuno si accosti alla sagra Mensa, se non è già mondo ed immune, mercè la prova della penitenza; da tutti que' peccati, che rendono l'anima odiosa a Dio: e se scorgendosi reo senza prima mondarsi vi si accosta, in luogo di conseguire la remissione e la prima grazia, commette un nuovo gravissimo peccato, e mangia e beve la sua condanna; *judicium sibi manducat & bibit.* Ed i Padri tutti di comun senso ricercano previamente al Sacramento della SS. Eucaristia, in chi lo riceve, la santità e giustizia. E' dunque questo uno dei Sacramenti de' vivi, che non dà la prima grazia santificante, che ravviva l'uomo morto per lo peccato, ma la suppone; ma conferisce la seconda, che aumenta la grazia prima, e più santifica l'uomo giusto, più lo orna, più lo perfeziona. S. Tommaso, q. 79. art. 3, su tal punto scrive così: „ Chiunque ha coscienza di peccato mortale è impedito dal ricevere l'effetto di questo Sacramento . . . Si perchè non vive spiritualmente, e però non può ricevere lo spiritual nutrimento, che non è se non se di chi vive; e si ancora perchè non può unirsi con Cristo, il che si fa mediante questo Sacramento Quindi questo Sacramento in chi lo riceve con coscienza di peccato mortale, non opera la remission del peccato. “

Il rimettere il peccato mortale non è uno degli effetti di questo Sacramento.

VI. Ciò però, che non presta questo Sacramento per sua istituzione e direttamente, può prestarlo indirettamente e per accidente, come di tutti gli altri Sacramenti de' vivi lo abbiamo detto parlando dei Sacramenti in generale. Di questo sentimento sono S. Antonio, Durando, Soto, Silvio, Bellarmino, Suarez, e moltissimi altri insigni Teologi, e tutti i più recenti, come il Collet, il Cusiliati ed il Continuatore del Patuzzi; e ciocchè più importa, lo è S. Tommaso, il quale nel luogo testè citato soggiugne tosto: „ Può nondimeno operare la remission del peccato (l'Eucaristia) ricevuta da una persona,

può però esserlo per accidente.

„ che trovasi in peccato mortale, di cui però non
 „ ha coscienza, nè affetto: perocchè questa se non è
 „ bastevolmente contrita, accostandosi divotamente
 „ e riverentemente, conseguirà mercè di questo Sa-
 „ gramento la grazia di carità, la quale perfezionerà
 „ la contrizione e la remission del peccato “. Ove,
 come osserva un assai dotto Autore, il riceversi dall'
 uomo *col mezzo di questo Sacramento* la grazia di
 carità, che perfeziona la contrizione e la remission del
 peccato, altro non è che riceversi da esso in virtù ed
 efficacia di questo Sacramento con tal disposizione ri-
 cevuto, la grazia remissiva del peccato mortale, e
 supplirsi quindi da questo Sacramento ciocchè man-
 cava alla previa disposizione del soggetto. Anche il
 Can. 5. della sez. 13. del Concilio di Trento favori-
 sce questa dottrina. Si proscrive ivi il Luterano er-
 rore cautamente così: *Si quis dixerit.... præcipuum*
fructum SS. Eucharistiæ esse remissionem peccato-
rum. . . . anathema sit. Questa maniera di parla-
 re chi non vede che virtualmente significa, essere la
 remission de' peccati talvolta e per accidente effetto
 dell' Eucaristia? A che mai servirebbe in esso Can-
 none la voce *præcipuum*, se la remissione del pecca-
 to mortale non potesse mai essere effetto del Sagra-
 mento meno principale, e per accidente? E' vero
 che secondo gli avversarij quella parola è affatto su-
 perflua; ma si può mai ciò dire, o sospettare delle
 diffinizioni canoniche de' Concilij?

La grazia
 seconda è
 il 1. effetto
 di questo
 Sagramen-
 to.

VII. Da tutte queste cose è facile il capire, che
 il primo effetto, proprio di questo Sacramento, il
 diretto, il *per se* e di sua istituzione, è la grazia
 seconda, cioè quella che nodrisce e conserva la vi-
 ta spirituale conferita dalla grazia prima, che aumen-
 ta la prima grazia, che più santifica l'uomo giusto,
 più lo abbellisce, più lo nobilita e lo perfeziona.
 Significano tutto questo quelle belle e consolanti es-
 pressioni di nostro Signor Gesù Cristo, Jo. 6. *Panis*
quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita. Qui
manducat meam carnem, & bibit meum sanguinem,
in me manet, & ego in eo. Et qui manducat me, ipse
vivet propter me.

2. Effetto,
 la remissio-
 ne de' pec-
 cati venia-
 li.

VIII. Il secondo effetto della SS. Eucaristia è la
 remissione de' peccati veniali. Innocenzo III. nel
 libr. de *Missa* cap. 44. dice: *Venialia delet, & cavet*
mortalia. Dice lo stesso con altre parole il Concilio
 di Trento sez. 13. cap. 2. *Antidotum, quo liberemur*
a culpis quotidianis, & a peccatis mortalibus præser-
venur. E il Catechismo dello stesso Concilio, par. 2.

n. 52, dice: *Remitti Eucharistia & condonari leviora peccata, quæ venialia dici sôlent, non est quod dubitari debeat.* E S. Tommaso aveva già ciò molto prima insegnato, scrivendo nell' art. 4. della cit. q. così: „ Questo Sacramento si riceve sotto specie di „ cibo nutriente. Ora il nutrimento del cibo è ne- „ cessario a ristorare ciò che giornalmente si per- „ de per l'azione del calore naturale. Spiritualmente „ te in noi si perde ogni giorno alcuna cosa pel ca- „ lore della concupiscenza co' peccati veniali, che „ diminuiscono il fervore della carità . . . E quindi „ a questo Sacramento compete il rimettere i pec- „ cati veniali“. Quindi è, che dai Ss. Padri questo Sacramento viene chiamato *quotidiana medicina, et remedium quotidianæ infirmitatis*; cioè perchè scancellata le macchie, cui cotidianamente l'umana nostra fralezza ci fa contrarre. Van però molto lungi dal vero que', che pensano, che vengano rimessi anche quei veniali peccati, ai quali hanno attracco, affetto ed adesione: perciocchè questi, che da essi non si detestano, ma si amano, non si rimettono; cosicchè se non li abbattono, nè procurano di emendarsene, invano frequentano la Comunione.

Dichiarar conviene un po' meglio questo articolo. Dico adunque, che acciò la SS. Eucaristia mondi l' uomo dai peccati veniali, è necessario che concepisca di essi nel suo cuore detestazione, e dolore almeno imperfetto, almeno virtuale: perciocchè alla remissione di qualsivoglia peccato ricercasi infallibilmente mutazione e cangiamento dal canto della volontà, in virtù di cui dispiaccia ciò, che per lo innanzi piaceva; e per altro questo cangiamento di volontà non può esserci senza qualche vero sentimento di detestazione, di dispiacenza e di dolore: l' uomo adunque senza di ciò, ricevendo la SS. Eucaristia non conseguirà la remissione de' suoi veniali. Quindi chi v. g. concepirà detestazione nel suo cuore di tre veniali, o espressamente o virtualmente, otterrà di essi tre la remissione; ma non la conseguirà di altri, ai quali continuerà ad avere attacco, affetto e adesione. E qui si noti bene, che quantunque richiegasi per la remissione dei veniali la detestazione ed il dolore; non a questo dolore però, ma alla SS. Eucaristia deve attribuirsi più la loro remissione. Ecco il perchè. La detestazione ed il dolor de' veniali, con cui l' uomo fedele si accosta alla sagra Mensa, per lo più è imperfetto, e però di per se solo non bastevole ad operare la remission de' veniali.

Condizio-
ne neces-
saria al
consegui-
mento di
questo ef-
fetto..

Ecco adunque, che quello manca deve supplirsi, e si supplisce dall'efficacia di questo Sacramento.

3. Effetto, la remissione della pena temporale.

IX. La remissione della pena temporale ai peccati dovuta si è il terzo effetto della SS. Eucaristia. E rimette questa pena non solo in quanto è Sacrificio, come diremo a suo luogo, ma eziandio in quanto è Sacramento; e ciò non già direttamente, ma indirettamente e concomitantemente, in quanto (scrive S. Tommaso nell'art. 5.) chi la riceve si unisce a Cristo, la qual unione si fa per carità, pel fervore della quale l'uomo consegue la remissione non solo della colpa, ma pur anco della pena. Quindi è, che in conseguenza per una certa concomitanza all'effetto principale, l'uomo consegue la remissione della pena, non già di tutta, ma a proporzione ed a misura della sua divozione e fervore.

4. Effetto, la preservazione dai peccati futuri.

X. Il quarto effetto è la preservazione dai futuri peccati. *Qui manducat hunc panem*, disse, Cristo, *non morietur in eternum*; non già di morte corporale, ma spirituale per lo peccato. Dichiarò ciò egregiamente S. Tommaso nell'art. 6, scrivendo così: Viene l'uomo preservato dal peccato futuro nella maniera stessa, con cui viene preservato il corpo dalla futura morte. Ciò avviene in due guise; cioè 1. in quanto la natura dell'uomo viene interiormente rinforzata contro le interiori cause corrompitrici: ed in tal guisa preservato viene l'uomo dalla morte col mezzo del cibo, e della medicina. 2. In quanto viene munito contra gli esterni insidiatori; e così vien egli preservato con quell'armi, con cui il corpo di lui viene munito. Ora questo Sacramento si nell'una che nell'altra di queste due maniere preserva dal peccato: perciocchè primamente col congiugnere l'uomo con Cristo per la grazia, fortifica la vita spirituale dell'uomo, come cibo spirituale e spiritual medicina, secondo quel detto del Salmo 103. *Panis cor hominis confirmat* . . . a. In quanto è un segno della passione di Cristo, per cui sono stati vinti i demonj, difende l'uomo contro ogni diabolica impugnazione. Quindi dice il Grisostomo hom. 45. sup. Jo. *Ut Leones flammam spirantes, sic ab illa mensa discedimus terribiles effecti diabolo*. Ci rende adunque la SS. Eucaristia, degnamente ricevuta, fortificata come Leonni contro i nemici nostri esterni, e terribile a Gatanasso: ci somministra e lena e armi, onde resistere alle diaboliche tentazioni, onde non lasciarsi vince-

re dai piaceri ed allettamenti del secolo, onde non cedere agli scandali e pravi esempj de' malvagi.

XI. Diminuisce poi anco (e quest' è il quinto effetto) la concupiscenza ed il fomite del peccato.

„ Sebbene (dice l' Angelico Dottore nello stesso art.

„ al 3.) questo Sacramento non sia direttamente ordi-

„ nato alla diminuzione del fomite, lo diminuisce

„ nondimeno per una certa conseguenza, in quanto

„ aumenta la Carità; perchè, come dice S. Agosti-

„ no lib. 83. quest. 36. *Augmentum Caritatis est di-*

„ *minutio cupiditatis*. “ . Quindi S. Bernardo, nel

„ *Serm. de Bapt. & Sacram. Altaris*, diceva ai suoi

„ Monaci: „ *Si quis vestrum non tam sæpe modo, non*

„ *tam acerbos sentit immunditiæ motus, iracundiæ,*

„ *luxuriæ, aut ceterarum hujusmodi, gratias agat*

„ *Corpori & Sanguini Domini; quoniam virtus Sa-*

„ *cramenti operatur in eo.* “

XII. Annovera S. Tommaso art. 1. al 2. fra gli ef-

„ fetti della SS. Eucaristia una certa attuale spiritua-

„ le soavità e dolcezza, cui conoscono soltanto quell'

„ anime buone, che la sperimentano e la gustano, e

„ per cui giungono perfino a disprezzare onninamente

„ tutte le terrene delizie, ed a non prender piacere

„ salvochè in Cristo. „ Per virtù di questo Sacramen-

„ to (dic' egli) l'anima spiritualmente si refocilla

„ col mezzo d' una spirituale dilettazone; ed in cer-

„ ta maniera s' inebbria nella dolcezza della bontà

„ divina secondo quello Cantic. 5. *Comedite amici*

„ *& bibite, & inebriamini charissimi.* “

XIII. L' ultimo effetto o frutto della SS. Eucari-

„ stia è finalmente il pegno della gloria eterna e del

„ perpetuo congiungimento con Cristo. Ciò egli stesso

„ promette, quando dice, Jo. 6, *Qui manducat meam*

„ *carnem, & bibit meum sanguinem, habet vitam æternam,*

„ *& ego resuscitabo eum in novissimo die.* Os-

„ serva però S. Tommaso, nell' art. 2. della stessa que-

„ stione al 1, „ Che siccome la passione di Cristo, in

„ virtù di cui opera questo Sacramento, è bensì ca-

„ gion sufficiente della gloria, non però in guisa che

„ costamente veniamo nella gloria introdotti; ma è

„ uopo, prima insieme con lui patire, per essere

„ poscia con lui glorificati, come si dice, Rom. 8;

„ così questo Sacramento non c' introduce tosto nel-

„ la gloria, ma ci dà forza e virtù di arrivarci, e

„ però Viatico appellasi. In figura di ciò leggesi, Reg.

„ *19. Che Elias comedit & bibit & ambulavit*

„ *in fortitudinem cibi illius, quadraginta diebus &*

„ *quadraginta noctibus usque ad montem Dei Horeb.* “

5. Effetto,
la diminu-
zione del
fomite.

6. Effetto,
la spiritua-
le soavità
e dolcezza.

7. Effetto,
il pegno
della vita
eterna.

La SS. Eucarestia non produce in tutti ugualmente i suoi effetti .

XIV. Niuno però si pensi, che da tutti ugualmente si conseguiscano gli effetti già noverati di questo Sacramento; e sarebbe in errore chi ciò credesse. Ognuno ne consegue, e ne partecipa a misura delle disposizioni, che seco porta quando va a ricevere questo celeste Pane. Quindi siccome prende il cibo corporale con maggiore utilità e vantaggio chi lo mangia con un corpo più sano, come uno stomaco meglio disposto, con più appetito e fame; così nel mangiamento di questo Pane celeste quei ricevono più accrescimento di grazia, e più partecipano degli altri i di lui effetti, i quali meglio disposti di animo, di mente, di cuore, alla sagra Mensa si accostano. Questi effetti però non sempre sono sensibili: possono parteciparsi, possono conseguirsi senza che chi gli consegue e partecipa, gli senta in sé, o conosca di possederli. Ciò sia detto a conforto di certe anime buone, le quali non sentendo tali effetti temono d' essere indegne di accostarsi a ricevere con frequenza la SS. Eucaristia. Le piante crescono (dice il piissimo Luigi di Granata), frondeggiano, rendono frutto a suo tempo; eppure, per quanto noi attentamente le stiamo osservando, non lo discerniamo; così pure gli spirituali vantaggi di questo cibo divino, noi, noi stessi che pur per bontà del Signore degnamente comunicandoci riportiamo, non gli possiamo discernere, nè vedere; e possiamo soltanto argomentarli dall' ardore di carità, dall' aumento di mortificazione e di pazienza, dalla emendazione de' nostri difetti, dallo studio della virtù e dall' esercizio e frequenza delle opere buone. Questi sono i frutti, da cui si conoscono. La mancanza della divozione e gusto sensibile non è buon argomento di nulla profittare dalla frequenza delle Comunioni; perchè l' assenza di tali cose, cui il Signore dà a chi gli piace, non impedisce per nulla il frutto di questo Sacramento.

Questi effetti non sempre sono sensibili:

Se i peccati veniali impediscono l' effetto di questo Sacramento.

XV. Tre cose qui, prima di dar fine a questo paragrafo ed a tutto questo Capitolo, restano meritamente a ricercarsi: 1. Se i peccati veniali impediscono il frutto di questo Sacramento: 2. Se giovi la Comunione ad altra persona per cui viene fatta, o applicata: 3. Quando la SS. Eucaristia produca i suoi effetti. E quanto al primo quesito: S. Tommaso, nella q. 79. art. 8, lo scioglie, distinguendo fra veniali già commessi prima del ricevimento della SS. Eucaristia, e quelli che occorrono nella stessa Comunione. Data adunque, che i peccati veniali della prima classe, non impediscono l' effetto di questo Sacramento: per-

„ ciocchè può accadere, che taluno dopo commessi
 „ molti peccati veniali divotamente si accosti a que-
 „ sto Sacramento, e plenariamente ne conseguisca l’
 „ effetto. “ Di quei poi della seconda classe soggiug-
 „ ne, che questi „ non impediscono del tutto l’effetto
 „ di questo Sacramento, ma solamente in parte. Im-
 „ perciocchè si è già detto, che l’effetto di questo
 „ Sacramento non è soltanto il conseguimento della
 „ grazia abituale o carità, ma eziandio una terza at-
 „ tuale refezione di spirituale dolcezza; la quale ap-
 „ punto rimane impedita, se taluno si accosta a questo
 „ Sacramento pei peccati veniali colla mente distrat-
 „ ta; ma non si toglie perciò l’accrescimento dell’
 „ abitual grazia o carità “. Dal che ne siegua, che
 „ nessuna Comunione è inutile, ma o è sacrilega e gra-
 „ vemente peccaminosa, o apporta qualche accrescimen-
 „ to di grazia abituale; perciocchè l’uomo, che si acco-
 „ sta alla SS. Eucaristia o è in istato di peccato mor-
 „ tale, ed in tal caso fa un sacrilegio e pecca mortal-
 „ mente; o è in istato di grazia, e in allora sebbene
 „ vi si accosti con distrazione, non perde nondimeno il
 „ frutto *ex opere operato*, cioè l’aumento di grazia, e
 „ quindi la Comunione gli è fruttuosa. Ma ha molto a
 „ temersi (cosa che ben considerata mi fa tremare),
 „ che que’ peccati, i quali sono riputati veniali, e so-
 „ no tali in se stessi, per la circostanza del tempo di-
 „ vengano mortali, siccome quelli, che grave ingiuria
 „ fanno al Sacramento. Dice un gran Teologo citato
 „ dal Contensone: „ penso, che se taluno con-intenzio-
 „ „ ne formale (cioè a bella posta) vuole in quel tem-
 „ „ po (della Comunione) starsene distratto, pecchi
 „ „ mortalmente, e quindi non conseguisca del Sagra-
 „ „ mento verun effetto, perchè quella irriverenza è
 „ „ grave “. Provvedano a se stessi adunque e que’ Sa-
 „ „ cerdoti i quali cotidianamente celebrano, e que’ seco-
 „ „ lari che frequentemente si comunicano, ma senza di-
 „ „ vozione, per usanza e consuetudine, e colla mente dis-
 „ „ tratta, e badando a tutt’altro. Guardinsi bene, che
 „ „ celebrando, e comunicandosi con tanta irriverenza non
 „ „ offendano Dio con grave colpa, e sacrilegamente ce-
 „ „ lebrino e si comunicchino; il che certamente non è
 „ „ difficile che avvenga attesa la maestà, dignità ed ec-
 „ „ cellenza di sì augusto Mistero.

- XVI. Venso alla 2. ricerca, e dico, che quegli
 „ per cui vien fatta, o a cui viene applicata la Comu-
 „ „ nione altrui, o sia vivo, o sia morto, non conseguis-
 „ „ sce verun effetto, nè verun giovamento ne ritrae *ex*
 „ „ opere operato. Nostro Signor Gesù Cristo ha istituito

Se la Co-
 „ munione
 „ di uno
 „ possa gio-
 „ vare ad
 „ un altro.

questo Sacramento per modo di cibo e di bevanda : il cibo e la bevanda ad altri non giova salvochè unicamente a chi li prende : adunque la SS. Eucaristia ad altri giovamento non apporta, ma unicamente a chi la riceve. Sentiamo S. Tommaso, il quale q. 79. art. 7. al 5. dice così : „ Sumptio pertinet ad rationem „ Sacramenti . . . & ideo ex hoc quod aliquis sumit „ Corpus Christi non accrescit aliis aliquod juvamen- „ tum “ E' egli diffatti mai possibile, che taluno col suo mangiamento arrivi mai a sedare la fame altrui? Dicasi lo stesso di questo cibo spirituale : il mangiamento dell' uno non può giovare all' altro. Nè si dica, che potrà almeno giovare alla soddisfazione de' peccati d' un altro, o alla remission della pena : perciocchè dice il S. Dottore : „ Non è stata istituita la SS. Eu- „ caristia, come Sacramento per soddisfare, ma ben- „ sì a spiritualmente nodrire : ed ha ciò soltanto, in „ quanto è sacrificio. “

Sicchè adunque nulla potrà sperare, nessun frutto, nessun giovamento, chi si raccomanda (e molti lo praticano) ad una buona e divota, persona, e le dice: in oggi, in dimani fate, vi prego la Comunione per me? Nulla, io rispondo e ripeto, *ex opere operato*; ma può sperar qualche giovamento *ex opere operantis*; Sì la Comunione può ad altri giovare, cioè ai vivi per modo d' impetrazione; e per modo di suffragio ai defunti. Nella Comunione trovansi due cose, 1. che è un atto di Religione; e 2. che è atta ad eccitare il fervore di carità. Ora l'atto di Religione è da se soddisfattorio *ex opere operantis*, non solo per la persona, che lo fa, ma eziandio per altri: l'atto poi fervido di carità fa sì, che la persona facilmente prorompa in preghiere ed orazioni per la persona, che ha chiesto per se la Comunione; preghiere ed orazioni, che indirizzate a Dio in quel tempo, e sono a Dio più grate, e pel fervore di devozione hanno maggior forza e virtù d' impetrare. Ecco ciocchè al postulante può giovare, e nulla più. Quindi a me pare, non sia cosa spediante lo spignere certe, devote femmine, col dar loro la limosina, a fare per se la Comunione; perchè è un metterle a pericolo di farla senza divozione, e più per non mancare di parola, e per non per perdere quel po' di lucro, o di limosina. Sarà adunque miglior cosa, e più sicura, il domandar loro unicamente, che quando si accostano spontaneamente alla sagra Mensa per loro divozione, e approvata costumanza, preghino per noi, esponendo a Cristo Signore, che hanno Sagramentalmente ricevuto

le nostre necessità, e chiedendogli quelle grazie spiri-
rituali e temporali che desideriamo.

XVII. Al 3. ed ultimo quesito rispondo, che la SS. Eucaristia in allora produce i suoi effetti, quan-
do le specie Sagramentali sono nello stomaco passate
e ricevute. Questa si è l'opinione de' Teologi e più
probabile e più comune e quasi universalmente ri-
cevuta. Imperciocchè a conseguire l'effetto di questo
Sagramento ricercasi certamente il mangiamento ed
il bevimento, dicendo Cristo, *Accipite, et comedite;*
accipite, & bibite; *& qui manducat meam carnem,*
& bibit meum sanguinem, habet vitam eternam: ora
pel solo prendimento del cibo in bocca il mangiamen-
to non è che semplicemente incominciato; nè si di-
ce che ha mangiato chi ha preso il cibo in bocca
senza inghiottirlo e trasmetterlo allo stomaco: in al-
lora dunque soltanto si avvera il mangiamento di que-
sto cibo divino, quando le specie Sagramentali sono
ricevute nello stomaco; e quindi si hanno gli effetti
della SS. Eucaristia. Ma ciò a che serve? Serve in
pratica per avvertire i fedeli ad inghiottire tostamen-
te la sagra Particola, affinchè non si sciolga in boc-
ca, si corrompa e si consumi; poichè in tal caso,
non passando allo stomaco, non si avrebbe il mangia-
mento, e quindi nemmeno i frutti della SS. Eucaristia.

Quando la
SS. Euca-
ristia pro-
duca i
suoi effet-
ti.

Ciò sia detto della frequente Comunione, e degli
effetti di questo Sagramento, cui darò fine con bella
esortazione di S. Bonaventura nel Brevil. p. 6. cap.
9. Chi brama accostarsi frequentemente alla Comu-
nione, „ provi (dice) se stesso, e vegga con quanta
„ carità e con qual fervore si accosti; perciocchè non
„ solo i peccati mortali debbono evitarsi, ma pur an-
„ co i veniali . . . I quali sebbene non uccidano l'a-
„ nima, rendono però l'uomo tiepido, grave, indis-
„ posto ed inetto ad accostarsi al S. Altare, se
„ queste polveri e paglie di venialità non vengano con-
„ sumate dall'ardente fiamma della carità, e dalla
„ considerazione della propria viltà. Quindi guarda-
„ ti di non accostarti troppo tiepido e inconsiderato;
„ perchè indegnamente ricevi un tanto Sagramento,
„ se non lo ricevi con riverenza, con circospezione
„ e con riflesso.

CAPITOLO II.

Della Eucaristia, come Sacrificio.

Fin qui dell' Eucaristia, in quanto è Sagramento:
passiamo in adesso a considerarla, in quanto è Sagri-

ficio. Parleremo di tutto ciò, che la riguarda o intrinsecamente o estrinsecamente; e lo faremo colla possibile brevità, o non toccando, o passando con velocità le quistioni, o dommatiche o scolastiche, e trattendoci più di proposito, sempre però senza soverchia prolissità, nelle Morali, che proprie sono del nostro istituto.

§. I. *Definizione del Sacrificio. Convieni alla Messa, la quale è vero Sacrificio della nuova Legge.*

Definizione del Sacrificio. I. Il Sacrificio propriamente tale, viene dai Teologi difinito così: è un'oblazione di cosa sensibile, fatta a Dio solo, per professare il sovrano di lui Dominio, da un legittimo Ministro, con cangiamento o distruzione della cosa offerta.

Non conviene questa definizione se non se al Sacrificio vero, e non già ad altre cose fatte a onor di Dio, che largamente appellansi sacrificio; come al dire di S. Agostino de Civ. Dei cap. 6. „ verum sacrificium est omne „ opus, quod agitur, ut sancta societate inhaereamus „ Deo “; e S. Tommaso 3. p. q. 22. art. 2. nello stesso senso dice, che „ omne illud, quod Deo exhibetur „ ad hoc quod spiritus hominis feratur in Deum, „ potest dici Sacrificium, secundum illud Psalmi, „ Sacrificium Deo spiritus contribulatus “. Il vero Sacrificio adunque, e propriamente tale, di cui qui si tratta, è primamente un'oblazione, nel che conviene genericamente con ogni altra offerta: perciocchè ogni sacrificio è un'oblazione, sebbene non ogni oblazione sia sacrificio. „ Le primizie (dice „ S. Tommaso 2. 2. q. 85. art. 3. al 5.) erano obblazioni, perchè offrivansi a Dio, ma non erano „ sacrificij “. Di cosa sensibile, perchè il sacrificio è un atto esterno di Religione, un onor pubblico e solenne dato da un Ministro pubblico al supremo Signore: non può adunque essere che un'oblazione di cosa sensibile ed esterna. Fatta a Dio solo, perchè a niun altro può offrirsi il Sacrificio, salvochè al supremo Signore e padrone della vita, della morte e di tutto. Le parole, che sieguono, per professare il supremo di lui dominio, il fine indicano del Sacrificio: perciocchè con esso l'uomo professa e dichiara la sua servitù e riverenza verso la suprema divina Maestà, e confessa insieme la sua infermità ed indigenza, e protesta in fine aver tutto ricevuto da Dio, e di tutto in Dio ed a Dio riferire. Si dice poi, fatta da un legittimo Ministro, perchè

non compete a tutti l'offerir sagrifizj; ma a que' soli, che sono da Dio chiamati, come Aronne. Essendo il Sagrifizio un atto e pubblico, e nella Religione il più eccellente, è cosa ben giusta e doverosa, che venga esercitato non da altri che da Ministri speciali, ed a tale uffizio deputati.

II. Giocchè v' ha di speciale, di proprio e di unico nel Sagrifizio, viene indicato da quelle parole poste in ultimo luogo nella diffinizione, *con cangiamento o distruzione della cosa offerta*. Quest' è appunto, in che distinguesi dalle semplici obblazioni il Sagrifizio, perchè, come insegna S. Tommaso nel luogo citato q. 85. art. 5. al 5. „ i Sagrifizj diconsi „ propriamente, allorchè intorno alle cose, che offer- „ fronsi, si fa qualche cangiamento, come allorchè „ gli animali uccidevansi, o consumavansi col fuoco : „ o quando il pane si rompe, e si mangia “. Quindi questo cangiamento può essere di due maniere : o per fisica distruzione e consumazione, come quando uccidevansi gli animali, che venivano immolati, e quando consumavasi l'incenso col fuoco; oppure riducendo le cose in istato tale da non poter più servire ad altro uso, come quando si versava il vino in terra. E' poi dottrina di S. Tommaso nella q. cit. art. 1. „ essere cosa procedente dal gius naturale, „ che l'uomo faccia uso di alcune cose sensibili per „ offerirle a Dio in segno della dovuta soggezione ed „ onore, a somiglianza di quelle persone, le quali „ ai lor Signori alcune cose offrono in ricognizione „ del lor dominio. Ciò appunto spetta all' essere di „ Sagrifizio. E quindi l'oblazione di Sagrifizio spetta al gius naturale. “

In che principalmente distinguasi il Sagrifizio dalle altre obblazioni.

III. Il Sagrifizio è di quattro sorta per parte del fine, a cui è indiritto, cioè latreutico, eucaristico, propiziatorio ed impetratorio. Il primo si è quello, che è ordinato al culto di Dio ed a suo onore e riverenza; a riconoscere la suprema sua Maestà, dominio e sovranità; ed a protestargli la nostra servitù, vassallaggio e soggezione. L'altro si offre alla infinita di lui bonrà in rendimento di grazie per gl' innumerevoli benefizj da essa ricevuti. Col terzo veneriamo la di lui giustizia, cui placar procuriamo col Sagrifizio propiziatorio, implorando de' peccati commessi il perdono. Col quarto finalmente adoriamo la infinita di lui provvidenza, da cui professiamo venirci tutt' i beni sì spirituali che temporali, e principalmente l'eterna retribuzione; e quindi è ordinato alla loro impetrazione. E ciò del Sagrifizio in comune.

Di quante sorta sia il Sagrifizio per parte del fine.

La Messa è
l'unico e
vero Sagri-
fizio della
nuova lega-
te.

IV. Nella vecchia Legge ci erano più generi di Sacrifizj da Dio istituiti, cioè *Olocausto*, *Ostia pacifica*, e *Sagrifizio pel peccato*. Nella nuova ve ne ha uno solo, ma che supera di gran lunga tutti gli altri in dignità, in eccellenza, in virtù ed efficacia; uno solo, ma che unico essendo, contiene, però in sé di tutti la perfezione, la grandezza e gli effetti; e quindi è e latreutico ed eucaristico, e propiziatorio e impetratorio. Questo è la Messa; e nel Tridentino, sez. 22. can. 1, insegna la Cattolica Chiesa contro i Luterani, i Zuingliani, i Calvinisti ed i Sociniani, essere la Messa il vero Sacrifizio della nuova Legge: „ Si quis dixerit, in Missa non offerri Deo verum & „ proprium Sacrificium, aut quod offerri non sit aliud, „ quam nobis Christum ad manducandum dari; ana- „ thema sit “. Confermano questa verità le sante Scritture, la tradizione de' Padri, e il senso perpetuo e pratica della Chiesa, come fanno vedere i Teologi Dommatici. Sebbene quanto alla tradizione de' Padri, ed uso antico, queste sono cose, che vengono a noi accordate e confessate dagli stessi Caporioni de' Novatori, cioè Lutero e Calvino. Imperciocchè il primo nel suo libro contro Enrico VIII. Re d'Inghilterra dice così: „ Ultimo dicta Patrum inducit Rex pro „ Missario Sacrificio, & ridet meam stultitiam, quod „ solus velim sapere præ omnibus. Hoc est, quod „ dixi, Thomisticos asinos nihil habere quod produ- „ cant; nisi multitudinem hominum, & usum anti- „ quum “. E poco più sotto aggiugne, di nulla curarsi, quand'anco *mille Augustini, & mille Cypriani stent contra se*. E nel lib. de Missa privata: „ Hic, „ scrive, non moramur, si clamitent Papistæ: Eccle- „ sia, Ecclesia; Patres, Patres; quia, ut dixi, ho- „ minum dicta, apt facta nihil in tam magnis, causis „ curamus. Scimus enim ipsos Prophetas lapsos esse, „ adeoque & Apostolos: verbo Christi judicamus Ec- „ clesiam, Apostolos, adeoque ipsos Angelos &c. “. E' ella questa temerità, furore, o demenza? Dirò, che è tutto insieme. E lo stesso è il sentimento di Calvino, sebbene lo esprima con termini più moderati: „ Si „ cogitamus (così lib. 4. inst. cap. 18. §. 12.) Domini, „ non hominum *Canam esse*, non est cur ulla homi- „ num auctoritate, vel annorum præscriptione patia- „ mur, nos ab illa vel latum unguem dimoveri “. Dello stesso tuono parla Kennizio *in exam. Concil. Trid. par. 2.* Adunque i Padri del Concilio di Trento non hanno nulla di nuova stabilito, ma han seguito puramente la fede della Chiesa di tutt' i tempi addietro,

quando nell' addotto canone ha dichiarato su tal punto la sua mente.

V. Conviene diffatti alla Messa e la definizione del Sacrificio già addotta, e le convengono tutte le condizioni ad un vero Sacrificio necessario. Imperciocchè 1. è un' obblazione di cosa sensibile, quali sono le specie di pane e di vino consacrate, sotto di cui il Corpo e Sangue di Cristo sono contenuti; 2. E' fatta a Dio solo pel legittimo fine di dar culto a Dio medesimo in riconoscimento della suprema sua maestà, e sovrano dominio su di noi e tutte le cose create, e per proteggergli la nostra soggezione e servitù. 3. V' ha il legittimo Ministro, cioè primariamente Cristo medesimo, che n' è il principale offerente, poi il Sacerdote: *Una enim, dice il Tridentino sez. 22. c. 2., eademque est hostia, idem nunc offerens;* non solo per se medesimo; ma *Sacerdotum ministerio, qui se ipsum tunc in cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa.* 4. C' è finalmente la forma, o le parole consecratorie, in virtù di cui, quant' è da se, il Corpo viene separato dal Sangue.

Conviene alla Messa la definizione del Sacrificio.

VI. E qui è necessario il trattenersi alcun poco, onde dichiarare un po' meglio quest' ultimo punto, e far vedere, che la forma del Sacrificio, ossia l' atto, per cui formalmente ed essenzialmente farsi nella Messa il Sacrificio della SS. Eucaristia, non consiste nella consumazione delle specie consacrate fatta o dal popolo, o dallo stesso Sacrificatore, ma sostanzialmente, e adeguatamente nella sola consecrazione, in cui nondimeno si contiene l'ordine al ricevimento, ossia alla consumazione. Questa dottrina, che per altro non è ammissa da tutti, anche i Tomisti, i quali pensano, che la consumazione almeno in parte all' essenza del Sacrificio appartenga, è certamente più conforme all' espressioni del Concilio di Trento, e ai detti de' Padri. Il Concilio sez. 21. cap. 1. si esprime così:

„ Christum Sacerdotem secundum ordinem Melchise-

„ dech se in æternum constitutum declarans, Corpus

„ & Sanguinem suum sub speciebus panis & vini

„ Deo Patri obtulit, & sub earumdem rerum symbolis

„ Apostolis, quos tunc novi Testamenti Sacerdotes

„ constituebat, ut sumerent, tradidit, & eisdem

„ eorumque in Sacerdotio Successoribus, ut offerrent,

„ præcepit. Il Concilio adunque nella sola consecrazione fatta da Cristo, e da farsi dagli Apostoli e loro successori nel Sacerdozio, riconosce l' essere intero di obblazione, e di Sacrificio. Della stessa maniera parlano i Padri. Sentiamone fra tutti per bre-

L'atto essenziale del Sacrificio nella Messa consiste nella sola consecrazione.

vità uno solo, cioè S. Gregorio Nisseno Orat. 1. de
Resurrect., ove dice: „ Quum Corpus edendum, &
 „ Sanguinem bibendum Discipulis exhibit Christus,
 „ jam arcana ratione Corpus ejus erat immolatum“. E
 S. Tommaso q. 82. art. 10. le tracce seguendo dei
 Padri insegna „ che a Dio *colla consecrazione* si of-
 „ fre il Sacrificio di questo Sacramento“. E più
 chiaramente nella risp. al 1. dice: „ Gli altri Sagra-
 „ menti si fanno nell'uso de' fedeli . . . Ma questo Sa-
 „ gramento si fa nella *consecrazione della Eucari-*
 „ *stia*, in cui si offre a Dio Sacrificio. “

Ma passiamo alla teologica ragione, che non può
 essere a mio giudizio più efficace. Sentiamola dal
 Ch. Bossuet, il quale, nel suo libro intitolato: *Es-*
posizione della Cattolica dottrina, nel cap. 14., ove
 di proposito tratta del Sacrificio della Messa, così
 parla: „ Due azioni hanno a notarsi in questo Mistere-
 „ ro onninamente fra sè distinte, sebbene l'una all'
 „ altra si riferisca. La prima è la *Consecrazione*,
 „ per cui il pane ed il vino cangiato rimane nel Cor-
 „ po e Sangue di Cristo: l'altra il *Mangiamento* (os-
 „ sia consumazione), per cui di essi partecipiamo.
 „ Nella *Consecrazione* il Corpo e Sangue di Cristo si
 „ **SEPARANO MISTICAMENTE**: perciocchè Cristo
 „ separatamente disse, *hoc est Corpus meum*, e se-
 „ paratamente *hic est Sanguis meus*; il che certa-
 „ mente esprime una viva ed efficace *rappresenta-*
 „ *zione della violenta morte* che soffrì. Quindi il
 „ Figliuol di Dio *in forza* di esse parole nella sagra
 „ Mensa viene costituito sotto *segni rappresentanti*
 „ ed *esprimenti LA/DI LUI MORTE*. Ciò opera la
 „ Consecrazione, la qual religiosa azione offre a Dio
 „ culto; ed importa la ricognizione e protestazio-
 „ ne della somma ed infinita podestà, che è in Dio,
 „ sopra ogni creatura, e in ispecialità sopra il gene-
 „ re umano. Imperciocchè Cristo ivi presente ri-
 „ nova, ed in certa maniera fa perenne la memoria
 „ della sua ubbidienza fino **ALLA MORTE** di Cro-
 „ ce. Adunque **NULLA GLI MANCA AL VERO**
 „ **SAGRIFIZIO**. “

Poco dopo soggiugne: „ Questo è il Sacrificio del-
 „ la Cristiana Religione affatto, e infinitamente di-
 „ verso dall' antico rito di significare dalla Legge pre-
 „ scritto: Sacrificio *spirituale* degno del nuovo Te-
 „ stamento, ove la Vittima si vede co' soli occhi
 „ della fede: ove la *spada* è la *parola* dividente **MIS-**
 „ **STICAMENTE** il Corpo dal Sangue; con cui in
 „ conseguenza il Sangue non si versa che misterio-

„ samente, nè ha luogo la morte, se non se in im-
 „ magine. È nondimeno verissimo Sacrificio, men-
 „ tre Cristo in esso si contiene veramente, ed al Pa-
 „ dre sotto questa specie di MORTE si offerisce;
 „ ma Sacrificio, che non ci astrae dal Sacrificio della
 „ Croce, anzi ad esso ci unisce per ogni maniera, non
 „ solamente perchè ad esso interamente si riferi-
 „ sce ma in realtà perchè non è, nè sussiste, se non
 „ se per questa relazione, donde tutta trae la sua
 „ virtù “ Fin qui il Chiar. Bossuet, la cui dottrina
 su tal punto fu riconosciuta come vera e cattolica,
 e da proporsi a credere agli eretici da Innocenzo
 XI. in due Brevi ad esso indirizzati, dai più dotti
 Cardinali, e da tutti i Vescovi della Francia e del-
 la Germania.

L'inventore del precetto divino di comunicarsi en-
 tro la Messa, di cui abbiám parlato più sopra, sostie-
 ne con grande impegno, che il Sacrificio consista es-
 senzialmente nella sola consumazione; e non è mara-
 viglia, perchè questa sentenza è assai più favorevole
 della opposta, e più adattata al suo sistema di tal
 divino precetto è ad altre sue singolari e torte idee .
 In ciò è stato seguito dal celebre Sig. Ab. Tamburi-
 ni, il quale insegna chiaramente questa opinione nel
 tratt. *de Euchar.* cap. 7. ove dice : „ Consecratio-
 „ nem esse magis conditionem necessariam, seu di-
 „ spositionem ad Sacrificium, quam partem ad ejus
 „ naturam pertinentem; duo vero alia, scilicet obla-
 „ tionem, & sumptionem vere ac proprie constitue-
 „ re Eucharistici Sacrificii naturam “. Fino ad ora
 quegli Autori, i quali han voluto che la consumazio-
 ne ancora sia parte essenziale del Sacrificio, ammet-
 tevano altresì che lo fosse la consecrazione; nè, che
 io sappia, veruno è ito tant'oltre fino ad escludere la
 consecrazione. Spettava ai novelli Maestri de'nostri
 tempi l'essere i primi ad insegnare coraggiosamente,
 che per nulla appartenga la consecrazione alla essen-
 za del Sacrificio .

Quanto abbiamo detto, e quanto ne dice il Chiar.
 Bossuet già riferito, basta per confutazione di questi
 novelli sistemi. Aggiugnerò qui soltanto una osserva-
 zione, ed è, che il rigettar totalmente la consecra-
 zione dall'essenza del Sacrificio, se non distrugge to-
 talmente la verità del Mistero, somministra almeno
 certamente ai Protestanti nuove armi per combatter-
 la, non'ci essendo parte della Messa in cui meglio
 si rappresenti, a comune giudizio de'Teologi, il cruen-
 to Sacrificio della Croce, e la mutazion della Vittì-

ma nel Sacrificio richiesta. Ma mi dica un poco il P. Nanarroni co' suoi aderenti: e perchè mai la sagra cerimonia del Venerdì santo non viene dalla Chiesa riguardata nè punto nè poco come Sacrificio? perchè? la consumazione ivi non manca, perchè il Sacerdote assume l'Ostia consecrata. Adunque non per altro se non se perchè manca la consecrazione; dal che chiaramente ne siegue, che nella consecrazione consista l'essenziale del Sacrificio, o che almeno ne sia una parte sostanziale, senza di cui il Sacrificio non sussiste. Cosa risponde il Nanarroni? Trovandosi anzi che no imbrogliato, è costretto a dire che anche la funzione di quel giorno è un vero Sacrificio, benchè senza consecrazione; ma che non è però quello il Sacrificio della Messa istituito da Cristo. Uno sproposito ne trae a sè un altro. Imperciocchè se ciò è, ci saran dunque nella Chiesa due diversi Sacrificj, e, quel che è peggio, uno di questi non ordinato, non istituito da Cristo. Ecco un'altra sorprendente e non mai più intesa novità. Siccome poi il Nanarroni non solo aveva insegnato consistere la essenza del Sacrificio nella consumazione; ma di più che anche la Comunione de' fedeli spetta all'essenza del Sacrificio: così venne dalla sagra Congregazione obbligato a ritrattarsi anche intorno a questo punto, il che fece colle seguenti parole: „ Dichiara il „ P. Nanarroni di riconoscere, che non appartiene „ nè all'essenza del Sacrificio, nè al Domma, ma al- „ la mera disciplina la Comunione de' fedeli, o si fac- „ cia nella sagra azion della Messa, oppure fuori di „ essa colle particole preconsecrate “. Così nel sovraccennato Formolario da lui sottoscritto.

VII. Dissi però consistere nella consecrazione la essenza del Sacrificio, *ma con ordine alla consumazione*, alla quale si riferisce. Dimostra chiaramente esserci questa relazione della consecrazione alla consumazione la specie di pane e di vino, sotto di cui il Corpo e Sangue vengono adattati ed ordinati al mangiamento, ed al bevimento, con cui restano consumati: ed oltracciò insegna S. Tommaso q. 82. art. 4. che i Sacerdoti celebranti tenuti sono per gius divino a comunicarsi, e ad essere così prima di tutti partecipi del Sacrificio. Quindi chi chiamasse la consumazione parte integrale del Sacrificio, nulla direbbe che alieno fosse della verità, ma anzi direbbe cosa conforme alla mente e dottrina della Chiesa, la quale comanda che le specie consecrate da un Sacerdote, se egli non può consumarle, da un altro Sacer-

La consecrazione è l'essenza del Sacrificio con ordine alla consumazione;

La quale può dirsi, ed è parte integrale del Sacrificio.

dote si assumano e si consumino. Quindi è, che il Sacerdote celebrante è tenuto a comunicarsi con quella Ostia stessa che ha consecrato e non con altra; e però le Rubriche del Messale ordinano, che se nella Ostia già consecrata apparisca un verme, che impedisca di assumerla, se ne consagri un'altra; e non già che, potendosi, se ne prenda una già consecrata dal Tabernacolo per compiere il sacrificio. E quest'è la ragione, per cui ai novelli Sacerdoti, i quali concelebano col Vescovo nel giorno della loro Ordinazione, a tenore di quanto prescrive il Pontificale Romano, debbono distribuirsi particole spettanti al presente Sacrificio e non estratte da una Pisside, in cui conservansi particole in altra Messa consecrate.

§. II. Dei Ministri del Sacrificio, e delle disposizioni necessarie per offerirlo degnamente.

I. Gesù Cristo è il primo e principale offerente nel Sacrificio della Messa. Il Concilio di Trento sess. 22. cap. 2. non ci lascia dubitare di questa verità, dicendo: *Idem nunc offerens Sacerdotum ministerio, qui seipsum tunc in Cruce obtulit.* E il Concilio Lateranense IV. nel cap. *Firmiter* i. de summa Trinitate; dice: *In Ecclesia idem ipse est Sacerdos, & Sacrificium.* Quindi è, che appellasi *Sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech*: perocchè egli è quegli, che cotidianamente pel ministero de' Sacerdoti, come suoi ministri, e non già come successori, giacchè al Sacerdote eterno non può competere l'aver successori, offre ed offrirà fino alla consumazione de' secoli, sotto le specie di pane e di vino, il Sacrificio offerto una volta sull'Altar della Croce; Sacerdote degno veramente di tale vittima; ed il quale offera un Sacrificio dal canto dell'offerente a Dio sommatamente grato, e per ogni parte puro: perocchè affinché il Sacrificio sia onninamente puro e mondo, non basta la mondezzezza e purezza della cosa offerta, ma ricercasi altresì dell'offerente almeno principale la purità e mondezzezza: e perciò dice l'Apostolo Hebr. c. 7. v. 26. 27. *Talis decebat, ut nobis esset Pontifex, sanctus, innocens, impollutus, segregatus a peccatoribus, & excelsior caelis factus, qui non habet necessitatem quotidie, quemadmodum Sacerdotes, prius pro suis delictis hostias offerre, deinde pro populi.*

G. Cristo è il principale offerente.

II. I Sacerdoti sono i veri ed i soli Ministri di questo Sacrificio. Quest'è un domma cattolico, a cui i soli eretici si oppongono. Eccone la ragione ehi-

I Sacerdoti sono i veri e soli Ministri del

Sagrifizio
della Mes-
sa.

sissima e decisiva. I soli Sacerdoti possono consagra-
re l'Eucaristia, come abbiám dimostrato nel Cap.
precedente §. IV. num. 1. : adunque i Sacerdoti pos-
sono soli il Sacrifizio della Messa offerire; perocchè
con una stessa azione, e si offre il Sacrifizio e si fa
il Sacramento, cioè si consagra l'Eucaristia. Aggi-
ngiamone un'altra, che parimente è del tutto decre-
toria. Il Sacrifizio della Messa è una cosa, che su-
pera di gran lunga le forze tutte della natura, sicco-
me quella che non può farsi senza la stupendissima
transustanziazione del pane e del vino, nel Corpo e
Sangue di G. Cristo: adunque non può questo Sagri-
fizio operarsi salvochè da quelli, i quali ne han rice-
vuto la forza, la virtù, la podestà; e questa l'han
ricevuta i Sacerdoti nella loro Ordinazione, e l'hanno
ricevuta dessi soli, com'è manifesto. Adunque i Sa-
cerdoti, e dessi soli, sono i veri e soli Ministri del
Sagrifizio della Messa.

Sistema di
alcuni nuo-
vi Maestri
su tal pun-
to.

III. Ma queste ragioni, per quanto sembrano forti e
decisive, punto non muovono i nuovi Maestri de' no-
stri tempi. Accordano questi, che il solo Sacerdote
abbia la podestà di consagrar; ma negano che con-
segrando egli solo, sia egli perciò il solo Ministro del
Sagrifizio. Ecco il loro discorso. L'essenza del Sa-
grifizio (dicono i due Autori citati nel §. preceden-
te verso il fine del n. 6.) non consiste nella conse-
grazione, nè altro è la consecrazione che una condi-
zione necessariamente richiesta, affinchè abbiassi la
Vittima da offerir poscia a Dio in Sacrifizio: l'obla-
zione di questa vittima, che viene dopo la conse-
grazione e la consumazion della medesima, quest'
è, ove stassene riposta la sostanza del Sacrifizio, sì
la mentovata oblazione che la consumazione, appar-
tengono al popolo, non meno che al Sacerdote; adun-
que vanno del pari amendue nell'azione sacrificati-
va, e sono quindi tutti ugualmente e con tutta pro-
prietà Sacerdoti offerenti. Quindi il primo di questi
due Autori nella sua Dommatica Dissertazione *Del*
Diritto pubblico ec. tom. 1. p. 171. n. 20. dice così:
„ Nella Messa, eccettuata la consecrazione, tutto si
„ fa ugualmente sì dal Sacerdote, che dalla plebe di
„ Cristo, talchè nel sostanziale non vi passa differen-
„ za alcuna“. E nella stessa pagina alla Nota u, scri-
ve: „ I Cristiani non men che i Sacerdoti, comuni-
„ candosi nella Messa, fanno un vero Sacrifizio, e
„ così in un co' Sacerdoti veramente sacrificano“.
Ometto altri somiglianti testi per brevità. Che poi
anche il secondo, cioè il Tamburini, sia dello stesso

Secondo es-
si tutti i Fe-
deli offero-
no e sagri-
ficano.

sentimento, non è da stupirsi, mentre pone egli pure lo stesso principio intorno alla essenza del Sacrificio, come consta dalle parole da noi riferite nel testè citato paragrafo e numero. E chi vorrà darsi la pena di leggere il suo Trattato *de Eucharistia*, vedrà che egli in esso stabilisce la stessa dottrina : la quale s' insegna pur anche nelle *Risoluzioni morali* di Pistoja del 1786. ove si dice, che „ licet Sacerdos, tanquam „ Christi Minister, & totius Ecclesie apud Deum „ Legatus sit, quemadmodum specialis offerens, & „ sacrorum donorum distributor; ceteri tamen adst- „ antes VERE cum ipso OFFERUNT, & SACRI- „ FICANT “. Così nella *Sez. de Euchar.* §. 12. e seg., e s'insinua altresì la stessa dottrina nel Sinodo di Pistoja celebrato da Mons. Rizzi.

IV. Convieni adunque cangiar registro, e servirsi d'altre armi per combattere questi novelli Maestri. E primamente la natura stessa del Sacrificio esige all'uffizio di offerente Ministri a ciò distintamente deputati, nè può per verun modo convenire al popolo ed alla plebe; perchè l'azione immolativa è di sua natura azione pubblica e prestantissima, che non conviene ad ogni genere di persone. Lo detta lo stesso lume naturale; e perciò presso quasi tutte anche le barbare nazioni, purchè adorino un qualche Nume, sempre ci è stata la costumanza di eleggere persone, che col grado del Sacerdozio distinte dal comune del popolo, immolassero le vittime ed offerissero il Sacrificio. Quindi è che nella Legge stessa di natura destinati venivano ai Sacrifizj i Principi ed i Capi delle famiglie. Quindi leggiamo, che Noè Abramo e Giobbe offerirono a Dio de' Sacrifizj. Ma, discendendo alla Legge vecchia, si dia un riflesso a ciò che, in ordine al Sacerdozio, è stato da Dio stesso in essa stabilito, e chiaro apparirà quanto vadano lungi dal vero questi nuovi Maestri nel rendere a tutti comune un grado ed un uffizio, che è stato sempre ristretto e limitato ad una classe di persone particolare. Dodici tribù ne furono escluse, ed una sola trascelta a goderne il privilegio, e ad eseguirne gli uffizj. Più. In questa medesima tribù non tutti, ma que' soli eran considerati Sacerdoti, che venivano con rito particolare dal Pontefice consecrati, rimanendosi gli altri nel semplice grado di Leviti. Quindi leggesi al cap. 26. de' Paralip. punito Ozia, perchè essendo Re osato aveva di arrogarsi anche il Sacerdozio, e di offerire a Dio il Sacrificio. E sarà poi comune nella nuova Legge a tutti i Fedeli il

1. Argomento contro questa opinione:

Sacerdozio? No, grida l'Apostolo, Hebr. 5, dal ceto Sacerdotale sono esclusi tutti coloro, che non vengono a somiglianza d'Aronne da Dio chiamati per approvazione della Chiesa, e per legittima e canonica Ordinazione: *Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tanquam Aaron, Omnis Pontifex (ivi v. 1.) ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in iis, quæ sunt ad Deum: ut offerat dona, & sacrificia pro peccatis.* Ed a tenore di ciò il Concilio di Trento ha difinito sess. 22. can. 2: *Si quis dixerit, illis verbis, HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM, Christum non instituisse Apostolos Sacerdotes, aut non ordinasse, ut ipsi, alique Sacerdotes OFFERRENT Corpus & Sanguinem suum; anathema sit.*

2. Argomento.

V. Ma passiamo ad un altro argomento dedotto dai principj stessi su cui fondano gli Avversarij il loro nuovo sistema. Dicon essi che tutt' i Cristiani sono veri Sacerdoti (benchè non assunti, non chiamati, non ordinati dalla Chiesa, e sebbene niuno mai pel lungo spazio di mille e più anni abbia loro accordata tal prerogativa) e lo sono in virtù del Battesimo, cioè di un Sacramento comune a tutti, senza che, prima di Lutero, siasi ritrovato un solo Padre, un Vescovo e nemmeno un eretico, che fra i di lui effetti abbia annoverato quella Sacerdotal podestà, di cui i Cristiani tutti vogliono rivestiti. Ma dico io, se questa Sacerdotal podestà era già stata agli Apostoli comunicata nel Battesimo, perchè conferirla loro nuovamente nell' ultima Cena, quando loro disse, *hoc facite in meam commemorationem?* Diranno forse con Lutero, che in allora non fu loro conferita la podestà Sacerdotale, ma soltanto l' esercizio della medesima? Non credo io già, perchè il Concilio di Trento, nel diffinire che Cristo Signore in quel punto istituì gli Apostoli Sacerdoti, parla espressamente di una podestà, e di un grado in allora nato, e per la innanzi non esistente. Cosa dunque ha conferito di nuovo in quel punto agli Apostoli? qual podestà?

Ha, dicono, loro conferito la podestà di consecrare, la quale non essendo a tutti comune, nè dandosi nel Battesimo, come stoltamente ha preteso Lutero, dipende perciò dalla sagra Ordinazione, l' ha loro il Signore in quel momento conferita: e dicono il vero. Ma siccome secondo essi la podestà di consecrare non è la podestà di offerire il Sacrificio, non consistendo esso nella consecrazione, ma nella posteriore offerta, e nella consumazione; così dessi non ripe-

tono questa seconda podestà dall' Ordinazione, ma bensì dal Battesimo; e giacchè questo è a tutt' i Fedeli comune, così vogliono, che a tutti pure convenga un vero Sacerdozio. Ma domandò io, che avrebbe dunque dato Cristo Signore agli Apostoli, quando loro diede la podestà di consegnare? Null'altro, secondo essi, salvochè il potere ed il diritto di preparare, di disporre e di far presente sugli Altari la Vittima necessaria al Sacrificio. Ma questa non è per verun modo quella podestà, di cui parla il Concilio. Diffinisce egli che gli Apostoli istituiti furono Sacerdoti, a che? per apprestare la materia all' offerta? ma no, ma affinché offerissero egli stessi il Sacrificio: *Ut ipsi, aliique Sacerdotes OFFERRENT Corpus & Sanguinem suum*. Come adunque eran già Sacerdoti in virtù del Battesimo, e come si pretende di abbassare questo sublime grado fino a renderlo, come lo è il Battesimo stesso, a tutti comune? E non diverrebbe anche illusoria e falsa la formola dal Concilio di Firenze prescritta, e dalla Chiesa nella Ordinazione de' Sacerdoti praticata: *Accipite potestatem offerendi* ec. se non ricevessero in allora questa podestà, ma la avessero già nel Battesimo previamente ricevuta?

VI. Lascio da parte per amore della brevità tutte le altre ragioni che potrei addurre, e concluderò con un argomento dedotto dagli assurdi, che nascono da questa opinione. Se tutt' i fedeli fossero veri Sacerdoti, che assistendo alla Messa, e in essa comunicandosi, come tali, ancor essi, offerissero, sacrificassero, immolassero la Vittima non meno del celebrante, ne seguirebbe che la Comunione del popolo fosse di essenza del Sacrificio. Imperciocchè e perchè si sostiene, che tutt' i fedeli sono veri Sacerdoti? perchè la essenza del Sacrificio sta riposta non già nella consecrazione, che fa il solo celebrante, ma bensì nella Comunione, che è comunè anche agli astanti. Spetta dunque anche la Comunione del popolo alla essenza del Sacrificio; e quindi ne seguirebbe, che, mancando la Comunione del popolo nella Messa, il Sacrificio fosse mancante d'una sua parte essenziale. E quindi pure il Concilio di Trento avrebbe dovuto riformare il canone, in cui lecite dichiara e degne di approvazione quelle Messe, *in quibus solus Sacerdos sacramentaliter communicat*; non potendo mai credersi lecita l' offerta di un Sacrificio, che manca della sua sostanza. Ecco le conseguenze della opinione, cui confutiamo, conseguenze, come

3. Argomento.

ognuno vede, assurdisime; ma conseguenze che risaltano naturalmente negli occhi di tutti: ma conseguenze che discendono necessariamente dalla opinione, cui confutiamo. Qual meraviglia dunque, che la sagra Congregazione abbia obbligato il P. Nanarroni a confessare e dichiarare come consta dal già sopra mentovato Formolario, che la Comunione de' Fedeli non appartiene nè all' *essenza del Sacrificio*, nè al *domma*? Così ha egli fatto colle seguenti parole:

„ Si dichiara il P. Nanarroni di riconoscere che non
 „ appartiene nè *all'essenza del Sacrificio*, nè al dom-
 „ ma, ma alla mera disciplina la Comunione de' fedeli,
 „ o si faccia nella sagra azione della Messa, oppure
 „ fuori di essa colle particole preconsenate. “

Qual parte
 abbiano i
 Fedeli nel
 Sacrificio.

VII. Ma qual parte avran adunque i Fedeli in questo augusto Mistero? Quella, rispondo io, e quella unica e sola, che può competere a persone che fregiate non sono del carattere e podestà Sacerdotale, incapaci quindi di quell'atto, in cui propriamente consiste il Sacrificio, che è l'immolazione della vittima, atto proprio solamente di que' che stati sono scelti, e mediante la sagra Ordinazione autorizzati a prestar questo culto supremo alla divina Maestà. Il popolo adunque, che interviene ed assiste alla Messa, accompagna bensì l'azione del Sacerdote, che offre la sagra vittima, e seco lui si unisce nel presentarla a Dio in riconoscimento del supremo suo dominio, in rendimento di grazie, per placare il suo sdegno, per impetrarne i soccorsi, per espier le proprie colpe, e per tutti in una parola que' fini, per cui volle Cristo Signore costituirsi mediatore fra Dio e gli uomini, e rinnovare su de' nostri Altari quel Sacrificio, che aveva per la comun salvezza offerto sulla Croce; ma tutti questi atti non entrano a parte del Sacrificio stesso, come non provegnenti da una podestà, che porga verun diritto alla immolazione della Vittima, onde, anche senza popolo che assista al Sacrificio, intatto sussiste ed intero in tutte quelle parti, che ne costituiscono l'essenza. Che se fra i circostanti v'ha chi si accosti alla sagra Mensa, partecipa bensì in allora della Vittima nel Sacrificio offerta; ma non ne siegue, che parte alcuna egli abbia nell'azione, per cui venne dal Sacerdote immolata; perchè questa partecipazione è un atto posteriore, che suppone il Sacrificio nel suo essere compiuto, e che andar può da esso disgiunto, senza che alcun detrimento o imperfezion ne risulti nella sostanza. Questo è il sentimento della Chiesa, che ha sempre ri-

guardato il Sacrificio strettamente tale, e in se stesso considerato, come un'azione incompetente al popolo, e propria soltanto di quella podestà, che conferita primamente agli Apostoli è stata per loro mezzo perpetuata nei successori nel Sacerdozio. Quindi dice Benedetto XIV. nella sua Enciclica *Certiores* §. 3. che i Fedeli offrono ancor essi la sagra vittima, ma *ea ratione, quæ ipsos decere potest*. E in questo stesso senso debbon intendersi, e sono sempre state intese quell'espressioni delle Liturgie, per cui si dice dal celebrante, *OFFERIMUS tibi Domine &c. In spiritu humilitatis, & in animo contrito, suscipiamur, Domine, a te; & sic fiat Sacrificium Nostrum &c. Orate Fratres, ut meum, ac VESTRUM sacrificium &c.*; ed altre di simil fatta. Questo sì, questo è il senso necessario, unico e dalla Chiesa stessa determinato e prescritto, quando insegna fra i suoi dommi, che il Sacerdozio coll'annessa podestà di sacrificare a que'soli conviene ed è ristretto, che stati sono con una valida e legittima Ordinazione a questo alto grado sollevati. E basti il fin qui detto su tal punto, su di cui nemmeno per ombra si saremmo tanto a lungo trattenuti, se a ciò non ci avessero in certa maniera obbligati le novelle opinioni, che su tale articolo, come in altri, si vanno per disgrazia da alcuni anni disseminando, massimamente nella nostra Italia. Passiamo ad altro.

VIII. I Sacerdoti investiti una volta della podestà di consecrare e di offerire il divin Sacrificio, non la perdono per le loro malvagità anco enormi, anzi nemmeno se dalla Chiesa vengono separati; e possono sempre validamente celebrare, imperciocchè la podestà di sacrificare, che impressa rimane nel carattere Sacerdotale, è da esso inseparabile, nè può distruggersi per la iniquità del Sacerdote, o impedirsi dall'ecclesiastiche censure o divieti. Queste son cose, che non possono se non se renderne illecito l'esercizio, e non già che validamente non faccia il suo ministero, cioè non consagri, non offra il Sacrificio. Ascoltisi S. Tommaso, il quale nella 3. p. q. 82. art. 7. parla così: „ La consecrazione dell'Eucaristia è „ un atto, che siegue la podestà nell'Ordine. Quindi „ quei che sono separati dalla Chiesa per cagione di „ eresia, di scisma o di scomunica, possono bensì „ consecrare l'Eucaristia, la quale da essi consecrata „ contiene il vero Corpo e Sangue di Cristo, non fanno „ però ciò rettamente, ma peccano nel farlo: e conseguentemen e non ricevono il frutto del Sacrificio.“

I Sacerdoti malvagi non perdono la podestà di offerire il Sacrificio, ma l'offrono illecitamente.

Per offerir-
lo lecitamente cosa
si ricerchi.
Ricercasi l'
l'immunità
dalle censure.

IX. Da ciò è facile il capire, cosa richieggasi in un Sacerdote, affinchè degnamente e fruttuosamente offerisca questo tremendo Sacrificio. Primamente adunque ricercasi, che sia immune da ogni ecclesiastica censura di scomunica e di sospensione; perchè appunto queste censure sono ordinate ad impedire la esecuzione e l'esercizio dell'Ordine e della podestà ricevuta. Quindi que'Sacerdoti, i quali vincolati dalla scomunica o sospensione offrono il divin Sacrificio, incorrono nella pena della irregolarità. Ricercasi poi in secondo luogo lo stato di grazia, e la immunità di ogni mortal peccato. Se le cose sante tutte debbon

2. Lo stato
di grazia.

Chi è in
peccato
mortale de-
ve premet-
tere la Con-
fessione.

essere santamente trattate, quanto più non dovrà esserlo il santissimo, venerabilissimo Sacrificio? Quindi niun Sacerdote, conscio a se stesso di mortal peccato, può accostarsi al sagra Altare ed offerire il divin Sacrificio, se prima non lava le sue macchie, non già colla sola contrizione, ma pur anco colla confessione; e ciò sì per precetto divino, come abbiam dimostrato nel cap. prec. §. 6. num. 8., e sì ancora per comandamento espresso del Tridentino, il quale nella sess. 13. cap. 7. ordina così: „ Nullus sibi con-
„ scius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus vi-
„ deatur, absque præmissa Sacramentali Confessione
„ ad S. Eucharistiam accedere debeat, quod a Chri-
„ stianis omnibus, etiam ab iis Sacerdotibus, quibus
„ ex officio incubuerit celebrare, hæc sancta Syno-
„ dus perpetuo servandum esse decrevit, modo non
„ desit illis copia confessarii. Quod si urgente ne-
„ cessitate Sacerdos absque prævia Confessione cele-
„ braverit, quamprimum confiteatur“. Due precetti sono, come ognuno vede, in questo decreto contenuti. L'uno si è che il Sacerdote alla Messa, che vuol celebrare, se è conscio di peccato mortale, e se ha copia di Confessore debba premettere la Sacramental Confessione; e l'altro che se per urgente necessità ha celebrato colla sola contrizione, tenuto sia a confessarsi quanto prima, *quamprimum confiteatur*. Sviluppiamo questi due punti.

Quando si
possa celebra-
re colla
sola contri-
zione.

Quando si
avveri la
mancanza
di Confes-
sore.

X. Quando sarà, che un Sacerdote celebrar possa il divin Sacrificio colla semplice contrizione? Rispondo, che potrà farlo ognorachè si avverino queste due condizioni, cioè che manchi a lui copia di Confessore; e che ci sia urgente necessità di celebrare. E quanto alla prima, in allora si avvererà, che non ha copia di Confessore, quando o assolutamente gli mancherà un Sacerdote alle Confessioni approvato; o senza grave incomodo non potrà ritrovarlo, e ad

esso presentarsi. Ma quale sarà questo grave incomodo? Dico che è cosa troppo difficile il diffinirlo ed individuarlo. Dipende ciò più che da altro dalle individue circostanze della persona. L'incomodo e la fatica, che a taluno è pesante e grave, leggiera può essere ad un altro; v. g. poche miglia di viaggio a piedi per un dato soggetto sarà poco o nulla, per un altro sarà molto, nè forse avrà il potere di supplire col farlo a cavallo, o in sedia. Un moderno Teologo vuole, che non si avveri la mancanza di Confessore, se ve n'ha uno privo di facoltà d'assolvere i riservati, de' quali reo si conosce il Sacerdote che deve celebrare; e sostiene che è tenuto a confessarsi da esso lui, sebbene non possa da lui essere assoluto. Ma io penso col Continuatore del Tornelli, che in tal caso veramente privo sia di Confessore, nè tenuto sia a manifestare i suoi peccati a siffatto Confessore, senza veruna utilità; perchè non può da esso lui essere assolto nè dai riservati, nè dai non riservati per la loro congiunzione.

XI. Sono scusati secondo alcuni Autori dalla Confessione que' Sacerdoti, i quali sebbene abbiano copia di Confessore, non hanno però quel tale, con cui hanno maggior confidenza; o non hanno il proprio Parroco, ma altro Sacerdote approvato o secolare o regolare; o non hanno se non se un saggio Ministro, con cui sono in lite o in nimistà; o non ne hanno uno della propria Religione. Ma Iddio ci guardi dall'ammettere per gravi impedimenti queste e simili frivolezze. Come? Manca forse copia di Confessore, quando c'è in pronto un idoneo Ministro, da cui può un Sacerdote reo di mortal colpa ricevere l'assoluzione? E quanto alla carenza d'un Confessore del proprio Istituto, Benedetto XIV. nel suo Breve dei 30. Marzo 1742. ha dichiarato non essere questa una causa legittima per celebrare senza premettere la Confessione. In esso egli ha confermato, e di nuovo ha concesso la facoltà a tutti i Religiosi di qualunque Ordine di confessarsi, se n'han bisogno, da qualsivoglia Confessore approvato o dall'Ordinario, o dal superior regolare: ed ha ciò concesso non solo ai Sacerdoti, che vogliono celebrare, ma pur anco ai Religiosi laici, che vogliono comunicarsi. Anzi di più ha loro impartito pure la facoltà di farsi assolvere dai Casi e Gensure nelle loro Costituzioni, Regole e Statuti riservate; col peso però di presentarsi, tosto che potran farlo, al loro superiore, ed impetrarne nuovamente l'asso-

Quando non si avveri.

luzione non solo dalle censure, ma eziandio dai casi riservati. Il peso è grave: ma leggasì il suo Breve, e s' intendean le ragioni, per cui il sapientissimo Pontefice ha creduto di poter giustamente imporre loro questa grave obbligazione.

Quando si
avveri la
necessità.

XII. Non basta però nemmeno la mancanza vera di Confessore per poter celebrare senza la previa Confessione; ma debb' esserci altresì la necessità di celebrare, o il pericolo di scandalo o d' infamia nell' omettere la celebrazione. E per quello riguarda il primo capo, più comunemente i Teologi ammettono che ci sia la necessità, quando trattasi di dare il Viatico ad un moribondo. In tal caso può massimamente un Parroco, il quale per officio suo è tenuto ad amministrarlo, nè lo può negare senza scandalo, può, dissi, celebrare in mancanza di Confessore, colla sola contrizione; e lo può anche ogn' altro Sacerdote, il quale pure, almeno per precetto di carità in caso di bisogno è tenuto ad amministrarlo, nè può ciò recusare egli pure senza scandalo. Ma in tal caso è necessario, che non si trovi altro Sacerdote, il quale possa e voglia in luogo del Parroco amministrarlo; perchè in allora anche il Parroco stesso è tenuto sostituire altro Sacerdote, che faccia le sue veci. La stessa necessità riconoscono molti Teologi in un Parroco, il quale, se non celebra colla sola contrizione, il popolo suo non potrebbe ascoltar messa in giorno di festa; ed inoltre non potesse omettere di celebrare senza scandalo: il che pare debba dirsi anche di altro Sacerdote non Parroco; perchè sembra ciò accordi o permetta il ben comune, tanto più che nemmeno egli può senza scandalo in tali circostanze recusare di celebrare.

Quando si
avveri l'in-
famia e lo
scandalo.

XIII. Passiamo all' altro capo di scandalo e d' infamia. Ed in primo luogo, se un Sacerdote trovasi in viaggio co' compagni in giorno di festa, e nè egli, nè dessi possono ascoltar Messa, se egli non la celebra, nè può fare a meno di celebrarla se non se con scandalo de' compagni: dico che se veramente ha luogo o l' infamia o lo scandalo, può, se è in istato di peccato mortale, colla sola contrizione in mancanza di Confessore celebrare. Se però con qualche scusa o ripiego può astenersene senza sua infamia e scandalo altrui, parmi con parecchi Teologi, anche assai benigni, che debba preferirsi il precetto divino, di premettere la Confessione, al precetto ecclesiastico d' ascoltare la Messa in giorno di festa. Infamia poi certamente non è, se un Sacerdote solito a ce-

lebrare ogni giorno, oppur anche obbligato a farlo, se ne astenga qualche volta, e quindi è tenuto ad astenersi dal celebrare, se in un dato giorno, in cui trovasi in peccato mortale, non ha copia di Confessore; e così pure non è una legittima causa di celebrare senza confessione, il timore o pericolo d'essere tenuto poco divoto, se non celebra,

Ma che dovrà fare un Sacerdote, il quale trovandosi già all'Altare si rammenta d'un peccato mortale commesso, e non confessato? Rispondo che deve osservare la Rubrica del Messale, cap. 8. num. 4. e 5. che prescrive: „ Si ante Consecrationem Sa- „ cros recordetur, se esse in peccato mortali „ aut excommunicatum, aut suspensum vel locum „ interdictum, & non timeatur scandalum, debet „ Missam inceptam deserere “. Dice la Rubrica in primo luogo, che deve lasciare la Messa, se ciò avviene prima della consecrazione, *si ante consecrationem recordetur* ec. Quindi non deve, nè può lasciarla, se ha già fatto la consecrazione; perchè in tal caso è tenuto a compiere il Sacrificio. Se poi prima di essa consecrazione ciò accade, dice, che deve lasciarla, se possa farlo senza scandalo o infamia. Adunque se senza nota d'infamia non può nè chiamare un Confessore, che lo ascolti e lo assolva, nè scendere dall'Altare, dicono più comunemente i Dottori, che, premesso l'atto di contrizione, può, anzi anche deve, proseguire la Messa. Per altro sarà cosa rara, che chi celebra in una pubblica Chiesa, lasciando la Messa già incominciata, non sia altrui di scandalo; e forse per questa ragione S. Bonaventura nel 4. dist. 3. nega assolutamente, che un Sacerdote sia tenuto a scendere dall'Altare per confessarsi. Diffatti interrogato, come lo sarà certamente, perchè siasi partito dall'Altare, cosa risponderà? d'essere stato sorpreso da qualche male? mentirà. Colto da turbamento improvviso? Si cercherà di sì gran turbamento la cagione, e di qualche grave cosa si sospetterà; e chi sa cosa si conghietterà! Giocchè si può dire si è, che se senza nota può confessarsi o in tempo del sermone, o mentre si canta a lungo dal Coro alcuna cosa, deve farlo, come avverte il Silvio, il quale nondimeno non vuole, che ciò si faccia dopo la consagrazione, perchè non è, dice, *ispediente l'interrompere il divin Sacrificio sì sostanzialmente incominciato*. E ciò quanto al primo precetto del Tridentino.

XIV. Il secondo è, che chi per capo di necessità Come abbia ad inten-

dersi il pre-
cetto di con-
fessarsi
quamprimum.

e deficienza di Confessore ha celebrato senza prima confessarsi, è tenuto a farlo *quanto prima quamprimum*. Questo non è già un consiglio, ma un precetto, come consta dalla proposizione 38. fra le condannate da Alessandro VII. ; che diceva : „ Mandatum Tridentini factum Sacerdoti sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali, confitendi quamprimum ; est consilium ; non præceptum “. Nè il *quamprimum* può intendersi della prima volta che a suo tempo si confesserà ; il che parimente è manifesto dalla condanna della 39. , che asseriva : „ Illa particula *quamprimum* intelligitur, quam Sacerdos suo tempore confitebitur “. Come adunque ha ad intendersi il *quamprimum* ? Dico che non ha ad intendersi sì strettamente, che il Sacerdote subito dopo terminata la Messa tenuto sia ad andar in cerca del Confessore e gittarsi a' di lui piedi ; salvochè nel caso che omissa tal sollecitudine fosse costretto poi a differir troppo la Confessione. Quindi poi dico, che nemmeno ha a lasciar passare quel giorno senza confessarsi ; se ha copia di Confessore, e può farlo senza grande difficoltà : e molto più è a ciò tenuto ; se o sia poi per mancare il Confessore per qualche giorno, o se altrimenti dovesse poi celebrare anche il dì seguente senza Confessione. Sarebbe in tal caso forse picciola dilazione quanto al tempo, ma sarebbe grande nella qualità, in quanto cagion sarebbe d'una nuova celebrazione senza Confessione.

Per celebrare
degnamente
ricercasi
il digiuno
naturale.

XV. Ricercasi pure per degnamente celebrare, come per degnamente comunicarsi, il digiuno naturale, cioè l'astinenza da ogni cibo e bevanda anche minima dalla mezza notte fino alla celebrazione ; il che è stato da noi abbondevolmente spiegato nel Cap. antecedente §. 6. n. i. e seguenti. Qui però in aggiunta dobbiamo avvertire, che il Sacerdote, che deve celebrare, ove v'ha il privilegio, la sera della vigilia di Natale debb'essere digiuno dalla mezza notte precedente fino all'ora del Sacrificio ; e quindi anche nella Messa della vigilia, posto che la celebri la mattina, è tenuto ad astenersi dal prendere la purificazione. Restaci soltanto a vedere, in quali casi sia lecito, ad un Sacerdote non digiuno, il celebrare la Messa. Primamente adunque è ciò lecito, quando urge la necessità di compiere il Sacrificio : il che può accadere in due maniere, cioè 1. Se il Sacerdote celebrante dopo la consecrazione si ricorda di non essere digiuno : 2. se dopo la consecrazione il celebrante o sen muore, o per qualche accidente man-

Casi, in cui
ad un Sa-
cerdote non
digiuno è
lecito il ce-
lebrare.

ta in guisa, che non può più proseguire la Messa; mentre in tal caso può un altro Sacerdote continuarla e finirla, sebbene non sia digiuno, quando altro non si trovi Sacerdote digiuno, che possa supplire; Che ciò sia lecito nel primo caso, lo insegna espressamente S. Tommaso 3. p. q. 83. art. 6. al 2., ove scrive: „ Si Sacerdos post consecrationem inceptam, recordetur, se aliquid comedisset, vel bibisset, nihilominus debet perficere Sacrificium, & sumere Sacramentum “. La ragione di ciò ivi insinuata dal S. Dottore si è, perchè il compimento del Sacrificio è di gius divino, laddove il digiuno prescritto al Sacerdote è di legge ecclesiastica, che deve cedere al precetto divino. Nell'altro caso poi, oltrechè milita la stessa ragione, così prescrivono le Rubriche del Messale, ove si dice; „ Missa per alium Sacerdotem expleatur ab eo loco, ubi ille desiit, & in casu necessitatis etiam per non jejunum “. Ma se ciò avviene prima della consecrazione, in tal caso non ha a continuarsi, ed a compiersi il Sacrificio, ma ha a lasciarsi; poichè così stabiliscono le Rubriche: „ Si Sacerdos ante consecrationem graviter infirmetur, vel in syncope incidit, vel moriatur, prætermittitur Missa “. Dispongono parimente le Rubriche, che si compisca il Sacrificio da un non digiuno Ministro, se dopo la consecrazione ed anche dopo di aver inghiottita l'ostia, si accorge il Celebrante che quella non era materia atta al Sacramento, o perchè corrotta, o perchè non di frumento; e pur anco dopo assunto l'ostia ed il calice, se comprende essere stata posta acqua nel calice in luogo di vino.

XVI. Ma qui si può far un quesito. Un Sacerdote, che sa di non esser digiuno, è invitato a celebrare la Messa per dare il Viatico ad un infermo, il quale certamente non potrà riceverlo, se desso non celebra, e non consacra la particola. Potrà egli in questo caso, benchè non digiuno, celebrare la Messa? Questo caso può accadere assai di rado, perchè assai di rado avviene che manchino particole consacrate per la Comunione degl'infermi. Può però accadere; ed in tal caso che deve dirsi? Sebbene il Card. Gotti, ed altri dicano, che nemmeno in tal caso può non digiuno celebrare, perchè il precetto divino di ricevere il Viatico è affermativo, che non obbliga, quando non si può celebrare il Sacrificio col rito prescritto; io dirò col Concina e col Franzoja, che se non urge questo rito rispetto all'infermo, che si comunica per viatico, non veggio

Si propone un caso.

perchè debba obbligare rispetto al Sacerdote. E' certo, che il ricevimento del Viatico è di precetto divino, e che il digiuno è puramente di legge ecclesiastica. Tutti convengono che l'infermo stante in pericolo di morte può comunicarsi non digiuno; appunto perchè al precetto della Chiesa deve prevalere il precetto divino: e perchè adunque non avrà da prevalere anche rispetto al Sacerdote nel caso nostro, in cui si tratta di consecrare una particola, senza di che l'infermo non può ricevere il santo Viatico, cui deve ricevere per precetto divino?

Si dirà, che siccome non è lecito il celebrare senza le vesti sagre nemmeno per comunicare un moribondo, così neppure è lecito ad un Sacerdote non digiuno il celebrare per questo stesso fine. Ma qui sembra che la parità non vada a dovere. Le sagre vestimenta, ed altri siffatti riti esteriori direttamente richieggonsi alla Maestà del Sacrificio, ed affinché i sagrosanti Misterj presso il popolo non cadano nello avvilitamento, e però senza di essi non è unquemai lecito il celebrare. Altri all'opposto, come il digiuno e la previa confessione, ricercansi, e sono stati istituiti piuttosto in utilità del soggetto, che per l'esterior riverenza del Sacramento. Quindi il precetto del digiuno, come osserva un dotto Autore, più assai ha di somiglianza col precetto di premettere la Confessione alla Comunione, che al precetto di far uso nella celebrazione delle sagre vestimenta. Adunque siccome per comunicare un moribondo comunemente si accorda, che un Sacerdote sia scusato dal precetto della Confessione, onde possa senza confessarsi celebrare lecitamente colla sola contrizione; così lo stesso pare debba dirsi anche del precetto del digiuno. So che la contraria opinione è più comunemente ricevuta; e perciò io nulla voglio decidere e mi rimetto al giudizio de' sapienti. Per altro se taluno si regolasse in pratica a tenore di questa, persuaso della sua maggiore probabilità, io certamente nol condannerei per verun modo.

XVII. Ma ecco un'altra ricerca di cosa, che in pratica può non di rado accadere, e diffatti accade. Un Sacerdote, dopo presa la purificazione, avverte esserci sul Corporale o Patena dei frammenti, può egli assumerli sebbene non più digiuno? Colla più comune de' Teologi dico che sì, o sieno piccoli, o sieno grandi, perchè spettano al medesimo Sacrificio. Anzi aggiungo che ciò si concede anche ad un Sacerdote già ritornato in Sagrestia, se prima che

abbia deposto le vesti sagre ritrova sulla Patena de' frammenti. Ma se ha già deposte le sagre vestimenta, ciocchè rimane del Sacrificio ha a riporsi, se c'è nel Tabernacolo; se poi non c'è, o ciò non può farsi senza ammirazione del popolo, il Sacerdote stesso le assuma. Ma quanto alle ostie o particole intiere, se ne scorge alcuna dopo la purificazione, o deve riporla nel Tabernacolo, o deve riservarla sulla Patena ad altro Sacerdote, che ha a celebrare; nè deve assumerla, se non se nel caso, che niuna di queste due cose si possa fare.

XVIII. Per ultimo può qui ricercarsi, se i Sacerdoti, che nè han cura d'anime nè altri obblighi particolari, tenuti sieno almeno qualche volta in forza del loro uffizio e ministero ad offerire il divin Sacrificio? Rispondo che sì, colla comune de' Teologi, con S. Tommaso 5. p. q. 82. art. 10., ove appunto domanda, „ se sia lecito al Sacerdote astenersi onni- „ namente dal consegnare la SS. Eucaristia “. Ecco la sua risposta, in cui anche dichiara quando obblighi il precetto di celebrare. „ Ognuno, dice, è tenuto a far uso a tempo opportuno della grazia „ che ha ricevuto, secondo quel detto dell'Apostolo „ 2. ad Cor. 6. *Hortamur, ne in vacuum gratiam „ Dei recipiatis.* Ora l'opportunità di celebrare il „ Sacrificio non ha a misurarsi soltanto per rapporto „ ai Fedeli, ai quali debbono amministrarsi i Sagramenti, ma pur anco e principalmente per rapporto a Dio, al quale colla consecrazione di questo „ Sagramento si offre il Sacrificio. Quindi non è lecito al Sacerdote, sebbene non abbia cura d'anime, il cessare onninamente dalla celebrazione; ma „ sembra che almeno sia tenuto a celebrare nelle „ feste principali, e massimamente in quelle, nelle „ quali i Fedeli sogliono comunicarsi “. Così egli. Adunque un Sacerdote, qualunque siasi, è tenuto per obbligo del suo ministero a celebrare almeno nelle principali solennità, cioè la Pasqua, l'Ascensione, la Pentecoste, il Corpus Domini, la Natività, la Circuncisione, l'Epifania, e forse qualch'altra festa. Nel Concilio IV. Lateran. cap. *Dolentes* si ascrive a peccato il celebrare appena quattro volte in un anno; il che viene vietato sotto pena di sospensione. E il Concilio di Trento sess. 25. cap. 14. dice „ *Curet Episcopus (e parla de' Sacerdoti che non han „ cura d'anime), ut saltem diebus Dominicis, & festis solemnibus Missas celebrent* “. Cosa che fu poi comandata da S. Carlo Borromeo nella sua Dio-

Se il Sacerdote sia tenuto a celebrare alcuna volta

cesi a tutt' i Sacerdoti non impediti. Parleremo poi de' Sacerdoti, che han cura d'anime, de' Cappellani. ec. quando tratteremo dell'applicazione del Sacrificio.

§. III. *Degli effetti e del valore del Sacrificio; e del soggetto per cui può offerirsi.*

Effetti del Sacrificio di due generi. I. Gli effetti dell' Eucaristico Sacrificio altri sono *ex opere operantis*, ed altri *ex opere operato*. Gli effetti del primo genere sono que' medesimi, che possono impetrarsi coll'orazione e colle altre opere buone. Il Sacrificio dell'altare è ancor esso una sorta di eccellente orazione, ed un'opra buona la più esimia, la più perfetta. Come adunque non avrà al pari almeno di tutte le altre i suoi effetti? Gli effetti poi del secondo genere sono que' beni sì spirituali che temporali, per cui dalla Chiesa suole offerirsi il medesimo Sacrificio. La virtù di produrre tali effetti, e che appellasi valore *ex opere operato*, conviene a questo Sacrificio, non già nel senso che infallibilmente e sempre, senza la pia disposizione di colui per cui viene offerto, gli produca; ma perchè in esso non si fa conto della dignità e bontà del Ministro offerente, ma si riguarda soltanto la istituzione fattane da Cristo Signore; e perchè, in quanto è obblazione di una Vittima sì eccellente e sì preziosa, ed a nome di tale principale offerente, qual è Cristo medesimo, ha in sè la sua efficacia e la virtù di giovare, che non può essere impedita per verun modo dalla perversità del Ministro: altramente la Messa d'un Sacerdote malvagio, contro il senso di tutt' i Fedeli nulla gioverebbe. Egregiamente quindi scrive S. Tommaso nel 4. delle Sent. dist. 45 q. 2. art. 1. *quæstiuncula* 3. „ *Ipsium opus operatum, sicut Sacrificium Altaris, ex seipso efficaciam habet absque opere operantis, quam æqualiter explet, per quoscumque fiat; & quantum ad hoc suffragia per malos facta defunctis, prosuat* “. Diremo poi in qual senso la virtù e valore del Sacrificio sia infinito.

Quanti e quali sieno. II. Ma quali e quanti sono gli effetti dell'Eucaristico Sacrificio? Dico, che essendo, come più sopra si è notato, il Sacrificio della Messa Latreutico, Eucaristico, soddisfattorio, e impetratorio, e propiziatorio, ossia espiatorio, quattro sono i di lui effetti, a tenere di queste quattro qualità, che gli convengono. Dichiariamoli. Come Latreutico al supremo padrone del tutto dà onore a lui solo conveniente, cioè di assolu-

ta latria: e di questo frutto non è mai privo il Sacrificio nostro, attesochè la vittima, che in esso viene offerta, non può non essere a Dio al sommo grata ed accettissima. Come Eucaristico è stato principalmente istituito in memoria della passion del Signore, e conseguentemente in rendimento di grazie per un tanto benefizio, e per gli altri da essa derivati. Ed anche questo effetto non manca mai, ma lo presta sempre questo Sacrificio. Come Soddisfattorio vale a diminuire o togliere le pene dovute pei peccati, altronde rimessi quanto alla colpa. Ha ciò dichiarato il Concilio di Trento sess. 22. can. 5. col diffinire: „ Si quis dixerit, Missæ Sacrificium . . . solum prodesse sumenti, neque pro vivis & defunctis, pro peccatis, pœnis satisfactionibus & aliis necessitatibus offerri debere: anathema sit “. Quindi è nella Chiesa antichissima costumanza di offrirlo pe' Fedeli defunti. Come Impetratorio vale per ottenere da Dio benefizj spirituali e temporali. Finalmente come Propiziatorio vale per rendere Iddio Signore placato e propizio verso chi l' ha offeso co' suoi peccati. Il che è stato diffinito dal Tridentino nel luogo citato con queste parole: „ Illud Sacrificium, cum vere propitiatorium est, & per ipsum fit, ut misericordiam consequamur & gratiam inveniamus in auxilio opportuno “.

III. Non però nella stessa maniera il Sacrificio Eucaristico produce *ex opere operato* la remission della pena, e della colpa il perdono. La pena dovuta pei peccati già perdonati rimettesi per esso Sacrificio immediatamente; sebbene non sempre tutta intera. La ragione è, perchè questo Sacrificio è soddisfattorio, e con esso a Dio si offre la passione di Cristo, e la di lui soddisfazione per la pena a noi dovuta pei peccati. E siccome può il Giudice condonare il debito della pena temporale anche a chi a ciò punto non pensa; così l'oblazione di questo Sacrificio ottiene la remission della pena a quello per cui viene offerto, quantunque egli in allora a ciò non pensi; mentre questa remissione altro non è che un' esterna condonazione; nel che è diversa dalla interna condonazione della colpa, che non può aversi, se non ne preceda il dolore e la detestazione. Viene poi rimessa questa pena non sempre tutta, come insegna S. Tommaso q. 79. art. 5., ma a misura della disposizione del soggetto; e „ Sebbene, dice, questa oblazione, quant'è per sua virtù, basti per ogni pena; pure per difetto della devozione, o disposizione

Come produca questo Sacrificio la remission della pena.

„ del soggetto, o che offerisce, o per cui viene offerta, non è soddisfattoria per tutta la pena “.

Come il perdono della colpa.

IV. La colpa all'opposto non si rimette, e l'aumento della grazia non si produce pel Sacrificio della Messa immediatamente, ma soltanto mediamente. La ragion è, perchè non opera la remission de' peccati, se non se in quanto Iddio Signore in riguardo di questo Sacrificio a se accettissimo dona le grazie attuali, i lumi, gli ajuti per cui il peccatore, pel quale viene offerto, si dispone o mediante la carità perfetta, o col ricevimento de' Sacramenti ad ottenere la remission de' peccati e la grazia santificante. Neppure nei giusti, pe' quali viene offerto, produce immediatamente *ex opere operato* aumento della grazia santificante; e non lo produce se non se nello stesso offerente ed assumente, ma ciò in allora presta l'Eucaristia non come Sacrificio, ma come Sacramento. Quanto poi a quei pe' quali viene offerto, non conferisce o la remission de' veniali, o l'aumento di grazia; se non se in quanto impetra da Dio le grazie e gli ajuti, per cui i giusti, eccitati e mossi, fanno opere buone, e si esercitano in atti di virtù massimamente teologali, col mezzo de' quali meritano l'aumento della grazia e la remission de' veniali.

In qual senso il Sacrificio nostro sia di virtù infinita.

V. Veggiamo ora in qual senso la virtù di questo Sacrificio dicesi infinita. Si dice adunque ed è infinita quanto alla sua sufficienza, in quanto cioè il Sacrificio della Messa per parte della cosa offerta, e del principal offerente, è lo stesso col sacrificio della Croce, da cui solo differisce nella maniera di offerire: ed ecco che il Sacrificio nostro trae questo suo valore quanto alla sufficienza infinito, dalla infinita dignità ed eccellenza e della Vittima offerta e di Cristo primo offerente. Ma è poi finita quanto alla misura dell'attuale comunicazione ed utilità: perocchè siccome il Sacrificio della Croce, sebbene in se stesso di valore infinito, non produce però in noi un effetto infinito; così nemmeno lo produce il Sacrificio dell'Altare a cagione della finita e limitata disposizione del soggetto. Il che viene confermato dalla pratica della Chiesa, la quale ripete anche più fiate il Sacrificio, e per le stesse persone e per impetrare la cosa stessa: sarebbe certamente ciò inutile e superfluo qualora fosse quanto all'attuale comunicazione di valore infinito. Quindi ineguale n'è l'effetto a misura della varia disposizione del soggetto; della qual cosa n'abbiam l'esempio negli altri Sacramenti, i quali

sebbene *ex opere operato* producano la grazia, la conferiscono però inegualmente agl'ineguale-
 posti. Quindi S. Tommaso dice q. 79. a. 7. al 2. che
 „ *prodest plus vel minus secundum modum devotio-*
 „ *nis eorum.* “

VI. Due cose qui possono ricercarsi, l'una si è, quale siasi il frutto che dall'Eucaristico Sacrificio ne riporta la persona o viva o trapassata, per cui viene dal Sacerdote celebrato ed applicato: la 2. se giovi il Sacrificio della Messa anche per impetrar grazie e benefizj temporali. Per rispondere alla prima ricerca convien distinguere dal canto de' partecipanti tre sorta di frutti, cioè frutto *generale*, frutto *speciale* e frutto *specialissimo*. Il frutto generale si è quello, che a pro ridonda di tutta la Chiesa e di tutt'i fedeli: perchè il Sacerdote celebrante offre il Sacrificio e a nome della Chiesa, e per la stessa Chiesa, di cui è Ministro. E quindi dice nel Canone: „ *In primis quæ tibi offerimus pro Ecclesia* „ *tua Sancta Catholica . . . & omnibus Orthodoxis,* „ *atque Catholicæ & Apostolicæ fidei cultoribus* “. In questa generalità nondimeno i cooperanti al Sacrificio, e quei che vi assistono, e quei pure, pe' quali il Sacerdote nel *Memento* prega, conseguiscono un frutto più copioso. Il frutto poi specialissimo si è quello, di cui è partecipe il Sacerdote offerente, il quale essendo ministerialmente l'immediato offerente, debb' egli pure, anzi con maggior diritto, e sovra ogn'altro, se n'è capace, partecipare del frutto del Sacrificio. E a chi mai, a vero dire, dovrà il Sacrificio esser più vantaggioso che al sacrificante medesimo? a colui cioè, che assunto fra gli uomini al gran Ministero, e che circondato egli pure, come parla l'Apostolo, Hebr. 5., dell'umana infermità e miseria, siccome pel popolo, così pur anco per se medesimo offrir dee pei peccati? Il frutto finalmente speciale, che anche appellasi ministeriale e medio, questo si è quello appunto, che appartiene in particolar maniera a quella determinata persona, per cui viene dal Sacerdote il Sacrificio applicato; la quale conseguentemente, quando non manchino in essa le convenienti disposizioni, parteciperà più degli altri fedeli del frutto del Sacrificio. Fu sempre ai Sacerdoti conceduto di offerire il Sacrificio per qualche persona determinata, e di obbligarsi a ciò con patto oneroso: ricevendone in grazia dell'assunta obbligazione, a titolo di sostentamento, il congruo stipendio. Quindi dipende questo frutto dall'intenzio-

Frutto del
 Sacrificio
 di tre sor-
 ta.

ne e volontà del Sacerdote offerente; perchè potendò essere applicato il Sacrificio a queste ed a quelle persone, affinchè a questa piuttosto che ad altre venga applicato, deve determinarsi dall' intenzione del Sacerdote offerente.

Giova il
Sacrificio
anche per
ottenere
cose tem-
porali.

VII. Alla seconda ricerca rispondo, che giova l'Eu-
caristico Sacrificio anche per ottenere da Dio grazie
e benefizj temporali. Imperocchè il Concilio di Tren-
to sess. 22. can. 4. ha dichiarato, „ Sacrificium Missæ
„ offerri non solum pro peccatis, pœnis & satisfac-
„ tionibus, sed etiam pro aliis necessitatibus “. Ai
tempi di S. Gian Crisostomo si offeriva il Sacrificio
per gl' infermi; poichè, hom. 71. in Jo: scrive: „ Pro
„ infirmis, & universis Orbis fratribus sacrificamus “.
Al che si aggiugne la pratica della Chiesa, la quale
celebra, come consta dalle sue Liturgie, per impetra-
re la pioggia, la serenità, la sanità agl' infermi, la pa-
ce fra' Principi ec. Anche questi temporali beni Ge-
sù Cristo ce gli ha colla sua passione impetrati, in
quanto all'eterna salute possono conferire. Non però
infallibilmente, nè sempre concedonsi, ma, se ostano
al bene nostro spirituale, o si negano, o si differi-
scono a tempo più opportuno.

Giova il S.
Sacrificio
anche ex
opere ope-
rantis.

VIII. Per tutti poi questi effetti è giovevole l'Eu-
caristico Sacrificio non solo *ex opere operato*, ma
put anche *ex opere operantis*, cioè eziandio in qual-
che maniera pel merito dell'offerente. La perversità
del Ministro non può impedire il frutto *ex opere ope-
rato* del Sacrificio in ordine a quelle persone, per le
quali viene offerto; ma pure la bontà, la santità, il
merito del Ministro può conferire al vantaggio mag-
giore di coloro, pe' quali offre il Sacrificio. Chi può
mai dubitarne? „ Nella Messa (dice S. Tommaso
„ q. 82. art. 6.) due cose hanno a considerarsi, cioè
„ il Mistero stesso, ch'è il principale, e le orazio-
„ ni che si fanno nella Messa pe' vivi, e pei defun-
„ ti. Quanto adunque al Mistero, non vale meno la
„ Messa d'un Sacerdote malvagio, che quella di un
„ buono; perchè sì dall' uno che dall' altro si fa lo
„ stesso Sacrificio. Anche l' orazione che si fa nella
„ Messa, può in due maniere considerarsi; cioè, e
„ in quanto ha la sua efficacia dalla divozione del Sa-
„ cerdote orante: e sotto questo aspetto non v' ha
„ dubbio che la Messa del Sacerdote migliore, è più
„ fruttuosa; e in quanto l' orazione nella Messa si di-
„ ce dal Sacerdote a nome di tutta la Chiesa, di cui
„ il Sacerdote è Ministro, il qual Ministero sussis-
„ ste anco ne' peccatori Quindi anche quanto a

„ questo è fruttuosa nella Messa non solo l'orazione
 „ del Sacerdote peccatore, ma pur anco tutte le
 „ orazioni, che fa negli ecclesiastici uffizj, ne' quali
 „ ora a nome della Chiesa; sebbene poi non sieno
 „ fruttuose le di lui orazioni private. »

IX. Da quanto fin qui si è detto dei frutti e valore del divin Sacrificio, è facile l'argomentare, quale ne sia il soggetto, cioè per quali persone possa offerirsi. Può a tutte giovare: adunque può offerirsi per tutti. Quindi può primamente offerirsi per tutt' i fedeli in questa valle pellegrinanti, o sieno giusti o sieno peccatori. Ciò è manifesto dal testo del Canone, ove si dice „ Tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta „ Catholica . . . & omnibus orthodoxis, atque Catho- „ licæ, & Apostolicæ fidei cultoribus “, e fra questi professori della fede ortodossa non pochi son peccatori. E per verità l'uffizio del Sacerdote qual è? è farsi mediatore fra Dio ed i peccatori. Quindi l' Apostolo, ad Hebr. 5. dice: *Omnis Pontifex constituitur . . . ut offerat sacrificium pro peccatis*. Ma, e se questi peccatori sono ostinati? Anche per essi può offerirsi: perocchè è Sacrificio di placazione e di misericordia; affinchè il Signore Iddio pe' meriti di Cristo doni loro la grazia, che rompa la loro durezza. Può anzi offerirsi anche per gli stessi infedeli, sì affinchè il Signore si degni illuminare la lor cecità, e si aumenti la famiglia di Cristo, e si ancora affinchè non apportino a noi molestia o nocimento. Potrebbe, assolutamente parlando, offerirsi anche per gli scomunicati, per gli eretici, ed altra gente di simil fatta; perchè costoro alla fin fine non son peggiori dei crocifissori di Cristo e dei Tiranni, pe' quali può offerirsi il Sacrificio della Messa, siccome offrì G. Cristo il sacrificio della Croce. Ma non è lecito di farlo, perchè ostano le leggi della Chiesa. La privazione de' comuni suffragj della Chiesa, è della scomunica la principal pena, o effetto: e fra questi comuni suffragj tiene il primo luogo il Sacrificio della Messa: adunque non ne possono dessi partecipare, e conseguentemente non può per essi offerirsi.

Può offerirsi il S. Sacrificio per tutt' i fedeli, anche peccatori, anche ostinati.

Anche per gl'infedeli.

Pei scomunicati ed eretici non è lecito offerirlo.

X. Dai vivi passando ai trapassati, pei dannati il santo Sacrificio non può offerirsi. Perchè nell'inferno *nulla est redemptio*. I reprobj da Cristo, Matth. 25., sono mandati *in ignem æternum*. Ed è certissimo e di fede, che le pene de' dannati hanno a durare in eterno. A che fine dunque offerir per essi il santo Sacrificio, mentre loro non può giovare? E se difatti nulla loro onninamente giova il Sacrificio della Croce,

Nemmeno pei dannati.

Ma util-
mente per
le anime
purganti
può offre-
rissi.

nemmeno certamente può loro punto giovare la di lui commemorazione, che viene nel Sacrificio della Messa celebrato. E' poi anche vietato dalla Chiesa l'offerire per essi il S. Sacrificio. Può bensì offerirsi con grande utilità, e si offre per l'anime del Purgatorio, onde impetrare ad esse o la mitigazione delle loro pene o l'intera remissione. Io non perderò il mio tempo per dimostrare contro i Luterani, i Calvinisti, gli Anabattisti e gli Sociniani, questa verità; mentre confessano ancor essi, che sempre nella Chiesa ci è stata la costumanza di pregare ed offerir Sacrifizj pe' Defunti: perocchè ciò che nella Chiesa è stato sempre praticato, nè da verun Concilio trovasi istituito, secondo il verissimo principio e regola di S. Agostino più volte mentovata, meritamente si giudica aver sua origine dall'Apostolica Tradizione. Quindi il Concilio di Trento contro tutti costoro, sess. 25. can. 3., ha giustamente dichiarato: „ Quum Catholica Ecclesia Spiritu Sancto edocta ex sacris literis, & antiqua Patrum traditione, in sacris Conciliis, & novissime in hac œcumenica Synodo docuerit, Purgatorium esse, animasque ibi detentas Fidelium suffragiis, potissimum vero altaris Sacrificio juvari, præcipit &c. “

Le Messe
pei Defunti
debbon esse-
re quan-
do si può
di Requie.

E' qui stimo mio dovere di avvertire, che le Messe ordinate e da applicarsi pe' Defunti quando non ci sia impedimento o divieto della Chiesa, debbono dirsi da morto, ossia di *requie*. Primamente perchè tale giustamente si presume essere la mente di chi le ha ricercate o ordinate col contribuir la limosina: 2. Perchè, come insegna S. Tommaso nel Supplem. q. 71. art. 9. al 5.: „ Sebbene dal canto del Sacrificio, che viene offerto, giovi egualmente al Defunto, dicasi di qualsivoglia maniera; il che è il principale, che si considera nella Messa; pure quanto alle Orazioni più giova quella Messa, in cui ci sono orazioni a quest'oggetto determinate “. Quando poi per rito della Chiesa non è permesso il celebrare Messe di *requie*, supplirà, soggiugne il S. Dottore, l'intercessione del Santo, il cui suffragio nella Messa viene implorato. Anche la Messa cantata e solenne giova ai Defunti più della bassa e privata, perchè in essa gli atti di religione si moltiplicano, e più persone assistono al Sacrificio che orano pe' Defunti. Quindi è, che non soddisfa al dover suo di celebrare la Messa solenne con canto, chi ne celebra una comune, senza canto e privata.

Pei Santi
come possa,

XI. Il Sacrificio Eucaristico non si offre ai Santi

con Cristo in Cielo regnanti : perocchè essendo il Sacrificio un culto di latria in protestazione del supremo dominio del supremo Signore su tutte le creature, non può convenire che a Dio solo, a cui solo è dovuto. Questa è stata sempre la fede dalla Chiesa.

„ Martyribus (dice S. Agostino lib. 8. *de Civit. Dei*,
 „ cap. 27). non constituimus templa, sacerdotia, sacra,
 „ sacrificia ... Quis audivit aliquando Fidelium
 „ stantem Sacerdotem ad Altaria ... dicere in precibus:
 „ offero tibi Sacrificium Petre vel Paule vel
 „ Cypriane, quum ad memorias eorum offeratur “? E
 nemmeno si offre pe'Santi, affinché loro giovi alla remission della pena o della colpa, perchè ad essi, già in Cielo con Cristo regnanti, nulla rimane da espia- re o di colpa o di pena; anzi nemmeno può accrescersi la loro grazia o gloria essenziale. Essendo però la Messa un Sacrificio Eucaristico non è vietato l'offerirlo a Dio in rendimento di grazie per la gloria ai Santi conferita. Ed è poi certamente lecito l'offerirlo in loro onore per impetrare presso Dio la loro intercessione. Quindi il Tridentino sess. 22. cap. 3 dice: „ Quamvis in honorem & memoriam Sanctorum nonnullas
 „ interdum Missas Ecclesia celebrare consueverit,
 „ non tamen illis Sacrificium offerri docet, sed Deo
 „ soli, qui illos coronavit. Unde nec Sacerdos dicere
 „ solet: Offero tibi Sacrificium, Petre & Paule, sed
 „ Deo de illorum victoriis gratia agens, eorum patrocinia implorat, ut ipsi pro nobis intercedere dignentur in Caelis, quorum memoriam facimus in terris “. E nel Can. 5. della medesima sess. dice così: „ Si quis dixerit, imposturam esse, Missas celebrare in honorem Sanctorum, & pro illorum intercessione apud Deum obtinenda, sicut Ecclesia intendit: anathema sit. “

o non possa offerirsi.

§. IV. Dell'applicazione dell'Eucaristico Sacrificio.

I. L'applicazione del Sacrificio è la determinazione del soggetto o persona, al cui pro e vantaggio ha a ridondare il medesimo Sacrificio. Questa però non può aver luogo quanto al frutto generale; perchè quanto ad esso la cosa non dipende dalla volontà del Ministro offerente, ma bensì dalla istituzione di Cristo, che volle sia a tutti comune. E nemmeno quanto al frutto specialissimo, il quale, secondo la più comune insieme e più probabile opinion de'Dottori, è sì proprio e particolare del Sacerdote offerente, che se a

Cosa sia l'applicazione del Sacrificio, e qual frutto riguardi.

Se basti la applicazio-
ne abitua-
le.

lui non giova, nemmeno può giovare ad altri per verun modo, ed è poi certissimo, che non è lecito ricevere per esso veruno stipendio. Ed ecco che il solo frutto speciale, detto anche ministeriale e medio si è quello, che ad arbitrio del Sacerdote offerente può ad altri applicarsi. Quando adunque taluno dà la limosina della Messa ad un Sacerdote, e gli dice, fate mi il piacere di celebrare per me, questo è il frutto, che il Sacerdote, nell'offerire per lui il Sacrificio, gli deve applicare. Ned è punto necessario che questa applicazione sia o attuale o almeno virtuale; ma basta, secondo la comunissima e probabilissima sentenza, anche l'abituale. Quindi chi per obbligo di Benefizio, o di Cappellania celebra quotidianamente, soddisfa al suo dovere in virtù dell'obbligo assunto, in cui ha stabilito di quotidianamente celebrare per soddisfare a tale sua obbligazione, e se non cangia intenzione, quand'anco non la rinnovi, il Sacrificio s'intende applicato. Dicasi lo stesso de' Sacerdoti regolari, i quali quotidianamente celebrano pel Convento. Que' Sacerdoti poi, i quali offrir debbono il Sacrificio o per diverse persone, o per varj legati, debbon fare distinte applicazioni a norma de' distinti legati o persone; non già però ogni giorno, ma solamente nell'incominciare a soddisfare per un legato, che seco porta l'obbligo di molte in seguito celebrazioni. La ragione di ciò si è, perchè l'applicazione del Sacrificio è dell'indole delle donazioni: e siccome la donazione fatta una volta, e non mai revocata, ha il suo effetto nel tempo fissato senza un nuovo consenso; così pure l'applicazione della Messa.

Se debba
essere de-
terminata,
non vaga
o condizio-
nata.

II. Ma quest'applicazione debb'essere non vaga, ma determinata, e non conditionata con condizione di cosa contingente futura. E' chiaro che la condizione di cosa o presente o passata, che già esiste o non esiste, rende l'intenzione assoluta; come se taluno applica la Messa pel Padre, se è morto, mentre posta la già seguita morte, l'applicazione è assoluta. Ma è chiaro altresì, che la applicazione di cosa contingente futura non può valere, nè aver luogo. Eccone la ragione manifesta: perocchè non è la podestà del Sacerdote il sospendere l'effetto del Sacrificio; onde non giovi se non se avverata la condizione. Quindi nulla vale l'applicazione del Sacrificio per quella persona, che sarà la prima a dare la limosina per la Messa. E la sentenza, che asseriva il potersi ciò fare, fu condannata, come per molti titoli pericolosa, di scandalo ai Fedeli, e ripugnante all'

Non si può
applicare
la Messa
pel primo
che darà
la limosina.

antica consuetudine della Chiesa, per decreto fatto dalla Congregazion del Concilio ed approvato e fatto pubblicare e notificare a tutti gli Ordinarij da Paolo V. Veggasi la Notificaz. 92. di Benedetto XIV, ov'egli riferisce distesamente questo Decreto. Si eccettua però il caso, in cui chi dà spontaneamente la limosina domandasse la celebrazione del Sacrificio pel primo che è per morire di sua famiglia, affine d'impetrargli una santa morte; perchè in allora e così vuole chi ordina la Messa, e tosto anche coll'offerta del Sacrificio impetra la grazia da conferirsi a tempo opportuno. Così pure applica bene ed utilmente la Messa, chi essendo tenuto per ragion del Benefizio o Cappellania a celebrarla due o tre volte per settimana, ne anticipa la celebrazione. Non può però ciò fare licitamente, se il Fondatore ha voluto nella fondazione che le Messe sieno celebrate nei dati giorni, affinchè o il popolo non resti privo della Messa in que' giorni, o la Chiesa del debito culto ed uffiziatura.

III. La Messa debb'essere applicata secondo il volere e la mente di chi ha conferito la limosina. Quindi se taluno la vuole per la sanità del Padre infermo, pel felice esito di una lite o d'un negozio pendente; quel Sacerdotè, il quale, ricevuta la limosina, la celebrasse dopo che il Padre è trapassato, o dopo pronunziata dal giudice la sentenza, o dopo terminato il negozio, non soddisferebbe al dover suo, e il postulatore privo rimarrebbe del frutto del Sacrificio; e però tenuto sarebbe questo Sacerdote a restituire la ricevuta limosina. L'applicazione poi del Sacrificio è talmente propria del celebrante, che alla sua validità non è punto necessario, che sia conforme alla volontà e mente del Superiore. Pecca bensì un Sacerdote, che è obbligato a celebrare secondo l'intenzion del Superiore, se applica altramente, ma prevale la di lui applicazione.

IV. Passando in adesso all'obbligo, che aver possono i Sacerdoti di celebrare, ed applicare la Messa, convien distinguere tre classi di Sacerdoti. Altri non hanno che il puro carattere della loro dignità, altri han cura d'anime nelle loro parrocchie, ed altri finalmente sono vincolati da Benefizio o Cappellania fondati per la celebrazione di Messe. I Sacerdoti della primà classe, come abbiamo detto con S. Tommaso nel prec. §. 2. n. 18., non sono tenuti a celebrare, che nelle feste più solenni; e senz'obbligo di applicare la Messa per chicchessia, salvochè nel ca-

La Messa deve celebrarsi secondo la mente di chi ha conferito la limosina.

Non è necessario che l'applicazione per la sua validità sia secondo la mente del Superiore. Tre classi di Sacerdoti.

Qual obbligo abbiano i semplici, intorno alla celebrazione ed ap-

plicazione
della Mes-
sa.

Quale i Be-
neficiati o
Cappellani.

so abbiano per l'applicazione ricevuto da qualche persona la limosina, o si sieno in altra, maniera impegnati di applicarla.

V. Riguardo poi a quei della seconda classe, cioè ai Parrochi, e a tutti gli aventi cura d'anime abbiamo detto quanto basta nel Trattato V. Parte I. Cap. III. §. V. parlando dei pesi e delle obbligazioni dei Benefiziati. Resta ora a parlare di quei della terza classe, cioè dei Sacerdoti vincolati da Benefizio, o Cappellania fondati per la celebrazione di Messe. Due cose massimamente intorno ad essi possono ricercarsi; cioè 1. quale siasi il loro obbligo; e 2. se i Cappellani obbligati dal fondatore del lor Benefizio alla celebrazione quotidiana possano, e quante volte possano, omettere di celebrare. E quanto alla prima ricerca dico, che tutti que' Cappellani, i quali tenuti sono a celebrare o cotidianamente, o in certi giorni della settimana o del mese in virtù del loro Benefizio o Cappellania, han obbligo non solo di celebrare la Messa in que' giorni, ma eziandio di applicare il frutto medio per l'anima del Fondatore; purchè non costi con certezza, altra essere stata la mente del Fondatore. Benchè adunque nell'imporre l'obbligo di celebrare non sia stata fatta parola nella fondazione della Mansioneria o Cappellania dell'applicazione del Sacrificio, sempre nondimeno si sottintende; e doversi sempre sottintendere lo ha dichiarato più volte la S. Congregazione del Concilio, come può vedersi presso il Lambertini *de Sacrif. Miss. sect. 2. c. 2.*, che riferisce parecchie di tali dichiarazioni. Il che ha luogo onninamente anche quando il Fondatore dice: *eleggasi un Sacerdote, il quale celebrando preghi per l'anima mia*. Imperciocchè sebbene sieno veramente separabili queste due cose, cioè applicare la Messa pel Fondatore, e pregare pel medesimo, e quindi possa il Fondatore medesimo ordinare l'una e non l'altra, pure non avendolo fatto nel caso nostro, anzi nel caso nostro, scorgendosi tanta gran connessione nell'une e nell'altre parole, di cui si è servito il Fondatore della Cappellania nel dire, che s'elegga un Sacerdote, il quale cotidianamente celebrando preghi per l'anima mia, deve dirsi onninamente, che il Fondatore abbia voluto la preghiera unita alla celebrazione, ossia la celebrazione congiunta colla preghiera: perocchè se non avesse voluto insieme e l'una e l'altra cosa, avrebbe dovuto più espressamente indicarlo. Riferirò in conferma di ciò una decisione della S. Congregazione sotto il dì 27

Aprile 1700. portata dal lodato Lambertini *dc Sacr. Missæ* lib. 3. cap. 9, ed emanata, com' egli dice, mentr'era egli stesso Segretario d' essa Congregazione: „Gubernatores humiliter supplicant pro declaratione, an Sacerdos ad celebrationem Missæ eligendus teneatur illam applicare, attentis verbis Testatoris, nulla facta mentione applicationis, quum aliud sit orare, aliud Missam applicare“. E la S. Congregazione rispose, *Sacerdotem teneri ad applicationem Missæ*.

VI. Vengo alla seconda ricerca, e dico doversi distinguere. O nella fondazione di tale Cappellania viene al Sacerdote Cappellano imposto che celebri egli medesimo ogni giorno personalmente o no. Se no, non può omettere la celebrazione; ma non potendo egli, e non volendo celebrarla ed applicarla secondo la mente del Testatore, è tenuto commettere ad altri l'una e l'altra cosa; e se ha mancato di farlo per lo passato, ha peccato ed è tenuto inoltre a far supplire alle Messe non celebrate: perocchè il Capitolo *significatum* de Præben., che permette di omettere talvolta la celebrazione, parla soltanto di que' Cappellani, che sono tenuti a celebrare per se stessi cotidianamente, come oltre il Fagnano osserva il gran Pontefice Benedetto XIV. sì nella Notific. 19. e sì ancora *de Sacrif. de Mis.* p. 4. n. 20., ove riferisce anche l'espressa dichiarazione della S. Congregazione del Concilio degli 8. Settembre 1583.

Se poi nella fondazione gli viene imposto di celebrare egli stesso cotidianamente, dico che in tal caso può talvolta omettere di celebrare senz'obbligo di far supplire. Così ha dichiarato la Congregazione del Concilio sotto il dì 30. Marzo 1699., poichè ricercata la Congregazione, se i Sacerdoti obbligati a cagione di Benefizio, di Cappellania, di Legato o di stipendio, a celebrare per se medesimi cotidianamente la Messa, possano talvolta esentarsi dalla celebrazione, rispose *affermativamente*, concorrendo qualche giusto motivo. Intorno però a tal Decreto debbon notarsi alcune cose in esso contenute. 1. Ivi si stabilisce, che tali Sacerdoti, quando tralasciano di celebrare, non possono celebrare per altri, e molto meno ricevere stipendio. 2. Che debbono avere un motivo giusto della loro omissione, e non lo è certamente se omettono la celebrazione ad oggetto di darsi bel tempo, alla voluttà, o per appagare la propria curiosità, o per un viaggio non necessario, o per attendere al giuoco, all'ozio, al sonno, alla cac-

Se i Cappellani tenuti alla quotidiana celebrazione possano qualche volta omettere di celebrare.

cia ed a simili cose; anzi nemmeno per celebrare la Messa per se medesimi, o pe' suoi, *pro se, vel suis*; mentre anche ciò è stato espressamente escluso dalla S. Congregazione; ma che possa soltanto talvolta ometterla, quando sia impedito da qualche infermità, o da altro legittimo impedimento, oppure anche per mancanza di fervore e di divozione, che talvolta abbandona anche gli uomini timorati e pii.

3. La Congregazione poi non dice, quante volte possa un Cappellano di questo genere dispensarsi dal celebrare, ma solamente che può farlo *aliquando*, qualche volta; nè a noi tocca il definirlo. E' certamente troppo, come vogliono alcuni, una volta per settimana; perchè si ometterebbero più di cinquanta Messe all'anno; il che non è in verità un omettere la celebrazione qualche volta, *aliquando*, ma parecchie volte. Quindi crederei che potesse tal Cappellano tralasciar di celebrare una, o al più due volte al mese.

Per quanto tempo poi a cagione d'infermità possa omettere la celebrazione senz'obbligo di far supplire, non è cosa chiara, nè i Teologi convengono fra di loro su questo punto. Sembra a me, che alcuni restringano troppo questa indulgenza, col limitarla ad otto o dieci soli giorni; e che all'opposto altri l'allarghino di troppo estendendola a due interi mesi, oppure a tutto il tempo della malattia. Penso adunque che col Concilio VII. di Milano si possa accordare un intero mese d'infermità, posto che il Cappellano almeno per l'intero corso di un anno abbia puntualmente adempiuto il suo dovere: „ Si Cappellanus (dice il Concilio) saltem per annum functus „ sit munere celebrandi in aliquo loco, si etiam per „ mensem aegrotet, adhuc integram eleemosynam „ iudicio Episcopi accipere debet “. Questa infermità però debb'essere involontaria, perchè se fosse indirettamente voluta e preveduta, nemmeno per un giorno sarebbe il Cappellano esente dal debito di far supplire, a quanto ha mancato, da altro Sacerdote; perchè a cagione della di lui colpa ed iniquità non è giusto che un innocente privo resti del frutto del Benefizio, e così pure non sarebbe scusato dallo stesso debito, se pe' suoi peccati, abiti cattivi, occasioni prossime ec. venisse dal Confessore impedito dall'accostarsi al sacro Altare.

Quando alla più lunga debba farsi l'applicazione

VII. Restaci a dire una parola intorno al tempo, in cui alla più lunga si deve fare l'applicazione del Sacrificio, affinchè valida sia e giovevole tale applica-

zione. È cosa chiara che un Sacerdote, il quale è tenuto a celebrare per diversi titoli, obblighi e pesi, o per varie e distinte persone, non basta che abbia una intenzione, dirò così, generale di adempierle nell'accettazione di tali obblighi; ma è necessario, che per ciascuno di tali obblighi e per ognuna di tali persone applichi le Messe. Quando adunque alla più lunga dovrà farsi questa applicazione? Dico che almeno prima della consecrazione. *Alleno*, io dico, perchè è molto meglio farla prima di incominciare il Sacrificio. Ma perchè almeno prima della consecrazione? Perchè in allora solamente, e non già dopo, sta in di lui potere di disporre del frutto ministeriale o medio: perocchè fatta la consecrazione, è fatto il Sacrificio; giacchè, come si è detto più sopra, in essa sta riposta l'essenza del Sacrificio. Quindi dopo di essa non è più tempo di disporne e di farne l'applicazione. Dal che ne siegue, che il Sacerdote, il quale soltanto dopo la consecrazione applicasse la Messa, che sta celebrando, per alcuno de' suoi obblighi, o per una persona che gli ha dato la limosina per una Messa, non soddisferebbe, e tenuto sarebbe, come insegna anche il cortesissimo Sporer, ad offerire un altro Sacrificio.

della Messa.

§. V. Dello stipendio, ossia limosina della Messa.

I. Due cose massimamente cercano qui i Teologi, cioè 1. se sia lecito ricevere stipendio, volgarmente limosina, per la celebrazione della Messa: 2. quale stipendio. E quanto al primo è certissimo che il Sacerdote può ricevere lecitamente stipendio per la celebrazione della Messa; mentre non lo riceva come prezzo del Sacrificio, ma come mezzo del suo sostentamento. Ciò consta da quanto insegna l'Apostolo 1. Cor. 9. ove dice, che *Qui in Sacrario operantur quae de Sacrario sunt, edunt: Et qui Altari deserviunt, cum Altari participant.* Imperciocchè che altro mai è *edere de Sacrario, e partecipare de Altari*, salvochè per occasione ed esercizio del sacro Ministero ricevere o stipendio, o cosa ad esso equivalente? La equità poi stessa naturale esige che venga sostenuto da altri, chi per altri s'occupa e s'impiega. Finalmente non può non esser lecito, nè può condannarsi, senza una somma temerità ed una vergognosa impudenza ciocchè per tutt'il mondo pratica la Chiesa; e ciocchè ha praticato fin dalla culla, cioè che i Sacerdoti vivan e si sostentino colle oblazioni de' Fe-

Può il Sacerdote per la Messa ricevere lecitamente stipendio.

deli. E' anche lo stipendio della Messa una specie di volontaria obblazione fatta dai Fedeli al sostentamento de' Sagri Ministri, in cui nulla può esserci di male come nulla c'era di male nelle obblazioni che erano in uso de' primi secoli della Chiesa, ne quali somministravansi ai Sacerdoti in ispecie le cose al vitto necessarie. Che in adesso diensi, o piuttosto diasi di esse la menoma parte in danaro, non avviene altro cangiamento in fatto, se non che meno restano aggravati i Fedeli, e meno i Sacerdoti aiutati. Ma guai a que' Sacerdoti che celebrano unicamente per lo stipendio, in guisa che altramente non celebrerebbero per verun modo! Costoro danno chiaramente a dividere, che vanno all'Altare pel lucro; e quindi in essi loro diviene simoniacò ciocchè è da sè lecito e permesso.

Quale stipendio.

La determinazione dello stipendio spetta ai Vescovi.

Se possano i Sacerdoti ricevere di più.

II. Quanto poi al 2., dico che lo stipendio, cui il Sacerdote può lecitamente ricevere, e di cui debbe esser contento, si è quello che è tassato o per legge o per consuetudine. E per verità, se trattandosi in generale di qualsivoglia stipendio star si deve alle leggi dei Superiori, o alla consuetudine, che ha forza di legge; molto più certamente ciò debb'essere ove trattasi di cose Sante e sagre, affine di non dare al popolo materia ed occasione di scandalo. Quindi la determinazione dello stipendio ossia limosina per le Messe non ha a farsi nè da quei che contribuiscono la limosina per Messe, ne' dai Sacerdoti che la ricevono; ma bensì dai soli Ordinarij de' luoghi o con leggi Sinodali o con Decreti particolari secondo l'approvata consuetudine de' paesi; e tale legge o statuto tutti i Sacerdoti e secolari e regolari debbono sommetterli ed ubbidire. Così ha difinito la S. Congregazione del Concilio con molti suoi decreti dai sommi Pontefici approvati. Che poi anche i Regolari debbano sottoporsi a questa tassa dai Vescovi stabilita, lo ha dichiarato la medesima S. Congregazione l'anno 1639. con queste parole: „ Eleemosyna pro „ qualibet Missa per Regulares celebranda in eorum „ Ecclesiis, est taxanda arbitrio Ordinarii juxta mo- „ rem regionis “. E viene riferito questo Decreto dal Lambertini nella 54. Notificazione.

III. Non possono però i Vescovi proibire nè agli offerenti il contribuire più della limosina tassata, nè ai Sacerdoti di riceverla maggiore, se loro viene spontaneamente offerta. Così ha decretato la S. Congregazione del Concilio nell'anno 1649, consua dichiarazione riferita dal Lambertini nella Notif. 57. E perchè

certo Vescovo fatto aveva questa proibizione con suo Decreto, la Congregazione medesima comandò che fosse moderato. Il che ha fatto giustamente: perocchè non debb'essere vietato ad un Ministro dell' Altare ciocchè è permesso ad un Artefice. Per altro chi sa quanto sia lo stipendio o dalla legge, o dalla consuetudine tassato, e dà di più, senza che niuno glielo ricerchi, lo dà gratuitamente. Possono però i Vescovi vietare ai Sacerdoti di ricevere meno dello stipendio tassato. Ciò consta da altro Decreto della medesima Congregazione pel Vescovo di Sanseverino, il quale diceva, „ Sacrificium Missæ quodammodo vilescere, dum Sacerdotes quotidie se offerunt celebrare ad rationem tenuis eleemosyæ pro qua libet Missa; unde supplicat declarari, an ipsæ statuere possit eleemosynam manualementem, imponendo poenam celebrantibus pro minori “. Al che la Congregazione rispose, *Affirmative quoad eleemosynam manualementem*. E' veramente un avvilimento del grado e carattere Sacerdotale l'offerirsi, come fanno alcuni Sacerdoti, ultroneamente (di celebrare la Messa per qualsivoglia limosina anche tenuissima e meschinissima. Ove c'è questo divieto (e Dio pur volesse ci fosse in molti luoghi!) i Sacerdoti son tenuti ad ubbidire. Ciò nondimeno non deve impedire gli uffizj di carità. Quindi un caritatevole Sacerdote può celebrare per un Defunto povero, contentandosi d'uno stipendio minore, cui egli non cerca o domanda, ma offerto lo accetta.

IV. Da tutte queste cose è facile il capire, che può bensì il Sacerdote esigere per la Messa lo stipendio o dalla legge, o dalla consuetudine tassato; ma nulla può esigere più, sebbene possa, come s'è detto, riceverne uno maggiore spontaneamente offerto. No, niente può esigere di più, in guisa che, se più n'esige, e viola la legge della Chiesa, e offende la commutante giustizia; e quindi è tenuto a restituire quel più che ha ricevuto. Lo stesso si dica di un Sacerdote, il quale avendo ricevuto limosine per più Messe, ne celebra una sola. Imperciocchè sebbene la limosina data per la celebrazione non abbia ragion di prezzo, posta però la legge della Chiesa, e la quantità stabilita per ogni Messa, o posto l'impegno assunto di celebrar per la ricevuta limosina tanto numero di Messe, pecca il Sacerdote e contro la legge, e contro la giustizia, se o esige un maggior stipendio, o non celebra il numero di Messe convenuto.

Non è lecito al Sacerdote lo esigere di più della limosina tassata.

Obbiezio-
ne, e ri-
sposta.

Ma dirà qui taluno: la limosina tassata è tenue in guisa che non basta ad un Sacerdote per vivere. Se adunque lo stipendio della Messa, come s'è detto più sopra, viene dato per suo sostentamento, come non sarà lecito lo esigere di più, cioè quanto basta ed è necessario, non già per un lauto, ma per un mediocrissimo congruo sostentamento, massimamente in questi nostri tempi, in cui tutte le cose al vitto necessarie sono care al sommo grado? Tutto vero, io rispondo, ma l'argomento non conchiude. Primamente non ispetta, come ho detto, nè all'offerente, nè al Sacerdote il fissare o alterare lo stipendio della Messa, ma ciò appartiene al Vescovo. Egli può farlo, considerate ben bene tutte le cose a lui ben note. Ma se non lo fa, o fino a tanto che non lo fa, il Sacerdote è tenuto stare alla legge, e nulla più può esigere della limosina tassata. Ma rispondo poi in secondo luogo, che la limosina, ossia stipendio per la celebrazione della Messa, non vien mica dato per lo intero sostentamento del Ministro celebrante; no certamente, ma bensì per ajuto o porzione del sostentamento medesimo. Che ciò sia vero, ce lo attesta Benedetto XIV. *de Syn.* cap. 9. n. 1., ove dice: „ Non esse necesse, ut eleemosyna tanta sit, quæ „ integram sustentationem Sacerdoti ea die, qua celebrat, suppeditet; etenim . . . actio sacrificandi „ non requirit integrum diem, nec majorem ejus „ partem; unde non est, cur Sacerdos propter hoc „ solum ministerium integre alatur ab eo, pro quo „ Sacrificium offert. Accedit, neminem secularem „ ad sacros Ordines promoveri, qui Beneficium, aut „ patrimonium non habeat: nec ullum ad Religio- „ nem admitti, qui ex Monasterii redditibus, aut con- „ suetis eleemosynis ali nequeat. Ex quo fit, ut nul- „ lus cogatur victum sibi comparare ex solo Missa- „ rum stipendio “. Il che egli conferma coll'autorità del Giuvenino, il quale *de Sacram.* Diss. 5; q. 7. cap. 1. art. 8. dice „ Stipendia (delle Messe) non „ conferuntur ad integram sustentationem, sed ad „ illius adminiculum “. Si suppone adunque che ogni Sacerdote abbia altri proventi, cioè o dal Benefizio, o dal patrimonio, e quindi che non abbia a sostentarsi colla sola limosina della Messa, la quale quindi non è, nè debb'essere proporzionata all'intero di lui sostentamento. Dicasi lo stesso di que' Sacerdoti, che vengono ordinati a titolo di servitù della Chiesa, come in Venezia; poichè si suppone che dalla stessa servitù della Chiesa traggano emolumenta-

ti, che servano in parte al loro sostentamento. Il che se non è, non perciò ha a rovesciarsi la disciplina della Chiesa, ned è lecito al Sacerdote l'esigere per la Messa uno stipendio maggiore del consueto e stabilito.

V. È nondimeno sentenza comune de' Teologi esserci un giusto titolo di esigere uno stipendio maggiore del consueto. Quest'è l'incomodo e la fatica alla celebrazione totalmente estrinseca. Il dover celebrare in ore assai incommode, come o per tempissimo o tardissimo, il doverla cantare, il dover andare a celebrarla in una Chiesa assai lontana: queste e simili cose incommode più o meno e faticose, estrinseche onninamente al Sacrificio, sono a prezzo stimabili; e quindi per esse può il Sacerdote esigere qualche aumento allo stipendio tassato e consueto. E questo è il solo giusto titolo. Quindi non lo è l'incomodo o fatica, o intrinseca alla celebrazione o naturalmente annessa, come sarebbe il maggior fredo della stagione o della Chiesa, in cui si deve celebrare, o il maggior calore o la vecchiezza, infermità, debolezza del Sacerdote, ed altre siffatte circostanze; perchè questi sono incommodi e molestie, cui deve necessariamente tollerare chi vuol celebrare. Meno poi lo è la povertà del celebrante: perchè siccome un artefice non può, perchè povero, esigere più del giusto prezzo per la sua fatica; così neppure il Sacerdote per titolo della sua povertà può esigere cosa alcuna oltre lo stipendio dalla Chiesa passato. Finalmente nemmeno lo è il titolo di privilegio. Se ci fu ne' tempi andati per certe Chiese o Religioni, come si pretende e come affermano alcuni, il privilegio di potere con una sola Messa soddisfare per molte e Messe e limosine ricevute; è certo che di presente niuno più vige di siffatti privilegi, perchè aboliti per Decreti della S. Congregazione del Concilio da' Ss. Pontefici confermati.

VI. Ma sarà egli almeno lecito ad un Sacerdote, che ha ricevuto per più Messe più limosine, ma tutte incongrue, cioè tutte minori dello stipendio tassato, diminuire il numero delle Messe, e celebrarne puramente quel numero minore a cui può giugner la somma contribuita, assegnando ad ognuna il congruo tassato punto? Su questo punto ecco il Decreto della Congregazione del Concilio confermato da Innocenzo XI. „ Ubi pro pluribus Missis etiam ejusdem „ qualitatis celebrandis *plura stipendia*, quantum- „ cumque *incongrua & exigua*, sive ab una, sive a

Se chi ha accettato limosine incongrue possa diminuire il numero delle Messe.

„ pluribus personis collata fuerunt, vel conferentur
 „ in futurum ... sacra Congregatio sub obtestatione
 „ divini iudicii mandat & præcipit, ut absolute tot
 „ Missæ celebrentur, quot ad rationem tributæ eleemo-
 „ syne præscriptæ fuerint; ita ut alioquin ii, ad
 „ quos pertinet, suæ obligationi non satisfaciant,
 „ quinimo graviter peccent, & ad restitutionem te-
 „ neantur“. Questo Decreto però debb'intendersi di
 un Sacerdote, il quale sciente e violente ha accet-
 tato queste limosine incogruue col debito insieme di
 celebrar tanto numero di Messe. Ma se per errore
 ha accettata una o più limosine incogruue, credendo-
 le congrue, o perchè ha ricevuto con buona fede il
 danaro involto in una carta, nè lo ha numerato o
 per urbanità, o perchè non ha potuto, o perchè nel
 numerarlo ha errato, in tal caso non è tenuto a ce-
 lebrare l'intero numero di Messe a sè prescritto, ma
 può celebrarne tante soltanto, quante corrispondono
 alla limosina tassata. La ragione è perchè non ha ac-
 consentito nel numero, se non perchè ha creduto gli
 fosse data per ciascuna Messa la congrua limosina,
 mancando la quale, non è tenuto stare al patto. E'
 tenuto però, se può, farne avvertito l'offerente del-
 la insufficienza delle limosine contribute, affinché
 non creda che le Messe tutte sieno state celebra-
 te; e ciò, se si può, deve farsi prima d'incominciar-
 ne la celebrazione, onde possa l'offerente, se vuole,
 supplire al difetto. Se poi ricusa di ciò fare, è le-
 cito in allora al Sacerdote l'uguagliare alla congrua
 limosina il numero delle Messe. Chi poi volente e
 sciente accetta per un dato numero di Messe stipen-
 dij meno congrui, è tenuto a celebrare l'intero nu-
 mero prescritto. E questo è il senso del recitato
 Decreto.

Anche un
 ricco Sacer-
 dote può
 ricevere lo
 stipendio
 della Mes-
 sa.

VII. Per altro poi lo stipendio della Messa consue-
 to e fissato può lecitamente riceversi, ed anche esi-
 gersi da qualsivoglia Sacerdote; sebbene ricco di beni
 proprj, e per verun modo indigente di limosine di
 Messe pel suo sostentamento. Perchè non è cosa ille-
 cita, che *chi serve l'Altare viva dell'Altare*: e per-
 chè *dignus est operarius mercede sua*: e perchè è
 cosa giusta, come dice l'Apostolo, che *qui in Sa-
 crario operantur, de Sacratio edant, & qui Altari
 deserviunt, cum Altari participant*. Alla qual dottri-
 na generale non mette S. Paolo distinzione di sorta
 fra i Ministri ricchi ed i Ministri poveri, fra que'
 che hanno beni proprj, con cui campare la vita, e
 quei che non ne hanno. Ned è a questa dottrina di-

scorde la disciplina della Chiesa, la quale non ricusa di conferire e Cappellanje e Benefizj col peso della celebrazione, anche ai Sacerdoti ricchi e aventi beni proprj. Imperciocchè siccome la loro ricchezza non toglie che ancor essi operino e servano l'Altare, così nemmeno ne toglie la mercede. Per altro poi questa nostra dottrina non favorisce punto la cupidigia de' ricchi Benefiziati: perocchè questi, a ben considerare la cosa, nulla lucrano dalla celebrazione; perchè, come detto abbiamo a suo luogo, tanto dei loro guadagni ecclesiastici, e dei loro proventi dei sagri ministerj tenuti sono impiegare in usi pii ed in sollevamento de' poverelli, quanto loro avanza di tali beni al loro congruo sostentamento.

VIII. Chlunque però o ricco o povero ha ricevuto limosine o stipendj per Messe, è tenuto sotto grave peccato a celebrarle, ed a celebrarle secondo le legittime condizioni dall'offerente stabilite. E che tenuto sia a celebrare sotto grave peccato, niuno ne dubita, o può dubitarne: perocchè la S. Congregazione del Concilio più volte citata *sub obtestatione divini iudicii* comanda, che si celebrino tante Messe, quante a ragione della contribuita limosina sono state prescritte; cosicchè altramente quelli, ai quali ciò appartiene, non soddisfino alla loro obbligazione, anzi peccino gravemente, *quin imo graviter peccent*, e tenuti sieno alla restituzione, *Et ad restitutionem teneantur*. Chi adunque omette la celebrazione anche di una sola Messa, pecca gravemente, perchè con siffatta omessione reca all'offerente un grave danno spirituale, oppure al defunto o ad altra vivente persona, per cui la Messa è stata ordinata, che resta priva dei frutti del Sacrificio. Ma e non potrà almeno ammettersi la dottrina di que' Teologi i quali dicono non essere grave peccato, se un Sacerdote, ricevuto lo stipendio per un gran numero di Messe da celebrarsi per una stessa persona, o per uno stesso defunto, una sola ne omette? In questo caso pare che il danno recato sia leggiero, e leggiero pure il furto della limosina per la parvità della materia. Dico che no, perchè, checchessia del furto della limosina, certamente il danno spirituale per tale omessione apportato è grave; e massimamente se le Messe ordinate sono per un Defunto, mentre forse se questa ancora, che fu omessa, fosse stata celebrata, sarebbe stato dal Purgatorio liberato.

Chi ha ricevuto limosine per Messe, è tenuto a celebrarle tutte sub gravi.

Quando poi alle condizioni o circostanze dall'offerente prescritte.

E secondo le prescritte.

te condi-
zioni.

rente al Sacerdote prescritte, primamente è tenuto a celebrare egli stesso, ed a non commetterne ad altro Sacerdote la celebrazione, quando ha ricevuto la limosina con questo peso; il che pare sia una cosa sempre almeno per fedeltà annessa all'accettazione della limosina. Non è nondimeno a ciò obbligato sotto grave colpa; perchè la Messa da qualsivoglia Sacerdote celebrata, è sempre *ex opere operato* d'ugual valore; purchè però non abbia il Sacerdote Messa privilegiata, e ciò sapendo l'offerente, a lui piuttosto che ad un altro per tal motivo dà la limosina con patto che la celebri egli stesso; mentre in tal caso gravemente peccerebbe non adempiendo la condizione pel danno che recherebbe all'anima del Defunto, cui tenuto anche sarebbe a compensare con altra celebrazione. Debbono anche celebrare nella Chiesa o Altare, massimamente se privilegiato, dall'offerente indicato, specialmente se ciò egli espressamente ricerchi; perchè in tal caso la omissione non sarebbe esente da colpa grave. Deve altresì celebrare Messa o da Morto o Votiva, come l'offerente l'ha prescritta: è però vero che in ciò la variazione non è grave colpa, purchè celebri per l'offerente, e secondo la di lui intenzione; perchè ogni Messa è sostanzialmente la stessa, e la mutazione non è che accidentale, fuorchè nel caso che detta da Morto fosse privilegiata, o non lo fosse la Votiva, o del corrente Santo o uffizio. Deve parimente osservare il tempo prescritto, massimamente quando urge la necessità dell'offerente, come, quando la Messa è ordinata per la salute d'un infermo, per l'imminente parto della moglie, per una lite da trattarsi ec. In allora la dilazione anche picciola non iscusa da grave colpa, e induce il debito di restituire: e se poi il tempo non è prescritto, non si può però a lunga differirne la celebrazione. La sagra Congregazione ha dichiarato, che in allora solamente si può assumere peso di Messe da celebrarsi, quando *entro poco tempo* si può a tutte soddisfare; il quale poco tempo con altro Decreto dei 17 Luglio 1655. riferito dal Lambertini ha dichiarato essere *entro un mese*, fuorchè quando l'offerente avvertito acconsente alla dilazione: *S. Congregatio respondit* al dubbio proposto, cos'abbia ad intendersi per quel *modicum tempus*: doversi intendere entro un mese, *modicum tempus intelligi fra mensem*.

Non è lecito far celebrare le

IX. Quando le limosine non vengono date dall'offerente al Sacerdote colla condizione, che sieno da lui

Messe da
altri col ri-
tendersi par-
te della li-
mosina.

stesso le Messe celebrate, è lecito sostituir altri alla loro celebrazione; ma non è poi mai lecito commettere la celebrazione ad altri col ritenere per se medesimo porzione della limosina ricevuta. Così ha difinito co'suoi decreti per comando, e coll'approvazione di Urbano VIII. la S. Congregazion del Concilio, ne'quali si parla così; „ omne damnabile lucrum „ ab Ecclesia remove volens, prohibet Sacerdoti, „ qui Missam suscepit celebrandam cum certa eleemosyna, ne eandem Missam alteri, parte ejusdem eleemosynæ sibi retenta, celebrandam committat “. In tale guisa ha posto argine e all'avarizia di certi Sacerdoti, e alla troppa benignità d'alcuni Casisti, i quali hanno insegnato essere assolutamente lecito di far celebrare da altri le Messe col ritenere per se parte dello stipendio ricevuto. Il Decreto fu poi anche confermato da Innocenzo XI. coll'aggiunta di molte risposte a varj dubbj; e tra l'altre col dichiarare, che è tenuto a dare tutta intera la ricevuta limosina, anche quando è maggiore della consueta, e che non basta che dia puramente la consueta. Ciò si conferma colla condanna fatta da Alessandro VII. della seguente proposizione: „ Post „ Decretum Urbani potest Sacerdos, cui Missæ celebrandæ traduntur, per alium satisfacere; collato „ illi minore stipendio, alia parte stipendii sibi retenta. “

Benedetto poi XIV. nella sua Costituzione *Quanta* Bolla di Benedetto XIV. contro il mercimonio delle Messe. cura dei 3. Giugno 1741. diretta a tutte le Chiese comanda così: „ A quolibet Sacerdote stipendio seu „ eleemosyna majoris pretii pro celebratione Missæ, „ a quocunque accepta, non posse alteri Sacerdoti eleemosynam minoris pretii erogare; etsi eidem Sacerdoti (si notino bene queste parole) Missam celebranti & consentienti se majoris pretii stipendium „ seu eleemosynam accepisse indicasset “. Soggiugne poscia: „ Quoniam autem ita compertum est, ut „ præsentis pænæ metu salutaribus monitis facilius „ obtemperetur; per edictum in vestris Diœcesibus „ (parla ai Vescovi) proponendum, affigendumque universis notum facite, quemcunque, qui eleemosynas, „ sive stipendia majoris pretii pro Missis celebrandis, „ quæmodmodum locorum, consuetudines, vel Synodalia statuta exigunt, colligens, Missas, retenta sibi parte earundem eleemosynarum seu stipendiorum „ acceptorum, sive ibidem, sive alibi, ubi pro Missis celebrandis minora stipendia seu eleemosynæ

„ tribuuntur, celebrandi faciat; laicum quidem, seu
 „ secularem, præter alias arbitrio vestro erogandas
 „ pœnas, excommunicationis pœnam; Clericum ve-
 „ ro, sive quemcunque Sacerdotem pœnam suspensio-
 „ nis ipso facto incurrere, a quibus nullus per alium,
 „ quam per nos ipsos, seu Romanum Pontificem pro
 „ tempore existentem, nisi in articulo mortis consti-
 „ tutus, absolvi possint “. Chi nondimeno facesse ce-
 lebrare da altro Sacerdote una soltanto o due Messe,
 ritenendo per se medesimo parte della limosina rice-
 vuta, come se avendo ricevuto due lire veneziane,
 desse all' altro la limosina di soli trenta soldi, o in
 luogo di lire quattro ricevute per due Messe, ne des-
 se soltanto tre; pecherebbe bensì certamente, e te-
 nuto sarebbe alla restituzione, ma per quanto ci pare
 dal tenore della Costituzione, che parla di chi rac-
 coglie ec., non incorrerebbe, se laico la scomunica,
 e se Chierico la sospensione.

Eccezione
 dei benefi-
 ciati e Cap-
 pellani.

X. Que' Sacerdoti però, i quali celebrano per Be-
 nefizio, o per Cappellania collativa, possono dare ad
 altro Sacerdote, onde celebri in supplimento de' loro
 obblighi, la limosina consueta e tassata, sebbene non
 conseguiscano dalle rendite del Benefizio o Cappella-
 nia una maggiore. Ciò sembra certo primamente per-
 chè negli accennati Decreti, Costituzioni e dannata
 sentenza non si parla se non se delle Messe e limo-
 sine manovali: e 2. perchè essendo stato proposto al-
 la S. Congregazione del Concilio il dubbio, „ num
 „ laudatum Decretum de integra danda elemosyna
 „ habeat locum in Beneficiis, quæ conferuntur in ti-
 „ tulum, idest; an Rector Beneficii, qui potest per
 „ alium celebrare, tenèatur Sacerdoti celebrandi da-
 „ re stipendium ad rationem reddituum Beneficii “,
 fu risposto, *non habere locum*, „ Sed satis esse, si
 „ Rector Beneficii, qui potest Missam per alium ce-
 „ lebrare, tribuat Sacerdoti celebranti elemosynam
 „ congruam, secundum morem Civitatis; nisi in fun-
 „ datione Beneficii aliud cautum sit “. Ma si avver-
 ta che qui si parla d' un vero Benefizio, o Cappel-
 lania collativa, cioè Ecclesiastica; e non già d' una
 Cappellania puramente laicale, per cui le persone
 nobili fanno celebrare una Messa cotidiana o nel loro
 privato Ordinario, o in una Chiesetta di Campagna:
 perocchè dessa non è nè Benefizio Ecclesiastico, nè
 Ecclesiastica Cappellania. Quindi chi ha tal fatta di
 Cappellania, se commette ad altro Sacerdote la cele-
 brazione, deve a lui contribuire l' intera limosina,
 che ne ritrae, ossia in danaro; ossia in grano, vino
 o altro.

§. VI. Del tempo e luogo della celebrazione della Messa.

I. V' ha de' giorni fra l'anno, ne' quali o a nessuno o non a tutt' i Sacerdoti è lecito il celebrare la Messa; e sono i tre ultimi della Settimana Santa. Alla sentenza d'alcuni Teologi, i quali hanno insegnato potersi in essi, ad eccezione però del solo Venerdì Santo, celebrare Messe private purchè nel Giovedì Santo si celebri prima dell'incominciamento della Messa solenne, e nel Sabato Santo dopo di essa; si oppongono molti Decreti della S. Congregazione de'Riti, che vietano in tali giorni le Messe private, nè concedono che la solenne. E, quel che è più, tutti questi Decreti furono poi confermati da Clemente XI. con suo Editto del 1712., in cui, dopo aver proibito qualsivoglia Messa o solenne o privata nel Venerdì Santo, soggiugne: Hoc tamen interdicto minime concedit Sanctitas sua Missas privatas in die, Coenæ Domini, vel Sabato Sancto, quum id verum sit pluribus & repetitis Sacræ Congregationis Decretis. Anzi il Giovedì e Sabato Santo neppure è lecita la Messa solenne negli Oratorj e Chiese anche pubbliche, nelle quali non si conserva nel Tabernacolo la SS. Eucaristia, come ha dichiarato la S. Congregazione de'Riti il dì 24 Giug. 1659. E se la festa della Annunziazione, o quella di S. Giuseppe (ove la festa di precetto tuttavia sussiste) cada in uno di tali giorni, se ciò è nel Venerdì o Sabato Santo, la Festa col precetto di ascoltare la Messa si trasferisce per intero in altro giorno; se poi nel Giovedì Santo, l'Uffizio bensì non si celebra, ma è festa di precetto; e quindi la S. Congregazione vuole che gli Ordinarij de' luoghi abbiano cura di provvedere che in esso giorno si celebrino alcune Messe private prima della solenne, onde abbiano comodo i Fedeli di adempiere il precetto.

In quali giorni non sia lecito celebrare la Messa.

II. In tutti poi gli altri giorni dell'anno si può celebrare, una sola Messa al giorno però da ogni Sacerdote, e non più. Così prescrive la vigente disciplina della Chiesa, sebbene in altri tempi non fosse vietato al Sacerdote l'offerire più volte in uno stesso giorno il Sacrificio; in guisa che, chi di presente anche digiuno celebrasse due volte in un sol giorno, reo sarebbe di peccato mortale, ed incorrerebbe la irregolarità; come ha dichiarato la S. Congregazione del Concilio in Placentina il dì Genn. 1610. al rife-

Negli altri giorni non si può dire che una e sola Messa.

Ad ecce-
zione del
giorno di
Natale.

rire del Ferrari V. Missa art. 5. n. 11. Da questa legge però è eccezzuato nella Chiesa universale il giorno di Natale, in cui per consuetudine immemorabile è concesso ad ogni Sacerdote il celebrare tre Messe, senza però prendere la purificazione nelle due prime Messe; altramente, rotto il naturale digiuno col prenderla, non può più celebrare le altre. Celebra parimente due Messe in un giorno quel Sacerdote, il quale, per privilegio concesso a quella particolare Chiesa, celebra sull' incominciamento della notte di Natale; ma è necessario che anch'esso sia digiuno dalla precedente mezza notte, e quindi celebrando la mattina la Messa della vigilia, debb' astenersi dal prendere la purificazione. Nella Spagna e nel Portogallo, per privilegio concesso da Benedetto XIV. a quei due Regni, nella sua Bolla, *Quod expertis*, possono i Sacerdoti nel giorno dei Morti celebrare tutti e singoli tre Messe, non prendendo la purificazione nelle due prime; ma non possono però ricevere la limosina che d'una sola, nè possono se non se con una soddisfare agli obblighi di Messe, per le quali ricevura avessero la limosina; come è chiaro dalla stessa Bolla, che può leggersi nel Tom. 2. n. 6.

E nelle
Spagne an-
che nel
giorno dei
Morti.

Quando la
necessità
permetta
di celebra-
re due vol-
te in un
giorno.

III. La necessità può ancor essa essere sì urgente, che un Sacerdote sia costretto a celebrare due volte in uno stesso giorno. Parecchi casi di necessità vengono ammessi da alcuni Teologi, ne' quali lecita sia questa replicata celebrazione: cioè quella di un trappassato, a cui non si potrebbe dire la Messa di Requie prima della sepoltura per mancanza d'altro Sacerdote: quella pure dell' arrivo d' un Principe in giorno di festa, che nè ha ascoltato Messa, nè potrebbe altramente ascoltarla, non ci essendo Sacerdote alcuno, che non abbia già celebrato: e quella di dare il S. Viatico ad un moribondo, che altramente dovrebbe morire senza ricevere questo Sacramento: e finalmente quella di un Parroco, che regge due Parrocchie, onde i Parrocchiani o dell' una o dell' altra non abbiano a restar privi del S. Sacrificio in giorno di festa. Ma nei primi tre casi non v' ha una bastevole necessità, onde un Sacerdote possa contro tanti Decreti, che lo vietano, e contro la consuetudine della Chiesa, celebrar due volte nel giorno stesso. Imperciocchè pel Defunto, quand' anco in quel giorno mancassero altri Sacerdoti (il che in tanta copia di sagri Ministri appena può accadere), si può trasferire la celebrazione al giorno seguente. Qual necessità in fatti di celebrare la Messa per esso lui nel

Si escludo-
no alcuni
casi.

giorno stesso? I precetti poi sì di ascoltare la Messa ne' giorni di festa, e sì ancora di riceverne il Viatico in morte, non obbligano punto, quando non possono adempersi, se non se violando le leggi della Chiesa. Ed oltracciò in questi casi il Sacerdote non solo celebrerebbe due volte in uno stesso giorno, ma la seconda volta celebrerebbe anche non digiuno, mentre sono casi, i quali non nascono che improvvisamente. Come adunque potrà mai ciò esser lecito, mentre anche quando vigeva la costumanza nella Chiesa, che il Sacerdote celebrasse più volte, non era lecito il prendere la purificazione salvochè nell'ultima? *Nos hanc consuetudinis regulam* (dice S. Pier Damiani in Ep. 28. lib. 5.) *& didicimus & tenemus, ut Calicem differamus perfundere, si nosmetipsos eodem die Sacrificium denuo speramus offerre.*

Il caso unico adunque, ammesso anche da Benedetto XIV. e nel lib. *de Sacrif. Mis.* ed in quello *de Synodo*, di necessità, in cui si può celebrare due volte in un giorno stesso, si è quando un Parroco o per mancanza di Ministri, o per altro urgente motivo è costretto a presiedere a due Parrocchie. Il caso non è che molto raro, ma pur può accadere. E' lecito in tal caso a questo Parroco il celebrare due volte, ma colle seguenti cautele e condizioni, 1. che non ci sia altro Sacerdote, anche non Parroco che possa celebrare nell'una o nell'altre delle due Parrocchie; perchè se c'è, egli deve bensì fare gli altri uffizj di Pastore, ma la celebrazione della Messa deve lasciarla all'altro Sacerdote: 2. mancando ogn'altro Sacerdote, celebri egli due volte, ma nella prima Messa non assuma la purificazione, onde digiuno possa celebrar la seconda: 3. se trovasi in luogo, ove è facile il ricorso al Vescovo, ne domandi a lui la licenza, e gli esponga la urgenza ed i motivi; ei gli esaminerà, e vedrà se ci sia una vera necessità, e se si possa rimediare in qualche maniera senza la replicata celebrazione: 4. questa licenza di celebrar due volte non ha a darsi dal Vescovo generalmente, ma soltanto in qualche caso particolare, dopo averne ben bene esaminata e conosciuta la necessità, mentre così appunto ha dichiarato la S. Congregazione de' Cardinali presso il Fagnano Cap. *In ordinando de Simonia* 37.

Caso unico in cui è lecito celebrare due volte in uno stesso giorno. Condizioni da osservarsi in tal caso.

IV. L'ora di celebrare la Messa viene indicata dalle Rubriche del Messale, ed è dall'aurora fino al mezzo giorno S. Tommaso q. 83, art. 2. ad 4. dice così: „Regolarmente la Messa debb'essere celebrata

Ora di celebrare.

„ di giorno, e non di notte cosicchè però il
 „ principio del giorno non si prenda dalla mezza
 „ notte, nè dal levar del sole, cioè quando i raggi
 „ del sole appariscono sulla terra, ma da quando
 „ incomincia ad apparir l'aurora “. Benedetto XIII.
 però ha concesso, dopo molte istanze fatte ai suoi
 predecessori, ed a lui stesso, come narra il Lambertini
 nella Notif. 12., che si possa celebrare la Messa la
 terza parte di un'ora, cioè venti minuti prima dell'
 aurora, e venti minuti dopo mezzo giorno; il che
 poi fu anche confermato dal di lui successore Cleme-
 te XII. Non è poi lecito pel comodo del popolo, e
 molto meno d'una privata famiglia, il prevenire ol-
 tre a questo segno la celebrazione della Messa; nè si
 può se non disapprovare e condannare col Lamberti-
 ni medesimo Notif. 34. §. 3. n. 6. l'abuso di certi
 Sacerdoti, i quali l'uffizio facendo di Cappellani nel-
 le case de' gran Signori, che godono il privilegio del-
 l'Oratorio domestico, celebrano per comodo de' me-
 desimi, o delle loro Dame, o spontaneamente, o co-
 stretti, dopo l'ora dalla Chiesa stabilita. Sappiano
 pertanto e queste Dame, e questi Signori, e questi
 Sacerdoti, che peccano mortalmente e i primi che
 così vogliono, e i secondi che vilmente acconsento-
 no di celebrare la Messa dopo il tempo dalla Chiesa
 prescritto. Ciò nemmeno può farsi per comodo del
 popolo; perchè anche ciò è vietato dalla S. Congre-
 gazione, la quale interrogata su tal punto dallo stes-
 so Lambertini, mentr'era Arcivescovo di Bologna,
 gli fu da essa con lettera risposto, che dovesse co-
 mandare con editto pubblico di non offerire il S. Sa-
 grifizio fuori dell'ora stabilita, sebbene ciò si faces-
 se per comodo del popolo di Bologna. Motivo bensì
 giusto sarebbe di prevenire l'ora della Messa, se ciò
 fosse necessario per amministrare il Viatico ad un mor-
 ribondo. I privilegj poi, cui vantano i Regolari di
 varj Ordini, di prevenire o ritardare l'ora della ce-
 lebrazione, non sono più in vigore, mentre sono sta-
 ti tutti aboliti dal Consiglio di Trento, il quale nella
 sess. 22. nel Decreto *de observandis, & vitan-
 dis in celebr. Missæ*, ha comandato ai Vescovi, che
 vietino ai Sacerdoti, di celebrare *aliis quam debitis
 horis, non obstantibus privilegiiis, exemptionibus,
 ac consuetudinibus quibuscunque*, alle quali intende
 di derogare e deroga.

Non è le-
 cito cele-
 brare fuori
 dell'ora
 prescritta
 per como-
 do nè di
 una priva-
 ta famiglia,
 nè del po-
 polo.

I privilegj
 de' Regola-
 ri su tal
 punto sono
 aboliti.

Non può
 celebrarsi
 la Messa

V. Passiamo dal tempo al luogo del Sacrificio. Da
 quel tempo in cui fu data la pace alla Chiesa, fino
 al presente ci sono sempre stati luoghi particolari e

stabiliti, ne quali comunemente soltanto era lecito l'offerire il S. Sacrificio; ed abbiamo molti Decreti Canonici e leggi, che vietano il celebrare la Messa fuori del luogo sacro. Quindi il Concilio di Trento nel luogo testè citato dice: „ Mandat Episcopis, ne „ patiantur privatis in domibus, atque omnino extra „ Ecclesiam, & ad divinum tantum cultum dedica- „ ta Oratoria ab iisdem Ordinariis designanda & vi- „ sitanda, sanctum hoc Sacrificium a secularibus, & regularibus quibuscumque peragi “. Può nondimeno celebrarsi anche fuori di Chiesa e di luogo sacro colla licenza del Vescovo, cui non può però concedere che per giusti motivi ed assai urgenti. E molto più è ciò lecito per concessione del Sommo Pontefice, il quale non di rado accorda il privilegio sì dell'Oratorio privato, e sì ancora dell'Altare portatile. E qui è da osservarsi, che sebbene il Tridentino abbia rievocato il privilegio dell'Altare portatile conceduto, a molti Ordini Religiosi, e massimamente a quello de' Predicatori, da Onorio III. nel Cap. *In his* lib. 5. Decret. Tit. 33. cap. 30., non è stato però rievocato assolutamente, ma soltanto è stato vietato il servirsi *sine Ordinariorum licentia*; come ha dichiarato la S. Congregazione del Concilio del suo Decreto *de Oratoriis privatis*, per ordine di Clemente XI. il dì 15. Dicembre del 1703. Quindi, permettendolo gli Ordinarij, non è vietato ai Regolari il servirsi del privilegio dell'Altare portatile. Anzi nei casi di somma necessità, anche senza licenza dell'Ordinario, quando non si può avere, viene nel Gius Canonico conceduta la celebrazione della Messa in luogo non sacro. Così nel Can. *Sicut* de Consecrat. dist. 2. cap. 12., ove dopo aver detto: „ In aliis, quam in Do- „ mino sacratis locis Missas cantare, aut Sacrificium „ offerre non liceat “; si soggiugne, „ nisi summa „ coegerit necessitas “. Ed un di tali casi di somma necessità sarebbe, se o la sola Chiesa, o tutte le esistenti in un luogo fossero state arse o rovinate dal fuoco. In tal caso, come consta dal Cap. *Concedimus* dist. 1. de Consecrat. cap. 30., è permesso di celebrare la Messa in Oratorj non consagrati colla pietra sacra, e cogli altri sagri necessarij utensili.

fuori di
luogo sa-
gro.

Eccezione
da questa
regola.

Secondo la presente disciplina della Chiesa a niuno è lecito celebrare la Messa in mare, senza privilegio e concessione della Santa Sede, come lo dimostrano il Cardinal Petra, ed il P. Merati; nè giova il privilegio dell'Altare portatile, poichè in esso ci è la clausola di celebrare *in loco honesto & tuto*; il

In mare
senza pri-
vilegio
della S.
Sede non
si può ce-
lebrare.

che non può convenire al mare. E questa concessione non si dà, se non se con varie condizioni: cioè 1. che la nave sia ben ferma e sicura: 2. che altro Sacerdote, o almeno un Diacono tenga il calice, affinché in qualche improvviso movimento della nave non resti rovesciato: 3. che il mare sia tranquillo: 4. in luogo assai lontano dal lido.

Può celebrarsi la Messa negli Oratorj e pubblici e privati.

VI. Può celebrarsi la Messa non solo nelle Chiese, ma anche nei pubblici e privati Oratorj. Non sono però della stessa condizione gli Oratorj pubblici ed i privati, ossia domestici. Nei primi possono celebrarsi più Messe; e quelle persone che in essi assistono al S. Sacrificio, in qualsivoglia numero, e di qualunque condizione sieno, soddisfanno al precetto della Chiesa. Non così negli Oratorj domestici e privati, perocchè in questi la facoltà di celebrare e di far celebrare la Messa e di ascoltarla coll' adempimento del precetto è ristretta con molte limitazioni ed accompagnata da condizioni che ben meritano essere qui da noi brevemente esposte. Primamente adunque, ottenuto che abbiasi il privilegio dell' Oratorio domestico privato, cui non può concedere di presente se non il solo Papa, per essere stata tolta ai Vescovi dal Concilio di Trento tal facoltà, convien tosto vedere a quale persona, o persone concedasi questo privilegio: perchè desse sole possono far celebrare la Messa; e queste persone, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella sua Costit. 48. tom. 3., sono quelle, che *nominantur in fronte*, cioè sono nominate nell' iscrizione del Breve, le quali se non sono presenti, la Messa non si può celebrare. Se nondimeno, soggiugne egli, alcuna persona venga nominata nel corpo del Breve, alla cui presenza possa la Messa celebrarsi, sebbene non leggasi il di lei nome nell' iscrizione, gode nondimeno colle prime ugualmente il privilegio. Quanto poi alla costruzione dell' Oratorio debbono osservarsi le condizioni in esso Breve prescritte, che sono due, cioè 1. che l' Oratorio sia fatto di muro, *in Oratorio decenter ex muro exstructo*: e 2. fatto in sito, che libero sia da tutti i domestici usi, *ab omnibus domesticis usibus libero*. Quindi poi nel Breve stesso giustamente si prescrive, che venga prima visitato dall' Ordinario, *ab Ordinario visitetur*, e trovandolo fatto a dovere, venga da lui approvato, *& approbetur*, e quindi da lui stesso si conceda la licenza di celebrare in esso Messa, *& licentia concedatur*.

VII. Non suol concedersi che la celebrazione d'u-

na sola Messa negli Oratorj privati. Quindi chi celebrasse la seconda, quando non ne avesse un personale privilegio anche per gli Oratorj privati, peccerebbe mortalmente, come pure chi lo inducesse a celebrare. Non mancano però Oratorj domestici, ne quali per altra concessione dal Sommo Pontefice impetrata può la persona o persone nel Brevetto nominate far celebrare successivamente due Messe. Sono nondimeno certi giorni eccettuati, ne quali in tali Oratorj non si può celebrare; poichè nel Breve di concessione si dice: *Paschatis, Pentecostes, Nativitatis D. N. J. C., aliisque solemnioribus anni festis exceptis*. Queste feste più solenni, in cui cessa il privilegio, la S. Congregazion de' Riti 17 Nov. 1607 ha dichiarato essere l'Epifania, l'Annunziazione, l'Assunzione della B. Vergine, la festa de' Santi Pietro e Paolo, alle quali con altro Decreto è stata aggiunta la festa del Titolare della Chiesa del luogo: ed a queste Benedetto XIV. nella sua Enciclica aggiugne anche quella di tutt' i Santi. Alcuni Teologi credono debba eziandio eccettuarsi la festa del Corpo di Cristo come solennissima; ma non trovasi questa eccezione nè nei Decreti della Congregazione, nè nella indicata Enciclica di Benedetto. Sono però bensì eccettuati i tre ultimi giorni della Settimana Santa.

Si concede la celebrazione di una sola Messa negli Oratorj privati.

VIII. Possono nell' Oratorio privato ascoltare la Messa per adempiere il precetto in giorno di festa tutte quelle persone, che sono della famiglia, cioè i consanguinei e gli affini, ed altri nobili, che coabitano e convivono colla persona che gode il privilegio dell' Oratorio domestico; non però i servidori e le serve anche coabitanti, conviventi e commensali; perchè nel Breve, in seguito si dice, „ ut qui actu servitiis necessarii non sunt, Missam in Ecclesia audent, dire teneantur “. Possono godere bensì del privilegio gli ospiti nobili, cioè quelle persone nobili che da altro paese vengono a starsene per alcun tempo in qualità di ospiti presso chi ha l'indulto dell' Oratorio privato. I Consanguinei poi ed Affini, separati che sieno dalla famiglia, non più ne godono il privilegio, come sarebbe una sorella maritata, e vivente separatamente col marito.

Quali persone soddisfanno al precetto negli Oratorj privati.

IX. Per poter celebrare la Messa negli Oratorj privati non ricercasi nè consecrazione, nè benedizione; e basta che dall' Ordinario o personalmente o pel suo Vicario vengano visitati ed approvati. Non è così per quello riguarda gli Oratorj pubblici. Non basta che questi sieno stati, com' esser debbono, e

Per poter celebrare nelle Chiese e nei pubblici Oratorj è

necessaria
la benedi-
zione o
conseg-
razione.

retti coll' autorità, concessione o comandamento del Vescovo, e da esso deputati al divin culto; no non basta. È altresì necessaria la consecrazione, o almeno la benedizione; perchè così i Canonj prescrivono. Possono i pubblici Oratorj e Chiese benedirsi non solo dal Vescovo, ma pur anco, colla di lui licenza, da un semplice Sacerdote; ma consecrarsi non possono che dal solo Vescovo. Dissi, che possono benedirsi anche da un semplice Sacerdote: perchè nel Gius canonico si dice, non potersi celebrare il Sacrificio se non se in luogo *ab Episcopo per se vel per alium benedicto*. Ma ci vuole nel benedicente la delegazione, e la podestà dal Superiore commessa, mentre tal benedizione spetta alla podestà dell' ecclesiastica giurisdizione, cui nè possono, nè debbono usurparsi i semplici Sacerdoti. Quindi quando i Prelati regolari, coll' acqua però dal Vescovo benedetta, benedicono le proprie Chiese ed Oratorj, ciò fanno per facoltà loro dai Sommi Pontefici concessuta e commessa per molti privilegi non mai rivotati. Quanto poi appartiene alla Consecrazione, questa per antichissima ed Apostolica consuetudine ai soli Vescovi è riserbata, i quali debbono eglino stessi far questa funzione, nè possono delegarla ad un semplice Sacerdote. Può nondimeno ciò fare il sommo Pontefice, e Benedetto XIV. *de Synod.* lib. 15. cap. 15. n. 4. riferisce che talvolta l' ha fatto, concedendo ad un semplice Sacerdote la facoltà di consecrare una Chiesa.

Come le
Chiese e
gli Orato-
rj divengo-
no inetti
alla cele-
brazione.

X. Ma sì le Chiese come gli Oratorj pubblici una volta consecrati e benedetti, possono per tre cagioni divenire inetti alla celebrazione della Messa, cioè per *esecrazione*, per *polluzione* e per *interdetto*. In forza di esecrazione le Chiese e gli Oratorj perdono onninamente ogni consecrazione e benedizione. In virtù della polluzione rimane soltanto la loro santità gravemente macchiata; e quindi basta che vengano riconciliati. A cagione poi dell' interdetto nè perdono la benedizione, nè restano macchiati, ma soltanto vengono dal Superiore dichiarati per un certo tempo inetti alla celebrazione del Sacrificio: Avviene la esecrazione per la distruzione o intera, o della maggior parte della Chiesa. La polluzione poi avviene per tre maniere, cioè per omicidio, per effusione di sangue e d' umano seme, e per la sepoltura d' uno scomunicato o d' un infedele. Ma affinchè la Chiesa o l' Oratorio divenga inetto alla celebrazione è necessario che il delitto, o la turpe azione commessi vengano entro la Chiesa, e non basta

che si commettano in luogo profano anche vicinissimo alla Chiesa. Oltracciò è necessario, che sieno pubblici e manifesti o per notorietà di gius, o per notorietà di fatto: ed in caso di dubbio si deve aver ricorso al Vescovo, e stare al di lui giudizio. Polluta la Chiesa, polluto s'intende anche il Cemeterio, se è ad essa contiguo; ma polluto il Cemeterio non ne siegue che polluta sia la Chiesa. I Sacerdoti poi che celebrano nelle Chiese pollute peccano mortalmente; non incorrono però veruna canonica censura. Possono nondimeno essere puniti dal Vescovo a suo arbitrio. Ma quei che celebrano in una Chiesa interdetta incorrono la irregolarità, perchè violano l'ecclesiastica censura.

Affinchè una Chiesa, o un Oratorio resti polluto a cagione di omicidio, richiedesi che l'uccisione sia violenta e libera, e fuori del caso di necessità, e sia d'un uomo, non d'una bestia. Quindi se l'uccisione d'un uomo in Chiesa avvenuta è causale, o perchè egli cada dall'alto sul pavimento e sen muoja, o perchè viene accoppato da una pietra, che dall'alto gli cade sul capo, la Chiesa non rimane polluta; perchè non è un'uccisione violenta; e così neppure un'uccisione fatta da un pazzo furioso, o da un ragazzo: perchè non viene da causa libera e volontaria; e nemmeno quando l'uccisione siegue per necessità della propria difesa. La qual uccisione per altro siccome è troppo difficile che sia incolpevole, così molti Teologi pensano, che sempre in tal caso debba la Chiesa riconciliarsi. Anche la effusione del sangue in allora soltanto macchia la Chiesa quand'è violenta, ingiusta, e copiosa scorre dalla ferita o sul pavimento, o nelle vesti, o in qualche vaso, in cui viene ricevuto: e lo stesso si dica dell'effusione del seme, la quale proceder deve da una causa libera e volontaria per alcun atto esterno contro la pudicizia. Quindi la copula avuta in Chiesa anche senza effusione di seme la rende polluta, sì perchè ingiuriosa alla santità della Chiesa, e sì ancora perchè di per sè ordinata ad *effusionem seminis*, sebbene per accidente non siegua.

Ancora, affinchè la Chiesa resti polluta per la sepoltura d'uno scomunicato, ricercansi due condizioni, cioè 1. che lo scomunicato sia vitando; perchè se è tollerato, sebbene pubblico e notorio, ciò non siegue, come neppure se è solamente interdetto: e 2. che sen muoja vincolato dalla scomunica; e ciò quantunque abbia dato segni di penitenza, ed abbia

chiesto l'assoluzione, cui non ha potuto impetrare. Quindi nel Rituale Romano viene espressamente proibito il seppellire in luogo sacro quelle persone che muojono nel duello, quantunque abbiano dati segni di penitenza. Sotto nome poi d'infedeli intendonsi tutti quelli, che non sono battezzati: ed è vietato il seppellire nella Chiesa i loro cadaveri; e se vi si seppelliscono, polluto rimane il luogo sacro. I fanciulli morti nell'utero d'una madre cristiana, con essa si seppelliscono senza che resti perciò violato il luogo sacro. Ma dall'ecclesiastica sepoltura sono esclusi que' fanciulli, che, già usciti del materno utero sen muojono senza Battesimo, sebbene nati da cattolici genitori, come consta dal Rituale Romano.

Da chi possa la Chiesa polluta essere riconciliata.

XI. Ma la Chiesa polluta, e resa così inetta alla celebrazione, da chi potrà essere riconciliata, e così resa nuovamente atta alla celebrazione de' divini Misterj? Rispondo che se la Chiesa è consecrata, non può essere riconciliata che dal solo Vescovo o ordinario, o delegato; se poi è soltanto benedetta, può essere riconciliata anche da un semplice Sacerdote; più probabilmente però non senza la delegazione del Vescovo, nè senza l'acqua dal Vescovo benedetta, leggendosi nel Rituale Romano: *Ecclesiæ violatæ reconciliatio fiat per Sacerdotem ab Episcopo delegatum*. Chi di tali cose desidera una più compiuta notizia, si rivolga ai Canonisti, che di tali materie di gius positivo trattano diffusamente.

Il Sacrificio della Messa debb'essere celebrato sull'Altare. Condizioni necessarie di questo Altare.

XII. Non in qualsivoglia luogo della Chiesa, o dell'Oratorio può celebrarsi il Santo Sacrificio della Messa, ma deve onninamente celebrarsi sull'Altare a questo fine eretto. Nelle Chiese, e negli Oratorj questo Altare debb'esser fisso ed immobile; e sebbene anticamente siasi fatto uso di Altari di legno, nella presente disciplina non possono essere che di pietra, e debbon anche essere consecrati dal Vescovo coll'unzione del Crisma, e colle benedizioni poste a tal fine nel Pontificale; e debbon essere riposte in essi alcune reliquie di Santi. Sull'Altare fra i Gandellieri debb'esserci la Croce, non già semplice, ma colla figura del Crocifisso, nè sì piccola, che non così facilmente appaisca agli occhi del celebrante, come insegna Benedetto XIV. nella sua Enchiridion agli Ordinarij dello stato Ecclesiastico; la quale nondimeno non è necessaria, quando la immagine principale della tavola dell'Altare è quella del Crocifisso, come ha dichiarato la S. Congregazione

Debbon esserci altresì due lumi o di cera o di olio, e soltanto nel caso di necessità di sego; e questi lumi sono in guisa necessarj, che non è lecito senza di essi offerire il Sacrificio, nemmeno per amministrare il Viatico ad un moribondo. L'Altare debb'essere coperto con tre monde tovaglie benedette dal Vescovo, o da altro Sacerdote avente tal facoltà, e debbon essere di lino o di canape, e non di lana, o di seta, o d'argento, o d'altra materia anche più preziosa. La mancanza delle tovaglie impedisce l'oblazione del Sacrificio, come consta dalle Rubriche del Messale; il numero però di tre non è di tanta necessità, che in caso di grave, urgente motivo impedisca onninamente la celebrazione con un numero minore.

Oltre l'Altare fisso e immobile, di cui si è detto, e che deve avere la mensa, ossia la parte superiore di uno solo, ed intero pezzo di pietra, che forma tutto il piano dell'Altare, e viene dal Vescovo interamente consecrata; v'ha un altro piccolo Altare che nelle Rubriche si chiama Ara, che può trasferirsi da un luogo all'altro, e per cui basta quella ampiezza che possa contenere l'Ostia insieme, ed il Calice; e suole riporsi sovra alla mensa non consecrata. Volgarmente appellasi Pietra sagra. Ancor questa debb'esser di pietra, e di un solo pezzo, come prescrivono i Concilj e le Rubriche. Quantunque però basti assolutamente che contenga l'Ostia ed il Calice, è nondimeno cosa assai conveniente, che sia più ampia, massimamente perchè oltre l'Ostia grande, non di rado occorre che debbano consecrarsi Particole situate o sul Corporale o nella Pisside, la quale pure deve stare sull'Ara, ossia Pietra sagra.

Altare piccolo,
portatile:

§. VII. *D'altre cose necessarie e spettanti alla celebrazione.*

I. Oltre all'Altare coperto con tovaglie, fornito di candellieri, di Crocifisso e di lumi, di cui s'è già detto, molte altre cose richieggonsi ad offerire rettamente, lecitamente e degnamente il Sacrificio della Messa. E primamente ricercansi le vesti a tal fine istituite e benedette, cui deve il Sacerdote porsi indosso prima di trasferirsi all'Altare per incominciare la Messa. Così ha stabilito la Chiesa con manifesta e perpetua disciplina, e così viene ne'sagri Canoni comandato; perocchè nel Cap. *Vestimenta* dist. 1. de *Consecr.* si legge: „*Vestimenta ecclesia-*

Alla celebrazione ricercansi le vestimenta.

„ stica, quibus Domino ministratur, & sancta de-
 „ bent esse & honesta, quibus in aliis usibus non
 „ debent frui quam ecclesiasticis, & Deo dignis of-
 „ ficiis “. Queste sono, com'è noto, l' *Ammitto*, il
Camice, che debbon essere di lino, o di canapa; il
Cingolo, piuttosto e più decentemente di lino, che di
 seta; il *Manipolo*, la *Stola* e la *Pianeta*, che deb-
 bon essere del colore corrispondente all' uffizio cor-
 rente; se però sono di drappo d'oro, possono servire
 per qualsivoglia uffizio, purchè non appariscano di
 color nero. Tutte queste cose debbon essere bene-
 dette, anzi anche tutte quelle, delle quali si suole
 e si deve far uso nellé Messe di maggiore solennità,
 cioè gli ornamenti Pontificali, il Piviale, le Vesti
 dei Ministri, le Dalmatiche e le Tonicelle, come
 pure i Vasi, in cui si conserva il SS. Sacramento,
 o si espone all' adorazion de' Fedeli. Essendo tutte
 queste vestimenta, come anche le cotte ed i roc-
 chetti, che in luogo delle Cotte usansi in alcune
 Chiese, destinate al servizio di Dio ne'sagri Ministerj,
 tutte debbon essere santificare col mezzo della bene-
 dizione.

La benedi-
 zione di es-
 se appartie-
 ne al Ve-
 scovo, che
 non può
 delegarne
 la facoltà
 ai semplici
 Sacerdoti.

Appartiene al Vescovo il dare questa benedizione; anzi ciò in guisa a lui appartiene, che non può nemmeno delegarne la facoltà ad un semplice Sacerdote, come con tre decreti riferiti dal Gavanto Par. 2. tit. 19. ha dichiarato la S. Congregazione, e come insegna il Lambertini nella sua Notif. 21. ove riferisce molte suppliche fatte dai Vescovi al Sommo Pontefice per impetrare da esso la facoltà di delegare i semplici Sacerdoti a benedire i Paramenti; aggiugnendo d'averla egli stesso domandata ed impetrata per cinque anni, mentr'era Arcivescovo di Bologna. Hanno questa facoltà anche i Prelati regolari per privilegio loro molte volte conceduto e confermato, nè mai rivotato; ma non possono farne uso che per benedire i paramenti, ed altre cose sagre spettanti alle loro proprie Chiese, come ha dichiarato la Congregazione, di cui riferisce varj Decreti su tal punto il Bremond tom. 8. *Bullar. Ord. Præd.* fol. 45. n. 14. Tutte queste vesti divengono sagre in virtù di tale benedizione. Quindi celebrare la Messa senza i sagri indumenti non si può senza grave peccato, nemmeno per dare il S. Viatico ad un moribondo. Se però mancasse soltanto taluno, la cui carenza non offendesse gli occhi degli astanti, in caso di grave necessità, come è quella di dare il Viatico ad un moribondo, penso si potrebbe senza di esso celebrare. Il

servirsi poi degli indumenti prescritti, ma non benedetti, è peccato mortale; nè so, se nemmeno nel caso di necessità sia lecito il celebrare con paramenti non benedetti. La benedizione del Cingolo non tutti ammettono sia necessaria, perchè il cingolo non è veste; ma essendo il Cingolo non benedetto una cosa profana, non debb'omettersi la benedizione, onde renderlo cosa sacra, e atto a servire nel divin ministero. E' di questo sentimento anche il lodato Lambertini nella cit. Notif. 21. n. 12.

II. Oltre i sagri indumenti ricercansi alla celebrazione del S. Sacrificio i vasi, a tale uso consecrati, co' loro ornamenti. Questi vasi, sono il Calice e la Patena. Nella presente disciplina sì il Calice, almeno quanto alla coppa, che la Patena debbon essere o d'oro, o almeno d'argento indorato; *Calix esse debet*, così le Rubriche del Messale, *vel aureus, vel argenteus, vel saltem habere cuppam argenteam intus inauratam, et simul cum Patena itidem inaurata*. L'uno e l'altra debbon essere colla sacra unzione consecrati; al che non può supplire l'oblazione fatta in essi del Sacrificio o per errore o per malizia. E questa consecrazione non può farsi che dai Vescovi di ordinario diritto. Per privilegio poi è concesso il farla anche agli Abati regolari, ma soltanto per uso delle loro Chiese. Siccome poi pretendevano alcuni Abati di poterlo fare anche per l'altre Chiese, così Alessandro VII. con suo Decreto ha comandato loro di presentare l'indulto Apostolico, e che frattanto se ne astengano. Riferisce questo Decreto il Lambertini nella detta Notif. n. 19: *Mandavit exhiberi indultum authenticum ex Archivio Apostolico desumptum, ac interim abstineri*. Quindi egli soggiugne: „ nè a noi è noto che siasi dipoi „ esibito il predetto indulto. “

Gli ornamenti del Calice e Patena sono cinque cioè il Corporale, la Palla, il Purificatoio, il Velo e la Borsa. I tre primi debbon essere di lino, candidi e mondi, e tutti benedetti o dal Vescovo o da chi n'ha la facoltà. Se le vesti Sacerdotali, le quali non tanto immediatamente toccano il Corpo del Signore, debbon essere benedette; e perchè non dovranno esserlo la Palla ed il Purificatoio, che più prossimamente lo toccano? La benedizione di queste due cose si contiene nella benedizione dei Corporali. Il velo poi del Calice non richiede benedizione.

III. Anche il Messale è uno dei necessarij requisiti alla celebrazione; cosicchè non è lecito il celebrare

Ricercansi
i Vasi sagri.

Ornamenti
del Calice.

Non è lecito celebrare senza Messale.

la Messa senza Messale; quand'anco il celebrante sapesse la Messa a memoria; perocchè le Rubriche §. 10. n. 1. dicono chiaramente, „ non posse, nec debere Sacerdotem celebrare, si non adsit Missale, „ licet memoriter sciret Missam, quam intendit dicere “. Certamente, oltre alla ordinazione delle Rubriche che si deve osservare, il celebrare la Messa senza Messale non potrebbe non generare ammirazione, e scandalo nei fedeli; che molto poi crescerebbe, se, come suole avvenire in simili casi, il Sacerdote pel turbamento, o obblivione fosse costretto a mendicare le parole, e fors'anche a cangiarle, a diminuirle, a confonderle, a ripeterle, a dimezzarle; ed è questa una cosa, che pur troppo e bene spesso suole accadere, allora quando le cose, che soglion leggersi, debbon recinarsi a memoria. Ascoltiamo S. Antonino, il quale 3. p. tit. 3. c. 6., fra le mancanze di quelle cose, senza delle quali il celebrare è peccato mortale, mette anche quella del Messale; „ se alcuna cosa manca (dic'egli) di quelle cose, „ che al rito ricercansi della celebrazione, come il „ Calice, la Patena, l'Altare, il lume, o alcuna „ veste sacra, come il Manipolo, la Stola, piuttosto „ deve omettersi la Messa, anche in giorno di festa, che celebrare, perchè in così celebrando avvertentemente, si peccerebbe mortalmente. E „ penso sia lo stesso il celebrare senza Messale, ossia il Libro, in cui ci sia almeno il Canone, recitando le altre cose a memoria; perciocchè chi celebra senza di esso, s'espone al pericolo di errare nelle parole del Canone, anzi anche della Consecrazione; mentre la memoria non di rado tradisce talvolta anche gli uomini forniti di grandissima memoria; ed anche farebbe contro la generale consuetudine della Chiesa “. Nel caso però di necessità è lecito servirsi di qualunque Messale. Quindi un Prete, che fa uso del Messale Romano, e non ne ha se non se uno o Monastico, o Domenicano, e vicendevolmente chi fa uso v. g. del Domenicano, e non ha che il Romano, può farne uso; giacchè non v'è fra l'uno e l'altro che qualche picciola differenza, che può anche facilmente dal Sacerdote emendarsi e supplirsi.

Si deve celebrare col capo scoperto.

IV. La Messa poi si deve celebrare col capo scoperto. Così si comanda sia celebrata nel Cap. *Nullus de Consecrat. dist. 1.* E nelle Rubriche del Messale si dice: „ Nemo audeat uti pileolo in celebratione Missae, sine expressa licentia Sedis Apostolicæ

„ cæ, non obstante quacunq̃ue contraria consuetudi-
 „ ne “. E colla Parrucca si potrà celebrare? Bene-
 detto XIV. *de Syn.* lib. 11. cap. 9. n. 2. e seg. di-
 mostra che non è lecito: e fra l'altre cose riferi-
 sce essersi esaminato in una Congregazione partico-
 lare da Alessandro VII. deputata, se sotto nome di
 berrettino, si comprenda anche la parrucca, *utrum*
pileoli nomine comprehendatur etiam coma suppo-
sititia; e che fu risposto che sì, *comprehendi*; e
 quindi insegna, non esser lecito servirsene nella ob-
 blazione del Sacrificio senza dispensa del Papa: ed a-
 vere Innocenzo XII. comandato ai suoi Nunzi Apo-
 stolici di ammonire gli Ordinarij a non mai permet-
 tere senza privilegio della Sede Apostolica, che si
 celebri il Santo Sacrificio colla parrucca, *cum adul-*
terino capillitio. Ma i Vescovi, o i Legati Apostolici
 hanno il potere di accordare la licenza di celebrarla
 col capo coperto.

E coi piedi
 scoperti,

V. Ma se si deve celebrare col capo ignudo, non
 si può per opposto celebrare co' piedi non coperti.
 La Rubrica comanda al Sacerdote, che sen vada all'
 Altare *pedibus calceatis*: e ciò non s'intende già
 colle calze, mentre senza di esse vanno all'Altare,
 e celebrano tutti que' Religiosi, che non le usano;
 ma colle scarpe, cioè non co' piedi ignudi, perchè ciò
 è men decente e decoroso. E quindi i predetti Re-
 ligiosi nelle loro Sagrestie tengono alcune paja di
 pianelle, cui, deposti i loro sandali, assumono, e
 con cui coprono tutto il piede. Quanto poi a que'
 Religiosi, che per istituto portano scarpe, penso non
 possano scusarsi di peccato almeno veniale, se van-
 no all'Altare in pianelle, mentre certamente in quel
 modo non farebbero visita a nessuna persona secolare
 di qualche grado. A niuno è lecito, anzi a tutt' i
 Sacerdoti è vietato il celebrare coll'anello in dito;
 e non è ciò permesso, che ai Vescovi, ed agli Abati
 benedetti. Il Maratì num. 1. porta un Decreto dei
 9. Dicembre 1625. in cui si vieta l'uso dell'anello
 nella Messa anche ai Protonotarij Apostolici non par-
 tecipanti, ed a tutti i Dottori: ed i Canonici (n.
 414.), quando celebrano la Messa, possono in rigore
 far uso dell'anello d'oro, ma senza gemma, e sen-
 za veruna effigie.

VI. Viene altresì comandato al Sacerdote di la-
 versarsi le mani nella Segrestia prima di porsi indosso
 i sagri indumenti. E questa è una cosa, che non
 può omettersi senza grave colpa, per la riverenza
 dovuta al SS. Sacramento. Qual cosa difatti più in-
 E colle ma-
 ni lavate.

decente ed irriverente, che il toccare il divin Corpo di Cristo colle mani non lavate, non del tutto moirde? „ Non audes (dice. S. Gian Crisostomo hom. 20. „ *de simplicitate* n. 7.) *illotis manibus sacrum Viatum atrectare, etiamsi mille necessitatibus premeris. Ne igitur illota accedas anima: hoc enim multo ac illud est gravius, & acerbius supplicium importat.* “ Hanno anche a recitarsi i Salmi, co' versetti ed orazioni notate, ma non sotto grave colpa; poichè si dice *præparatio pro opportunitate Sacerdotis.*

Che peccato sia il celebrare prima della recita del Mattutino.

VII. Secondo le Rubriche non si ha a celebrare la Messa se non se dopo aver recitato il Mattutino colle Laudi, poichè nel tit. *de defectibus* cap. 10. n. 1. si pone fra i difetti, *si celebrans saltem Matutinum cum Laudibus non dixerit.* Obbliga sotto peccato mortale questa Rubrica? S. Antonino, ed altri Teologi rispondono assolutamente che sì. Il Chiericato decis. 50. *de Sacr. Miss.* per questa affermativa sentenza porta cinquanta Autori, de' quali recita i nomi: ed il Grancola *in Sacram. ant.* porta molti Decreti di Concilj Provinciali e di Sinodi, che vietano sotto pena di scomunica la celebrazion della Messa prima della recita del Mattutino. Sarebbe cosa desiderevole, che ogni Sacerdote seguisse in pratica questa dottrina, che oltre all'essere assai probabile è anche la più sicura. Io per altro sono del parere di Natale Alessandro *de Sacr. Euch.* cap. 7. a 4. e del gran Lambertini *de Sacrif. Mis.*, cioè che sia scusato o da ogni peccato, o da colpa mortale chi per qualche motivo giusto, e non per abito, permette al Mattutino la celebrazione. Dissi, *non per abito*; perchè non credo possa scusarsi da peccato grave chi abitualmente per negligenza, e torpore dice Messa prima di recitare il Mattutino. In quelle Diocesi pure nelle quali ciò fosse dai Vescovi e Sinodi *sub gravi* comandato, *sub gravi* sembra debb' essere recitato prima della Messa. Nelle Cattedrali finalmente e nelle Collegiate si secolari che regolari sarebbe una perversione e disordine troppo grave, e quindi mortalmente peccaminoso il celebrare la Messa Conventuale prima d'essere stato in Coro recitato il Mattutino.

Parti della Messa.

VIII. Venendo ora a parlare nelle parti, che compongono la Messa, viene dessa dai Liturgici Scrittori divisa in quattro parti. La prima si estende dal principio fino all' Offertorio, ed appellasi Messa de' Gatecumeni: la 2. dall' Offertorio fino all' incomincia-

mento del Canone: la 3. incominciando dal Canone termina nella Comunione; e l'ultima si è quella, che siegue la Comunione sino al fine. Ognuna di queste parti è in guisa alla perfezione del Sacrificio necessaria, che non può mai veruna omettersi, se non se forse l'ultima o per legge della Chiesa, che comanda al Sacerdote celebrante che fatta la Comunione se ne parta dall'altare, se entra in Chiesa uno scomunicato vitando, che non può discacciarsi; o nel caso di necessità, se fosse imminente la rovina della Chiesa, o l'assalimento degl'inimici. Non solo però non si può omettere senza gravissimo peccato veruna di queste quattro parti, ma nemmeno per negligenza o malizia, niuna anche menoma porzione di queste quattro parti senza peccato, più però o meno grave, a misura della dignità della particola omessa, e dell'ammirazione e scandalo del popolo.

E benchè non si possa, massimamente trattandosi di parole, diffinire appuntino quale materia sia grave, e quale leggiera; pure è cosa comunemente ricevuta presso quegli Autori, che hanno più di proposito esaminato tal punto, che debba aversi per materia grave, che costituisce peccato mortale, 1. la omessione della Confessione, che si fa nell'incominciamento della Messa: 2. dell'Epistola, e più ancora del Vangelo: 3. dell'Offertorio dell'Ostia, e del Calice: 4. della Prefazione. Venendo al Canone, che secondo la più probabile sentenza incomincia dalle parole *Te igitur* etc. e giugne fino alla Orazione Domenicale, ove termina (in segno di che S. Gregorio Ep. 63. dice, che l'Orazione Domenicale si recita dopo il Canone; e nel Venerdi Santo si omette il Canone, e non si lascia il *Pater noster*), è cosa chiara, che molto più facilmente in esso, colla omessione d'alcuna cosetta, si può commettere peccato mortale. Quindi sebbene chi omette o una Colleta, o il Tratto, o il Graduale, o altra picciola cosa (quando però non sia un'omessione di molte picciole cose, che unite insieme formino materia grave) non pecchi mortalmente; pure confessan tutti, che reo si rende di peccato mortale chi nel Canone omette una sola anche delle più brevi orazioni in esso contenute, come sarebbe *Communicantes*, o *Hanc igitur*; anzi anche l'omettere nelle medesime orazioni tante parole, onde distruggasi, o notabilmente si diminuisca la significazion del Mistero in esse rappresentato, o ne resti alterato il senso, non v'ha dubbio essere una negligenza gravemente peccamino-

Quale sia
omessio-
ne grave.

sa. Penso però che fuori di tal caso, cioè di corrompimento, o notabile diminuzione di senso, non sia peccato mortale l'ometterè tre, quattro, o cinque parole, come neppure l'omettere per negligenza ciòcchè all'Orazione *Communicantes* si aggiugne nelle solennità principali.

L'Orazione Domenicale, come si disse, è fuori del Canone; ma nondimeno è questa, e tutte l'altre orazioni finò alla Comunione per la loro dignità debbono equipararsi al Canone. E quindi l'omettere di pianta il *Pater noster*, o l'orazione, che siegue, *Libera nos*, o le parole prescritte nel porre nel Calice la parte dell'Ostia, o l'*Agnus Dei* tutt' intero, o le orazioni previe alla Comunione, non può non essere grave peccato; perchè sono orazioni e parole assai notabili e significanti, e come dissi, da equipararsi in dignità al Canone. Le orazioni poi, che vengono dopo la Comunione sono della stessa condizione di quelle che precedono il Canone. Quanto al Vangelo di S. Giovanni, che si dice in ultimo luogo, sebbene non si leggesse anticamente, e nemmeno di presente si legga dai Certosini, non si può lasciare di presente; per quanto a me ne pare col Suarez, senza grave peccato; perchè in adesso e, ne è comandata la lettura, e forma del sacrificio un compimento tale, che la di lui omissione offenderebbe i circostanti; e quindi è che i Certosini stessi, se celebrano fuori delle loro solitarie Chiese, ove c'è popolo, che assiste, lo leggono, e con esso terminano pur essi la loro Messa.

L'omissione di quali cerimonie sia grave peccato.

IX. Per parlare ora della omissione di que' riti, che non consistono in parole, o in orazioni, ma in azioni, questa può essere peccato e grave e leggiero secondo che nella celebrazione si omette una cerimonia più grave, men grave, o leggiera. Quali sono adunque quelle cerimonie, che gravi debbono riputarsi? Comunemente si assegnano le seguenti quattro, cioè 1. la meschianza dell'acqua col vino: 2. la elevazione dell'Ostia e del Calice dopo la Consegrazione: 3. la frazione dell'Ostia, e la mistione d'una porzione della medesima col Sangue; e 4. la purificazione del Calice e della Patena. La ragione è, perchè tali riti o cerimonie, o contengono un gran mistero, come le tre prime, o sono necessarie ad evitare l'irriverenza e l'ingiuria del Sacramento. L'ometterne adunque alcuna di esse volontariamente, e con colpevole negligenza è peccato mortale. Non giugne a tanto, sebbene non sia mai senza peccato, la volon-

taria omessione o di una Croce, o di alcun altro de' minori riti. Dissi, di alcun altro, perchè chi molti insieme ne omettesse, giugnerebbe facilmente a materia grave, ed a peccar mortalmente.

Da tali cose da noi stabilite secondo la mente de' Teologi meno rigidi e più discreti, può facilmente argomentarsi, che debba pensarsi di que' Sacerdoti, i quali o per costume o per far cosa grata ai secolari amanti delle Messe brevi, non eseguiscano a dovere quasi nessuna cerimonia: con tanta fretta e celerità pronunciano, o piuttosto borbottano, che appena intendon se medesimi; non uniscono quasi nessuna parola coll'azione, cui appartiene; storpiano le genuflessioni, sebbene sani di corpo, e le fanno soltanto per metà; fanno i segni di croce sì malamente, che sembra discaccino le mosche; si precipitosamente purificano il Calice e la Patena, come se si trattasse di scuotere le briciole di pane profano; e frattanto senza veruno scrupolo continuano a dir Messa ogni giorno,

Se pecchi gravemente un Sacerdote, il quale in luogo di vino fa uso nella prima purificazione di sola acqua, egli è un punto, in cui non convengono i Teologi. Io nulla deciderò: ma soltanto dirò, che appunto per essere una cosa dubbiosa, è su di cui i Teologi son divisi, si deve onninamente evitar il pericolo di gravemente peccare. Tanto più che Innocenzo III. *cap. Ex parte 5. de celebr. Miss.* dice espressamente; „Semper Sacerdos vino perfunde, re debet, postquam tutum acceperit Eucharistiæ, Sacramentum“. S. Pio V. poi nell' *Epist. ad Arch. Tarrocon.* 8. Febr. 1571. insegna, doversi porre nel Calice per la prima purificazione almeno tanta quantità di vino, quanta in esso è stata posta per la consecrazione del Sangue: e doversi prendere l'abluzione da quella parte del Calice, da cui si è assunto il prezioso Sangue.

Da S. Tommaso il Decreto d' Innocenzo viene della sola prima purificazione interpretato. Non ha dunque ad estendersi alla seconda, che suol farsi con vino insieme ed acqua; abluzione, che anticamente neppure si assumeva dal Sacerdote, ma si gittava in luogo mondo. Pur nondimeno, prescindendo da giusta ragione, quale v. g. ci sarebbe negli Astemj, non senza qualche colpa si cangierebbe il rito della Chiesa,

Necessità di un Ministro alla celebrazione.

X. È tenuto *sub gravi* il Sacerdote a celebrare con un ministro, che lo serva, e che gli risponda. Primamente perchè il Celebrante nella Messa più volte

volge il suo parlare agli astanti: adunque è necessario abbia chi gli risponda. 2. Perchè deve lavarsi le mani e le dita: adunque debb' esserci alcuno che gli amministri vino ed acqua. 3. Perchè Alessandro III. nel cap. Proposuit 6. *de Filiis Presbyt.* dice: „ Non „ solus Presbyter Missarum solemnia . . . potest si- „ ne ministri suffragio celebrare “. E 4. Finalmente perchè tale è la pratica e l' uso della Chiesa, che ha sempre riputato cosa gravissima la mancanza del ministro nella celebrazione della Messa. Nel caso però di necessità, come sarebbe per amministrare il S. Viatico ad un moribondo, è lecito il celebrare senza ministro; perchè sebbene questo sia un rito grave, non è però tale, che escluda anche il caso di necessità, e prevalga a qualsivoglia anche gravissimo precetto. Di tal dottrina può prevalersi il Sacerdote nel caso che venga abbandonato dal ministro dopo aver incominciato, ed essersi notabilmente inoltrato nel Sacrificio. Continui in tal caso, e compisca senza ministro il Sacrificio.

Ma è poi rigorosamente vietato il permettere che faccia l' ufficio di ministro una femmina: „ Prohibendum est, ut nulla femina ad Altare præsumat accedere, aut Presbytero ministrare “. Così Cap. 1. *de cohabit. Cleric.* Quindi nel caso di necessità si deve piuttosto celebrare senza ministro, che servirsi del ministero d' una femmina. Potrà però anche una femmina da lontano rispondere al Celebrante; cosicchè non si accosti mai all' altare per somministrare o vino o acqua, nè per qualsivoglia altra cosa; e purchè lungi ne sia ogni pericolo di scandalo: perocchè ciò fanno anche le Monache che stando in Coro rispondono al Sacerdote nelle Messe cantate. Ed in tal caso il Sacerdote prenderà di per sè il vino e l' acqua, e porterà il Messale da una parte all' altra (il che per altro non deve mai fare, quando c' è il ministro: ed è un intollerabile abuso quello di que' Sacerdoti, i quali per isbrigarsi più presto trasferiscono colle loro mani il Messale dall' un canto all' altro). Se però v' ha qualche maschio o muto, o che non sa rispondere, da esso si faccia prestare tali servizi.

Le segrete
debbon
dirsi sotto
voce .
Che peccato
sia il
dirle con
voce alta.

XI. Quelle orazioni e parole, che nelle Rubriche si prescrive di recitare segretamente e sotto voce, non possono senza peccato recitarsi con voce alta. La Rubrica è chiara, e dice così 1. par. tit. 16. n. 2. „ Quæ segrete dicenda sunt, ita pronuntiet (il Sacerdote), ut ipsemet se audiat, **ET A CIRCUMSTANTIBUS NON AUDIATUR** “. La trasgressio-

ne di questa sì espressa Rubrica non può essere senza peccato, quando sia volontaria, o usata da colpevole negligenza. Ma qual peccato sarà il dirle, con voce alta, onde intese vengano dai circostanti? Il Navarro, il Quarti ed il Gavanto dicono non senza gran ragione, che pecca mortalmente quel Sacerdote, che legge tutto il Canone, o la maggior parte di esso ad alta voce, perchè chi ciò fa appostatamente sembra almeno voglia introdurre nella Chiesa un nuovo rito; e poi perchè difficilmente si può scansare l'ammirazione e lo scandalo degli assistenti; e soggiunge il Gavanto, questa esser la comune sentenza de' Dottori.

Siccome poi le anzidette debbon recitarsi sotto voce, onde il Sacerdote le oda, ma non le odano i circostanti, così dir debbonsi le altre con voce chiara, ma non troppo alta, onde non disturbare gli altri, forse nel tempo stesso nella medesima Chiesa celebranti; nè tanto bassa, che dai circostanti non possa essere inteso, ma mediocre insieme e grave; non in fretta, ma distintamente e adagio, con tal moderazione però, che non si renda nojoso ai circostanti, ma in guisa che concili loro, senza rendersi stucchevole, la divozione. Così le Rubriche stesse prescrivono nel luogo citato. Fanno male adunque que' Sacerdoti, i quali leggono la Messa con voce tanto bassa, che sembra non la dicano che per se stessi; e peccano, non dirò già mortalmente, ma di certo venialmente, se non hanno qualche impedimento che gli scusi, come lo hanno quei, che han sortito dalla natura una voce tenue e inferma, o l'hanno di tal fatta per qualche male o incomodo; o perchè temono di disturbare gli altri, o perchè col leggere a voce alta, troppo si affaticano e si stancano.

Come debban legger-
si le altre
non segre-
te.

XII. Chi non compie il Sacrificio incominciato senza una sufficiente e proporzionata cagione, pecca gravissimamente. Ciò consta dalle leggi della Chiesa che vietano anche sotto pena di scomunica e di sospensione, come dal Cap. 57. *de consecrat.* dist. 1., il lasciare imperfetto il Sacrificio. La ragione poi è evidente: perchè questa maniera di operare offende gravissimamente la riverenza dovuta a sì gran Mistero. Dissi, *senza una causa sufficiente e proporzionata*; perchè certamente cagion più grave ricercasi per lasciar il Sacrificio dopo la Consegrazione di quello che innanzi. Ma e per quali cause sarà lecito il desistere? Ecco in quali casi unicamente prima della Consegrazione, 1. se il Sacerdote avverte

Pecca gravissimamente chi lascia il Sacrificio incominciato.

Quando si possa e debba desistere.

di non essere digiuno, o di essere in istato di peccato mortale, o vincolato da qualche censura, e possa senza scandalo togliersi dall'Altare; come già si è detto più sopra: 2. Se sopravvenga uno scomunicato vitando, che non possa essere discacciato, o la Chiesa resti esecrata o polluta: e se tali cose avvengono dopo la Consegrazione, può proseguire la Messa fino alla consumazione, e poscia supplire al rimanente o nella Sagrestia, o in altro luogo sagro, come prescrivono le Rubriche: 3. Se imminente sia il pericolo di morte, o per la rovina del Tempio, o pel repentino assalimento degl'inimici; poichè in tal caso, fatta la Consegrazione, è lecito il ricevere tostantemente il Corpo e Sangue di Cristo, e quindi rifugiarsi in luogo sicuro. Se poi ha consagrato la sola specie di pane, nè il prossimo pericolo permetta di consagrar l'altra specie, può assumere immediatamente la Sagra Ostia, ed omesse tutte le altre cose provvedere a se stesso con pronta fuga. Anzi può anche seco tosto portare nel Corporale la sagra Ostia, se ista l'amico, l'inimico, la fiamma, la rovina ec., e consumarla poi in luogo sicuro.

La Messa non si può interrompere senza peccato mortale. XIII. Non si può neppure senza peccato mortale interrompere la Messa incominciata; il quale peccato tanto è più grave, quant'è più lungo l'interrompimento, e quanto n'è più futile e leggiero il motivo. Perchè la Messa è un'azion totale ed intera, le cui parti per costante dottrina e pratica della Chiesa, debbon essere insieme unite e connesse. Quindi se taluno per attendere a cose aliene interrompe la Messa anche per un solo quarto d'ora, e fors'anche meno, non può scusarsi da grave peccato.

Quando possa ciò farsi licitamente. Può nondimeno talvolta interrompersi la Messa piamente e santamente. Può ciò farsi prima dell'Offertorio per sermoneggiare al popolo, o per ascoltare un Panegirico, o una Predica: per conferire gli Ordini: per ricevere i Voti e la Professione d'un Novizio: per confessare un peccato dimenticato: per ricevere l'assoluzione d'una censura; e per altra giusta e ragionevole cagione. Dopo la Consegrazione poi è ciò lecito per consagrar l'Olio degl'infermi nel Giovedì Santo, come prescrive il Pontificale; per battezzare un moribondo infante, ed assolvere un moribondo adulto; e pur anco per amministrare l'estrema Unzione, se però l'infermo sia presente in Chiesa; e, come ad altri piace, se è fuori di Chiesa, nè può ricevere altro Sacramento, e v'ha frattanto chi custodisce il Sacramento, o può riporsi nel Tabernacolo onde compiere poi il Sacrificio.

XIV. Cercasi qui, se si possa in qualche caso di nuovo incominciare la Messa già detta fino all'Offertorio; cioè o per l'arrivo di gran popolo, che vuole e fa istanza per ascoltarla tutta intera; o per la venuta di buon numero di pellegrini, o di qualche Principe, o Vescovo, che, essendo giorno di festa, vogliono adempire l'ecclesiastico precetto. Non mancano Autori che francamente rispondono che sì, perchè pensano che la Messa incominci soltanto all'Offertorio, e quindi che neppure alla loro venuta la Messa sia incominciata. Ma penso s'ingannino. Io certamente sono del sentimento di Natale Alessandro, il quale sostiene con ottime ragioni non esser ciò lecito. La prima ragione si è, perchè questa ripetizione è indecente e contraria alla riverenza dovuta al Sacrificio santissimo già incominciato veramente e realmente. „ Debb'aversi (dic'egli sapientemente) più riguardo all'ordine del Sacrificio di „ quello che al comodo delle persone per qualsivoglia „ dignità cospicue; e questa è una cosa che può „ appena farsi senza offesa del cristiano popolo. Ed „ oltracciò si aprirebbe la strada agli abusi, ed i Sacerdoti per cupidigia di lucro, per rispetto, per „ amicizia, oppur anco per lo timore di qualche in „ comodo, interromperebbero, e la ricomincierebbero „ bero dall'introito a piacere e ad arbitrio de' nobili e de' potenti “. Aggiugne egli a tali ragioni l'autorità del 1. Concilio di Milano che vieta ai Sacerdoti, quando giunti sono all'Altare, „ ne ibi in „ mora sint Sacrificio cujusvis expectandi gratia, ne „ ve ob eandem causam in Missa inchoata subsistant, „ **AUT EJUS INITIUM REPETANT.** “

Se possa di nuovo incominciarsi la Messa già detta fino all'Offertorio.

XV. Se il Sacerdote per un inopinato accidente sen muoja dopo la consecrazione dell'Ostia e dopo pronunziata sul Calice mezza la forma della consecrazione, la Rubrica comanda, „ che prosiegua la „ Messa altro Sacerdote, e sovra lo stesso Calice „ ripeta l'intera formà, incominciando da quelle parole, *simili modo postquam cœnatum est*, oppure „ che può sovra altro Calice preparato profferire „ l'intera forma, ed assumere l'Ostia del primo Sacerdote ed il Sangue da se consecrato, e poscia „ il Calice lasciato mezzo consecrato “. E' chiaro da questa Rubrica non essere necessaria la consecrazione d'un'altra Ostia, onde da uno solo compiscasi il Sacrificio che debb'essere uno. S. Tommaso e tutti i Dottori sono favorevoli a questa ordinazione della Rubrica, per questa fortissima ragione:

Il Sacrificio interrotto per morte del celebrante com'abbia a supplirsi.

Come ab-
bia a sup-
plirsi a ca-
gione dell'
inetta ma-
teria .

ciò perchè trattandosi qui di supplire al Sacrificio imperfetto, si ha soltanto da aggiungere ciocchè manca. Lo stesso deve farsi, quando il Sacerdote, dopo la consecrazione, ed anche dopo assunta l' Ostia, avverte che l' Ostia è, o era corrotta, o non di frumento; anche in tal caso ne prenda un' altra, faccia l' obblazione almeno mentale, la consagri, incominciando dal *Qui pridie quam pateretur*, ed assuma (se non l' ha assunta) quella prima, dopo assunto il Corpo ed il Sangue: e se già l' aveva assunta, assuma nondimeno quella che ha consecrato; perchè il precetto della perfezione del Sacrificio è di maggior peso, ed obbliga più di quello di comunicarsi a digiuno. Ma non così si deve fare, se l' errore d' Ostia inetta scuoprasi dopo assunto il Sangue; mentre in tal caso ha a prendersi nuovo pane, e nuovo vino con acqua, e fatta prima la mentale obblazione, il Sacerdote deve consecrare incominciando dal *Qui pridie*, e quindi tosto assumere l' una e l' altra specie, e proseguire la sua Messa, affinchè il Sacramento non resti imperfetto, ed affinchè il retto ordine si osservi. E nella stessa maniera si deve operare se un pari errore o difetto avvenga nel Calice; perchè se il difetto venga scoperto prima della consecrazione, deve porsi nel Calice nuova materia, offerirsi e consecrarsi. Se poi viene scoperto; dopo il ricevimento dell' Ostia, San Tommaso 3. p. q. 83. artic. 6. al 4. dice, „ che il Sacerdote deve „ prendere un' altra Ostia da consecrarsi insieme col „ Sangue. Dico questo (*ei soggiugne*) perchè se „ profferisse soltanto le parole della consecrazione „ del Sangue, non si osserverebbe il debito ordine „ di consecrare: e, come si dice nel Canone del „ Concilio Toletano, *perfecta videri non possunt „ Sacrificia, nisi perfecta ordine compleantur*. E „ se incominciasse dalla consecrazione del Sangue, „ e ripetesse tutte le parole seguenti, queste non „ competerebbero, se non fosse presente l' Ostia con- „ segrata; perchè in esse parole occorrono alcune „ cose da dirsi e da farsi, non solo circa il Sangue, „ ma anche circa il Corpo. E deve poi in fine assu- „ mere l' Ostia consecrata, ed il Sangue, ad onta an- „ cora d' aver prima presa l' acqua che era nel Cali- „ ce; perchè il precetto della perfezione di questo „ Sacramento prevale al precetto di riceverlo a di- „ giuno. Ma osserva il Soto in 4. dist. 13. q. 7. art. 6. „ essere bensì facile il seguire in prati- „ ca la sentenza dell' Angelico Dottore, quando si

„ celebra alla presenza soltanto di due o tre per-
 „ sone; e quindi forse non essere assurda cosa per
 „ evitare lo scandalo, ed il turbamento del popolo
 „ che il Sacerdote si volgesse, come per prendere l'
 „ abluzione, ed infondesse sul momento il vino nel
 „ Calice coll'acqua, poi tosto consegnasse, ed assu-
 „ messe. Imperciocchè lo scandalo scuserebbe “ .
 Quindi è, che nelle Rubriche del Messale, dopo ad-
 dotta la dottrina di S. Tommaso, si aggiugne: „ Op-
 „ pure, se la Messa viene celebrata in luogo pubbli-
 „ co, ove molte persone sieno presenti, per evitare
 „ lo scandalo, potrà (il Sacerdote) porre nel Calice
 „ vino con acqua, e fatta l'oblazione, consegnare,
 „ assumere, e continuare il rimanente “ . Ma in tal
 caso il Sacerdote, se ha ricevuto per quella Messa la
 limosina, non soddisfa all'obbligo suo, ma è tenuto
 a celebrarne un'altra; perchè non ha fatto il Sagri-
 fizio, mentre nell'Altare non è mai stato presente il
 Corpo insieme ed il Sangue di G. Cristo, il che cer-
 tamente ricercasi al Sacrificio.

Ecco pertanto la dottrina, cui il Sacerdote deve
 in pratica seguire. Se celebra in luogo privato alla
 presenza di poche persone, alle quali è facile il to-
 gliere, coll'addurre il motivo, ogn'occasione o pe-
 ricolo di scandalo, deve onninamente prendere nuo-
 va ostia e nuovo vino, e fatta l'oblazione, conse-
 gnare incominciando dal *Qui pridie* &c. e continuan-
 do della Messa tutto il rimanente. Se poi celebra in
 pubblico alla presenza di molte persone, ove non si
 può evitare il pericolo di scandalo, può infondere
 nel Calice nuovo vino con acqua, e fatta l'oblazio-
 ne consegnare il Sangue, incominciando dalle parole,
Simili modo, ed assumerlo immediatamente. Dissi,
 che nel primo caso deve il Sacerdote *onninamente* ec.
 perchè cessando in tal caso il pericolo di scandalo,
 si deve nel Sacrificio osservare il debito ordine; sen-
 za del quale, come dice S. Tommaso coll'autorità
 del Concilio Toletano, il Sacrificio non è Sacrificio,
 o almeno non è perfetto.

Se poi il Sacerdote non si accorge dell'errore, se
 non se dopo il suo ritorno nella Sagrestia, dico col
 Suarez, e con altri gravi Autori, che non deve, an-
 zi nemmeno può più consegnare nè l'una insieme e
 l'altra specie, nè quella del solo Calice. La ragion'
 è, perchè ritornato il Sacerdote in Sagrestia, già la
 Messa è assolutamente e onninamente terminata; e
 quindi la nuova consecrazione non sarebbe più una
 rintegrazione o compimento del primo Sacrificio.

mentre sarebbe un'azione affatto moralmente distinta e diversa, la quale per veruna maniera non si congiungerebbe col primo Sacrificio, come unirebbersi, se scoperto all' Altare il difetto; in allora si facesse una nuova consecrazione del vino di bel nuovo infuso nel Calice.

Deve il celebrante assumere l'Ostia nella Messa consecrata, e non un'altra preconsecrata.

XVI. È tenuto il Sacerdote ad assumere l'Ostia stessa, cui nella Messa ha consecrato, nè può per verun modo assumerne un'altra in luogo di essa; vale a dire quella, che stava nell'Ostensorio, onde darle il cambio con l'Ostia nel presente Sacrificio consecrata. Ciò consta chiaramente dal Can. *Relatum* de consecr. dis. 2., ove si dice espressamente, che il Sacerdote celebrante deve partecipare del Sacrificio. Quindi dice qui molto bene il Silvio in 3. q. 76. art. 1. q. 2. „ si deve osservare, che volendo il Celebrante rinnovare l'Ostia dell'Ostensorio, non può riservare, per assumerla, la preconsecrata dell'Ostensorio, ma deve consecrarne due, e riservarne una per l'Ostensorio, ed assumere l'altra; perchè il Celebrante è tenuto ad assumere sempre l'una e l'altra specie consecrata in allora, atteso che la consumazione di esse appartiene massimamente alla integrità del Sacrificio“. Peccherebbe adunque gravissimamente, come aggiugne egli q. 83. art. 4. quel Sacerdote, il quale riservasse l'Ostia nella sua Messa consecrata per la Processione, ed assumesse in suo luogo la vecchia Ostia; perchè in tale guisa operando non parteciperebbe d' ambe le specie; e conseguentemente non compirebbe interamente il Sacrificio.

Quanto tempo debba impiegarsi nella celebrazione della Messa.

XVII. Diremo qui in ultimo luogo del tempo congruo da impiegarsi in questa sagrosanta azione del Sacrificio della Messa. Non si può veramente diffinire appuntino quanto spazio di tempo debba essa il Sacerdote consumare; sì perchè una Liturgia è più prolissa dell'altra; e sì ancora perchè un Sacerdote ha una pronuncia, ed un'agilità di membra più pronta, e più spedita dell'altro. Egli è però certo doversi tanto tempo consumare quanto basti, e ad eseguire colla conveniente decenza e proprietà tutte le cerimonie, che nella celebrazione della Messa vengono prescritte; e a pronunciare distintamente e nettamente le parole tutte, che debbono proferirsi con voce o alta o sommessa; e finalmente a conservare in tutto e per tutto dal principio fino al fine quella compostezza e gravità della persona, che conviene ad un tanto Mistero, di cui non v'ha nella Chiesa il

più santo, il più divino, e che attia sia ad eccitar nei Fedeli la diyozione, e la fede verso questo medesimo Sacrificio: perocchè a questo fine appunto „ Pia Mater Ecelesia (dice il Tridentino sess. 22. „ *de Reform. cap. 5.*) eas caeremonias ex Apostolica „ disciplina & traditione (nella celebrazion della „ Messa) adhibuit, ut & Majestas tanti Sacrificii „ commendaretur, & mentes Fidelium per hæc visibili „ lia religionis & pietatis signa ad rerum altissimarum, quæ in hoc Sacrificio latent, contemplationem excitarentur “. Ciò posto, come potrà mai scusarsi da grave peccato quel Sacerdote, il quale è solito celebrare con tale e tanta celerità la Messa (in cui al dire del Tridentino qualunque irriverenza *ab impietata vix sejuncta esse potest*) che appona appena giugne a spendere un quarto d'ora? Imperciocchè non è possibile, che entro i limiti di tempo sì breve possa colla dovuta decenza, gravità, riverenza, compostezza, e distinzione fare tutte quelle cose, che dalle Rubriche sono prescritte. No, non potrà egli certamente fare tutte siffatte cose senza che o molte o poche interamente ne ometta o almeno ne muti, e senza che confonda le cerimonie e delle parole e tra se stesse, complicandole, anticipandole, o posponendole, contro il prescritto delle Rubriche; o senza finalmente, per omettere il resto, tutto fare, e tutto dire con una indecente celerità, e non volgersi e moversi con maniera e troppo leggiera e affatto indecorosa. Quindi parmi che ad un Sacerdote di tal fatta convenga molto bene quella ricerca di Tertulliano: *Sacrificat, an insultat?*

Stando la cosa così, non dubite di affermare colla comune dei Dottori, che affinché la Messa venga celebrata colla dovuta proprietà e decenza, deve durare per lo meno la terza parte di un'ora, vale a dire venti minuti, siccome neppure ha da eccedere la mezz'ora: perocchè dall'un canto questo spazio di tempo sembra essere sufficiente a fare decentemente tutte quelle cose, cui già abbiàm accennato; e dall'altro questa durazione non può recare al popolo circoscante veruna noja, quando non sia affatto privo di pietà, e di religione. Questa dottrina viene insegnata dal gran Pontefice Benedetto XIV. in più luoghi delle sue Opere, e massimamente nella Notif. 54. §. 6. e da altri Teologi in gran numero.

Ma e non basta (dirà qui forse taluno di questi troppo celeri e spediti Celebranti) il dir tutto nella

Messa, il leggere tutto, il far tutto, quant'è prescritto senza che si obblighi il celebrante ad impiegare più o meno di tempo nella celebrazione della Messa? E poi i Laici si annoiano delle Messe lunghe; ed ascoltano volentieri le più brevi, e le più spedite. Io però rispondo, che nè il tutto si può leggere colla dovuta posatezza e proprietà, nè il tutto si può fare col dovuto decoro quant'è prescritto dalle Rubriche, se non s'impiega per lo meno il tempo sovra indicato, come spiegando il *breviter* richiesto nella celebrazione della Messa insegna il Gobat; autore non sospetto di rigorismo, nella sua Teologia sperimentale trat. 3. cap. 23. sez. 3. n. 184. „ *Breviter*, dice, „ non festinanter, perinde ac si esset tergo qui scutica urgeret . . . *Breviter*, idest circa dimidiam horam: vix enim breviori spatio possunt omnia in communibus Missis peragi cum debito decore, ac devotione; quum tamen sit necessario tanta mora tribuenda Sacrificio, quanta necessaria est ad rite & devote omnia peragenda“. Niun conto poi deve farsi dell'irragionevole tedio o noja di taluno de' secolari, che vorrebbe la Messa in pochissimi minuti terminata; giacchè non mancano tante altre persone dabbene, le quali quanto si scandalizzano delle Messe troppo brevi, altrettanto restano edificate delle Messe divotamente, e posatamente dai Sacerdoti celebrate; entro però i termini già indicati.

§. VIII. *Quali Messe debban, e possan leggersi.*

La Messa debb'essere celebrata secondo il primo Rito.

I. Ne dirò su tal punto soltanto le cose più generali, e più necessarie a sapersi dai Sacerdoti celebranti per loro direzione, rimettendoli quanto alle altre al Gavanto, e ad altri Autori, che trattano di proposito di tali cose. Adunque prima di tutto la Messa debb'essere da ognuno celebrata secondo il Rito, che dalla Chiesa o universalmente per tutti è prescritto, o particolarmente per un Ordine Religioso. Quindi i Certosini, i Domenicani, i Carmelitani debbon osservare i loro Riti, nè celebrare la Messa secondo il comune Romano Rito, se o non son promossi al Vescovato, o non hanno un privilegio particolare. Dica si lo stesso dei Riti di certe Chiese, come sarebbe l' Ambrogiano. Il cangiamento è di sì grande importanza, che non può scusarsi di peccato grave chi fa uso nella celebrazione di Rito non suo. La Messa poi da leggersi secondo il proprio Rito si è quella, parlando generalmente, che è conforme all'ufficio del

giorno stesso, quando in esso giorno dalla Rubrica, e dal proprio Rito di ciaschedun Sacerdote non venga permessa la Messa o *Votiva*, come la si chiama, o di *Requie*, ossia da Morto.

II. I Sacerdoti sì regolari, che secolari i quali celebrano in altre Chiese, nelle quali si fa un Uffizio diverso dal loro, se in esse Chiese corre una festa di solennità e concorso di popolo, debbono adattarsi in tutto e per tutto al Rito di esse Chiese, cioè e quanto al colore, e quanto alla qualità della Messa. Quando poi si fa un uffizio bensì senza solennità, ma però di rito doppio, possono uniformarsi, ma non sono tenuti, perché si uniformino quanto al colore. Nei giorni poi di Uffizio inferiore al doppio, e ne quali posson leggersi e Messe *Votive*, e da Morto, nè sono tenuti, nè possono uniformarsi; ma debbono, se hanno l'uffizio di *Rito doppio*, celebrare la Messa corrispondente al proprio loro Uffizio. Tutto questo raccogliesi chiaramente dal Decreto della S. Congregazione de' Riti emanato il dì 11 Giugno del 1701. concepito in questi termini; „ Sacerdotes et „ iam regulares diebus, quibus propria officia reci- „ tant sub ritu duplici, celebrantes in alienis Eccle- „ siis, quando peragitur festum cum solemnitate, & „ concursu populi, debent celebrare Missas confor- „ mando se Ritui & colori earundem Ecclesiarum; „ in alijs vero diebus possunt. Sed quando prohiben- „ tur Missæ votivæ, vel Defunctorum, debent se u- „ niformare saltem quoad colorem “. Nemmeno ad- dunque quanto al colore, non solo quanto alla qualità della Messa, debbon uniformarsi, quando non sono in tali Chiese vietate le Messe *Votive* o da Morto; dal che è facile il raccogliere, che se hanno un Uffizio di Rito doppio, debbon leggere la Messa conforme al loro uffizio, e co'paramenti del colore ad esso corrispondente. E certamente a mio giudizio sono in errore, e fanno male que' Sacerdoti secolari, i quali non potendo celebrare Messe *Votive* o da Morto nelle loro Chiese a cagione dell' Uffizio di rito doppio, che corre in tali giorni, e che le esclude, vanno a bello studio a celebrarle in qualche Chiesa di Regolari, che han l'uffizio di rito minore.

III. Dice poi il Decreto, che negli altri giorni, ne quali per una parte non c'è solennità nelle altrui Chiese, ove celebrano, e per l'altra corre un uffizio di rito doppio, possono uniformarsi, cioè possono auch' essi celebrare la Messa di quell'uffizio doppio, ma non sono tenuti a farlo, e soltanto sono tenuti ad

Quando i Sacerdoti debbono uniformarsi alle Chiese, in cui celebrano, e quando no.

Quando almeno nel colore.

uniformarsi in tal caso nel colore; cosicchè la Pianeta, la Stola, il Manipolo ec. sieno del colore, cui in tal giorno esige l' Uffizio e rito della Chiesa, in cui il Sacerdote celebra, quantunque legga la Messa del proprio suo Uffizio. Così, se il colore è il medesimo, cioè ricercato e dall' uffizio del Celebrante, e da quello della Chiesa. Ma se l' Uffizio del Celebrante esige un colore diverso da quello dell' Uffizio della Chiesa, in cui celebra, che dovrà fare? Dico, che dovrà in tal caso uniformarsi al rito della Chiesa e nel colore insieme, e nella qualità della Messa, e leggere pur egli la Messa dell' Uffizio, che corre in essa Chiesa. Ha egli v. g. l' Uffizio doppio d' un Confessore, e la Chiesa l' Uffizio doppio di un martire: non può egli celebrare la Messa di un Confessore con paramenti di color rosso, ma è tenuto celebrare la Messa di quel Martire, di cui la Chiesa fa l' Uffizio con rito doppio. Ciò consta manifestamente da quest' altro Decreto della medesima Congregazione 7. Maggio 1746. „ Recitantes Officium de Martyre, & celebrantes in Ecclesia, ubi dicitur de Confessore, „ utrum debeant se conformare in colore illis Ecclesiis, etiamsi ibi nulla sit solemnitas? Responsum „ fuit affirmative, etiam quoad Missam, quæ non „ poterit celebrari de Sancto Confessore, si color „ fuerit rubeus “. Non solamente adunque quando è festa solenne nella Chiesa, ove si celebra, ma eziandio ogni qualvolta il colore è diverso in giorno di Uffizio, che esclude Messe Votive e da Morto, è tenuto il Celebrante ad uniformarsi ommamente al Rito di essa Chiesa e quanto alla qualità della Messa, e quanto al colore.

IV. Qui però si deve avvertire, che se la Chiesa, in cui si celebra, è di Regolari, oppure di Monache, e celebrasi in essa una Messa propria de' Santi del loro Ordine, benchè si debba, o almeno si possa, qualche Or-
 Se possano celebrare le Messe proprie di qualche Ordine.
 a tenore di quanto si è detto, celebrare dai Sacerdoti concorrenti la Messa di que' Santi, de' quali i Regolari fan l' Uffizio, debb' essa però celebrarsi col Messale Romano, e leggersi la Messa, come ivi si trova, o propria, se v' ha, di tali Santi, o del Comune. Imperciocchè così ha più fiate dichiarato la S. Congregazione de' Riti presso il Merati par. 1. tit. 14. n. 1., e non già la Messa propria del Santo, o Santa conceduta ai Regolari; quando però stata non sia estesa con ispeciale indulto tal concessione anche agli altri esteri Sacerdoti, che celebrano in essa Chiesa.

V. Per quello poi riguarda i semplici Beati, de' quali i Regolari fanno l'Uffizio per concessione Apostolica nelle loro Chiese, generalmente parlando, i Sacerdoti esteri non possono, neppure nelle Chiese stesse di essi Regolari, celebrarne la Messa, anche *de Communi* del Messale Romano, quando per indulto ciò non sia stato concesso dalla Santa Sede. Così ha deciso la S. Congregazione de' Riti 5. Ottobre del 1652 „ Tam seculares, quam regulares . . . non „ possunt excedere limites verbales Indultorum Sedis „ Apostolicæ super Beatificationibus, præsertim in „ celebratione Missarum “. Qui però è da riflettersi quanto dice su tal punto il gran Pontefice Benedetto XIV. nel suo 4. Tom. *de Beatificatione etc.* part. 2. cap. 2. num. 5. „ Quia vero (sono sue parole) „ congruum non videtur, ut Sacerdotes exteri con- „ fluentes ad Ecclesiam, in qua Missa in honorem „ Beati celebratur, aliam celebrent Missam, hac de „ causa *consuetudo inolevit*, ut in ipso Beatificatio- „ nis Brevi, in quo celebratio Missæ conceditur, ce- „ lebratio ipsa extendatur ad Sacerdotes exteros, qui „ ad Ecclesiam confluunt; quemadmodum colligi pot- „ est ex Brevibus Beatificationum Ss. Cajetani, „ Joannis de Dei, Rosæ Limanæ etc. “. Posta questa consuetudine introdotta, che si può e si deve credere anche ne' tempi posteriori ed anche in questi nostri seguitata, mentre non apparisce nulla in contrario, che possa farcene dubitare; a me sembra, che senza punto di scrupolo possano i Sacerdoti esteri celebranti nelle Chiese de' Regolari dire la Messa de' loro anche semplici Beati. Ma debbon dire, soggiugne ivi il lodato Pontefice, non la Messa particolare e propria ai Regolari concessuta, ma quella *de Communi* del Messale Romano, come ha deciso la S. Congregazione de' Riti 19 Novembre 1622. e 9 Luglio 1668. in cui ecco le parole: „ Qui celebrat Missam in aliqua Ecclesia Regularium, aut etiam Monialium, in qua fit de festo duplici habente Missam „ propriam, quæ non sit concessa omnibus, Missam „ quidem dicat de festo, sed cum Missali Romano “. V'ha però su questo articolo un privilegio a favore dei Confessori, e dei Cappellani di Monache, accordato loro dalla stessa S. Congregazione sotto il dì 20 Novembre 1717. approvato da Clemente XI., come nel suo Bollar. pag. 676., in cui si dice, „ Licet „ in posterum tum Confessario, tum Cappellani- „ nis tantum quaruncunque Monialium servitio addi- „ tis Missis Sanctorum, de quibus ipsæ recitant Offi-

Se dei semplici Beati.

„ cium, celebrare, sed cum Missali Romano, & de
 „ Comuni, non vero Missas proprias eorundem Sa-
 „ ctorum variis Ordinibus a S. Congregatione conces-
 „ sas; & ita decrevit, & servari mandavit “

Se possa
 dirsi la
 Messa pro
 sponso et
 sponsa in
 giorno di
 rito dop-
 pio.

VI. Il Gavanto, il Merati, ed il Cavalieri insegna-
 no, che la Messa de *Sponso*, & *Sponsa*, solita leg-
 gersi in occasione di benedire le Nozze, deve onni-
 namente annoverarsi fra le Messe vorive, e quindi che
 non posson leggersi non solo nelle Domeniche, ed al-
 tre feste di precetto, ma nemmeno in nessun di que'
 giorni, ne' quali si fa l'Uffizio di Rito doppio, nè
 negli altri giorni, ne' quali sono vietate le Messe da
 Morto: e che in tali giorni, se abbia a darsi la be-
 nedizione Nuziale, deve dirsi la Messa dell'Uffizio
 corrente colla commemorazione della Messa de *Spon-
 so & Sponsa*, e coll'altre Orazioni, che dopo il *Pa-
 ter noster*, ed il fine della Messa stessa sono notate
 per compimento della benedizione. Ma di presente
 la cosa non è più così. Per un nuovo Decreto della
 S. Congregazione non solo si può, ma si deve dire la
 Messa *pro Sponso & Sponsa* anche nei doppi minori
 o maggiori, purchè non sia giorno festivo di precet-
 to. Nel Calendario Patriarcale per la Diocesi di Ve-
 nezia dell'anno 1789. p. 8. al tit. *de Nuptiis* si leg-
 ge, „ Ex Decreto S. Rit. Congr. 7. Januarii 1784.
 „ In celebratione Nuptiarum debet dici Missa Votiva
 „ pro Sponso & Sponsa etiam in Duplici min: aut
 „ maj. non vero festivo de præcepto “. Secondo que-
 sto Decreto adunque, non solamente può dirsi, ma
 debb'anche dirsi nella celebrazione delle Nozze la
 Messa *pro Sponso & Sponsa*, salvochè nelle feste di
 precetto.

Nel fine
 delle Mes-
 se vorive
 se abbia a
 leggersi il
 Vangelo
 della feria.

VII. Nella Messa Votiva *de Sponso & Sponsa*, ed
 in tutte le altre Votive, che leggonsi in Quaresima
 ne' giorni, nei quali non son vietate, sebbene deb-
 ba farsi la commemorazione della feria, nel fine pe-
 rò non ha a leggersi il Vangelo di essa feria, ma
 bensì il consueto di S. Giovanni, *In principio etc.*
 Così insegna il P. Merati nella part. 1, tit. 5 de
Missa Votiva §. 10. num. 51. dicendo: „ Quoad ul-
 „ timum Evangelium omnium Missarum Votivarum
 „ tam privatarum quam solemnium semper dicitur
 „ Evangelium S. Joannis, *In principio etc.* “. Anzi
 v'ha su tal punto un Decreto espresso della S. Cong-
 greg. de' Riti, cui riferisce il medesimo Merati nel
 suo Indice Tom. 1. in fol. sotto il num. 689. ema-
 nato il dì 25 Giugno 1736.

Secondo però il Rito, e le Rubriche dell'Ordine

de' Predicatori ogni qualvolta si celebra la Messa Votiva, o di qualunque Santo o festa nei giorni di feria che han Vangelo proprio, deve leggersi in fine della Messa il Vangelo della corrente feria, e non già il solito di S. Giovanni. Eccone le precise parole:

„ Quando de festo aliquo celebratur, vel Missa Votiva legitur, in fine dicitur Evangelium de feria “.

VIII. Presente il cadavere d' un Defunto, può cantarsi ogni giorno, salvochè nei doppj di prima classe più solenni, una sola Messa da Morto, il che però non può farsi, se il cadavere non è presente nella Chiesa, o se è stato sepolto il giorno innanzi. Ciò è chiaro dal seguente Decreto della S. Congregazione de' Riti del 1741. 2 Settembre presso il Cavalieri in *Agen. Def.* tom. 2. c. 3. Decr. 4. „ Quum juxta Rubricas Ritualis Romani absque Missa, quantum fieri potest, Defunctorum corpora non sint sepelienda, poterit, præsente in Ecclesia cadavere, unica Missa solemniss de Requiem celebrari feria secunda Paschæ, aut Pentecostes. Hæc tamen Missa non decantabitur in duplici primæ Classis, etiam non festivo de præcepto, si corpus præsens in Ecclesia non fuerit: aut si fuerit pridie sepultum “; Anzi presente il cadavere, si può cantarla anche nella settimana Santa, ad eccezione dei tre giorni avanti Pasqua. Imperciocchè essendo stato proposto alla medesima S. Congregazione il dubbio: „ Utrum in Majori hebdomada (excepto triduo ante Pascha) & diebus post, & infra octavam Paschæ & Pentecostes, ac etiam in festis duplicibus primæ classis, non tamen celebribus, possit cantari Missa unica, solemniss de Requiem in sepultura cadaveris “; la S. Congregazione il dì 28 Gennajo del 1752. rispose, *Affirmative.*

Nei giorni di rito doppio quando si possa cantare una Messa da Morto.

Ma quali sono i giorni di prima classe più solenni, nei quali non si può cantare Messa da Morto, neppure præsente corpore? Rispondo, che sono i seguenti: la Natività di N. S. G. Cristo, l' Epifania, il giorno primo di Pasqua, e della Pentecoste, l' Ascension del Signore, la Festa del Corpo di Cristo, quella de' Ss. Apostoli Pietro, e Paolo, l' Assunta di Mariasantissima, la Festa di tutt' i Santi, quella del Padrone principale del luogo, quella pure del Santo Titolare della Chiesa, e quella altresì della Dedicazion della propria Chiesa, il Giovedì, Venerdì, e Sabato Santo. Aggiungono alcuni Autori a queste anche la festa della Natività di S. Giambattista; ma questa festa non viene annoverata fra i doppj di prima classe più so-

lenni nè nel Cerimoniale de' Vescovi, nè nei Decreti della S. Congregazione de' Riti. Quindi sembra, che debbasi computare fra i doppj di prima classe men solenni, massimamente essendo cosa notissima, che in occasione della riduzione delle Feste fatta dal Papa Benedetto XIV, in qualche luogo è stata soppressa anche questa festa. Penso piuttosto debba alle anzidette aggiugnersi quella festa, qualunque siasi, che nel luogo, ove ha a seppellirsi in tal giorno un Defunto, si ha e si celebra come solennissima.

Se presente il cadavere si possono in tal giorno di doppio celebrare Messe basse da Morto.

IX. Messe poi basse da Morto in giorno di rito doppio, nemmeno presente l'insepolto cadavere, si possono celebrare. Il Celebre Chiericato *de Benef. disc. 86.* insegna, potersi celebrare Messe private, ossia basse da Morto ne' giorni di Ufficio doppio, quando è presente il cadavere del Defunto: pretendendo, non essere questo caso compreso nella regola generale stabilita nel Decreto di Alessandro VII, sotto il dì 3. Agosto 1662., che è del seguente tenore: „ Omnibus & singulis &c. districtè præcipitur, ut Missas privatas pro Defunctis, seu *de Requiem* in duplicibus nullatenus celebrare audeant vel præsumant “. E le stesse parole leggonsi nel Decreto fatto dalla S. Congregazione de' Riti coll' approvazione di Clemente XI. sotto il dì 15 Settembre del 1714. In questi Decreti non si fa veruna menzione del caso, in cui sia presente il cadavere del Defunto, e perciò il lodato Chiericato preteude, che debba credersi eccettuato, e conseguentemente non ha avuta difficoltà di assumere la difesa di alcuni Parrochi della Diocesi di Padova, che sostenevano si possano in tal caso celebrare, e si sforza di dimostrare vera la lor sentenza non con uno solo, ma con quattordici capi di ragione.

Eppure conviene stabilire tutto l'opposto: perocchè decide troppo chiaramente in contrario la quistione il Decreto della S. Congregazione de' Riti dei 10 Giugno 1693. il quale o era inedito, o era ignoto al Chiericato, allorchè scrisse su tal materia. Ecco le parole del Decreto: „ *Missæ privatæ de Requiem,* corpore præsentè & insepolto, dici non possunt diebus, quibus fit de Officio duplici, vel aliis a Rubrica vetitis: & quamcunque consuetudinem tamquam abusum abolendum, juxta dispositionem Missalis Romani de Missa Defunctorum num. 2. in fine, & Decreta S. Congregationis, & signanter generale 5 Augusti 1662. servanda esse mandavit S. Rituum Congregatio “. Trovasi questo Decreto presso il P.

Spiridione Talù al num. 642. E questo divieto ha luogo altresì, quando si fa l'Uffizio d'un doppio traslato, come ha dichiarato la medesima S. Congregazione sotto il dì 31. Luglio 1665. presso il Merati. Si deve adunque onninamente eseguire la Rubrica del Messale, la quale tit. 5. così prestresse: „ Missæ „ privaræ pro Defunctis quocunque die dici possunt, „ præterquam in festis duplicibus, & Dominicis “.

X. Quando però mancano i Ministri, o Cantori onde potere, presente il cadavere, celebrare una Messa solenne da Morto, è lecito il celebrarne una privata o bassa in tutti que' giorni, in cui si può celebrarne una solenne. Così insegna il più volte lodato Cavalieri in *Agen. Defunc.* Cap. 3. Decr. 2. num. 2. La ragion'è, perchè nelle Chiese, nelle quali non posson aversi Ministri, può ciò farsi lecitamente per un Anniversario, che non è se non un'annua ricordanza del giorno dell'obito. Ciò consta chiaramente dal Decreto della S. Congregazione de'Riti dei 19 Giugno 1700. in questi termini: „ In Ecclesiis Parochialibus „ Ruralibus, in quibus per annum plerumque unus „ tantum Sacerdos celebrat & sine cantu, potest dici „ Missa de Requiem, quando Anniversaria ex Te- „ statorum dispositione, recurrente obitus die, inci- „ dunt in festum duplex Majus “. Adunque a più forte ragione può ciò farsi nel giorno stesso dell'obito, pel quale concorrono maggiori argomenti, e sono concedute maggiori dispense. Nè punto osta, che tale Decreto sia stato fatto per le Chiese di Villa, in *Ecclesiis Ruralibus*; poichè per esse è stato fatto, perchè soltanto per esse era stata fatta la postulazione; ma il motivo è sempre lo stesso, cioè la mancanza de' Ministri. Ed oltracciò potersi ciò fare anche nell'altre Chiese, nelle quali parimenti mancano i Ministri o Cantori, da ciò pure si raccoglie, che per espresso comandamento di Benedetto XIII. dell'anno 1725. fu dato alla luce il *Memoriale Rituum* indefinitamente per le Chiese minori, col quale permettesse di celebrare in esse tutte quelle Messe, che in altre Chiese non minori non possono celebrarsi se non, se solennemente. Sembra finalmente essere in qualche maniera favorevole al nostro sentimento anche il Rituale Romano tit. *de Exeq.* num. 4. e 5., ove dice: „ Illud antiquissimi instituti retineatur, ut quantum „ fieri potest, Missa, præsentè corpore Defuncti, pro „ eo celebratur, antequam sepulturæ tradatur “. La qual maniera di parlare, come ognuno vede, è generale affatto, ed indefinita.

Quando sia lecito il celebrarne una bassa.

Molte altre cose potrebbero aggiugnersi su questo soggetto: ma basta a noi, ed al nostro istituto l'aver con brevità espòste le più necessarie e generali. Quindi termineremo questo Capitolo; e tutta questa IV. Parte coll' esortare e noi stessi, e tutt' i sacerdoti Ministri del Signore a procurare con tutto lo studio di eseguire questo santo Ministero con tutta la possibile santità, gravità, e riverenza non meno interna, che esterna. Abbiamo sempre presenti alla memoria i Sacerdoti del Signore quelle cinque lettere indicative della maniera di celebrare la Messa nelle debite maniere, A. B. C. D. E. cioè doversi la Messa celebrare Altamente, Brevemente, Chiaramente, Divotamente, Esattamente, osservando cioè con esattezza tutte le Rubriche, ed adempiendo puntualmente tutte le prescritte cerimonie. Considerino (dirò loro col piissimo Card. Bona nel suo Trattato Ascetico *de Missa* cap. 3. §. 2.) che nella Messa „ si offre „ G. Cristo vero Dio e vero uomo? e che siccome „ non v' ha cosa di questa più eccelsa, così per tal „ ragione l'azione stessa di sacrificare eccede di gran „ lunga tutte le umane azioni, e pur anche gli atti „ de' Santi amanti Dio nel Cielo. Guardarsi adunque „ conviene di non avvilire colla nostra irriverenza, ed „ indovazione la obblazione di cosa sì grande. E se „ il Signore negli antichi tempi comandò ai Sacerdoti „ *Mundamini qui fertis vasa Domini*; quanta maggior purità dobbiam noi procurare, noi, che offriamo il purissimo e preziosissimo Corpo e Sangue del Signore? “

Fine del Tomo VI.

I N D I C E

De' Trattati, e de' Capitoli contenuti in questo
Sesto Tomo .

T R A T T A T O IX.

Dei Sacramenti . Pag. 3

P A R T E I.

Dei Sacramenti in Generale. 4

- Cap. I.** *Della natura, numero, ordine, Ministro, e soggetto de' Sacramenti .* ivi
- §. I. *Diffinizione, numero, ordine de' Sacramenti .* ivi
- §. II. *Del Ministro de' Sacramenti; e delle condizioni, che in esso ricercansi per la valida, e lecita amministrazione .* 9
- §. III. *Della intenzion del Ministro .* 19
- §. IV. *Del soggetto de' Sacramenti ; e di ciò, che è in esso necessario pel loro valido e lecito ricevimento .* 36
- Cap. II.** *Della materia, e forma de' Sacramenti ; e dei loro effetti, cioè della grazia, e carattere .* 47
- §. I. *Della materia, e forma de' Sacramenti .* 48
- §. II. *Della Grazia, primo e principale effetto de' Sacramenti .* 65
- §. III. *Del Carattere , altro effetto di alcuni Sacramenti .* 79
- Cap. III.** *Delle Cerimonie da praticarsi nell'amministrazione de' Sacramenti, e de' Sacramentali .* 83
- §. I. *Delle Cerimonie sagre .* ivi
- §. II. *Dei Sacramentali .* 88

T R A T T A T O IX.

De Sacramenti .

P A R T E II.

Del Battesimo .

- Cap. I.** *Del nome, natura, ed istituzione del Battesimo .* 91

Cap. II. <i>Della materia del Battesimo rimota, e prossima .</i>	94
Cap. III. <i>Della forma del Battesimo .</i>	107
Cap. IV. <i>Del ministro del Battesimo .</i>	118
Cap. V. <i>Del soggetto del Battesimo</i>	129
Cap. VI. <i>Della proprietà del Battesimo, cioè della sua necessità, ed unità : e dei di lui effetti .</i>	
Cap. VII. <i>Delle Cerimonie del Battesimo: del tempo, e del luogo di amministrarlo ; e dei Padrini .</i>	153

TRATTATO IX.

De' Sacramenti .

P A R T E III.

Della Cresima .

Cap. I. <i>Nozione della Cresima . Le conviene la dignità di Sacramento . Quale ne sia la materia prossima , e rimota .</i>	166
Cap. II. <i>Della forma, del Ministro, del soggetto , e della necessità della Confermazione .</i>	175
Cap. III. <i>Degli effetti della Confermazione : delle cerimonie nell' amministrarla, e dei Padrini :</i>	184

TRATTATO IV.

De' Sacramenti .

P A R T E IV.

Dell' augustissimo Sacramento dell' Eucaristia.	191
Cap. I. <i>Dell' Eucaristia come Sacramento .</i>	192
§. I. <i>Nomi , natura , e dignità di questo Sacramento .</i>	ivi
§. II. <i>Della materia dell' Eucaristia .</i>	197
§. III. <i>Della forma .</i>	212
§. IV. <i>Del Ministro della consecrazione, e della distribuzione dell' Eucaristia .</i>	219
§. V. <i>Del soggetto dell' Eucaristia ; ossia delle persone capaci di riceverla .</i>	251

- §. VI. Delle disposizioni necessarie a degnamente ricevere l'Eucaristia sì per parte del corpo, come per parte dell'anima. 236
- §. VII. Del precetto di ricevere la SS. Eucaristia in vita, ed in morte. 252
- §. VIII. Dell'uso frequente della SS. Eucaristia; e degli effetti della medesima. 269
- Cap. I. Dell' Eucaristia come Sacrificio. 283
- §. I. Diffinizione del Sacrificio. Convieni alla Messa, la quale è vero Sacrificio della nuova Legge. 284
- §. II. Dei Ministri del Sacrificio, e delle disposizioni necessarie per offerirlo degnamente. 291
- §. III. Degli effetti, e del valore del Sacrificio, e del soggetto, per cui può offerirsi. 306
- §. IV. Dell'applicazione dell'Eucaristico Sacrificio. 315
- §. V. Dello stipendio, ossia limosina della Messa. 319
- §. VI. Del tempo, e luogo della celebrazione della Messa. 329
- §. VII. D'altre cose necessarie, e spettanti alla celebrazione. 339
- §. VIII. Quali Messe debbano, e possan leggersi. 558

Fine dell'Indice del Tomo VI.



